Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2740

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

30/03/2018 - 06:00

Indice

1. DDL S. 2740 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2740 . . . 5
1.2.2. Relazione 2740-A . . . 15
1.2.3. Testo approvato 2740 (Bozza provvisoria) . . . 30
1.2.4. Testo 1 . . . 40
1.3. Trattazione in Commissione . . . 45
1.3.1. Sedute . . . 46
1.3.2. Resoconti sommari . . . 48
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 49
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 402 (pom.) del 04/07/2017 . . . 50
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 406 (pom.) del 18/07/2017 . . . 62
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 407 (ant.) del 20/07/2017 . . . 71
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 408 (pom.) del 25/07/2017 . . . 73
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 414 (pom.) del 19/09/2017 . . . 83
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 424 (pom.) dell'11/10/2017 . . . 89
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 428 (pom.) del 24/10/2017 . . . 92
1.4. Trattazione in consultiva . . . 100
1.4.1. Sedute . . . 101
1.4.2. Resoconti sommari . . . 104
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 105
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/10/2017 . . . 106
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 110
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 797 (ant.) del 20/09/2017 . . . 111
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809 (pom.) del 10/10/2017 . . . 116
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017 . . . 125
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017 . . . 132
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017 . . . 140
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017 . . . 146
1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) . . . 154
1.4.2.3.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 348 (pom.) dell'11/10/2017 . . . 155

1.4.2.3.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 349 (pom.) del 17/10/2017 . 178
1.5. Trattazione in Assemblea 183
1.5.1. Sedute 184
1.5.2. Resoconti stenografici 185
1.5.2.1. Seduta n. 913 (pom.) del 05/12/2017 186
1.5.2.2. Seduta n. 919 (ant.) del 20/12/2017 246
1.5.2.3. Seduta n. 920 (ant.) del 21/12/2017 398

1. DDL S. 2740 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2740
XVII Legislatura

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Titolo breve: *Protezione testimoni di giustizia*

Iter
21 dicembre 2017: approvato definitivamente. Legge
Successione delle letture parlamentari

C.3500	approvato
S.2740	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 6/18 del 11 gennaio 2018, GU n. 30 del 6 febbraio 2018.

Iniziativa Parlamentare
On. **Rosy Bindi** (PD)
Cofirmatari
On. **Angelo Attaguile** (LNA), On. **Francesco D'Uva** (M5S), On. **Laura Garavini** (PD), On. **Ernesto Magorno** (PD), On. **Davide Mattiello** (PD), On. **Alessandro Naccarato** (PD), On. **Stefania Prestigiacomo** (FI-PdL), On. **Andrea Vecchio** (SCpI), On. **Donatella Ferranti** (PD), On. **Walter Verini** (PD), On. **David Ermini** (PD), On. **Giuseppe Guerini** (PD), On. **Paolo Gandolfi** (PD), On. **Michela Marzano** (PD), On. **Veronica Tentori** (PD), On. **Sandra Zampa** (PD)
On. **Massimiliano Manfredi** (PD) (aggiunge firma in data 11 maggio 2016)
On. **Anna Margherita Miotto** (PD) (aggiunge firma in data 27 febbraio 2017)
Natura
ordinaria
Presentazione
Trasmesso in data **14 marzo 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 784 del 14 marzo 2017.
Classificazione TESEO
COLLABORAZIONE CON L' AUTORITA' GIUDIZIARIA , MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA , TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE
Articoli
PROCESSO PENALE (Art.2), MINORI (Art.3), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Artt.4, 5), SERVIZI DI SICUREZZA (Art.5), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Art.5), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.5), RIMBORSO SPESE (Art.6), INDENNIZZI (Art.6), FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA (Art.6), ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI (Artt.6, 7), SPESA SANITARIA (Art.6), PATROCINIO LEGALE (Art.6), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.6, 9,

25-27), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.6), CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO (Art.7), MUTUI E PRESTITI (Art.7), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Art.8), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.11, 13), PROGRAMMI E PIANI (Artt.12, 13), PSICOLOGI (Art.13), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI (Art.13), FORZE DI POLIZIA (Art.14), INTERNET (Art.25), UFFICI (Art.9), SEGRETERIE (Art.9), REGOLAMENTI (Art.9), DECRETI MINISTERIALI (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Giuseppe Lumia** (PD) (dato conto della nomina il 4 luglio 2017) .
Relatore di maggioranza Sen. **Giuseppe Lumia** (PD) nominato nella seduta pom. n. 428 del 24 ottobre 2017 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 31 ottobre 2017; annuncio nella seduta pom. n. 907 del 31 ottobre 2017.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 27 marzo 2017.
Annuncio nella seduta ant. n. 793 del 28 marzo 2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2740

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2740

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BINDI** , **ATTAGUILE** , **D'UVA** , **GARAVINI** , **MAGORNO** , **MATTIELO** , **NACCARATO** , **PRESTIGIACOMO** , **VECCHIO** , **FERRANTI** , **VERINI** , **ERMINI** , **Giuseppe GUERINI** , **GANDOLFI** , **MARZANO** , **TENTORI** , **ZAMPA** , **MANFREDI** e **MIOTTO**

(V. *Stampato Camera n*. **3500**)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 marzo 2017

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.

2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

Art. 2.

(Definizione di testimone di giustizia)

1. È testimone di giustizia colui che:

a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;

b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;

c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;

d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso

nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;

e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

Capo II

SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI

Art. 3.

(Tipologia delle misure)

1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.

2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.

Art. 4.

(Criteri di scelta delle misure di protezione)

1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.

2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'esistenza dignitosa.

Art. 5.

(Misure di tutela)

1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:

a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;

b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;

c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;

d) il trasferimento in luoghi protetti;

e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

f) l'utilizzazione di documenti di copertura;

g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la

riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;

h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.

(Misure di sostegno economico)

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:

a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;

b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;

c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato;

d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subìto a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;

g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il

Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.

Art. 7.

(Misure di reinserimento sociale e lavorativo)

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:

a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;

b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;

c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;

f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;

g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;

h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata

diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;

i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

Art. 8.

(Durata delle speciali misure di protezione)

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g)* o lettera *h)*.

Art. 9.

(Composizione della commissione centrale e della segreteria)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del

presidente»;

b) al comma 2-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

Art. 10.

(Rinvio)

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere *a), g)* e *h)*, e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emessi ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

Art. 11.

(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione)

1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della presente legge.

3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.

Art. 12.

(Piano provvisorio per la protezione)

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.

2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo

quanto previsto all'articolo 16.

3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.

4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.

5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione centrale.

Art. 13.

(Programma definitivo per la protezione)

1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.

2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.

3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.

5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 14.

(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione)

1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo è soppresso.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Norma in materia di collaboratori di giustizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 16.

(Referente del testimone di giustizia)

1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g)*;

g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione.

3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.

4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

Art. 17.

(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti)

1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.

Art. 18.

(Misure urgenti)

1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge.

2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».

Art. 19.

(Interventi finanziari)

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Art. 21.

(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'esame dei testimoni di giustizia».

Art. 22.

(Aggravanti per il reato di calunnia)

1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

Art. 23.

(Norme transitorie)

1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore

della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 24.

*(Modifica all'articolo 147-*bis *delle norme di attuazione del codice di procedura penale)*

1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:

«a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».

Art. 25.

(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet *del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia)*

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

Art. 26.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.

Art. 27.

(Relazione del Ministro dell'interno)

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza dei protetti, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

Art. 28.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 2740-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2740-A

Relazione Orale

Relatore Lumia

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 31 ottobre 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

d'iniziativa dei deputati **BINDI** , **ATTAGUILE** , **D'UVA** , **GARAVINI** , **MAGORNO** , **MATTIELO** , **NACCARATO** , **PRESTIGIACOMO** , **VECCHIO** , **FERRANTI** , **VERINI** , **ERMINI** , **Giuseppe GUERINI** , **GANDOLFI** , **MARZANO** , **TENTORI** , **ZAMPA** , **MANFREDI** e **MIOTTO**

(V. *Stampato Camera n*. **3500**)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 2017

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Torrisi)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

10 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Lai)

sul disegno di legge

18 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto:

che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

sugli emendamenti

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 8.1, 20.0.1 e 1.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Favero)

sul disegno di legge

20 settembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge S. 2740, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera,

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alle materie «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *h)* ed *l)*, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
Approvato dalla Camera dei deputati	Testo proposto dalla Commissione
Capo I CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA	Capo I CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA
Art. 1. *(Ambito di applicazione)*	Art. 1. *(Ambito di applicazione)*
1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.	1. *Identico*.

2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, **se ritenute necessarie,** salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».	2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».
Art. 2. *(Definizione di testimone di giustizia)*	Art. 2. *(Definizione di testimone di giustizia)*
1. È testimone di giustizia colui che: *a)* rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio; *b)* assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone; *c)* non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi; *d)* non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale; *e)* si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.	*Identico*
Capo II	Capo II

SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI	SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI
Art. 3. *(Tipologia delle misure)*	Art. 3. *(Tipologia delle misure)*
1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.	*Identico*
2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.	
Art. 4. *(Criteri di scelta delle misure di protezione)*	Art. 4. *(Criteri di scelta delle misure di protezione)*
1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.	*Identico*
2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.	
3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'esistenza dignitosa.	
Art. 5. *(Misure di tutela)*	Art. 5. *(Misure di tutela)*
1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere: *a)* la predisposizione di misure di vigilanza e protezione; *b)* la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti; *c)* l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza; *d)* il trasferimento in luoghi protetti; *e)* speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico; *f)* l'utilizzazione di documenti di copertura; *g)* il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;	*Identico*

h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6. *(Misure di sostegno economico)*	Art. 6. *(Misure di sostegno economico)*
1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono: *a)* il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione; *b)* la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela; *c)* la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato; *d)* il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale; *e)* l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;	*Identico*

f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subìto a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;

g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.

Art. 7.
(Misure di reinserimento sociale e lavorativo)

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:

a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;

b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;

c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;

Art. 7.
(Misure di reinserimento sociale e lavorativo)
Identico

f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;

g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;

h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;

i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

Art. 8. *(Durata delle speciali misure di protezione)*	Art. 8. *(Durata delle speciali misure di protezione)*
1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta. 2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g)* o lettera *h)*.	*Identico*
Art. 9. *(Composizione della commissione centrale e della segreteria)*	Art. 9. *(Composizione della commissione centrale e della segreteria)*
1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «*2-bis*. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»; *b)* al comma 2-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	*Identico*
Capo III	Capo III

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE	PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE
Art. 10. *(Rinvio)* 1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere *a), g)* e *h)*, e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.	Art. 10. *(Rinvio)* *Identico*
Art. 11. *(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione)* 1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge. 2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della presente legge. 3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.	Art. 11. *(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione)* *Identico*
Art. 12. *(Piano provvisorio per la protezione)*	Art. 12. *(Piano provvisorio per la protezione)*

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.	*Identico*
2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 16.	
3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.	
4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.	
5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione centrale.	
Art. 13. *(Programma definitivo per la protezione)*	Art. 13. *(Programma definitivo per la protezione)*
1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.	*Identico*
2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.	

3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.
5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 14. *(Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela)*	Art. 14. *(Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela)*
1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. 2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo è soppresso. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	*Identico*
Art. 15. *(Norma in materia di collaboratori di giustizia)*	Art. 15. *(Norma in materia di collaboratori di giustizia)*
1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.	*Identico*
Art. 16.	Art. 16.

(Referente del testimone di giustizia)	*(Referente del testimone di giustizia)*
1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali. 2. Il referente deve: *a)* informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione; *b)* individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti; *c)* informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti; *d)* assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione; *e)* assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione; *f)* assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g)*; *g)* collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione. 3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti. 4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.	*Identico*
Art. 17. *(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti)*	Art. 17. *(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti)*
1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.	*Identico*
Art. 18. *(Misure urgenti)*	Art. 18. *(Misure urgenti)*
1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge.	*Identico*

2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».	
Art. 19. *(Interventi finanziari)*	Art. 19. *(Interventi finanziari)*
1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica».	*Identico*
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 20. *(Abrogazione)*	Art. 20. *(Abrogazione)*
1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.	*Identico*
Art. 21. *(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)*	Art. 21. *(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)*
1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'esame dei testimoni di giustizia».	*Identico*
Art. 22. *(Aggravanti per il reato di calunnia)*	Art. 22. *(Aggravanti per il reato di calunnia)*
1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.	*Identico*
Art. 23. *(Norme transitorie)*	Art. 23. *(Norme transitorie)*
1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.	*Identico*
Art. 24. *(Modifica all'articolo 147-*bis *delle norme di attuazione del codice di procedura penale)*	Art. 24. *(Modifica all'articolo 147-*bis *delle norme di attuazione del codice di procedura penale)*
1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:	*Identico*

«a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».	
Art. 25. *(Istituzione di un'apposita sezione del sito* internet *del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia)*	Art. 25. *(Istituzione di un'apposita sezione del sito* internet *del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia)*
1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.	*Identico*
Art. 26. *(Regolamenti di attuazione)*	Art. 26. *(Regolamenti di attuazione)*
1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.	*Identico*
2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
3. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.	
Art. 27. *(Relazione del Ministro dell'interno)*	Art. 27. *(Relazione del Ministro dell'interno)*
1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.	*Identico*
2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.	
Art. 28. *(Clausola di invarianza finanziaria)*	Art. 28. *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	*Identico*

1.2.3. Testo approvato 2740 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2740

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 dicembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bindi, Attaguile, D'Uva, Garavini, Magorno, Mattielo, Naccarato, Prestigiacomo, Vecchio, Ferranti, Verini, Ermini, Giuseppe Guerini, Gandolfi, Marzano, Tentori, Zampa, Manfredi e Miotto, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Capo I

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.

2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

Art. 2.

(Definizione di testimone di giustizia)

1. È testimone di giustizia colui che:

a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;

b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;

c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;

d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;

e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

Capo II

SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA
E PER GLI ALTRI PROTETTI

Art. 3.

(Tipologia delle misure)

1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.

2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.

Art. 4.

(Criteri di scelta delle misure di protezione)

1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.

2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'esistenza dignitosa.

Art. 5.

(Misure di tutela)

1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:

a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;

b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;

c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;

d) il trasferimento in luoghi protetti;

e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

f) l'utilizzazione di documenti di copertura;

g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;

h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.

(Misure di sostegno economico)

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:

a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;

b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;

c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato;

d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subìto a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;

g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.

Art. 7.

(Misure di reinserimento sociale e lavorativo)

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:

a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;

b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;

c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;

f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;

g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;

h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre

1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;

i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

Art. 8.

(Durata delle speciali misure di protezione)

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g)* o lettera *h)*.

Art. 9.

*(Composizione della commissione centrale
e della segreteria)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;

b) al comma 2-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con

il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

Art. 10.

(Rinvio)

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere *a), g)* e *h)*, e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

Art. 11.

(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione)

1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della presente legge.

3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.

Art. 12.

(Piano provvisorio per la protezione)

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.

2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 16.

3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su

procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.

4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.

5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione centrale.

Art. 13.

(Programma definitivo per la protezione)

1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.

2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.

3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.

5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 14.

(Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela)

1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo è soppresso.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Norma in materia di collaboratori di giustizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 16.

(Referente del testimone di giustizia)

1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g)*;

g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione.

3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.

4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

Art. 17.

(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti)

1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.

Art. 18.

(Misure urgenti)

1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge.

2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».

Art. 19.

(Interventi finanziari)

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Art. 21.

(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'esame dei testimoni di giustizia».

Art. 22.

(Aggravanti per il reato di calunnia)

1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

Art. 23.

(Norme transitorie)

1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 24.

*(Modifica all'articolo 147-*bis *delle norme di attuazione del codice di procedura penale)*

1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:

«a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».

Art. 25.

(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet *del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia)*

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

Art. 26.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.

Art. 27.

(Relazione del Ministro dell'interno)

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

Art. 28.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
11 dicembre 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (2740)

EMENDAMENTO

Art. 1.

1.1
IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «altresì applicate,» *inserire le seguenti:* «se ritenute necessarie,».

Tip. Senato

ORDINE DEL GIORNO

G1.1
GIARRUSSO

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge 2740-A;

considerato che:

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione antimafia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia ed appare pertanto necessario procedere alla sua approvazione prima dello scadere della Legislatura in corso;

impegna il Governo,

in sede di applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché le speciali misure di protezione, come ridefinite dal testo in esame, siano applicate altresì a tutela a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

MINEO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, BAROZZINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Art. 8.

8.1

MINEO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, BAROZZINO, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *1*. Le misure di tutela, di cui all'articolo 5, sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica».

€ 1,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2740
XVII Legislatura

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Titolo breve: *Protezione testimoni di giustizia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 402 (pom.) 4 luglio 2017	
N. 406 (pom.) 18 luglio 2017	
N. 407 (ant.) 20 luglio 2017	(rinvio dell'esame)
N. 408 (pom.) 25 luglio 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 6 settembre 2017 alle ore 18:00
N. 414 (pom.) 19 settembre 2017	Testo di emendamenti e ordini del giorno allegato al resoconto
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 424 (pom.) 11 ottobre 2017	
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	

N. 428 (pom.) 24 ottobre 2017	Approvati emendamenti Effettuato coordinamento. Esito: **concluso l'esame** proposto accoglimento OdG proposto testo modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 402 (pom.) del 04/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
402ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in questione - approvato dalla Camera dei deputati - che disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici ed introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di volontà in materia (c.d. DAT), nonché lo strumento della pianificazione condivisa delle cure.

L'articolo 1 regolamenta il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici, consenso dal quale si prescinde esclusivamente nei casi espressamente individuati dalla disciplina di rango legislativo.

In base all'articolo 1 (il cui comma 1 richiama i diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona), il consenso informato costituisce la base della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico (comma 2), relazione di cui fanno parte, in base alle rispettive

competenze, gli eventuali esercenti una professione sanitaria che compongano un'équipe sanitaria e, qualora il paziente lo desideri, i familiari di quest'ultimo o la parte dell?unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

Il paziente capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso, nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche qualora la revoca comporti l?interruzione del trattamento (comma 5). Ai fini del presente provvedimento legislativo, rientrano nell'ambito dei trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l?idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, qualora questi acconsenta, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, ovvero il rifiuto o la revoca del consenso sono documentati in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (commi 4 e 5).

Il principio del consenso informato implica il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell?accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (comma 3). Il paziente può rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni ovvero può indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l?eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura (comma 8). Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiuto del trattamento sanitario o di rinuncia al medesimo e, di conseguenza, è esente da responsabilità civile e penale (comma 6). Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico- assistenziali; riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico ed i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente qualora le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla (comma 7).

Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale (comma 9). La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative (comma 10).

E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l?acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari (comma 11).

Il comma 1 del successivo articolo 2 enuncia il principio della garanzia dello svolgimento, da parte del medico, di un'appropriata terapia del dolore, in conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e con il coinvolgimento del medico di base, anche in caso di rifiuto del paziente al trattamento sanitario (o di revoca del consenso). In base al comma 2, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla suddetta sedazione palliativa o il rifiuto della stessa sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 3). Tale annotazione deve essere comprensiva di

una relativa motivazione, la quale è, almeno letteralmente, prevista anche per la fattispecie di rifiuto.

L'articolo 3 concerne le persone minori di età o incapaci.

In base al comma 1, essi hanno diritto alla "valorizzazione" delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. I medesimi devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie capacità, al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà.

Ai sensi del comma 2, il consenso informato del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del medesimo, nel pieno rispetto della sua dignità. Per i casi di contrasto tra i genitori, si intende che trovi applicazione la disciplina generale (la quale prevede il ricorso al giudice per i casi di contrasto su questioni di particolare importanza per il minore) di cui all'articolo 316 del codice civile. Riguardo agli interdetti, il comma 3 prevede che il consenso informato sia espresso o rifiutato dal tutore, sentito l?interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona, nel pieno rispetto della sua dignità.

Gli inabilitati, ai sensi del primo periodo del successivo comma 4, esprimono autonomamente il consenso informato. Per i soggetti aventi un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria ovvero la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato - in base al secondo periodo del comma 4 - è espresso o rifiutato anche dall?amministratore di sostegno ovvero (a seconda del suddetto contenuto dell'atto di nomina) solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Riguardo ai casi di contrasto di volontà tra il paziente e l'amministratore di sostegno, si intende che trovi applicazione l'articolo 410, secondo comma, del codice civile, secondo cui (nelle fattispecie di contrasto) l'assistito, il pubblico ministero o gli altri soggetti ivi richiamati possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Per i casi di contrasto tra il medico ed i rappresentanti legali dei minori o tra il medico ed il rappresentante legale ovvero l'amministratore di sostegno per gli incapaci (qualora manchino le disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4), la decisione, ai sensi del comma 5, sempre che il medico ritenga che le cure siano appropriate e necessarie, è rimessa al giudice tutelare, su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria o dei soggetti di cui agli articoli "406 e seguenti" del codice civile (tra i quali il paziente medesimo, i familiari o il convivente, il pubblico ministero, il curatore dell'inabilitato, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona interessata).

L'articolo 4 introduce l'istituto delle DAT, concernenti le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, espresse per l'ipotesi di una futura incapacità di autodeterminarsi.

Tale atto, secondo il comma 1, può essere concluso (mediante una delle forme di cui al successivo comma 6) da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. L'atto può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, che (nel caso in cui sopravvenga l'incapacità suddetta) faccia le veci del soggetto e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario, ai sensi del comma 2, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, il quale è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata (in tutte e due le ipotesi) una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

Il comma 3 specifica che l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Ai sensi del comma 4, le DAT hanno efficacia (in merito alle volontà del disponente) anche qualora non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

In base al comma 5, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Per l'ipotesi di contrasto tra il medico ed il fiduciario, il medesimo comma 5 fa rinvio allo strumento del ricorso al giudice tutelare, di cui al precedente articolo 3, comma 5.

L'articolo 4, comma 5, fa inoltre salvo il precedente articolo 1, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che il paziente non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali e che, riguardo a tali richieste, il medico non abbia obblighi professionali. In base al comma 6 dello stesso articolo 4, le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza - ufficio che provvede all?annotazione in apposito registro, ove istituito - o presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 7, oppure, qualora le condizioni fisiche del paziente non permettano il ricorso alle suddette forme, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Le DAT sono rinnovabili, modificabili o revocabili, in ogni momento, con le medesime forme summenzionate oppure, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca con tali forme, mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l?assistenza di due testimoni.

In base al medesimo comma 6, le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa. Il comma 7 prevede che le regioni possano regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l?indicazione del fiduciario, ed il loro inserimento nella banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

Ai sensi del comma 8, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare, anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di redigere le DAT in base alla presente disciplina.

L'articolo 5 introduce lo strumento della pianificazione delle cure condivisa tra il medico ed il paziente, adottata con riferimento all?evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o contraddistinta da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Il medico e l'*équipe* sanitaria sono tenuti ad attenersi alla suddetta pianificazione, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

La pianificazione è concordata previa adeguata informazione al paziente, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quello che il paziente possa realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervento e sulle cure palliative (commi 2 e 3). La pianificazione può comprendere l'indicazione (da parte del paziente) di un fiduciario.

Le informazioni summenzionate possono essere rese - oltre che al paziente - anche ai suoi familiari o alla parte dell?unione civile o al convivente ovvero ad una persona di sua fiducia (comma 2 citato). Il consenso del paziente alla pianificazione e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 4).

La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su

richiesta del paziente o su suggerimento del medico (comma 4 citato). Il comma 5 fa rinvio, per i profili in materia di pianificazione condivisa delle cure non espressamente disciplinati dal presente articolo 5, alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 6, la disciplina di cui al provvedimento legislativo in esame si applica anche ai documenti, idonei ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 7 specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all?attuazione delle disposizioni della presente legge nell?ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8, infine, prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall?anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull?applicazione della medesima. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime profonde perplessità sull'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo. In particolare, si sofferma: sull'esigenza di assicurare una maggiore tutela della *privacy* della persona interessata; sulla necessità che venga previsto un registro unico nazionale per la raccolta delle DAT, anziché demandarne la competenza alle Regioni, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del disegno di legge in titolo; al rischio che la valutazione sul mantenimento in vita del paziente venga di fatto demandato all'autonomia del giudice tutelare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, che lo contempla in tutte le ipotesi in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno - in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento - o il rappresentante legale della persona minore rifiutino le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie.

Esprime infine perplessità sulla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7.

La senatrice GINETTI (*PD*), pur condividendo l'esigenza di un intervento normativo che regolamenti la materia in oggetto, ritiene che alcuni punti non siano stati affrontati nel disegno di legge in titolo. A tal proposito si sofferma sulla mancata previsione del consenso informato rispetto ai minori non accompagnati. Chiede quindi al relatore delucidazioni su questo punto specifico.

Dopo che il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) ha precisato che la fattispecie del minore non accompagnato andrebbe ricondotta nell'alveo della disciplina generale di cui all'articolo 3 del disegno di legge, prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprimendo numerose perplessità sul disegno di legge, ed in particolare: sull'articolo 1, comma 4 - che per un verso dispone che il consenso informato debba essere acquisito in forma scritta, ma per altro verso, nel periodo successivo, che possa invece essere espresso in qualsiasi altra forma -; sull'articolo 1, comma 5, che nel disporre il diritto di rifiutare le cure per la persona capace di agire non esplicita con sufficiente chiarezza le condizioni cliniche nelle quali deve trovarsi il paziente medesimo, e quindi dovendosi ritenere che il rifiuto di cure possa estrinsecarsi anche al di fuori delle ipotesi di prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte che sono invece previste nell'ambito del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure di cui al successivo articolo 2; sull'articolo 2, che non prevede con sufficiente determinatezza in quali ipotesi possa configurarsi una prognosi infausta a breve termine o l'imminenza di morte. Più in generale ritiene necessaria la previsione di condizioni più chiare, precise e specifiche entro le quali si possano ammettere le modalità di esercizio dei diritti contenuti nel disegno di legge.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo essersi associato alle considerazioni testé svolte dal senatore

CALIENDO (*FI-PdL XVII*), si sofferma su ulteriori problemi suscitati dal disegno di legge: con riferimento all'articolo 1, comma 2, ritiene inopportuno, nell'ambito della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, il coinvolgimento di terzi soggetti, quali i familiari, la parte dell'unione civile, il convivente o una persona di fiducia del paziente medesimo. Ritiene improprio che il rifiuto totale o parziale di ricevere le informazioni contenute nell'articolo 1, comma 3, possa essere delegato a soggetti terzi; ritiene poi assolutamente sbagliato coinvolgere in ogni caso - si pensi ad esempio alla situazione di un bambino di sei anni - i minori nella decisione del rifiuto delle cure, secondo quanto previsto dall'articolo 3. Ritiene inoltre eccessivamente generiche ed indeterminate alcune importanti condizioni fissate nel disegno di legge, tra le quali l'obbligo da parte del medico di attenersi alle disposizioni anticipate di trattamento al di fuori dei casi in cui esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistono terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, incertezze queste che rischiano inevitabilmente di affidare poi al giudice tutelare le determinazioni attinenti alla vita e alla morte delle persone.

Anche alla luce di tali considerazioni, si dichiara contrario all'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2740) ***Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione antimafia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia.

Il provvedimento si compone di 28 articoli ripartiti in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-2) disciplina le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia; il Capo II (articoli 3-9) concerne le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti; il Capo III (articoli 10-19) delinea il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione; il Capo IV (articoli 20-28) reca disposizioni finali e transitorie.

Passando all'esame delle singole disposizioni l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione delle misure di tutela che sono applicate, salvo dissenso, ai testimoni di giustizia e, se ritenute necessarie, anche agli "altri protetti". Quest?ultima categoria richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo.

L'articolo 2 detta la definizione del testimone di giustizia ai fini delle condizioni di applicabilità delle misure di tutela.

In particolare, è testimone di giustizia colui che: rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (attualmente basta la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio; assume rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni la qualità di persona offesa ovvero informata sui fatti o di testimone; non è stato condannato per delitti

non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha tratto profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia; non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è in corso un procedimento di applicazione di detta misura da cui si desuma la persistente attualità della pericolosità sociale del soggetto e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale; si trova in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di Pubblica Sicurezza.

L'articolo 3 indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei testimoni, le quali possono consistere in misure di tutela (fisica); misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 4 del provvedimento detta i criteri di scelta delle misure di protezione, che vanno personalizzate ed adeguate al caso specifico. Tali misure - se non in via temporanea ed eccezionale- non possono comportare diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiarazioni. Salvo motivate eccezioni di sicurezza, devono essere garantite al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività finora svolte. Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone restano, invece, ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

L'articolo 5 indica una serie di misure di tutela, volte a garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e dei loro beni, da graduare in base all'attualità e gravitàdel pericolo. L'articolo unifica in una sola disposizione le misure già previste a legislazione vigente.

L'articolo 6 disciplina le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia e agli altri protetti.

Tali misure, in base alla normativa vigente,riguardano il solo testimone sottoposto al programma di protezione con trasferimento in località protetta.

La disposizione elimina il riferimento all?obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente.

Le misure di sostegno economico sono: l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone o dagli altri protetti come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione; la corresponsione di un assegno periodico; il diritto ad un alloggio che si precisa debba essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni e degli altri protetti; l'estensione al testimone dell'assistenza legale nel processo penale in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte civile; un indennizzo forfetario ed onnicomprensivo determinato in via regolamentare a titolo di ristoro per il pregiudizio subito con l'applicazione delle misure di protezione conseguenti alla testimonianza resa; l'acquisizione dei beni immobili dei quali sono proprietari il testimone o gli altri protetti al patrimonio dello Stato se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località.

L?articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia (e degli altri protetti) che, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Le misure previste, salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia.

Tra le nuove prerogative in tale ambito si segnala il diritto del testimone: a svolgere, dopo il trasferimento in località, un?attività lavorativa, anche non retribuita, in base alle proprie inclinazioni; la previsione mira allo sviluppo della persona e alla prosecuzione della sua partecipazione sociale; a beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa, da determinare in via di attuazione; ad un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, con mansioni e posizione equivalenti a quelle che il testimone di giustizia (o gli altri protetti) ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni; la possibile assegnazione di beni da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 8 introduce un termine massimo di durata di sei anni delle speciali misure di protezione fissato dalla Commissione centrale, fatte salve le periodiche verifiche sulla gravità e attualità del pericolo e sull'idoneità delle misure. Le misure potranno, tuttavia, protrarsi oltre tale limite su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria che le ha proposte.

L'articolo 9 innova la composizione della Commissione centrale presso il Ministero dell'interno cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria, compete decidere sull'adozione delle diverse misure di protezione nonché sulle eventuali vicende modificative. La composizione della Commissione è integrata da un avvocato dello Stato ed è prevista la nomina di un vicepresidente.

Per quanto riguarda il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, l'articolo 10 rinvia, in quanto compatibili, alla normativa vigente (decreto legge n. 8 del 1991) per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure e l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dal disegno di legge.

L'articolo 11 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione al nuovo *status* del testimone. La proposta alla Commissione centrale, infatti, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia. Sulla proposta di ammissione - ove la testimonianza riguardi delitti di mafia, terrorismo ed altri delitti di particolare allarme sociale ? è resa obbligatoria la richiesta di parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, attualmente solo eventuale. Si prevede inoltre che la Commissione richieda informazioni, oltre che al Servizio centrale di protezione, anche al prefetto del luogo di dimora del testimone. Infine, la disposizione impone la trasmissione al tribunale dei minorenni, per le eventuali determinazioni di competenza, della proposta di misure di protezione che riguardi minori in condizioni di disagio familiare e/o sociale.

Gli articoli 12 e 13 apportano modifiche all?attuale disciplina rispettivamente del piano provvisorio di protezione e del Programma definitivo per la protezione.

L'articolo 14 conferma l'affidamento delle modalità esecutive delle misure di protezione al Servizio centrale di protezione, che, come è noto, è la struttura interforze deputata all?attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale del Ministero dell?interno. Le novità principali della nuova disciplina sono sostanzialmente: il coinvolgimento del Servizio centrale anche in relazione all'esecuzione del piano provvisorio di protezione (ora si occupa dell'esecuzione del solo programma speciale di protezione; le misure di protezione, provvisorie e definitive, nel luogo di residenza del testimone sono, invece eseguite dagli organi di polizia sul territorio); l'individuazione, nell'ambito della sezione dell'ufficio che si occupa dei testimoni, del referente del testimone di giustizia.

L'articolo 15 prevede che le disposizioni per le quali il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia.

L?istituzione, ai sensi dell'articolo 16, della figura del referente del testimone di giustizia costituisce una delle novità di maggior rilievo della riforma in esame. Al referente sono assegnati sostanzialmente compiti di assistenza del testimone per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente, fino al riacquisto dell?autonomia economica.

L?articolo 17 prevede la possibilità in qualunque momento del programma, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio, di essere sentiti personalmente dalla Commissione centrale o dal Servizio centrale di protezione. Alla richiesta di audizione si deve dare corso entro il termine di trenta giorni.

L'articolo 18 ridefinisce la disciplina della somma urgenza.

L'articolo 19 prevede che gli interventi finanziari relativi alle misure di protezione non siano soggetti alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla fatturazione elettronica.

L'articolo 20 dispone l?abrogazione di alcune disposizioni del decreto legge n. 8 del 1991, mentre, l?articolo 21 modifica l?articolo 392 del codice di procedura penale estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatoriodurante le indagini preliminari.

L?articolo 22 introduce nell?ordinamento un'ulteriore circostanza aggravantead effetto speciale del reato di calunnia. L'aggravante, che consiste nell?avere commesso il reato per usufruire o continuare a fruire delle speciali misure di protezione previste dalla legge in esame, comporta un aumento da un terzo alla metà della pena base (reclusione da 2 a 6 anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l?aumento è dalla metà ai due terzi.

L?articolo 23 detta una norma transitoria; mentre l?articolo 24 integra l'articolo 147-*bis*, comma 3, delle norme di attuazione del codice di procedura penale. inserendo anche le persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia tra i soggetti il cui esame in dibattimento avviene, di regola, a distanza.

L?articolo 25 prevede l?istituzione nell'ambito del sito Internetdel Ministero dell?interno di una sezione relativa ai testimoni di giustizia.

L?articolo 26 demanda l'attuazione della legge in esame ad uno o più regolamenti adottati dal Ministro dell?interno, di concerto con quello della giustizia, sentita la Commissione centrale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L?articolo 27 del disegno di legge conferma l'obbligo (già previsto a legislazione vigente) del Ministro dell?interno di relazione semestrale al Parlamentosulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimento nominativi. Oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede precisate, rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni.

L'articolo 28 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2719) ***Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) ***URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore***

(2424) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2719 e 2358, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2424 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2719 e 2358, sospesa nella seduta del 28 giugno.

Dopo una breve illustrazione, da parte della relatrice, del disegno di legge n. 2424 - a prima firma della senatrice Ginetti - recante modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di

indegnità a succedere, su proposta della relatrice CIRINNA' (*PD*), la Commissione conviene di congiungere la discussione del disegno di legge n. 2424 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 2719 e n. 2358.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il disegno di legge n. 2719 presenti significative criticità, con particolare riferimento all'articolo 1, recante norme in materia di gratuito patrocinio; all'articolo 4 sulla provvisionale; all'articolo 5, recante sospensione dalla successione anche per i soggetti indagati del reato di omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dall'altra parte dell'unione civile fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Preannuncia pertanto la presentazione di una richiesta di rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, dei disegni di legge in titolo.

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) osservando che i rilievi testé svolti dal senatore Caliendo attengono a profili di merito, che andrebbero approfonditi proprio nella sede deliberante. Invita quindi ad avere un atteggiamento collaborativo, in quanto una tematica così delicata e complessa non può essere affrontata con posizioni di contrarietà pregiudiziale.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Lumia, osserva che i profili problematici sollevati dal senatore Caliendo possono e debbono essere valutati in sede deliberante. Ritiene altresì prematura una prospettazione in senso così critico sui disegni di legge n. 2719 e connessi, considerato che la discussione dei disegni di legge è appena iniziata.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2755) ***Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che interviene in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Prima di procedere alla puntuale disamina del testo del provvedimento (composto di due soli articoli e di due allegati) appare opportuno ricostruire, seppure brevemente, il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla risarcibilità del danno non patrimoniale.

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come lesione degli interessi della persona non connotati da rilevanza economica, trova fondamento nell'articolo 2059 del codice civile. Il risarcimento *ex* articolo 2059 è stato per molto tempo limitato al danno derivante da reato, limitazione ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, discriminando tra danneggiati da illecito penale e da illecito civile. La Cassazione (con le sentenze "gemelle" nn. 8827 e 8828 del 2003) ha ritenuto che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 del codice civile vede il danno non patrimoniale come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di danno alla persona e che va quindi riconosciuto

il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori della riserva di legge correlata al danno da reato.

Ancora, l'articolo 2059 del codice civile non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, che la giurisprudenza ha considerato a lungo come danno morale, per poi accedere a interpretazioni più articolate.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ? prima della sentenza n. 26972 del 2008 - aveva più volte distinto il danno non patrimoniale in danno biologico, esistenziale e morale, prevedendo autonome liquidazioni delle rispettive entità risarcitorie.

Tra le altre, la Cassazione, con la sentenza n. 11039 del 2006, ha affermato che il danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri.

Mentre la precedente giurisprudenza di legittimità derivava, quindi, la risarcibilità del danno biologico dal diritto al risarcimento per fatto illecito *ex* articolo 2043 del codice civile, tale danno è stato attualmente fatto rientrare dalla Cassazione nell'ambito del danno non patrimoniale che è ora considerato in senso unitario dalla giurisprudenza prevalente. Passando quindi alla questione (direttamente) oggetto dell'intervento legislativo, la liquidazione del danno non patrimoniale - oltre che dalla difficoltà di individuare una precisa definizione delle diverse "sofferenze" suscettibili di risarcimento - è stata costantemente caratterizzata dalla diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio (sistemi tabellari "a punto", liquidazione solo equitativa, liquidazione per voci separate di danno ? biologico, morale, esistenziale -, liquidazione unitaria come danno biologico omnicomprensivo, previsione o meno di limiti risarcitori massimi e minimi), con il risultato sia di una estrema incertezza nell'individuazione di parametri oggettivi di riferimento, sia di un'applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini (con quantificazioni risarcitorie differenziate per casi analoghi).

Per l'esigenza di contrapporre uniformità di giudizio alle indicate disparità valutative, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ? con la sentenza n. 26972 del 2008 ? hanno ritenuto il danno non patrimoniale categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Non può, dunque, secondo la Suprema Corte, farsi riferimento a generiche sottocategorie denominate danno morale, "danno esistenziale", danno da perdita parentale, perché si finisce in tal modo per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.

Il percorso della giurisprudenza di legittimità avviato nel 2008 culmina con la sentenza della Cassazione n. 12408 del 2011 che ? ribadendo il criterio della onnicomprensività del danno non patrimoniale risarcibile - ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette "tabelle di Milano", adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte (va ricordato che il Tribunale di Roma non ha condiviso l'orientamento espresso dalla Suprema Corte ed adotta proprie tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, diverse da quelle di Milano).

Le Tabelle di Milano sono le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2008, hanno previsto una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale in termini di dolore, sofferenza soggettiva.

Si tratta della liquidazione congiunta dei danni liquidati a titolo di danno biologico (*standard* e personalizzato per particolari condizioni soggettive) e di danno morale.

Le tabelle di Milano, incrociando fasce di età del danneggiato e punti di invalidità, individuano i valori monetari medi di tale liquidazione onnicomprensiva (valore cd. "punto") nonché percentuali di aumento "personalizzate", laddove il caso presenti specifiche, provate peculiarità. Solo in casi eccezionali, si prevede una valutazione del giudice in deroga ai valori minimi e massimi.

Analoghe tabelle quantificano il danno non patrimoniale conseguente a lesione non permanente: anche in tal caso di tratta di liquidazione congiunta di danno biologico e danno morale. Una separata tabella riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale (morte di un congiunto).

Il quadro normativo-giurisprudenziale va integrato poi con le previsioni del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), il cui articolo 138 prevede che il Governo adotti un regolamento che, in relazione ai danni da sinistri stradali, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una tabella unica nazionale (cosidetta T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità (per le microlesioni, invece, i valori sono dettati dallo stesso decreto legislativo n. 205, all'articolo 139 e dalla relativa normativa attuativa).

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del disegno di legge introduce nelle disposizioni di attuazione del codice civile il nuovo articolo 84-*bis* (comma 1).

Tale disposizione prevede che il danno non patrimoniale derivante tanto dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debba essere liquidato dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B (di cui agli allegati 1 e 2) che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (comma 2). La disposizione prevede inoltre un aggiornamento annuale degli importi indicati nelle tabelle - con decreto del Ministro della salute - in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50 per cento dovendo motivare la propria decisione.

L'articolo 2 del provvedimento detta una disciplina transitoria relativa all'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data: non sia stato ancora determinato in via transattiva, oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

Quanto agli allegati, si tratta sostanzialmente delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. La Camera dei deputati è intervenuta infatti sulla sola tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell'unione civile.

A conclusione della sua relazione, il relatore Falanga osserva che la previsione contenuta nell'articolo 2 potrebbe sollevare taluni profili di criticità in quanto non è ben chiaro per quale ragione si è ritenuto che l'efficacia della legge debba essere parzialmente retroattiva. Si riserva di effettuare un supplemento di istruttoria su tale specifico punto.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), che si associa alle perplessità testé sollevate dal senatore Falanga, il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 406 (pom.) del 18/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
406ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2719) ***Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati
(2358) ***URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore***
(2424) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio***
(Seguito e sospensione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione della Presidenza e della Commissione sull'opportunità di esaminare attentamente i punti critici del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, quali emersi nel corso del dibattito, affinché tutte le forze politiche possano convergere su alcune proposte emendative, al fine anche di valutare una nuova richiesta di deferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che finora i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza non hanno manifestato in modo concreto l'intenzione di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati; il che sottende la necessità, per il gruppo di Forza Italia, di proseguire l'esame in sede referente. Per contro, ove i Gruppi di maggioranza dovessero manifestare la propria disponibilità a modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, quanto meno sui punti critici illustrati nella precedente seduta, il Gruppo di Forza Italia dichiara, fin da ora, la propria apertura a valutare un'eventuale richiesta di nuova assegnazione alla sede deliberante del disegno di legge medesimo.

Il presidente D'ASCOLA osserva che, una volta chiusa la discussione generale, la fase emendativa può rappresentare un momento utile di riflessione per tutte le forze politiche che intendano convergere su alcune proposte di modifica ritenute, a vario titolo, necessarie in ordine al disegno di legge n. 2719.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), condividendo la proposta testé illustrata dal Presidente, osserva che non vi è alcuna pregiudiziale volontà della maggioranza e, in particolare, del Partito Democratico, di "blindare" il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che, prima di chiudere la discussione generale e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, è opportuno attendere la presenza della relatrice.

Il presidente D'ASCOLA conviene e sospende l'esame dei disegni di legge in titolo.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale, a titolo personale, manifesta una non contrarietà di fondo al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, in via preliminare, esprime delle perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge, come quella relativa alla definizione di testimone di giustizia (articolo 2) qualificato come colui che rende dichiarazioni di "attendibilità intrinseca". A tale riguardo osserva che l'attendibilità non può essere intrinseca, ma più opportunamente dovrebbe essere riferita ad un soggetto. Analogamente manifesta dubbi sulla reale efficacia deterrente della norma che prevede l'aggravante per il reato di calunnia commesso dal testimone di giustizia stesso. In ogni caso, queste ed altre disposizioni non chiare potranno essere corrette nell'ambito della fase emendativa.

Il PRESIDENTE concorda con le osservazioni critiche testé manifestate dal senatore Palma circa l'impiego della nozione di attendibilità intrinseca del testimone di giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale in questa seduta, stabilisce quindi che entro la seduta della Commissione prevista per giovedì 20 luglio dovranno pervenire le iscrizioni a parlare nella discussione generale medesima.

Il relatore LUMIA (*PD*) concorda con l'organizzazione dei tempi della discussione proposta dal Presidente, auspicando che prima della pausa estiva possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2681) ***Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(2211) ***PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi specificamente sul disegno di legge n. 2681 già approvato dalla Camera dei deputati; esso si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e di insolvenza e infine il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

Più dettagliatamente l'articolo 1 delega il Governo ad emanare ? entro 12 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge ? uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell'esercizio della delega il Governo deve "tenere conto" della normativa UE, nonché dei principi della *model law,* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL.

La disposizione delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo anche il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 2, che individua i principi generali sui quali si fonda la riforma, interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale". Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d'ufficio e distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Per la disciplina del nuovo modello processuale il disegno di legge prevede puntuali criteri di delega.

L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

In particolare, la disposizione detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di "gruppo di imprese", ai fini dell'applicazione delle procedure concorsuali, modellandone la

definizione su quelle, previste dal codice civile, di direzione e coordinamento e di gruppo cooperativo paritetico. Il legislatore delegato dovrà inoltre introdurre una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo.

Il Governo dovrà inoltre: prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo; consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote; prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione.

La disposizione individua poi specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitariadel concordato preventivo di gruppo. In particolare, il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia; il piano unitario di risoluzione della crisi dovrà essere predisposto sulla base di criteri definiti dal legislatore delegato, che potranno prevedere operazioni organizzative e contrattuali intragruppo finalizzate alla continuità aziendale, garantendo tutela ai soci e ai creditori di ciascuna singola impresa del gruppo; dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.

Infine l'articolo detta principi e criteri direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo. Anche per questa procedura si prevede un solo giudice delegato e un solo curatore, ma si specifica che i comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo).

Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi.

Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento prevede, in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore, una dichiarazione pubblica di crisi. In particolare, la procedura di allerta dovrà essere disciplinata dal Governo nel rispetto di una serie di principi, fra i quali, l'attribuzione della competenza per l'assistenza al debitore nella procedura a un apposito organismo di composizione della crisi presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; la previsione, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati dell'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante"; la possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere "misure protettive" necessarie a concludere l'accordo stragiudiziale e la previsione di misure premiali per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a estendere l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75 per cento del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee; modificare la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti eliminando o riducendo il limite del 60 per cento dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti; estendere gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, come avviene nel concordato preventivo.

L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo. Il Governo dovrà prevedere proposte che abbiano natura liquidatoria quando siano ritenute, per l'apporto di risorse esterne, necessarie a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20 per cento dei crediti chirografari; riformare le misure protettive, con

particolare riferimento alla loro durata, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati; ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità; disciplinare, inoltre, l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrandoli all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale; rivedere l'attuale disciplina dei rapporti pendenti, con riferimento alla loro possibile sospensione e scioglimento, al ruolo del commissario giudiziale, alla competenza per la determinazione dell'indennizzo; integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, di durata anche superiore all'anno. La disposizione inoltre detta ulteriori specifici principi e criteri direttivi per il concordato preventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando oggi la maggioranza dei casi, non trovano nella vigente legge fallimentare una autonoma considerazione.

L'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudizialeche, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

Il primo principio di delega è riferito al potenziamento dei poteri del curatore, la cui azione si vuole rendere più efficace grazie ad una serie di misure.

Nella stessa ottica di potenziamento si prevede la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali. In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva ? in tal caso - la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.

Un altro criterio di delega concerne - nelle procedure concorsuali di minore complessità ? la possibilità di sostituire le funzioni del comitato dei creditori con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.

Una specifica serie di principi e criteri direttivi riguarda l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti.

Per quanto riguarda gli effetti della procedura di liquidazione sui rapporti di lavoro subordinati in corso, un ulteriore criterio direttivo prevede il coordinamento di tale disciplina con la normativa vigente in tema di diritto del lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e di integrazione salariale, il TFR e le modalità di insinuazione al passivo. Per quanto riguarda liquidazione dell'attivo fallimentare, si intendono introdurre procedure improntate alla massima trasparenza ed efficienza da perseguire anche grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie.

L'ultima serie di principi e criteri direttivi concerne misure acceleratorie volte a una rapida chiusura della procedura.

L?articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l?istituto dell?esdebitazione. Il Governo, nell'esercizio della delega dovrà prevedere che il debitore possa chiedere l'esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede; per le insolvenze di minore portata, l'istituto dell'esdebitazione possa applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale.

L?articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, il Governo dovrà, nell'esercizio della delega, prevedere che la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento sia applicabile anche ai soci illimitatamente responsabili e che debba essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia; disciplinare procedure che consentano la prosecuzione delle attività già svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione, anche su istanza del debitore stesso prevedendo come obbligatoria, esclusivamente per il

debitore-consumatore, la soluzione liquidatoria nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore; introdurre misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode; consentire l'esdebitazione delle persone giuridiche, con modalità e procedure semplificate, escludendo tale beneficio solo se ricorrono ipotesi di frode accertata o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; consentire, in caso di frode o inadempimento, ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria.

L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà ridurre i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva), adeguare, di conseguenza, l'ordine delle cause legittime di prelazione.

L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari. Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato, fra le altre: a regolamentare una forma di garanzia mobiliare non possessoria, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione; e a prevedere che il soggetto costituente la garanzia, salvo diverso accordo delle parti, abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei princìpi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. La finalità dell'intervento normativo risiede, in particolare, nella necessità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria

L'articolo 13 stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la liquidazione giudiziale si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca). Nell'esercizio della delega il Governo deve adottare disposizioni di coordinamento, da un lato, con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza e, dall'altro, con la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, e in particolare con le misure cautelari previste da tale normativa, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

L'articolo 14 autorizza il Governo, nell'esercizio della delega, ad apportare alcune modifiche al codice civile. Il Governo, fra le altre, dovrà prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata; affermare nel codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale previsti dalla riforma; integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali, includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale; definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486, recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale; estendere i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria

la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società - per due esercizi consecutivi- presenta alcuni requisiti dimensionali.

L'articolo 15 detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Finalità della delega è, in particolare, quella di ricondurre anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coattanell'alveo della disciplina comune, limitando tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate, e nelle quali la necessità di liquidare l'impresa costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

L'articolo 16 reca disposizioni di carattere finanziario.

Il Relatore quindi ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza essendo ampiamente condiviso da quasi tutte le forze politiche; peraltro una rapida approvazione del testo in esame è sollecitata dall'Unione europea che ritiene essenziale la riforma delle procedure di crisi d'impresa e dell'insolvenza ai fini della ripresa economica del Paese. Auspica pertanto che la Commissione possa svolgere rapidamente l'esame del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente D'ASCOLA stabilisce che entro la seduta fissata per giovedì 20 luglio dovranno pervenire le iscrizioni a parlare nella discussione generale sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2719) ***Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) ***URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore***

(2424) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio***

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

In presenza della relatrice riprende l'esame precedentemente sospeso.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale.

Stabilisce quindi il termine per la presentazione degli emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. 2719 - che viene assunto come testo base - per il 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2755) ***Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

In assenza del relatore Falanga, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame precisando tuttavia che anche le richieste di iscrizione a parlare in discussione generale sul disegno di legge in titolo dovranno pervenire, entro la seduta prevista per giovedì 20 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1119-B) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La relatrice, senatrice FILIPPIN (*PD*) presenta ed illustra l'emendamento 2.0.1000, in materia di diritto all'oblio, pubblicato in allegato al resoconto, in riferimento al quale il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti a lunedì 24 luglio, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119-B

Art. 2

2.0.1000
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 2-*bis***
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.
2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 407 (ant.) del 20/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017
407ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(2755) ***Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente D'ASCOLA chiede se ci sono richieste di intervento in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente D'ASCOLA chiede se ci sono richieste di intervento in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

(2681) ***Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(2211) ***PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente D'ASCOLA chiede se ci sono richieste di intervento in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,40.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 408 (pom.) del 25/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
408ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL "CASO PIZZOLATO"

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sul caso del signor Henrique Pizzolato, ingiustificatamente estradato in Brasile quantunque già condannato e detenuto in Italia, sottolineando come il Governo non abbia ancora chiarito sia le motivazioni dell'estradizione - disposta con la contrarietà di un ampio schieramento di forze parlamentari e nonostante il Brasile non abbia estradato in Italia un cittadino italiano già condannato per reati di particolare gravità - sia le ragioni del mancato rispetto da parte del governo brasiliano degli impegni precedentemente assunti in ordine alle condizioni in cui sarebbe stato detenuto il Pizzolato.

Il sottosegretario CHIAVAROLI dichiara che la situazione del signor Henrique Pizzolato è costantemente monitorata ed il Governo è disposto a fornire una relazione dettagliata sul punto.

IN SEDE REFERENTE

(2681) ***Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(2211) ***PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il senatore ICHINO (*PD*) osserva che presso la Commissione Industria, commercio e turismo è attualmente all'esame un disegno di legge recante delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Atto Senato n. 2831), che presenta un contenuto parallelo a quello del disegno di legge n. 2681 all'esame della Commissione giustizia, trattandosi in entrambi i casi della definizione della nuova disciplina di procedure concorsuali aventi ambiti distinti. Ritiene opportuno pertanto che l'esame dei due disegni di legge vada coordinato al fine di evitare disarmonie ed interventi asistematici su una materia così delicata.

Dopo un breve intervento del presidente D'ASCOLA, volto a sottolineare che la Commissione giustizia dovrà esprimere un parere alla 10ª Commissione sul disegno di legge n. 2831, prende la parola il relatore PAGLIARI (*PD*) per sottolineare l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2681, che presenta contenuti di estrema importanza e particolarmente qualificanti per l'azione politica della maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 2681 - che viene assunto come testo base - per il 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2740) ***Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) si sofferma in particolare sulla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 28 del disegno di legge in titolo, ai sensi della quale dall'attuazione della nuova legge non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo chiede al rappresentante del Governo se non sia opportuno che vengano spese per i testimoni di giustizia risorse quanto meno equivalenti a quelle stanziate per i collaboratori di giustizia,

considerato che, a differenza dei testimoni di giustizia, i cosiddetti "pentiti" non si caratterizzano certo per una condotta pregressa del tutto irreprensibile, potendo aver commesso anche crimini efferati.

Il vice ministro BUBBICO sottolinea che il disegno di legge in titolo mira a modificare la normativa vigente rendendola più efficace innanzitutto rispetto al fine di assicurare a favore dei testimoni di giustizia misure di sostegno economico tali da garantire loro una condizione economica equivalente a quella preesistente, secondo quanto previsto dall'articolo 6. Viene così prevista - ribadendo ed ampliando quanto già oggi contemplato dalla normativa vigente - la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa, nonché una sistemazione alloggiativa qualora il testimone di giustizia sia trasferito in una località diversa da quella di dimora o comunque non possa usufruire della propria abitazione, nonché ulteriori provvidenze economiche che non sono in alcun modo paragonabili a quelle garantite ai cosiddetti pentiti. Si sofferma inoltre sull'articolo 7 del disegno di legge in titolo, recante misure di reinserimento sociale e lavorativo, tra le quali segnala la previsione di cui al comma 1, lettera h), che consente l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Tutte queste misure rappresentano un significativo passo in avanti rispetto alla legislazione attualmente prevista a favore dei testimoni di giustizia e rafforzano un'impostazione normativa volta ad assicurare agli stessi un trattamento di maggior favore rispetto a quello dei collaboratori di giustizia.

Interviene il senatore LUMIA (*PD*), associandosi alle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo e sottolineando che il disegno di legge in titolo rappresenta un importante miglioramento sia rispetto alla disciplina vigente per i testimoni di giustizia, sia rispetto alla normativa a tutela dei collaboratori di giustizia. Sottolinea a tale riguardo le previsioni che assicurano una maggiore tutela rispetto a quanto attualmente previsto a favore dei testimoni di giustizia nei casi in cui questi siano costretti a trasferirsi in una località diversa da quella di dimora.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2755) ***Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5a Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo con osservazioni sull'emendamento)

Il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno.

Il provvedimento si compone di 17 articoli, ripartiti in quattro Capi.

Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 3, prevede misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno.

L?articolo 1 del decreto-legge contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell?esito positivo dell?istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all?articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - programmazione 2014-2020 - per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.

L?articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell?imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

L?articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.

Il Capo II, che comprende gli articoli 4 e 5, istituisce le zone economiche speciali (ZES), al fine di creare condizioni favorevoli allo sviluppo imprenditoriale in alcune aree del Paese, attraverso benefici fiscali e semplificazioni amministrative.

In particolare, l?articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l?istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un?area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall?attribuzione di benefici, indicati all?articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle Zone economiche speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo

di impresa.

L?articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all?interno delle ZES possono utilizzare il credito d?imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l?agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell?ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea.

Il Capo III, comprendente gli articoli da 6 a 9, individua gli strumenti di semplificazione delle procedure in relazione alla valorizzazione dei territori che il provvedimento intende sostenere.

L?articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l?utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l?individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate.

L?articolo 8 prevede l?ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall?articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. E' opportuno ricordare che l'Assemblea della Camera ha approvato, in data 10 maggio 2017, il disegno di legge A.C. 3671-*ter*-A, derivante dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"15. L'oggetto del disegno di legge (ora in corso di esame presso la 10° Commissione del Senato, AS. n. 2831) è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinariadi cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di ricondurre tale istituto a un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura concorsuale generale. Obiettivo della riforma è dunque quello di assicurare coerenza sistematica, nonché di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale. I numerosi principi e criteri direttivi della delega riguardano dunque, innanzitutto, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese. Si segnala che, tra gli altri profili, il disegno di legge modifica i presupposti di accessoalla procedura.

L?articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell?allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell?ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l?assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 10 a 17, prevede ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale.

L'articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la

ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno.

L?articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l?infanzia, operanti nel territorio interessato, al fine di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

L?articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario ? sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali ? facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell?ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l?anno 2017. L?intervento fa seguito alla sentenza n. 104 del 2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l?illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali. Si tratta di un intervento che riguarda tutte le università statali.

In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l?illegittimità costituzionale degli articolo 8 e 10, comma 1 ? limitatamente, per quest?ultimo, alle parole "al costo standard per studente" ? del decreto legislativo n. 49 del 2012. Con riferimento all?articolo 8, la Corte ha evidenziato che "il Governo, nell?esercitare la delega, non ha aggiunto pressoché nulla ai contenuti dei principi e criteri direttivi già stabiliti nell?articolo 5, comma 4, lettera *f*), della legge n. 240 del 2010. Limitandosi a riportare testualmente i suggerimenti enunciati a titolo meramente esemplificativo nel parere della VII Commissione del Senato in merito alle voci di costo da tenere in considerazione, il Governo non ha fatto altro che esplicitare contenuti intrinseci alla nozione di costo standard, limitandosi a stabilire che ?il costo standard unitario di formazione per studente in corso?, previsto dalla delega, deve ricomprendere le spese per la remunerazione dei docenti e del personale amministrativo, nonché per l?allestimento di servizi, spazi e strumenti per la didattica. Fatta salva questa enunciazione, manca una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard, nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce".

A conclusioni analoghe la Corte è giunta con riguardo all?art. 10, co. 1, in relazione al quale ha evidenziato che alla "reiterazione pressoché letterale della delega, il decreto legislativo non aggiunge altre precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard, nemmeno nella forma dell?indicazione di un minimo o un massimo, o nella rappresentazione di una sua incidenza dinamica, anche solo tendenziale, sul complesso del finanziamento da distribuire fra gli atenei".

Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, il decreto legislativo non si è limitato ad affidare ad atti amministrativi l?esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge. "Esso ha invece lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando di fatto l?esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale".

La Corte ha, infine, concluso che "Tale declaratoria di illegittimità costituzionale, determinata esclusivamente da vizi dell?esercizio del poter legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l?integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili.

L?articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall?articolo 1 comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque

pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento. La disposizione in esame prevede che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell?ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative alle misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3) e a quelle 'premiali' per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (commi 4 e 5).

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.1000 che il Governo ha presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge, esso contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-bis del codice penale, sul reato di incendio boschivo, nel senso di prevedere che, se il predetto delitto è commesso su beni propri, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è disposta la confisca degli stessi beni, i quali sono assegnati, a richiesta, al Comune nel cui territorio il bene stesso è situato. Resta fermo l'obbligo per il responsabile di provvedere alla bonifica dei luoghi.

Il comma 2 dell'emendamento governativo reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo, da un lato, in materia di contratti (di affitto e di locazione) che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili delle zone incendiate, i quali se stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; dall'altro, sottraendo al divieto - previsto al comma 1 del medesimo articolo 10 per le zone boscate percorse dal fuoco - di attribuire alle dette zone una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, nel caso in cui il proprietario delle zone incendiate sia vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, non ostativo sul testo, nonché non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 a condizione che sia soppressa la proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, ricordando su quest'ultimo punto la più rilevante giurisprudenza della Corte costituzionale che ha stabilito il divieto di introdurre mediante la legge di conversione norme estranee al contenuto del decreto-legge.

Sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore si apre quindi un dibattito. Interviene dapprima il senatore LUMIA (*PD*) il quale esprime, in generale, apprezzamento per il decreto-legge in esame contenente delle misure rilevanti per rafforzare e far ripartire l'attività produttiva del Mezzogiorno. Con riferimento, poi, all'emendamento del Governo 9.0.1100, recante norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, osserva che tale fenomeno si è imposto con emergenza, nelle ultime settimane, in diverse parti della penisola e, pertanto, qualunque modifica delle norme relative allo stesso è connotata dalla necessarietà e dall'urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Per altro verso, ove si voglia porre attenzione al merito della disposizione dell'emendamento richiamato che è volta a modificare l'articolo 423-*bis* del codice penale, non si può non riconoscere l'effetto positivo sull'ordinamento di una norma che è volta a prevedere la confisca dei beni oggetto del reato di incendio, qualora detti beni siano appartenenti all'autore del reato.

Il presidente D'ASCOLA e il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) precisano che la condizione soppressiva posta nel parere in ordine all'emendamento governativo è di natura tecnico-giuridica e, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di decreti-legge, attiene al profilo della mancanza di omogeneità della modifica specificamente considerata con il contenuto del decreto-legge, profilo su cui viene richiamata l'attenzione con riferimento ai rischi derivanti dalla conseguente precarietà della nuova disposizione sanzionatoria che si vorrebbe introdurre; il merito del provvedimento, così come le valutazioni di opportunità politica dello stesso, non rientrano nell'ambito delle considerazioni proprie della presente sede.

Il senatore LUMIA (*PD*) propone quindi di modificare la proposta di parere del relatore nel senso di trasformare la condizione in un'osservazione.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime perplessità sulla proposta del senatore Lumia rilevando che la giurisprudenza costituzionale sul rispetto del principio di omogeneità delle norme di un decreto-legge non può essere applicata secondo opportunità e a seconda dei casi dalla forze politiche di maggioranza, avendo essa una portata generale. Per quanto riguarda il merito della proposta emendativa in esame in ordine alla modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, ritiene paradossale la norma che prevede la confisca dei beni incendiati dal proprietario degli stessi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva come nel corso della legislatura più volte il Parlamento abbia violato i principi costituzionali e quelli posti dalla Consulta in materia di decreti-legge, e soprattutto i principi relativi alla omogeneità delle norme del decreto-legge. Con riferimento quindi alla disposizione che prevede la modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale osserva che si tratta di una norma che non incide in modo significativo sul sistema sanzionatorio vigente in materia di incendi boschivi e, pertanto, non rientra, a suo parere, nell'ambito dei divieti imposti dalla Corte costituzionale. Pertanto conviene con la proposta del senatore Lumia.

All'esito del dibattito il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) accede alla richiesta della maggioranza della Commissione di modificare lo schema di parere nel senso indicato dal senatore Lumia.

Dopo che è stato verificato il numero legale, la nuova proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, con il voto contrario del senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), è messa ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e l'emendamento 9.0.1100;
premesso che le disposizioni del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017,

recano misure urgenti volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno e, in particolare, ad agevolare l'imprenditoria giovanile;
ritenuto che il provvedimento in titolo contiene soprattutto misure di tipo economico;

considerato che l'emendamento 9.0.1100, presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge, contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, sul reato di incendio boschivo, e al comma 2 reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo in una materia del tutto estranea rispetto all'oggetto delle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita;

considerato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sancito la non ammissibilità, nell'ambito di un decreto-legge, di norme sia pure introdotte con la legge di conversione che non siano riferibili al contesto normativo del decreto-legge; in particolare nella sentenza n. 171 del 2007, la Consulta ha evidenziato che la "determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale e non già alla materia della disciplina degli enti locali" che, in quel caso, si sottoponeva al suo vaglio; analogamente nella sentenza n. 32 del 2014 ha stabilito il divieto di configurare mediante la legge di conversione nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio, il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali;
considerato inoltre che l'ultimo periodo del primo comma dell'emendamento 9.0.1100 fa riferimento al mantenimento dell' obbligo del responsabile del delitto di incendio boschivo di provvedere alla bonifica dei luoghi, e non risultando evidente tale obbligo da una prima lettura della normativa vigente;
per quanto di competenza, esprime:
- parere non ostativo sul testo;
- parere non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 a condizione che sia soppressa la proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e l'emendamento 9.0.1100;
premesso che le disposizioni del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, recano misure urgenti volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno e, in particolare, ad agevolare l'imprenditoria giovanile;
ritenuto che il provvedimento in titolo contiene soprattutto misure di tipo economico;

considerato che l'emendamento 9.0.1100, presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge, contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, sul reato di incendio boschivo, e al comma 2 reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo in una materia del tutto estranea rispetto all'oggetto delle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita;

considerato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sancito la non ammissibilità,

nell'ambito di un decreto-legge, di norme sia pure introdotte con la legge di conversione che non siano riferibili al contesto normativo del decreto-legge; in particolare nella sentenza n. 171 del 2007, la Consulta ha evidenziato che la "determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale e non già alla materia della disciplina degli enti locali" che, in quel caso, si sottoponeva al suo vaglio; analogamente nella sentenza n. 32 del 2014 ha stabilito il divieto di configurare mediante la legge di conversione nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio, il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali;

considerato inoltre che l'ultimo periodo del primo comma dell'emendamento 9.0.110 fa riferimento al mantenimento dell' obbligo del responsabile del delitto di incendio boschivo di provvedere alla bonifica dei luoghi, e non risultando evidente tale obbligo da una prima lettura della normativa vigente;

per quanto di competenza, esprime:

- parere non ostativo sul testo;
- parere non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 invitando la Commissione di merito a valutare le osservazioni contenute in premessa.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 414 (pom.) del 19/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017
414ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (n. 434)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) dichiara che è in fase di elaborazione una bozza di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo. Ritiene in generale assolutamente condivisibile l'impostazione di fondo sottesa al provvedimento. Data la ristrettezza dei tempi per l'espressione del parere chiede ai componenti della Commissione se vi sono osservazioni sul contenuto dell'Atto del Governo.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che il lavoro svolto in Senato in sede di approvazione della legge di delega n. 149 del 2016 sia stato ottimo. Condivide le osservazioni testé svolte dal senatore Casson circa l'impostazione complessiva del provvedimento, che appare assolutamente equilibrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2864) ***Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale***, approvato dalla Camera dei deputati
(514) ***DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale***
(646) ***GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale***
(1046) ***MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale***
(2632) ***LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente D'ASCOLA sottolinea che, nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata odierna, il punto maggiormente dibattuto ha riguardato la fluida ed incerta nozione di bene culturale che potrebbe rischiare di incidere sulla determinatezza delle fattispecie criminose contenute nel disegno di legge n. 2864, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime forti perplessità sul contenuto del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, volto ad inasprire in modo eccessivo ed indiscriminato le pene in materia di reati contro il patrimonio culturale. A suo avviso, infatti, sono previste misure draconiane che rischiano di riverberarsi anche nei confronti di soggetti che non sono criminali, ma che al contrario esercitano la loro professione con assoluta competenza ed avendo alle spalle una forte e solida tradizione. A tale riguardo stigmatizza, ad esempio, quelle previsioni che sanzionano l'illecita detenzione di beni culturali e che, nel loro indefinito ambito di applicazione, rischiano di coinvolgere anche i comuni cittadini o gli esercenti l'attività assolutamente lecita di vendita e commercio di oggetti di antiquariato. Questi ultimi, peraltro, già si trovano ad operare con grandissima difficoltà in un mercato che presenta condizioni economiche di partenza nettamente svantaggiose rispetto ad altri Paesi. Tutti questi elementi di perplessità sono stati ampiamente confermati nel corso delle audizioni odierne e sono altresì coonestati dai numerosi procedimenti penali tuttora in corso, aperti nei confronti di soggetti di fatto assolutamente estranei allo svolgimento di attività delittuose. Si augura dunque che nella fase emendativa siano apportati numerosi e significativi mutamenti al contenuto del citato disegno di legge n. 2864, al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'intervento sanzionatorio ai comportamenti scientemente posti in essere da soggetti dediti ad attività delittuose.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene assolutamente non condivisibili le perplessità testé espresse dal senatore Giovanardi. Infatti il disegno di legge già approvato dalla Camera è volto primariamente a prevenire e a reprimere gravi comportamenti illeciti posti in essere contro beni del patrimonio culturale, quali ad esempio il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'illecita detenzione, l'illecita esportazione. Non condivide nemmeno le perplessità relative alla nozione di bene culturale, in quanto tali incertezze definitorie allignano da tempo nel sistema giuridico e non sono certamente imputabili ai disegni di legge in esame. Al contrario, ritiene assolutamente necessaria una sollecita approvazione di questo importante pacchetto di misure.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) condivide l'impostazione di fondo sottesa ai disegni di legge in titolo e ricorda che, fin dalla XV legislatura, le Camere hanno tentato di regolamentare tale materia con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dissuasiva dei comportamenti illeciti adottati contro il patrimonio culturale.
Con più specifico riferimento al disegno di legge n. 2864, sottolinea che l'articolo 518-*sexies* del codice penale - come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) - punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 20.000 euro, ed al di fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita. Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Giovanardi, tiene a precisare innanzitutto che tale reato distingue nettamente l'ipotesi dell'illecita detenzione da quella della ricettazione; in secondo luogo che con la previsione in oggetto si puniscono esclusivamente i soggetti che sono a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale, con conseguente esclusione della punibilità di qualsiasi ipotesi di dolo eventuale. Ritiene altresì condivisibili altre previsioni contenute nel disegno di legge n. 2864, quali ad esempio i casi di non punibilità di cui al nuovo articolo 518-*terdecies* del codice penale, così come la previsione di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale in materia di ravvedimento operoso. Più in generale ritiene tutt'al più opportuno che in sede emendativa siano apportati piccoli e chirurgici interventi di modifica al disegno di legge n. 2864 come approvato dalla Camera dei deputati.

Prende la parola il relatore CUCCA (*PD*) condividendo le considerazioni testé svolte dai senatori Lumia e Casson e ritenendo altresì necessario concludere in tempi ragionevolmente brevi l'esame dei disegni di legge in titolo, pur nella consapevolezza che possono essere opportuni alcuni aggiustamenti al disegno di legge n. 2864 rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2864 - assunto dalla Commissione come testo base per il proseguo dell'esame - alle ore 18 di martedì 26 settembre p.v.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*)rileva come il lavoro della Commissione stia procedendo con modalità e tempi che, di fatto, rendono impossibile tenere adeguatamente conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni, tanto più in considerazione del fatto che alcuni degli auditi hanno preannunciato la trasmissione alla Commissione di una documentazione scritta che, naturalmente, deve ancora pervenire.

Il presidente D'ASCOLAosserva che da quanto emerso nel corso delle audizioni odierne si potrà senz'altro tener conto nella predisposizione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(2740) ***Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, si danno per illustrate le proposte emendative al disegno di legge in titolo, pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2740

G/2740/1/2
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge in esame modifica la normativa in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto-legge n. 8 del 1991,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;
valutato che, a fronte dell'attesa configurazione di una figura autonoma di testimone di giustizia, sarebbe opportuno operare un incisivo aggiornamento dell'istituto del collaboratore di giustizia, anche in considerazione della sua concreta applicazione in oltre quindici anni di vigenza delle più recenti modifiche di cui alla legge 13 febbraio 2001, n. 51;
preso atto che l'articolo 16-*quater* del summenzionato decreto-legge, introdotto dalla citata legge n. 45 del 2001, ha previsto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia devono essere racchiuse in un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da rendere al procuratore della Repubblica entro il termine di centottanta giorni dalla data della manifestazione della volontà di collaborare;
ricordato che l'inosservanza del termine determina, ai sensi dei commi 7 e 9 del medesimo articolo 16-*quater*, la sanzione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni, oltre alla inapplicabilità dei benefici penali e penitenziari previsti dagli articoli 16-*quinquies* e 16-*novies* del medesimo decreto-legge;
rilevato che il menzionato condivisibile principio, ha trovato i suoi limiti nella esperienza attuativa dinanzi alla particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni e alla pluralità degli impegni processuali nei quali coloro che collaborano con la giustizia sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima. E che, pertanto, il termine di centottanta giorni sia diventato

un termine sfavorevole proprio per le collaborazioni più rilevanti e complesse e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile;

considerato che, appare opportuno introdurre un correttivo, anche al fine di non disperdere dichiarazioni rese oltre il suddetto termine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di aggiornare le disposizioni sui collaboratori di giustizia ed, in particolare, la norma recante il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, tale che l'attuale termine di centottanta giorni entro il quale le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia risultano utilizzabili ai fini Processuali, possa essere esteso per un ulteriore periodo proporzionato all'entità e alla durata del legittimo impedimento del collaboratore o del suo difensore a rendere o ad assistere alle dichiarazioni ovvero alla complessità della collaborazione.

Art. 1

1.1

MINEO, DE PETRIS

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «se ritenute necessarie,».

Art. 2

2.1

MINEO, DE PETRIS

AI comma 1, sopprimere la lettera d).

Art. 3

3.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-*bis*. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia».

Art. 5

5.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera f), *aggiungere, infine, le parole*: «atti alla completa salvaguardia della riservatezza dell'identità del testimone».

Art. 8

8.1

MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? *1*. Le misure di tutela, di cui all'articolo 5, sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica».

Art. 20

20.0.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Modifica all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata l'eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta.";

c) al comma 9, alle parole: "Le dichiarazioni" sono premesse le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis*,".».

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 424 (pom.) dell'11/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
424ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2719) ***Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati
(2358) ***URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore***
(2424) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LUMIA (*PD*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che appare senz'altro opportuno rinviare l'esame del disegno di legge n. 2719 in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti 9.100 e 11.100, presentati dalla relatrice nella giornata di ieri, nonché nelle more della scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli stessi, fissato per le ore 18 della giornata di domani. Sotto questo profilo ritiene che, nel

frattempo, sia possibile adoperarsi ulteriormente per raggiungere un accordo sui contenuti del medesimo disegno di legge n. 2719, che è senza dubbio un intervento di estrema importanza per la maggioranza parlamentare.

Nessuno facendo obiezioni, il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Lumia e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ASCOLA, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice MUSSINI (*Misto*), ricorda che in data 3 agosto 2017 è stata chiesta alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un apposito affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, su "La cura dell'infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari."
Ricorda altresì che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 27 settembre, si è svolto un breve dibattito sulla tematica in oggetto, dopo che per le vie brevi era stata rappresentata la disponibilità della 12ª Commissione ad esaminare congiuntamente l'affare medesimo con la Commissione giustizia, disponibilità sulla quale i Gruppi hanno espresso valutazioni diverse. Ricorda, infine, che di queste circostanze e delle risultanze emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza è stato dato puntuale aggiornamento alla Presidenza del Senato, che non si è ancora espressa sulla richiesta suddetta.

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) chiedendo che possa essere ripreso l'esame del disegno di legge sulla riforma del processo civile (Atto Senato n. 2284), al fine di poter procedere alla conclusione dello stesso prima della fine della legislatura.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE - dopo aver preso atto di tale richiesta - a seguito di una ulteriore richiesta di chiarimenti del senatore Lumia, fa presente che - da quanto risulta dal resoconto della seduta di ieri della 5ª Commissione - non è ancora disponibile la relazione tecnica di "passaggio" sul disegno di legge recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (A.S. n. 2740, approvato dalla Camera dei deputati), mentre sul disegno di legge n. 2835 - recante modifica alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario relativamente alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e Terni - risulta che la relazione tecnica di "passaggio" è stata depositata presso la 5ª Commissione. Con le precisazioni sopra formulate, conferma quindi che, allo stato, non è stato ancora espresso il parere di competenza su testo ed emendamenti da parte della 5ª Commissione relativamente ad entrambi i disegni di legge sopra citati.

Il senatore LUMIA (*PD*) sollecita quindi il Governo e la Commissione bilancio a far pervenire, rispettivamente, la relazione tecnica di "passaggio" e il parere di competenza con particolare riferimento al disegno di legge recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (Atto

Senato n. 2740). Con l'occasione esprime soddisfazione per il fatto che la 1a Commissione abbia formulato un parere non ostativo su testo ed emendamenti dello stesso disegno di legge nella giornata del 10 ottobre.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Dopo un breve intervento del senatore LUMIA (*PD*), volto ad evidenziare l'opportunità di un ulteriore approfondimento su tutte le complesse implicazioni sottese al disegno di legge in esame, prende la parola la relatrice, senatrice FILIPPIN (*PD*), allo scopo di potere esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti pubblicati nelle sedute del 22 febbraio, del 18 luglio e del 21 settembre.

La relatrice raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 - a condizione che sia riformulato nei termini che verranno precisati al momento della votazione - nonché raccomanda l'approvazione della proposta di coordinamento 3.Coord.1.

Invita al ritiro o comunque esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti presentati.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.2 e nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 428 (pom.) del 24/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
428ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(2740) ***Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE dà conto che la 5a Commissione ha espresso, in data 18 ottobre 2017, parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo con il presupposto che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. La 5ª Commissione ha espresso altresì parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.1, 8.1, 20.0.1 e 1.1; non ostativo sui restanti. Dà infine conto del parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti, espresso in data 10 ottobre dalla 1a Commissione, nonché del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 11a Commissione in data 17 ottobre 2017.

Prende la parola il senatore CASSON (*Art.1-MDP*), il quale esprime perplessità sul parere contrario *ex*

articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione con riferimento alla proposta emendativa 1.1 - alla quale aggiunge la propria firma - che si limita a sopprimere le parole "se ritenute necessarie" al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, del disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la definizione dell'ambito di applicazione dell'intervento normativo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime analoghe perplessità sul parere espresso dalla 5a Commissione in ordine all'emendamento 1.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno, pubblicati nella seduta del 19 settembre 2017.

Il relatore, senatore LUMIA (*PD*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2740/1/2.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI esprime parere conforme al relatore con riferimento agli emendamenti presentati; esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'ordine del giorno G/2740/1/2 viene posto ai voti ed è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.1, che viene approvato.

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*), invitando a valutare l'opportunità di assicurare anche al Senato quella vastissima convergenza sul disegno di legge in esame che si è già registrata alla Camera dei deputati. Sollecita quindi i membri dell'opposizione a non effettuare valutazioni meramente politiche, ma a guardare al merito delle tematiche sottese al disegno di legge medesimo.
A tale riguardo chiede alla Presidenza di verificare se esistono i presupposti per una breve sospensione dei lavori.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver rilevato che la maggioranza è già andata sotto sulla prima proposta emendativa, dichiara che nella logica parlamentare gli emendamenti vanno votati anche tenuto conto degli orientamenti politici delle rispettive forze in campo. Al di là della condivisibile impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in esame, tiene a sottolineare che anche su altri provvedimenti all'esame della Commissione giustizia l'atteggiamento della maggioranza parlamentare si caratterizza per una netta ed aprioristica chiusura nei confronti anche di pur minime ed argomentate proposte emendative. Il voto di oggi quindi si giustifica proprio alla luce di un'esigenza politica, volta anche ad evidenziare che la maggioranza non sembra avere i numeri per poter insistere su questo atteggiamento di rigida chiusura nei confronti dell'opposizione. Esprime quindi un avviso favorevole a proseguire nella votazione degli emendamenti.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) dichiara che l'emendamento 1.1 appare ragionevole e lungi dal presentare profili di criticità per quanto attiene al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Non ritiene opportuna una sospensione dei lavori.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), CAPPELLETTI (*M5S*) e MINEO (*Misto-SI-SEL*) ed essendo emersa una sostanziale indisponibilità da parte della maggioranza della Commissione a sospendere i lavori, si passa quindi alla votazione delle

restanti proposte emendative che, poste distintamente ai voti, sono respinte.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 2740, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(2719) ***Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati
(2358) ***URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore***
(2424) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE segnala alla Commissione ed al rappresentante del Governo che, all'esito di ulteriori approfondimenti, è stato riscontrato un problema di coordinamento, finora non emerso, relativo all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2719. Quest'ultimo infatti è volto ad aggiungere un comma "4-*quater*" all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n, 115 - recante disposizioni sul gratuito patrocinio - nonostante un comma avente analoga numerazione ma diverso contenuto sia già stato aggiunto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47. Pertanto l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2719 dovrebbe prevedere l'aggiunta di un comma 4-*quinquies* anziché di un comma 4-*quater*.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il ministro FINOCCHIARO - che fa presente la natura meramente formale di tale coordinamento - il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) - il quale si associa alle considerazione testé svolte dal rappresentante del Governo - il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) - il quale fa presente che nessun intervento di coordinamento può essere effettuato sul testo qualora si volesse approvare quest'ultimo senza modifiche, sottolineando altresì l'assurdità di una rigida chiusura da parte della maggioranza su qualsiasi proposta di modifica del testo anche laddove evidentemente ragionevole e di buon senso, come quelle di natura meramente tecnica o di coordinamento o come quelle avanzate dal proprio gruppo parlamentare - il senatore BUCCARELLA (*M5S*) - il quale sottolinea anch'egli la natura meramente formale dell'esigenza di coordinamento testé rappresentata - e, infine, il PRESIDENTE, che fa presente alla Commissione ed al rappresentante del Governo che qualsiasi intervento modificativo sul testo, anche se di mero coordinamento formale, non appare conciliabile con l'intendimento di approvarlo senza modifiche.

Il Presidente comunica altresì che la 5a Commissione, in data odierna, a revisione del parere precedentemente espresso in data 28 settembre 2017, ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale esprime grosse perplessità sul nuovo parere espresso dalla 5ª Commissione, anche tenuto conto del fatto che dal 28 settembre ad oggi il testo in esame non è stato modificato in alcuna parte, nemmeno con riferimento all'articolo 1, comma 2, in materia di gratuito patrocinio, che valuta in modo non plausibile in 10.000 euro annui gli oneri derivanti dal comma 1. Ricorda a tale riguardo che il 28 settembre scorso la 5a Commissione aveva espresso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a modifiche dai commi 2 e 3 dell'articolo 9 e dal comma 3 dell'articolo 11.

Prende la parola il ministro FINOCCHIARO per sottolineare che il parere espresso in data odierna dalla 5a Commissione appare conforme alla relazione tecnica aggiornata del Ministero della giustizia e verificata dal Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - presentata in data 18 ottobre 2017, con la quale si è preso atto che la quantificazione degli oneri di cui al testo già approvato dalla Camera per il disegno di legge in titolo appare idonea ad offrire un'adeguata copertura finanziaria. Occorre infatti tener conto anche del fatto che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo trovano in parte idonea copertura in previsioni contenute in altre leggi vigenti ed in parte trovano copertura in forza di previsioni contenute nello stesso disegno di legge in esame.

Prende quindi la parola la relatrice, senatrice CIRINNA' (*PD*), che dichiara di ritirare i propri emendamenti 9.100 e 11.100, a seguito del nuovo parere espresso dalla Commissione bilancio.

Conseguentemente è dichiarato decaduto il subemendamento 11.100/1, pubblicato in allegato.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*), tenuto conto del nuovo parere della Commissione bilancio, ritira i propri emendamenti 1.6, 1.10 e 1.13.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) dichiara di riformulare l'emendamento a propria firma 1.1 nell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 2719, approvato dalla Camera dei deputati, pubblicati in data 13 settembre 2017.

La relatrice CIRINNA' (*PD*), rivalutando i pareri precedentemente espressi, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative. Conferma invece i propri pareri espressi in data 10 ottobre 2017 sugli ordini del giorno, ribadendo perciò il proprio parere favorevole sugli ordini del giorno G/2719/8/2, G/2719/9/2, G/2719/10/2, G/2719/11/2 e G/2719/13/2 e contrario sui restanti.

Il ministro FINOCCHIARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

I senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) aggiungono la propria firma su tutti gli ordini del giorno presentati.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, gli ordini del giorno G/2719/1/2, G/2719/2/2 e G/2719/3/2 - sui quali il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) dichiara il proprio voto favorevole - sono distintamente posti ai voti e respinti.

Si passa dunque alla votazione dell'ordine del giorno G/2719/4/2, sul quale intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), mentre annunciano la propria astensione i senatori FALANGA (*ALA-SCCLP*) e PALMA (*FI-PdL XVII*) e che è, infine, approvato dalla Commissione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver fatto notare che la maggioranza è stata nuovamente battuta in Commissione, in quanto quest'ultimo ordine del giorno è stato approvato nonostante il parere contrario della relatrice e del Governo, si chiede se non sia il caso che la maggioranza modifichi, se non altro con riferimento agli ordini del giorno, la propria posizione di intransigente chiusura nei confronti di richieste assolutamente ragionevoli dell'opposizione. A tale riguardo segnala che il successivo ordine del giorno G/2719/5/2 - sul quale annuncia il proprio voto favorevole - è volto a impegnare il Governo a valutare la possibilità di prevedere campagne di informazioni sul diritto al gratuito patrocinio rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio volontario. Del pari assolutamente ragionevoli appaiono anche i successivi ordini del giorno, ivi compresi quelli sui quali la relatrice ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore LUMIA (*PD*) - che ritiene condivisibili le considerazioni testé svolte dal senatore Palma con riferimento agli ordini del giorno ancora da esaminare - il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) - che fa presente che ha votato a favore del precedente ordine del giorno pur mantenendo la propria posizione di sostengo all'approvazione del testo già approvato dalla Camera senza modifiche - nonché il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) - il quale esprime ancora una volta le proprie perplessità sull'impostazione di fondo sotteso al disegno di legge n. 2719, annunciando voto favorevole sull'ordine del giorno G/2719/5/2 - la relatrice CIRINNA' (*PD*), rivalutando i propri pareri precedentemente espressi, esprime parere favorevole anche sugli ordini del giorno G/2719/5/2, G/2719/6/2, G/2719/7/2, G/2719/12/2, a condizione che vengano riformulati - ove necessario - nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di prevedere le misure ivi contenute.

Il ministro FINOCCHIARO, dopo aver ringraziato il senatore Palma per il suo fattivo contributo nell'esame del disegno di legge n. 2719, sottolinea come l'obiettivo della maggioranza sia quello di assicurare finalmente un'adeguata tutela per tutti i minori rimasti orfani a seguito delle vicende contemplate dal disegno di legge già approvato dalla Camera. Ricorda peraltro che l'obiettivo dichiarato del testo in esame - cioè quello di tutelare i minori orfani di crimini domestici - appare giustificato anche dal fatto che la frequenza di questi episodi è in rapido e preoccupante aumento negli ultimi anni. Per questi motivi era stato inizialmente espresso parere contrario agli ordini del giorno relativi ad ambiti ritenuti estranei al perimetro applicativo del disegno di legge in oggetto. Fatte queste dovute premesse, esprime parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha dichiarato di accettare la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice - ricordando peraltro che la dizione di tutti gli ordini del giorno presentati già contempla sostanzialmente che il Governo si impegni a valutare la possibilità di prevedere le misure indicate nei rispettivi dispositivi - gli ordini del giorno G/2719/5/2, G/2719/6/2, G/2719/7/2, G/2719/8/2, G/2719/9/2, G/2719/10/2, G/2719/11/2, G/2719/12/2 e G/2719/13/2 sono accolti dal Governo.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), sul quale interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), che annuncia il proprio voto favorevole e sottolinea che le precisazioni testé

svolte dal ministro Finocchiaro appaiono assolutamente condivisibili e peraltro perfettamente in linea con la *ratio* sottesa alla proposta emendativa. Quest'ultima è volta ad estendere l'ambito di applicazione delle misure in materia di gratuito patrocinio a tutti i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per i quali è imputato l'altro genitore. Tale emendamento si giustifica alla luce della necessità di non discriminare i minori o i maggiorenni non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio volontario. Il disegno di legge n. 2719, infatti, prevede una "platea" di destinatari dei benefici riconosciuti dalla nuova normativa - in particolare del gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga, ai limiti di reddito previsti - senza mantenere alcun collegamento tra gli orfani delle vittime e l'autore del fatto penalmente illecito, il quale - potendo essere anche il coniuge legalmente separato o divorziato o l'altra parte dell'unione civile anche se l'unione civile è cessata o persona che è stata legata alla vittima da relazione affettiva o di convivenza - può anche essere un soggetto non convivente o estraneo rispetto al minore o al maggiorenne economicamente non autosufficiente, cui l'intervento normativo si indirizza. È chiaro quindi che l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 2719 ha ormai perso quello stretto collegamento con la natura domestica del crimine che avrebbe dovuto caratterizzarlo nelle intenzioni dei proponenti. Sicché, alla luce di tali considerazioni, non appare in alcun modo ragionevole - per elementari ragioni sia etiche che giuridiche - una discriminazione di trattamento tra minori divenuti orfani a seguito di delitti di omicidio volontario. È per tale ragione che egli, insieme ad altri senatori dell'opposizione, ha richiesto, fin dal 5 luglio 2017, che l'esame dei disegni di legge nn. 2719 e connessi venisse trasferito dalla sede deliberante alla sede referente ai sensi dell'articolo 72, comma 3, della Costituzione e dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, con il proposito di poter rivalutare tale orientamento, qualora la maggioranza avesse dimostrato disponibilità ad accogliere le puntuali e chirurgiche proposte emendative che erano state presentate sul testo. Ma questa ragionevole esigenza non è stata mai presa seriamente in considerazione né dalla maggioranza né dal Governo.

I senatori GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), ribadendo quanto diffusamente e ripetutamente osservato durante l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, si associano alle considerazioni testé svolte dal senatore Palma.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione per domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 19 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea se successivo.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2719

Art. 1

1.1 (testo 2)

PALMA

Sostituire il capoverso «4-*quater*» *con i seguenti:*

«4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsto applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

4-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 4-*quater* si applica anche quando per l'omicidio del genitore sia imputato il coniuge non genitore ovvero, in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona a lui legata da relazione affettiva e stabile convivenza, a condizione che con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti».

1.1

PALMA

Sostituire il capoverso «4-*quater*» *con i seguenti:*

«4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsto applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

4-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 4-*quater* si applica anche quando per l'omicidio del genitore sia imputato il coniuge non genitore ovvero, in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona a lui legata da relazione affettiva e stabile convivenza, a condizione che con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti».

Conseguentemente:

? *al comma 2 sostituire le parole:* «10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017» *con le seguenti:* «15.000 euro per il 2017 e in 30.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

? *all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole:* «2.074.000 euro» *con le seguenti:* «2.079.000 euro per il 2017 e a 2.094.000 euro a decorrere dal 2018» *e le parole:* «quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017»*, con le seguenti:* «quanto a 2.064.000 euro per il 2017 e a 2.079.000 euro a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 15.000 euro annui a decorrere dal 2017».

Art. 11

11.100/1

LO MORO, GUERRA, CASSON

All'emendamento 11.100, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: "403.936 euro per l'anno 2017 e in 37.413 euro" *con le seguenti*: "493.936 euro per l'anno 2017 e in 127.413 euro";

sostituire le parole: "2.393.936 euro per l'anno 2017 e quanto 2.027.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro" *con le seguenti*: "2.483.396 euro per l'anno 2017 e quanto a 2.117.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 100.000 euro".

11.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, valutati complessivamente in 403.936 euro per l'anno 2017 e in 37.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.393.936 euro per l'anno 2017 e quanto a 2.027.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2740
XVII Legislatura

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Titolo breve: *Protezione testimoni di giustizia*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 210 (pom.) 10 ottobre 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** Esito: Non ostativo **su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 797 (ant.) 20 settembre 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**
N. 809 (pom.) 10 ottobre 2017	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Rinvio su emendamenti**

N. 813 (pom.) 17 ottobre 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Pervenuta relazione tecnica
	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 814 (ant.) 18 ottobre 2017	Esito: Non ostativo con presupposto
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 815 (pom.) 18 ottobre 2017	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
N. 852 (ant.) 13 dicembre 2017	Esito: Non ostativo **su nuovo testo**
	Parere destinato all'Assemblea
	Esito: Contrario **su nuovo testo**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) **Nota**: (limitatamente all'art. 1, c. 2, S.2740-A)

	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	
N. 348 (pom.) 11 ottobre 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**
N. 349 (pom.) 17 ottobre 2017	Esito: Favorevole con osservazioni
Commissione parlamentare questioni regionali	
20 settembre 2017 (ant.)	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
210ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2835) ***Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (*AP-CpE-NCD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (*AP-CpE-NCD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sugli emendamenti da 1.1 a 1.100, relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 797 (ant.) del 20/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
797ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustrando il provvedimento in titolo segnala, per quanto di competenza, che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, pertanto occorre ribadire il parere già espresso per la sede referente.
In relazione agli emendamenti ripresentati all'Assemblea, segnala che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso per l'esame in sede referente sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5, 13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17 e 15.0.18. Occorre, poi, ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9 e 15.0.14. In merito agli emendamenti di nuova presentazione occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 3.100 e 17.0.100. Comportano maggiori oneri le proposte

11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103 e 15.100. Occorre altresì valutare gli emendamenti 3.101, 3.104 e 5.100.

Il vice ministro MORANDO dichiara giudizio conforme a quello del relatore circa la necessità di ribadire i pareri già espressi durante la sede referente, sia sul testo che sugli emendamenti ripresentati all'Assemblea. Quanto alle proposte di modifica di nuova presentazione esprime un parere contrario sull'emendamento 3.104, che amplia le facoltà assunzionali, mentre considera contraddittorio dal punto di vista del coordinamento con la legislazione vigente (in particolare l'articolo 3 del decreto legge n. 91 del 2017) la proposta 5.100. analogamente l'emendamento 3.101 presenta controindicazioni circa l'utilizzo di un fondo che mantiene anche ulteriori finalizzazioni, ma non comporta una scopertura finanziaria.

Il presidente TONINI ritiene dunque che gli aspetti problematici degli emendamenti 3.101 e 5.100 possono essere segnalati con un parere di semplice contrarietà.

Il relatore BROGLIA (*PD*) propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo osservando quanto segue:

sarebbe opportuno, al fine di coordinare l'articolo 9 con la legislazione vigente in materia di riscossione sostituire il comma 1 di tale articolo con il seguente: "Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che prevedono anche l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.";

sarebbe altresì opportuna la seguente modifica all'articolo 15: "Al comma 1, dopo la parola: "Piano" inserire le seguenti: "per i servizi strumentali".

Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5, 13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18, 3.100, 17.0.100, 11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103, 15.100 e 3.104.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9, 15.0.14, 3.101, e 5.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica che intende dare riscontro alle osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2681) ***Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo segnalando preliminarmente che il disegno di legge è sprovvisto di relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate durante la prima lettura. Per quanto di competenza occorre, in particolare, ottenere l'asseverazione circa l'adeguatezza della copertura di cui all'articolo 2, comma 2. Occorre inoltre una valutazione circa i possibili oneri connessi all'istituzione del collegio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*. Risulta necessario valutare gli effetti, in termini di minori entrate, della perdita del privilegio per i crediti tributari, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*. Occorre, da ultimo, appurare che le nuove competenze previste dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, possano essere svolte senza che si generi maggior fabbisogno di risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che renderà i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso provvede a ridisciplinare diversi aspetti della vigente legislazione in materia di tutela dei testimoni di giustizia. Per quanto di competenza, occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate in prima lettura. In particolare occorre una verifica circa i possibili oneri di disposizioni, quali quelle di cui all'articolo 6, lettere *b)* ed *f)*, ovvero all'articolo 7, lettere *c)* e *g)*, formulate in modo molto ampio circa l'entità e i limiti delle erogazioni previste. Inoltre occorre valutare l'opportunità di prevedere il concerto del Ministero dell'Economia nell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 26 del testo, così come il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Da ultimo va verificata l'opportunità di specificare che la modifica della composizione della Commissione centrale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, capoverso «2-*bis*» avviene ad effettiva invarianza di

risorse in quanto i compensi finora erogati vengono redistribuiti su un numero maggiore di componenti. Non vi sono osservazioni ulteriori.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione tecnica richiesta è in fase di approfondimento e potrà essere fornita in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto di competenza, in relazione al testo, occorre chiarire se l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera *d)*, da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 del medesimo articolo sia incluso nelle attività di funzionamento finanziate dalle risorse disponibili a legislazione vigente. Appare altresì opportuno acquisire ulteriori elementi in merito all'onere e alla copertura della formazione professionale prevista dall'articolo 9. Considerazioni analoghe valgono per la promozione e il sostegno, da parte dei distretti biologici, della somministrazione di cibi biologi nella ristorazione pubblica previsti dall'articolo 10, comma 5, lettera *e)*. Occorre infine chiarire se l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso contrario andrebbero indicate la quantificazione degli oneri attesi e la relativa copertura.

Quanto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 4.1, 4.2 e 4.14. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Occorre altresì valutare le proposte 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 10.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto della richiesta di chiarimenti, che saranno forniti nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente TONINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15 è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809 (pom.) del 10/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
809ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) ***Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.27, già espresso per l'esame in 2a Commissione e ripresentato all'Assemblea. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.
Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.27.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2728) ***Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione***
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO fornisce alcuni chiarimenti in merito all'osservazione formulata dal relatore sull'articolo 2, comma 3, del provvedimento. Fa presente che gli oneri relativi al fondo per l'efficienza dello strumento militare, che presenta uno stanziamento pari a 30,5 milioni di euro e viene adeguato con la legge di bilancio, presentano carattere eventuale in quanto connessi alla situazione giuridica dei soggetti interessati. Poiché, secondo le valutazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze, la facoltà ivi prevista è attualmente esercitabile al massimo da sei unità di personale, la copertura risulta essere ampiamente adeguata.

Il PRESIDENTE invita pertanto il relatore a trasformare in un presupposto del parere l'osservazione relativa all'articolo 2, comma 3.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) passa quindi ad illustrare gli ulteriori emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 8.0.100. Occorre altresì valutare il subemendamento 8.0.100/1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO fa presente che sulla proposta 8.0.100 è pervenuta una relazione tecnica attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che pertanto non è in grado di esprimere il parere del Governo sulla proposta in questione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti da 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, in assenza di una relazione tecnica, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.3. Non presentano profili finanziari le restanti proposte emendative.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti da 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti sino alla proposta 1.382.

Il parere resta sospeso sugli emendamenti da 1.383 in poi.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2323) ***ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura***

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), preso atto della relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato, illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);
- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: "Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie".".

Il vice ministro MORANDO ricorda che le due condizioni poste dal relatore discendono appunto dalle valutazioni negative formulate dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo originario del disegno di legge. Poiché le condizioni poste dal relatore accolgono le osservazioni volte al superamento delle criticità segnalate, esprime il parere favorevole del Governo.

Quanto agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.28 e 1.50. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari, sulle proposte 1.39, 1.49 e 1.52. Evidenzia altresì, in aggiunta agli emendamenti segnalati dal relatore, che comporta maggiori oneri la proposta 1.18 e che sulle proposte 1.27 e 1.40 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);
- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: "Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie".

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.28, 1.39, 1,49, 1.50, 1.52, 1.18, 1.27 e 1.40.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2767) ***Deputato MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Fa inoltre presente che non sono stati presentati emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2891) ***Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2072) ***Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2106) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in

titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e della copertura contenuti nell'articolo 3, comma 1. Occorre altresì sopprimere la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, commi da 2 a 4, alla luce delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con entrambe le osservazioni formulate dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che, all'articolo 3, comma 1, le parole "a decorrere dal 2015" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017", le parole "a decorrere dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017", le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017";
- che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2158) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se le possibili variazioni nel metodo usato per attribuire gli utili alla stabile organizzazione, prefigurate dall'articolo 7 dell'accordo, possano comportare perdite di gettito future. Analoghe considerazioni valgono per le eventuali rettifiche all'importo dell'imposta sugli utili, previste dall'articolo 9, e per la previsione di procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione, prevista dal Protocollo. Occorre infine chiarire se la commissione prevista dall'articolo 25 dell'accordo possa comportare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già quantificati e coperti. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che il disegno di legge non presenta oneri in quanto il testo della convenzione riproduce senza alcuna modificazione il modello *standard* predisposto dall'OCSE per il superamento delle doppie imposizioni, modello in grado di garantire l'equilibrio di finanza pubblica. Il provvedimento non produce pertanto in nessun caso maggiori oneri.

Il RELATORE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2812) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza che, in merito all'accordo con il Governo della Repubblica di Belarus, occorre acquisire dal Governo chiarimenti sugli oneri e la copertura delle attività di formazione e addestramento delle forze dell'ordine previste dall'articolo 5, che non sono trattate dalla relazione tecnica. Quanto all'accordo con il Governo della Repubblica del Mozambico, segnala che occorre acquisire conferma che le riunioni straordinarie previste dall'articolo 21 non comportino ulteriori oneri rispetto a quanto stanziato. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, in relazione ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 5, fa presente che le attività ivi previste, rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, non comportano maggiori oneri. Riguardo all'articolo 21, fa presente che le riunioni straordinarie ivi contemplate non comportano oneri ulteriori rispetto a quelli individuati nella relazione tecnica.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 20 settembre.

Il relatore LAI (*PD*) ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica non è al momento ancora disponibile.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2835) ***Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni***
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Uras, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma, anche attraverso la relazione tecnica di passaggio prevista dalla legge contabile, che le clausole di invarianza degli oneri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1, possano essere considerate congrue, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2885) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
813ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208 e 2330-A) ***Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) informa che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.215 (testo 2), 1.216 (testo 2), 1.222 (testo 2), 1.225 (testo 2) e 1.226 (testo 2), sui quali non vi sono osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso non ostativo sulle proposte elencate, non ravvisando criticità dal punto di vista finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(313 e 926-A) ***Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che sono state apportate dalla Commissione di merito le modifiche a cui la Commissione bilancio aveva condizionato il proprio parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di problematiche di competenza in relazione al testo. Quanto all'emendamento segnalato conviene del pari circa la necessità di una relazione tecnica per escludere nuovi o maggiori oneri.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere è approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) ***Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre valutare gli eventuali effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5, avvenuta tramite l'emendamento 4.1 (testo 2), non esaminato dalla Commissione Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo, dal momento che i restanti emendamenti approvati in sede referente avevano ricevuto parere di nulla osta.

In merito agli emendamenti, occorre confermare il giudizio contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3 e 3.4. Occorre valutare l'emendamento 3.100 (che aggiunge una clausola di invarianza al precedente 3.1, sul quale vi era parere contrario da parte della Commissione bilancio). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla circostanza che il nuovo testo si presenta più

ampio rispetto a quello asseverato dalla relazione tecnica, essendo stato aggiunto il concetto di produzione di programmi a quello di mera distribuzione.

Quanto agli emendamenti concorda con il relatore circa la necessità di ribadire l'onerosità delle proposte 3.3 e 3.4 ed esprime altresì parere contrario sull'emendamento 3.100, che mantiene l'effetto estensivo della precedente proposta 3.1 senza apprestarvi la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), dopo aver stigmatizzato l'approvazione di emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, esprime l'opinione che l'aggiunta della produzione di programmi televisivi comporti maggiori oneri finanziari.

Il senatore LAI (*PD*), riferendo della discussione avvenuta presso la Commissione di merito, evidenzia che ivi si è fatto riferimento ad accordi già esistenti con la RAI e alla circostanza che, in molti casi, la produzione di programmi in proprio comporta minori costi rispetto all'acquisto di programmi già realizzati sul mercato.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BULGARELLI (*M5S*) obiettano che il testo dell'emendamento approvato non presenta le garanzie di minor costo evidenziate dal senatore Lai.

Il presidente TONINI conviene con il senatore Lai sul fatto che anche l'acquisto di prodotti audiovisivi sul mercato comporta dei costi e che, allora, entrambe le operazioni andrebbero giudicate in modo uniforme nel parere della Commissione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene allora che la Commissione debba concludere nel senso dell'onerosità di entrambe le attività, ossia di produzione e di acquisto dei programmi.

Il vice ministro MORANDO, alla luce dei diversi elementi emersi, assicura che svolgerà un approfondimento supplementare al fine di avere contezza del costo annesso alle due attività in discussione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore BROGLIA (*PD*), sulla scorta degli approfondimenti pervenuti, propone l'espressione di un testo così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 sia espletata nell'ambito del normale funzionamento del Tavolo medesimo e non comporti l'attribuzione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.".

Il vice ministro MORANDO si esprime favorevolmente sulla proposta di parere, sottolineando, che essa riprende i profili evidenziati nella relazione tecnica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è messa ai voti e risulta approvata.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sugli emendamenti, confermando l'onerosità delle proposte 4.1, 4.2 e 4.14, nonché la necessità di relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Analogamente ritiene che non possa prescindersi dall'acquisizione di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 5.1, 5.6 e 9.0.1. Considera direttamente foriero di maggiori oneri l'emendamento 10.1, mentre non ritiene di avere osservazioni critiche sulla proposta 10.5.

Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare la proposta 6.8, che ad avviso del Governo comporta maggiori oneri. Esprime inoltre perplessità circa gli effetti degli emendamenti 4.3 e successivi analoghi, volti ad aumentare i componenti del Tavolo tecnico già previsto, in particolare quando si propone l'integrazione con soggetti che rivestono la qualità di dipendente pubblico.

Il PRESIDENTE fa notare, a proposito dell'allargamento dell'organo collegiale ad ulteriori soggetti, che l'articolato prevede in via generale la completa gratuità della partecipazione ai relativi lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.14, 4.13, 5.0.1, 6.1, 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 6.8.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(1349-B) ***MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sul testo, essendo state recepite le condizioni poste dalla

Commissione bilancio della Camera al fine di garantire la neutralità finanziarie delle modifiche introdotte.

Occorre invece valutare l'unico emendamento 2.1 in relazione alla congruità della copertura impiegata.

A livello di politica legislativa, esprime l'auspicio che si giunga ad una norma di carattere generale che finanzi in via preventiva le ricorrenze di ciascun anno.

Il vice ministro MORANDO non ravvisa criticità rispetto alla copertura dell'emendamento 2.1. Quanto al testo, si associa alla valutazione del relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ricordando che posto che la Commissione ha espresso un parere, il 26 febbraio 2015, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l) m)* e *n)* del testo. Al riguardo occorre valutare se gli emendamenti dei relatori 2.5001, 2.5002, 2.5003, 2.5004, 2.5005, 2.5006, 2.5007, 2.5008, 2.5009, 3.5001, 3.5002 e 3.5003 siano idonei a superare le criticità evidenziate con il parere contrario. Occorre, inoltre, valutare se tali emendamenti siano coerenti con quelli presentati in precedenza dai relatori sui medesimi punti, ovvero le proposte 2.71, 2.2000, 2.111, 2.143, 2.161, 2.175, 2.179 e 2.186. Comportano, poi, a suo avviso maggiori oneri le proposte 2.70, 2.88, 2.112 (limitatamente alle parole da "prevedendo" al termine), 2.185, 2.1021, 2.151, 2.287, 2.290, 2.365, 2.368, 2.369, 2.372, 2.0.1000, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.120 (e gli analoghi 2.124 e 2.125), 2.123, 2.138, 2.144, 2.1024 (testo 2), 2.1024, 2.177, 2.182, 2.183, 2.219, 2.220, 2.289, 2.296, 2.297, 2.298, 2.1038, 2.1039, 2.301, 2.314 e 2.334. Occorre infine valutare le proposte 2.9, 2.1000, 2.14, 2.26, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.48, 2.49, 2.1007, 2.83, 2.90, 2.95, 2.102, 2.108, 2.113, 2.114, 2.115, 2.118, 2.1011, 2.126, 2.127, 2.1014 (e gli analoghi 2.128, 2.1015, 2.1016, 2.1017 e 2.1018), 2.133, 2.135, 2.2005 (con riferimento al n. 3)), 2.146 (e gli analoghi 2.1020, 2.149 e 2.148), 2.165, 2.168, 2.174, 2.1023 (testo 2), 2.1027, 2.256, 2.258, 2.2001, 2.2009, 2.343, 2.1043, 2.354, 2.361, 2.366, 2.367, 2.1055 (e gli analoghi 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1059, 2.1060 e 2.1061), 2.371, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 3.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire il parere del Governo sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - anche in relazione a casi analoghi disciplinati dalla legislazione vigente - sarebbe opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, dal momento che le cessioni gratuite di beni statali hanno evidenti riflessi in termini di conto del patrimonio. Evidenzia inoltre l'opportunità di quantificare le spese di trasferimento dei beni ceduti.

Il vice ministro MORANDO ringrazia il relatore per aver fatto proprie sensibilità di interesse anche del Dicastero dell'economia.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) puntualizza che l'esposizione del relatore ha avuto carattere di illustrazione e non anche di formulazione di una proposta di parere. Propone quindi che la votazione si svolga solo dopo la formalizzazione di uno schema di parere.

Il RELATORE conviene e assicura che proporrà un parere alla Commissione già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2883) ***Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) assicura che terrà conto degli elementi forniti al fine di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1534) ***Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti* post mortem *a fini di studio e di ricerca scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si indicano alcune possibili modalità per ovviare alle criticità finanziarie emerse.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
814ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAI (*PD*) illustra una proposta di osservazioni, così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, andrebbe acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-*bis* del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa.".

Il vice ministro MORANDO concorda con tale proposta, ringraziando altresì il relatore per aver accolto le osservazioni suggerite dal Governo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea come nella proposta del relatore vengano evidenziati alcuni aspetti problematici. Esprime dubbi sulla scelta di formulare osservazioni non ostative evidenziando al tempo stesso elementi di preoccupazione sullo schema di decreto ministeriale.

Il presidente TONINI, nel ricordare che in tale circostanza la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere delle osservazioni, concorda con quanto rilevato dalla senatrice Comaroli e propone di utilizzare una formula maggiormente assertiva.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di modificare la propria proposta, esplicitando la necessità di acquisire il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto. Sottopone pertanto all'approvazione della Commissione la seguente proposta di osservzioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, deve essere acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-*bis* del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa.".

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(2941) ***Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali***, approvato dalla Camera dei deputati i in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dell'apposizione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare posto il carattere prevalentemente ordinamentale della disciplina.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la relazione.

Poiché non vi sono osservazioni il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere viene approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) ***Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era svolta una discussione in merito all'acquisto e alla produzione di prodotti audiovisivi da parte della RAI. In particolare era emersa la necessità di valutare gli effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5 del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver richiesto sull'argomento una relazione tecnica al Ministero competente che non risulta tuttavia essere stata trasmessa in tempo utile. Rimane pertanto valida l'osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la quale l'inserimento della parola "la produzione e" nel contesto dell'articolato potrebbe determinare oneri non quantificati né coperti.
Ricorda infine che sugli emendamenti aveva già espresso il parere del Governo nella giornata di ieri.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione all'articolo 5 delle parole: «la produzione e».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 3.3, 3.4 e 3.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2582) ***Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: ″L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità,"aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-*bis*. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.".". Fa quindi presente di aver cambiato la cadenza temporale dell'onere rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato dato che il provvedimento difficilmente potrà esplicare i propri effetti nel 2017.

Ricorda infine che, in relazione agli emendamenti, occorreva valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché, in relazione al testo, le successive 7.2 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere lo spostamento della cadenza temporale dell'onere nel parere sul testo. Fa poi presente che l'emendamento 4.0.1 non presenta problematiche finanziarie. Analogamente non vi sono osservazioni da parte del Governo in merito alle proposte 6.1 e 7.2. Sull'emendamento 10.1, che sembrerebbe reintrodurre osservazioni superate con il parere sul testo, propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: ″L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità,"aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-*bis*. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.".

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAI (*PD*) illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.".

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) ***Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 7.1 e 11.4. Occorre valutare gli emendamenti 2.6, 7.0.1 (capoverso "articolo 7-*sexies*") e 9.3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 7.1 e 11.4. Sull'emendamento 2.6 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma di invarianza prevista nel disegno di legge esclude quanto previsto dall'articolo 2 oggetto dell'emendamento. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.3, nonché sull'emendamento 9.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-*sexies*") in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la presenza di oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-*sexies*") e 9.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita una nuova relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2831) ***Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in oggetto.

L'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva

del testo e dei relativi emendamenti del disegno di legge n. 2872, recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
815ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) ***Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria sul provvedimento in esame lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati anche sulla parte relativa alla copertura. Deposita, pertanto, la nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) chiedono di rinviare l'esame per poter approfondire i contenuti della nuova relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Osserva che occorre altresì valutare l'emendamento 1.1. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti due emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Ritiene altresì oneroso l'emendamento 1.1 in quanto da esso derivano maggiori oneri privi di copertura. Esprime quindi parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 8.1, 20.0.1 e 1.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2872) ***Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del*** **festival** ***Umbria Jazz***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma della disponibilità delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 2, pari a un milione di euro, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.
In relazione all'unico emendamento trasmesso, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle risorse stanziate. Ritiene che non vi siano problemi di natura finanziaria né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2831) ***Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, positivamente verificata.

In relazione al testo, per quanto di competenza, preso atto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3 nonché dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine all'articolo 2, posto peraltro che lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, osserva che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, fa presente che occorre valutare le proposte 1.5, 2.13, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.34 e 2.37. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'espressione di un parere non ostativo sul testo. Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Esprime, inoltre, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore LAI (*PD*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «2. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori».".

Il vice ministro MORANDO si riserva di approfondire gli aspetti problematici relativi alle condizioni poste dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 438)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

La relatrice ZANONI (*PD*) osserva che lo schema di decreto in titolo non presenta aspetti finanziari problematici in quanto interviene sulle metodologie di distribuzione di risorse predefinite nell'ambito di un Fondo. Propone, pertanto, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che alla Commissione è stato assegnato il disegno di legge n. 2942 recante la conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili e che il senatore Lai svolgerà le funzioni di relatore sul provvedimento.

Il provvedimento sarà incardinato nella seduta di martedì prossimo e la discussione generale dovrà concludersi nelle sedute che saranno convocate a partire da martedì. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti o nella giornata di venerdì 27 ottobre o, al massimo, nella giornata del 31 ottobre.

Ritiene inoltre ipotizzabile che il disegno di legge di bilancio possa essere presentato la settimana prossima con la conseguente apertura, da parte del Presidente del Senato, della sessione di bilancio. Ove tale ipotesi si verificasse, le consuete audizioni preliminari all'esame della manovra potrebbero avere luogo nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre. A partire dalla settimana successiva, la Commissione dovrebbe iniziare l'esame del disegno di legge di bilancio e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti che potrebbe essere stabilito per la giornata di martedì 7 novembre, fermo restando che il calendario dei lavori della Commissione sarà ulteriormente precisato una volta che il disegno di legge di bilancio sia stato presentato.

La Commissione stabilisce di fissare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2942 a martedì 31 ottobre alle ore 15.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 19 ottobre, per le ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 438

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, i cui contenuti si condividono, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
852ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Rettifica del parere sul testo)

Il presidente TONINI rammenta che il sottosegretario Baretta ha depositato ieri una nuova relazione tecnica del MIUR, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in cui si precisa che l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista non comporta per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici il diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori, condizione posta dal parere precedentemente espresso dalla Commissione. Tale nuovo elemento può consentire una revisione del parere precedentemente espresso alla Commissione di merito, trasformando la condizione in presupposto per consentire l'approvazione senza modifiche del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO concorda con la ricostruzione del Presidente.

Sulla scorta dei nuovi elementi forniti dal Governo, il relatore LAI (*PD*) propone pertanto l'approvazione di un parere così riformulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.".

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle sollecitazioni già avanzate dal relatore, riferisce che il Ministero della giustizia ha fornito rassicurazioni in merito alla possibilità che le amministrazioni pubbliche interessate possano applicare le innovazioni legislative contenute nel provvedimento sulla base delle risorse attualmente disponibili.

Sulla scorta dei chiarimenti dal rappresentante del Governo, il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (n. 479)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 30 del 2017, è corredato di relazione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento. L'articolo 49 del

provvedimento, peraltro, introduce una clausola di invarianza finanziaria nel rispetto di quella inserita nell'articolo 1, comma 2, lettera *l)* della legge di delega. Per quanto di competenza, fa rinvio alla nota n. 197 del Servizio del bilancio del Senato per una disamina della esaustività della relazione tecnica in ordine all'invarianza finanziaria delle singole disposizioni dello schema.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324-B) ***Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto riguarda il testo, osserva che, non essendo intervenute modifiche durante l'esame in Commissione di merito, rimane confermato il parere non ostativo già reso.

In merito agli emendamenti, occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 già espresso nel parere alla 12a Commissione. Occorre altresì ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.11. Occorre poi valutare l'emendamento 5.2. In relazione agli emendamenti di nuova presentazione all'Assemblea occorre acquisire la relazione tecnica in ordine alle proposte 5.200 e 15.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di confermare il parere non ostativo sul testo. Concorda altresì sulla necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 e il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.11, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in relazione alle proposte 5.200 e 15.0.200. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.11, 5.2, 5.200 e 15.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7. Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740-A) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda il testo proposto dalla 2a Commissione all'Assemblea occorre fare presente che, in sede referente, è stato approvato l'emendamento 1.1 sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che ora è refluito nell'articolo 1, comma 2 del testo che pertanto occorre valutare.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sull'emendamento 8.1 ripresentato all'Assemblea, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta di parere implicita nella relazione. Rammenta, in relazione al testo, che secondo il Ministero dell'interno gli oneri associati all'emendamento 1.1, poi refluito nell'articolo 1, comma 2, del testo, sono non quantificabili. Pertanto il parere non può che essere contrario.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 8.1.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.1 presentato in Assemblea ripristina il testo iniziale, espungendo la modifica su cui è stato espresso parere contrario. Si potrebbe pertanto rendere un parere non ostativo subordinato all'approvazione dell'emendamento in questione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) obietta che procedendo in tal modo non verrebbe adeguatamente evidenziato che la Commissione giustizia ha approvato un emendamento su cui la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario. Ritiene invece necessario mantenere traccia di tale decisione esprimendo un esplicito parere contrario sull'articolo 1, comma 2, del testo così come suggerito dal relatore.

Il PRESIDENTE concorda con la senatrice Comaroli.

Alla luce del dibattito svoltosi e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo a eccezione dell'articolo 1, comma 2, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 8.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2883) ***Deputati DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, rispetto al testo, occorre ribadire il parere di nulla osta già reso alla Commissione 1a in sede referente, non avendo la stessa approvato modifiche all'articolato.

Quanto agli emendamenti, va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso.va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2719) ***Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha approvato il testo senza modifiche e pertanto occorre ribadire il parere di nulla osta precedentemente espresso.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1 e 11.2 ripresentate all'Assemblea. Occorre valutare l'emendamento 1.100 di nuova presentazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti segnalati. Esprime altresì parere contrario sulla proposta 1.100 di nuova presentazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 11.2 e 1.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2280) ***AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti***
(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato da cui risulta che un eventuale parere non ostativo sul testo debba essere subordinato ad alcune modifiche da apportare al testo e, conseguentemente, alla relazione tecnica dell'amministrazione competente.
In particolare, le modifiche riguardano la necessità di specificare che il contributo economico annuale a carico degli iscritti debba provvedere anche al funzionamento dell'albo, oltre che alla sua tenuta. Appare inoltre necessario fornire degli elementi di dettaglio sulla quantificazione degli oneri, posto che le disposizioni trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente oppure di quelle fornite dai contributi obbligatori a carico degli iscritti. Occorre infine sopprimere gli articoli 8 e 9. Rinvia alla nota per ulteriori elementi di dettaglio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del***

caregiver *familiare*

(Parere all'11a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 6 dicembre.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice sulla necessità di aggiornare il testo alla norma inserita nella legge di bilancio per l'anno 2018, specificando tuttavia che manca ancora il parere del ministro competente e della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1978) ***Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) ***MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno***

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)*) sollecita l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, pur osservando che nell'economia dei lavori della Commissione si stanno privilegiando i provvedimenti che, in quanto già esaminati dalla Camera dei deputati, presentano maggiori probabilità di approvazione, dato che il provvedimento richiamato è inserito all'ordine del giorno, invita il rappresentante del Governo a far pervenire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

(2439) ***Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri;

Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il relatore SPOSETTI (*PD*) chiede aggiornamenti al rappresentante del Governo in merito alla relazione tecnica aggiornata e alla valutazione degli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli aggiornamenti richiesti quanto prima.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 348 (pom.) dell'11/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
348ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI comunica che il Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale è pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca***

professionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*)dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), sottolineando che il settore ittico versa in condizioni di grande sofferenza, auspica una tempestiva approvazione del provvedimento, riservandosi di presentare emendamenti al disegno di legge nella Commissione di merito.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere della relatrice è approvato.

(2740) ***Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2740, in tema di protezione dei testimoni di giustizia, soffermandosi in particolare sugli articoli 3, 6 e 7. Con l'articolo 3si individuano le tipologie delle speciali misure di protezionedei testimoni sotto forma di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo. L'individuazione di apposite disposizioni per i minori, oggetto delle misure di protezione, è demandata ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro (articolo 26). Illustra poi l'articolo 6, che disciplina le misure di sostegno economicospettanti a tutti i testimoni di giustizia con trasferimento in località protetta. La disposizione prevede che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente e sono introdotte alcune nuove misure di sostegno economico.
La relatrice si sofferma infine sull?articolo 7,dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia, il quale può svolgere, dopo il trasferimento in località protetta, un?attività lavorativa, può beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa o può ottenere un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo. Si confermano altresì le altre misure vigenti in tema di reinserimento lavorativo.
Concordando con il provvedimento in esame, anticipa la formulazione di uno schema di parere favorevole.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla disciplina relativa alla contribuzione previdenziale dei testimoni di giustizia che sono inseriti in nuovi contesti lavorativi.

Il senatore ICHINO (*PD*), anche sulla base di vicende giudiziarie seguite personalmente, segnala che

in caso di sostituzione del rapporto di lavoro il testimone di giustizia ha comunque il diritto alla ricongiunzione dei contributi previdenziali precedentemente versati.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), considerata la complessità della materia, chiede un congruo tempo per poter proporre alla relatrice le proprie osservazioni.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), associandosi alla richiesta del senatore Puglia, chiede che il parere possa essere espresso la prossima settimana.

Il PRESIDENTE precisa che il provvedimento assicura una protezione completa al testimone del giustizia e richiama il ruolo dei collaboratori di giustizia nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***
(2918) ***Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. - Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria BIONDELLI mette a disposizione della Commissione alcune note contenenti le posizioni degli uffici del Ministero della giustizia e del Dipartimento alle politiche e agli affari europei, in cui si evidenziano criticità relative alla materia in esame.

Il presidente SACCONI puntualizza che il rappresentante del Governo in Commissione è chiamato ad esprimere una visione politica unitaria, secondo le regole di una corretta dialettica tra l'Esecutivo e il Parlamento.

La relatrice PARENTE (*PD*) considera importante acquisire le note depositate dalla sottosegretaria Biondelli, al fine di valutare tutti i profili di compatibilità fra il disegno di legge n. 2858, assunto come testo base, e il diritto dell'Unione europea. A tale proposito, valuterebbe necessaria l'acquisizione del parere della 14a Commissione permanente su tale disegno di legge.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), dopo aver sottolineato di aver presentato due emendamenti sulle professioni non ordinistiche, ritiene opportuno approfondire la documentazione presentata dalla Sottosegretaria di Stato, alla luce anche della giurisprudenza della Corte dell'Unione europea sui

minimi retributivi dei professionisti.

Il PRESIDENTE ribadisce che il Governo è chiamato ad esprimere una posizione di sintesi e non riportare valutazioni tecniche delle proprie strutture serventi, che saranno comunque messe a disposizione della Commissione, ancorché ciò sia irrituale. Precisa poi che la 14a Commissione permanente, cui peraltro il disegno di legge n. 2858 non risulta assegnato in sede consultiva, non ha poteri di certificazione formale e assoluta sulla congruità delle iniziative legislative con il diritto dell'Unione europea. Dopo aver segnalato che presso l'altro ramo del Parlamento è stato presentato un disegno di legge di iniziativa governativa sul compenso degli avvocati (Atto Camera n. 4631), dà conto del suo emendamento 3.0.1, in cui si incarica il Ministero per lo sviluppo economico di registrare, avvalendosi delle Camere di commercio e sentite le associazioni di rappresentanza, gli usi relativi ai compensi delle professioni non ordinistiche. L'indicazione di tali usi permetterà di definire *standard* retributivi minimi, sotto i quali si dovrà presumere la nullità delle clausole contrattuali. Si tratta di una proposta che non contrasta con le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato, tanto più che alcune esperienze europee, come quella tedesca, prevedono a tutela dei professionisti parametri che non sono considerate in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), premesso di aver presentato da tempo atti di sindacato ispettivo riguardanti gli stabilimenti FCA auto del Mezzogiorno, tuttora inevasi, chiede formalmente che il Governo venga a riferire sulla grave situazione in questione.

Il senatore ANGIONI (*PD*) concorda con le preoccupazioni del senatore Barozzino e ne appoggia la richiesta, auspicando che la situazione di FCA auto possa essere oggetto di un'attenta riflessione in Commissione.

Il PRESIDENTE, premesso che le interrogazioni del senatore Barozzino non risultano assegnate alla Commissione lavoro, comprendendo le considerazioni dei senatori Barozzino e Angioni, avverte che della questione sarà investita tempestivamente la Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, che potrà ascoltare, anche separatamente, sia le rappresentanze sindacali che quelle aziendali, oltre al rappresentante del Governo. Coglie l'occasione per anticipare l'intendimento di ascoltare la prossima settimana le rappresentanze sindacali sul caso Ilva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta convocata per domani, giovedì 12 ottobre alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

DOCUMENTO CONCLUSIVO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA
SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
(*Doc*. XVII, n. 10)

Alle vittime del terrorismo
per causa del lavoro

Introduzione

Il tema del rapporto tra tecnologia e lavoro è tornato al centro del dibattito pubblico. Non si tratta di una discussione nuova: la paura della distruzione di lavoro come conseguenza dell'introduzione di nuovi strumenti di produzione di beni e servizi e nuovi processi accompagna tutta la storia dell'economia industriale passando per il luddismo, la disoccupazione tecnologica keynesiana, l'allarme di "fine del lavoro" dei primi anni Novanta.

La nuova Rivoluzione industriale appare caratterizzata da tecnologie sempre più disponibili a basso costo per le imprese e le persone, destinate ad evolvere con ritmi e contenuti imprevedibili. Le conseguenze possono riguardare sia i modelli di *business* che i processi produttivi che, soprattutto, una nuova modalità di relazione con i consumatori e con i mercati, attraverso percorsi di coordinamento più efficienti, personalizzati ed immediati resi possibili dalla tecnologia. La sua caratteristica è l'integrazione tra i processi fisici e le tecnologie digitali secondo un rinnovamento dei modelli organizzativi. O meglio il divenire intelligente della produzione sta seguendo una molteplicità di strade, in linea di discontinuità o continuità con il passato. Le grandi fabbriche affrontano il superamento delle linee e la loro sostituzione con "isole" autonome dove convivono uomini e macchine, *team* di lavoratori e robot. Le piccole imprese accentuano invece una caratteristica tutta italiana della divisione del lavoro, sono concentrate nei distretti, specializzate in produzioni di nicchia e si adoperano per far convivere abilità artigianali classiche con quelle digitali. Anche il nuovo

rapporto con i consumatori sconvolge la organizzazione del lavoro, tanto che alcuni studiosi affermano che la fabbrica intelligente sta alla personalizzazione di massa come la fabbrica taylorista stava alla produzione di massa. Il pensiero manageriale non può avere oggi lo sguardo rivolto al passato, ma deve produrre lo sviluppo di soluzioni innovative e sperimentali per favorire l'emergere di principi organizzativi rivoluzionari in grado di rendere fluido, competitivo e "umano" l'ambiente produttivo.

Troppo spesso però il tema viene affrontato unicamente dal punto di vista delle novità tecnologiche e declinato nei capitoli degli investimenti e della politica industriale, lasciando in secondo piano l'enorme impatto sul mercato del lavoro. La recente indagine conoscitiva della Commissione Industria della Camera ha osservato che "... Industria 4.0, a differenza della precedente rivoluzione industriale nella quale la tecnologia si affiancava all'uomo per migliorare e rendere più produttive le attività umane, si propone come paradigma che, sebbene parzialmente, non si limita ad affiancarsi ma per talune attività si sostituisce all'uomo". Il cambiamento tecnologico non appare peraltro neutrale negli effetti che potrà avere sui rapporti sociali ed economici. Molti si esercitano in una vuota disputa deterministica tra ottimisti e pessimisti nell'operazione complessa e utopica di calcolare i posti di lavoro persi o guadagnati nel contesto di questa nuova rivoluzione. Il tutto a discapito di una riflessione sul che fare, perché dipenderà dai decisori pubblici in primo luogo se e quando i lavoratori espulsi, o mai inclusi, potranno essere assorbiti dai nuovi processi produttivi.

Da questa esigenza nasce l'indagine conoscitiva assegnata dalla Presidenza del Senato alla 11a Commissione Lavoro e Previdenza Sociale. L'indagine si è svolta attraverso l'audizione di attori appartenenti al mondo dell'impresa, delle organizzazioni sociali, delle istituzioni civili e religiose che stanno affrontando le sfide della digitalizzazione del lavoro da diversi punti di vista. Questo documento conclusivo contiene una breve analisi del contesto economico e tecnologico internazionale, una lettura delle tendenze nel mercato del lavoro italiano, la individuazione delle principali sfide e delle responsabilità conseguenti dei decisori.

2. Il contesto economico-tecnologico internazionale

Già a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo trascorso, diversi fattori concorsero a minare alla base alcuni dei pilastri sui quali si fondava la seconda rivoluzione industriale.
L'investimento nella ricerca e nell'innovazione fu una delle reazioni e l'introduzione delle tecnologie dell'informazione nei sistemi produttivi una delle conseguenze che portarono ai primi esempi di digitalizzazione dei processi e di robotica industriale. Allo stesso tempo l'apertura dei mercati internazionali consentì l'ampliamento della domanda e avviò il processo di globalizzazione, maturato con l'ingresso della Cina nella World Trade Organization nel 2001.

In questo contesto inizia ad entrare in crisi anche un mercato del lavoro basato sulla linearità dei percorsi, sulla staffetta generazionale tra nuovi ingressi e pensionamenti, sulle competenze specifiche fornite dagli istituti tecnici e sugli ammortizzatori sociali come strumento per intervenire nei fallimenti di mercato. Tutte le sfide che la Quarta rivoluzione industriale ora ci pone si innestano quindi in una fase di transizione che perdura ormai da decenni.
La definizione di Industria 4.0 nasce in Germania come un vero e proprio paradigma economico nel quale la tecnologia non è che uno strumento per ripensare l'intera economia industriale. Questo si basa sull'utilizzo della rete internet all'interno dei processi produttivi per ottimizzare l'integrazione e il coordinamento sia all'interno della fabbrica sia lungo tutta la *supply chain* nel rapporto con i fornitori e soprattutto con i consumatori. La novità principale del paradigma è quella di poter offrire prodotti personalizzati (*mass customization*) ad un prezzo che consente la vendita su mercati ampi. Il tutto è reso possibile da molteplici tecnologie oggi accessibili per le imprese a costi sostenibili come i CPS (

Cyber Physical Systems) che consentono tramite l'Internet delle cose di costruire processi dinamici e flessibili pronti ad adattarsi alle richieste dei consumatori, i *big data* da loro prodotti che consentono di monitorare ed ottimizzare i processi in tempo reale, la robotica collaborativa che può contribuire a ridurre la fatica dei lavoratori e migliorarne la produttività così come i *wearable devices* e gli esoscheletri. E questa è solamente una piccola parte della tecnologia già disponibile ma abbiamo la percezione di ulteriori evoluzioni geometricamente crescenti.

Si possono così rivoluzionare completamente i modelli di *business* e la qualità della vita delle persone con particolare riferimento al rapporto tra imprese e utente finale come tra lavoratori e processi produttivi. La relazione con il consumatore muove già dalla fase di progettazione e *design* e si prolunga dopo il momento della vendita in una costante connessione e interrelazione mediante la rete. Tutto questo contribuisce a smaterializzare le filiere produttive abilitando ancor di più le catene globali del valore e internazionalizzando non solo la produzione ma anche i suoi fattori a partire dal lavoro. E, soprattutto, siamo di fronte a un modello economico che contribuisce alla decostruzione dei settori produttivi tradizionali, ampliando le opportunità delle imprese che possono collocarsi su nuovi ambiti di mercato combinando beni e servizi in offerte nuove. Una rivoluzione, quindi, che ha come caratteristica principale quella della rottura dei confini, siano essi geografici, settoriali o le mura fisiche della stessa impresa. Uno scenario di interconnessione che non riguarda unicamente il supporto della rete *internet* ma la possibilità di contatto tra spazi e mondi prima nettamente separati e distanti.

3. Gli impatti sul mercato del lavoro e lo scenario italiano

Questo scenario di trasformazione genererà, e in parte sta già generando, imponenti cambiamenti nel mondo del lavoro, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. L'Italia affronta le novità con un mercato del lavoro nel quale, nonostante i recenti incrementi dell'occupazione segnalati dall'Istat, permangono dualismi e criticità. Il quadro emerge chiaramente se paragonato allo scenario europeo. Il tasso di occupazione è tra i più bassi del continente, così come quello di disoccupazione tra i più alti, e soprattutto spicca la percentuale di inattivi. Stando alle statistiche, circa un terzo della popolazione italiana - nonostante la continua contrazione demografica - risulterebbe occupata, con la conseguenza che in media ogni occupato si trova a mantenere se stesso e altri due individui. Vi è poi il tema dell'invecchiamento medio della popolazione con gli ultimi 25 anni che hanno visto aumentare l'età media dei lavoratori italiani da 38 a 44 anni. Nello stesso arco temporale gli occupati con meno di 35 anni sono diminuiti di 3,6 milioni mentre quelli con più di 45 anni sono cresciuti di 4,2 milioni. Per non dimenticare, infine, il dualismo generazionale e di genere con giovani e donne che hanno tassi di occupazione nettamente inferiori rispetto alle medie europee.

La percentuale di lavoratori occupata nell'industria manifatturiera è tra le più elevate in Europa nonostante la costante diminuzione dal 1980. La crisi economica ha modificato profondamente la composizione settoriale e professionale del mercato del lavoro italiano. A partire dal 2007 il numero di operai si è ridotto di oltre 1 milione di unità, e soprattutto si sono ridotti gli operai in professioni tecniche e qualificate di circa 500mila unità. Nello stesso arco di tempo si è assistito alla crescita sia di personale non qualificato (480mila occupati) sia di lavoratori in professioni esecutive nel commercio e nei servizi. Numeri che potrebbero far pensare ad un *trend* negativo per l'occupazione nei settori in cui più Industria 4.0 può svilupparsi, ma tale analisi non terrebbe conto delle sovrapposizioni tra settori. Più interessante è notare come si configuri nel mercato del lavoro italiano uno scenario permeabile alla trasformazione, pur con una tendenza a subirla piuttosto che a governarla se è vero, come è vero, che la crescita degli occupati negli ultimi anni si concentra soprattutto in lavori a basso valore aggiunto e bassa produttività. Sono infatti i valori relativi alla produttività, ferma ormai da oltre quindici anni, che rendono oggi necessaria, e non solo opzionale, una transizione verso modelli produttivi in cui

l'innovazione, espressa anche nella forma della digitalizzazione, possa contribuire a rendere più competitive le nostre imprese e più competenti i lavoratori.

E sono numerosi gli studi che leggono come strettamente connesse tra loro la produttività e due fattori: le competenze e nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Gli ultimi dati OCSE mostrano come le *performance* italiane siano basse su entrambi questi indicatori. Questo per quanto riguarda sia le competenze di base che per quelle di tipo digitale, come mostrano questi grafici tratti dall'indagine PIAAC sulle competenze degli adulti dell'OCSE.

Allo stesso modo, relativamente alla diffusione delle cosiddette *high-performance work practices,* il nostro Paese si trova all'ultimo posto tra i Paesi OCSE.

Se è semplicistico dare per scontato un rapporto negativo tra lavoro e tecnologia, dobbiamo tuttavia ricordare come tra le origini dei cronici bassi tassi di occupazione italiani vi sia stata la scelta delle imprese nel secondo dopoguerra di investire esageratamente in tecnologie di processo *labour saving.* Anche al prezzo di rallentare la innovazione dei prodotti quale conseguenza delle necessità di ammortamento degli impianti. Si tratta di una anomalia nel contesto dei Paesi industrializzati che è stata ricondotta ad una sorta di diffusa diffidenza nei confronti del lavoro, testimoniata anche dalle forti resistenze ai rapporti di lavoro a tempo parziale in modo da contenere comunque il numero delle persone di cui occuparsi. Ma questo dimostra solo come le scelte politiche ed economiche siano il vero motore dell'utilizzo della tecnologia. L'idea che lo sviluppo tecnologico sia un fenomeno incontrollato ed incontrollabile, un destino al quale tutti sono costretti, è una comoda modalità per non interessarsi dei processi che stiamo vivendo. Così come lo è il negare che sia proprio la tecnologia ad aver consentito negli ultimi decenni un miglioramento della qualità del lavoro e della produttività delle imprese, oltre che della vita di ognuno, e allo stesso tempo creato nuovi lavori. Si calcola che in 27 Paesi europei la digitalizzazione abbia prodotto 11,6 milioni di posti di lavoro aggiuntivi tra il 1999 e il 2010. Questo ha portato anche alla scomparsa di altri posti in un fenomeno che è di sostituzione e trasformazione, non di pura distruzione. Se le ricostruzioni storiche ipotizzano tassi di occupazione del 65 per cento nel settore agricolo nel basso medioevo, oggi questi tassi negli stessi Paesi europei sono intorno al 3 per cento pur con i volumi della produzione agricola che sono drasticamente cresciuti e con una ridistribuzione del lavoro nei settori industriali e poi dei servizi. Sembrano così difficilmente sostenibili le tesi secondo le quali il 47 per cento o più delle occupazioni verranno automatizzate nei prossimi anni o, come ha sostenuto il World Economic Forum, scomparirebbero 5 milioni di posti di lavoro senza alcuna sostituzione entro il 2025. Le stime OCSE prevedono invece per l'Italia un 10 per cento di soggetti ad alto rischio di automatizzazione e un 44 per cento di occupati le cui mansioni cambieranno radicalmente. Ciò non vuol dire che non si verificheranno problematiche e che queste non siano già presenti, ma solo in una prospettiva non apocalittica è possibile affrontare le sfide della digitalizzazione nel mondo del lavoro muovendo con determinazione dalla centralità della persona.

4. I pericoli di polarizzazione professionale, reddituale e territoriale

La trasformazione di Industria 4.0 si innesta, nel nostro Paese, in uno scenario socio-economico già polarizzato e nel quale quindi possono ulteriormente accentuarsi le tendenze ovunque presenti alla ulteriore polarizzazione delle competenze, dei redditi e dei territori. Ne sono conseguenza le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, la diffusa paralisi della mobilità sociale e l'incremento della stessa povertà assoluta.

I dati mostrano come nel corso degli ultimi anni l'occupazione sia cresciuta in Italia in particolar modo

nelle attività caratterizzate da bassi livelli di competenze e di specializzazione e in quelle che, al contrario, richiedono elevata professionalità. Nello stesso arco di tempo il numero di occupati nella fascia intermedia è diminuito di circa il 10 per cento in ragione della ampia dimensione di produzioni manifatturiere e, in esse, di lavori ripetitivi.

Inoltre i dati del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) mostrano come in Italia la percentuale di lavori caratterizzati da mansioni di tipo routinario e intermedio sia superiore alla media europea con il conseguente rischio di una riduzione, a causa dell'automazione, di una ampia fetta di lavoratori facilmente sostituibili. Fenomeno questo che andrebbe a rafforzare una dinamica di polarizzazione.

Tale polarizzazione è riscontrabile anche relativamente al reddito medio delle nuove professioni e alla riduzione degli occupati tra gli appartenenti alla cosiddetta classe media. L'Italia si inserisce quindi in un *trend* riconosciuto da molti studi che mostra come diverse spinte (dalla tecnologia alla globalizzazione) abbiano contribuito alla riduzione di quella che un tempo era la componente centrale della popolazione lavorativa, con le relative conseguenze socio-economiche derivanti dalla crescita complessiva delle disuguaglianze di reddito. A ciò si aggiungono la storica polarizzazione territoriale tra Nord e Sud, un certo differenziale di dinamismo tra la fascia adriatica e quella tirrenica, alcune pericolose tendenze alla desertificazione di aree montane. Esse rischiano di acuirsi in ragione della capacità di intercettare i flussi di innovazione tecnologica e la scia della trasformazione digitale anche se proprio la caratteristica delle innovazioni potrebbe consentire di superare più velocemente ritardi infrastrutturali e barriere orografiche. Si è sottolineato da più parti come il salto tecnologico e la diffusa terziarizzazione tendano ad accentrare il valore all'interno di *hub* ad alta densità di capitale umano. Tale fenomeno sta già creando, complice anche la crisi economica, una polarizzazione all'interno delle stesse regioni e tra territori limitrofi generando sempre di più uno scollamento tra centri urbani e periferie e tra città che riescono ad intercettare gli investimenti in innovazione e quelle che rischiano la depressione in quanto fuori dal cerchio.

I divari presenti, e quelli che ulteriormente potrebbero prodursi, sollecitano i decisori ad avere una visione alta dei nuovi paradigmi possibili in funzione di una economia della qualità e di ambiziosi programmi che la alimentino attraverso investimenti nella ricerca e nella stessa domanda pubblica come la manutenzione e gestione del territorio o la salute dei cittadini. Le stesse amministrazioni pubbliche possono diventare fattore di competitività e stimolo all'innovazione se viene colta l'opportunità della loro digitalizzazione con la conseguente riqualificazione dei loro dipendenti. E il nostro futuro non potrà che essere la proiezione del patrimonio produttivo che abbiamo, della cultura industriale che si è depositata nelle grandi come nelle piccole imprese. Tutte le sfide che di seguito vengono descritte sono dedicate alle persone quale fine e misura di ogni azione pubblica con lo scopo di promuovere inclusione, coesione sociale, bene-essere lungo tutto l'arco di vita.

LE SFIDE

1. Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro
Piattaforme digitali, nuove tecniche protettive, diritto alla disconnessione, diritto alla formazione

Il tessuto produttivo e il mercato del lavoro sono quindi destinati a cambiare con velocità, pervasività e profondità, facendo venire meno i caratteri dominanti nel secolo passato in relazione ai quali il nostro

diritto del lavoro si è strutturato.

Un tratto che accomuna gran parte dei mutamenti è la drastica riduzione dei costi di transazione, conseguente agli sviluppi tecnologici, che consente e consentirà sempre più largamente:
- un incontro più facile tra domanda e offerta di servizi, con la possibilità per i lavoratori di offrirli direttamente senza la necessità di un imprenditore che ne organizzi la commercializzazione e per i consumatori di accedervi a costi più contenuti;
- una destrutturazione delle forme di protezione del lavoro tradizionali, ma anche una possibilità di riappropriazione da parte delle persone che lavorano del controllo sull?uso del proprio tempo;
- un coordinamento più facile di ogni prestazione lavorativa individuale con il resto dell?organizzazione aziendale, anche senza necessità di un suo assoggettamento pieno a eterodirezione e/o a vincolo spazio-temporale, che può mettere in discussione le tipologie contrattuali e le tecniche protettive tradizionali;
- la diffusione di prestazioni ambigue, e comunque socio-economicamente dipendenti, in servizi offerti mediante piattaforma digitale con la conseguente necessità di un nuovo ordinamento protettivo che favorisca la continuità nel reddito degli interessati, un compenso orario minimo e il contributo per le assicurazioni previdenziali essenziali;
- la liberazione della prestazione lavorativa dal vincolo dell?orario di lavoro, che tuttavia rischia anche di determinare un?erosione della disciplina relativa al tempo massimo di lavoro per cui appare necessario rendere effettivo il "diritto alla disconnessione";
- una più immediata e più penetrante visibilità dei diversi livelli di produttività delle prestazioni lavorative individuali con la conseguenza dell'esposizione dei lavoratori a uno stress da esame più intenso e continuo, ma soprattutto di una divaricazione crescente dei redditi da lavoro; una sfida, questa, alla capacità del sistema di assicurare a tutti i cittadini pari opportunità e di recuperare coloro che rimangono indietro;
- un ritmo più rapido di obsolescenza delle tecniche applicate, dei materiali e degli stessi prodotti, destinato a vanificare qualsiasi difesa statica della professionalità del lavoratore e a rendere indispensabile una tutela dinamica fondata su servizi efficaci di formazione e riqualificazione permanente;
- una più intensa concorrenza tra lavoratori, anche (ma non solo) residenti in Paesi molto distanti tra loro, che toglie efficacia alle tecniche di protezione sulle quali si è fondato l?ordinamento giuslavoristico nell?ultimo secolo, ponendo a rischio la "parte bassa" o "metà inferiore" di ciascuna categoria professionale;
- per converso, una possibilità molto più ampia per i lavoratori di cercare, sia individualmente sia collettivamente, l?imprenditore più capace di valorizzare il loro lavoro; dunque una più intensa concorrenza nel mercato del lavoro tra imprenditori, dalla quale può conseguire un rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori più qualificati.

Merita una preoccupata segnalazione la pretesa, alla luce del sole, di lavoro gratuito. Essa si determina in quelle imprese che ricorrono sistematicamente a tirocini lontani dai percorsi curricolari e in quelle istituzioni che mettono a gara prestazioni professionali senza remunerazione. Ne è presupposto la convinzione che la debolezza di molti contraenti, soprattutto giovani, li porti ad accettare la gratuità pur di accumulare esperienza. Queste pratiche devono essere contrastate non solo attraverso lo strumento normativo e l'attività ispettiva ma ancor più sotto il profilo culturale.

2. Le conoscenze, le abilità, le competenze
Il differenziale tra la velocità dell'innovazione e dell'apprendimento. Metodi pedagogici e fonti

Uno dei maggiori impatti della Quarta rivoluzione industriale sul mercato del lavoro sarà quindi quello relativo ai nuovi fabbisogni di competenze e quindi alla preparazione dei lavoratori. Si tratta di un profilo trasversale alle diverse conseguenze del salto tecnologico. Qui consideriamo le modalità di acquisizione delle capacità preliminari ad essere continuamente occupabili.

Il riferimento è sia alle competenze di tipo tecnico-specialistico, che ruotano principalmente intorno alla componente digitale applicata ai processi di produzione come alle attività di progettazione degli stessi, sia alle competenze trasversali (*soft skills*) che possono consentire ai lavoratori un miglior approccio a scenari mutevoli e complessi, inclusa l'attitudine all'autoimprenditorialità. Sullo sfondo si esaltano la educazione morale e le conoscenze di base che generano le capacità di selezione delle fonti, di comprensione, di calcolo, di accesso alle tecnologie. Per la prima volta le fonti di apprendimento informale prevalgono su quelle formali sollecitando adeguati strumenti critico-riflessivi per un necessario discernimento.
I citati dati delle indagini Pisa e PIAAC dell'Ocse collocano l'Italia tra i Paesi nei quali tanto i giovani quanto gli adulti risultano dotati di insufficienti competenze di base, in particolare relativamente alla matematica, ai contenuti tecnico-scientifici e persino a quelli umanistici. Per questo emerge la necessità, prima di affrontare le sfide "alte" che Industria 4.0 ci pone, di riflettere sullo stesso sistema educativo e su iniziative estese di ri-alfabetizzazione degli adulti, onde evitare il rischio di marginalizzazione dal mercato del lavoro di molti perché indeboliti da una sorta di divario strutturale tra velocità del cambiamento e velocità dell'apprendimento. Alla base di ciò rimane l'obiettivo di un drastico incremento del numero dei laureati anche attraverso la riqualificazione dei percorsi triennali.

Si tratta quindi di ri-orientare il sistema educativo non tanto verso i contingenti fabbisogni delle imprese, quanto verso la continua impiegabilità in un mercato del lavoro caratterizzato da mutazioni veloci e imprevedibili. Le due sfide che deve affrontare riguardano quindi la capacità di anticipare il cambiamento adattando contenuti e linguaggi in modo trasversale ai corsi di studio e di attrezzarsi per la riqualificazione dei lavoratori adulti. A tutti, senza distinzioni o discriminazioni, devono essere garantite accessibilità e professionalità in relazione ai servizi e ai prodotti della rete. Si intendono, a questo proposito, anche quelle regole che ogni sito *web* dovrebbe rispettare affinché tutti, anziani e disabili inclusi, possano accedervi. Esigenze di armonizzazione europea sollecitano norme tecniche che consentano al mercato di apprezzare la coerenza degli strumenti tecnologici con gli *standard* internazionali. La dimensione digitale deve costituire non una nuova barriera ma una grande opportunità per lo sviluppo umano.

Possono rivelarsi ancor più utili nel nuovo contesto gli uffici di *placement* negli istituti scolastici e universitari, in quanto strumenti di dialogo e collaborazione con le economie dei territori per una feconda ibridazione tra saperi e modi di apprendere. Ciascuna famiglia di competenze, poi, richiede metodi pedagogici e fonti di apprendimento differenti. È proprio questa considerazione a segnare una prima distanza nei confronti dello scenario attuale, nel quale si tende ancora ad identificare la lezione tradizionale come unica sede formativa. Al contrario sono numerosi gli studi pedagogici che mostrano come, in contesti produttivi complessi e in costante evoluzione, sia ancor più urgente ampliare le fonti dell'apprendimento, identificando nelle situazioni di compito (e quindi nell'esperienza pratica, anche manuale) uno dei luoghi principali in cui acquisire capacità che nessuna lezione teorica potrebbe trasmettere. La stessa alternanza, o meglio integrazione, tra scuola e lavoro deve essere intesa come un metodo pedagogico funzionale ad imparare ad apprendere, ovvero all'allenamento di quella duttilità sempre più richiesta nel mercato del lavoro. Con essa anche i contratti di apprendistato finalizzati al

conseguimento di titoli spendibili nel mercato del lavoro e i dottorati industriali consentono questa contaminazione, ponendo le premesse per un apprendimento continuo.

Allo stesso modo, una effettiva transizione verso Industria 4.0 passerà dalla capacità di riqualificare, sia nei contenuti che nell'immagine socio-culturale, i percorsi di istruzione tecnica. Troppo spesso ancora oggi, pur a fronte di una elevata domanda da parte del mercato del lavoro, l?opzione "formazione tecnica" appare una seconda scelta. Al contrario, il ripensamento di questi percorsi formativi, anche rafforzati da poderose conoscenze di base, può contribuire a rinverdire la grande tradizione industriale italiana.

Consegue a quanto detto la impossibilità di fissare una trasformazione continua e complessa in figure e professioni decise a tavolino. Più utile sembra invece rendere le imprese capaci di valutare in modo costante i fabbisogni di competenze, senza la pretesa di una previsione a lungo termine e senza adattare la produzione ai modelli professionali esistenti, bensì con l'onere di costruirne sempre di nuovi.

3. Istituzioni per la vita attiva

Dalle politiche attive al nuovo mercato transizionale del lavoro

Il mercato del lavoro non potrà rimanere lo stesso alla luce della nuova rivoluzione industriale. Nel corso degli ultimi anni abbiamo già assistito ad una forte riduzione della durata media dei contratti di lavoro e la transizione da un posto di lavoro a un altro è sempre più statisticamente una normalità. Il numero dei contratti a termine è cresciuto ampiamente a partire dai primi anni 2000 e abbiamo raggiunto nel 2015 la media europea del 14 per cento sul totale. A ciò si aggiunge come negli ultimi anni si sia ridotta considerevolmente anche la durata media dei contratti a tempo indeterminato. I dati europei mostrano come, in particolare per le nuove generazioni, la tendenza alla transizione, anche tra contratti a tempo indeterminato, sia frequente. Se nel 1995 il 29 per cento dei lavoratori tra i 25 e i 39 anni avevano un tempo di permanenza media in un posto di lavoro superiore ai 10 anni, nel 2015 questa percentuale si è ridotta al 18 per cento, con un parallelo aumento di coloro che hanno tempi di permanenza tra 1 e 4 anni. Lo scenario di Industria 4.0, fortemente legato ai processi di innovazione, non potrà che accentuare il *trend* di transizione costante; è anzi possibile immaginare che ne amplierà ed arricchirà i contenuti.

I vecchi modelli di politiche del lavoro, compresi i più recenti come la *flexicurity*, muovono da una idea di mercati tendenzialmente stabili nei quali la transizione tra un posto di lavoro e l'altro sia un fenomeno straordinario e residuale; per questo si ispirano alla logica emergenziale del soccorso nel momento della perdita del lavoro. Nei nuovi mercati della transizione continua occorrono invece istituzioni pubbliche, private e privato-sociali capaci di offrire sempre molteplici opportunità di apprendimento e di evoluzione delle abilità e delle competenze coerenti con le opportunità offerte dalla dimensione digitale in modo da evitare l'intrappolamento nei lavori poveri. Possono così crescere le potenzialità delle persone di muoversi con capacità negoziale lungo rapporti di collaborazione con più datori di lavoro, di passare rapidamente dall'autonomia alla subordinazione e viceversa, di partecipare a scambi di esperienze a distanza, di fornire personalmente (e tramite i propri beni) servizi che garantiscano forme di reddito primario o complementare. Sono infatti elementi intrinseci al fenomeno di Industria 4.0 la riduzione dei cicli di vita dei prodotti, la breve durata e l'intercambiabilità tra i modelli di *business*, lo sviluppo di reti di imprese, la diffusione di modelli di *open innovation* e altro ancora.

Il rischio principale è che i lavoratori non riescano a muoversi al ritmo del mercato, rimanendone

schiacciati sia dal punto di vista reddituale che dal punto di vista psico-sociale. Allo stesso tempo, le attuali infrastrutture pubbliche e private non avrebbero la forza di reggere gli stimoli di un processo di transizione costante e generalizzata. Per questo motivo la sfida è quella di costruire un nuovo modello di mercato del lavoro inclusivo perché potenzialmente in grado di offrire opportunità a tutti. Al centro di esso si deve porre ciascuna persona, non solo in quanto lavoratore, ma integralmente intesa nella sua capacità di iniziativa e di relazioni all'interno dell'intera società. Gli strumenti che possono realizzare concretamente la centralità della domanda, dopo tanta autoreferenzialità dell'offerta, sono prioritariamente: le borse di studio per i giovani, la totale deducibilità delle spese per autoformazione per gli autonomi, il credito d'imposta per la formazione aziendale, l'assegno di ricollocazione (purché sistemico) per i disoccupati e gli inoccupati, i prestiti d'onore. Si tratta di misure e opportunità che sollecitano la responsabilità di ciascuno, in un contesto adeguatamente informato, di individuare i servizi di orientamento e formazione più adatti alle proprie esigenze. Possiamo così aspirare ad un mercato del lavoro che consenta la continua attivazione delle persone e che non intervenga in maniera paternalistica unicamente nelle situazioni di emergenza e di difficoltà.

Perché questo possa avvenire è peraltro essenziale che tutti gli attori siano integrati nella rete nazionale dei servizi al lavoro in modo che questa, pur rispettando le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle Province autonome, sia in grado di garantire risposte omogenee ai diritti economici e sociali di tutti i cittadini della Repubblica. Il nuovo mercato inclusivo del lavoro deve essere costituito dalle scuole, dalle università, dalle imprese, dalle parti sociali e dai loro strumenti bilaterali, dagli ordini professionali e dalle loro Casse previdenziali, dalle amministrazioni locali oltre che dai servizi per il lavoro pubblici e privati. Solo agendo duttilmente, nella dimensione anche geografica della prossimità, le persone non saranno sole ma potranno essere accompagnate in modo libero verso un processo di crescita e di affermazione personale e collettiva. Si tratta di abbandonare schemi tradizionali, come i profili professionali, per privilegiare le singole abilità che variamente combinate possano essere flessibilmente certificate.

In questo contesto, un ruolo primario possono averlo i fondi interprofessionali. Se dotati di maggiori dimensioni, regolati in modo semplice, certo e coerente con la missione di enti privati incaricati di un interesse generale, decentrati nei territori, vigilati e monitorati secondo criteri sostanziali, essi possono svolgere la funzione di motori della buona e utile formazione. Proprio in quanto espressione delle imprese e dei lavoratori in prossimità, possono evitare i pericoli di autoreferenzialità ed essere al contrario garanti della soddisfazione di una domanda che è loro compito analizzare continuamente nel divenire dei mercati locali del lavoro.
Tutte le attività educative e formative dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio e di valutazione, in modo da verificare attraverso gli esiti la loro efficacia.

4. Meno legge, più contratto
Le relazioni di lavoro adattive. Salari e competenze. Mansioni e inquadramenti

Il lavoro sta cambiando e cambierà lungo direzioni difficili da codificare attraverso il rigido strumento legislativo. La fonte legislativa nel suo lento adattamento e nella sua rigida omogeneità dovrebbe per questo lasciare ai duttili contratti la specifica regolazione degli interessi reciproci per obiettivi comuni quali la crescita della produttività, delle competenze, dei salari. Leggi e contratti devono in ogni caso garantire *standard* retributivi minimi per ogni prestazione lavorativa, tanto dipendente quanto indipendente.

Nella recente contrattazione molte novità sono state prodotte nel terziario come nell'agricoltura. Nell'industria è significativa la trasformazione che proprio i metalmeccanici hanno saputo fare del loro tradizionale contratto collettivo nazionale. Se ieri esso era uno strumento pesante e invasivo, che dettava alle più diverse imprese anche i minuti comportamenti, oggi è diventato soprattutto la cornice rivolta a garantire formazione continua di qualità nonché a capacitare e incoraggiare accordi adattivi di prossimità nelle aziende, nei territori, nelle filiere in modo che cresca la produttività e i relativi benefici siano condivisi con i lavoratori. In particolare, non solo indica la via con cui incrementare i salari collegandoli ai risultati anche ove non vi sono rappresentanze sindacali, ma sollecita sperimentazioni che connettano il concreto accesso alle abilità e alle competenze con una interpretazione dinamica degli inquadramenti professionali. Le parti della più grande categoria industriale hanno quindi saputo transitare dai tradizionali meccanismi centralizzati a logiche esplicitamente sussidiarie che invocano condivisione, adattabilità e partecipazione.

Ciò è potuto accadere perché è prevalsa la consapevolezza circa il cambiamento epocale e le fatiche della transizione. La partecipazione dei lavoratori ai destini dell?impresa si fa cultura comune e si sostanzia innanzitutto nel fondamentale diritto a conoscere e ad apprendere nella concreta situazione di lavoro. L?*empowerment* del lavoratore è la base, la precondizione, della crescita competitiva dell'impresa e della sua possibilità di rimanere impiegabile. Ed è evidente che una sostanziale esigibilità del diritto ad apprendere si realizza solo nel concreto delle situazioni di lavoro ove, anche attraverso l'adattamento di regole generali, si possono condividere obiettivi di produttività, di salari, di carriere. Gli stessi inquadramenti professionali, sino a ieri mezzo di difesa delle capacità del lavoratore dal pericolo di un loro insufficiente apprezzamento, oggi devono essere ridefiniti dinamicamente affinché corrispondano alla evoluzione delle capacità dei lavoratori. Saggiamente, il nuovo contratto sollecita sperimentazioni nelle aziende allo scopo di monitorarne l?efficacia anche attraverso componenti premiali delle retribuzioni *skill-based*.

È cominciato il superamento del formalismo giuridico tutto e solo difensivo, fondato sul presupposto della omologazione fordista del lavoro. Abbiamo il dovere di accelerarlo per favorire la penetrazione del diritto promozionale alla autosufficienza della persona. I diritti promozionali, le *soft laws*, non sono strumenti impotenti se regolati dalla contrattazione anche attraverso sanzioni civilistiche. Le teorie e le pratiche dei contratti aprono spazi di infinita fantasia per disincentivare i comportamenti opportunistici ed incentivare la convergenza degli interessi.

La rilevanza crescente della contrattazione imporrà riflessioni, con particolare attenzione all'articolo 19 dello Statuto e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 231/13, sulla libertà di organizzazione e sulla rappresentatività delle associazioni sindacali come sugli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro in termini tali da favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori ed il possibile ricambio dei loro rappresentanti. Merita un rinnovato impulso il tema del coinvolgimento dei lavoratori nella vita delle imprese attraverso le molte forme di partecipazione già sperimentate e ulteriormente mutuabili dalle buone pratiche di altre società industrializzate in funzione del perseguimento di obiettivi sempre più condivisi.

5. La salute e sicurezza nel lavoro

Buone pratiche partecipative. Nuove tecniche. Sorveglianza sanitaria integrata

Anche nell?ambito regolatorio più sensibile, quello dedicato alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, lo sviluppo delle buone pratiche partecipative auspicato dal nuovo contratto dei meccanici e l?evoluzione della scienza e della tecnica consentono un migliore approccio sostanzialista per risultati. Le grandi innovazioni tecnologiche sono potenzialmente destinate a

sostituire lavori ancora oggi pesanti o possibilmente pericolosi (esposizione a rumori e agenti chimici, impiego di attrezzature rischiose, ecc.), a migliorare la qualità del lavoro, a semplificare gli stessi adempimenti necessari a garantire la prevenzione di malattie e infortuni. Basti pensare alla agricoltura di precisione che riduce le prestazioni fisiche e l'impiego di agenti chimici o alla manutenzione da remoto che consente di prevenire le criticità e di ripararle immediatamente senza l'intervento diretto *in loco*. Sono peraltro prevedibili anche nuove possibili patologie correlate all'impiego delle macchine di nuova generazione. Il cambiamento del modo di lavorare, con il progressivo superamento dell'orario e della postazione fissa, richiede l'adeguamento di disposizioni costruite nel presupposto della tradizionale produzione industriale *intra moenia*. La continua evoluzione delle tecnologie della sicurezza consiglia incentivi e disincentivi che ne favoriscano l'impiego tempestivo. La dimensione "liquida" della nuova economia sollecita soprattutto una sorveglianza sanitaria del lavoro di tipo integrato, che non riduce la responsabilità specifica del datore di lavoro ma non considera il lavoro in modo separato dal resto della vita della persona. Ogni anno vi sono sottoposti circa dieci milioni di lavoratori per cui questo rilevante patrimonio di visite mediche costituisce un potenziale straordinario nella più generale politica di prevenzione se si integra nel fascicolo elettronico della salute di ciascuna persona, e inoltre un virtuoso esempio di uso di risorse private (aziendali) anche a fini pubblici. Nell'ambito del rapporto di lavoro possono essere inoltre promossi adeguati stili di vita, una maggiore consapevolezza circa la fertilità, specifiche attività di *screening*.

6. La vita buona

Il tempo per il lavoro, gli affetti, il riposo

Nel Novecento industriale il tempo di lavoro, così come il luogo, erano dimensioni eterodirette alle quali il lavoratore doveva sottostare in quanto non possedeva i mezzi di produzione. Il tempo di lavoro è il parametro mediante il quale si giunge a stabilire il salario corrisposto secondo un modello di economia che vede nella quantità di lavoro impiegata il valore dei prodotti. Ciò ha consentito di separare il tempo di lavoro dagli altri tempi di vita e in conseguenza di tutelare esigenze primarie come gli affetti e il riposo. La digitalizzazione del lavoro e la Quarta rivoluzione industriale contribuiscono a scardinare queste separazioni rendendo i tempi di vita molto più fluidi. La giornata suddivisa in tre blocchi di otto ore è oggi in molte professioni, anche tra coloro che lavorano nei settori più tradizionali, un modello sconosciuto. Gli studiosi hanno definito questa dinamica come quella di un tempo di lavoro "poroso" che spesso si sovrappone agli altri tempi di vita. L'economia della conoscenza fa sì che la componente intellettuale applicata alla produzione di un bene possa essere sconnessa dalla valutazione della sua durata temporale e sia più legata alle competenze e alle capacità del soggetto. In questo modo è il risultato ottenuto a contare, ed esso non è più legato in modo stretto ed inevitabile ad un tempo preciso come nell'organizzazione del lavoro taylorista. Se non è più vero l'assunto secondo cui sono le ore lavorate a fare la produttività, ne consegue la rilevanza economica, oltre che sociale, della qualità del lavoro e degli investimenti in ricerca e formazione che la determinano. La evoluzione della organizzazione produttiva consentita dalle nuove tecnologie agevola una distribuzione del tempo di lavoro secondo criteri di massimizzazione dell'occupazione e di conciliazione tra le esigenze dell'impresa e le esigenze dei lavoratori.

Si deve tuttavia considerare anche la sostenibilità in termini personali, familiari e sociali di una connessione costante con gli strumenti di lavoro. Il dibattito in corso sul diritto alla disconnessione quale diritto del lavoratore a poter "staccare" dal lavoro anche in termini immateriali, nasce proprio dal rischio di fenomeni di *overworking* che contribuiscono non solo a peggiorare gli equilibri psico-fisici del lavoratore e i suoi legami, ma anche la produttività stessa. Sul fronte dei rischi quello della connessione permanente risulta essere maggiore quantitativamente e qualitativamente rispetto a problemi novecenteschi quali il lavoro domenicale e gli straordinari.

Le regole, anche se espressione della flessibile fonte contrattuale, possono soccorrere, ma non risolvere il problema. Possono, ad esempio, liberare il lavoratore dal vincolo della connessione permanente da remoto con il datore di lavoro ma non sono in grado di liberarlo dal desiderio di perseguire senza tregua un risultato sulla base del quale sarà giudicato e remunerato. O dal bisogno di acquisire senza sosta informazioni che lo mantengano aggiornato rispetto al continuo divenire delle cose. Oltre alle regole dobbiamo, quindi, auspicare che nel nuovo contesto liquido si muova un uomo solido perché dotato di quei principi che danno valore ad una vita buona in quanto equilibrata tra lavoro, affetti e riposo. Si ripropone ancora una volta il tema della educazione di base e in essa di quella formazione morale che corrisponde ai principi che la nostra Carta fondamentale riconosce.

7. La geografia dei lavori.
Nuovi processi di urbanizzazione digitale, gli attori che creano valore

La spinta della globalizzazione non si è esaurita. La forte domanda di reintroduzione di una dimensione economico-politica nazionale ne è la prova, non la smentita. Le catene del valore globali sono oggi la normalità nella gestione dei modelli di *business* e di *supply chain* delle imprese moderne. Allo stesso tempo la tecnologia consente oggi anche alle piccole imprese che producono beni di qualità e di valore di ampliare i propri mercati grazie alle potenzialità della rete. Entrambe queste tensioni sono ricomprese all'interno di una tendenza dell'innovazione tecnologica a catalizzare il valore e con esso il capitale umano. Sia le grandi che le piccole imprese innovative richiedono infatti, per abilitare i propri processi, di collocarsi in contesti ad alta disponibilità di infrastrutture e di lavoratori dalle elevate competenze. In questo modo, come è stato osservato, si sviluppano oggi *hub* dell'innovazione che attirano talento e capacità laddove vi sono quelle realtà che sono più in grado di stimolarlo e potenziarlo. La dimensione metropolitana acquista così a tutti i livelli una nuova centralità e genera nuovi processi di urbanizzazione digitale, come mostrano i casi di San Francisco o di Seattle, ma anche di Milano in Italia. La dimensione geografica risulta, quindi, particolarmente importante se analizzata dal punto di vista della densità di conoscenza, e non solo della densità di popolazione. Le imprese del futuro acquistano esse stesse la dimensione urbana sviluppandosi in forma reticolare attraverso i diversi attori che concorrono alla creazione di valore come università, centri di ricerca, infrastrutture fisiche e digitali, amministrazioni locali, servizi per il lavoro, ecc. Risulta una sfida fondamentale sviluppare le città perché queste diventino attrattori di talenti e, al tempo stesso, monitorare con attenzione quegli ambiti territoriali che in una prima fase potrebbero scontare la fuga di cervelli e capitali verso gli *hub*.

Ma la dimensione geografica può essere inquadrata anche in una diversa prospettiva, più metaforica. Sempre più, infatti, il mondo del lavoro e delle professioni è caratterizzato da un universo in espansione di nuovi lavori, molto diversi tra loro e spesso dalla difficile definizione e comprensione. La digitalizzazione di professioni tradizionali, la smaterializzazione di alcune forniture di servizi prima unicamente fisici, la sovrapposizione dei settori produttivi e soprattutto la rapidissima evoluzione dei bisogni e dei costumi genera costanti *turnover* tra professioni, insieme a nascite e morti rapide di lavori. Accogliere questi lavori, garantendo un contesto "geografico" entro il quale possano svilupparsi è oggi fondamentale ed è la prima risposta a chi paventa la fine del lavoro su base tecnologica. Questa potrebbe avvenire unicamente a fronte della scomparsa dei vecchi lavori e degli ostacoli all'affermazione di lavori nuovi.

8. La vitalità demografica

Anticipo delle scelte di vita, procreazione, invecchiamento attivo

Se il dibattito sul futuro del lavoro oggi si dedica quasi totalmente alle conseguenze immediate sulla occupazione della tecnologia e dell'automazione, nondimeno devono essere considerati i cambiamenti di medio e lungo periodo indotti dalla combinazione della innovazione con gli andamenti demografici, segnati da una speranza di vita più lunga e dal calo delle nascite.

La debolezza delle coorti giovanili e le insufficienze del sistema educativo hanno affievolito la propensione agli investimenti innovativi ad alto rischio, usualmente maggiore in coloro che hanno una lunga prospettiva davanti a sé. Gli alti livelli di inattività tra i giovani e i ritardi nell'incontro con le esperienze lavorative hanno aggravato il problema. Si rende quanto meno necessario promuovere l'anticipo delle scelte di vita, dal lavoro alla procreazione.

Le esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale hanno imposto l'allungamento della vita lavorativa per cui le imprese si troveranno sempre di più ad avere lavoratori affetti da patologie croniche. Questo significa immaginare soluzioni che possano garantire un equilibrio tra tempi di cura e tempi di lavoro, sia per tutelare il lavoratore che vuole continuare a svolgere la sua professione in periodi di malattia propria o dei congiunti, sia per garantire alle imprese sicurezza nella disponibilità della propria forza lavoro. L'invecchiamento dei lavoratori implicherà anche un ripensamento dell'organizzazione del lavoro e soprattutto delle mansioni nell'ottica di un adattamento alla capacità fisica. Da questo punto di vista non sono da sottovalutare le potenzialità delle tecnologie che consentono già oggi, e ancor di più lo faranno in futuro, di garantire sicurezza ed efficienza ergonomica anche a lavoratori maturi, oltre a ridurre gli elementi di sforzo e fatica di tutti i lavoratori così da poter giungere in età avanzata con minori conseguenze negative.

Allo stesso tempo, questo scenario avrà conseguenze anche sui livelli di competenze richiesti ai lavoratori che dovranno effettuare momenti di riqualificazione professionale ad ogni età per poter governare processi in evoluzione. Occorre ripensare quindi il concetto di invecchiamento attivo nell'ottica del potenziamento della persona e non ridurlo a modalità per proseguire la permanenza (spesso forzata) all'interno del mercato del lavoro, ma considerarlo come la possibilità, mediante la tecnologia e mediante un approccio che cominci ben prima dell'età matura, di continuare nella crescita personale con l'acquisizione di nuove competenze, nuove capacità e di mettere al servizio delle nuove generazioni l'insostituibile valore dell'esperienza.

9. Il nuovo *Welfare* della persona nella transizione continua

Continuità contributiva, secondo pilastro integrato, meno oneri sul lavoro

Il nostro modello sociale è stato edificato nel presupposto di andamenti demografici ed economici tendenzialmente stabili. La stessa dimensione delle politiche passive si giustificava nel contesto di transizioni brevi. Si sono già considerati molti degli elementi che hanno messo in crisi questo sistema: cambiamenti demografici, competizione internazionale, riduzione dei cicli di vita dei prodotti, mobilità professionale insistita e altro ancora.

La sfida principale allora diventa la costruzione di un nuovo modello di protezione e di sicurezza di ciascuna persona, di tutte le persone, che sia economicamente e socialmente sostenibile in un'epoca caratterizzata dalla transizione continua e dalla tendenziale accentuazione delle disuguaglianze. Non si fa riferimento, però, solo alle transizioni occupazionali ma al più generale cambiamento e alla trasformazione come cifra della complessità contemporanea. Il nuovo sistema di *welfare* deve quindi, in particolare, promuovere la vita attiva, intesa non solo come lavoro ma anche come formazione, cura

del prossimo, natalità.

L'opera di riforma può e deve avere lo scopo ambizioso di garantire a tutti, ben più efficacemente rispetto al passato e allo stesso presente, condizioni di autosufficienza lungo tutto l'arco di vita così da offrire nuove certezze corrispondenti alle nuove fragilità e con un criterio universale più sostanziale. Il che ripropone considerazioni sulle fonti di finanziamento e sul possibile spostamento di quote del prelievo dalle contribuzioni sul lavoro alla fiscalità generale. Ad esempio, la pur recente riforma del sistema previdenziale appare costruita nel presupposto del vecchio mercato del lavoro stabile, nel quale molti potevano raggiungere una anzianità contributiva utile ad anticipare il momento della prestazione. Sarebbe tuttavia coerente con le esigenze di sostenibilità nel lungo periodo e con un sistema a ripartizione su base contributiva, ipotizzare versamenti pubblici figurativi per fasi socialmente rilevanti come l'apprendimento, la cura, la procreazione. O incentivare fiscalmente versamenti volontari tanto del datore di lavoro quanto del lavoratore nelle fasi di non attività, tanto più se prossime all'età di vecchiaia. Come una riflessione specifica meritano anche le contribuzioni non previdenziali con lo scopo di verificarne il corretto sinallagma con le prestazioni. In questo modo si può procedere ad una riduzione strutturale del costo del lavoro rinviando alcuni oneri alla fiscalità generale. Il Bilancio dello Stato, che annualmente registra trasferimenti all'Istituto Nazionale di Previdenza, può finanziare quindi non solo prestazioni assistenziali come la pensione sociale, il reddito di inclusione e le altre eventuali misure di sostegno connesse ad una idea di cittadinanza ma anche una parte motivata delle contribuzioni o gli oneri corrispondenti agli incentivi fiscali, ai versamenti previdenziali volontari e negoziati, ai costi di adesione ai fondi integrativi, alla deducibilità o detraibilità delle spese personali o aziendali che il legislatore ritiene di incoraggiare.

La persona non è peraltro una entità isolata ma è inserita in una fitta trama di relazioni sociali che disegnano tanto i bisogni quanto le possibili soluzioni in termini sussidiari. La combinazione del pilastro obbligatorio con un secondo pilastro collettivo, di fonte negoziale, tendenzialmente universale, realizzato da fondi bilaterali auspicabilmente in grado di integrare previdenza, sanità e assistenza secondo contabilità separate, di proteggere dalla culla alla tomba gli iscritti, può garantire caratteristiche modulari e quindi adattabili alle esigenze di ciascuno in ogni fase di vita. Basti pensare alla necessità di convertire molte tutele nella primaria assistenza della non autosufficienza, soprattutto quando questa si produce in assenza di un contesto familiare.

Ritorna la capacità della libera contrattazione, tanto di quella interna ad una categoria professionale per l'adesione a progetti collettivi, quanto di quella tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quanto ancora di quella che si realizza nella dimensione aziendale. A questo proposito deve essere ulteriormente segnalato il contratto dei lavoratori metalmeccanici con i suoi impegni allo sviluppo della previdenza e della sanità complementare le cui prestazioni concorrono, senza prelievo fiscale, all'incremento del potere d'acquisto dei lavoratori.

La inevitabile riduzione della tradizionale base imponibile, anche in relazione alla separazione di molta ricchezza dal territorio dello Stato, impone la individuazione di nuove fonti di prelievo e la più generale rivisitazione del sistema tributario in funzione della stabilità di finanza pubblica, della riduzione delle disuguaglianze, della minore pressione fiscale sulle imprese - soprattutto piccole e medie - e sul lavoro con particolare attenzione ai processi di innovazione e formazione.

10. Conclusioni

In conclusione, il "mondo nuovo" con il quale i decisori istituzionali ed il sistema delle relazioni industriali dovranno progressivamente confrontarsi presenta caratteri strutturali notevolmente diversi

rispetto a quelli che sono stati dominanti nel secolo passato, con la conseguenza anche di una erosione più o meno estesa dell?efficacia delle tecniche protettive tradizionali del lavoro. Di qui la forte segnalazione di saper creare un "ambiente" complessivamente protettivo, in quanto attrezzato ad offrire continue opportunità per una vita attiva e nuove sicurezze, nonché un ordinamento ripensato in funzione di tutele fondamentali più effettive. Il tratto dominante del futuro prevedibile del tessuto produttivo non sarà comunque costituito dalla "fine del lavoro". Il progresso tecnologico non avrà negli anni a venire, come non ha mai avuto negli ultimi due secoli segnati da un progresso tecnologico continuo, il potere di rendere definitivamente inutile il lavoro umano. Se sapremo valorizzarlo, continuerà ad avere campi amplissimi nei quali esprimersi, rispondendo a esigenze vitali delle singole persone e della società. E sarà la stessa disponibilità di lavoro umano generata dalla scomparsa dei vecchi mestieri a stimolare la capacità di inventarne di nuovi. Però l?avvento della robotica e dell?intelligenza artificiale pone a rischio di sostituzione non più soltanto i mestieri di basso contenuto professionale, bensì anche quelli di contenuto elevato. E ciò potrà rendere più lunga e impegnativa la transizione dai vecchi ai nuovi lavori.

Questo è il motivo per cui è indispensabile un drastico miglioramento dell?efficienza dei servizi di istruzione, di orientamento e di formazione professionale affinché insegnino ad imparare sempre. Così come è indispensabile la loro coniugazione con un congruo sostegno del reddito delle persone coinvolte. Dobbiamo proporci, in particolare, una diffusione capillare dei servizi di assistenza e sostegno e una forte accelerazione dei tempi di riconversione delle persone coinvolte nel cambiamento. Terreno, questo, sul quale il nostro Paese accusa un ritardo grave.

Questo Rapporto vuole avere, innanzitutto, la forza della condivisione politica in un tempo di contrapposizioni radicali - e alla vigilia di una consultazione elettorale - su un tema così divisivo come il lavoro. L'assenza in esso di analisi specifiche sulla legislazione recente come di proposte puntuali sulla regolazione futura non ne costituisce ragione di debolezza. Soccorre infatti una visione alta e convergente sui pericoli impliciti nella grande trasformazione indotta dalle nuove tecnologie, sulle sfide conseguenti e sulle responsabilità delle istituzioni, dei corpi sociali, delle imprese, delle stesse persone. Si tratta del tentativo di offrire una sorta di pavimento comune alla nazione e al futuro confronto politico e sociale affinché si caratterizzi per una virtuosa competizione delle soluzioni. Non è poca cosa. È il modo migliore per concludere il mandato di questa Commissione parlamentare nella quale sono state frequenti le divergenze ma il confronto è sempre stato denso e documentato, come testimoniano i numerosi atti di maggioranza e di opposizione nonché talune convergenze costruttive.

ALLEGATI: le posizioni dissenzienti.

Allegato 1. - Nota della senatrice Maria Grazia Gatti (*Art.1-MDP*)

Pur apprezzando alcune modifiche apportate alla bozza iniziale del documento finale dell'indagine conoscitiva (di questo ringrazio la disponibilità del Presidente), siccome il documento resta comunque costruito in modo coerente intorno ad una analisi della situazione italiana e delle cause che l'hanno generata e delle possibili e "obbligate" evoluzioni che io non condivido non voterò il documento. Questa breve nota è per riportare i punti principali di dissenso:

- per quanto riguarda l'analisi il punto essenziale è quello relativo alle disuguaglianze che si sono approfondite negli ultimi decenni (disuguaglianze che frenano la crescita) e all'enorme spostamento che si registra dai salari al profitto ed alla rendita e all'interno dei redditi da lavoro, lo spostamento dalla classe media (operai, impiegati) verso dirigenti, manager e grandi professionisti, con una caduta per me molto pericolosa dei tassi di sindacalizzazione (e questo è un problema);
- non sono d'accordo che siamo condannati ad un futuro di individui isolati che da soli si

formano, si inventano il lavoro, si creano una prospettiva previdenziale e per questo andrà in tutti i modi evitata l'individualizzazione del rapporto di lavoro perché in questo modo si lascia sola la parte debole del rapporto;

- la formazione continua è importantissima per tutti. Ma la formazione continua ha bisogno di una formazione di base solida e capace di insegnare ad imparare e ad aggiornare le competenze: è fondamentale avere una formazione universitaria solida (che non si ottiene semplificando la laurea triennale), è imprescindibile allargare il numero di laureati in grado di competere con quelli degli altri Paesi sviluppati;
- non condivido l'ipotesi di un sistema di *welfare* (che non può più essere definito universale) affidato alla negoziazione di secondo pilastro, che riconduce sanità, assistenza e cura in generale in una ottica lavoristica che esclude da diritti, che sono di cittadinanza, tutti quegli individui che per ragioni di età, salute, disabilità e condizione familiare non accedono al mercato del lavoro o che con il mercato del lavoro hanno un rapporto discontinuo e precario, come sempre più frequentemente avviene per le giovani generazioni;
- infine, per evitare la perdita di lavoro sarà essenziale riuscire a mantenere e sviluppare il manifatturiero, anche quello qualificato (siamo buoni produttori di robot), avere dei progetti nazionali per la manutenzione e gestione corretta del territorio, per l'innovazione in ambito sanitario e nell'ammodernamento dei servizi territoriali e bisognerà poi valorizzare le nostre produzioni di eccellenza, quelle agricole e quelle artigianali. Bisognerà coinvolgere nelle decisioni le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, innovando i contratti nazionali ma confermandone il ruolo e definendo con loro le forme di partecipazione dei lavoratori.

Allegato 2. - Nota del senatore Giovanni Barozzino (*Misto-SI-SEL*)

Ho apprezzato lo sforzo del Presidente per recepire nel suo rapporto finale alcune delle questioni che avevo sollevate.
E' stato rafforzato il riferimento all'importanza delle politiche pubbliche sia dal lato dell'offerta (formazione, in particolare) che dal lato essenziale della domanda.
Per le lauree triennali non è stata più richiesta la "semplificazione", termine che poteva implicare un loro ulteriore depauperamento di contenuti formativi, ma la loro riqualificazione.
Pur mettendo in luce le criticità dell'aumento occupazionale registrato dall'Istat, non si sottolinea con la dovuta forza che le statistiche non registrano i posti di lavoro *standard* ma gli occupati, cioè quelli che hanno lavorato anche un'ora sola nella settimana delle rilevazioni. Si deve registrare il fallimento delle politiche per l'occupazione che hanno rese più precarie le tutele dei lavoratori (*Jobs Act*, decreto-legge Poletti sui contratti a tempo determinato) o che, dando contributi alle aziende per le assunzioni, hanno solo ridotto i costi per le imprese (sprecando circa 18 miliardi) senza creare posti di lavori stabili.
E' stata inserita una maggiore problematicità a riguardo dei lavori gestiti con algoritmi dalle piattaforme digitali, un fenomeno che necessita di maggiori tutele per non ritornare *sic et simpliciter* al lavoro a cottimo con modalità ottocentesche.
Tra gli strumenti adatti a favorire la formazione sono state introdotte le borse di studio anche se rimane la proposta dei prestiti d'onore.
Si prevede esplicitamente il monitoraggio di tutte le attività formative mentre riteniamo che si debba indicare esplicitamente che, in particolare i crediti d'imposta alle aziende per le attività formative, non devono solo essere "monitorati" ma certificati con veri controlli pubblici, *in primis* da parte dell'Anpal.
Inoltre, ribadisco la mia contrarietà all'alternanza scuola-lavoro che oggi è praticamente fornitura di lavoro gratuito alle aziende senza, nella maggior parte dei casi, che ci sia alcun nesso tra i tirocini e lo studio degli alunni.
Per quanto concerne la rappresentatività è positivo che si richiami esplicitamente la sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la limitazione della

rappresentanza ai soli sindacati firmatari dei contratti. Ma non c'è il richiamo alla necessità di una legge sulla rappresentanza che recepisca l'accordo interconfederale del 2013.
Rimane un riferimento positivo al *welfare* aziendale che a mio avviso rischia di reintrodurre nel nostro Paese un sistema corporativo di protezione sociale, così come appare perlomeno ambiguo il riferimento alla riduzione delle contribuzioni non previdenziali con il rischio di aprire la strada ad un'ulteriore privatizzazione della sanità.
Occorre che Industria 4.0 sia affiancato a Lavoro 4.0, come chiedono unanimemente i sindacati italiani. Non solo gli aspetti di innovazione tecnologica ed i temi della formazione e delle competenze devono divenire centrali, ma anche quello degli orari, della loro gestione, di una diversa redistribuzione e di nuove possibilità di riduzione dell'orario di lavoro, per fronteggiare efficacemente i rischi di disoccupazione tecnologica.
Infine, i vincoli ecologici di queste tecnologie non sono un riferimento "fuori tema" in quanto l'utilizzo di metalli rari e di "terre rare" implicano un chiaro limite a questo tipo di sviluppo, limite che si riverbera sui problemi occupazionali e sul modello di società che questa quarta rivoluzione industriale implica nel prossimo futuro.
Per tutte queste ragioni, pur apprezzando lo sforzo del relatore, non parteciperò al voto di questo documento.

Allegato 3. - Nota dei senatori Nunzia Catalfo, Sara Paglini e Sergio Puglia (*M5S*)

Il gruppo Movimento 5 stelle della 11a Commissione del Senato,
esaminato il documento finale dell'indagine conoscitiva sul tema "Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale",
in riferimento alla seconda parte del documento in esame ("SFIDE") propone le seguenti osservazioni:
In merito al paragrafo 3 (*Istituzioni per la vita attiva),* in generale i contenuti riportati sono nel complesso certamente condivisibili. Particolare importanza riveste l'accento posto sulla necessità di offrire ai lavoratori opportuni strumenti al fine di consentire loro di tenere il passo con i rapidi mutamenti in atto nel mercato del lavoro, tra cui la totale deducibilità delle spese per autoformazione degli autonomi. Al contrario, più di una perplessità suscita il ruolo attribuito ai fondi interprofessionali nel nuovo mercato del lavoro inclusivo, ruolo che viene addirittura definito come "primario". Una enfatizzazione che appare eccessiva se non ingiustificata.
In merito al paragrafo 4 (*Meno legge, più contratto),* occorre prestare molta attenzione affinché la progressiva espansione degli ambiti regolati mediante la contrattazione non si traduca in una de-regolamentazione. In particolare ciò è importante per quanto riguarda i salari: è necessario infatti garantire una retribuzione equa al lavoratore in modo da assicurargli una vita e un lavoro dignitoso in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità. A tal proposito, se è comunque prevedibile che il confine tra le figure del lavoratore autonomo e del lavoratore dipendente diventerà progressivamente più incerto, non si può non ricordare che tale distinzione caratterizza ancora largamente il mondo del lavoro. In tal senso, l'indicazione di "garantire *standard* retributivi minimi" appare troppo ambigua e generica nel momento in cui già oggi intere categorie di lavoratori e settori produttivi, in mancanza di una apposita definizione contrattuale, necessiterebbero invece della definizione di un "salario minimo orario". Appare necessario in ogni caso sottolineare che la definizione legislativa di eventuali " *standard* retributivi minimi" come del "salario minimo" dovrebbe essere individuata promuovendo un ampio processo di consultazione tra i soggetti sociali interessati. Inoltre, presupposto per una espansione davvero fruttuosa della regolazione per via contrattuale di aspetti del rapporto di lavoro è l'effettiva rappresentatività delle parti contraenti. In tal senso è positiva l'indicazione della necessità di porre in essere una riforma degli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro, superando l'attuale sistema, delineato dall?articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.
In merito al paragrafo 9 *(Il nuovo Welfare della persona nella transizione continua),* non appare condivisibile la proposta visione, quasi entusiastica, di un sistema previdenziale integrativo

esclusivamente privato in cui di fatto il pilastro pubblico appaia come il residuo di un vecchio, lento e irrecuperabile sistema sociale. E' necessario, al contrario, un sistema previdenziale in cui il pilastro portante è proprio quello pubblico il quale deve essere perciò maggiormente valorizzato, modernizzandolo, riformandolo e rafforzandolo così da adattarlo alle esigenze ed ai bisogni odierni e a cui sia affiancato, non sovraordinato, un secondo pilastro integrativo pubblico e privato. Peraltro non è comunque condivisibile la visione di un pilastro con esclusivo monopolio privato che integri oltre a previdenza ed assistenza anche la sanità.

Appare chiara infine la necessità di garantire al lavoratore all'interno del nuovo mercato tutele che possano adattarsi sia alla persona che alle esigenze del mercato. Se è vero che le categorie lavorative come oggi caratterizzate andranno via via scomparendo, a causa dell'automazione e dell'informatizzazione che porterà l'assottigliamento delle differenze tra mansioni e lavori, non avrà più senso ancorare il *welfare* all'appartenenza o meno del soggetto a determinate categorie produttive o lavorative. Sarà necessario quindi sviluppare un nuovo paradigma su cui imperniare e strutturare il sistema di protezione sociale spostandolo dalla concezione di lavoratore a quella di Cittadino, spingendo quindi su un *welfare* a carattere Universale più che sul coordinamento e l'integrazione di varie tipologie di *welfare* settoriale ed aziendalistico. Insomma, come già sostenuto più volteè necessario ridisegnare il nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di essere cittadini. Occorre ridisegnare le basi del diritto all'esistenza, porre la questione centrale: che cosa siano oggi, a fronte delle trasformazioni sociali e globali, i diritti sociali; che cosa significhi dare la garanzia di un livello socialmente decoroso di esistenza, possibilità di scelta e autodeterminazione dei soggetti sociali. Il livello ideale, futuro e auspicabile, coincide con l'attuazione del reddito di cittadinanza universale, una misura unica, in grado di svolgere una doppia funzione: da un lato garantire un livello minimo di sussistenza e dall'altro incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini al fine di un reale e possibile inserimento del cittadino nel contesto lavorativo.

Si ringraziano per l'apporto fornito nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Giuliano Poletti, e i rappresentanti di Federmeccanica, FIOM, FIM, UILM, CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, AIDP, Confsal, CUB, Confindustria, Rete Imprese Italia, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, ACI, ABI, ANIA, OCSE, Istituto italiano di tecnologia, ILO, CEI, SIMLII, Confprofessioni, Assolavoro, CUP, ISTAT, INAIL, INAPP, CNR, ADAPT, Digital Transformation Institute, IWA Italy, Fondirigenti, Fondartigianato, For.Te., Fondimpresa, For.Agri., Fon.Ar.Com., Fondir, Formatemp, Fondo Banche Assicurazioni, Politecnico di Milano, Università Bocconi di Milano, LUISS e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Si ringraziano inoltre ST Microelectronics, Consorzio 3 Sun, CNR, Università di Catania, Free Mind Foundry, Dolfin S.p.A. e Lamborghini Automobili per le utili indicazioni ricevute nel corso delle visite svolte dalla Commissione.

Si ringrazia in particolare il dottor Francesco Seghezzi di ADAPT per il prezioso contributo alla stesura del documento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2914

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento interviene per sostenere il settore ittico, incentivando la gestione delle risorse e sostenendo le attività della pesca professionale e turistica;
osservato che nel settore ittico convergono molteplici criticità riguardanti i lavoratori, soprattutto delle piccole cooperative della pesca, per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'alto fattore di rischio connesso all'attività svolta e gli scarsi introiti derivanti,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all'articolo 3, comma 2, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire tra i principi di delega il riconoscimento al personale dipendente imbarcato sulle navi o pescherecci - ivi compresi i soci lavoratori della cooperative piccola pesca adibite alla pesca marittima - dello svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, così come disciplinato dall?articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Si suggerisce altresì di operare una armonizzazione tra le disposizioni di cui al Testo unico n. 81 del 2008 e la normativa contenuta nel Codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), cui sono soggetti i lavoratori marittimi, poiché non è adeguatamente rispettata nel Codice la salvaguardia della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro marittimo.
Da ultimo, sarebbe opportuno, in riferimento all?articolo 343, comma 5, del Codice della navigazione, tutelare il diritto di contratto per i lavoratori, siano essi dipendenti di navi industriali o di piccole cooperative, nel caso in cui si verifichino casi di malattia o infortunio sul luogo di lavoro, includendo il lavoratore nel "registro delle assenze di bordo", al fine di evitare che lo sbarco obbligato determini la risoluzione del rapporto di lavoro.

1.4.2.3.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 349 (pom.) del 17/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2740) ***Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice D'ADDA (*PD*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, soffermandosi in particolare sulle coperture pensionistiche di tipo figurativo che si rendono necessarie durante il programma di protezione cui è sottoposto il testimone di giustizia. Suggerisce poi alla Commissione di merito di inserire un riferimento alle vittime di violenza di genere nei programmi di protezione.

Il presidente SACCONI, obiettando che la fattispecie dei testimoni di giustizia è tipizzata con estrema precisione, ritiene che il riferimento alle vittime di violenza di genere sia improprio nel provvedimento in esame e propone alla relatrice di espungere la seconda osservazione.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) condivide l'ipotesi avanzata dalla relatrice di estendere la nozione di testimone di giustizia oltre il contesto della criminalità organizzata.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) auspica che il disegno di legge n. 2740 possa essere approvato tempestivamente e chiede pertanto che il parere sia espresso quanto prima dalla Commissione.

La senatrice D'ADDA (*PD*) accoglie la proposta del Presidente di espungere dal proprio schema di parere la seconda osservazione, pur ribadendo l'importanza di predisporre adeguate tutele per le vittime e i testimoni di violenze di genere.

Presente il prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice e pubblicata in allegato, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente SACCONI informa che, su espressa richiesta del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato sui disegni di legge nn. 2048 e connessi(*caregiver*) è posticipato a domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***
(2918) ***Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. - Riforma della disciplina in materia di equo***

compenso dei professionisti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente SACCONI informa che il disegno di legge n. 2858 è stato assegnato in sede consultiva anche alla 14a Commissione, per l'espressione del relativo parere.

Il senatore ICHINO (*PD*) illustra l'emendamento 1.1 che estende il campo di applicazione del disegno di legge n. 2858 all'intera platea del lavoro autonomo e non alle sole professioni ordinistiche. Riassume i termini della giurisprudenza anglosassone in cui sono valutate figure professionali non subordinate, meritevoli di specifiche tutele. Per tali lavoratori non è possibile riferirsi ai contratti collettivi nazionali di lavoro attraverso un rinvio all'articolo 36 della Costituzione, come avviene invece per i lavoratori subordinati. Passa poi ad esaminare l'emendamento 2.4, ribadendo l'opportunità di *standard* minimi retributivi che non costituiscono la riproposizione delle tariffe, né introducono distorsioni nel mercato.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) invita a distinguere fra prestazioni che possono essere valutate in base al tempo di lavoro prestato e attività professionali di natura intellettuale particolarmente complesse. Ritiene opportuno garantire forme di trasparenza che possono essere compromesse dall'ingresso delle grandi società di capitali nel mondo delle professioni, tenuto conto che gli studi dei professionisti sono di norma di piccole dimensioni. Auspica che gli ordini professionali svolgano un ruolo di garanzia dei cittadini attraverso la certificazione delle competenze e l'accreditamento dei professionisti.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) chiede al Presidente di mantenere aperta la discussione generale fino all'espressione del parere da parte della 14a Commissione permanente, avendo riguardo anche alle note consegnate dalla sottosegretaria Biondelli nella seduta di mercoledì 11 ottobre.

Il presidente SACCONI precisa che i pareri trasmessi dalla sottosegretaria Biondelli non esprimono la posizione di sintesi del Governo, ma sono note interne dei rispettivi Dicasteri e propone di chiudere la discussione generale, passando poi la prossima settimana alle repliche della relatrice e del rappresentante del Governo e quindi alla votazione degli emendamenti, ove fossero già pervenuti i pareri da parte della 1a e della 5a Commissione.

Il sottosegretario BOBBA ritiene opportuno compiere un ulteriore approfondimento fra l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, la relatrice e il proponente, prima di passare alla votazione degli emendamenti, al fine di definire un percorso condiviso.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) esprime il proprio consenso sull'impostazione del disegno di legge n. 2858, i cui principi ispiratori non contraddicono a suo avviso la disciplina europea sulla concorrenza.

La senatrice PARENTE (*PD*), richiamando importanti convergenze che si sono verificate recentemente in Commissione, premette l'interesse del proprio Gruppo ad una tempestiva approvazione del provvedimento. Tuttavia evidenzia l'opportunità di chiarire tutti i profili di congruità con il diritto dell'Unione europea e plaude all'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge n. 2858 alla 14a Commissione, accogliendo anche la proposta di un approfondimento avanzata dal

sottosegretario Bobba.

Il presidente SACCONI, dopo aver riconosciuto l'importanza di ricercare ampie convergenze, precisa che alcune differenze emerse in Commissione sono difficilmente conciliabili. Invita a tener in considerazione la particolare fase rappresentata dalla fine della Legislatura e ribadisce il dovere del Parlamento di pronunciarsi in un senso o nell'altro, temendo che richieste di approfondimento possano nascondere ipotesi dilatorie. Ritiene necessario che il Governo presenti una posizione definita già in fase di replica, come è nella normale dialettica con il Parlamento, e richiama la necessità di chiudere la discussione generale, rinviando alla settimana prossima la replica della relatrice e del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ANGIONI (*PD*) chiede che vengano auditi in Commissione rappresentanti dell'Ente nazionale per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (Fondazione ENPAIA) sulla situazione previdenziale che riguarda circa cinquemila lavoratori del settore in Sardegna.

Il presidente SACCONI suggerisce, invece, l'opportunità di presentare un'interrogazione al Governo, richiamando l'urgenza e la rilevanza della questione.

Concorda con tale proposta il senatore ANGIONI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2740

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento racchiude una pluralità di misure per il sostegno economico e il reinserimento lavorativo dei testimoni di giustizia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In linea generale, si fa presente che nel provvedimento non vi è alcun riferimento alle coperture pensionistiche di tipo figurativo, nel caso in cui si attivi un assegno periodico derivante dall?impossibilità di svolgere attività lavorativa, o nel caso di contrazione dei proventi derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a causa delle misure adottate, o comunque nella fattispecie di lavoro non retribuito. Sarebbe pertanto opportuno esplicitare tale riferimento.
Con riferimento alla identificazione dei testimoni di giustizia che necessitano di misure di protezione, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire anche la fattispecie delle vittime di violenza di genere nel programma di protezione, le quali alla stessa stregua possono essere considerate "testimone vittima".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2740

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento racchiude una pluralità di misure per il sostegno economico e il reinserimento lavorativo dei testimoni di giustizia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione.
In linea generale, si fa presente che nel provvedimento non vi è alcun riferimento alle coperture pensionistiche di tipo figurativo, nel caso in cui si attivi un assegno periodico derivante dall?impossibilità di svolgere attività lavorativa, o nel caso di contrazione dei proventi derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a causa delle misure adottate, o comunque nella fattispecie di lavoro non retribuito. Sarebbe pertanto opportuno esplicitare tale riferimento.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2740
XVII Legislatura

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Titolo breve: *Protezione testimoni di giustizia*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 913 (pom.) 5 dicembre 2017	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 7 dicembre 2017 alle ore 13:00
N. 919 (ant.) 20 dicembre 2017	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori*
N. 920 (ant.) 21 dicembre 2017	**Discussione generale** *Replica del Governo* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 28, testo della Commissione; approvato emendamento*. **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** *(approvato all'unanimità)* Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 179, contrari 0, astenuti 0, votanti 179, presenti 180.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 913 (pom.) del 05/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

913a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 915 del 12 dicembre 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,35)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 novembre.*

Sul processo verbale

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 4 dicembre 2017

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla sen. Angela D'ONGHIA dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.

F.to Paolo GENTILONI».

In ricordo di Vincenzo Bettiza

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, noi oggi, qui in Senato, ricordiamo Enzo Bettiza, senatore della VII legislatura, ma sappiamo che nella realtà gli dobbiamo molto di più del fatto di essere stato nostro collega senatore. I suoi anni da senatore, come pure quelli da parlamentare europeo, sono solo due fasi, sia pure molto importanti, della sua formidabile vita e del suo straordinario percorso professionale, culturale e politico. Ha sempre vissuto la sua avventura umana con un personalissimo *mix* di forte impegno civile e di leggerezza dei modi, avendo al centro i mestieri del giornalista e dello scrittore, che sono stati la professione che ha dato alla sua vita quel carattere che gli piaceva, ma che in fondo gli sono serviti anche come una sorta di motore intellettuale per i suoi interessi culturali e politici.

Politicamente, si definiva un «lib-lab», liberale e laburista, e infatti nel Senato italiano è stato senatore per il Partito Liberale, ma poi, nel Parlamento europeo, era passato al Partito Socialista.

È stato un uomo pubblico, non solo nel senso che non ha mai nascosto le sue idee politiche, ma anche per il realismo e l'attualità delle sue analisi geopolitiche, per la tenacia con la quale si è sempre tenuto lontano dalla demagogia e dall'opportunismo, per l'essersi sempre rifiutato di stare dalla parte sia di chi voleva tutto subito, sia dei professionisti del pessimismo disfattista.

Nel salutare con affetto la moglie Laura, i figli e gli amici che stanno seguendo i nostri lavori dalla tribuna, voglio ricordare che ho conosciuto Enzo Bettiza a metà degli anni Settanta del secolo scorso. Tra noi scattò subito una forte simpatia che presto diventò una solida amicizia, che non si è mai persa

durante tutta la nostra vita e per molti anni ci siamo visti spesso, ma poi abbiamo fatto lavori così diversi e impegnativi che per periodi anche lunghi non ci hanno fatto incontrare e quando, dopo questi intervalli, accadeva di vederci o anche soltanto di sentirci al telefono, come negli ultimi tempi, ci ritrovavamo immediatamente. Potevamo avere opinioni diverse, ma nell'amicizia con Enzo Bettiza c'è stato sempre molto rispetto, ci capivamo al volo, forse per un'affinità naturale che io ho sempre considerato molto preziosa.

Enzo era un conversatore brillante, acuto e rapidissimo nelle battute. Nella conversazione difendeva a spada tratta tutte le sue opinioni e ogni tanto si lasciava andare alla provocazione intellettuale, ma era una persona intellettualmente onesta, che sapeva riconoscere le ragioni dei suoi interlocutori. La sua cortesia e la sua eleganza non dovevano trarre in inganno, perché nelle grandi questioni aveva un carattere forte e non era certo accomodante. Con Enzo Bettiza bisognava stare attenti: se sbagliavi un giudizio o perdevi il filo del discorso, ti infilzava senza pietà.

Ho sempre pensato che in Bettiza e nella sua dimensione pubblica convivessero due caratteri che solitamente si escludono naturalmente: da un lato mi è sempre sembrato molto realista, capace di leggere i fatti italiani e internazionali per quello che erano, evitando castelli in aria e fantasie pericolose, ma contemporaneamente era evidente la sua tensione a voler cambiare la realtà, a volerla correggere nei suoi punti più neri. Insomma, era un uomo completo e, come tale, insieme pragmatico e sognatore.

Era nato a Spalato, in una ricca famiglia di industriali dalmati, che alla fine della Seconda guerra mondiale il regime titoista espropriò di tutto quel che possedeva e dal quel momento la sua vita cambiò radicalmente. Finì in un campo profughi in Puglia, dal quale presto scappò, e per sopravvivere a vent'anni fece i contrabbandiere, il venditore di libri a rate, il giocatore di poker, il venditore di sigarette sui treni. La sua storia è stata segnata da quel tempo e da quei fatti.

Aveva conosciuto sulla sua pelle il socialismo reale, sia pure quello, anch'esso spietato, di un Paese come la Jugoslavia che allora veniva considerato non allineato. Le terribili esperienze giovanili nella Dalmazia jugoslava e la sua cultura politica gli facevano considerare il comunismo «il peggiore dei mali politici», come disse in una celebre intervista. D'altra parte, nel mondo del giornalismo e della politica italiani Enzo Bettiza e il suo carissimo amico Frane Barbieri erano considerati i più grandi esperti del comunismo internazionale.

Nel 1980, nel giorno dei funerali di Tito, sono andato a cena con Bettiza e Barbieri al celebre Circolo degli scrittori di Belgrado, che allora era il punto di ritrovo degli intellettuali jugoslavi e dove la cucina era ottima (erano entrambi grandi buongustai). Bettiza ci fece un grande affresco di come di lì a poco la morte di Tito avrebbe prodotto forti traumi nella Federazione jugoslava sino, in breve tempo, a determinarne la completa disgregazione. Disse: «Vedrete. Scorrerà molto sangue perché incominceranno a combattere tra di loro e non cesseranno di farlo sino a che, con le buone o con le cattive, non si sarà formato un nuovo equilibrio». Le sue furono parole profetiche. La guerra e le stragi del dopo Tito arrivarono puntuali una decina di anni dopo.

Di se stesso, Bettiza diceva di essere uno scrittore dalmata di lingua italiana ed anche d'essere uno scrittore prestato al giornalismo. C'era molto di vero in tutte e due le definizioni. L'origine dalmata era evidente, bastava ascoltarlo parlare con la caratteristica cadenza con la quale si esprimeva in un italiano linguisticamente perfetto. Per lui le parole erano molto importanti. Diceva di sé: «Vengo da un mondo che non c'è più ed è con le parole che ho difeso la mia identità».

Che sia stato un grande scrittore lo dimostra la sua vena narrativa, vivacissima e brillante, che lo ha portato ad affermarsi anche in importanti premi letterari. Ma l'incisività e la chiarezza dei suoi affreschi antropologici o storici, la sua rievocazione caustica di fasi importanti della sua professione mi hanno fatto sempre pensare che gran parte dei suoi libri non sarebbero mai nati o, almeno, non sarebbero mai stati scritti con quella acutezza e vivacità di ritmo che li ha resi famosi, se Bettiza non fosse stato quel grandissimo maestro di giornalismo che è stato. Aveva il dono straordinario della bella costruzione del periodo e della felice scelta delle parole, il ritmo e la chiarezza del ragionamento. Ma aveva anche il colpo d'ala dell'intuizione improvvisa con la quale sapeva come impreziosire i suoi

articoli e i suoi libri.

Bettiza ha scritto pagine molto importanti nella storia del giornalismo italiano. Ma non credo che, giornalisticamente parlando, sia mai appartenuto alla disciplina intellettuale o politica di qualche scuola: né a quella de «La Stampa» di Giulio De Benedetti, né a quella del «Corriere della Sera» di Piero Ottone, e nemmeno a quella de «Il Giornale» di Indro Montanelli. Con tutti e tre lui ha lavorato molto a lungo, ma ha sempre giocato in proprio; da solo ha imparato il mestiere, da solo ha maturato le sue convinzioni e da solo ha combattuto e, molto spesso vinto, le battaglie della professione.

Oggi, nel salutare un vecchio e caro amico, voglio dire che Enzo Bettiza è stato sempre fedele a se stesso e questo non è poco nel tempo dei camaleonti. *(Applausi)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io penso che il collega Zanda abbia dettagliatamente illustrato la figura di Bettiza, sia come intellettuale, che come scrittore e come giornalista. Vorrei sottolineare che determinate prese di posizione e polemiche che Bettiza ha sostenuto, essendo ormai passato molto tempo dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino, e dalla sconfitta storica del comunismo, appaiono in questo momento quasi incomprensibili, ma chi ha vissuto quegli anni sa che quelle polemiche erano frutto di fede, di credenze, di sentimenti e di ideologie che corrispondevano al proprio sentire.

Bettiza è sempre stato coerente, ha sempre "giocato in proprio", ha sempre espresso se stesso e nei confronti di chi aveva le sue idee non accettava sfumature: era preciso, era puntuale e ha polemizzato anche con chi era suo amico, se pensava che su un determinato argomento i punti di vista fossero diversi. Lo ha sempre fatto con garbo, con grande cultura ed eleganza: eleganza personale e nel modo di comportarsi, di scrivere e di essere.

A nome dei senatori di Forza Italia porgo un affettuoso saluto alla moglie Laura e ai figli. Vorrei ricordare che persone come Enzo Bettiza hanno illustrato il Paese e le istituzioni delle quali sono state parte, Senato e Parlamento europeo, e penso quindi che leggere i suoi scritti sarebbe utile ai giovani, perché avere coscienza dalla storia e di quanto è avvenuto è la premessa indispensabile per cercare di evitare errori nel futuro. *(Applausi)*.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, nel luglio scorso entrava nella storia un giornalista, Enzo Bettiza, il cui percorso di vita fu segnato dalle vicende dell'esilio, segnato dalla migrazione, dalla fuga, dalla politica, dall'impegno professionale e infine dal successo.

Bettiza segnò la propria vita nella coerenza e nell'impegno per la propria libertà e la propria dignità di uomo, di lavoratore e di intellettuale, come fecero tanti migranti, esuli di quelle terre che poi diventarono Europa, la casa comune, libera e liberata dai mali nefasti dei totalitarismi. Europa che dobbiamo far crescere ancora, per non precipitare nel passato.

Nato nel 1927, così come mio suocero che voglio qui ricordare, Antonio, anch'egli esule e suo coscritto, furono figli della stessa storia, volenti e nolenti. Ci raccontarono tante cose di quei momenti, drammatici e crudeli, ma anche romantici e popolari, di terre attraversate da millenni di grande storia.

Furono, insieme a tanti altri, uomini di più Patrie, «due» come diceva di sé Antonio, ma forse molte, come si può pensare per Enzo: per cui almeno tre o forse nessuna per tutti, anche per noi.

Uno dalmato e l'altro del Quarnero, ma sempre affacciati allo stesso bellissimo mare che accarezza e ferisce, che si riempie di lacrime quando è varcato a forza o quando è lasciato alle spalle. Mar Adriatico, che è parte del Mar Mediterraneo, oggi cupo e infausto. E lacrime che sgorgano ancor di più quando questo mare accarezza la terra dei nostri amori, dei nostri cari e dei nostri defunti, abbandonati per disegni nefasti e incontrollati. Un mare che non ha confini, dentro la propria anima, che non ha nazioni.

Due vite profondamente differenti, ma con un grande valore in comune: l'amore per la propria terra e la propria gente, senza sconti e senza nazionalismi. Senza alcuna fiducia negli estremismi. Perché l'esilio, coatto o meno, non è mai solo fisico; è esilio da se stessi e spesso trascende in una coscienza superiore, in uno sguardo dal di fuori, che, talvolta, assurdamente, rende migliori. E se il mare non ha confini, a maggior ragione non né ha l'anima.

Grazie Enzo, grazie Antonio, grazie a tutti i più di 350.000 uomini che singolarmente, con la propria dignità, lottarono tutta la vita per ricercare se stessi e per mantenere la propria identità. *(Applausi)*.

CONTE *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vogliamo ricordare Enzo Bettiza, venuto a mancare all'età di novant'anni lo scorso mese di luglio, soprattutto per il ruolo fondamentale che ha avuto nella storia del giornalismo italiano.

Nel 1974 fu, insieme con Montanelli, uno dei critici più severi della deriva sinistrorsa che stava prendendo il «Corriere della Sera» (dove era un inviato di punta dopo una brillante carriera di corrispondente da Vienna e da Mosca), al punto di accusare l'allora direttore Piero Ottone di avere «corrotto l'anima del giornale» e volerne fare un quotidiano d'assalto, tipo «Lotta Continua» e «Il Manifesto» e di usare nei confronti dell'editrice Giulia Maria Crespi espressioni quasi irripetibili.

Perciò, quando Montanelli decise di abbandonare il quotidiano di via Solferino per fondare «Il Giornale nuovo», non solo lo seguì con entusiasmo, non solo assunse fin dall'inizio il ruolo di condirettore vicario, ma fu il più attivo reclutatore di giornalisti del «Corriere della Sera», soprattutto quelli residenti all'estero, che condividevano la sua visione, ma erano indecisi sul da farsi. Ebbe successo con alcuni, non riuscì con altri, che non ebbero il coraggio di fare il gran passo. Ma il suo successo maggiore fu di far entrare nell'orbita del nascituro quotidiano i maggiori intellettuali francesi di tendenza liberale e anticomunista, come Revel, Aron e numerosi altri. Un altro suo acquisto importante fu Frane Barbieri, un intellettuale jugoslavo epurato da Tito. Insomma, contribuì in maniera decisiva a dare alla nuova creatura un respiro internazionale, inserendola subito a pieno titolo nella famiglia dei grandi quotidiani moderati d'Europa.

Per Bettiza, che pure era passato da giovane per il PCI, l'anticomunismo era, più che un impegno professionale, quasi una religione. Forte anche dell'esperienza fatta in Unione Sovietica, riteneva il comunismo, in tutte le sue forme, il male assoluto, che andava combattuto con ogni mezzo; e quasi ogni suo editoriale rispecchiava questi sentimenti.

All'inizio, quando la sede de «Il Giornale nuovo» era ancora in piazza Cavour e lo spazio era scarso, condivideva la stessa stanza con Montanelli: tra loro c'era una profonda stima reciproca, ma sul piano umano i rapporti erano non sempre facili, anche per il differente approccio alla vita. Lo chiamavamo "Bettiza il barone", non solo per il portamento naturalmente aristocratico, ma anche per un certo distacco dalla realtà di un quotidiano alle prime armi, dove mancavano i mezzi del «Corriere della Sera» e abbondavano i disagi. Molti attribuivano questa grandiosità alle sue origini: nato a Spalato, allora jugoslava, da una vecchia famiglia di imprenditori, costretto all'esilio dall'avvento di Tito, era rimasto un po' un diverso, una figura sotto certi aspetti anomala nel panorama del giornalismo italiano.

L'impegno a pieno titolo di Enzo Bettiza al Giornale durò fino al 1976 quando, insieme con Cesare Zappulli, fu eletto senatore per il Partito Liberale, e poi deputato europeo dal 1979 al 1989. Continuava naturalmente a scrivere, ma i suoi impegni politici erano spesso assorbenti e non poteva più occuparsi della carta stampata come in precedenza. Intanto, stava maturando un dissenso di fondo con Montanelli, che ha infine portato nel 1983 alla rottura e alla conseguente fuoruscita di Bettiza da «Il Giornale». Prima a Roma e poi a Strasburgo, egli aveva infatti maturato la convinzione che l'anticomunismo di stampo liberalconservatore dovesse evolversi, all'interno del quotidiano e non solo, verso posizioni cosiddette «lib-lab», cioè più aperte verso il nuovo socialismo di Bettino Craxi, di cui era diventato grande amico e che considerava l'unico uomo politico in grado di sconfiggere il Partito Comunista.

Bettiza assunse in seguito la direzione de «Il Resto del Carlino» e «La Nazione» e poi finì la sua carriera, oltre che scrivendo alcuni bellissimi libri, come editorialista de «La Stampa», dove mezzo secolo prima aveva iniziato. *(Applausi)*.

BARANI *(ALA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA)*. Signor Presidente, quella che stiamo commemorando in quest'Aula è una delle più grandi menti del Novecento e il sottoscritto lo fa con un garofano all'occhiello, simbolo dell'ultima fase politica del senatore Bettiza.

Grande mente del Novecento, poliglotta, colto, ha vissuto una vita fortunatamente lunga e ovviamente ciò ha dato modo alla famiglia, alla moglie e ai figli di poterlo avere con loro per parecchio tempo, anche se talvolta questa sua lunga vita è stata travagliata, non solo politicamente, ma anche nei primi anni della sua vita. Bettiza era solito dire che era stato segnato da iniziali influssi serbi nell'infanzia, poi italiani nella pubertà, quindi croati nell'adolescenza, ai quali dovevano aggiungersi, più tardi, innesti germanici e russi. Diceva: «Ho lasciato concrescere, poco per volta, in me, multiformi radici culturali europee, non ho mai dato molto spazio alla crescita di una specifica radice nazionale».

Di un'intelligenza rara oltre che una penna brillante, espresse una critica spietata verso il comunismo dell'Est, negli anni in cui per i più era difficile essere oggettivi, visto che il mito sovietico esercitava ancora un'attrattiva fatale per molti italiani. Questo lo rese bersaglio di molte critiche, salvo che poi la storia, con la S maiuscola, gli diede ovviamente ragione.

Conservatore all'inizio, Bettiza aveva idee politiche liberali, e tra il 1976 e il 1979 fu senatore del Partito Liberale, che poi rappresentò anche al Parlamento europeo tra il 1979 e il 1989, passando quindi al Partito Socialista Italiano negli ultimi anni. È stato inviato estero de «La Stampa» e del «Corriere della Sera», ma anche tra i fondatori de «Il Giornale»; grande amico di Indro Montanelli, è stato editorialista de «La Stampa» fino ai suoi ultimi anni di vita.

Lo divise da Montanelli il giudizio su Bettino Craxi, il suo ultimo grande amore politico, dal quale Enzo fu politicamente attratto, mentre Indro lo detestava. Bettiza sperimentò la vita parlamentare nel Partito Liberale e in seguito in quello Socialista, sempre con un tono alto e aristocratico, teorizzando il cosiddetto lib-lab, cioè l'incontro della cultura liberale con quella laburista, che coniugava il famoso *slogan* craxiano dei meriti e dei bisogni, quindi il meglio del pensiero liberale di sinistra con lo spirito migliore del socialismo, appunto il cosiddetto lib-lab o lo *slogan* «meriti e bisogni».

Scrisse «Esilio», che Mondadori pubblicò nel 1996; in quell'opera racconta di aver subito sulla sua pelle, per le sue vicende famigliari, una deportazione titina che gli ha lasciato il segno, infatti è nato a Spalato. Quest'opera «Esilio» che ha scritto lo ha accomunato con «Ecco l'Italia che piange» di Bettino Craxi, quando, in esilio, ha dovuto fare questa grande opera in segno di protesta verso quel *golpe* mediatico giudiziario che lo ha coinvolto. Questo cordone ombelicale li unisce e ha segnato la loro vita.

Il nostro Gruppo si associa all'espressione della vicinanza alla famiglia, ai figli, alla moglie e chi vi parla, indegnamente, come socialista, lo sta rappresentando in quest'Aula.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea intera agli studenti e ai docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Dante Alighieri» di Cerignola, in provincia di Foggia, che oggi assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

In ricordo di Vincenzo Bettiza

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, Enzo Bettiza, mancato lo scorso luglio a Roma all'età di novant'anni, era figlio di una famiglia appartenente alla minoranza italiana dell'alta borghesia di Spalato. Da giovane Bettiza aderì brevemente al Partito Comunista Italiano, da cui si distaccò per aderire a posizioni liberali.

Vogliamo qui ricordarlo soprattutto nella figura di giornalista. Tra il 1957 e il 1964 fu corrispondente per il quotidiano «La Stampa», prima da Vienna e poi da Mosca. Poi passò al «Corriere della Sera» per il quale lavorò, sempre come corrispondente dall'estero, per dieci anni. Bettiza è stato anche direttore de «Il Resto del Carlino» e de «La Nazione» e autore di numerosi libri. La sua attività s'è incentrata soprattutto sullo studio dei Paesi mitteleuropei. Con Indro Montanelli fondò «Il Giornale», testata cui è stato dal 1974 al 1983 come condirettore vicario.

È stato senatore della Repubblica dal 1976 al 1979 tra le fila del Partito Liberale Italiano. Dal 1979 al 1989, per dieci anni, ha rappresentato il partito al Parlamento europeo, per poi passare al Partito Socialista Italiano. In questo ultimo periodo era editorialista de «La Stampa».

Tra le sue opere letterarie si ricordano «Esilio» (che vince il premio Campiello nel 1996), memoria dell'infanzia e adolescenza nella natia Dalmazia mitteleuropea dagli anni Venti fino alla Seconda guerra mondiale, e il romanzo «I fantasmi di Mosca», del 1993, riflessione sul totalitarismo negli anni delle purghe staliniane. Fu un conservatore di ispirazione liberale. Bettiza fu tra i migliori commentatori delle vicende della Mitteleuropa e del blocco orientale, raccontando in maniera superba la caduta del comunismo, che aveva criticato duramente per tutta la vita, all'inizio degli anni Novanta.

Come Montanelli, lasciò il «Corriere della Sera», in polemica con la svolta a sinistra voluta dall'allora direttore Piero Ottone. E sempre con Montanelli fondò «Il Giornale» l'anno successivo. Li divise il giudizio su Bettino Craxi, dal quale Enzo fu politicamente attratto e invece Indro non amava di certo. Bettiza sperimentò la vita parlamentare nel Partito liberale prima e in quello socialista poi, teorizzando il lib-lab, cioè l'incontro della cultura liberale con quella laburista. Al Gruppo della Lega Nord piace ricordarlo perché fu politicamente affascinato da Umberto Bossi e dalla Lega, a cui riconosceva una connotazione asburgica, quasi da impero austro-ungarico. Ed in una competizione elettorale dichiarò di averla votata.

La sua critica spietata al comunismo dell'Est, negli anni in cui il mito sovietico esercitava ancora un'attrattiva, lo rese bersaglio di molte critiche, salvo il fatto che poi la storia, come capita spesso, gli diede ragione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

COMPAGNA *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, in una trasmissione televisiva parecchi anni fa un giornalista chiese a Enzo Bettiza, a proposito di uno dei suoi libri, di questa nostalgia della civiltà dalmata che emanava dalle sue pagine: lei è slavo? Bettiza, con il graffiante fastidio della sua aristocrazia e, talora, del suo aristocraticismo gli rispose: guardi, non sono uomo di Nazioni, semmai, sono uomo di imperi.

Come uomo d'imperi, gli era rimasta, ed è presente nelle pagine che molti colleghi hanno citato di «Esilio», bellissimo libro di metà degli anni Novanta, una fortissima nostalgia della civiltà irrimediabilmente perduta. Quella civiltà era stata spazzata via dalla Jugoslavia. Francesco Cossiga disse una volta, con il pieno apprezzamento di Enzo Bettiza, che la Jugoslavia era un'invenzione della massoneria francese e italiana, fatta poi propria dal comunismo di Tito. Enzo Bettiza aveva recepito pienamente questo sentimento, che è qualcosa di più profondo di quello che si definisce meccanicamente l'anticomunismo dell'*ex* comunista. E poi, rispetto all'Italia, Bettiza aveva un'inconfondibile impronta veneta, cattolica, ma allo stesso tempo liberale, che gli veniva da un grande dalmata, Niccolò Tommaseo. Una vena di apertura e tolleranza, quasi da evocare il conte Piovene, uno scrittore italiano più vecchio di Bettiza, ma da egli molto amato.

In Bettiza sono nati romanzi appassionanti, che erano insieme pagine di impegno civile, come è tipico

della tradizione di Tommaseo e del cattolicesimo liberale. Pensate a D'Azeglio, a Nievo e ad Alessandro Manzoni. Era quindi in qualche modo prevedibile che Bettiza aderisse ad un invito che gli rivolse nel 1976 Giovanni Malagodi a Milano per diventare senatore del Partito liberale italiano.

Nel 1979 poi, sempre con i liberali, divenne parlamentare europeo. In Senato era stato collega di Leo Valiani, un italiano di Fiume, quanto Enzo legato alle memorie dell'impero. A Strasburgo gli capitò di diventare amico di Otto d'Asburgo che della nostra vicenda nazionale rispettava, ma non apprezzava, certo, la concezione rigidamente unitaria, possiamo dire mazziniana, della nazione.

L'esperienza di parlamentare europeo fu molto importante per Bettiza; capì come, quanto e perché l'Europa non fosse nazione e, soprattutto, non fosse riconducibile agli schemi e agli schematismi della Rivoluzione francese. L'Europa non poteva esistere al di fuori della concretezza dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Francia, della Germania e della Dalmazia. E quindi Bettiza fu certamente un europeista, ma fu un europeista che non concesse mai nulla alla retorica dell'eurocrazia, o come oggi si direbbe, al napoleonico macronismo di se stessi.

Negli ideali di Bettiza c'erano gli uomini di frontiera, Adenauer, De Gasperi, Schuman, e, del resto, il fatto che non solo come scrittore, ma come saggista, il suo scrittore italiano preferito fosse Guido Piovene dimostra quanto Bettiza sia stato un grande italiano e, proprio per questo, anche un grande europeo.

Nella comunità europea - diceva Piovene - l'Italia può conquistare un posto, come forse non ha mai avuto nel mondo dopo l'unità, però non deve degradarsi nel vitalismo grossolano, nel politicismo affannoso, nella sfiducia intellettiva. Sono vizi intellettuali e politici che Enzo Bettiza non ha mai avuto.

Il suo passaggio comunista era stato molto breve. Penso alla campagna elettorale del 1948 e, anche lì, c'è un suo bellissimo libro. Il libro di Bettiza sulle vicende del comunismo era quello di chi aveva indagato e ragionato sui tanti volti dell'impero del male, però aveva sempre cercato di farlo con la profondità di Ignazio Silone, senza le scorciatoie degli Eugenio Scalfari o degli Indro Montanelli. Da questo punto di vista, se il giornalismo italiano può collocargli qualcuno di simile, penserei a un Alberto Ronchey e, fuori d'Italia, ovviamente, ai già evocati Frane Barbieri e Raymond Aron, tutti collaboratori di giornali italiani attraverso Enzo Bettiza.

Quest'estate - mi pare a fine agosto - un suo vecchio amico, Claudio Magris, ha ricordato con affetto come per lui Bettiza fosse un ex comunista fattosi anticomunista, per evocare le figure degli angeli caduti e, quindi, dei demoni. Credo che le parole di Magris, seppur dettate da affetto e rispetto, non siano del tutto esatte, perché nelle pagine di Bettiza c'è un respiro diverso. Semmai - si pensi a «I fantasmi di Mosca», a «Il libro perduto» e alle stesse pagine de «La distrazione», che consentivano a Magris di evocare i demoni - ci sono i grandi romanzi di un grande scrittore, prima comunista e poi anticomunista, Arthur Koestler, amico del cuore di Leo Valiani, collega di Bettiza. E, allora, non si può con Magris dire che il limite di Bettiza sia stato quello di un anticomunismo che nulla vuole concedere alla celata umanità di tanti comunisti, capaci di morire, ma anche di vivere con grande dignità. Il rilievo di Magris è ingiusto, perché in Bettiza c'è sempre stata una grandissima umanità.

Si pensi al Sessantotto cecoslovacco, da lui descritto, analizzato e sofferto con la stessa profondità con cui Koestler aveva sofferto il Cinquantasei ungherese. L'eresia del Cinquantasei ungherese aveva avuto il suo maggior interprete anche in libri pubblicati in Italia dall'olivettiana Comunità in François Fejtö, quella del Sessantotto cecoslovacco probabilmente in Enzo Bettiza. E, comunque, erano libri in cui gli autori avevano cercato di capire e spiegare per ritrovare se stessi. Di qui, la nostra gratitudine per quello che ha significato nella nostra storia civile e intellettuale un personaggio come Enzo Bettiza. *(Applausi dal Gruppo FL Id-PL, PLI))*.

PRESIDENTE. Mi unisco ai sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai parenti che hanno seguito i nostri lavori.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 17,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 14 dicembre.

Nella seduta di oggi avrà inizio la discussione del disegno di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento; gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 9 di domani mattina (orario di inizio della seduta). Le votazioni inizieranno nel pomeriggio.

La giornata di giovedì 7 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame dello schema di decreto legislativo concernente la determinazione dei collegi elettorali da parte della Commissione affari costituzionali.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, sarà discussa la riforma del Regolamento, che si concluderà entro mercoledì 20 dicembre con le votazioni a maggioranza assoluta.

Il calendario prevede, inoltre, i seguenti provvedimenti, già approvati dalla Camera dei deputati: testimoni di giustizia; orfani di crimini domestici; prevenzione estremismo violento jihadista; cittadinanza e professioni sanitarie.

Mercoledì 13 dicembre, alle ore 12, si terranno le votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate per l'elezione dei componenti dei consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

Nella stessa giornata di mercoledì 13, alle ore 16,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà le comunicazioni sul Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017. Seguiranno le sole dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

La seduta di oggi si concluderà alle ore 19,30 per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare. Le rimanenti sedute previste dal calendario saranno uniche e si concluderanno alle ore 22, con possibilità della Presidenza di disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017.

- Documento II, n. 38 - Riforma organica del Regolamento del Senato

- Disegno di legge n. 2740 - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2883 - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 1324-B - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 14 dicembre 2017:

Martedì	5	dicembre	pom.	h. 16,30-19,30	- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9-22	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento) dovranno essere presentati entro le ore 9 di mercoledì 6 dicembre.

Martedì	12	dicembre	ant.	h. 11-22	- Eventuale seguito disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Doc. II, n. 38 - Riforma organica del Regolamento del Senato *(Votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* - Disegno di legge n. 2740 - Protezione testimoni di giustizia *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2719 e connessi - Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici *(Approvato dalla Camera dei deputati)* Disegno di legge n. 2883 - Prevenzione estremismo violento jihadista *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Seguito disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1324-B - Professioni sanitarie *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* - Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria *(Votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate)* ***(Mercoledì, ore 12)*** - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 ***(Mercoledì, ore 16.30)***
Mercoledì	13	"	"	h. 9,30-22	
Giovedì	14	"	"	h. 9,30-22	

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2740 (Protezione testimoni di giustizia), n. 2719 e connessi (Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici) e n. 2883 (Prevenzione estremismo violento jihadista) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 7 dicembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1324-B (Professioni sanitarie) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Per le sedute uniche in calendario la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, non abbiamo mai nascosto in tutti questi mesi, né alle riunioni dei Capigruppo né certamente in Aula, le nostre priorità con l'approssimarsi della fine della legislatura.

Presidente, per questo motivo chiediamo di evitarci alcune ipocrisie che in questi ultimi giorni sono venute fuori. In particolare, chiediamo espressamente di inserire la discussione del disegno di legge sullo *ius soli* dopo l'esame del provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento perché questa è per noi una priorità. È un provvedimento già incardinato che stanno aspettando più 800.000 ragazzi e ragazze che sono italiani a tutti gli effetti. Presidente, chiediamo che il provvedimento venga trattato subito dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento perché abbiamo la necessità in questa fine di legislatura di portare a casa leggi di civiltà, che altrimenti

rischiano di non vedere più la luce. Per questo pensiamo che sia necessario fare uno sforzo in questo senso. Siete tutti distratti, ma faccio un appello a tutti coloro che hanno aderito allo sciopero della fame in tutti questi giorni per chiedere che finalmente sia approvato lo *ius soli*. Adesso si voterà la nostra proposta e, quindi, vi chiedo di poter dare il vostro voto per poter inserire il provvedimento assolutamente urgente e importante nel calendario, immediatamente dopo la conclusione dell'esame del provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Quando parlavo di ipocrisia, alludevo al fatto che il Presidente ha letto che c'è nel calendario, ma è praticamente all'ultimo posto. Ciò significa evidentemente che non si ha nessuna intenzione di farlo approvare. Realisticamente sarà così. Per questo motivo si sono illusi tanti ragazzi. Oggi ci stanno guardando coltivando una speranza. Diamogli finalmente, per la prima volta, in questa discussione sul calendario un segnale per poter inserire subito dopo il testamento biologico lo *ius soli*. Sarebbe davvero un modo per poter rispettare gli impegni che tanti si sono assunti. È un fatto morale, etico, oltre che un impegno parlamentare che in molti ci eravamo assunti. *(Applausi dai Gruppi Misto e Art.1-MDP)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, a me non risulta quanto da lei letto e cioè che, dopo i primi due punti inseriti all'ordine del giorno, sia stato approvato in Conferenza dei Capigruppo alcun altro provvedimento. Ci sono state proposte di inserire in coda diverse materie, ma nessuna di esse - e l'ho anche chiesto espressamente, per avere conferma - ha conseguito la maggioranza per essere ritenuta approvata.

Quindi, per quanto posso testimoniare di quell'incontro, abbiamo avuto la conferma che, contro il parere del Movimento 5 Stelle, giovedì non si lavorerà in Assemblea, perché i partiti sono interessati alla cucitura sartoriale dei collegi elettorali, poi l'8 dicembre è festa, il 9 è sabato e il 10 è domenica. Vuoi lavorare il lunedì, dopo un lungo ponte di libagioni? Non sia mai! Allora avremo a disposizione il 12 dicembre, ma il 13 già si terranno le votazioni per l'elezione dei giudici e poi il presidente Gentiloni verrà a rendere le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Rimarrà il 14 dicembre e poi? Poi finisce lì, perché il 19 dicembre, anche questo contro il parere del Movimento 5 Stelle, si dovrà inserire l'esame della riforma del Regolamento del Senato, con voto a data certa previsto per il 20 dicembre, senza alcuna garanzia di concludere i lavori su un provvedimento richiesto da milioni di italiani. La stragrande maggioranza degli italiani, infatti, chiede di dare dignità alle persone giunte al termine della loro vita: lo chiedono i vostri elettori e anche gli elettori di centrodestra, malgrado si voglia coprire questa realtà. È una richiesta assolutamente trasversale, perché non ha ideologia. Se vogliamo, oltre a tutte queste persone, lo chiede anche il Pontefice, che si è espresso in maniera molto chiara sulla necessità di far terminare la pratica dell'accanimento terapeutico in questo Paese. Siamo agli ultimi posti per ciò che concerne le garanzie alle persone che si trovano in questa condizione.

Ci troviamo nella situazione in cui dovremmo garantire di non compiere un peccato di omissione - sul piano morale, ma anche sul piano politico - mettendo a repentaglio l'approvazione di questa normativa. Dunque, la proposta del Movimento 5 Stelle è che giovedì 7 dicembre si lavori, perché anche se è *Sant'Ambroeus* - mi scusino i cittadini se lo pronuncio male - tanti milanesi quel giorno lavorano e anche quelli che in maniera sacrosanta fanno festa, si aspettano che noi facciamo il nostro dovere, perché qui non siamo a Milano. Si aspettano anche che, forse, prima del Regolamento del Senato, si inserisca in calendario un'altra misura, annunciata dal Partito Democratico e dal suo segretario, che in giro con il treno proponeva di abolire la vergogna dei vitalizi.

La proposta di legge in materia porta il nome di un deputato del PD: Richetti. Alla Camera dei deputati c'è stata una votazione pressoché unanime, ma oggi ci tiriamo indietro di fronte a qualcosa che è stato promesso ai cittadini e che rischia di essere scippato. Lo ribadisco: che si lavori il 7 e l'11 dicembre e, dopo la conclusione del provvedimento sul biotestamento, si inserisca l'esame del disegno di legge per l'abolizione dei vitalizi. Questa è la richiesta del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, come Gruppo Articolo 1-MDP accogliamo con soddisfazione il fatto che si sia deciso di calendarizzare, come primo provvedimento, il disegno di legge sul testamento biologico, perché riteniamo si tratti assolutamente di un provvedimento dovuto, troppo a lungo atteso e che risponde alla sofferenza di persone e di famiglie: è quindi importantissimo che ci sia l'impegno a sottoporlo al vaglio dell'Assemblea e - mi auguro - ad una celere approvazione senza modifiche rispetto al testo della Camera dei deputati.

Allo stesso tempo, siamo rimasti molto delusi dal fatto che un provvedimento importante sia stato utilizzato come merce di scambio per rimandarne un altro, quello del diritto di cittadinanza, altrettanto rilevante e rispetto al quale si erano create giuste e meritate aspettative, prendendo impegni pubblici nei confronti di 800.000 ragazzi e delle loro famiglie. Credo sia veramente una violenza quella che si sta operando nei confronti delle attese di queste persone. Avere calendarizzato quello che chiamiamo impropriamente *ius soli*, il diritto di cittadinanza, come ultimo punto suona come una beffa e, se si conferma questo calendario, significa che non avremo nessuna possibilità di portarlo alla discussione di quest'Assemblea.

Ricordo che, tra tutti i provvedimenti elencati, quello è l'unico che era stato incardinato, avendo già iniziato il suo *iter* in questa Assemblea. Quindi, non c'è una ragione, se non una ragione politica, per averlo spostato; una ragione politica che - devo dirlo - investe la maggioranza. È un problema davvero molto serio quando si viene meno agli impegni presi in questo modo.

Per questo ci associamo alla richiesta, già avanzata dalla capogruppo di Sinistra Italiana, Loredana De Petris, di riportare lo *ius soli* alla discussione di quest'Assemblea subito dopo il testamento biologico.

Approvare quel disegno di legge è fondamentale, anche per evitare che si continui nel Paese a confondere tematiche che niente hanno in comune: da una parte, il tema giustissimo, serissimo - del quale dobbiamo occuparci con molta più continuità di quanto stiamo facendo - dei profughi che arrivano nel nostro Paese, a cui dobbiamo dare accoglienza; dall'altra, i 5 milioni di persone straniere, in particolare 3,5 milioni di extracomunitari, che risiedono stabilmente nel nostro Paese da anni: hanno formato qui le loro famiglie, hanno deciso di restare, e i loro figli non hanno altra patria che questa e chiedono con forza che questa patria li riconosca. Credo che questo tema sia troppo importante e interroghi la coscienza di tutti noi, e che sia giusto che questa Assemblea si pronunci, pur nella libertà delle diverse posizioni. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL)*.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, rispetto al calendario che lei ha letto vorrei fare soltanto un piccolo passo indietro. Questo non per la mia propensione naturale a cercare di fare la storia, ma noi ci siamo riuniti in Capigruppo soltanto giovedì scorso e avevamo concordato di iniziare a discutere oggi del Regolamento del Senato.

Signor Presidente, su sua sollecitazione, abbiamo tutti convenuto di dare un termine agli emendamenti estremamente ristretto, per consentire oggi di poter iniziare una proficua discussione. Abbiamo presentato gli emendamenti circa ventiquattro ore dopo che la Capigruppo è terminata. Stamattina ci siamo trovati di fronte a una novità.

Comprendo che questa non è stata la sua volontà, e gliene do atto, ma improvvisamente ci siamo trovati di fronte ad un calendario cambiato e alla discussione su un tema, il testamento biologico, che - lei mi consentirà di dire - è incredibilmente sensibile e complicato e pone problemi di ogni tipo.

Questa discussione si dovrebbe svolgere all'interno di uno spazio vincolato perché il Senato ha una sola possibilità: approvare il provvedimento esattamente come è stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Qualsiasi altra ipotesi, evidentemente, renderebbe il voto del Senato inutile.

Signor Presidente, lo dico anche ai colleghi, a cominciare dai colleghi del Movimento 5 Stelle: non possiamo fare finta di non sapere che siamo a fine legislatura e abbiamo solo poche settimane di lavoro davanti a noi. Quindi, in questa situazione, le cose si possono fare solo in due modi. Il primo è

di considerare questo come uno spazio a disposizione della collaborazione di tutti, perché quei provvedimenti che sono stati già discussi dalle Commissioni, molti dei quali hanno avuto il parere unanime dei Gruppi dell'emiciclo, siano condotti in porto, privilegiando così la legislatura, il parlamentarismo e le sue regole. C'è poi un altro modo, finalizzato a privilegiare il fatto che stiamo entrando in campagna elettorale e allora, in questo caso, si può anche dire che il testamento biologico lo ha voluto il Papa, perché questo è quanto abbiamo sentito ed è quindi evidente che questo provvedimento sarà piegato a logiche elettoralistiche.

Ora, signor Presidente, credo di dire una cosa di assoluto buonsenso affermando che, se si procede nel primo modo, è possibile chiedere la collaborazione di tutti e utilizzare tutto il tempo a disposizione affinché quanto abbiamo fatto insieme possa arrivare a un risultato. Se invece si procede nel secondo modo, intendendo questo tempo come una precampagna elettorale, è legittimo che le forze della maggioranza lo facciano - lo comprendo, non è la prima volta - ma direi loro anche di farsi ammaestrare dalla storia, perché altre volte i risultati che il Paese ha ottenuto per questo modo di procedere non sono stati, per così dire, i migliori. Vorrei sommessamente ricordare l'esempio della riforma del Titolo V della Costituzione, approvata negli ultimi giorni di legislatura per fare un pezzo di campagna elettorale brandendo la bandiera del federalismo. Oggi quella riforma è senza padri e senza madri, non si sa chi l'abbia votata e tutti quanti piangono lacrime di coccodrillo. Sarebbe troppo facile prevedere lo stesso quadro per quanto riguarda il testamento biologico. Se però si vuole procedere in questo modo, se si vuole dire che questa legge è voluta da Sua Santità, Papa Francesco, se si vogliono fare forzature di questo tipo, signor Presidente, è impossibile chiedere la collaborazione dell'opposizione. È allora evidente che l'opposizione farà di tutto perché questo spazio di campagna elettorale anticipato sia il più compresso possibile, è nell'ordine delle cose, direi che risponde a delle leggi di natura umana, oltre che di logica politica.

Pertanto, visto che ci avviciniamo alle feste, se si vuole trattare l'opposizione in quest'Aula come capponi, non si può chiedere di anticipare il Natale. Da qui l'invito, signor Presidente, ad invertire la logica: piuttosto che fare una battaglia interna ai ranghi dell'attuale maggioranza allargata alla sinistra, tra *ius soli* e testamento biologico, si applichi un'altra logica che rispetti di più questo Parlamento e la verità delle cose. Pertanto, si mettano innanzitutto all'ordine del giorno i provvedimenti condivisi, già approvati dalle Commissioni, e in questo caso le opposizioni collaboreranno, lavorando anche il venerdì e il lunedì, perché evidentemente avremo fatto qualcosa per il Paese e non qualcosa in virtù di una campagna elettorale che comunque inizierà, ma è inutile cercare di farla iniziare anzitempo. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI))*.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, ha una richiesta specifica di modifica del calendario o solo generica?

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, la mia richiesta è di iniziare dal Regolamento e comunque da tutti quei provvedimenti condivisi che lei stesso ha messo nella proposta che ci ha fatto subito dopo lo *ius soli*.

PRESIDENTE. Quindi lei chiede l'inversione dell'ordine.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Esattamente.

*MARINELLO *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, qui ho sentito tante parole; ho sentito parlare di leggi di civiltà; ho sentito parlare di ipocrisia. La verità è una e una sola ed è la vera grande ipocrisia: si stanno utilizzando argomenti e leggi assolutamente divisive che non servono né al Paese né soprattutto al momento che stiamo vivendo, cioè quello di fine legislatura.

Signor Presidente, per andare brevemente al mio pensiero, a mio avviso bisogna andare a cercare quei provvedimenti già maturi, già elaborati nelle Commissioni di merito e che, a mio avviso, servono al Paese. Ne citerò alcuni. *In primis* vi sono dei provvedimenti presentati dallo stesso Governo: mi riferisco al disegno di legge n. 2728 recante «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate,

per la rimodulazione del modello professionale in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione». Questo è l'esempio di un provvedimento di legge sul quale si può discutere. È un provvedimento assolutamente condiviso che guarda l'interesse del Paese e della Nazione, e che va verso la riorganizzazione utile e moderna delle Forze armate. Tra l'altro, è un provvedimento che reca una serie di misure non solo economiche, ma anche normative, attese da centinaia di migliaia di italiani che svolgono il loro lavoro giorno dopo giorno servendo il Paese.

Voglio citare anche un altro provvedimento, l'Atto Senato 2864, anch'esso un provvedimento presentato dal Governo, che reca «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Anche questo è un provvedimento assolutamente atteso in un Paese che, da questo punto di vista, è caratterizzato da una legislazione vigente antiquata e obsoleta.

Voglio citare un altro provvedimento, che guarda invece alle tematiche ambientali: l'Atto Senato 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e la disciplina del marchio italiano di qualità ecologica». Questo è un provvedimento assolutamente condiviso, che reca l'interesse di tutti i Gruppi parlamentari e che pone il nostro Paese all'avanguardia nei confronti degli altri Paesi europei, perché norme di questo genere esistono soltanto in pochissimi Paesi e in particolare nel Nord America. È un provvedimento di grande civiltà perché mira alla tutela del mare e soprattutto del mar Mediterraneo.

In ultimo, cito l'Atto Senato 2323, che reca «Deleghe al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura», già concluso dal 19 ottobre, quindi da allora in stato di relazione. Tale provvedimento è atteso non soltanto da ampi settori dell'imprenditoria, ma soprattutto da migliaia di enti locali che oggi versano in grave stato di difficoltà, perché non riescono a risolvere il problema dell'utilizzo dei fanghi di depurazione. Si tratta quindi di un provvedimento di assoluta utilità per il Paese.

Per concludere, non è nemmeno da sottovalutare la proposta del senatore Quagliariello di ritornare a trattare, così come stabilito, l'argomento del Regolamento del Senato, perché è un argomento principe. Non è un argomento formale, ma sostanziale, perché cercare di efficientare il nostro Regolamento metterà sicuramente in migliori condizioni quest'Assemblea nella prossima legislatura. È argomento di vitale importanza per la democrazia e non può essere contenuto nell'arco di poche ore di discussione, al massimo in una giornata di approfondimento fino alla votazione finale con addirittura il contingentamento dei tempi. È un tema che va assolutamente dibattuto nei tempi e nei modi opportuni.

Signor Presidente, queste mie argomentazioni ci riconducono a quello che ho detto in premessa del mio intervento. La vera grande ipocrisia è che qui ci sono parlamentari e forze politiche che vogliono utilizzare, in maniera inappropriata e inopportuna, argomenti importanti e delicati che necessitano di approfondimenti, quali il fine vita, il testamento biologico e la tematica dello *ius soli*, come vessillo per l'imminente campagna elettorale.

Questa non è la maniera seria di portare avanti le questioni, soprattutto di un Paese civile. Allora utilizziamo in maniera utile e appropriata queste ultime settimane di legislatura. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD)*.

BIANCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, normalmente in un finale di legislatura possibilmente ordinato - come piace ricordare a lei - i provvedimenti meno divisivi dovrebbero essere "apparecchiati" per un rapida approvazione; non solo quelli meno divisivi, ma soprattutto quelli il cui *iter* è stato concluso nelle Commissioni competenti e che potrebbero diventare leggi dello Stato.

Signor Presidente, noi abbiamo due richieste da formulare: ovviamente mi sono trovata in minoranza alla Capigruppo sulla tempistica del testamento biologico, delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ma sono qui a chiederle indulgenza nei tempi, perché le disposizioni anticipate di trattamento sono state trattate solo ed esclusivamente dalla Camera dei deputati. È vero che in queste Aule sono arrivati molti provvedimenti simili, ma mai il Senato li ha licenziati. Il testo attuale ci proviene quindi

dalla Camera e dai *rumors* che circolano in quest'Aula ci pare di capire che sarà blindato.

Non voglio ora entrare nel merito, ovviamente, ma questo disegno di legge avrebbe assolutamente bisogno di qualche modifica di sostanza per divenire una legge applicabile; non dico una buona legge, ma una legge applicabile. Pertanto, visto che la maggioranza dei Capigruppo le ha richiesto in maniera perentoria di inserire il disegno di legge all'ordine del giorno partendo da oggi, le chiedo indulgenza sui tempi, affinché tutti noi possiamo con contezza entrare nel merito e fare battaglie non ostruzionistiche, ma serie e profonde, per creare la massima condivisione in quest'Assemblea.

La proposta di modifica del calendario che vorrei avanzare è invece nel senso di anteporre il disegno di legge sul riordino delle professioni sanitarie allo *ius soli*. Signor Presidente, sono vent'anni che due milioni di professionisti attendono il riordino delle loro professioni. Sono vent'anni che arriviamo quasi alla scadenza e il riordino non viene mai approvato. È una legge assolutamente importante, non soltanto per i professionisti, ma per tutti noi, perché significa combattere l'illegalità e mettere al centro il paziente e la professionalità del professionista all'interno di albi riconosciuti e anche gestibili.

Quindi, Presidente, la lettura del Senato è veramente agli sgoccioli in Commissione e il provvedimento è pronto per essere trattato in Aula. Chiedo pertanto - questa è la mia proposta di modifica - che sia anticipato l'esame del disegno di legge di riordino delle professioni sanitarie allo *ius soli*. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD)*.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, sarò costretto ad avanzare una proposta provocatoria, analogamente a quella che lei ha rivolto a questa Assemblea: lei ha proposto l'esame di provvedimenti fortemente divisivi che non sono stati adeguatamente processati in seno alle Commissioni competenti, provvedimenti che dividono una Nazione già fragile per i tanti fenomeni di disgregazione che l'hanno progressivamente indebolita. Soprattutto il provvedimento in questione, che arriva all'Aula per il suo secondo esame - come dicevo senza un approfondimento da parte della Commissione di merito dei singoli emendamenti, soprattutto di quelli che presentano il carattere più sostanziale, di cui parlava poco fa la collega Bianconi - dovrebbe essere esaminato in Aula già da domani, come lei vorrebbe con la conseguenza di creare legittimi motivi di divisione in quest'Assemblea perché forti sono i motivi di divisione fuori di qui. Non stiamo parlando di una legge dedicata a contenere l'accanimento terapeutico; questa legge non c'entra nulla con l'accanimento terapeutico, ma è dedicata, piuttosto, all'eutanasia passiva od omissiva, che si produce quando si tolgono cibo e acqua a una persona che potrebbe altrimenti, seppure in condizioni di grave disabilità, vivere a lungo. Questa legge rifiuta di riconoscere il ruolo del medico, cui dovrebbe spettare, in scienza e coscienza, l'ultima parola. Questa legge mette in discussione perfino la condizione dei minori. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

CIRINNÀ *(PD)*. Deve parlare sul calendario!

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Parlo e chiedo silenzio! *(Vivaci commenti delle senatrici Cardinali e Cirinnà)*.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, la prego, l'ordine dell'Aula spetta a me. Continui il suo intervento e faccia la proposta di modifica del calendario; nel merito ci entriamo poi.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Faccio una proposta non a caso altrettanto provocatoria: le chiedo di anteporre all'esame del provvedimento che lei ha proposto per primo quello relativo alla regolazione del diritto di sciopero nel trasporto pubblico, sul quale più volte il Governo si è impegnato, con dichiarazioni roboanti del segretario del Partito Democratico e del Ministro dei trasporti, il quale, anzi, si è interrogato sulla ragione per cui il Parlamento non avrebbe ancora provveduto. Peccato che io, da relatore, da mesi assisto all'ostruzionismo del Partito Democratico e soprattutto del Governo. È stato consegnato dal relatore al suo correlatore un testo da mesi e un precedente testo da oltre un anno, eppure non ho avuto neanche la dignità di un diniego, di un'opinione espressamente contraria. Capirei bene se quest'Assemblea mi dicesse che questo provvedimento non è maturo perché ritenuto divisivo qui dentro e fuori di qui. Rispetto a uno dei principi fondanti di questa Nazione, che riguarda il diritto alla vita, il valore della vita e il principio della tutela di qualunque vita, in qualunque condizione di

fragilità essa si trovi, di fronte a un tema così divisivo lei invece ci propone di procedere e di andare avanti, probabilmente con strumenti di compressione del libero dibattito parlamentare. Ebbene, fino all'ultimo minuto e all'ultimo secondo troverà in me e in molti colleghi un'opposizione ferma, utilizzando tutti gli strumenti del Regolamento. E lei sarà costretto, se vorrà l'approvazione di questo disegno di legge, ad abusare del suo potere, altrimenti esso non passerà, perché non corrisponde alla maggioranza dei sentimenti di questa Nazione. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, moderi queste forme minacciose di intervento: io dovrei abusare del mio potere? Le faccio innanzitutto presente che non ho proposto io il provvedimento, ma la Conferenza dei Capigruppo, quindi coloro che rappresentano i Gruppi: l'ha proposto la maggioranza, non è una mia proposta.

In secondo luogo, useremo tutti gli strumenti che il Regolamento consente per far sì che venga rispettata la maggioranza e che anche la minoranza possa parlare ed esprimere i suoi motivi di opposizione.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io non entrerò nel merito dei contenuti e delle motivazioni di una disposizione anziché dell'altra; chiediamo semplicemente e molto velocemente che venga rispettato l'accordo che era stato fatto la scorsa settimana durante la Conferenza dei Capigruppo, quando - per chi non lo sapesse - si era presa una decisione a larghissima maggioranza; forse era stato fatto a livello informale, ma si era arrivati a un accordo per cui questa settimana si sarebbe trattata la riforma del Regolamento del Senato e la prossima si sarebbe parlato delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). I Gruppi parlamentari, compreso il nostro, si sono organizzati per poter affrontare questo percorso d'Assemblea, ma oggi in Conferenza dei Capigruppo ci siamo trovati in una situazione per cui c'era chi giocava a chi era più intransigente rispetto agli altri. Questo atteggiamento non ci è piaciuto più di tanto, signor Presidente, lo diciamo con estrema chiarezza e sincerità, anche perché quando ci si organizza, quando si lavora e si prendono degli accordi anche tra gentiluomini, secondo noi questi devono essere rispettati. Il fatto che oggi si decida tutto un altro calendario, si stravolga l'accordo della scorsa settimana e si obblighino i Gruppi parlamentari a fare delle rincorse non indifferenti ci lascia molto perplessi. Pertanto la nostra proposta è quella di invertire l'ordine del giorno, iniziando con la riforma organica del Regolamento del Senato, e di trattare le disposizioni anticipate di trattamento la settimana prossima.

L'ulteriore proposta, che presentiamo all'Assemblea dopo averla rappresentata in Conferenza dei Capigruppo, è l'inserimento del provvedimento sull'esclusione del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, un provvedimento che arriva dalla Camera dei deputati dove, su proposta dell'onorevole Molteni, ha riscosso un grandissimo consenso. Ne chiediamo la calendarizzazione oppure che venga trattato in sede deliberante in Commissione. È un provvedimento richiesto sia dagli operatori del settore, ma anche dall'opinione pubblica, vista l'importanza di quello che era stato votato.

Sull'argomento e sulle DAT avremo eventualmente tempo di parlare. Sono contento che non sia passata la sua idea di calendario, che al primo punto doveva contenere lo *ius soli*, che spero l'Assemblea confermi rimarrà all'ultimo posto del calendario dei lavori, in modo da trattarlo il giorno del mai. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, la ringrazio per avermi attribuito questa idea.

Per quanto riguarda l'esame in sede deliberante, se lo richiede la Commissione io sono sempre propenso a dare l'autorizzazione, naturalmente con il parere favorevole del Governo. Pertanto, per il provvedimento cui alludeva sul rito abbreviato, già approvato dalla Camera, se c'è questa richiesta sarà senz'altro accolta.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vedo che ci stiamo sperimentando da qualche giorno, ma stamattina abbiamo raggiunto l'apice, nel gioco dell'oca sulla fine della legislatura. Io

pensavo che queste caselle, che in sequenza rappresentano il gioco dell'oca e che definiscono il giorno in cui il Parlamento dovrebbe essere sciolto, fossero esclusiva pertinenza della Presidenza della Repubblica, invece vedo che facciamo dei calcoli molto precisi su quando possa finire la nostra legislatura, tanto che questa mattina abbiamo addirittura fatto un percorso a ritroso, per capire cosa fosse possibile approvare nelle due settimane e mezzo che sembrano esserci fino alla conclusione di questa tormentata legislatura.

Dico questo perché l'efficienza lombarda citata dal presidente Endrizzi nel suo intervento (tra l'alto la pronuncia esatta da milanese è *Sant'Ambrös*, con *l'Umlaut*) non sembra appartenere al Movimento 5 Stelle, perché il loro rappresentante, l'avvocato Buccarella, non è stato minimamente efficiente nella discussione di un provvedimento che invece tutti avevamo condiviso, tant'è che è stato votato addirittura all'unanimità in Giunta per il Regolamento; mi riferisco alla modifica del Regolamento del Senato. Mi sembrava che in queste modifiche, con l'apporto di tutti i Gruppi, fossero contenute importantissime proposte che andavano verso il maggior efficientamento dei lavori parlamentari. Non essendo riuscita la riforma costituzionale per una unica Assemblea legislativa, ovviamente si cercava - e tutti insieme abbiamo condiviso questo tentativo - di riuscire a rendere più efficiente l'Assemblea del Senato con una riforma del Regolamento.

Ma il senatore Buccarella non era delegato a decidere. Egli ha preso atto dei 78 emendamenti (mi pare tanti fossero) e su questi si è riservato la possibilità di decidere perché doveva interpellare il proprio Gruppo. Abbiamo capito il giochino, signor Presidente. Ella ha cercato di convincere inutilmente il Movimento 5 Stelle a calendarizzare per oggi alle 16,30 la modifica del Regolamento del Senato. Ovviamente, il Movimento 5 Stelle - l'unico - si è rifiutato di aderire alla sua proposta e, infatti, oggi abbiamo trovato all'ordine del giorno il provvedimento sul cosiddetto fine vita, abbiamo trovato il testamento biologico. *(Commenti del senatore Endrizzi).* Abbiamo trovato anche l'impossibilità, e questo mi spiace molto, senatore Endrizzi, di interpretare questo provvedimento come un provvedimento che tocca la sensibilità delle coscienze. Esso, infatti, si sta trasformando in un provvedimento ideologico: si sta scollando la vecchia maggioranza (e gli interventi dei rappresentanti di Alternativa Popolare mi sembrano particolarmente significativi) e si sta incollando o collaudando una nuova maggioranza, che va da Articolo 1-MDP - che ha anche un grande nuovo *leader* - fino al Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda l'inserimento di questo provvedimento.

Peccato, perché oggi ho chiesto e con difficoltà ho ottenuto, e ringrazio gli altri Capigruppo di avercelo concesso, la possibilità, per quanto ci riguarda, di approfondire il ragionamento. Noi vogliamo dare un contributo anche su questo provvedimento. Le ricordo che alla Camera abbiamo votato contro; le ricordo che è un provvedimento controverso e che è un provvedimento che riguarda le coscienze e le famiglie, le nostre famiglie, le persone che ci sono più vicine. Quindi, non possiamo liquidare questo provvedimento come fosse una bandiera ideologica di uno schieramento politico. Ci dispiace, quindi, essere arrivati oggi a una discussione affrettata senza i necessari approfondimenti.

Certo, qualcuno dirà che l'abbiamo tanto approfondito in Commissione, che i tanti emendamenti non ci hanno consentito di arrivare con il relatore in Aula; ma tant'è: ci aspettavamo, e non eravamo contrari, che ci si potesse arrivare in un'Aula più pronta e più sensibile a sentire più le coscienze che le bandiere ideologiche.

Io penso che, a questo punto, noi daremo il nostro contributo. Fra un'ora circa il nostro Gruppo si assenterà dall'Aula e mi auguro che non vi saranno interventi particolarmente importanti in quella mezz'ora in cui noi ci riuniremo e l'Aula, invece, continuerà a parlare. Domattina i nostri rappresentanti, in base all'approfondimento che faremo questa sera, sicuramente interverranno in Aula, ciascuno secondo la propria sensibilità.

Io le chiedo solamente una cosa in conclusione di questo intervento, signor Presidente. Visto che sappiamo tutti, a questo punto, quando finirà questa legislatura, mi ricollego qui a quanto diceva il senatore Quagliariello: forse sarebbe stato più opportuno utilizzare meglio questo scorcio di legislatura per approvare quei provvedimenti (e ce ne sono molti) largamente condivisi. Forse un atteggiamento più virtuoso e meno ideologico ci avrebbe consentito di chiudere, di fare i compiti che ci aspettavano e

che avevamo già fatto nelle Commissioni. Purtroppo, invece, oggi siamo costretti a esaminare un provvedimento, lo ribadisco, controverso. Non si possono portare a conclusione dei provvedimenti, e ce ne sono molti, che avrebbero potuto rappresentare quel *plus*: e faccio questo auspicio anche per il Regolamento del Senato. Io mi auguro, signor Presidente, che lei voglia chiudere la sua Presidenza con un atto positivo, che dia un contributo alla prossima legislatura e al prossimo Presidente, per fare in modo che il lavoro in quest'Assemblea sia più efficiente e migliore. Quindi, alla fine - per rispondere alla domanda che lei sempre ci fa «qual è il cambiamento?» - per questo, le chiedo di invertire l'ordine del giorno e di mettere immediatamente all'ordine del giorno la modifica del Regolamento. Domani si riunisce la Giunta per il Regolamento. Quindi, probabilmente, i lavori dell'Assemblea per oggi sono sostanzialmente conclusi. Domani, come dicevo, si terrà la Giunta per il Regolamento e, pertanto, io chiedo di invertire l'ordine del giorno riportandolo a come era all'inizio: prima l'esame della riforma del Regolamento e poi il provvedimento sul testamento biologico. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*
.

PRESIDENTE. Senatore Romani, la voglio avvisare del fatto che domani la seduta della Giunta per il Regolamento è stata sconvocata.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Molto male, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su richiesta concorde dei membri della Giunta è stato chiesto un ulteriore tempo per approfondire gli emendamenti che sono stati già presentati. Infatti nello *speech* sul calendario la ripresa dei lavori d'Aula non è più riportata dopo la fine dei lavori della Giunta ma nel pomeriggio.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, mi associo alle richieste di inversione dell'ordine del giorno presentate da altri colleghi per quanto riguarda il provvedimento che dovremmo cominciare a trattare, su cui non entro nel merito. Lei stamattina, giustamente e legittimamente, ha ricevuto una serie di associazioni, come si può leggere anche su Internet, la cui ragione sociale fa riferimento all'introduzione dell'eutanasia in Italia. Queste associazioni sono tutte schierate in difesa del disegno di legge in questione, che evidentemente soddisfa pienamente le loro esigenze, ma che non riguarda affatto quello di cui avevamo parlato per una legislatura. Si parla di eutanasia, un tema assolutamente divisivo, che avrebbe dovuto essere trattato in maniera diversa. La cosa grave è però non soltanto che viene avanti un disegno di legge che consente l'eutanasia passiva, come dimostreremo e come i medici stanno dicendo in tutte le sedi in cui possono esprimere la loro opinione, ma è che per fare questo provvedimento non verrà approvato - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Movimento 5 Stelle, usando magari anche il loro linguaggio - il provvedimento sui testimoni di giustizia. Tale provvedimento infatti è a grandissimo rischio e, se dovessi parlare come parlano loro, questa sera la mafia, la 'ndrangheta e la camorra festeggeranno perché esso non tutela i pentiti, ma i testimoni di giustizia, quelli che mettono a rischio la loro vita per scelte di legalità e dal punto di vista economico e della tutela rischiano la vita loro e delle loro famiglie. Questo provvedimento, messo in coda rischia di saltare in questa legislatura. Ce ne sono però altri che suggerisco, che sono stati già oggetto di discussione in Commissione giustizia, sono stati emendati e sui quali si è trovato un punto d'accordo. Mi riferisco al provvedimento sulla tutela dei beni culturali; un problema non solo di tipo artistico. Ricordo che è venuto anche il comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale a spiegare che le nuove norme permettono di combattere il traffico di opere internazionali che finanziano il terrorismo, affermando che hanno assolutamente bisogno di questo provvedimento per contrastare il terrorismo internazionale. Se dovessi ragionare come i colleghi del Movimento 5 Stelle, dovrei allora dire che questa sera i terroristi brindano perché il Senato non farà in tempo ad approvare questo provvedimento che, per una piccola modifica, dovrà tornare alla Camera. Considerato che non ha trovato accoglienza nemmeno nell'ordine del giorno, appare evidente che tutto il lavoro svolto su quel piano verrà buttato via. Propongo invece di inserirlo.

Vi è poi il provvedimento sul risarcimento del danno non patrimoniale; altro provvedimento su cui c'è l'unanimità in Commissione giustizia, ma che, anche in questo caso, deve tornare alla Camera anche

per un piccolo aggiustamento.

Signori, se allora siamo in campagna elettorale qualcuno risponderà dei regali fatti alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, qualcuno spiegherà perché essendo questi provvedimenti pronti, non sono stati nemmeno messi all'ordine del giorno, per far passare invece quelli divisivi, controversi e scritti male. Tutta l'Italia, giustamente, si è indignata perché in Inghilterra un magistrato ha deciso, contro la volontà dei genitori, che un bimbo dovesse morire; esattamente quello che c'è scritto in questo provvedimento. In caso di contrasto infatti tra la famiglia, il medico e il minore, è il magistrato che decide se una persona deve vivere o no. Così è scritto nel provvedimento. Cose che appassionano, che hanno mobilitato l'opinione pubblica mondiale e che ci troviamo ad inserire surrettiziamente.

Chiedo allora di portare avanti il provvedimento sui testimoni di giustizia per evitare che decada; di portare avanti quello sulla tutela dei beni culturali e del risarcimento non patrimoniale e, se volete, anche quello sul femminicidio o crimine domestico. So che quest'ultimo non riguarda né il femminicidio né il crimine domestico ma con gli emendamenti può essere migliorato e anche quello può dare una risposta a mobilitazioni popolari delle istituzioni. Negli ultimi dieci giorni non si è parlato d'altro che del femminicidio, del bisogno di intervenire e della necessità di trovare fondi. Adesso, con questa scelta della Conferenza dei capigruppo, rischiamo che anche quel provvedimento non vada in porto. Mi sembra veramente che qualcuno stia facendo il rovescio di quello che anche il Presidente del Consiglio ha detto: una legislatura che in cinque, sei, sette o otto giorni al massimo chiuda ordinatamente i suoi lavori, portando a casa il lavoro già elaborato e che trovi il consenso di tutti. Ci mettiamo invece sul piano della divisione. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

BARANI *(ALA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha grosso modo convenuto sul calendario dei lavori di cui lei ha dato lettura, con due variabili. Su mia richiesta, è stato inserito nel calendario dei lavori il cosiddetto disegno di legge Lorenzin, riguardante le professioni sanitarie, che è stato messo in coda. Ho sentito poco fa la collega Laura Bianconi chiederle di anticipare il provvedimento sullo *ius soli*. Io, anziché farle questa richiesta, le chiedo una data certa per la sua approvazione. Infatti, le ricordo l'*iter* del provvedimento, che è stato qui in Senato e poi è andato alla Camera dei deputati, che ce l'ha rimandato. Questa data potrebbe essere fissata per il 22 o 23 dicembre.

Ovviamente i membri del mio Gruppo hanno libertà di coscienza, ma il sottoscritto voterà convintamente. Alcuni colleghi hanno citato Sua Santità, Papa Bergoglio, il quale è intervenuto su questo argomento, dando una sua interpretazione che non è proprio uguale a quella strumentale che alcuni colleghi hanno voluto intendere e sottendere in quest'Aula. Signor Presidente, io sono a ricordarle che abbiamo un'altra autorità cui io, ovviamente da senatore, mi riconosco maggiormente: mi riferisco al Presidente della Repubblica, il quale ha chiesto a lei e alla Presidente della Camera di procedere all'elezione del giudice mancante della Corte costituzionale. Si tratta di un nostro dovere, anche perché mancano un paio di giudici a quel *plenum* e la Corte costituzionale non ha quindi l'autorevolezza derivante dalla sua completezza. Visto che proprio mercoledì 13, alle ore 12, il Senato procederà ad alcune nomine, come anche farà la Camera nella stessa giornata, le chiedo di valutare la possibilità che il Parlamento si riunisca in seduta comune alle ore 14 per procedere alla nomina del giudice costituzionale, che è mancante da diversi mesi (forse, più di un anno).

Queste sono le considerazioni che ho fatto ad alta voce a nome del mio Gruppo. Desidero terminare ricordando che, con riferimento alla modifica del Regolamento, il nostro Gruppo non ha avuto la possibilità di partecipare alla riunione ristretta, né di essere presente nella Giunta per il Regolamento. Mi sento dire che ci sono dei senatori che vi partecipano, i quali non sono però autorizzati a prendere decisioni, in quanto devono poi sentire il proprio Gruppo. Insomma, ci sono un secondo e terzo livello, mentre a noi manca addirittura il primo. Ciò nonostante, ribadisco che le nostre priorità sono quelle della convocazione in seduta comune del Parlamento, nonché di avere una data certa per l'approvazione del cosiddetto disegno di legge Lorenzin sugli albi professionali.

PRESIDENTE. Senatore Barani, le ricordo che la votazione per l'elezione del giudice costituzionale non si può deliberare in questa sede, perché deve avvenire in Parlamento in seduta comune. Quindi, se non c'è l'accordo, non possiamo assolutamente mettere in votazione oggi la sua richiesta.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, lei è già intervenuto, ma, in qualità di Capogruppo, ha facoltà di parlare.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo solo per una breve replica.

Mi stupisco del senatore Paolo Romani, in linea di principio, allorquando raccomanda di andare con i piedi di piombo su un disegno di legge che è già stato esaminato e votato alla Camera dei deputati, per poi essere esaminato - anzi, trattenuto e insabbiato per due anni - in Commissione in Senato.

In Commissione in Senato sono stati presentati 2.700 emendamenti: o sono stati presentati a casaccio o forse c'è stato un serio, attento, puntiglioso - e forse eccessivo - esame su questo provvedimento. Mi stupisco che la stessa solerzia non sia stata invece invocata quando si tratta del Regolamento del Senato che, tra le fonti del diritto, è secondo solo alla Costituzione. Ebbene, il Regolamento del Senato prevede come unica fase emendativa quella dell'Aula. La Giunta per il Regolamento ha come compito quello di definire un testo che sia proposto poi all'Assemblea per le modifiche. È l'unico passaggio emendativo e questo lo si è voluto comprimere, senza che il senatore Paolo Romani avesse nulla da eccepire, fissando il termine per gli emendamenti nel giro di ventiquattr'ore e portando il provvedimento in Aula a tappe forzate già oggi, quando la stessa Commissione ha ammesso che serviva un esame più attento. Ciò che lui attribuisce al collega Buccarella - una scarsa produttività - è invece un responsabile atto di attenzione e rispetto nei confronti del Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESENTE. Senatore Endrizzi, abbiamo compreso e ringraziamo.

ENDRIZZI *(M5S)*. L'avevo fatto presente nella Capigruppo della scorsa settimana. Avevo chiesto precise garanzie e avevo chiesto perché lo stesso trattamento sugli emendamenti non si potesse riservare a due leggi e la mia richiesta è caduta nel vuoto. Oggi Forza Italia non si può lamentare: è vittima dell'ostruzionismo che ha per prima...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, sono state concesse tutte le possibili modifiche di tempi richieste dal Comitato e quindi la Giunta per il Regolamento ha tutti i tempi per potere ben deliberare i pareri. Sta, infatti, deliberando i pareri. Non delibera al posto dell'Assemblea. Ci sarà una deliberazione in Aula. Quindi delibera i pareri.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, parto subito con una proposta e chiedo che venga anteposto agli altri argomenti all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2816 riguardante la legittima difesa.

Ho deciso di fare questa proposta dopo aver ascoltato le dichiarazioni di vari colleghi, anche della Camera, che hanno rilevato la gravità di non porre in discussione, in una fase conclusiva della legislatura, un disegno di legge che la Camera ha approvato da tempo. È un tema particolarmente sentito. Non sono un fautore del cittadino pistolero perché credo sia lo Stato che debba garantire le condizioni di sicurezza per cui una persona nella propria abitazione e nelle proprie pertinenze debba poter vivere in sicurezza. Armarsi e difendersi può esporre a una serie di rischi e reazioni. Tuttavia, non posso biasimare quanti, trovandosi nella condizione di essere vittima di aggressione nel proprio domicilio, reagiscano qualora siano nel regolare e legittimo possesso di un'arma; spesso, però, per la mancata messa in pericolo della propria vita, magari accompagnata dal ferimento che può subire l'aggredito o da esiti ancora più drammatici per i propri familiari, vanno incontro a un processo, ad un giudizio e a un'ulteriore sofferenza. Fu introdotta una legislazione innovativa sulla legittima difesa anni fa; si è rivelata però insufficiente, come alcuni casi di cronaca ci hanno dimostrato. Alla Camera il testo approvato suscitò una discussione con qualche aspetto di ilarità sui giornali. Ricordo ai colleghi la famosa discussione sulla notte e il giorno. Per cui, le circostanze esimenti erano collegate a delle

condizioni. È ovvio che se una persona agisce al buio ha meno possibilità di individuare se un bersaglio è un pericolo reale o no, ma questo fatto elementare passò sui giornali come un fatto allegorico, per cui, c'era la legittima difesa di notte e non di giorno. Credo quindi che quel provvedimento non solo vada discusso, ma debba essere modificato con rapidità per rendere la legge sulla legittima difesa utile a garantire quei cittadini che legittimamente difendono la propria vita, quella dei propri familiari, i propri beni o la propria casa e riduca quel margine di incertezza di fronte al quale la magistratura si trova in taluni casi. Quindi abbiamo avuto polemiche e casi eclatanti, che non devo ricordare.

È dunque una legge che dovremmo approvare rapidamente ed ecco perché propongo che la si discuta con immediatezza, anche perché eravamo venuti qui oggi per discutere del Regolamento del Senato. È poi stato modificato il calendario dalla Conferenza dei Capigruppo, con le procedure che il Regolamento ci consente, tant'è che siamo qui a proporre, ai sensi del Regolamento, ulteriori modifiche. Dunque, le procedure queste sono e ognuno se ne avvale, in una direzione o nell'altra. Le aspettative erano altre, ma esse possono essere modificate dalla forza dei fatti. Invoco quindi la forza di un fatto: una legge sulla legittima difesa è attesa e va a anteposta.

Non entro poi nel merito, perché ho visto che, molte volte, per motivare le proprie indicazioni si vanno a denigrare altri provvedimenti. Sono contrario alla legge sul fine vita, perché sono contrario in assoluto a leggi in quell'ambito e, quindi, senza fare crociate pro o contro, ritengo che andrebbe lasciata all'alleanza terapeutica tra la famiglia e i medici la decisione su come gestire fasi drammatiche dell'esistenza, che comprende - ahimè - anche la fase conclusiva della stessa. Comunque, su questi aspetti entreremo nel merito, se il calendario resterà confermato, come non mi auguro.

Faccio pertanto appello all'Assemblea perché anteponga nel calendario l'esame del disegno di legge sulla legittima difesa, che credo sia molto atteso da tanti cittadini e che ha anche una valenza come segnale di deterrenza. Credo infatti che il 99 per cento dei cittadini non sia armato e voglia stare tranquillo e sereno, né ritengo che questa legge, se approvata, indurrebbe la gente ad armarsi. Anch'io sono d'accordo sul fatto che meno gente è armata e meglio è, però coloro che legalmente possono difendersi con un uso legittimo di un'arma non devono essere poi processati, vilipesi, attaccati e perseguitati. Questo è ciò che alla Camera dei deputati si è cercato di fare con quella proposta di legge e, se ci sono delle imperfezioni, c'è il Senato, che per fortuna è rimasto in vita. Ritengo che questa sia stata una buona scelta, perché ci consente di migliorare e correggere le leggi. Quello è un provvedimento che è stato discusso, è stato approfondito e va perfezionato. L'altro provvedimento che abbiamo messo al primo punto, mi pare che non sia stato nemmeno concluso in Commissione e comunque riguarda questioni - e ho concluso, signor Presidente - che dovrebbero essere lasciate fuori dall'attività legislativa e riservate alle famiglie e ai medici. Questa pretesa di legiferare sull'eutanasia è un grave errore e concludere una legislatura con una legge sull'eutanasia è anche un fatto simbolicamente sbagliato, secondo me. Discutiamo allora della legittima difesa, che è un una scelta molto più opportuna e importante: quindi, la modifica che propongo è di anticipare l'esame del disegno di legge che ho citato all'inizio del mio intervento, per iniziare a discuterlo già oggi pomeriggio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea allieva, allievi e docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Emanuele Gianturco», di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. Salve ragazzi! *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

COMPAGNA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, quest'ultima proposta del collega vice presidente Gasparri mi sembra percorribile, ma fino ad un certo punto, perché trovo in essa, sotto il profilo del metodo, gli stessi difetti di quella che lei, signor Presidente, ha formulato all'Assemblea sulla base

della Conferenza dei Capigruppo. Il collega Gasparri propone l'esame del provvedimento sulla legittima difesa, auspicando - come legittimo - una modifica del testo del provvedimento e la riconsegna alla Camera dei deputati del testo modificato.

Signor Presidente, ho però l'impressione, senza anticipare quello che potrà essere il percorso dell'Assemblea, che ci si trovi di fronte ad una difficoltà di percorso analoga e direi ancora più accentuata, perché, se la sua proposta verrà accolta, è difficile pensare che, dal dibattito parlamentare dell'Assemblea, il disegno di legge sul fine vita - chiamiamola così - non subisca modifiche che implichino l'intervento dell'altra Camera.

Ecco perché, rispetto alle proposte e ai semiaccordi delle scorse settimane, mi pare che oggi stiamo introducendo una nota di fortissimo disordine, non sul fine vita ma sul fine legislatura. Forse se ne sono accorti in pochi, ma qualche collega lo ha detto esplicitamente (mi sembra il collega Romani): ci si propone un cambio di maggioranza attraverso l'inserimento nel calendario di provvedimenti negli ultimi giorni di vita della legislatura. Questo francamente è inaccettabile, non per l'opposizione, chiunque essa sia, ma per l'idea di opposizione che è dentro l'idea di Parlamento con gli stessi titoli con i quali è dentro l'idea di maggioranza.

Noi abbiamo subìto, compreso il collega Volpi, in una mattina particolarmente vivace, la sua iniziativa prima dell'estate di calendarizzare il cosiddetto *ius soli*. Eravamo a luglio: non se n'è fatto niente a luglio, ad agosto né a settembre né a ottobre. Oggi, prima dell'inizio dei lavori d'Assemblea, viene la brillante idea di anticipare - spero non con le stesse forzature che portarono il collega Volpi ad un atteggiamento non dirò sguaiato ma perlomeno scomposto - l'esame del disegno di legge sul fine vita. Questo perché nella costituzione materiale del dibattito ci si accorge che, come è loro dritto, i colleghi a cinque stelle sono favorevoli a questo provvedimento mentre non erano favorevoli - dopo la memorabile seduta di luglio con Volpi protagonista - a votare il disegno di legge sullo *ius soli*. Abbiamo anche capito che l'atteggiamento di una parte della maggioranza non è del tutto coordinato con il voto sul calendario. Allora, lei, Presidente, ha tutti gli scarsissimi poteri - questo glielo riconosco - che il Regolamento le attribuisce, però in questo momento ha un ruolo chiamiamolo di ministro della Conferenza dei Capigruppo nel rapporto con l'Assemblea parlamentare. Come può venirle in mente che sia proponibile questo elegante... *(Commenti della senatrice Bottici)*.

PRESIDENTE. Faccia la sua proposta di variazione del calendario, per cortesia. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

COMPAGNA *(FL (Id-PL, PLI))*. Se devo fare una proposta...

PRESIDENTE. Questo è il tema degli interventi.

COMPAGNA *(FL (Id-PL, PLI))*. Me la deve fare anche motivare, però.

PRESIDENTE. Mi pare che lo stia facendo; volevo seguire i suoi pensieri.

COMPAGNA *(FL (Id-PL, PLI))*. La proposta le sembrerà contraddittoria, ma alla fine ribadisco quanto già proposto dal senatore Gasparri, perché se lei ha sentito titolo, come ministro dei rapporti con l'Assemblea della Conferenza dei Capigruppo, di proporre quel tipo di percorso, a mio giudizio scorretto e maleducato nei confronti di quello che tutti ripetiamo sulle prerogative del Capo dello Stato in campagna elettorale e sulla data delle elezioni, allora per gli stessi argomenti, per analogia, avanzo anch'io la proposta di Gasparri e la ringrazio di avermela fatta motivare. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI))*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, posto che condivido il calendario, che naturalmente ho votato, non avrei chiesto la parola se prima il senatore Romani, e poco fa il senatore Compagna non avessero espresso un giudizio politico sul momento parlamentare; se, cioè, non avessero affermato che, a parer loro, è in atto un cambio di maggioranza e che la calendarizzazione del provvedimento sul fine vita vuol dire che si sta cambiando la maggioranza.

A parte - chiedo scusa ai due colleghi - la ridicolaggine che qualcuno possa immaginare che a poche

settimane dalla fine della legislatura si possa cambiare la maggioranza, voglio rassicurarli che questa possibilità non solo non c'è, ma non è mai stata esperita. I colleghi dei Gruppi che vogliono votare il provvedimento sul fine vita possono testimoniare che prima della Conferenza dei Capigruppo con nessuno di loro ci sono stati contatti su questo argomento e con nessuno ho concordato quella che sarebbe stata, nella Conferenza dei Capigruppo, la posizione del Gruppo del Partito Democratico su questo argomento, una posizione - devo dire - che io trovo di un'assoluta ragionevolezza.

Vorrei mettere l'Assemblea davanti alla questione nei suoi termini naturali: questo è un provvedimento nei confronti del quale per quasi sei mesi in Commissione è stato esercitato un ostruzionismo assoluto, visibile, chiaro, forse potrei dire anche dichiarato e la Presidente della Commissione, che ne era la relatrice, più volte durante questi mesi è venuta a dichiararsi disponibile a rinunciare all'incarico di relatore per aver constatato l'impossibilità, davanti a questo ostruzionismo ripetuto, di continuare i lavori di Commissione, tant'è vero che si è dimessa dall'incarico di relatore.

Adesso noi chiediamo che il provvedimento venga portato in Assemblea e sapete perché lo chiediamo? Perché la legislatura sta per finire e pensiamo che questo provvedimento debba essere approvato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Francamente, fatico a non vedere in molti degli interventi sul calendario altre forme, forse da un punto di vista ordinamentale meglio organizzate, ma anch'esse di ostruzionismo, se è vero che stiamo discutendo da un'ora e mezza delle proposte più varie. Tutta questa discussione ha un solo obiettivo: che il disegno di legge sul fine vita non venga approvato. Dico semplicemente - perché qui ci sono molte opinioni e so bene che si tratta di questioni che si intrecciano e di un calendario complicato da confezionare perché i provvedimenti che meriterebbero di essere trattati in Assemblea sono molti ma il tempo a disposizione è minimo - che chi voterà a favore del calendario vorrà dire che vuole che il provvedimento sul fine vita diventi legge e chi non lo voterà vorrà dire esplicitamente che non vuole che diventi legge. Diciamocelo chiaramente e togliamoci da questa ipocrisia sull'affrontare prima questo o quell'altro punto, perché non è così. Noi stiamo parlando di un provvedimento preciso, che noi vogliamo che diventi legge ed è per questo che voteremo il calendario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Poiché ci sono state tante richieste di modifica delle priorità che sono emerse...

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei una precisazione. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Una precisazione su cosa?

ENDRIZZI *(M5S)*. L'unica cosa che non va messa ai voti, perché è già stata messa ai voti ed approvata nella Conferenza dei Capigruppo, è la permanenza al primo posto di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, abbiamo esaurito le richieste di modifica del calendario.

Stavo dicendo che sono state prospettate diverse priorità e modifiche riguardo i disegni di legge già inseriti nel calendario, quindi porrò in votazione una richiesta generica di inversione di priorità del calendario, così come deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo, dopodiché, se verrà accolta tale richiesta di inversione generica, passeremo alle singole richieste di inversione.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad invertire la priorità degli argomenti in esso inseriti.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire ulteriori disegni di legge.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, penso che sarebbe il caso che lei, vista la natura parecchio differente dei disegni di legge di cui è stato chiesto l'inserimento, prima della votazione dicesse quanto meno chi è il proponente, o forse sarebbe opportuno fare delle votazioni separate sui vari punti.

PRESIDENTE. Guardi, abbiamo sempre fatto così.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, è per maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Conosciamo già - e sono agli atti - le richieste che ciascun Gruppo ha fatto per l'inserimento di disegni di legge.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, lo *ius soli* e i vitalizi non può metterli in un'unica votazione: questo sto cercando di dire.

PRESIDENTE. Guardi che lo *ius soli* non è un disegno di legge che viene inserito nel calendario: è già nel calendario. Mi dispiace ma non c'entra questa richiesta. Adesso stiamo votando l'inserimento di disegni di legge che non sono nel calendario. *(Applausi del senatore Russo)*.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, lo *ius soli* era già in calendario. Noi avevamo proposto non l'inversione, ma di inserirlo dopo...

PRESIDENTE. Ed è un'inversione, quindi, rispetto alla posizione che ha nel calendario. Abbiamo votato la richiesta di inversione delle priorità.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, per quanto ci riguardava, la priorità rimaneva il provvedimento sul testamento biologico. Poi chiedevamo...

PRESIDENTE. Rispetto alle priorità elencate nel calendario, la richiesta era di anticipare lo *ius soli.*

Discussione dei disegni di legge:

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Locatelli ed altri; Murer ed altri; Roccella ed altri; Nicchi ed altri; Binetti ed altri; Carloni ed altri; Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Brignone ed altri; Iori ed altri; Marzano; Marazziti ed altri; Giordano Silvia ed altri)*

(5) ***MARINO Ignazio ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico***

(13) ***MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate***

(87) ***MARINO Ignazio ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato***

(177) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione***

(443) ***RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario***

(485) ***DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato***

(1973) ***TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*****(ore 18,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2801, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Locatelli ed altri; Murer ed altri; Roccella ed altri; Nicchi ed altri; Binetti ed altri; Carloni ed altri; Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Brignone ed altri; Iori ed altri; Marzano; Marazziti ed altri; Giordano Silvia ed altri, 5, 13, 87, 177, 443, 485 e 1973.

Ha facoltà di intervenire la presidente della 12a Commissione permanente, senatrice De Biasi, per riferire sui lavori della Commissione.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2801 e dei disegni di legge e delle petizioni ad esso abbinati è stato avviato il 2 maggio 2017... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, fate un po' di silenzio perché non si riesce a sentire.

DE BIASI *(PD)*. Come dicevo, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2801 e dei disegni di legge e delle petizioni ad esso abbinati è stato avviato il 2 maggio 2017 nella seduta n. 444 della Commissione igiene e sanità. Subito dopo la relazione illustrativa, con la quale ha avuto luogo l'incardinamento, la Commissione ha convenuto di adottare come testo base il disegno di legge n. 2801, già approvato dalla Camera, e di effettuare un ciclo di audizioni informative.

Allo svolgimento delle audizioni informative sono quindi state dedicate 16 riunioni dell'Ufficio di Presidenza, per un totale di oltre 50 soggetti auditi.

Terminate le audizioni, i lavori sono proseguiti, in sede plenaria, con la discussione generale (20 interventi), la replica della relatrice, la presentazione e l'illustrazione degli emendamenti (circa 3.000 le proposte di modifica al testo base; ridotte poi a circa 2.700 per effetto del ritiro di una parte degli emendamenti del Gruppo Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD).

Giunti alla fase di esame degli emendamenti, è stata avanzata la richiesta, da parte del senatore Gaetti, di fare ricorso alla tecnica antiostruzionistica nota come "canguro", cioè alla messa in votazione della prima parte di un determinato emendamento, comune a una serie di emendamenti successivi, allo scopo di ottenere un effetto preclusivo e diminuire sensibilmente il numero delle votazioni.

A fronte delle contestazioni dei senatori Laura Bianconi e Giovanardi, la questione dell'utilizzabilità del canguro in sede referente è stata sottoposta alla Presidenza del Senato, la quale ha confermato come possa ricorrersi a tale istituto, di rarissimo uso in Commissione, solo in presenza di consenso unanime, ovvero in caso di imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Poiché nessuna delle predette condizioni applicative era sussistente - in presenza di un numero ancora elevatissimo di proposte emendative da esaminare e di una chiara tendenza all'intervento in dichiarazione di voto su ciascun emendamento -, ho dovuto prendere atto, anche nella mia qualità di relatrice alla Commissione, della oggettiva impossibilità di completare l'esame in sede referente in tempo utile ai fini della successiva discussione dell'Assemblea.

Dopo diversi appelli alla riduzione del numero degli emendamenti, avanzati sia in sede formale che in ambiti informali, ho alfine rinunciato all'incarico di relatrice, formulando al contempo l'auspicio che il disegno di legge n. 2801, già adottato come testo base dalla Commissione, fosse quanto prima preso in considerazione per essere discusso in Assemblea senza relazione (la rinuncia all'incarico di relatrice è stata comunicata alla Commissione nella seduta n. 503 del 26 ottobre 2017).

Nella sostanza, si è così concluso l'esame in Commissione del disegno di legge n. 2801 e connessi, dopo circa cinque mesi di lavoro, 16 riunioni dell'Ufficio di Presidenza, 22 sedute della Commissione in sede plenaria.*(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla presidente De Biasi, il disegno

di legge n. 2801, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Giovanardi per illustrarla. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, per cercare di fare chiarezza sull'argomento, ricordavo prima come siano favorevoli al disegno di legge al nostro esame tutte le associazioni favorevoli all'eutanasia. Non a caso sono favorevoli a un disegno di legge che parla di DAT, ma in realtà introduce un elemento di straordinaria novità nella nostra legislazione che però è totalmente contrario ai principi della nostra Costituzione e non solo.

È pacifico infatti - e nessuno discute - che nell'ordinamento giuridico italiano sia previsto che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Quindi il malato può decidere in piena scienza e coscienza: se ha una gamba in cancrena e vuole morire, nessuno lo obbliga a tagliare la gamba o a sottoporsi a determinate terapie. È liberissimo di disporre della sua vita. Questo sia chiaro. Siamo passati da una funzione del medico che era preponderante al concetto di alleanza terapeutica: è il paziente, insieme al medico, a decidere le terapie da seguire. Da questo principio della piena disponibilità di una persona cosciente della sua vita, siamo passati a ledere le norme anche internazionali. Infatti, non l'abbiamo votata in Assemblea, ma l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Oviedo, che prevede, all'articolo 9, che le cosiddette volontà di cui stiamo parlando, che non hanno attualità, perché possono essere state scritte anche venti o trent'anni prima, saranno tenute in considerazione dal medico, senza nessun obbligo vincolante.

Pertanto, l'obbligatorietà che questa legge introduce non è riconosciuta in nessun Paese europeo. Nessun Paese europeo vincola un medico a soddisfare una disposizione redatta dieci o venti o trent'anni prima, senza che venga attualizzata sulla vera volontà di chi, ad esempio, ha avuto un incidente stradale o un ictus e che, sulla base di quella disposizione, non può essere curato, anche se l'ictus è curabile o se il trauma da incidente stradale può essere risolto positivamente. C'è, infatti, la presunzione di questa volontà espressa, magari, tanti anni prima, che non c'entra niente con l'accanimento terapeutico.

Forse ai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle sfugge che le direzioni sanitarie oggi non soltanto non vogliono l'accanimento terapeutico, ma sono anche molto attente a far quadrare i bilanci; quindi, meno spendono per curare un paziente, più soddisfatte sono. Altro che accanimento terapeutico! Oggi andiamo esattamente in direzione opposta.

Contro l'accanimento terapeutico siamo tutti assolutamente d'accordo, ma qui succede una cosa del tutto diversa. Si pensi al caso del minorenne, del bambino che non può esprimere la sua volontà e non lascia dichiarazioni, come dicevo prima. E guardate che sto parlando di situazioni in cui la civiltà italiana è avanzatissima; penso alla Lega del filo d'oro, in cui bambini ciechi, sordi e muti vengono amorevolmente assistiti; penso a situazioni di gravissima infermità, che vengono curate da associazioni di persone che si prendono cura di loro.

Bene, se un medico decide che uno di questi bambini deve morire e i genitori, come accaduto in Inghilterra, invece ritengono che non debba morire, ma che debba essere curato o che comunque abbia il diritto di vivere e che la sua vita sia comunque dignitosa, chi è che decide, secondo questo disegno di legge? Decide il magistrato, che, anche contro la volontà dei genitori, può stabilire che quel bambino - o quell'adulto, nel caso di disposizioni - muoia di fame o di sete.

Quindi, questo disegno di legge prevede, classificando come attività terapeutica la semplice alimentazione o l'idratazione, che a decidere sia la sentenza del magistrato nel caso di un minore o di chi vent'anni prima abbia depositato le disposizioni. Poi, depositato dove? Una delle caratteristiche veramente incredibili di questo disegno di legge - pensavo ancora che l'Italia fosse una Repubblica unita - è che le disposizioni devono essere depositate nelle singole Regioni; non c'è un registro nazionale delle disposizioni, in cui si possa controllare se una persona abbia lasciato disposizioni

diverse in Emilia e, poi, essendo andata a lavorare in Puglia, le abbia lasciate in Puglia. Neanche questo; non c'è neanche un registro nazionale.

Sia l'adulto che si trovi in queste condizioni, sia il bambino, per il quali altri decidono, vengono lasciati morire di fame e di sete, non vengono più alimentati, finché non muoiono. Questa è la soluzione di eutanasia passiva disciplinata da questo testo. Questo c'è scritto. Mi chiedo se secondo voi questo sia un passo avanti di civiltà, considerando che il medico non può neanche fare obiezione di coscienza e non può intervenire in questa situazione.

Giustamente il professor Gigli oggi ci diceva che, dopo essere stato trent'anni in ospedale, secondo questa legge, se arrivasse una persona con un ictus ed egli la intubasse e la salvasse, facendola tornare a una vita di relazione normale, i parenti lo applaudirebbero; ma se, intubandola, dovesse riportare dei danni e non tornasse perfettamente normale come prima, gli farebbero causa, dicendo che ha violato le disposizioni. Che fa, allora? La lascia morire, anche se sa che può salvarla? E in caso di incidente stradale, come si comporta? In violazione della disposizione o, visto che l'obiezione di coscienza non è permessa, deve violare il giuramento che viene fatto fare a tutti i medici, nella deontologia medica? Sono doveri e competenze nel medico la tutela della vita e della salute psicofisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona. Questo provvedimento va in direzione esattamente opposta. Poi naturalmente si ipotizza tutta una serie di casi totalmente diversi da quelli di cui stiamo parlando e si spaccia per disposizioni di fine vita qualcosa che non soltanto è del tutto diverso, ma che è contrario alle convenzioni internazionali e ai nostri principi costituzionali.

Chiediamo quindi di votare questa questione pregiudiziale e di non procedere all'esame del testo unificato, ricordando anche al capogruppo Zanda che nei cinque anni della legislatura precedente il provvedimento era già stato approvato da un ramo del Parlamento ed è stato bloccato dall'ostruzionismo dell'allora minoranza. Ricordo inoltre anche al Presidente del Senato e ai colleghi che c'è un documento del Partito Democratico della scorsa legislatura, che credo verrà letto in Assemblea da altri colleghi, secondo il quale l'alimentazione e l'idratazione non sono cure mediche e vanno comunque sempre salvaguardate. Mi chiedo cosa sia successo se un intero partito e un intero Gruppo parlamentare in cinque anni ha cambiato radicalmente idea e, da una posizione di questo tipo, è passato a un'idea diametralmente opposta. *(Commenti del senatore Manconi)*. Probabilmente la risposta sta nelle prossime elezioni politiche, nelle alleanze che si vogliono configurare, nella battaglia ideologica che si vuole fare. Tuttavia sotto questa battaglia ideologica ci saranno decine, centinaia, migliaia di casi che non c'entrano nulla con i casi pietosi che sono stati enfatizzati presso l'opinione pubblica.

Inoltre, attraverso un inevitabile gradino si andrà a misurare anche la dignità della vita dei minorenni, ci sarà qualcuno che deciderà per la famiglia se una persona deve vivere o morire. Questa non è una cosa teorica, basta leggere i contenuti del disegno di legge. Per quello speravamo che in Commissione su alcuni profili, su alcuni limiti, ci si potesse mettere l'accordo, ma per l'ennesima volta subiremo un *diktat* per cui qualsiasi miglioramento o suggerimento verrà respinto pregiudizialmente. Non ci rimane altro che annunciare che, se nella prossima legislatura quest'area politica avrà la maggioranza, la legge che volete imporre verrà sicuramente modificata, migliorata, per dare una risposta conforme ai principi della nostra Costituzione. *(Applausi dei senatori Fucksia e Compagna)*.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi ci apprestiamo a esaminare un disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento che presenta numerosi profili critici, come è già stato anche ampiamente dimostrato e anticipato da oltre 250 giuristi nelle loro dichiarazioni pubbliche. Esso si scontra infatti con gli articoli 2, 3, 13 e 32 della nostra Costituzione.

Innanzitutto, rispetto ad esempio al disegno di legge sul fine vita varato nella XVI legislatura, che non è stato approvato per la fine della legislatura stessa da parte del Senato, il termine "disposizioni" ha sostituito il termine: "dichiarazioni". Le dichiarazioni certamente avevano un valore, mentre la disposizione è qualcosa che nessuno può confutare, quindi si riduce il medico a un esecutore testamentario. Peraltro, a questo riguardo noi sappiamo che la nostra Costituzione vieta l'eutanasia, l'omicidio del consenziente, l'istigazione e l'aiuto al suicidio, ma in realtà vediamo che in questo caso si rende disponibile il bene della vita (contrariamente a ciò che invece la nostra Costituzione dichiara) e pertanto, come è disponibile la vita, potrebbero esserlo anche il sangue, un rene, la vendita di un nostro organo, del nostro corpo (penso, ad esempio, alla pratica dell'utero in affitto). Quindi decisamente va contro un principio costituzionale molto importante.

C'è un altro punto importantissimo, quello che riguarda la definizione dei termini "nutrizione" e "idratazione". Ora, il fatto che questi non siano considerati trattamenti di cura della persona ma trattamenti sanitari è veramente qualcosa che porta la persona, tra atroci sofferenze, alla morte. Quindi, è certamente un modo ipocrita di voler accompagnare, come si dice, le dichiarazioni e le disposizioni della persona stessa.

La soppressione e l'interruzione della nutrizione e della idratazione obbligano il medico a contribuire attivamente alla morte del paziente. E questo diventa un atto di eutanasia attiva. Non parliamo, poi, della revoca delle DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento). Chiaramente, una persona può revocare le proprie disposizioni, ma se la persona non è cosciente nel momento in cui, come è stato già sottolineato, è ricoverata in ospedale, in che situazione si troverà il medico del pronto soccorso quando dovrà decidere in fretta se intubare o no un paziente, magari davanti a dichiarazioni rilasciate, ma poi dimenticate, venti anni prima?

Quindi, che fa il medico? Se salva la vita al paziente riceverà il ringraziamento della famiglia, che dirà che è un miracolo che il paziente sia vivo. Ma se, per caso, il medico lo intuba e poi dagli esiti della patologia per la quale è stato intubato dovessero derivare danni, il medico sarà denunciato, magari anche dai familiare o dal paziente stesso. Cosa deve fare allora un medico? Me lo chiedo. E come si può pensare di non avere un registro nazionale, perché un medico possa immediatamente essere a conoscenza di quanto il paziente ha dichiarato in Piemonte o in Calabria, nel caso egli si trovi, magari, a dovere intervenire in Puglia? Cosa deve aspettare?

Noi dobbiamo rinnovare la patente, dobbiamo rinnovare la carta di identità, dobbiamo rinnovare il passaporto ma, per queste dichiarazioni, basta anche soltanto una registrazione fatta magari tra ragazzi, su un telefonino con dei testimoni, perché esse siano valide quaranta anni dopo, quando uno le ha dimenticate. Mi sembra veramente una cosa fatta molto male.

Non parliamo, poi, della disciplina sui minori. È già stato ricordato il caso del bambino Charlie Gard. Praticamente, nel caso in cui ci sia una alleanza terapeutica tra la famiglia e i medici nel sostenere la terapia della persona minore, se qualcuno non è d'accordo interviene il giudice e si fa ciò che dice il giudice. Io credo davvero che si dovrebbero fare molte riflessioni. Riflessioni che non sono state fatte in Commissione dove, comunque, saremmo stati tutti disposti a migliorare il testo e a ritirare determinati emendamenti.

Si voleva fare in fretta, si voleva fare una legge bandiera di fine legislatura. Ed è una legge fatta male, che nuocerà alle persone alle quali si vorrebbero tanto, pubblicamente, garantire i diritti. Il provvedimento stravolge anche l'articolo 13 della Costituzione, perché si sa che, in tema di inviolabilità dei diritti della persona, se un medico fa il suo lavoro va contro l'articolo 13. Ma cos'è un medico? È un violento? Il suo agire è equiparabile al sequestro di persona? Io mi chiedo veramente come ciò sia possibile.

Anche nell'articolo 1 del provvedimento, al comma 6, il medico risulta sempre soggetto a denunce o azioni di danno senza alcuna garanzia. Se il medico rispetterà la volontà del paziente e lo lascerà morire, potrà comunque incorrere in denunce penali o azioni civili di familiari che gli contesteranno di non aver praticato le nuove terapie. Se disattenderà le DAT e praticherà al paziente trattamenti sanitari, andrà incontro ad analoghe denunce se poi la guarigione non sarà certa al 100 per cento. Non si

prevede l'obiezione di coscienza perché nel testo viene esplicitamente dichiarato che qualsiasi persona e struttura sanitaria, pubblica o privata, deve imporre l'attuazione della legge. Quindi, annulla l'obiezione di coscienza. Sappiamo che esiste un codice deontologico per i medici e questo disegno di legge va esattamente nella direzione contraria a quello che un medico giura nel momento in cui diventa ufficialmente medico, contraria alla Convenzione di Oviedo e a molte altre convenzioni sulla dignità della persona.

Per tali ragioni chiediamo che non si passi ad esaminare il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, per quel che mi riguarda ci sono motivi epistemologici che mi portano ad essere contrario a questo provvedimento, ma di essi parleremo in un'altra sede.

Vorrei qui soffermarmi soltanto su un profilo. Signor Presidente, ci sono due posizioni su questo tema, entrambe legittime; una è stata espressa, per quanto in modo incidentale, dal collega Gasparri, quando si è dichiarato contrario a questo disegno di legge perché contrario a qualsiasi legge in materia, ritenendo che su tale tema non si debba legiferare e ci si debba piuttosto rimettere all'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Un'altra tendenza è invece quella secondo la quale in determinate situazioni conoscere l'opinione e le determinazioni di colui il quale si trova in una situazione di incoscienza può agevolare nel prendere decisioni. Ci sono queste due tendenze, signor Presidente, perché è evidente che noi qui ci stiamo muovendo su un confine molto labile, che è appunto la zona grigia che si crea tra la vita e la morte quando non c'è più capacità di intendere e volere. Questa seconda tendenza, di chi crede che si debba in materia legiferare, nel momento nel quale dice che bisogna avere una legge sul testamento biologico, fondamentalmente afferma che è bene che ci sia l'opinione espressa in maniera propria e secondo delle regole fissate di colui il quale si viene a trovare in uno stato di incoscienza e che queste opinioni abbiano un peso, siano tenute in conto. Ovviamente, poiché si tratta di una zona grigia, se si fa una legge di questo tipo, bisogna, signor Presidente, che essa abbia al suo interno una certa elasticità, che non sia rigida perché, altrimenti, si rischia di violare oltre alla Costituzione, anche il buonsenso. Sono tra coloro che credono che una legge sul testamento biologico possa essere utile, qualora però la legge abbia questi requisiti, che non sia cioè una legge che irrigidisce le cose al punto tale da poter diventare contraddittoria e pericolosa.

Per quel che riguarda l'argomento di questa sera, cioè quello della violazione o della possibile violazione di principi costituzionali e, mi consenta, anche di ragionevolezza, mi soffermerò soltanto su due aspetti, proprio perché non voglio assolutamente abusare della pazienza dell'Assemblea e nemmeno avere un atteggiamento di tipo ostruzionistico. Il primo è la posizione nella quale si viene a trovare il medico. Il fatto che il medico sia condizionato dalle opinioni espresse dal paziente, è un principio che rientra nell'alleanza terapeutica; che sia aiutato anche da una persona, di cui il paziente ha fiducia, il cosiddetto fiduciario, è cosa che non solo può, ma deve essere presa in considerazione se vogliamo fare una legge di questo tipo. Il fatto che il medico sia invece costretto a seguire un'interpretazione di quel parere e di quelle disposizioni, anche se in coscienza non le ritiene giuste e sensate, signor Presidente, è qualcosa che sicuramente contrasta con la Costituzione. Contrasta anche con il buon senso e con la deontologia professionale, con quel giuramento di Ippocrate a cui un medico si riferisce nel momento in cui assume i ferri del mestiere di questa professione. E questo, signor Presidente, per vari motivi.

Anzitutto, ce n'è uno. Quando parliamo di questo stato grigio, ci riferiamo in particolare a malattie degenerative, che dunque hanno anche uno svolgimento molto lungo e che arrivano poi allo stato di incoscienza magari molti anni dopo che sono state contratte. Devo dire che alcuni in quest'Aula - e io tra questi - hanno avuto quest'esperienza anche per ragioni di carattere familiare. E cosa accade? Che se le disposizioni sono state scritte nel momento in cui la malattia è stata contratta o anche c'è stato un dialogo, che a volte è anche più obbligante delle dichiarazioni, tra il malato e un suo familiare e tra

questo momento e l'incoscienza passano alcuni anni, durante i quali magari sono cambiati alcuni elementi di fatto (le terapie, la validità delle cure o i loro effetti, non importa come), chi deve valutare tutto questo, se non il medico? E per quale motivo costringerlo a diventare semplicemente un esecutore, addirittura vietandogli la possibilità dell'obiezione di coscienza, cioè la possibilità, alla fine, di dire che non è d'accordo e che la sua coscienza non glielo consente?

Il fatto che ci muoviamo su un filo molto sottile e che, oggettivamente, si rischia di sconfinare in qualcosa d'altro che non sono le dichiarazione anticipate di volontà è dato anche da quella disposizione che si premura di sollevare il medico da ogni responsabilità civile e penale. Ma se la legge fa questo, evidentemente, c'è quasi il sospetto che una sua applicazione eccessivamente rigida possa portare a sconfinare addirittura nella violazione della legge civile e della legge penale.

Signor Presidente, credo che tutto questo sia sicuramente contrario alla deontologia professionale e molto probabilmente vìola alcuni dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Con molta umiltà sollevo questi temi che spero possano essere ripresi più in là. Si tratta di temi seri che andrebbero in qualche modo considerati.

Così come, signor Presidente, sempre dalla stessa origine, cioè un'eccessiva rigidità delle conseguenze legate alle DAT, deriva un'altra obiezione che vorrei avanzare, relativa alla formalizzazione delle stesse DAT. Noi siamo in un Paese in cui la *privacy,* a volte, è tutelata persino con rispetto alla pubblicità che ci arriva nella cassetta delle lettere; vediamo invece come è tutelata rispetto alle dichiarazioni che vengono effettuate da coloro i quali vorranno usufruire di questa legge: signor Presidente, non c'è tutela. Soprattutto, un tema molto serio come quello del registro è completamente sottovalutato dalla normativa, non soltanto per le ragioni che sono state dette dai colleghi. Signor Presidente, si può regionalizzare tutto, ma non un registro. Non si possono lasciare dichiarazioni in "antitesi" tra loro in Puglia e in Basilicata, magari perché parliamo di un informatore scientifico che frequenta queste due Regioni. E oltre a ciò, signor Presidente, c'è un altro problema: non c'è alcuna certezza sulla autenticità delle dichiarazioni; possono spuntare da un momento all'altro, possono essere state rilasciate in uno stato di ebbrezza. Non c'è una formalizzazione della dichiarazione alla quale corrisponde in qualche modo la rigidità delle conseguenze che essa determina. E quello che colpisce - e mi faccio poi, Presidente, perché credo di avere abusato lievemente del tempo e le chiedo scusa - è che a questa vaghezza del momento in cui la dichiarazione viene fatta corrisponde, invece, una fortissima rigidità nel momento in cui la dichiarazione viene ritirata: in quel caso c'è bisogno di due testimoni più il medico.

Vorrei riportare tutto questo dalle vette della Costituzione alla vita pratica e pensare a quali possono essere le conseguenze che nella vita pratica possono derivare da queste contraddizioni e da queste inappropriatezze.

Tutto questo si sarebbe potuto risolvere mettendo mano a questa legge, ma il fatto che debba passare nello stesso identico testo della Camera ce lo impedisce e questa è un'altra rigidità, che va a sommarsi alla rigidità della legge, determinando, probabilmente, un risultato non all'altezza della serietà di questo tema. *(Applausi dai Gruppi FL (Id-PL, PLI), GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) e FI-PdL XVII)*.

MANCONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, credo che siamo tutti consapevoli della delicatezza estrema della materia che stiamo trattando, ma proprio questa delicatezza impone sia di manovrarla con cura, sia di avere il massimo rispetto per le questioni di verità a cui essa ci richiama.

Penso che il testo in questione sia non solo perfettamente e limpidamente coerente con il dettato costituzionale, con ciò che afferma l'articolo 32, esplicitamente con quanto da esso deriva per giurisprudenza e per letteratura scientifica, ma anche che sia un testo che mantenga una sua misura e una sua essenzialità. Mi riferisco alla capacità di sottrarre questa tematica dall'oscurità in cui in genere essa versa e, dunque, da tutto ciò che di illegale ad essa si accompagna quando una problematica così delicata non è regolamentata.

Perché dicevo "uno sforzo di verità"? Perché anche in questa sede, oggi pomeriggio, ho sentito ripetere un'affermazione che ritengo temeraria e soprattutto gravemente offensiva: rendere equivalente la sospensione di nutrizione e di idratazione artificiali alla pratica di ridurre qualcuno in una condizione di subalternità togliendogli pane e acqua. Ebbene, ciò non risponde a verità. Mi limito a dire solo questo, perché non voglio usare termini forti.

Quando si usano formule di questa natura, come: «togliere a qualcuno pane e acqua», cioè indurre fame e sete, evidentemente si ignora che nutrizione e idratazione artificiali sono appunto trattamenti sanitari che rispondono a protocolli e criteri, che stanno tutti interamente dentro una pratica medica e che ciò è costantemente ribadito non solo dalla grandissima parte della letteratura scientifica, ma, ad esempio, dalle dichiarazioni, ripetute negli anni, delle associazioni dei medici che hanno come competenza specifica esattamente le questioni della nutrizione e dell'idratazione artificiali.

Dunque stiamo parlando di terapie, di trattamenti medici e sanitari, che non a caso vengono applicati da operatori sanitari specializzati. Dico questo proprio perché davvero mi preoccupa un dibattito che parta immediatamente con delle evidenti manipolazioni dei dati di realtà.

Dopodiché, se vogliamo andare al cuore della questione, penso che certamente l'alleanza terapeutica - questa categoria fondamentale nella relazione di cura - sia qualcosa di estremamente delicato e di estremamente prezioso, che va costantemente messo al centro dell'attività di cura del paziente. Dobbiamo però prendere in considerazione anche il momento in cui quell'alleanza terapeutica si riveli non più efficace. Dobbiamo considerare un percorso intero, ovvero un tragitto nel corso del quale il malato possa arrivare ad un punto finale, dove quell'alleanza, per le motivazioni più diverse, non funzioni. Qui si pone dunque una grande questione, che è innanzitutto una questione etica, che si deve necessariamente tradurre in un interrogativo, ridotto all'essenziale: chi decide per me?

È sempre augurabile, è sempre soluzione non solo la più sollecita, ma anche la più intelligente che la decisione del paziente non sia una decisione solitaria, che essa sia cioè il risultato di un sistema di relazioni, di un rapporto con una struttura medica, di un'assidua presenza di un sanitario accanto a lui e, finché ciò è possibile e finché ciò contenga un senso vero di rapporto, intorno a lui dei suoi familiari, il suo ambiente, il suo sistema di rapporti. Quando però tutto ciò va ad esaurirsi, ritorna la domanda ed è una domanda inesorabile: in ultima istanza, chi decide per me?

Qui potremmo ricorrere ad una frase famosa, diventata fondamento del pensiero liberale e attribuita a John Stuart Mill, quando afferma: su di me e sul mio corpo si afferma la mia sovranità. La sovranità su di sé e sul proprio corpo, cioè: nel momento in cui la decisione è tutta e solo mia, io devo avere la facoltà di scegliere, io devo avere la facoltà di decidere. Si tratta di quel diritto all'autodeterminazione, che costituisce il fondamento essenziale, addirittura il più prezioso, il fattore fondativo della stessa persona umana. Senza quel diritto all'autodeterminazione, lo stesso concetto di persona umana è fortemente messo in crisi. Quel diritto all'autodeterminazione qualifica la personalità, qualifica l'identità dell'essere umano, dà a quell'essere umano la forza della sua dignità e della tutela di essa.

O noi consideriamo tutto questo e, lo ripeto, lo dobbiamo considerare in ultima istanza, quando tutti gli altri tentativi, tutte le altre strategie, tutte le altre terapie, tutte le altre forme di relazione si rivelino inefficaci, oppure negheremmo non solo l'articolo 32 della Costituzione, ma proprio questo, che è il nucleo essenziale della persona umana. Di questo dobbiamo avere consapevolezza. Di questo stiamo parlando e se è di questo che stiamo parlando, dovremo certamente studiare tutte le forme, le più adatte, tutti i vincoli, i più intelligenti, tutte le strutture, le più adeguate, perché il diritto alla cura sia garantito, perché tutte le strategie terapeutiche siano tentate; ma poi, in ultima istanza, chi è che decide per me? Questo è, a mio avviso, il nodo essenziale, ed è un nodo essenziale che si riconosce proprio nel dettato costituzionale.

Se, allora, proviamo a ragionare in questi termini, penso che scopriremo che questo disegno di legge, presentato qui come macchinoso e autoritario, è in realtà un provvedimento che garantisce, appunto, libertà e autonomia e garantisce il diritto di cura fino a quando quel diritto può essere esercitato.

Concludo, senatrici e senatori, signor Presidente: dobbiamo stare molto attenti. Finora, in tutti gli interventi che ho sentito, ho avvertito come un grande fattore di rimozione: c'è qualcosa che finora non

è stato richiamato. Stiamo parlando di biotestamento, di dichiarazione anticipata di volontà e di trattamento e in questa discussione è assente ciò che dovrebbe stare, invece, al centro di tutta la nostra riflessione: è assente il dolore.

Il biotestamento, la dichiarazione anticipata di trattamento a questo rimandano: alla grande questione della sofferenza umana derivante dalle patologie. Ebbene, l'Italia è un Paese particolare da questo punto di vista: il dolore è quasi considerato un inevitabile effetto collaterale della patologia, qualcosa di necessario, di inevitabile. Non a caso - basta poco a verificarlo - l'Italia è il Paese dove le cure palliative sono meno coltivate, dove le facoltà di medicina dove si studiano queste terapie sono le meno frequentate, dove gli *hospice*, a partire dal Centro Italia, nemmeno esistono. L'Italia è il Paese che da decenni è all'ultimo o al penultimo posto nelle classifiche europee per il ricorso a farmaci contenenti morfina, e questo perché? Perché la questione del dolore non è considerata, analizzata, trattata come una vera patologia, ma come qualcosa di comunque secondario o, in ogni caso, inevitabile.

È per questo che rimango stupito quando parliamo di tutto, consideriamo tutti i limiti di una legge, ne denunciamo la rigidità, ma non mettiamo al centro la questione essenziale: come ridurre la sofferenza che le patologie infliggono a quei corpi martoriati, a quei corpi lesionati dalla sofferenza, una sofferenza che è insieme fisica e spirituale, perché quando il dolore diventa ineliminabile, quando diventa non lenibile, non è solo l'organismo a soffrire, è lo spirito stesso, è ciò che chiamiamo come vogliamo (anima, personalità) che ne viene fortemente intaccato.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

MANCONI *(PD)*. Per tutte queste ragioni, credo che siamo in presenza non solo di un provvedimento assolutamente in piena coerenza costituzionale, ma di un provvedimento sacrosanto e ragionevolissimo. *(Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP)*.

MARINELLO *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, mi scusi, io intendo parlare ed avvalermi interamente dei dieci minuti a mia disposizione, quindi, se lei mi concede i dieci minuti e poi successivamente c'è la votazione, va bene, altrimenti, se la fine dei lavori rimane rigidamente fissata alle ore 19,30, è di tutta evidenza che devo chiederle di rinviare il mio intervento a domani mattina.

PRESIDENTE. Lei faccia il suo intervento e poi quando arriveremo alle 19,30 interromperemo.

MARINELLO *(AP-CpE-NCD)*. Allora svolgerò il mio intervento in due tempi, metà oggi e metà domani.

PRESIDENTE. Sono le 19,25? Credevo fossero le 19,20.

In tal caso, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, in cui lei potrà intervenire.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

FASIOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione 3-02812 sulle acque di zavorra delle navi, che ho presentato il 3 maggio 2016 e che risulta molto importante al fine di garantire l'equilibrio dell'ecosistema marino. La sollecito prima della fine della legislatura perché si tratta di un fenomeno importante per la diffusione delle specie marine aliene. Si tratta di organismi animali, vegetali o forme batteriche patogene, organismi alloctoni che si

annidano nelle acque di zavorra.

Informo che dalla presentazione dell'interrogazione ad oggi il nostro Paese non ha ancora ratificato la Convenzione per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei depositi delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, ed ho avuto conferma che i nostri ispettori, in assenza della ratifica da parte del nostro Paese, non possono verificare l'applicazione di tale Convenzione nel controllo delle navi che fanno scalo nei vari porti nazionali. Per un più circostanziato esame circa gli obblighi di conformità alla Convenzione rimando a una recente circolare del 5 ottobre 2017 dell'organizzazione internazionale Paris MoU, che illustra in dettaglio le tempistiche di adeguamento del naviglio alle nuove disposizioni.

La mia interrogazione è un invito al Governo non solo a dare risposta, ma anche a promuovere la ratifica della Convenzione di Londra quanto prima, per rispettare gli impegni ambientali che ci siamo prefissi negli ultimi decenni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ben sapendo che siamo alla fine della legislatura e che forse non sarà semplicissimo, sarebbe davvero auspicabile che lei si facesse portatore presso il Governo della richiesta del mio Gruppo di avere in Aula, nelle prossime ore, il nostro Ministro degli esteri, perché nella giornata di oggi, sotto il silenzio del nostro Parlamento perché siamo impegnati a fare altro, ed è comprensibile, ma con grande clamore nell'opinione pubblica di tutto il mondo, è successo un evento a mio parere di grandissima gravità, denso e carico di giganteschi rischi. Mi riferisco alla scelta scellerata del Presidente degli Stati Uniti d'America di spostare l'ambasciata americana dalla città di Tel Aviv, dove è stata per decenni, a quella di Gerusalemme, che lei sa bene essere città non solo di Dio, com'è ben noto, ma anche contesa, almeno nei suoi luoghi sacri e simbolici, da diverse "opzioni".

Ora, lei capisce bene - e credo lo capiscano bene anche i miei colleghi - quanto una scelta del genere possa essere carica di giganteschi rischi. È di queste ore la notizia di una grande preoccupazione che coinvolge non soltanto il mondo arabo, ma anche le cancellerie europee, molte delle quali si sono espresse con parole di grande preoccupazione e di critica molto forte verso il Presidente degli Stati Uniti d'America.

Mi ha colpito molto che il Governo italiano non abbia preso parola rispetto a quanto accaduto e penso che sarebbe molto utile che nel nostro Parlamento ascoltassimo il Ministro degli affari esteri, per lo meno per far sentire la voce dell'Italia sul punto. Spostare l'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme è un atto carico di rischi giganteschi e credo che tutte le donne e gli uomini di buona volontà, che hanno a cuore i grandi temi della pace e della libera convivenza delle persone, dovrebbero sentirsi molto preoccupati da quello che sta accadendo in queste ore e che occupa in questo momento le prime pagine di tutti i giornali del mondo.

Parliamo di un fatto di prima grandezza e sarebbe molto utile se il Senato lo potesse, anche brevemente, affrontare nelle prossime ore, perlomeno nelle Commissioni. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD e del senatore Orellana).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 6 dicembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,31)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (**2801**)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, GIOVANARDI, RIZZOTTI

Il Senato,

premesso che:

la Costituzione della Repubblica italiana, anche alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali coinvolti senza sacrificarne unilateralmente nessuno, pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso;

l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell'Unione europea, impone al legislatore di salvaguardare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, il loro «contenuto essenziale», anche qualora sia necessario prevedere talune limitazioni a tali beni giuridici;

anche la Corte di Strasburgo ha escluso che dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla protezione della vita, possa desumersi un supposto e diametralmente opposto diritto di morire, né, tantomeno, un diritto all'autodeterminazione che si sostanzia nella possibilità di scelta tra la vita e la morte (sentenza Pretty c. Regno Unito), facendosi sul punto riferimento, altresì, alla Raccomandazione 1418 (1999) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

la tematica del cosiddetto testamento biologico, ovvero, più correttamente, le questioni attinenti al consenso informato ed alla cosiddetta DAT, dichiarazione di volontà anticipata nei trattamenti sanitari, fanno riferimento ad una delle tematiche più complesse e delicate dal punto di vista etico e sociale, considerati non da ultimo i diversi diritti fondamentali coinvolti, che non agiscono su piani sempre collimanti e compatibili;

il lavoro della Commissione parlamentare in sede referente non ha fatto sì che la proposta di legge in discussione evitasse di suscitare, forse anche per l'origine eterogenea in una materia siffatto complessa e il tentativo di giungere comunque ad un testo di sintesi che lascia però aperti troppi interrogativi, ancora più di una perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;

deve necessariamente prendersi le mosse dal principio della volontarietà del trattamento, che riflette l'intero sistema dei valori costituzionali, in base al quale, si ribadisce, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, cosicché il consenso informato a ogni trattamento sanitario diviene, quindi, l'atto fondante dell'alleanza terapeutica, e il medico ha il diritto/obbligo di intervenire in mancanza di questo solo qualora il paziente, la cui volontà va comunque rispettata nei limiti del possibile, si trovi in imminente pericolo di vita, ma l'eventuale rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono, in ogni caso, comportare l'abbandono terapeutico (articolo 1, comma 6, del provvedimento);

la relazione di cura e di necessaria fiducia tra paziente e medico, ove sono coinvolti - se il paziente lo desidera - anche i propri familiari, trova proprio nel consenso informato l'elemento di incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, autonomia, professionalità e

responsabilità del medico e ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha inoltre il diritto di conoscere, salvo espresso personale rifiuto, i dati sanitari che la riguardano e di essere informata in modo completo e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, costituendo dunque le informazioni un preciso obbligo per il medico;

la Corte costituzionale ha affermato, con giurisprudenza costante, che «la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (Corte costituzionale sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003);

il codice di deontologia medica, in coerenza con questi principi di rango costituzionale, individua quali doveri e competenze del medico «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona» (articolo 3) e sancisce la libertà e l'indipendenza della professione oltre che l'autonomia e la responsabilità del medico affermando che «l'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità» (articolo 4). Lo stesso codice stabilisce inoltre all'articolo 38: «il medico, nel tenere conto di dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria»;

l'articolo 1 del provvedimento in esame, se da un lato afferma che il consenso informato trova attuazione laddove «si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico» (comma 2), dall'altro introduce disposizioni in contrasto con quest'ultima affermazione e quindi con i principi costituzionali, prevedendo (comma 7) in capo al medico l'obbligo di ottemperare la richiesta espressa dal paziente, qualsiasi ne sia il contenuto, stravolgendo dunque la relazione di cura e l'orientamento della stessa medicina, la quale anziché rimanere univocamente indirizzata alla tutela della vita, della salute e al sollievo della sofferenza, conformemente anche al codice deontologico, andrebbe di fatto ad includere una eterogeneità di comportamenti alcuni dei quali volti, anche attraverso una condotta omissiva, a terminare la vita dei soggetti assistiti ove richiesto, né la previsione per cui le DAT «le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita» (articolo 3, comma 5) vale a superare l'obiezione, perché quest'ultima espressione linguistica è ambigua e fuorviante proprio rispetto ai «pazienti affetti da una malattia evolutiva inguaribile», ai sensi della legge n. 38 del 2010, che definisce i pazienti destinatari di cure palliative; in particolare, merita attenzione il regime dedicato alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con cui le persone maggiorenni, capaci di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere possono redigere una dichiarazione, con i necessari crismi formali, in cui indicano anticipatamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione e l'idratazione artificiali, indicando, altresì, una persona di fiducia («fiduciario»), parimenti maggiorenne e capace, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie;

la disposizione sulla vincolatività delle volontà direttamente espresse o anticipate nelle DAT è difforme non solo da quanto prevede l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, che non a caso afferma che le volontà «saranno tenute in considerazione», senza dunque alcun obbligo vincolante per il medico, ma occorre osservare che una tale obbligatorietà non è prevista da nessuno degli Stati europei che hanno legiferato in tema di direttive, neppure da quelli che hanno espressamente depenalizzato l'eutanasia (Belgio, Olanda, Lussemburgo) ponendo il legislatore italiano in posizione isolata nel contesto europeo, e ledendo gravemente l'autonomia e la responsabilità del medico, che nessun ordinamento è mai giunto a scalfire;

inoltre la previsione per cui il medico che esegue le volontà del paziente è sollevato da ogni responsabilità civile e penale, se da un lato sembra metterlo al riparo da possibili azioni legali, dall'altro snatura lo stesso principio del consenso informato, cui pure il progetto di legge dichiara di ispirarsi, in quanto la valutazione clinica diviene irrilevante;

gravi problemi, in tal senso, pone anche la disposizione che nel consentire al paziente di rifiutare anticipatamente i trattamenti, include anche le forme di sostegno vitale quali l'alimentazione e l'idratazione artificiale, che non rappresentano terapie per patologie specifiche - e quindi rientranti nell'autonomia di scelta del paziente - bensì solo il suo mezzo di sostegno (e non di cura);

se dunque è vero, da una parte, che nell'ordinamento giuridico italiano è oggi principio pacifico che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato, atteso che il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall'articolo 32 della nostra Costituzione secondo il quale «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», e che il cambiamento della sede del processo decisionale dal medico al paziente, con la necessità di un consenso libero ed informato all'atto medico rappresenta il frutto di una evoluzione che da un atteggiamento «paternalistico» del medico è giunto alla cosiddetta «alleanza terapeutica», non per questo, dall'altra parte, può pretermettersi che il consenso informato è un atto personalissimo delegabile solo in casi eccezionali, visto che il paziente è l'unica persona che può decidere riguardo alla propria salute come, del resto, ben evidenziato dall'articolo 32 della Costituzione e dalla Convenzione di Oviedo (gli unici casi in cui il consenso e/o dissenso al trattamento sanitario può essere delegato fanno riferimento, infatti, al paziente minore e al maggiorenne legalmente interdetto e quindi a soggetti considerati dall'ordinamento giuridico incapaci di esprimere un valido consenso);

ne consegue che l'anticipazione, in termini pressoché vincolanti per il medico (articolo 3, comma 4), salva l'evoluzione della scienza medica, dell'espressione del consenso poi non concretamente esercitabile o, ancor più, il coinvolgimento nel momento decisionale in ordine a diritti personalissimi di un terzo estraneo (cosiddetto fiduciario) può costituire un chiaro *vulnus* dei suddetti principi costituzionali, e di quel *favor vitae* che contraddistingue chiaramente, a partire dalla Costituzione, il nostro ordinamento, non potendosi fornire di sostegno giuridico forme mascherate di eutanasia o comunque di abbandono terapeutico, che pure la proposta di legge intende chiaramente evitare, dovendosi tenere sempre ben distinti i trattamenti di sostegno vitale, come la nutrizione e l'idratazione, dalle terapie sanitarie;

il provvedimento si pone dunque in contrasto, sotto molti profili, con importanti pilastri del sistema giuridico-costituzionale, fondati a loro volta su principi, quali gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, che attengono proprio all'essenza dei valori su cui si fonda la Costituzione italiana,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2801 .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Azzollini, Capacchione, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Cucca, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, Fissore, Formigoni, Gentile, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Stucchi, Turano e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; Esposito Stefano, Gaetti, Giarrusso e Ricchiuti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti

ambientali ad esse correlati; Dalla Tor, Di Biagio, Micheloni e Mussini, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'Estero; Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 5 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario" (COM (2017) 548 definitivo). (*Doc*. XVIII, n. 225).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 5 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta del 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo)" (Atto comunitario n. 431) (*Doc*. XVIII, n. 226).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Lo Giudice Sergio

Disposizioni per la valorizzazione della sfoglia emiliano-romagnola e per la disciplina della relativa professione (2990)

(presentato in data 29/11/2017);

senatori Endrizzi Giovanni, Crimi Vito Claudio, Morra Nicola, Cioffi Andrea

Disposizioni per favorire l'esercizio del voto dei cittadini che si trovano temporaneamente in un luogo diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche (2991)

(presentato in data 29/11/2017);

DDL Costituzionale

Senatori Lo Moro Doris, Migliavacca Maurizio, Guerra Maria Cecilia, Bubbico Filippo, Campanella Francesco, Corsini Paolo, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Gotor Miguel, Granaiola Manuela, Pegorer Carlo, Ricchiuti Lucrezia

Modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e istituzione del referendum propositivo (2992)

(presentato in data 30/11/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro difesa

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (2968)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/12/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro difesa
Ministro giustizia
Ministro economia e finanze
Ministro aff. esteri e coop.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (2969)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 01/12/2017);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ministro difesa
Ministro giustizia
Ministro economia e finanze
Ministro aff. esteri e coop.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (2970)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 01/12/2017);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ministro economia e finanze
Ministro difesa
Ministro giustizia
Ministro aff. esteri e coop.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 (2971)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 01/12/2017);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ministro giustizia
Ministro difesa
Ministro economia e finanze
Ministro aff. esteri e coop.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (2972)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 01/12/2017);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ministro sviluppo economico
Ministro beni e att. cult.
Ministro difesa
Ministro economia e finanze
Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno
Ministro giustizia
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;
b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;
c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;
d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;
e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (2978)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
C.4609 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 01/12/2017);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ministro infrastrutture
Ministro interno
Ministro politiche agricole
Ministro economia e finanze
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro sviluppo economico
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro ambiente
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (2979)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
C.4475 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 01/12/2017);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Dep. Decaro Antonio ed altri
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2977)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2305 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.73, C.111, C.2566, C.2827, C.3166)
(assegnato in data 01/12/2017);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Fucksia Serenella
Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti (2339)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 01/12/2017);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Dep. Di Salvo Titti
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (2976)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
C.1041 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 01/12/2017);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Vicari Simona
Disposizioni per favorire la riqualificazione delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale e per incentivare l'efficienza idrica (2946)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 01/12/2017);
Commissioni 1° e 12° riunite
Sen. Scavone Antonio ed altri
Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori sanitari presso le strutture ospedaliere (2908)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 01/12/2017);
Commissioni 2° e 3° riunite
Ministro sport
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro economia e finanze
Ministro giustizia
Ministro interno
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (2980)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.4303 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 01/12/2017).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
in sede deliberante
Sen. Marcucci Andrea ed altri
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini (1349-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
S.1349 approvato dal Senato della Repubblica C.3844 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente(Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 01/12/2017).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta del 21 novembre 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM (2017) 489 final) (Atto n. 1137).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della citata legge n. 186 del 1982, per l'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. LXI, n. 4).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. LVI, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 30 novembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 581);

di ANAS S.p.A., per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 582);

della Cassa di previdenza delle Forze Armate per gli esercizi dal 2015 al 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 583).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG - adottata nell'adunanza del 14 novembre 2017 - concernente la relazione sugli Organismi partecipati degli Enti territoriali.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1138).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di *referendum*

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con lettera in data 29 novembre 2017, ha trasmesso una copia autentica dell'ordinanza - emessa dall'Ufficio nella medesima data - con la quale è stata rigettata l'istanza volta a chiedere il riesame dell'ordinanza emessa dal medesimo Ufficio il 27 aprile 2017 che ha dichiarato la cessazione delle operazioni relative al *referendum* popolare avente la denominazione "Abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del

controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 5 dicembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire" (COM (2017) 706 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 18 gennaio 2018.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6a Commissione permanente entro il 11 gennaio 2018.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Morgoni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00793 *p.a.* della senatrice Favero ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00864 del senatore Crimi ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00865 del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Susta, Albano, Angioni, Buemi, Conte, D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Fasiolo, Elena Ferrara, Giacobbe, Idem, Lanièce, Morgoni, Orellana, Pagliari, Pezzopane e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04112 della senatrice Favero.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04124 della senatrice Catalfo ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04128 del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni

DIVINA - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

dal maggio 2017 si rincorrono voci ed indiscrezioni di stampa concernenti l'avvio di una missione militare italiana in Niger (che avrebbe funzioni di controllo ed interdizione dei flussi migratori irregolari diretti dall'Africa occidentale e centrale verso la Libia);

in particolare, alcune fonti di stampa hanno fatto cenno ad un'operazione nazionale, con circa 500 uomini con componenti blindate ed elicotteristiche al seguito, mentre altre, più recenti, si sono riferite ad un intervento che dovrebbe essere trinazionale e contemplare la partecipazione di truppe fornite anche dalla Francia e dalla Germania, probabilmente per agire a sostegno del G5 Sahel, che sta allestendo proprie forze integrate con il sostegno finanziario americano;

l'intervento che si prospetta potrebbe rispondere sia all'interesse nazionale a dissuadere i flussi migratori illegali diretti verso il nostro Paese che a quello, non meno importante, di contenere l'espansione della sfera d'influenza francese in Africa settentrionale, di modo che non raggiunga la Libia;

il fatto che si parli da mesi di quest'operazione a livello di nicchia o di indiscrezioni meriterebbe che sia portato a conoscenza del Parlamento,

si chiede di sapere:

se sia allo studio un intervento militare nazionale in Niger o nell'area del Sahel diverso da quelli attualmente in corso sotto le insegne della UE e quali finalità esso avrebbe effettivamente;

se l'intervento in Niger o a sostegno del G5 Sahel sia puramente nazionale o sia destinato a svolgersi in un contesto internazionale almeno trinazionale e comprensivo, oltre all'Italia, di francesi e tedeschi;

per quali ragioni il Governo non abbia ancora informato il Parlamento di quanto sta avvenendo e di quanto si è in procinto di fare;

se ci siano o meno accordi con le autorità nigeriane in merito all'invio di contingenti militari italiani nel Paese;
quale sia il tempo previsto per queste operazioni e per la permanenza del nostro contingente nelle aree interessate;
a quanto ammonti il costo preventivato dell'intera missione.
(3-04133)
NUGNES, BLUNDO, GIROTTO, SANTANGELO, PAGLINI, BUCCARELLA, CASTALDI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
il giornale *on line* "Il Messaggero" il 6 settembre 2016 in un articolo a firma di Federica Lupino, intitolato "Viterbo, incendio in una discarica di plastica, è allarme ambientale: vietato consumare frutta e verdura", nel riportare la notizia del grave incendio che si era propagato nella discarica di Onano (Viterbo), evidenziava che: "Nel deposito in località La Banditella, di proprietà della ditta Cite, veniva differenziata la plastica. Di qui il fumo nero che ancora è visibile da chilometri di distanza e il duro lavoro per spegnere l'incendio";
la gravità dell'incendio si evinceva anche dalle dichiarazioni del sindaco di Acquapendente riportate nel medesimo articolo: "Sicuramente (...) una dose di veleno si è sparso nell'aria attigua alla discarica. Domenica il cattivo odore era fortissimo, oggi (ieri, ndr) il vento ha girato e quindi non si sente più, ma resta la preoccupazione. Ho allertato l'Arpa che domani (oggi, ndr) verrà ad eseguire campionamenti nei terreni e nell'aria per capire quale tipi di inquinanti si sono diffusi e in che concentrazione";
il sindaco di Onano, con ordinanza n. 37 del 4 settembre 2016, disponeva per la popolazione una serie di precauzioni al fine di salvaguardare l'incolumità della salute pubblica;
considerato che:
sul sito di informazione "viterbonews24" in articolo del 28 novembre 2017, dal titolo "Incendio discarica ad Onano, dopo un anno i rifiuti carbonizzati sono ancora lì", è riportato che: "Un pericolo ambientale e di salute che dura da più di un anno. Era infatti il 3 settembre del 2016 quando le fiamme hanno avvolto, danneggiandolo gravemente, il sito di smaltimento di rifiuti Cite ad Onano. La discarica ha bruciato per tre giorni consecutivi rilasciando fumi neri tossici e causando la chiusura dell'impianto. Ma da allora nulla è cambiato. I rifiuti che hanno subito il processo di combustione sono ancora sul posto, nessuno infatti si è occupato della loro rimozione, e tra i cumuli di spazzatura giacciono anche sostanze altamente pericolose come rifiuti ospedalieri che, al di là dell'incendio, non sarebbero dovuti essere portati in quella discarica";
vengono inoltre riportate le preoccupazioni dei cittadini di Onano, di quelli dei comuni vicini, Sorano e Pitigliano, riuniti nel "comitato Maremmattiva" che, a proposito di questa delicata situazione scrivono: "È passato più di un anno da quando il 3 settembre 2016, in località Banditella ad Onano, l'impianto Cite dedito al trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi prendeva fuoco, sviluppando un incendio di enormi proporzioni, con fumi tossici che per giorni si sono diffusi nell'aria e che solo il tempestivo e capace intervento dei vigili del fuoco e la clemenza dei venti hanno impedito che diventasse un vero e proprio disastro ambientale. In tutto questo tempo sono stati fatti dibattiti, riunioni e una vera e propria indagine è stata svolta";
risulta agli interroganti che la conferenza dei servizi ultimatasi il 4 aprile 2017 affinché il sito di smaltimento di rifiuti Cite ad Onano potesse riaprire ha previsto una serie di vincolanti prescrizioni quali: un piano di monitoraggio delle emissioni; una recinzione di altezza adeguata ad evitare la dispersione dei rifiuti nei terreni limitrofi; lo smaltimento del "*fluff*" presente e del materiale combusto; una piantumazione perimetrale; un sistema antincendio nuovo con l'uso anche di estintori carrellati dotati di schiumogeno; una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato del luogo; un impianto di videosorveglianza sulle 24 ore per prevenire altri incendi e per verificare le modalità lavorative; un sistema di autocontrollo per la prevenzione della fuoriuscita dei materiali plastici nelle campagne circostanti; una riduzione volumetrica dei rifiuti, strutture igieniche e di servizio per gli

operai;
considerato inoltre che:
l'ordinanza n. 37 del 4 settembre 2016 veniva revocata con l'ordinanza n. 38 del 29 settembre 2016 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Onano;
inoltre, risulta agli interroganti che il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, aperta in seguito all'incendio, avrebbe chiesto l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione in riferimento al danno urbanistico mentre avrebbe dichiarato che per l'accertamento della responsabilità degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti non si sarebbe potuto procedere a causa della sospensione dell'attività della ditta Cite;
anche in presenza di tali archiviazioni, nel già citato articolo pubblicato sulla pagina *web* "viterbonews24" si evidenzia che: "Peccato che dagli incartamenti vien fuori che in data 27 gennaio 2017, dopo un sopralluogo presso la Cite, l'Arpa Lazio segnali la presenza di materiale ospedaliero sia nei cumuli interessati dall'incendio che nel resto dei rifiuti. Materiale questo non autorizzato". Ed ancora che "le istituzioni, che in questa vicenda si sono mostrate quantomeno spettatori compiacenti, pur di non farsi carico delle ingenti spese di bonifica favoriscano una terza azienda che con tempi biblici prometta di farsi carico della bonifica",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi dispongano al riguardo;
se non ritengano doveroso agire, per quanto di competenza, al fine di sollecitare un rapporto aggiornato agli enti ed agli organi preposti, finalizzato a conoscere lo stato dell'inquinamento dell'ecosistema del territorio dei comuni interessati dalla presenza della discarica e il grado di incidenza sulla salute dei cittadini;
quali siano i motivi per cui, a distanza di tempo, non sia stato realizzato nessun intervento di caratterizzazione dei rifiuti ancora presenti in discarica né di bonifica di quelli interessati dall'incendio;
se non ritengano opportuno accertare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, che la gestione della discarica sin dalla sua apertura sia avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione alle prescrizioni solo recentemente dettate dalla conferenza dei servizi che, attualmente, sembrerebbero necessarie per riavviare lo svolgimento delle attività nel sito;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere, per intensificare il monitoraggio e il controllo dello stato della discarica, in considerazione della gestione di una nuova eventuale società che dovrebbe provvedere anche alla bonifica dell'area.
(3-04134)
PAGLIARI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
si osservano alcune criticità sulla scheda di rilevazione dei dati degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha reso accessibile in data 23 novembre 2017 e che fa seguito al decreto ministeriale n. 610 del 2017, da compilare entro il 30 novembre, relativamente alla sezione I, punti 1, 2 e 3, contenente le "Informazioni utili ai fini della ripartizione delle risorse", con particolare riferimento alle tabelle sub 2;
diversamente dalla prassi seguita fin dall'inizio dell'applicazione della legge n. 17 del 1999 da parte dello stesso Ministero, infatti, la nuova scheda, ai fini della ripartizione delle risorse, richiede di comunicare (tabelle sub punto 2) esclusivamente il numero di studenti iscritti che abbiano presentato una certificazione di *handicap* ai sensi della legge n. 104 del 1992, e quindi di specificare quanti di questi studenti abbiano presentato anche una certificazione di invalidità, superiore o inferiore al 66 per cento;
ciò perché, secondo l'interpretazione fatta propria da coloro che hanno predisposto la scheda di rilevazione, il decreto ministeriale nel 2017 consentirebbe la ripartizione dei fondi esclusivamente con riferimento a tali studenti, e non, come è sempre stato in passato, con riferimento anche agli studenti che hanno presentato una certificazione di invalidità;
la conseguenza è che non potranno essere conteggiati, al fine della ripartizione dell'80 per cento del

fondo ministeriale (che comunque resta dell'importo complessivo di 7.500.000 euro), quegli studenti che hanno presentato unicamente una certificazione attestante la condizione di invalidità;
considerato che:
questa innovazione presenta, ad avviso dell'interrogante, alcune controindicazioni, come di seguito segnalate;
innanzitutto, fornisce un quadro certamente poco attendibile del numero degli studenti che si rivolgono ai servizi della conferenza nazionale dei delegati per la disabilità, poiché molti di questi studenti sono in possesso o hanno presentato soltanto la certificazione di invalidità e non la certificazione *ex* legge n. 104 del 1992;
essa rischia di sfalsare notevolmente l'attribuzione dei fondi ai singoli atenei, considerando che tale attribuzione dipenderà, in modo più o meno casuale, da quanti tra gli studenti iscritti hanno consegnato agli uffici o presso le segreterie la certificazione di *handicap*;
pone significative problematiche in merito al reperimento dei dati da parte degli uffici della conferenza nazionale delegati per la disabilità, che dovranno esaminare le posizioni di ciascuno studente una per una, al fine di comprendere se gli studenti iscritti abbiano presentato l'una o l'altra certificazione, o entrambe. Perché tra l'altro il sistema Esse3, adottato da molti atenei per la gestione dei dati relativi agli studenti, risultando conforme alla prassi seguita finora, non contempla la distinzione fra certificazione di *handicap* ai sensi della legge n. 104 e dichiarazione di invalidità, ma la sola indicazione di "esonero per *handicap* ";
essa potrebbe, inoltre, comportare l'impossibilità di giustificare le spese effettuate attraverso l'utilizzo dei fondi ministeriali a favore degli studenti con certificazione di invalidità, ma privi della certificazione *ex* legge n. 104 del 1992,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e intenda affrontare la problematica descritta;
in particolare, se intenda porre rimedio alla grave contraddizione della scheda di rilevazione, che rischia di escludere dalla ripartizione delle risorse una fetta significativa di studenti che fino ad oggi hanno potuto usufruire dei servizi;
se preveda, in ragione di ciò, di sospendere la rilevazione al fine di modificare l'impostazione della scheda;
conseguentemente, se non intenda posticipare la chiusura della rilevazione ad una data successiva al 30 novembre 2017;
se intenda, quindi, chiedere di procedere all'assegnazione dei fondi dopo la riapertura della scheda stessa e non prima;
se stia valutando l'opportunità di convocare un incontro con la conferenza nazionale delegati per la disabilità, che ha già sollecitato una tale iniziativa, al fine di confrontarsi sulla gravità della situazione che si sta determinando, sulla base di quanto descritto.
(3-04135)
LUCIDI, GIROTTO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono svolte, come stabilisce l'articolo 1 del decreto legislativo n. 45 del 2014, dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Con il decreto legislativo è stata attuata la direttiva 2011/70/Euratom che ha istituito un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori e l'ambiente dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti;
l'articolo 6 istituisce l'ISIN quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta (costituita da tre esperti). È dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nel limite massimo di 60 unità. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale

dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Mediante una riorganizzazione interna, l'ISPRA assicura all'ISIN, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di operatività con: autonomia gestionale ed organizzativa; separazione funzionale e amministrativa; dotazione di servizi e di strutture adeguate; supporto per la gestione amministrativa del personale e per l'acquisizione di beni e servizi;

l'ISIN espleta, tra l'altro, le funzioni istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente e assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi (articolo 6, comma 2);

ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta che durano in carica 7 anni, non rinnovabili, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 137 del 2017, il collegio dei revisori. Ai sensi del comma 4, il direttore è nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti;

il direttore dell'ISIN svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura, definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche per l'elaborazione di atti e pareri, emana le tariffe da applicare agli operatori per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN, emana pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative, svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari ed internazionali, trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. La consulta esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonché sulle tariffe da applicare agli operatori, in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN, sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;

inoltre, l'articolo 6, al comma 12, sancisce che entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici; al comma 13 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico; al comma 14 stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4, il direttore trasmette al Ministro dell'ambiente e al Ministro dello sviluppo economico, affinché possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato; al comma 19 stabilisce che, per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 230 del 1995;

da ultimo, il decreto legislativo n. 137 del 2017, recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", in vigore dal 4 ottobre 2017, ha chiarito la posizione del direttore che, se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico. Ne viene altresì disciplinato il trattamento economico, che deve essere comprensivo dei trattamenti economici

accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con oneri a carico dell'ISIN;

considerato che:

in data 15 novembre 2016, due decreti del Presidente della Repubblica hanno nominato l'avvocato Maurizio Pernice direttore dell'ISIN, e il dottor Stefano Laporta (con funzioni di coordinamento organizzativo interno), e la dottoressa Laura Porzio e il dottor Vittorio D'Oriano componenti della consulta dell'ISIN;

in risposta all'interrogazione 5-10714, presentata alla Camera dei deputati presso l'Aula dell'VIII Commissione permanente, in data 2 marzo 2017, il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Silvia Velo, ha ricordato che "i decreti concernenti la nomina del Direttore e dei componenti della Consulta, sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 3 gennaio 2017 e, allo stato, risultano in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Pertanto, non appena si concluderà la procedura di pubblicazione, si provvederà alla conseguente riorganizzazione interna dell'Ispra, al fine di assicurare all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e di Radioprotezione (ISIN) le condizioni di operatività previste dall'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Ad ogni modo, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare riguardante lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'ISPRA per il triennio 2016-2018, l'istituto è chiamato ad assicurare la completa attuazione degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n. 45 del 2014 e, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'ISIN, continua a svolgere le funzioni dell'ispettorato mediante le proprie strutture competenti nei settori nucleari, rischio tecnologico e industriale";

il *dossier* di documentazione relativo all'atto del Governo 424 (schema di decreto di attuazione della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari), realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, riferisce, alla data del 3 luglio 2017, che "i citati decreti di nomina non risultano ancora pubblicati";

considerato inoltre che il 26 febbraio 2017 viene pubblicato un articolo di Thomas Mackinson sul quotidiano *on line* "il Fatto Quotidiano", intitolato "Post-nucleare a doppia velocità: inerzia di Stato nei controlli e nelle nomine, mentre i cittadini pagano di più ogni anno", nel quale si evidenzia una serie di criticità sull'argomento e dal quale si apprende il dettaglio delle cifre nelle relazioni annuali dell'autorità per l'energia dedicate all'aliquota: "cinque anni fa il conto è stato di 255 milioni (relazione 2012, p. 105), poi di 151 milioni (R/2013, p. 125), quindi altri 170 (R/2014, p 107) e nel 2015 ancora 323 milioni (R/2015, p 97). Un balletto di numeri che finisce col botto: l'anno scorso si è raggiunta la cifra monstre di 622 milioni" con un costo totale che si attestata attorno ai 1,5 miliardi di euro per gli ultimi 5 anni,

si chiede di sapere:

a che punto sia pervenuto il perfezionamento degli *iter* di nomina e se la nomina del direttore generale sia stata resa operativa;

se sia stato trasmesso il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

se, nelle more del procedimento di nomina, siano stati forniti atti e pareri da parte dell'ISIN dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2014 che ha istituito l'organismo;

se, nelle more del procedimento di nomina, siano state effettuate dall'ISIN attività di controllo, vigilanza e valutazione legate all'utilizzo e allo smaltimento del materiale nucleare e dei siti interessati;

se, ancora, l'ISIN abbia mai fornito supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2014;

se sia stata avviata una riorganizzazione interna degli uffici dell'ISPRA;

se si reputi congruo l'esborso versato dai contribuenti, e se si intenda chiarire la destinazione e

l'ammontare del gettito dell'aliquota dedicata ai costi di smantellamento del nucleare e alle misure di compensazione territoriale dal 2005 ad oggi;
se sia stato adottato il decreto che stabilisce il compenso del direttore e a quanto ammonti il trattamento economico stabilito.
(3-04138)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MUNERATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
a quanto risulta all'interrogante, nel mese di gennaio 2017 il sindaco di Bologna, Virginio Merola, avrebbe inviato al Ministro in indirizzo una missiva contenente una serie di proposte volte a migliorare la sicurezza della città e redistribuire in modo armonico tra i quartieri la presenza delle forze dell'ordine;
secondo notizie stampa, recentemente confermate dalla risposta fornita a un'interpellanza consiliare, tra le proposte avanzate vi sarebbe il trasferimento di sede del commissariato della Polizia di Stato Bolognina-Pontevecchio, dall'attuale dislocazione di via Lombardia, in via Tiarini, presso l'odierna sede del poliambulatorio Ausl;
una simile circostanza, ove confermata, avrebbe un forte impatto sulla collettività, sia in termini di fruibilità dei servizi sia per quanto concerne il livello di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, e priverebbe il quartiere Savena di un importante punto di riferimento,
si chiede di sapere:
se risponda al vero quanto segnalato e quali siano le indicazioni fornite dal Ministro in indirizzo in merito al trasferimento del commissariato dall'attuale dislocazione;
come intenda attivarsi al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e presidio del territorio agli abitanti del quartiere interessato.
(3-04132)

BUEMI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
in presenza del divieto di ostentare simboli nazisti scrupolosamente fatto rispettare in tutti i Paesi tedeschi, il vessillo di guerra della Marina imperiale germanica è diventato la bandiera utilizzata in tutta Europa da gruppi neonazisti per rivendicare la continuità con l'ideologia e la pratica dell'hitlerismo;
un vessillo di tale tipo per un periodo di tempo indeterminato, ma sufficiente per essere ripreso da una telecamera dall'esterno della caserma "Baldisserra", sul lungarno Guglielmo Pecori Giraldi, è rimasto affisso, a Firenze, in una camerata della caserma del VI battaglione Carabinieri Toscana. Il responsabile è stato individuato, in seguito agli accertamenti interni, nella persona di un giovane carabiniere, nei cui confronti è stata avviata un'azione disciplinare;
la caserma Baldisserra ospita non solo il VI battaglione Carabinieri Toscana, ma anche gli uffici del comando regionale. Nella camerata risiedevano almeno altri tre militi e non è pensabile che, in uno spazio aperto alla vigilanza dei superiori, nessuno degli appartenenti alla comunità militare ivi gravitante non abbia notato il fatto;
considerato che:
presso l'Aula della 4ª Commissione permanente (Difesa) il 18 luglio 2017, l'interrogante osservava che nel disegno di legge AS 2728 (concernente la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare) "sembra mancare uno specifico riferimento al contributo delle Forze armate alla crescita del senso civico nazionale, ponendo l'accento sulle ricadute positive derivanti da una maggiore integrazione fra le Forze armate e la società civile" e sull'esigenza di predisporre idonei percorsi formativi finalizzati alla crescita della cultura democratica degli appartenenti alle forze armate e ai Corpi di polizia. Il Ministro in indirizzo replicò, in quella circostanza, che "Circa il tema di un'eventuale reintroduzione della leva, nell'ottica della necessità di diffondere tra i giovani determinati valori, ritiene il dibattito di sicuro interesse e da affrontare approfonditamente in futuro. Attualmente, però, le missioni internazionali richiedono personale esperto e neppure un anno di leva sarebbe sufficiente a formarlo";

riconobbe anche che non è sbagliato "immaginare uno strumento atto a non disperdere un patrimonio di valori condivisi e finalizzato a fungere da esperienza unificante, quale era la leva". Lo stesso ministro aggiunge oggi, alla luce dell'evento fiorentino, che quanto avvenuto "è anche una offesa a tutte le donne e gli uomini dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate che ogni giorno condividono i valori della democrazia". In effetti, come ha dichiarato al giornale radio Rai il procuratore militare Marco De Paolis, "penso che sia più un grande problema di natura disciplinare e culturale", dice il procuratore, che aggiunge: "La questione è capire cosa significa un simbolo del genere, soprattutto per un militare, credo che ci sia da interrogarsi sulla formazione culturale dei giovani prima e dei militari poi";

in realtà, anche la formazione culturale degli appartenenti alle forze armate (soprattutto quando professionisti e non più giovani di leva) è parte delle incombenze gravanti sull'amministrazione: se questa li ospita nelle sue caserme, li mette a contatto dei cittadini nelle pubbliche strade e li arma per le pubbliche funzioni che svolgono, deve anche porsi il problema di mantenerne un elevato livello di affidabilità democratica. Si tratta di una preoccupazione che è lungi dal restare teorica, se è vero che (ancor prima della riapertura delle indagini su quanto avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 nella caserma dei Carabinieri di Roma-Appia nel caso Cucchi), nella causa Cestaro contro Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), con sentenza 7 aprile 2015, aveva riconosciuto che "gli agenti di polizia erano rimasti indifferenti verso qualsiasi condizione di vulnerabilità fisica legata all'età e al sesso, e verso qualsiasi segno di capitolazione, anche da parte di persone che si erano appena svegliate per il rumore dell'irruzione";

i "principi dell'ONU", adottati dall'ottavo congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei rei, che si è tenuto a L'Avana (Cuba) dal 27 agosto al 7 settembre 1990, nelle loro parti pertinenti, recitano: "I poteri pubblici e le autorità di polizia devono assicurarsi che tutte le forze dell'ordine vengano selezionate mediante procedure adeguate, che presentino le qualità morali e i requisiti psicologici e fisici richiesti per il buon esercizio delle loro funzioni e che ricevano una formazione professionale costante e completa. È opportuno verificare periodicamente se essi continuano ad essere idonei all'esercizio di tali funzioni. (...) Per la formazione delle forze dell'ordine i poteri pubblici e le autorità di polizia presteranno particolare attenzione alle questioni di etica di polizia e di rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare nell'ambito delle inchieste, e ai mezzi per evitare l'uso della forza o delle armi da fuoco, ivi compresa la risoluzione pacifica dei conflitti, la conoscenza del comportamento delle folle e i metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione, nonché i mezzi tecnici, al fine di limitare l'uso della forza o delle armi da fuoco. Le autorità di polizia dovrebbero rivedere il loro programma di formazione e i loro metodi di azione in occasione di particolari incidenti";

anche le osservazioni finali del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite riguardanti l'Italia, pubblicate il 18 agosto 1998 (UN Doc. CCPR/C/79/Add.94), pretendono da tutte le forze dell'ordine analoga attenzione al profilo della formazione e della vigilanza sugli *standard* qualitativi del servizio prestato dai loro componenti: "Il Comitato è preoccupato per l'insufficienza delle sanzioni nei confronti del personale della polizia e del personale penitenziario che abusano del loro potere. Raccomanda di seguire con la dovuta attenzione il risultato delle denunce depositate contro membri dei Carabinieri e del personale penitenziario",

si chiede di conoscere:

come la catena di comando si sia atteggiata, dinanzi alla presenza nella caserma fiorentina di un gruppo di carabinieri inerti, disinteressati o addirittura conniventi rispetto all'esposizione di un vessillo che esprime disprezzo per la Repubblica nata dall'antifascismo;

quali atti di vigilanza in via ordinaria siano messi in campo, nelle caserme dell'Arma, per verificare la sobrietà della sistemazione alloggiativa e l'assenza di comportamenti, individuali o collettivi, atti a modificare, ledere o alterare la percezione pubblica dell'affidabilità democratica dell'Arma;

quali misure siano state adottate per garantire, nel personale adibito a pubbliche funzioni di ordine pubblico e di uso legittimo delle armi, lo stretto rispetto del principio di legalità, l'ossequio della

simbologia democratica e la più efficace salvaguardia dei diritti dell'uomo.

(3-04136)

MATTESINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'invaso artificiale di Montedoglio, realizzato tra il 1978 e il 1993, si sviluppa dalla stretta di Montedoglio per una lunghezza di 7,5 chilometri, coprendo una superficie di oltre 800 ettari nei territori dei comuni di Pieve Santo Stefano, Anghiari e Sansepolcro (Arezzo);

la diga che ha creato l'invaso è posta a circa 30 chilometri dalla sorgente del fiume Tevere ed è stata costruita a fini irrigui e idropotabili e destinata all'irrigazione di acqua potabile del complesso irriguo delle province di Arezzo, Siena e del bacino del lago Trasimeno in Umbria. Il complesso è gestito dall'Ente irriguo umbro-toscano, con sede ad Arezzo, che è titolare di una concessione settantennale;

circa 7 anni fa, e precisamente il 29 dicembre 2010 alle ore 21.30 circa, 30 metri del muro che separa l'invaso dal canale effluente sono crollati. La breccia aperta ha causato un'ingente fuoriuscita d'acqua che nelle prime ore è stata di oltre 600 metri cubi di acqua al secondo, per poi affievolirsi successivamente. Tale evento ha reso necessaria l'evacuazione, per motivi di sicurezza, di oltre 400 persone nelle zone di Sansepolcro, San Giustino, Città di Castello e Anghiari e ha causato danni ambientali anche ai territori circostanti;

considerato che:

a seguito del crollo, sono state aperte indagini giudiziarie e tecniche per stabilirne le cause, le responsabilità ed individuare gli interventi necessari ed idonei alla messa in sicurezza della diga e quindi di tutto il territorio confinante con l'invaso;

nell'agosto 2012 la Direzione generale dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso nota la relazione sulle cause del crollo, con le indicazioni progettuali per gli interventi da effettuare. Da allora è iniziato un lungo percorso istruttorio, che non si è ancora concluso, per la definizione degli interventi;

nel periodo marzo-giugno 2013 è stato presentato il progetto definitivo per le opere di rifacimento della diga che in seguito ad altri saggi e verifiche è stato revisionato una prima volta nel gennaio 2014 ed una seconda volta nell'aprile dello stesso anno. Solo nell'agosto 2015 il progetto è stato approvato dalla Direzione generale dighe, seppure con prescrizioni, e nel maggio 2016 è stata depositata la prima edizione del progetto definitivo. Nell'agosto 2016 sono arrivate pervenute all'Ente acque umbro-toscane da parte della Direzione dighe alcune prescrizioni aggiuntive che hanno comportato ulteriori saggi, verifiche e attività tecniche;

nel mese di luglio 2017 sono stati depositati gli elaborati specialistici della seconda edizione del progetto esecutivo a cui sono seguite, ad ottobre e novembre, una nuova verifica del comportamento idraulico e la relazione idraulica del secondo progetto esecutivo;

tenuto conto che:

la seconda edizione del progetto esecutivo di ripristino della soglia sfiorante dello scarico di superficie della diga di Montedoglio risulta in istruttoria presso la Direzione generale dighe a seguito della consegna avvenuta il 31 luglio 2017 e delle successive integrazioni;

la Direzione dispone di tutti gli elementi necessari per esprimersi, situazione che si è già verificata in passato, ma che è sfociata nella richiesta di nuovi ed ulteriori elementi tecnici e modifiche al progetto che sistematicamente hanno generato nuovi e diversi studi, verifiche ed elaborazioni;

è necessario, e non più prorogabile, dare una risposta al territorio ed ai cittadini della Valtiberina e di tutti i territori serviti dell'invaso di Montedoglio, facendo partire nel più breve tempo possibile l'esecuzione degli interventi per il ripristino della diga che ne garantiscano la piena operatività e la massima sicurezza,

si chiede di sapere a che punto sia l'istruttoria della Direzione generale dighe sul progetto esecutivo riguardante l'invaso di Montedoglio e quali urgenti iniziative si intenda adottare per completare la fase di corretta progettazione e permettere finalmente l'avvio dei lavori di ripristino della diga.

(3-04137)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LO GIUDICE, CARDINALI, CIRINNA', GINETTI, Gianluca ROSSI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
l'articolo 3 della Costituzione afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
il 31 marzo 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;
il comma 7, lettera l, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, indica fra gli obiettivi formativi prioritari per la definizione dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche quello della «prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico»*;*
il comma 16 dispone «l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013»;
nel mese di ottobre 2017, sono state emanate le linee guida nazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione del comma 16 dell'art. 1 della legge, che confermano la necessità di intervenire per l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze e per la prevenzione di ogni discriminazione comprese quelle di genere e di orientamento sessuale;
considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:
il 9 novembre 2017, gli assessori per la famiglia e per la cultura del Comune di Todi hanno emanato una direttiva in cui dispongono la rimozione dalle sezioni dedicate all'infanzia della biblioteca comunale dei libri di educazione alle differenze rivolti ai bambini e il loro trasferimento alle sezioni per adulti;
si tratta di pubblicazioni specificamente rivolte all'infanzia, diffuse in tantissime biblioteche per l'infanzia comunali o scolastiche, consistenti in semplici favole e storie che spiegano ai più piccoli il superamento degli stereotipi all'origine dei pregiudizi, l'esistenza di diversi tipi di famiglie, anche omogenitoriali, il rispetto e l'accoglienza verso bambini e bambine che manifestino un differente orientamento sessuale o che siano incerti sulla propria identità di genere;
ad avviso degli interroganti, si va diffondendo ad arte in vari contesti, scolastici ed extra scolastici, un clima di psicosi legata alla "teoria *gender*", presentata come una sorta di complotto internazionale e già definita nel 2015 dal Ministro *pro tempore* dell'istruzione come una "truffa culturale", che sfocia in atti censori e oscurantisti volti a reprimere la pluralità delle identità e negare la diversità delle forme familiari;
considerato altresì che la direttiva richiama le citate linee guida nazionali per l'attuazione del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 e le indicazioni ivi contenute a sostegno dell'azione censoria messa in atto,
si chiede di sapere:
se il Governo sia al corrente dei fatti riportati;
quali iniziative intenda adottare per promuovere la diffusione di una cultura del rispetto, dell'inclusione e della pluralità, per diffondere un'educazione alle differenze e per contrastare il verificarsi di simili atti censori.
(4-08480)

SCAVONE, COMPAGNONE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
Agira è un comune della provincia di Enna, il cui territorio è caratterizzato da valenze ambientali e

naturalistiche di particolare pregio;
nell'ambito del comune, insiste la riserva naturale orientata "RNO vallone di Piano della Corte", la quale si estende su una vallata che appartiene ai monti Erei Centrali e chiude la parte più a monte di un torrente affluente del Dittaino e quindi tributario del fiume Simeto. Questo torrente, partendo dalle alture della contrada Orselluzzo e dai monti santa Venera, Poggio Tondo, Frontè e Santa Agata, si dirige verso sudest in contrada Serra Campana, dove incontra le acque del torrente Ciarameddaro nel vallone di Modica;
la società Agireco Srl ha inoltrato all'Assessorato per il territorio e l'ambiente della Regione Siciliana l'istanza volta ad ottenere tutte le autorizzazioni per un'iniziativa progettuale riguardante la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali (pericolosi e non) in contrada Serra Campana;
l'ufficio dell'Assessorato regionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale ha espresso parere favorevole alla procedura di valutazione di impatto ambientale *ex* art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la realizzazione della discarica;
con determina n. 403/GAB del 25 ottobre 2017, l'assessore regionale ha decretato la realizzazione della discarica;
il sito individuato per la discarica ricade all'interno del sito di interesse comunitario "vallone di Piano della Corte" designato quale zona speciale di conservazione con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2015, e quale ente gestore è stato individuato il Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi;
il Comune di Agira, in data 16 novembre 2017, ha rilevato il mancato coinvolgimento nella procedura regionale di VIA del Centro universitario, oltre alla mancata sottoposizione dell'iniziativa progettuale alla valutazione di incidenza ambientale di competenza del Comune medesimo;
il sito individuato per la discarica è gravato, altresì, da un vincolo di natura idro-geologica, ma risulta che anche l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna è rimasto estraneo al procedimento di VIA, quantunque soggetto competente a valutare l'iniziativa in presenza di questo specifico vincolo;
il Comune di Agira, attraverso gli organismi istituzionali della Giunta e del Consiglio comunale, ha espresso formale contrarietà alla realizzazione della discarica, senza contare che migliaia di persone hanno sollevato la questione dell'inopportunità dell'iniziativa, preoccupate dai rischi per l'ambiente e la salute che una tale iniziativa rappresenta, con il suo carico potenziale di 57.000 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non;
considerato che, ad avviso degli interroganti:
la situazione della gestione dei rifiuti in Sicilia non è tra le più brillanti, alla luce della scarsa attenzione che nell'ultimo quinquennio è stata prestata alla tematica della proliferazione delle discariche, contrariamente a quanto annunciato più volte dall'amministrazione regionale a favore dell'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica;
poiché l'iniziativa progettuale riguarda una discarica per "rifiuti speciali pericolosi e non", appare legittimo preoccuparsi che la dicitura "e non" contenga in sé l'*escamotage* per aggirare l'impegno della Regione a non realizzare nuove discariche e per continuare quindi ad abbancare rifiuti solidi urbani, a dispetto di qualunque strategia coerente con l'economia circolare;
il territorio ennese è l'unica zona dell'isola a non avere sbocchi sul mare e si caratterizza in modo particolare come il volto più nascosto e autentico della Sicilia, scrigno di bellezza e di identità culturale, da tutelare contro ogni progetto speculativo, potenzialmente pericoloso e inquinante,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'incresciosa situazione determinata dall'iniziativa progettuale relativa alla "discarica di rifiuti speciali pericolosi e non" di Agira;
se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, per verificare la coerenza dell'iniziativa progettuale con il piano dei rifiuti della Regione, anche alla luce della corposa attività svolta dalla Commissione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e dei suoi esiti documentali;

quali azioni di propria competenza intenda porre in essere per scongiurare che nel territorio di Agira venga realizzato un detrattore ambientale di tale portata, che inevitabilmente diventerebbe un inaccettabile detrattore culturale, di cui certamente l'isola non ha bisogno.
(4-08481)
CENTINAIO - *Ai Ministri per lo sport, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze*
- Premesso che:
a seguito dell'approvazione del progetto urbanistico Tor di Valle, cioè lo stadio dell'associazione sportiva Roma, si evidenziano alcune perplessità in merito a quanto stabilito sotto la guida dell'amministrazione capitolina;
da notizie di stampa, si apprende che opere ritenute essenziali per l'approvazione del progetto, come da prescrizioni formulate dai diversi enti partecipanti alla conferenza dei servizi, verranno messe a carico del bilancio dello Stato, con contributi pubblici di importo pari a circa 100 di milioni di euro, in particolare per la realizzazione del "ponte di Traiano";
questo ponte dapprima ritenuto superfluo dal Comune di Roma capitale dovrebbe essere realizzato in quanto opera attualmente ritenuta imprescindibile, ma a pagarlo saranno tutti i contribuenti italiani, poiché il ponte, previsto nel progetto approvato all'epoca dalla Giunta Marino e inserito come opera interamente a carico dei privati, dovrebbe essere oggetto di un nuovo accordo di Programma tra lo Stato e il Campidoglio;
se tale notizia fosse confermata ci sarebbero pesanti conseguenze negative, e in particolare: la previsione del ponte di Traiano e di altre infrastrutture ritenute essenziali per assicurare il pubblico interesse dell'opera erano previste senza alcun onere per il soggetto pubblico nella delibera n. 132 approvata dall'assemblea capitolina il 22 dicembre 2014, «stadio della Roma a Tor di Valle" - studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. *a)*»; il contributo economico pubblico che si sta configurando è conseguenza della modifica al progetto richiesta dal Comune di Roma, ovvero il taglio della cubatura pari al 50 per cento con l'eliminazione delle tre torri ("nota della Sindaca di Roma Capitale prot. RA 10782 del 22 febbraio 2017, che ha comunicato alla Società Eurnova Srl, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss. mm. ii., l'avvio del procedimento di verifica/ridefinizione dell'interesse pubblico dichiarato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014, con particolare riferimento alla individuazione delle Opere Pubbliche di interesse generale e alla rideterminazione della potenzialità edificatoria massima (S.U.L) dell'area oggetto di intervento"); il contributo pubblico contraddice di fatto il deliberato dei tre commi 303-304-305 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che persegue l'equilibrio economico dell'opera all'interno dell'opera stessa e prescrive che tale equilibrio debba essere assicurato dal proponente in base alle caratteristiche previste nello studio di fattibilità e verificate dal piano economico e finanziario dell'opera;
pertanto, un qualsiasi contributo economico pubblico contraddice il presupposto normativo e configura un contesto decisionale nonché di responsabilità dei soggetti procedenti del tutto diverso da quello seguito dal progetto precedente. Il percorso decisionale del progetto è stato a giudizio dell'interrogante paradossale e si sta concludendo con l'esborso di un consistente contributo economico pubblico a favore di un intervento privato, la cui proposta è stata possibile in attuazione di una norma statale formulata per scongiurare oneri diretti a carico del bilancio pubblico;
il contributo economico si aggiunge a quello urbanistico concesso dal Comune che ha autorizzato un incremento di cubatura di circa il 100 per cento rispetto a quanto previsto dal piano regolatore vigente (circa 210.000 metri quadrati di superficie utile lorda invece di 112.000 metri quadrati);
inoltre, si apprende dagli organi di stampa che, in relazione agli argini del Tevere nell'area di Tor di Valle, considerata a rischio idrogeologico, l'Autorità di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale (che ha ereditato le competenze sul principale fiume romano) avrebbe prescritto un consistente innalzamento delle barriere laterali antiesondazione. Tuttavia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sarebbe di avviso opposto, in quanto alzare gli argini contrasterebbe con

il contesto ambientale e paesaggistico,
si chiede di sapere:
quali siano le modalità con le quali dovrebbe essere realizzato, ma soprattutto finanziato, il ponte di Traiano;
se si possa ancora ricondurre a chiarezza e linearità il processo decisionale in corso e approntare le necessarie e coerenti decisioni a tutela del pubblico interesse, escludendo qualsiasi tipo di apporto di capitale pubblico nel progetto complessivo legato alla realizzazione dello stadio della Roma;
se e quali importi saranno a carico della collettività e chi materialmente erogherà le somme, il cui ammontare allo stato non è inserito in nessuna previsione di bilancio di spesa;
quali tipi di infrastrutture si preveda di costruire *ex novo* ed a carico di chi graveranno le relative spese e gli oneri;
quale sia l'impatto ambientale della nuova costruzione in rapporto con il rischio idrogeologico-ambientale dell'area in cui dovrebbe insistere lo stadio.
(4-08482)
BLUNDO, PUGLIA, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:
l'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ("legge Moratti"), ha introdotto nell'ordinamento scolastico l'alternanza scuola-lavoro intesa come una metodologia didattica innovativa allo scopo di realizzare dei corsi formativi del secondo ciclo per assicurare ai giovani tra i 15 e i 18 anni l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro;
l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, statuisce che "I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni" all'uopo stipulate;
i regolamenti sul riordino dei diversi istituti secondari di secondo grado (decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89) hanno inteso introdurre un'articolazione che prevedesse modalità di realizzazione per adattare l'alternanza scuola-lavoro ai diversi indirizzi di studio;
la nota del 8 ottobre 2015 diramata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fornisce indicazioni ulteriori per la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e la certificazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro applicando in tal modo l'art. 1, commi 33-43, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
l'art. 2, comma 1, dell'avviso pubblico a firma del direttore generale del Ministero statuisce che: "I progetti di alternanza devono concretizzare l'attivazione di un percorso di formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d'istruzione ed il mondo del lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica";
nonostante la normativa, non trova ancora applicazione l'art. 1, comma 37, della legge n. 107 stanti le perplessità sollevate dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel parere n. 1941 del 5 settembre 2017 al decreto interministeriale relativo alla definizione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 e per la definizione delle Modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori";
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
anche in assenza della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza", si dovrebbe applicare comunque un comportamento etico e morale rispettoso degli studenti e delle studentesse;

le continue violazioni della correttezza istituzionale e del buon senso e lo stravolgimento dello spirito della "Buona scuola" trovano riscontro in numerosi articoli di stampa, come quello pubblicato in data 26 agosto 2017 da "il Fatto Quotidiano" che riporta l'uso improprio di studenti dell'Istituto alberghiero di Genova usati come cuochi nella festa del Partito democratico;
inoltre, a dimostrazione che tale circostanza non può ritenersi isolata, un articolo pubblicato dal sito "orizzontescuola", in data 28 settembre, riporta che il giorno 9 settembre gli studenti dell'Ipseoa (istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera) di Caprarola (Viterbo) siano stati impiegati in un'altra festa del Partito democratico di Viterbo alla presenza dell'on. Fioroni e del ministro Fedeli;
appare di tutta evidenza come l'alternanza scuola-lavoro venga ritenuta strumentale alla politica del Partito democratico, in palese violazione delle esigenze della scuola pubblica che deve rispondere ai principi generali dettati per le istituzioni dello Stato "in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (art. 97 della Costituzione);
considerato inoltre che, per quanto risulta:
parimenti nei giorni 21 e 22 novembre 2017, gli studenti (convittori e minori) dell'Ipseoa "Costaggini" di Rieti sono stati impegnati a Roma in un evento organizzato dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica (Cnapm), presieduto dall'ex ministro Luigi Berlinguer, esponente di spicco del Partito democratico;
la manifestazione è stata ritenuta rientrante dal dirigente scolastico dottoressa Alessandra Onori, a parere degli interroganti impropriamente, nell'alternanza scuola-lavoro, impegnando altresì una somma rilevante e costringendo, di fatto, i minori presenti ed il personale della scuola stessa ad assicurare la loro presenza nei locali del Ministero dalle ore 8,00 della mattina del 22 novembre 2017 fino a notte inoltrata. In particolare, gli studenti hanno fatto rientro in convitto, o a casa, alle ore 01,30 circa della notte del giorno successivo per un lavoro stimato di oltre 17 ore e perdendo tre giorni di lezione; a ciò si aggiunge che sono stati trasportati mezzi e attrezzature dei laboratori di Rieti a Roma con un ipotizzabile consistente dispendio di tempo e di denaro pubblico;
tali attività, a parere degli interroganti, avrebbero tutti i connotati del *catering*, inteso come quel complesso di operazioni di rifornimento di cibo e di bevande, piuttosto che di un'iniziativa di alternanza scuola-lavoro;
inoltre, dall'art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si desume che il limite di orario di lavoro giornaliero non può essere superiore alle 13 ore di lavoro, ferme restando le pause,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per vietare l'uso degli studenti iscritti nelle scuole pubbliche come manodopera gratuita per i servizi di *catering* nelle iniziative politiche;
quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministero a ricorrere agli studenti dell'Ipseoa "Costaggini" di Rieti, anche in considerazione del fatto che l'impiego di studenti delle diverse scuole della stessa natura situate a Roma e provincia avrebbe evitato la violazione dei diritti dei minori, tra cui quello a non essere impiegati oltre le ore previste per legge;
a quanto ammontino le spese derivanti dall'utilizzo degli studenti del "Costaggini" di Rieti per l'evento e quale il risparmio che si sarebbe ottenuto avvalendosi della collaborazione di istituti esistenti nel territorio di Roma o provincia.
(4-08483)
LUCIDI, PAGLINI, DONNO, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO, MORRA - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in data 28 dicembre 2016 con delibera n. 430 avente ad oggetto "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2012 ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL" il Comune di Terni ha affrontato la situazione di squilibrio strutturale dell'ente;
nel corso della ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 243-*bis*, lettera *b)*, del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) comma 6, sono stati individuati fattispecie riconducibili a debiti fuori bilancio, a parere dell'ente, per 7.544.803,54 euro;

come affermato dalla giurisprudenza e dai pareri espressi dalla Corte dei conti, la ricognizione contestuale all'*iter* di approvazione del piano di riequilibrio non costituisce o surroga in alcun modo la procedura di riconoscimento prevista dal combinato disposto degli artt. 193-194 del testo unico (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del 22 dicembre 2014, n. 114/2014/PAR);
considerato che:
in data 12 luglio 2017 il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli l'assestamento del bilancio di previsione 2017-2019, dando atto del permanere degli equilibri e misconoscendo i debiti fuori bilancio già quantificati in sede di presentazione del piano di riequilibrio finanziario;
il 14 luglio la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con la delibera n. 83/PRSE/2017 ha respinto la proposta di piano di riequilibrio presentata dal Comune di Terni;
nelle motivazioni la Corte, in merito ai debiti fuori bilancio, si è riservata di fare alcune annotazioni tra cui la palese contrarietà con le disposizioni dell'art. 194 del testo unico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio condizionato all'approvazione del piano di riequilibrio;
considerato inoltre che:
il comma 4 dell'art. 193 dispone che "La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";
il comma 2 dell'art. 141 dispone "Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio";
il termine perentorio del 31 luglio 2017 previsto dalla legge è scaduto e, nell'approssimarsi della fine dell'anno, nessuna proposta di deliberazione è stata sottoposta all'approvazione dell'organo consiliare,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali siano i motivi per cui non si sia ancora provveduto alla nomina del commissario per la predisposizione d'ufficio degli adempimenti *ex* artt. 193-194 del testo unico sugli enti locali;
quali iniziative di competenza intendano porre in essere per ripristinare la conformità e il rispetto delle normative giuscontabili, al fine di tutelare l'equilibrio strutturale dell'ente dai danni causati dal procrastinare gli interventi di legge.
(4-08484)

CERONI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, prevede che, per il riconoscimento del diritto a pensione di guerra, gli interessati che abbiano contratto infermità debbano presentare apposita domanda;
l'art. 98 prevede la liquidazione d'ufficio quando il militare, dopo l'evento da cui derivò l'invalidità, continui a prestare servizio militare;
gli articoli citati rappresentano le basi giuridiche sulle quali si fonda il diritto alla liquidazione d'ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni preposte nei confronti di determinate categorie di cittadini che hanno prestato servizio militare, particolarmente in tempo di guerra, riportando conseguentemente infermità o invalidità gravi;
in caso di mancata corresponsione nell'immediato, è previsto che a beneficiare dell'indennità o della pensione siano gli eredi, quali il coniuge o gli orfani;

la mancata corresponsione in un lasso di tempo ragionevole cagiona altresì la maturazione di interessi;
tali disposizioni risultano altresì avvalorate dalla sentenza della Corte dei conti regionale del Molise, sezione giurisdizionale, n. 238 dell'8 ottobre 2002, che ha affermato che la pretesa giurisdizionale del trattamento pensionistico diretto, fatta valere dall'erede del soggetto affetto da infermità che si assuma dipendente da causa bellica, non può trovare accoglimento solamente laddove il dante causa non abbia avanzato istanza amministrativa nei termini di legge (ossia l'apposita domanda citata), e che pertanto in ogni altro caso tale pretesa vada accolta;
sussistono attualmente talune situazioni pratiche facenti capo a tale caso, tra cui spicca quella del signor U.B., cui non è mai stata elargita pensione a dispetto del suo stato di invalido di guerra, e dell'erede signora A.B., la quale, a dispetto della domanda regolarmente consegnata, si è vista negare per oltre 11 anni qualsiasi corresponsione spettantele secondo la legge, compresi gli interessi maturati;
la stessa aveva altresì presentato ricorso avverso il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 19034 del 27 luglio 2006, il quale è stato accolto dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Ancona, ma non ha tuttavia visto conseguenze pratiche, giacché dal suo pronunciamento in data 23 marzo 2009 non un solo euro di quanto dovuto è stato versato all'erede,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia contezza della situazione, tanto in via astratta e generale (della sussistenza, quindi, di casi del genere e della relativa disciplina di legge), quanto, nello specifico, del caso della signora B.;
se non ritenga che sussistano presupposti sufficienti, compresa una sentenza mirata della Corte dei conti di Ancona, e altre estranee, ma che rappresentano un'acclarata conferma in via giurisprudenziale, per la corresponsione, dopo decenni, di quanto spettante alla signora B., e in altri eventuali casi analoghi al suo;
quali azioni intenda intraprendere per agevolare una rapida e felice conclusione della vicenda.
(4-08485)
ARRIGONI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto è a conoscenza dell'interrogante:
nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, concernente "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli mpianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati";
tale decreto, adottato in attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, individua, tra l'altro, un nuovo impianto di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare nelle Marche, con capacità pari a 190.000 tonnellate all'anno;
già nel 2016, tra le ipotesi emerse a livello locale sulla localizzazione dell'impianto si è fatto riferimento anche all'ex cementificio Sacci di Castelraimondo (Macerata);
il cementificio Sacci SpA si è insediato a Castelraimondo negli anni '70 e, nel 2016, la società è stata acquistata da Cementir holding (gruppo Caltagirone), multinazionale italiana tra i maggiori *player* nella produzione e distribuzione di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, inerti e manufatti in cementi, cambiando nome in CementirSacci, e, recentemente, è passata in mano ad una multinazionale tedesca;
per tanti anni, nessuno si è mai preoccupato della situazione ambientale ed epidemiologica dell'area interessata dalla ricaduta degli inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto e delle possibili conseguenze sulla salute della popolazione, nonostante i dati epidemiologici sull'incidenza dei tumori nel territorio compreso tra Castelraimondio, Gagliole e San Severino Marche, contenuti in una relazione dell'Istituto superiore di sanità e appresi attraverso la stampa locale nel 2014, abbiano tra l'altro evidenziato "eccessi di mortalità per tutti i tumori negli uomini (+13 per cento) e di linfomi non Hodgkin nelle donne (+1095)" e che "il profilo di mortalità e di ospedalizzazione delle persone residenti nei tre Comuni mostra per alcune patologie specifiche selezionate in base ad una evidenza a

priori di associazione rispetto alla presenza di impianti di incenerimento eccessi di rischio rispetto alla Regione presa come riferimento";
a seguito della forte preoccupazione e mobilitazione da parte di alcuni cittadini e comitati, nel 2014 è stato stipulato un protocollo d'Intesa tra la Provincia di Macerata, i Comuni di Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, la Comunità montana ambito 4 (oggi Unione montana alte valli del Potenza e dell'Esino) con il quale veniva assegnata all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), a fronte di 60.000 euro, l'esecuzione di un'indagine ambientale relativa alla qualità delle matrici del suolo ed aria, nonché lo studio sui bioindicatori licheni nelle aree potenzialmente interessate da ricadute di inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto di produzione di cemento della Sacci SpA;
nel mese di ottobre 2015, l'ARPAM ha depositato la relazione conclusiva dello studio da cui è emerso che nella zona non vi erano impatti ambientali degni di nota, ma i dubbi sull'attendibilità delle affermazioni riportate hanno condotto alcuni cittadini ad incaricare a proprie spese una società di consulenza specializzata al fine di una valutazione dell'indagine. Dall'elaborato peritale redatto da questa società è emerso che l'ARPAM avrebbe compiuto delle gravi violazioni metodologiche;
si è anche appreso che l'indagine svolta dall'ARPAM è stata oggetto di vari esposti depositati presso la Procura della Repubblica di Macerata;
nel settembre 2014, è stata aperta la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con la quale la Regione Marche aveva autorizzato il cementificio di Castelraimondo a bruciare negli impianti il CSS (combustibile solido secondario) nella misura di circa 100.000 tonnellate all'anno;
il riesame si era reso necessario sia per il parziale annullamento dell'AIA sentenziato dal TAR Marche, sia per il rispetto del termine di 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle "migliori tecnologie disponibili" (Bat) del settore cemento (pubblicazione avvenuta il 9 aprile 2013);
a seguito della conferenza dei servizi tenutasi il 26 gennaio 2017, la Regione Marche imponeva alla Cementir di Caltagirone di integrare entro il 28 febbraio la domanda di riesame con il cronoprogramma per mettere a norma gli impianti entro il termine del 10 aprile 2017;
a tutt'oggi, non risulta ancora concluso l'*iter*;
la realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche è stata fortemente avversata dal Consiglio regionale che, nel dicembre 2015, ha approvato all'unanimità una mozione con la quale ha espresso la propria contrarietà alla termovalorizzazione tramite incenerimento, ovvero co-incenerimento, prevedendo obiettivi di raccolta differenziata superiori a quelli previsti dalla normativa regionale, nonché aveva impegnato la Giunta regionale ad esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato-Regioni alla realizzazione, nel territorio marchigiano, di qualsiasi inceneritore e di qualsiasi capacità che sia disposta o prevista in attuazione del citato art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti regionale verso lo scenario "recupero di materia";
il medesimo Consiglio regionale delle Marche, nel gennaio 2016, aveva approvato una risoluzione ai fini del superamento della termovalorizzazione e in favore del recupero, del riuso e della riduzione dei consumi e, nell'aprile 2016, ha approvato un'ulteriore risoluzione con cui ha impegnato la Giunta regionale a ribadire in ogni contesto la netta contrarietà all'insediamento di un inceneritore sul territorio regionale, in quanto nettamente contrastante con il piano rifiuti regionale, nonché a sostenere il piano di azione per l'economia circolare e auspicare iniziative presso l'Unione europea finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione;
la cittadinanza del comprensorio maceratese di Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, ora anche ferito e devastato dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, nutre una comprensibile preoccupazione per la possibile localizzazione di un inceneritore presso il cementificio di Castelraimondo,
si chiede di sapere se e in quali termini e modalità il Ministro in indirizzo intenda promuovere l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, ai fini della

realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche e se sia stata individuata l'area per l'ubicazione dell'impianto o se, comunque, vi siano delle ipotesi circa la sua localizzazione.
(4-08486)

PELINO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
i "tirocinanti della giustizia" sono ex lavoratori, usciti dal mondo del lavoro per effetto della crisi degli anni 2008-2010, e che dal 2010 svolgono tirocini formativi negli uffici giudiziari;
il percorso dei tirocinanti è iniziato con la stipula di convenzioni, finanziate con fondi sociali europei, tra le amministrazioni giudiziarie e gli enti locali quali Regioni o Province, finalizzate da un lato a tamponare la gravissima carenza di organico e garantire la prosecuzione delle attività giudiziarie, e dall'altro a dar vita ad una serie di politiche attive del lavoro per promuovere l'occupazione ed il reinserimento lavorativo;
alla luce degli importanti ed eccellenti risultati conseguiti da tali progetti formativi, i presidenti e procuratori generali delle Corti di appello, nonché i presidenti dei tribunali e, su tutti, il primo Presidente della suprema Corte di cassazione hanno iniziato a mettere per iscritto i loro attestati di stima ed a richiedere continuità di tali risorse umane al Ministero della giustizia, considerate le competenze acquisite dai tirocinanti negli oltre 24 mesi di formazione e lavoro e considerata la situazione sempre più critica circa la carenza di personale in cui versano gli uffici giudiziari;
nel 2012, si è aperta una nuova stagione in cui il Ministero ha preso coscienza del bacino di lavoratori formati e capaci di dare il giusto supporto al personale di ruolo schiacciato da eccessivi carichi di lavoro e, con apposito emendamento, è stato inserito nella legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) il comma 25 dell'articolo 1, con il quale si prevede un finanziamento di 7,5 milioni di euro per una platea di poco più di 3.000 lavoratori, al fine di proseguire la formazione attraverso un tirocinio denominato "di completamento", a titolarità del Ministero, quindi con pagamento delle indennità erogato dalle Corti d'appello e con relativa certificazione CUD: per la prima volta ente erogatore ed ente utilizzatore sono lo stesso soggetto;
l'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), al comma 344, prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per proseguire con un ennesimo tirocinio, questa volta denominato "di perfezionamento", anch'esso a titolarità del Ministero e quindi con le medesime caratteristiche del precedente;
di tale somma, 8,5 milioni di euro sono stati utilizzati in due *tranche* nel 2014, altri 5 milioni (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015) sono stati utilizzati nel 2015 fino al 30 aprile e 1,5 milioni, invece, non sono stati, di fatto, utilizzati;
dopo il maggio 2015 il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 2.500 tirocinanti soltanto 1.502 soggetti da inserire nell'ufficio del processo, spacchettando di fatto la platea in due. La selezione si è basata sul criterio della minore età dei soggetti. Molto ha inciso la ripartizione dei posti disponibili distribuiti per regione e quindi la possibilità dei meno fortunati a trasferirsi in altre regioni dietro un compenso di 400 euro lordi mensili, a giudizio dell'interrogante misero. Tale compenso, legato alla mobilità forzata ha innescato una selezione nella selezione; infatti, solo chi è risultato in possesso di una capacità economica tale da sostenere il peso di una lontananza dal territorio di appartenenza ha potuto accettare tali condizioni;
a giudizio dell'interrogante appare evidente che volutamente sono state create condizioni difficili da essere accolte da parte dei tirocinanti, sia perché il rimborso mensile di 400 euro non consente neanche la sopravvivenza, sia perché si tratta di una platea di persone la cui età va dai 35 ai 60 anni, e ci sono madri e padri di famiglia che si sono trovati a dover scegliere se lasciare tutto per trasferirsi a centinaia di chilometri da casa, e non per raggiungere un lavoro bensì per un tirocinio;
circa 1.000 persone, sulle 1.502 previste dal bando, sono i tirocinanti avviati nell'ufficio del processo e questo non per cattiva volontà, ma per impossibilità, come detto;
a tutto questo si aggiunge una gestione della geografia giudiziaria, rispetto all'ufficio del processo, che ha penalizzato interi territori, e nello specifico giova citare l'esempio della regione Abruzzo che si è

vista assegnare un numero di posti risibile nell'ufficio del processo, sia rispetto alla platea dei tirocinanti formati, ma soprattutto rispetto alle vere e reali esigenze della Corte d'appello;
in Abruzzo sono considerate già chiuse sedi che di fatto non lo sono e che lo saranno eventualmente solo nel 2020 ma che oggi operano a pieno ritmo ed in base a questo criterio, falsato, sono stati assegnati all'Abruzzo pochissimi posti, esattamente 15, e sono stati destinati i pochi tirocinanti nelle sedi considerate soppresse;
i tirocinanti abruzzesi, per rientrare nell'ufficio del processo, avrebbero dovuto trasferirsi in regioni come il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, per un tirocinio e per 400 euro al mese, in pratica pagare per andare a "lavorare" e non essere riconosciuti neanche lavoratori;
da notizie giunte all'interrogante, avrebbe dovuto essere emanato un secondo decreto integrativo (art. 12 del primo bando per l'ufficio del processo) volto a riassegnare quei circa 400 posti vacanti nell'ufficio del processo,
si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanare la condizione lavorativa del personale amministrativo degli uffici giudiziari, inquadrato con tirocini formativi, prevedendo interventi specifici per i lavoratori.
(4-08487)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-04133, del senatore Divina, su un presunto intervento militare in Niger e nel Sahel;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04135, del senatore Pagliari, sulle criticità del sistema di sostegno finanziario per gli studenti diversamente abili;

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04134, della senatrice Nugnes ed altri, sulle conseguenze ambientali dell'incendio della discarica di Onano (Viterbo) verificatosi nel 2016;

3-04138, del senatore Lucidi ed altri, sull'attività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 911a seduta pubblica del 29 novembre 2017, a pagina 147, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", all'ultima riga del quinto capoverso, dopo la parola: "Aero" inserire la seguente: "Club".

Nel Resoconto stenografico della 912a seduta pubblica del 30 novembre 2017, a pagina 170, l'interrogazione 4-08479, della senatrice Ricchiuti ed altri, si intende indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico.

1.5.2.2. Seduta n. 919 (ant.) del 20/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

919a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 920 e 923 del 21 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà - Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

FRAVEZZI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione del documento:

(*Doc.* II, n. 38) ***Riforma organica del Regolamento del Senato*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento)* **(ore 9,37)**

Approvazione degli articoli 1, 2 e 3, con modificazioni, e dell'articolo 4

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento II, n. 38.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, io non sono intervenuto in fase di relazione perché ritengo che su certi temi la relazione sia abbastanza desueta. Se infatti ha senso che il relatore intervenga conoscendo la materia, ovvero con un intervento a braccio, poco senso ha, secondo me, avere a disposizione una relazione scritta, impiegare magari mezz'ora per leggerla, quando è sufficiente consegnarla.

Intendo invece intervenire parzialmente in replica, ringraziando quanti sono intervenuti dimostrando di conoscere i contenuti della riforma, quanti hanno apprezzato determinati passaggi e anche quanti hanno rivolto delle critiche rispetto alla riforma stessa.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 9,38)**

(*Segue* CALDEROLI, *relatore*). Non ringrazio, invece, quanti sono intervenuti dimostrando di non aver letto, non tanto la mia relazione, ma neanche la riforma. Questi non li ringrazio, perché un momento così importante come la discussione di una riforma del Regolamento non può diventare la sede delle rivendicazioni di senatori espulsi da parte di un movimento, e ce ne sono stati tanti. Una riforma non è bella se il Movimento 5 Stelle vota contro e non è brutta se il Movimento 5 Stelle vota a favore. Entriamo nei contenuti e non facciamo, per l'ennesima volta, una lotta intestina intorno a una riforma.

Entrando nel merito degli interventi, ho sentito critiche rivolte all'impossibilità contenuta nella riforma di costituire dei Gruppi in corso di legislatura da parte di senatori che non sono rappresentanti di un unico partito che si è presentato alle elezioni. Io credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali della riforma. Mi riferisco, cioè, al contrasto al trasformismo, che è stato il male di questa legislatura e di quelle che l'hanno preceduta. Se 600 tra deputati e senatori hanno cambiato casacca, noi siamo di fronte a una patologia che dobbiamo correggere, quindi questo è un aspetto positivo e non negativo. Ciò è completamente diverso dal fatto - e ne discuteremo anche in questa sede - che sia possibile o no, anche per formazioni che non abbiano raggiunto i dieci componenti, costituire un Gruppo parlamentare se si fossero presentate con il medesimo simbolo elettorale alle elezioni politiche; ma ci saranno gli emendamenti e di questo discuteremo. Allo stesso modo non comprendo le critiche che sono state rivolte rispetto alla previsione di una decadenza dei Vice Presidenti, dei Segretari d'Aula e dei membri dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni, allorché uno di quegli eletti in quella sede dovesse cambiare partito.

Credo che sia il caso di fare un atto di onestà: ciascuno di noi pensa veramente di essere eletto? Andando a vedere quante preferenze si prendono quando si viene eletti con il sistema delle preferenze e quanti sono i voti diretti sulla persona con le candidature uninominali, ci si deve rendere

automaticamente conto - è la matematica che lo dice - che ciascuno di noi può portare un po' di acqua al mulino, ma si viene eletti per conto di un partito. Dopo di che, quando si viene eletti e si viene votati da parte di quel partito, i partiti che corrispondono ad una coalizione, per svolgere un incarico di vice presidenza, di segretario d'Assemblea, comunque un incarico importante in Assemblea o in Commissione si ha tutto il diritto - perché la Costituzione lo prevede, siamo senza vincolo di mandato - di cambiare idea, ma si deve decadere dalla carica per cui si è stati eletti. E per quello che mi riguarda - non c'è nella riforma, perché la Costituzione non lo prevede - onestà vorrebbe che se uno cambia idea, oltre che a decadere dalla carica che ricopre, dovrebbe anche dimettersi da senatore; ma questo purtroppo - ripeto - non potevamo inserirlo nella riforma.

Così come mi risulta abbastanza sorprendente la critica rispetto al fatto che nel testo iniziale avevamo previsto che nella fase dell'illustrazione degli emendamenti o nella discussione sul complesso degli emendamenti, ci fosse stata un'unica possibilità di intervento per gruppo. È stata sollevata dal senatore Palma, e da me condivisa, anche l'idea che potesse esserci oltre al presentatore, l'intervento di uno per Gruppo e, quindi, un emendamento presentato dal senatore Malan, riformulato, è stato in questo senso accolto. Però, quando facciamo una riforma, dobbiamo fare una riforma che tuteli l'opposizione e le minoranze, non possiamo scrivere una riforma che tutela la minoranza all'interno dello stesso partito. Se infatti uno presenta degli emendamenti in dissenso rispetto al proprio Gruppo, vota in dissenso dal proprio Gruppo, ha sempre la possibilità di cambiare Gruppo e poi fare veramente quello che vuole. Non si può però normare e regolamentare quello che rappresenta il dissenso o la minoranza all'interno dello stesso partito.

Ancora più sorpreso sono poi delle critiche e delle contestazioni che sono nate rispetto ad un aspetto che qualcuno considera marginale; addirittura c'era il timore che questo aspetto potesse togliere importanza al complesso della riforma. Mi riferisco al discorso dell'allattamento. Sono molto sconcertato rispetto a questo punto. Sono qui dal 2001, quindi ne ho viste passare tante di legislature in questo Senato, e ho salutato con gioia, dopo quindici anni in cui non avevo mai visto niente del genere, vedere delle senatrici con il pancione - vivaddio! - rivedere bambini portati in giro nel girello o nel passeggino ed aver previsto una *nursery*. E deve spaventarmi il discorso che una seduta notturna debba prevedere la possibilità per una senatrice di continuare a votare, svolgere il proprio lavoro e non venir meno al dovere di mamma? Per l'amor del cielo! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Per me l'allattamento è la cosa più bella di questo mondo, poi deciderà l'interessata se vorrà farlo o non farlo in questa sede, ma non pensare o l'essere sorpresi perché qualcuno ha affrontato questo argomento, mi ha fatto veramente male. Mi fa male come maschio, posso immaginare se il discorso viene visto dall'altra parte. È chiaro che l'età anagrafica prevista per l'elezione al Senato non gioca a favore delle maternità, ma - vivaddio - adesso si sta realizzando anche tutto questo. Visto che accade anche a livello del Parlamento europeo, non vedo perché questo non possa accadere, senza suscitare disturbo per alcuno, anche nel nostro Senato della Repubblica.

La riforma. La chiamo riforma perché questo non è un cambiamento del Senato; più di un terzo degli articoli del nostro Regolamento sono cambiati. Se non sbaglio, come potranno confermarmi gli Uffici, fra articoli e norme finali, siamo a livello di 64 articoli, cambiando la filosofia del funzionamento del Senato. Perché nasce ora?

Qualcuno dice che in limite di legislatura non ha senso fare una riforma di tale portata. Io dico: se non ora, quando? Siamo quasi esattamente a un anno di distanza dalla bocciatura della riforma che avrebbe, di fatto, determinato l'abolizione del Senato. Ci troviamo in una situazione ideale, perché ci vuole proprio un incrocio astrale perché si verifichino tutte le condizioni per riformare il Senato: siamo a fine legislatura, abbiamo una nuova legge elettorale, non sappiamo gli effetti che produrrà e non sappiamo le maggioranze e le minoranze che si creeranno all'interno di questa struttura. Quindi, proprio perché non si sa chi dovrà trarre o no un vantaggio da una riforma del genere, questo è l'unico momento in cui può essere affrontata una riforma così complessiva. Infatti, al di là di tutto, di chi vincerà le elezioni (se mai ci sarà un vincitore) e di chi guiderà questo Paese e questo Senato, nella riforma si rafforzano il ruolo e i poteri della maggioranza, il ruolo e il potere dell'opposizione e,

soprattutto, il peso e il potere di questa istituzione.

I contenuti della riforma sono quelli che vengono da un esperienza diretta: la mia personale, quella altrettanto lunga del presidente Zanda, l'esperienza bicamerale della senatrice Bernini e la pur breve, ma comunque pregnante, esperienza professionale e istituzionale del senatore Buccarella. Personalmente ho fatto sette legislature, tre di Camera e quattro di Senato. Ho fatto il Vice Presidente di Commissione, il Presidente di Commissione alla Camera, tre volte il Vice Presidente del Senato e tre volte il Ministro. Quanto ai Regolamenti, non mi sono accontentato di stare a schiacciare il bottone. L'ho fatta veramente in trincea tutta la mia serie di legislature e vi garantisco che ho studiato il Regolamento della Camera, il Regolamento del Senato e la Costituzione. Ho cercato di prendere le migliori pratiche, insieme ai colleghi, e metterle insieme perché ci fosse il meglio della Camera dei deputati, del Senato e dell'esperienza di Governo, perché è altrettanto vero che conviviamo e lavoriamo insieme al Governo.

Quali sono i limiti di questa riforma? Sono limiti che nascono (ma non so se sia stato un vantaggio o uno svantaggio) dall'aver usato la tecnica del Comitato ristretto. In questo senso lancio un appello, perché questo strumento, molto usato a livello di Camera dei deputati e assolutamente inutilizzato a livello di Senato, venga riproposto ogni volta ci si trovi di fronte a una grande riforma. Il Comitato ristretto ha rappresentato un limite nel senso che, laddove non c'era unanimità al suo interno, abbiamo accantonato l'argomento oggetto di contestazione e, quindi, alcune modifiche che si sarebbero forse potute fare in maniera più audace le si è lasciate da parte. Credo però che sia il metodo di riferimento ogni volta che si affronta una riforma di un certo peso. La condivisione all'interno dell'Assemblea e tra le forze politiche deve essere sempre cercata e trovata, in modo che una riforma sia la riforma di tutti e non solo della maggioranza o di alcuni.

L'altro limite è legato al fatto che viviamo in un sistema bicamerale. L'autoriforma dei due rami del Parlamento in contemporanea avrebbe consentito di realizzare obiettivi e traguardi molto più alti: questo non si è realizzato, non per colpa nostra, ma per colpa dell'altro ramo del Parlamento. La Camera dei deputati ha iniziato ad affrontare la modifica del Regolamento molto prima di quanto abbiamo fatto noi e ne hanno fatto anche una grancassa mediatica. Quindici giorni fa hanno alzato bandiera bianca e hanno rinunciato alla riforma del loro Regolamento.

A fronte di questo mi viene un pensiero diretto. Quelli che volevano abolire il Senato e diventare l'unica Camera legislativa del Parlamento non sono stati in grado di autoriformarsi. Il Senato è stato in grado di farlo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bernini)*. Il Senato continua a esistere con un proprio Regolamento, perché l'ha deciso il popolo italiano. Il nostro senso di responsabilità e il nostro dovere ci portano a dimostrare che noi siamo una Camera in grado di funzionare perché, con tutto il rispetto per la Camera dei deputati, quest'ultima l'anno prossimo giocherà in serie B e il Senato giocherà in serie A. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Abbiamo trasformato una vecchia e tranquilla berlina in una macchina da corsa. Se questo ramo del Parlamento vorrà approvare questa riforma, come mi auguro, avremo una bella Ferrari e dovremo augurarci anche che ci sia colui che è in grado di guidarla, perché ci vuole un pilota esperto per guidare una Ferrari, altrimenti la Ferrari si schianta! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e PD)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento, e degli emendamenti ad essi presentati, che invito i presentatori ad illustrare.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti all'articolo 1. Dell'emendamento 1.1 ho già accennato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Senatore, siccome faremo l'illustrazione di tutti, se ha presentato emendamenti ad altri articoli, li illustri.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. L'emendamento 1.1 prevede sia per il Senato che per la Camera un codice di condotta.

Non so cosa pensi il relatore dell'emendamento, ma esso contiene due richieste. Il codice di condotta è una richiesta che proviene sia dall'OSCE che dal Consiglio d'Europa e la Camera l'ha raccolta

dotandosene. L'emendamento non prevede un codice di condotta, ma la richiesta è che si crei un comitato che definirà un codice di condotta. Essa ci è stata sollecitata nel 2006 dall'OSCE e, più recentemente, nell'ultimo *review* presentato a gennaio di questo anno da parte del Consiglio d'Europa, e consiste nel chiedere a tutti i Paesi membri di dotarsene proprio per dare più credibilità alle istituzioni parlamentari nei confronti dei cittadini. Sta aumentando sempre più l'astensionismo; le persone non credono più nella politica e forse uno degli aspetti è che gli organi come il Parlamento non si dotano di un codice etico che può corrispondere a quello che per un qualsiasi dipendente pubblico è, ad esempio, il divieto di accettare regali superiori a un certo importo. Si troveranno sicuramente tanti motivi da inserire. Addirittura l'Assemblea nazionale francese prevede anche un consulente che aiuti i singoli parlamentari a capire se certe situazioni vanno in conflitto di interesse o se sono riprovevoli da un punto di vista etico. Infatti la critica che può essere mossa nei confronti di questo emendamento è che queste cose tutti noi le conosciamo, e che esiste l'articolo 54 della Costituzione che ci impone di lavorare con disciplina e onore, ma credo che metterle per iscritto e non darle per scontate, dando una guida a chi si siede tra questi banchi, soprattutto dalla prossima legislatura, sia importante e risponde ad una richiesta che ci arriva da organi di cui facciamo parte, di cui tante volte recepiamo direttive e con cui firmiamo trattati.

L'emendamento 1.3 riguarda la perdita di alcune cariche nel caso in cui il senatore cambi Gruppo. È prevista una salvaguardia nel caso in cui non sia una decisione del senatore quella di cambiare Gruppo, ma venga deciso da altri o dal proprio Gruppo di appartenenza. Credo che ciò costituirebbe oltre alla beffa il danno: chi è stato espulso in più perderebbe anche la carica. Sarebbe eccessivamente sanzionatorio. Non so a chi si riferisse il relatore Calderoli, ma credo che quando qualcuno le ha vissute sulla propria pelle certe cose non le può dimenticare. Mi auguro che non accada più. Io non ho perso alcuna carica, ma credo non sarebbe corretto che a chi viene imposto di cambiare Gruppo venga anche imposta questa penalizzazione.

Nell'emendamento 1.5 si pone un aspetto particolare, più che altro di terminologia. Ho visto che si è voluto aggiungere, nella norma sulla composizione dei Gruppi, il riferimento ai partiti e ai movimenti politici che si sono presentati alle ultime elezioni. Utilizzare la terminologia «movimenti politici» da una parte non trova un riferimento nella nostra Costituzione, che invece vede nei partiti politici gli unici deputati a portare avanti la politica nazionale: essa utilizza infatti il termine «partiti politici» per coprire tutta l'ampia gamma di forze politiche, di movimenti politici, e di gruppi politici. Inserendo la dizione «movimenti politici» aggiungiamo qualcosa, ma ci dimentichiamo di altro, perché se invece che alla Costituzione facciamo riferimento alla legge elettorale in vigore, vediamo che il cosiddetto Rosatellum-*bis* parla esplicitamente di partiti, movimenti politici e gruppi politici.

Stiamo invece approvando un Regolamento in cui non si considerano i Gruppi politici e ciò potrebbe essere oggetto, nelle prossime legislature, di polemiche, di errori e di difficoltà di interpretazione perché, come è stato detto, stiamo cambiando molto e non avremo più dei riferimenti precedenti. Qualcuno si chiederà dunque qual è l'interpretazione autentica e perché il Senato, nel dicembre del 2017, ha voluto togliere il riferimento ai gruppi politici: forse lo ha fatto perché essi non devono essere rappresentati in Parlamento! Dunque, chi si presenterà alle elezioni e non si chiamerà partito o movimento, ma si chiamerà gruppo politico, qui non potrà costituire un Gruppo parlamentare, secondo un'interpretazione che sarebbe anch'essa corretta. Abbiamo quindi voluto inserire i movimenti politici, perché qui ce ne sono, i partiti, perché - vivaddio! - lo prevede la Costituzione, ma abbiamo voluto dimenticarci dei gruppi politici. Oppure potremmo cambiare il Rosatellum-*bis*, ma credo che ormai non siamo in tempo. È una questione semantica e spero sia chiaro che non sto mettendo in discussione e non è una critica al mio precedente Gruppo di appartenenza, ma è semplicemente una questione volta ad evitare futuri problemi.

Quanto all'emendamento 1.6, considerando che la riforma privilegerà sia la sede redigente che la deliberante in Commissione - e lo apprezzo molto - ciò implica una maggiore presenza in Commissione dei senatori perché, soprattutto nella sede deliberante, si deciderà tutto in Commissione. Quindi, il fatto che ci siano Gruppi composti da 10 persone e che quindi alcuni senatori facciano parte

di più Commissioni permanenti, a cui poi aggiungiamo le Commissioni bicamerali e d'inchiesta, comporta il rischio che alcuni membri parteciperanno poco o non parteciperanno affatto. Oltretutto i Gruppi da 10 membri avranno difficoltà a fare le eventuali sostituzioni nelle Commissioni permanenti. Sarebbe dunque opportuno stabilire che ogni Gruppo debba essere composto almeno da 14 membri, uno per Commissione permanente: ciò darebbe mediamente la certezza, salvo lavori concomitanti di Commissioni d'inchiesta o bicamerali, che un membro sia sempre presente durante i lavori di Commissione e possa partecipare alla sede deliberante o redigente. Anche in questo caso si tratta di una questione di buonsenso, che non va contro lo spirito della riforma, che nel complesso apprezzo.

Con l'emendamento 1.11, mantenendo l'idea che i Gruppi parlamentari corrispondano a chi si è presentato alle precedenti elezioni, vorrei aggiungere il riferimento non solo alle elezioni politiche nazionali, ma anche alle elezioni europee. Facciamo parte dell'Unione europea e nelle elezioni europee si possono presentare Gruppi, partiti e movimenti - come ho detto prima - che non corrispondono a partiti nazionali. Potrebbe succedere e sta avvenendo. Chi magari, in corso d'opera volesse decidere - avendo, secondo la mia idea, un numero di membri pari almeno a 14 - giusto per fare un esempio di voler rappresentare l'Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa (ALDE), deve poterlo fare costituendo il relativo Gruppo. Non vedo perché non poterlo fare, soprattutto se si è presentata alle elezioni, a livello nazionale italiano e quindi è conosciuta dai cittadini e ci si sente di doverla rappresentare. Credo che questo ci toglierebbe dalla mente l'idea che quello che accade in Europa non corrisponde a quello che succede in Italia.

L'emendamento 1.15 interviene sulla norma che prevede che si possono costituire Gruppi solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti: è una previsione che mi convince poco e chiederei di eliminarla.

Con l'emendamento 2.30 chiedo che venga introdotto l'obbligo di esaminare i *curricula* dei candidati per la nomina dei membri negli organi collegiali. Spesso ciò avviene, ma non è obbligatorio.

Con l'emendamento 2.5 propongo che, in caso di esame di un provvedimento in sede redigente, in Assemblea vengano votati anche gli articoli e non solo il voto finale, perché ciò renderebbe la procedura uguale a quella della Camera dei deputati, in cui - lo ricordo - in caso di esame in sede redigente, è previsto il voto finale in Assemblea, dopo la discussione generale e il voto dei singoli articoli (e non degli emendamenti). Nella nostra previsione, invece, in Assemblea ci sono soltanto la discussione generale e il voto finale. Credo che, per uniformità, o la Camera dei deputati cambia o cambiamo noi. Credo sia meglio dare visibilità a tutti gli articoli, anche perché un senatore potrebbe voler votare a favore di un singolo articolo, o contro o piuttosto astenersi.

L'emendamento 2.14 prevede la possibilità per le Commissioni di chiedere sui disegni di legge e sugli affari assegnati, l'acquisizione di notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame. Quindi si chiede di rendere esplicita questa possibilità.

L'emendamento 3.5 si riferisce all'idea di separare i giorni dedicati ai lavori delle Commissioni da quelli dei lavori d'Aula per consentire un maggior ordine dei lavori; credo che ciò sia molto condivisibile.

L'emendamento 3.13 prevede la riduzione dei tempi di intervento ad un massimo di cinque minuti. Facciamo fatica ad ascoltarci tutti fra di noi proprio perché talvolta interventi troppo lunghi non aiutano l'ascolto e poi, comunque, penso che fare uno sforzo di sintesi nel raccontare le proprie motivazioni aiuti ad essere anche più efficaci e concreti.

Infine, l'emendamento 3.30, che è l'ultimo, prevede di estendere la dichiarazione di improponibilità a quei disegni di legge di conversione di decreti contenenti deleghe legislative.

Queste sono le mie proposte che sono solo migliorative e non mettono in discussione il complesso della riforma, che in sostanza apprezzo.

Spero venga accolto ciò che ho chiesto.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei dire che nel momento in cui il

Senato chiede il deposito di uno Statuto da parte di tutti i Gruppi, non si può ignorare la cosa. Non penso che in un Senato sia fuori luogo pretendere la democraticità di ogni Gruppo parlamentare, anzi è un elemento necessario.

In secondo luogo, nel momento in cui si deposita uno Statuto, il Senato ha, secondo me, l'obbligo di visionarlo ed eventualmente, se ci sono delle segnalazioni di non applicazione e di difformità, di provvedere, perché non esiste un obbligo che non abbia una sanzione, altrimenti non è un obbligo e non è vincolante. Se dobbiamo soltanto depositare formalmente una carta, facciamo un esercizio ipocrita e potremmo anche risparmiarci il deposito dello Statuto. Facciamo "tana libera tutti", ognuno fa quel che crede, ogni partito provvede ad organizzarsi come crede e nessuno ne prende visione. A questo punto, secondo me, prevalgono altre logiche rispetto a quelle di un'Aula parlamentare che dovrebbe garantire certi principi costituzionali e far sì anche che tutti provvedano a rispettarli. Dico questo anche per rispondere all'osservazione del relatore.

Ho presentato alcuni emendamenti mirati, anche di dettaglio, come l'emendamento 1.2 che prevede, quando vengono indette nuove elezioni per le cariche, che si decada, il che va bene, ma anche che il decaduto possa essere eventualmente riconfermato - questa è la logica - ed essere ricompreso nel conteggio.

Una cosa importante è prevista dall'emendamento 1.9: secondo me se il Gruppo Misto deve rimanere tale, non ci possono essere componenti al suo interno che lo caratterizzano in un senso o nell'altro. Ciò farebbe sì che non fosse più un gruppo Misto ma altro.

L'emendamento 1.22 contiene il discorso relativo alle risorse del Gruppo. Sarebbe bello far trasparenza e vedere esattamente come sono stati utilizzati i fondi dei Gruppi parlamentari. In una legislatura in cui si è fatto tanto populismo sulla riduzione dei costi della politica e sulla trasparenza non penso che sia un argomento da trascurare, anche perché prendiamo atto che non tutti i parlamentari hanno usufruito di questi fondi allo stesso modo e invece, signor Presidente - lo dicevo ieri e lo riconfermo adesso - sarebbe bello che in quest'Aula fossimo tutti un pochino più liberi e anche un po' più uguali, cioè che ogni parlamentare rappresentasse la Nazione pienamente e con le stesse disponibilità di strumenti, di risorse e di spazi. Questa è la democrazia, perché altrimenti, se avesse titolo soltanto una persona, ci potremmo risparmiare un'Assemblea ed avere un rappresentante per Gruppo che fa la sintesi di tutto il Gruppo. Il dibattito, invece, è utile, anche perché delle volte nello scontro, pur nella necessità della sintesi, della chiarezza e della concretezza, emergono elementi di riflessione che portano poi a dei risultati anche migliori.

Ci vuole quindi trasparenza e per fare questo, signor Presidente, siccome tutte le volte che ci sono enti astratti si fa fatica a seguire i percorsi del denaro, mentre i codici fiscali sono chiari, se si facesse sì che le risorse del Gruppo andassero al parlamentare, al senatore, e il senatore poi desse al Gruppo, come in alcuni Gruppi in cui i senatori danno parte delle loro risorse al partito, tutto sarebbe più trasparente: non il Gruppo, quindi, concede al senatore, ma il senatore si impegna, nel Gruppo, a contribuire alle necessità del personale, alle iniziative e a quanto attiene all'attività parlamentare. Non capisco la difficoltà, perché sarebbe un modo di fare trasparenza e di riuscire anche, in futuro, forse, a ridurre le spese.

In Senato ci sono un ufficio legislativo, un ufficio studi e un ufficio per la comunicazione che funzionano molto bene, poi all'interno di ogni Gruppo c'è un altro ufficio legislativo, un altro ufficio per la comunicazione, ogni parlamentare ha dei collaboratori, le stesse cose insomma vengono dette e fatte tante volte. In nessuna azienda privata che si volesse mantenere sarebbero ammortizzabili tali costi e si avallerebbe un'organizzazione di questo tipo.

Con l'emendamento 1.25 poi, ho proposto che nella Giunta per il Regolamento sia presente almeno un senatore per Gruppo. Questa è una tutela delle minoranze, perché è giusto che si rappresentino i numeri, perché la democrazia è rappresentativa e proporzionale e quindi più senatori rappresentano un bacino di cittadini maggiore, ma quando si parla di regole, invece, vanno tutelate proprio le minoranze, perché questa è la garanzia della democrazia.

Va benissimo quanto previsto per le sedi deliberanti, ma che si faccia almeno un passaggio brevissimo

in Aula che ammette la discussione in Commissione, per far sì che tutti abbiano almeno visione delle proposte e se qualcuno ha qualcosa da dire possa farlo e quindi si faccia una votazione. Non occorrerebbe tanto tempo, ma sarebbe un'accortezza in più.

Con l'emendamento 3.3 ho proposto che le sedute di sindacato ispettivo siano concentrate ogni 15 giorni dalla mattina alla sera: è un fatto organizzativo che mira anche a evitare quegli aggiornamenti del calendario che a volte scombussolano anche l'organizzazione dell'attività territoriale dei parlamentari, perché se c'è un orario fisso, poi negli spazi in cui si sa che non ci sono riunioni dell'Assemblea, ci si può organizzare e non si devono disdire delle iniziative avviate.

Non c'è oggi, nel fascicolo definitivo, quanto avevo proposto in merito alle sanzioni al senatore quando abbandona il Gruppo e al Gruppo che, quando espelle dei senatori in infrazione al Regolamento depositato in Senato, paga una sanzione che corrisponde a quanto quel parlamentare ha portato nel Gruppo per tutti i mesi di permanenza. Non capisco perché questo emendamento non sia presente nel fascicolo. Avevo proposto che se il Gruppo espelle più di tre senatori, in violazione al Regolamento che lo stesso si è dato (e che quindi si presuppone si sia impegnato a rispettare in Senato), viene automaticamente sciolto e i rappresentanti confluiscono nel Gruppo Misto. Questa è un'indicazione severa, che però porterebbe tutti a rispettare di più le regole: le regole vanno rispettate sempre e, se un Gruppo se le dà, non vedo perché debba essere il primo a ignorarle.

Penso che l'articolo 67 della Costituzione, che disciplina i vincoli di mandato e statuisce che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione» vada comunque rispettato, perché ha delle ragioni storiche profonde. Poi, se un senatore dopo cambia idea, che ne risponda, eventualmente pagando il danno al Gruppo di appartenenza: non sarà più votato dai cittadini, ma deve essere libero di farlo. La tutela della libertà, della democrazia, della trasparenza e della giustizia prima di tutto.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare gli emendamenti a mia prima firma e per fare un'osservazione rispetto a quello che ha detto il relatore.

Vorrei anzitutto sottolineare che negli emendamenti a mia prima firma mai si trova il termine «espulsione». Signor relatore, non è facile e neanche divertente, in questo Senato, dover parlare di tristi vicende, che potrebbero essere derubricate a vicende personali, se non fosse che possono essere costitutive di un funzionamento e di un'osmosi democratica che ci può essere tra l'esterno e l'interno di quest'istituzione.

Nell'emendamento 1.7 sottolineo che è prerogativa del singolo senatore decidere se aderire o non aderire più a un Gruppo, perché può capitare ed è già capitato che questa libertà, che deve una sacrosanta libertà del singolo senatore, gli venga sottratta. Non accetto che il cambio di casacca contro cui si è scagliato il senatore Calderoli venga confuso con un meccanismo del tutto diverso e decisamente pericoloso per la libertà di esprimere le proprie opinioni. Questo è un punto di differenza, senatore Calderoli. Credo che esplicitare all'interno del Regolamento che è solo nella disponibilità del singolo senatore la decisione di aderire o di non aderire più a un Gruppo sia anche uno strumento per compiere quella differenza che ci può essere tra ciò che legittimamente può essere anche sanzionato - non voglio dirlo io, lo dicono altri: io mi sono espressa diversamente nella discussione generale ma qui mi fermo all'illustrazione dei miei emendamenti -

e che può essere un cambio di opinione rispetto alla bandiera con cui ci si è fatti eleggere e quello che, invece, è un malfunzionamento o disfunzione grave di un meccanismo democratico. Può infatti capitare che qualcuno riceva da fuori delle istruzioni precise - ripeto, da fuori - che intervengono e interferiscono con dei meccanismi che queste istituzioni dovrebbero e avrebbero dovuto tutelare al momento opportuno. *(Applausi delle senatrici Bencini, Bignami e Fucksia)*.

Pertanto, ritengo che questo punto debba essere oggetto di attenzione e assicuro i colleghi senatori che non è piacevole dover fare questo intervento e che la sottoscritta e i senatori che, con la sottoscritta, hanno dovuto pagare e scontare questo meccanismo, lo riportano all'interno di quest'Aula per un dovere di democrazia nei confronti di coloro che verranno e di chi elegge in quest'Assemblea i propri rappresentanti. Quindi, esigo che venga fatta questa opportuna differenza.

Gli altri emendamenti che ho presentato riguardano il funzionamento del Gruppo Misto e sono stati ispirati dal Regolamento della Camera, quindi mirano a riportare all'interno del Senato un meccanismo che esiste nell'altro ramo del Parlamento e nel suo Regolamento, che credo renderebbe più funzionale l'assetto del Gruppo Misto. Essendo coerenti con il regolamento della Camera, spero possano essere accolti e votati favorevolmente.

C'è un ultimo emendamento che mi sta a cuore, il 2.20, relativo alla presenza nelle Commissioni. Anche qui, chiedo che, una volta composte le Commissioni nella prima decisione e nel loro insediamento, sia esplicitato che lo spostamento da una Commissione viene fatto sulla base di una richiesta del singolo senatore. Credo infatti che, se stiamo parlando di una dialettica all'interno dei Gruppi e questa è l'impronta che tutte queste corpose modifiche del Regolamento riflettono, sia giusto che anche la presenza nelle Commissioni, a maggior ragione alla luce dell'accentuarsi del valore del loro lavoro, sia discussa e negoziata all'interno del Gruppo e non possa esserci un intervento d'autorità che potrebbe scatenare reazioni negative.

Questo è il senso dei miei emendamenti e vorrei che fosse rispettato anche il valore che con essi intendo dare sia alla decisione e alla libertà di decidere del singolo senatore, sia a una corretta dialettica all'interno dei Gruppi, tra i differenti eletti. *(Applausi delle senatrici Bencini e Bignami)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione secondaria superiore «Luigi Einaudi» di Manduria, in provincia di Taranto, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento IL n. 38**(ore 10,18)**

BUEMI *(Misto-FdV)*. Signor Presidente, da quando sono entrato in Senato, nel 2013, ho presentato una serie di proposte di modifica del nostro Regolamento, ma in questa sede, alla bozza proposta all'Assemblea, ne ho presentata una sola.

Mi permetta di richiamare l'attenzione sua e dei colleghi sul *deficit* che dobbiamo registrare rispetto alla capacità di riforma che in questi anni abbiamo sviluppato, come pure su quella di riesame critico dei risultati ottenuti.

La Prima Repubblica aveva pochi partiti e pochi Gruppi parlamentari e il sistema regolamentare era *grosso modo* quello ancora oggi in vigore. Con la Seconda Repubblica, sull'onda del superamento della frammentazione politica, abbiamo introdotto norme coercitive a livello di legge elettorale e, in qualche caso, anche nei Regolamenti parlamentari delle due Assemblee: il risultato è una pletora di soggetti che nascono e muoiono nel periodo di una giornata o di un mattino mentre, allo stesso tempo, quest'esigenza di sintesi delle posizioni politiche non viene assolutamente raggiunta.

Con il mio emendamento pongo una questione: ciò che la politica non risolve non può essere risolto semplicemente con una norma regolamentare.

Vi è anche un problema di rispetto del principio di autodeterminazione e di scelta del parlamentare, che si assume la responsabilità delle proprie scelte di fronte all'Assemblea e agli elettori.

Io non credo che si possa coartare in qualche maniera il parlamentare che si è presentato in una lista che non ha raggiunto il minimo, stabilito in base a un criterio assolutamente irrazionale. Concordo, infatti, con il collega Orellana: se il minimo fosse di quattordici, corrispondente al numero delle Commissioni permanenti di merito, avrebbe un senso; ma indicare dieci come numero fatidico per accedere o no alla rappresentanza politica diretta all'interno di quest'Aula, francamente fa un po' sorridere, se non fosse semplicemente in base a un principio di convenienza delle forze politiche maggiori.

Credo allora che si debba salvaguardare il diritto di coloro che si candidano con un simbolo e, pur

essendo eletti, non raggiungono il minimo che è stato prescritto. Il diritto di tribuna diretto e di rappresentanza della propria posizione politica deve essere garantito anche se il numero di parlamentari non è quello rispondente a dieci. Nello stesso tempo, signor Presidente, io non credo che si possa coartare la volontà se dieci parlamentari appartenenti a un Gruppo, di fronte a una degenerazione della posizione politica del proprio Gruppo, decidono di costituire una posizione politica diversa. Anche in quel caso, pur non essendosi presentati alle elezioni con quella posizione politica, ma avendo maturato una posizione politica diversa e avendo raggiunto il numero di parlamentari prescritti, quella autonomia di scelta deve essere garantita. Sono principi basilari di democrazia, signor Presidente.

Colleghi, richiamo alla nostra memoria il fatto che siamo tutt'ora inadempienti rispetto al principio costituzionale del riconoscimento giuridico dei partiti e della loro regolamentazione per legge. Questa è un'altra questione. Credo che siamo in forte ritardo, ma non possiamo, da una parte, essere inadempienti su un principio generale e introdurre, invece, principi di limitazione della democrazia e del libero arbitrio del parlamentare rispetto a scelte che spesso possono anche essere drammatiche, perché nella storia del nostro Paese ci sono stati passaggi cruciali che hanno avuto bisogna del libero discernimento dei parlamentari. *(Applausi della senatrice Fucksia)*.

Signor Presidente, mi fermo qui, richiamando solo un altro elemento. Me lo consenta, anche se non fa parte del mio emendamento: lo voglio brevemente toccare. Colleghi, io sono uomo di mondo e non mi scandalizzo davanti a niente, però, francamente, se in una sala operatoria ci fosse un medico chirurgo donna allattante, noi faremmo entrare il bambino in sala operatoria per potere essere allattato durante l'intervento chirurgico? *(Applausi delle senatrici Fucksia e Rizzotti)*.

Ecco, evitiamo un eccesso di politicamente corretto che fa semplicemente ridere. Bisogna dare a tutte le cose il loro giusto peso: credo che le madri abbiano diritto di allattare i loro figli e possono anche essere esentate per un quarto d'ora dal voto d'Aula per andare ad allattarli *(Applausi dei senatori Fucksia, Mandelli e Rizzotti)* ma, francamente, *biberon* e piagnucolamenti del *bebè* all'interno di un'Aula parlamentare io cercherei di evitarli. *(Applausi dei senatori Fucksia, Mandelli e Rizzotti)*.

MAZZONI *(ALA)*. Signor Presidente, le pongo prima una domanda: mi conferma che non ci sarà dichiarazione di voto finale ma solo dichiarazioni di voto per ogni articolo?

PRESIDENTE. Lei ha la facoltà di illustrare tutti gli emendamenti, senatore Mazzoni.

MAZZONI *(ALA)*. Illustrerò solo gli emendamenti all'articolo 1 e in questo intervento farò anche la dichiarazione di voto per l'articolo 1.

I principi che si affermano in questo nuovo Regolamento si fondano su una semplice idea: i Gruppi che si costituiscono in Parlamento dopo le elezioni devono corrispondere ai partiti e ai movimenti che hanno chiesto i voti agli elettori e sono stati da questi eletti, con l'aggiunta che questo assetto, frutto delle scelte elettorali, deve rimanere inalterato per tutta la legislatura.

Ora, voglio ricordare l'articolo 67 della Costituzione, che recita: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato». Questo articolo fu scritto e concepito per garantire la libertà di espressione più assoluta ai membri del Parlamento. In altre parole, per garantire la democrazia i costituenti ritennero opportuno che ogni singolo parlamentare non fosse vincolato da alcun mandato, né verso il partito cui apparteneva quando si era candidato, né verso il programma elettorale, né verso gli elettori che, votandolo, gli avevano permesso di essere eletto. Si stabilì dunque, in modo chiaro e inequivocabile, il divieto di mandato imperativo.

Ora, se è forse giusto cercare di evitare la frammentazione dei Gruppi quando si tratta di microscissioni solo e chiaramente opportunistiche, ci chiediamo con forza se non sia quanto meno eccessivo impedire per Regolamento che le grandi scissioni politiche causate da profondi dissidi politici e ideali non possano trovare un'appropriata rappresentanza parlamentare.

Gli esempi storici in questo senso sono molteplici. Senatore Calderoli, quando l'ala sinistra del Partito Socialista, guidata da Gramsci e da Bordiga, uscì dal partito nel 1921 e fondò il Partito Comunista d'Italia, si trattò di trasformismo o di qualcosa di più politicamente valoriale? E Gramsci e Bordiga si

potrebbero annoverare nella lista dei voltagabbana? E quando Saragat nel 1947 si staccò da Nenni, fu un voltagabbana o un *leader* politico lungimirante? Nel 1964 l'ala di sinistra del PSI si staccò per formare il PSIUP, e poi ci fu l'unificazione tra PSI e PSDI nel PSU e la successiva scissione.

Insomma - e concludo - la storia del Parlamento e della politica italiana non è fatta solo di voltagabbana o di trasformisti: è fatta anche di lotte politiche ideali che in futuro, per questo nuovo Regolamento del Senato, non potranno più trovare immediata rappresentanza in Parlamento. Gramsci, Bordiga e Saragat avrebbero dovuto iscriversi al Gruppo Misto o a un altro partito già presente in Parlamento?

A nostro parere, questo è un impedimento incostituzionale e per questo non possiamo dare il nostro voto favorevole all'articolo 1 di questo Regolamento. *(Applausi del senatore Milo)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signor Presidente, noi avevamo presentato già presso la Giunta per il Regolamento tutta una serie di emendamenti che tentavano di fare alcune operazioni rispetto al testo base elaborato dal Comitato ristretto. Alcuni emendamenti, di cui è stato recepito solo lo spirito, tentavano di consolidare alcune garanzie per le opposizioni. Questo lo dico a maggior ragione perché siamo ormai alla vigilia dello scioglimento delle Camere e abbiamo una legge elettorale nuova che, per come è fatta, però dare risultati assolutamente imprevedibili. Invito quindi tutti i senatori - perché credo sarebbe interesse di tutti - a riflettere sul fatto che è necessario tenere conto fortemente delle garanzie delle opposizioni, perché nessuno ad oggi sa chi potrà avere la maggioranza. Credo che questa sarebbe pertanto una forma di rispetto per tutti e anche di lungimiranza, oltre che di rivalutazione forte del ruolo dell'Assemblea.

L'altra questione ha riguardato una lunga discussione sui Gruppi. Noi siamo assolutamente d'accordo che sia necessario dare dei segnali e mettere delle norme per impedire operazioni di puro trasformismo, però sotto questa categoria non si possono fare operazioni che nulla hanno a che fare con norme antitrasformismo. In particolare, l'emendamento 1.13, da noi presentato, riguarda il fatto che con il testo proposto dalla Giunta per il Regolamento - di fatto dal Comitato ristretto - è impedita persino la formazione di un Gruppo da parte di senatori che non hanno fatto trasformismo, ma si sono presentati con la loro lista, con le loro facce, con la loro identità alle elezioni e - visto quello che prevede la legge - hanno superato il 3 per cento.

Chiedo a tutti di riflettere sul fatto che la bozza di Regolamento in discussione in qualche modo impedisce ai cittadini e agli elettori di vedersi rappresentati all'interno dell'Assemblea del Senato. Infatti, per come interveniamo sulla riforma del Regolamento, molto del lavoro parlamentare e del procedimento legislativo avverrà all'interno delle Commissioni e il meccanismo di impedire la costituzione di Gruppi a coloro che non raggiungono i dieci membri ma hanno comunque superato la soglia del 3 per cento e si sono presentati a livello nazionale con un unico simbolo e con un'unica lista, impedirà di fatto a questi senatori anche di fare il proprio lavoro, cioè il proprio dovere rispetto ai cittadini che li hanno eletti. Costoro saranno esclusi da moltissima parte del procedimento legislativo perché, se per molti disegni di legge si lavorerà in sede deliberante e redigente, tutto questo lavoro sarà loro nei fatti inaccessibile: potranno andare in Commissione tanto per vedere, ma non potranno certamente esprimere il proprio voto e potranno partecipare, nel caso della sede redigente, solo nel voto finale in Aula. Stiamo parlando di senatori le cui liste hanno per forza superato lo sbarramento del 3 per cento. Invito tutti a riflettere su questo, che è un elemento non indifferente perché, torno a ripetere, di questo passo quei senatori finiranno nel Gruppo Misto, con tutto quello che ciò comporta dal punto di vista della partecipazione al procedimento legislativo, non potendo essere presenti in tutte le Commissioni.

Questo è ancora più incredibile, signor Presidente, e lo dico anche al relatore Calderoli che su questo punto aveva presentato una riformulazione affinché le formazioni che avessero superato il 3 per cento e quindi avessero intorno ai 5 senatori potessero costituire il Gruppo, norma attualmente presente nel nostro Regolamento e che non è stata abusata, signor Presidente. Vorrei infatti ricordare in questa sede che noi, senatori che fummo eletti con Sinistra, Ecologia e Libertà in sette, avevamo tutta la possibilità di chiedere e di avere la deroga, perché ci eravamo presentati in tutte le Regioni e quindi avevamo tutti

i crismi. Per una nostra scelta, di allora, per certi versi anche di sobrietà, decidemmo di non chiedere la deroga, quindi la norma non è stata abusata. In questa legislatura si è abusato di molto altro, perché anche i Gruppi grandi si sono separati, hanno costituito altri Gruppi, una parte al Governo e l'altra all'opposizione: altre sono state le operazioni, altra è stata la vicenda del trasformismo e del cambio di casacca, come altra è la vicenda che ha portato moltissimi senatori ad andar via o ad esser mandati via dal Gruppo. Sono questioni molto diverse.

In più è paradossale il fatto che chi è stato eletto, quindi superando lo sbarramento del 3 per cento, si è presentato con un'unica lista, ha presentato i propri programmi ed il proprio progetto, ha discusso con i cittadini e ha preso i voti, quindi ha superato il 3 per cento, in virtù di quel programma e di quel progetto, non potrà costituire il Gruppo se non raggiunge i dieci componenti laddove per avere dieci senatori, bisogna essere tra il 6 e il 7 per cento. Chi ha il 3 per cento, arriva forse al 5 per cento, ma probabilmente servirà il 4 per cento.

Quindi stiamo parlando di forze politiche non proprio microscopiche, che rappresentano una fascia non piccola dell'elettorato. Non si può costituire un Gruppo, mentre invece si introduce una norma per coloro che, per esempio, si presentano in coalizione, magari al collegio uninominale, avendo una loro lista che non supera il 3 per cento. Di questi casi ne avremo moltissimi, Presidente, perché si fanno coalizioni, si cerca di fare coalizioni con liste e listarelle che magari non superano il 3 per cento. Costoro, se si mettono tutti insieme - uno eletto al collegio uninominale qui, un altro eletto al collegio uninominale di là, un altro eletto sotto, un altro eletto sopra - anche se le loro liste, collegate con altri partiti, non raggiungono il 3 per cento, possono costituire il Gruppo. Capite bene che questo sarebbe davvero un elemento dissonante in modo chiaro rispetto alla volontà dei cittadini.

Chiedo all'Assemblea di riflettere su questo punto, altrimenti facciamo un cattivo servizio, mettendo addirittura sotto la definizione di norme antitrasformismo un atto che impedisce di fatto a moltissimi cittadini elettori di vedersi rappresentati pienamente in quest'Assemblea, riducendo così la rappresentanza ad una carica onorifica. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL-LeU)*.

BATTISTA *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, io ho presentato tre emendamenti.

L'emendamento 1.26 fa sì che la Giunta debba affrontare la metodologia con la quale vengono monitorate le presenze in Commissione e in Assemblea. Con la riforma al nostro esame andremo sicuramente, come è giusto, a lavorare in misura maggiore in Commissione, però sappiamo che le presenze in Commissione non sono pubbliche. Quindi, se non interveniamo in questo contesto, nella prossima legislatura potremo avere senatori che saranno molto presenti in Assemblea, quelle poche occasioni che andremo a votare i provvedimenti finali (soprattutto con la modalità redigente), e poi, magari, in Commissione potrebbero non esserci mai. Sappiamo tutti che c'è un sistema di monitoraggio, di *open policy*, *open* Parlamento, che viene spesso pubblicizzato anche dai *media:* avremo quindi senatori brillantemente presenti sempre in Assemblea, che però in Commissione non saranno mai presenti. Si tratta di una stortura che, a mio avviso, dovrebbe essere affrontata.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.19, come lei sa, Presidente, a febbraio del 2016 si è trovato a dover rispondere ad un articolo pubblicato su «Il Messaggero», a firma Claudio Marincola, con il quale collaborai, all'epoca, per far emergere quella che, a mio avviso, è una cattiva abitudine, introdotta in una delibera, che consente al parlamentare di essere presente ai fini amministrativi, quindi per la corresponsione della diaria, avendo semplicemente la tessera inserita.

Come sa, siamo intervenuti spesso durante il corso dei lavori delle nostre sedute per cercare di porre rimedio a questa anomalia. Pensate se dovessimo iniziare a votare ora il provvedimento: basta guardarsi intorno per notare che in tutti gli scranni, compresi quelli del Movimento 5 Stelle, ma anche in quelli dei Gruppi che sono davanti ai miei occhi, ci sono colleghi che lasciano la tessera inserita e poi si assentano. Non sono mai intervenuto durante queste polemiche. Se non vogliamo, però, rimediare a tutto questo, diamo un cattivo segnale all'opinione pubblica, e noi stessi insorgiamo. Tra l'altro, abbiamo varato provvedimenti - penso a quello sulla pubblica amministrazione - con cui si prevedono sanzioni pesanti nei confronti dei cosiddetti furbetti del cartellino. Non riesco a capire perché non riusciamo a mettere mano a tale situazione. Mi sembra che il Consiglio di Presidenza non

abbia mai affrontato il tema. Penso che non ci sia nulla di male, perché - ripeto - consentire al parlamentare di non esprimere la propria preferenza, soprattutto quando viene cambiata la valutazione del voto di astensione, può essere un caso sporadico, ma non la norma. E sappiamo tutti che, nonostante il suo impegno, Presidente, e quello dei senatori Segretari e degli assistenti parlamentari, sia questa una brutta pratica che continua a essere messa in atto. L'emendamento 3.19 rappresenta, quindi, l'occasione per porre rimedio a tale situazione.

L'ultima proposta a cui tengo particolarmente è contenuta nell'emendamento 4.1. Presidente, durante la sessione di bilancio in Commissione ho provato a illustrare la proposta e mi spiace che il vice ministro Morando non abbia colto l'importanza dell'innovazione prospettata, che poi non è un'innovazione. Di cosa stiamo parlando? Noi continuiamo a ricevere documenti, soprattutto dalla Ragioneria generale dello Stato, sui quali, per mostrarci che è stato completato un processo di validazione, viene apposta la cosiddetta bollinatura. Questi documenti vengono trasmessi con una metodologia totalmente obsoleta e anche antifunzionale al corretto esame degli stessi. Stiamo parlando dei documenti che vengono stampati, sottoposti a bollinatura, timbrati manualmente e poi scansionati, ai quali viene dedicata una persona. Come ho già detto in sessione di bilancio, si tratta di uno spreco di risorse, di tempo ed energie.

I documenti prodotti con siffatta modalità, tra l'altro, sono anche più pesanti a livello di *byte* e spazio occupato su Internet. Se vediamo la dimensione occupata sulla Rete dell'annesso all'ultima sessione di bilancio, saranno poco più di tre *mega* o tre *mega* e mezzo. Lo stesso documento che riceviamo dalla Ragioneria generale dello Stato, elaborato poi dagli Uffici - viene addirittura spezzato in più *file* - è un *file* che occupa dai 30 ai 70 *mega*. Ciò dimostra uno spreco di risorse, nonostante le capacità dei sistemi informatici siano migliorate, e comporta la produzione di documenti totalmente illeggibili, non essendo possibile all'interno del testo ricercare la parola chiave.

In questa legislatura cinque sessioni di bilancio hanno seguito questa metodologia. Quando arriva al nostro esame il maxiemendamento del Governo, il parlamentare che vuole vedere se uno specifico emendamento è presente in quel testo deve scorrere 100 o 200 pagine. Allora mi chiedo se, nel 2017, possiamo continuare ad avere un siffatto tipo di approccio con lo strumento informatico.

L'emendamento in esame porta un risparmio di spesa e un efficientamento delle risorse. Non essendo stato possibile approvarlo durante la sessione di bilancio, potremmo ora inserirlo nel Regolamento del Senato e decidere noi, come Senato, tale metodologia, di cui potrà tenerne conto anche chi ci trasmette i documenti. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

TRONTI *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 sembra una modesta proposta, ma in realtà nasconde un progetto di forte ambizione.

Il Polo bibliotecario parlamentare esiste già da un decennio: è stato opportunamente ideato, ma non praticamente realizzato. L'emendamento 1.0.1 tende allora a proporre una pratica realizzazione finale di questo opportuno progetto.

Pochi sanno che la biblioteca del Senato fino a circa dieci anni fa era situata a palazzo Madama, a due passi dall'Aula. La sala di lettura era l'attuale sala Koch. E ciò era molto positivo perché, quando i senatori lavoravano in Biblioteca, potevano raggiungere l'Aula in pochi minuti, mentre oggi è un po' più complicato, trovandosi essa a piazza della Minerva. L'unificazione fisica delle biblioteche del Senato e della Camera è stata la realizzazione di un rilevante progetto che - credo - risalga sia opera del presidente Spadolini. Come si sa, si può entrare nella Biblioteca del Senato da piazza della Minerva, passare alla Biblioteca della Camera dei deputati e uscire in via del Seminario.

Sarebbe davvero opportuno concludere ora il progetto costruendo quella che, nel modello degli Stati Uniti, risulta essere la biblioteca del Congresso, che include la Biblioteca e gli archivi annessi del Parlamento. Siccome non siamo riusciti a superare il bicameralismo, cominciamo a superare il bibibliotecarismo.

Tra l'altro, bisognerebbe abbandonare i propositi di grande riforma costituzionale di marca prima craxiana, poi berlusconiana e, infine, renziana e procedere a una serie di piccole riforme istituzionali

che danno alle istituzioni quel carattere di maggiore efficienza, praticabilità e anche di maggiore riconoscimento all'esterno.

Il progetto prevede che il polo bibliotecario e archivistico delle due Camere riunite diventi anche un polo culturale attrattivo verso l'esterno e soprattutto qualcosa che cominci a riunificare i servizi delle due Camere in un'unica struttura con un risparmio di risorse e un incremento di efficienza. L'intenzione, poi, è di creare qualcosa di più: creare una sorta di polo non solo bibliotecario, ma anche culturale, dove riprendere un discorso di elaborazione di cultura politica da offrire all'esterno, mirando soprattutto a una grossa operazione di riacculturazione politica delle giovani generazioni. Si potrebbero realizzare iniziative anche esterne al Parlamento con seminari, convegni, presentazioni di libri, confronti tra varie opzioni politico-culturali da offrire alle giovani generazioni alle quali - secondo me - non servono la gita turistica dentro Palazzo Madama o a Montecitorio o la partecipazione alle sedute di Senato e Camera. Bisognerebbe far sedere i giovani nelle bellissime sale che abbiamo a disposizione. Penso alla Sala degli atti parlamentari, alla Sala capitolare e alla Sala in via del Seminario, di competenza della Camera dei deputati, per cominciare a produrre nella loro testa quell'attrattiva verso la politica che attualmente manca.

Il modello cui mi riferisco è la Library of Congress degli Stati Uniti, situata a Washington, dove quanto ho detto avviene di prammatica. Faccio un solo esempio: il 6 giugno del 1945, alla Library of Congress di Washington, Thomas Mann, in occasione del suo settantesimo compleanno, pronunciò il famoso discorso «La Germania e i tedeschi», un testo di alta storia culturale tedesca e letteratura, dove tra l'altro giustificava il suo rifiuto di tornare in Germania anche dopo il crollo del nazismo. Non abbiamo molti Thomas Mann in giro da presentare in pubblico, ma credo che quello sia un modello da ripetere e riprendere.

Quindi, dietro l'emendamento in esame c'è il progetto che ho evidenziato, che da qui dovrebbe partire, per svilupparsi in questo senso. Signor Presidente, aggiungo poi che reputo opportuno che esso sia firmato anche dal presidente Zavoli, perché tutta la materia è di sua competenza.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho presentato come primo firmatario due emendamenti che essendo simili e probabilmente assorbiti da altri presentati dalla Commissione, lascio illustrare al senatore Cociancich.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vuole far illustrare contestualmente tutti gli emendamenti presentati su tutti gli articoli?

PRESIDENTE. Sì.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. A tutti? Non essendo stato annunciato, il Regolamento, di cui per l'appunto stiamo parlando, prescrive altro.

PRESIDENTE. L'ho detto all'inizio.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che avrebbe dovuto domandare se c'era su questo l'accordo, siccome il Regolamento prevede altro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha fatto osservazioni e non c'era nulla in contrario, siamo andati avanti in questo modo.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Il Regolamento, "di regola" - come si dice - andrebbe applicato.

PRESIDENTE. Poi capirà il perché, visto che ci sarà una modifica anche nell'ordine delle votazioni, che è nella facoltà del Presidente.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, illustrerò dunque gli emendamenti in questo modo anomalo, che non è conforme al Regolamento. È vero che lei lo ha detto, ma forse, almeno quando si discute del Regolamento, bisognerebbe applicarlo senza modifiche. Probabilmente lei ha delle ragioni molto più raffinate e condivisibili, ma il solo fatto di dire «così ce le leviamo» non mi sembra nello spirito di una sana discussione.

In generale - sto illustrando i miei emendamenti - credo che dobbiamo mirare a una discussione efficace delle proposte avanzate in Assemblea. La funzione del Senato e in generale del Parlamento non è fare le leggi in fretta, perché chi fa ciò è sicuramente un organo molto diverso, con meno componenti e con qualcuno che alla fine decide per tutti. Il Parlamento nasce esattamente dall'esigenza opposta, affinché ogni punto che viene proposto - non certo sul Regolamento, ma sulle leggi in generale, che riguardano la nostra società e la vita dei cittadini - venga esaminato alla luce del sole e con piena consapevolezza.

Pertanto, se gli emendamenti venissero illustrati nel momento in cui il relatore è presente e qualcuno ascolta, perché si sta per votare su quell'argomento, non sarebbe male. Se invece il punto è lasciar passare questo momento, effettivamente sarebbe meglio addirittura sopprimerlo. Se prendere la parola è una perdita di tempo, viene il sospetto che il Parlamento - lo dice la parola stessa - sia esso stesso una perdita di tempo. *(Applausi della senatrice Mussini)*.

Detto questo, illustro gli emendamenti 2.11 e 2.12, anche se non so a chi, visto che farlo in assenza del relatore è un fatto un po' anomalo. In ogni caso, tali emendamenti prevedono di sopprimere un automatismo. Posto che ogni disegno di legge viene assegnato in sede redigente o deliberante - e dunque l'Aula avrebbe un ruolo quasi solo di ratifica - ed essendo prevista, alla luce anche delle norme già vigenti, la possibilità di tornare abbastanza facilmente alla usuale forma della sede referente in cui viene discusso realmente anche in Aula - salvo fiducie e altri sotterfugi trovati o strumenti adoperati - non ritengo conveniente per l'efficacia della discussione che, ove si ritorni alla sede referente, ci debba necessariamente essere un termine dei lavori. E questo per una motivazione opposta rispetto a quella che appare: a questo punto, saranno le opposizioni a chiedere il ritorno alla sede referente - e cioè in apparenza un rallentamento dei provvedimenti a loro cari - proprio su ciò che a loro sta a cuore, avendo un ulteriore canale per riempire la discussione delle Commissioni. Esiste quindi la possibilità di un ostruzionismo non sui provvedimenti che la maggioranza ha il diritto di portare avanti - e parlo da senatore dell'opposizione - ma su quelli che l'opposizione vuole portare avanti, verosimilmente con poche speranze.

Vengono già riservati spazi appositi all'opposizione con uno strumento del tutto diverso. Sono previsti gli spazi per le leggi di iniziativa popolare con altri strumenti. Qui, in modo credo non voluto, si dà un ulteriore spazio attraverso uno strumento che apparentemente consente alla maggioranza di imporre in modo particolarmente perentorio i propri provvedimenti, cosa che generalmente riesce già a fare oggi. Vi è quindi la possibilità, per l'opposizione, di obbligare la Commissione a discutere di qualunque provvedimento, senza limiti numerici. Mentre gli spazi riservati all'opposizione sono regolamentati e limitati, qui non c'è limite e dunque, senza alcun limite, le opposizioni potranno chiedere, anche con cinque o sei membri, di intasare i lavori della Commissione con i loro provvedimenti. Non mi sembra un modo efficace di procedere e neanche rispettoso dello spirito che anima questa stessa riforma, che è dare giusti spazi all'opposizione e facoltà alla maggioranza di portare avanti i propri provvedimenti, naturalmente sempre che abbia i numeri in Aula.

Passo all'articolo seguente: con l'emendamento 3.4 chiedo di mantenere la formulazione «di norma» all'articolo 53 del Regolamento dove si parla delle settimane riservate ai lavori della Commissione e alle settimane riservate ai lavori d'Aula. Condivido l'impostazione di questa riforma che prevede un maggiore impegno delle Commissioni. Tuttavia, così com'è formulata, una volta tolta l'espressione «di norma», sarà obbligo assoluto avere due settimane al mese riservate alle Commissioni senza lavori di Assemblea, il che - gioco forza - vuol dire che al massimo saranno due le settimane riservate all'Assemblea.

Io ritengo - e devo dire che abbiamo una certa esperienza - che, siccome fino ad oggi sono state indispensabili a tutte le maggioranze - e non solo - quattro settimane di lavori di Assemblea, se le si vuole ridurre a due per l'obiettivo un po' utopico di potenziare i lavori in Commissione, dove però alle opposizioni sarà facile tornare alla sede referente e quindi alla fase più onerosa dei lavori, avere non più di norma, ma come imperativo assoluto, il fatto di non avere più di due settimane di sedute di Assemblea al mese non mi sembra molto razionale. Poi ci si dovrà inventare qualche meccanismo per

superare l'eccessivo irrigidimento del Regolamento. Ma direi che è proprio l'opposto di ciò cui si dovrebbe mirare con una riforma del Regolamento.

Spero poi di avere il tempo per parlare dell'emendamento 3.17, che affronta due di quelli che reputo i più grandi problemi che abbiamo incontrato in questa legislatura e non soltanto in questa: da un lato, il numero sovrabbondante di emendamenti, ovviamente superiore a qualunque possibilità di esame da parte dell'Assemblea, e, dall'altro, la conseguente introduzione di meccanismi che vedono la loro giustificazione solo nell'opposto eccesso degli emendamenti. Faccio allora due proposte, non a caso formulate in un unico emendamento: innanzitutto il limite al numero di emendamenti che ogni Gruppo può presentare; un limite piuttosto ampio che però evita gli eccessi del passato che, anche solo dal punto di vista tipografico, rischierebbero di mettere in ginocchio il Senato. E ciò è tanto vero che si sono dovute inventare delle procedure che in alcun punto il Regolamento prevede per liberarsi di milioni (letteralmente) di emendamenti e per ammettere emendamenti - per intendersi "emendamenti Esposito" Stefano, come sono stati definiti a suo tempo - che riassumono l'intero provvedimento in un articolo solo, di solito premissivo, collocato al primo posto, all'articolo 01, rispetto all'intero disegno di legge; e ciò contravviene a quanto precisa la Costituzione, la quale prevede che le Camere esaminano i provvedimenti articolo per articolo. Tralasciando il fatto che abbiamo già visto articoli composti di 1.000, 1.300, 1.500 commi - e, quindi, già esiste questo problema - se poi usiamo anche la tecnica degli articoli premissivi, che riassumono in sé il contenuto di tutti gli altri articoli, poniamo in essere una palese violazione della Costituzione, passando fra l'altro da un eccesso all'altro. E, cioè, si passa da milioni di emendamenti a un solo emendamento con il quale si vota l'intero disegno di legge, e quindi si tratta di una sede redigente mascherata che toglie di fatto qualunque possibilità di esame da parte dell'Assemblea.

Sono proposte queste che vanno esattamente nello spirito che si propone la riforma, e cioè la razionalizzazione dei lavori. Ritengo che non mortifichi questa Assemblea il fatto che dei senatori espongano le loro ragioni. Ma è giusto limitare complessivamente la durata degli interventi, perché quello che si dice in dieci minuti di regola si può condensare in cinque. Ciò, però, che sicuramente mortifica l'Assemblea è passare intere giornate a premere bottoni, con scarsa consapevolezza di ciò a cui si sta dicendo di sì o di no. Con questi emendamenti mi propongo di porre rimedio alle due anomalie evidenziate. *(Applausi del senatore Caliendo)*.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, quelli che ho presentato sono emendamenti che sono stati largamente condivisi con le altre forze politiche presenti nella 14a Commissione e ringrazio il senatore Floris che mi ha ceduto la parola per poterli illustrare in prima battuta.

Il primo è l'emendamento 2.4, che mira a dare accesso ai lavori della 14a Commissione, delle politiche europee, anche ai parlamentari europei eletti in Italia, che possono così interloquire e portare la loro esperienza e la loro conoscenza dei temi del dibattito politico a livello europeo e dare, quindi, una maggiore contezza anche ai componenti della 14a Commissione di quali sono gli interessi reali in gioco.

Al tempo stesso, si avrebbe uno scambio osmotico di competenze e conoscenze, consentendo così ai nostri parlamentari europei una maggiore contezza delle posizioni e del dibattito politico all'interno del Senato, di cui essi potranno tener conto nel momento in cui dovranno intervenire, riferirne e prendere posizione nel Parlamento europeo. Mi sembra, quindi, che l'emendamento miri a dare più peso e capacità di impatto al Senato anche a livello europeo, conferendo maggiore efficacia alla nostra azione.

Signor Presidente, mi rivolgo ora al relatore perché vorrei proporre una riformulazione dell'emendamento 2.4, eliminando il capoverso 1-*ter*. Propongo altresì di eliminare dall'attuale capoverso 1-*quater* (che diventerebbe 1-*ter*) le seguenti parole: «proponendo argomenti da inserire all'ordine del giorno». Propongo, infine, di eliminare *in toto* il capoverso 1-*quinquies*.

L'altro emendamento che intendo illustrare è il 2.15, riguardante l'accentramento della funzione di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà in capo alla 14ª Commissione, prevedendo un meccanismo per il quale, qualora una delle Commissioni di merito rinvenisse la sussistenza di una

questione di sussidiarietà, essa andrebbe rimessa alla 14ª Commissione. Credo che ciò sia importante, perché darebbe unità di indirizzo al Senato sulla valutazione delle questioni di sussidiarietà, accrescendone sicuramente la forza, la credibilità e la capacità di avere un'interlocuzione unica con le istituzioni europee. Invece di parlare con 14 voci diverse, si parlerebbe infatti con una voce sola. Peraltro, tale previsione non toglierebbe alle Commissioni di merito la possibilità di affrontare il tema e, una volta che ci si dovesse imbattere in uno di questi punti, rimettere la questione alla 14ª Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a esprimere il proprio parere sulla proposta di riformulazione avanzata dal senatore Cociancich.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, senatore Cociancich, il sottoscritto e il Comitato ristretto sono d'accordo sul contenuto della riformulazione, che però proponiamo di accorpare in un unico capoverso: «*Al comma 1, capoverso* «Art. 23.» *inserire le seguenti parole*: «Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-*bis*. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono avere accesso alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea, hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto (...)». Il concetto è lo stesso, ma viene accorpato in un unico capoverso.

PRESIDENTE. Senatore Cociancich, conviene sulla riformulazione proposta?

COCIANCICH *(PD)*. Sì, signor Presidente.

MAURO Mario *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, si tratta di un unico emendamento, il 3.2, che in realtà, più che un'intenzione emendativa, è l'espressione di un dubbio sul quale chiederei una riflessione del relatore.

Il mio emendamento mira al ripristino della materia regolamentativa relativa all'utilizzo dei pareri del CNEL. Mi spiego: il mio dubbio è motivato dal fatto che il CNEL, oltre a essere strumento di sussidiarietà all'interno dei nostri principi costituzionali, è attore controverso della riforma bocciata con il *referendum*, tant'è che era diventato un vero e proprio *topos*, denso di significati, nel voto referendario. Con la misura esposta dal collega Calderoli, non utilizzeremmo più la facoltà di accedere ai pareri del CNEL; contemporaneamente, però, nella legge di bilancio abbiamo già votato, come Senato, di tornare a corrispondere emolumenti perlomeno a una parte dei suoi membri.

Ora, ravvedo semplicemente una contraddizione, nel senso che, se questi organismi devono funzionare e servire alla vita del Paese, è giusto che vengano sfruttati fino in fondo, perché possano rendere pareri alle Camere. In questo senso, cito l'esempio che viene dal funzionamento dal Comitato economico e sociale nell'ambito del Parlamento europeo, dove al lavoro delle Commissioni partecipano stabilmente, esprimendo pareri, non solo Commissioni e Consiglio, ma anche per l'appunto il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni. Diversamente, non si capisce perché con la mano destra facciamo qualcosa e con la sinistra il suo contrario.

Il senso della proposta di ripristino è, quindi, che ci sia un utilizzo compiuto, corrispondente alle intenzioni costituzionali, se il voto del *referendum* costituzionale, alla fine, magari con altre motivazioni, ha però inteso difendere realmente l'esistenza di quest'organismo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Poiché dobbiamo passare ora all'esame degli emendamenti ai vari articoli e per l'approvazione dei singoli articoli e degli emendamenti aggiuntivi è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, ai fini dell'economia e della chiarezza delle votazioni, dispongo che queste abbiano luogo al termine dell'esame degli emendamenti.

Avviso anche che è stata presentata richiesta di voto segreto per tutti gli emendamenti e gli articoli.

Prima di passare la parola al relatore, perché riferisca l'orientamento della Giunta per il Regolamento sugli emendamenti presentati, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento, dichiaro le inammissibilità e le improponibilità delle proposte emendative.

Conformemente a quanto già stabilito ieri nella riunione della Giunta per il Regolamento, la Presidenza dichiara inammissibili l'emendamento 1.11, che subordina la possibilità di costituire un Gruppo parlamentare in Senato alla circostanza che un partito politico si sia presentato alle elezioni

europee, nonché la proposta 4.1, in quanto incide sull'attività di un altro organo costituzionale. Dichiara altresì improponibili gli emendamenti 2.30, 3.1 e 3.30, in quanto diretti a modificare articoli del Regolamento estranei al contenuto della proposta di modifica approvata dalla Giunta.

Do la parola al relatore per riferire sull'orientamento della Giunta sugli emendamenti presentati, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, anzitutto le chiedo, per un ordinato svolgimento dei lavori, di poter esprimere il parere articolo per articolo, per poi votare e passare quindi all'articolo successivo.

Le preannuncio che, rispetto ad alcune posizioni della Giunta, il Comitato ristretto ha raggiunto l'unanimità su alcuni pareri che vado oggi a integrare.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 previa riformulazione limitatamente al: «Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare». Se i proponenti accettano la riformulazione, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, accetta?

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, Presidente.

CALDEROLI, *relatore*. Il parere è favorevole all'emendamento 1.100 (testo 2) del relatore che, per consentire una comprensione del testo, prevede che la decadenza da Vice Presidente, da segretario d'Aula o da membro dell'Ufficio di Presidenza per cambiamento di Gruppo avvenga esclusivamente quando è conseguente a una manifesta volontà dell'interessato e non per provvedimenti sanzionatori assunti dal Gruppo. Al capoverso successivo si prevede la possibilità per gli *ex* Presidenti della Repubblica di non aderire obbligatoriamente a un Gruppo politico e, con l'inserimento dell'articolo 19, si prevede che la Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari spetti ai Gruppi di opposizione cosicché il rapporto tra maggioranza e opposizione sia garantito anche in seno alle Commissioni.

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.2 e 1.3, quest'ultimo in quanto assorbito dall'emendamento 1.100 (testo 2).

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.7, 1.6, 1.9, 1.8. Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 1.5 in quanto precluso dall'eventuale approvazione dell'1.100 (testo 2). Il parere è altresì contrario sull'emendamento 1.10.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice De Petris, c'è stata una discussione sia in Giunta sia in seno al Comitato ristretto. Il concetto espresso dalla senatrice De Petris, che personalmente condivido, è che quando un partito si presenta alle elezioni e, ovviamente, per poter avere degli eletti, deve superare il *quorum* previsto dalla legge elettorale, che corrisponde orientativamente a sette senatori, se si è presentato con un simbolo - per quanto mi riguarda condivido - dovrebbe poter costituire il proprio Gruppo indipendentemente dai dieci componenti. Non si è però raggiunta l'unanimità e, quindi, in questa sede esprimo il mio parere personale, ma in seno alla Giunta il parere è stato contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21 e 1.22. Sugli emendamenti 1.23 e 1.24 abbiamo raggiunto un parere favorevole, a seguito della riformulazione che intendo sottoporre ai presentatori: «Il Consiglio di Presidenza può disciplinare il trattamento economico dei rimborsi spese spettanti ai Senatori e termini e modalità dei rapporti con i collaboratori dei singoli Senatori». Se viene accolta la riformulazione, il parere diventa quindi favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Bottici, accetta la richiesta di riformulazione dell'emendamento 1.26, sulla quale il relatore ha espresso parere favorevole?

BOTTICI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

CALDEROLI, *relatore*. Il parere è contrario sull'emendamento 1.25.

Sull'emendamento 1.26 il parere sarebbe favorevole se il presentatore volesse accogliere la seguente riformulazione: «All'articolo 12 inserire il seguente comma: "Spetta al Consiglio di Presidenza

l'individuazione delle regole al fine del monitoraggio e della pubblicità delle presenze in Commissione e in Assemblea"».

PRESIDENTE. Senatore Battista, accetta la richiesta di riformulazione dell'emendamento 1.24, sulla quale il relatore ha espresso parere favorevole?

BATTISTA *(Art.1-MDP-LeU)*. Sì, signor Presidente.

CALDEROLI, *relatore*. Il parere sull'emendamento 1.27 è contrario.

Con l'emendamento 1.0.1, i cui contenuti sono assolutamente condivisibili, purtroppo si determina un impegno rispetto anche a regolamenti riguardanti la Camera dei deputati. Quindi, pur condividendone lo spirito, rispetto a una misura che si sarebbe potuta realizzare se ci fosse stato analogo lavoro nell'altro ramo Parlamento, mi vedo costretto a invitare al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno da presentare in sede di esame del bilancio interno del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Tronti, accoglie l'invito alla trasformazione in ordine del giorno da presentare in sede di esame del bilancio interno del Senato?

TRONTI *(PD)*. Signor Presidente, mi rimetto alla decisione della Commissione. Chiedo, però, di votare l'ordine del giorno per dare più forza alla questione.

PRESIDENTE. Senatore Tronti, non è possibile la votazione di ordini del giorno perché in questa sede non sono ammessi gli ordini del giorno. Sono ammessi solo in sede di esame di bilancio interno. Lei potrà, quindi, ripresentare questo emendamento come ordine del giorno quando tratteremo il bilancio interno.

Non sono ammessi gli ordini del giorno, anche perché non c'è la controparte governativa cui chiedere l'assunzione dell'impegno.

TRONTI *(PD)*. Accetto allora l'invito al ritiro e la proposta di una successiva presentazione di un ordine del giorno nella sede indicata.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra di aver compreso, dalle sue parole, che si procederà con voto segreto rispetto a tutti gli emendamenti e agli articoli.

PRESIDENTE. Così è stato richiesto.

CALDEROLI, *relatore*. A tal proposito, signor Presidente, sono a chiederle, vista la delicatezza della votazione segreta, di specificare in maniera perfetta i pareri favorevoli o contrari dandone indicazione all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), sul quale è stato espresso parere favorevole e sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

BARANI *(ALA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA)*. Signor Presidente, ma non è ammessa la richiesta di voto segreto. L'articolo 113 del Regolamento è chiaro al riguardo.

PRESIDENTE. Infatti, senatore Barani, la richiesta di voto segreto su alcuni emendamenti è stata precedentemente presentata.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.1 (testo2), presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, si tratta della votazione per l'appoggio o per l'emendamento?

PRESIDENTE. È il voto per l'emendamento. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Colleghi, annulliamo la votazione. Dobbiamo chiarire la questione.

Vista l'eccezionalità della situazione, procediamo a verificare l'appoggio al voto segreto per l'articolo 1, che riguarda tutti gli emendamenti ad esso presentati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100 (testo 2), sul quale, come su tutti gli altri emendamenti presentati sull'articolo 1, da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.3 è pertanto assorbito. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.6, 1.5 e 1.10.

Senatrice Fucksia, accoglie la richiesta di invito al ritiro dell'emendamento 1.2 o chiede di votarlo?

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Fucksia.

Scusate, ma c'è un problema tecnico che dobbiamo risolvere. Il sistema non è impostato automaticamente per votare una serie di emendamenti le cui richieste di voto segreto sono state validate da un'unica votazione di appoggio. È una cosa eccezionale, che non era mai successa e non è prevista: questo è il motivo.

Dovremo pertanto richiedere l'appoggio per ogni votazione. Quindi procediamo con calma. È un problema tecnico, che si è manifestato perché per la prima volta abbiamo questa sequenza di voti segreti.

FALANGA *(ALA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA)*. Signor Presidente, per un problema tecnico del sistema noi ci poniamo nelle condizioni di violare una norma del Regolamento. Mi permetto di suggerire di "assecondare" il sistema votando, ma non tenendo conto dell'esito della votazione, visto che non è richiesto il voto segreto. È una soluzione che soddisfa le necessità del sistema e anche le norme del Regolamento.

PRESIDENTE. La soluzione è proprio quella che abbiamo adottato, cioè di richiedere l'appoggio di volta in volta.

FALANGA *(ALA)*. Signor Presidente, se non c'è il numero di richiedenti, bisogna non tenerne conto e votare comunque.

PRESIDENTE. Non è così. Senatore Falanga, noi abbiamo una richiesta firmata da 20 richiedenti, se di volta in volta non cambiano idea e continuano ad appoggiare la richiesta avremo lo stesso risultato, che equivale alla richiesta. Quindi, se non ci sono pentiti nell'ambito dei richiedenti, noi andremo avanti così.

BUEMI *(Misto-FdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Misto-FdV)*. Signor Presidente, credo che la norma affermi un'altra cosa, cioè che non è necessaria la verifica dei richiedenti. Se vogliamo superare l'elemento tecnico, non dobbiamo però

modificare il Regolamento del Senato, quindi giustamente, come dice il collega Falanga, non bisogna tenere conto del risultato della votazione.

PRESIDENTE. Il Regolamento richiede l'appoggio, quindi l'eccezione sarebbe richiedere un appoggio per tutti gli articoli e dunque il discorso è al contrario: l'eccezione è proprio quella che adottiamo per accelerare i lavori. Pertanto, siccome l'appoggio scritto nelle richieste deve corrispondere all'appoggio elettronico, noi andremo a richiedere l'appoggio emendamento per emendamento, così venendo incontro alla procedura, che prevede di ribadire le richieste da parte di chi vuole il voto segreto, e contemperando alle esigenze tecniche del nostro sistema elettronico.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei si era distratto.

PRESIDENTE. No, io cerco sempre l'aiuto dei senatori Segretari per monitorare chi chiede la parola.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non si giustifichi, sono assolutamente certo dell'attenzione che ella mi rivolge.

Mi scusi, signor Presidente, ma io non sono d'accordo per la seguente ragione. Lei, in maniera estremamente chiara, ha chiesto l'appoggio al voto segreto con riferimento all'articolo 1 e a tutti gli emendamenti ad esso riferiti. In ordine a questa sua proposizione il Senato si è pronunciato formulando l'appoggio alla richiesta di voto segreto. Conseguentemente, secondo il suo dire, quell'appoggio riguarda l'articolo 1 e tutti gli emendamenti concernenti l'articolo 1; poi, se per l'articolo 2 si intende cambiare percorso, questo è uno altro tipo di problema che si vedrà successivamente.

Aggiungo che non riesco a comprendere quale sia il problema tecnico. Quando votiamo normalmente, spesso capita che gentilmente il senatore Santangelo si rivolga alla Presidenza e dica: «Presidente, gentilmente chiedo la votazione elettronica con riferimento a tutti gli emendamenti». In quei casi viene verificato l'appoggio una sola volta, dopodiché si vota. La macchina credo che sia sempre la stessa; non penso che sia tarata secondo quello che si dice in Aula: che ne sa la macchina se il voto successivo è segreto o normale e se l'appoggio è stato dato? Conseguentemente, signor Presidente, a me sembra che con riferimento all'articolo 1 e agli emendamenti ad esso riferiti l'appoggio si sia verificato, esattamente come da lei richiesto; conseguentemente, se esiste un problema tecnico, questo deve essere risolto, ma non si può andare contro a una decisione del Senato che si è formata nel momento in cui qui, dopo la sua proposizione, è stato dato l'appoggio al voto segreto dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. La richiesta scritta di voto segreto è fatta nell'intento di farne valutare l'ammissibilità alla Presidenza e agli Uffici e la richiesta di appoggio al voto segreto da parte di 20 senatori non ha alcun collegamento con quella richiesta scritta.

Siccome per prassi, per accelerare i lavori, abbiamo introdotto la possibilità di richiedere il voto elettronico per tutti gli emendamenti che riguardano un articolo, pensavamo di poter adottare questo stesso strumento di accelerazione della votazione per quanto riguarda il voto segreto. Poiché il sistema elettronico non lo consente, non violiamo alcun Regolamento nel momento in cui richiediamo il voto segreto per ogni emendamento.

Abbiamo adottato una deliberazione precedentemente, il fatto che sia stata già votata non preclude che si possa ribadire e, del resto, ci sono le venti richieste firmate del voto segreto, quindi mi pare che possiamo tranquillamente portare avanti la votazione.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Non può fare in questo modo.

FALANGA *(ALA)*. È sbagliato. *(Commenti della senatrice Bernini)*.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Il Regolamento è rispettato perché l'articolo 113, comma 4, richiede l'appoggio di venti senatori per ogni voto segreto. Questo è il Regolamento.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Che non avevamo rispettato prima.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.2 risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.4 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Buemi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto

dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1. 11 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.15.

PALMA *(FI-PdL XVII)*.Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, esprimo una mia opinione personale sul punto, in quanto credo che la posizione del Gruppo sia diversa.

L'emendamento del senatore Barani tende a sopprimere dall'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 15», comma 3, della proposta di modifica al Regolamento le parole «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti». In altri termini, secondo la modifica regolamentare che viene proposta, non sarebbe più consentita la costituzione di nuovi Gruppi parlamentari rispetto a quelli originariamente costituiti, a meno che il nuovo Gruppo non dovesse derivare dalla congiunzione di due Gruppi già esistenti. Il senatore Calderoli, in maniera molto corretta, ha espresso la ragione di questo intervento e cioè sostanzialmente contrastare la patologia trasformista, che - ahimè - è diventata una prassi in queste Aule parlamentari.

Orbene, il ragionamento che siamo quindi costretti a fare, a mio avviso, è volto a bilanciare tra i *pro* e i *contro*, in particolare se sia corretto normare la fisiologia dei comportamenti attraverso la patologia dei comportamenti stessi. Faccio due esempi che non riguardano assolutamente - credo - fenomeni di trasformismo singolo. Il partito di Forza Italia ha subìto una scissione e si è dato corso a un nuovo Gruppo parlamentare: il Nuovo Centro Destra. Ognuno di noi può avere le idee che vuole sulle ragioni o i motivi per cui questo Gruppo si è costituito, ma questo è quanto è accaduto. Analogamente, il Partito Democratico ha subito una scissione, tant'è vero che dal Partito Democratico è nata una costola e si è costituito un nuovo Gruppo che si chiama Articolo 1-MDP-LeU. Siamo convinti che, in entrambi i casi, la nobiltà dei valori e degli ideali abbia assistito tali operazioni e che, in entrambi i casi, non vi sia stata alcuna deviazione mentale per la ricerca o il mantenimento delle poltrone, ma con questa norma ciò non sarebbe più possibile. Se, per esempio, la *leadership* di un partito dovesse cambiare la linea politica proposta in sede elettorale e la nuova linea politica non dovesse essere condivisa da un certo numero di parlamentari, i quali non vi si ritroverebbero più e anzi riterrebbero che quella si ponesse in contrasto con il patto elettorale contratto con gli elettori al momento delle elezioni, non potrebbero creare un nuovo Gruppo politico. Credo che questo, sul piano democratico generale, non sia assolutamente corretto.

Se ci sono trasformisti, se ci sono persone che negoziano i propri valori e i propri comportamenti con le poltrone o altri *benefit*, il problema del Regolamento sarà quello di sanzionare quegli specifici comportamenti.

Ma è possibile che per sanzionare quegli specifici comportamenti andiamo a incidere così fortemente sulla democrazia e - diciamocelo francamente - su talune prescrizioni della nostra Costituzione? Come

potete immaginare che la libertà di associazione possa essere compressa da una burocratica norma regolamentare? Come potete immaginare che l'assolvimento delle funzioni di parlamentare senza vincolo di mandato possa essere compresso da una burocratica norma regolamentare, peraltro tutta finalizzata a punire ed evitare altro tipo di comportamenti? La democrazia esiste fino a quando vi è dissenso e fino a quando al dissenso si dà voce. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. Quando tutto ciò non accade per la conservazione dello *status quo*, la democrazia viene meno. Conseguentemente, a titolo personale, voterò a favore di questo emendamento. *(Applausi delle senatrici Bignami e Fucksia)*.

BUEMI *(Misto-FdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Misto-FdV)*. Signor Presidente, avevo presentato un emendamento che andava nella stessa direzione dei due emendamenti che stiamo esaminando e su cui esprimo il mio orientamento favorevole, condividendo anche le valutazioni del collega Nitto Palma.

Mi permetto di aggiungere una considerazione: non metterete in riga la volontà del singolo parlamentare con provvedimenti di tipo regolamentare. È la politica che deve mettere insieme i parlamentari; è la capacità di mediazione; è portare a sintesi le posizioni diverse: questo ci insegna la nostra storia politica più nobile. Non potete mettere le manette alle idee dei parlamentari. Mettete un vincolo così rigido sulla posizione di dieci senatori e non di uno, due o tre, che si mettono insieme per fare una partita a scopa: dieci è la soglia che avete previsto per costituire un Gruppo parlamentare. È assolutamente inaccettabile che non possano creare un nuovo Gruppo coloro che, dopo essere stati eletti in una realtà più grande, vedendo una deviazione dal percorso che li ha portati a condividere, nella stessa lista politica, contenuti e programmi, decidono di abbandonare quella posizione per dare vita a una posizione diversa. Ribadisco: guardate che la storia del nostro Paese è piena di momenti di questo genere e non ci possono essere dei vincoli che introducono una distorsione al normale esercizio della democrazia. *(Applausi dei senatori Longo e Bignami)*.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento che condivido pienamente e per invitare il Senato a prenderlo in considerazione perché, Presidente, la tutela della democrazia viene prima di tutto. Le intenzioni rigide volte a canalizzare degli orientamenti che non nascono neanche all'interno del Senato ma fuori per me preludono a delle derive buie e preoccupanti.

Ci sono stati dei periodi della storia che, come è stato ricordato, hanno prodotto momenti di progresso sociale e di futuro e in questa legislatura ci sono stati dei momenti in cui alcuni Gruppi, anche grandi, si erano trovati nelle condizioni quasi di scindersi e dare luogo a storie diverse. Poi, a volte, anche un evento può, invece, condizionare pesantemente anche il futuro.

Pertanto, la legge morale dentro di me mi porta a dire che il Regolamento deve essere chiaro e univoco per tutti, ma soprattutto deve esprimere il dettato costituzionale. Quindi voterò a favore dell'emendamento in esame, che intendo anche sottoscrivere.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Credo che in questa legislatura siamo stati testimoni del trasformismo dei partiti politici e non del trasformismo dei parlamentari, che comunque c'è *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e dei senatori Bignami, Mussini e Orellana)*, è un fenomeno naturalmente presente, è diffuso e va combattuto. Siamo stati però testimoni del trasformismo dei partiti politici: non era nel programma della coalizione Italia bene comune abolire l'articolo 18 del cosiddetto statuto dei lavoratori, così come non era nel programma del Movimento 5 Stelle contrastare e depotenziare la legge sulle unioni civili, così come hanno fatto.

CASTALDI *(M5S)*. Ma cosa dici?

AIROLA *(M5S)*. Non ti azzardare ! Tappati la bocca!

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Per queste ragioni, credo che non dare voce ai senatori che decidono di formare un nuovo Gruppo, proprio perché il loro partito politico ha cambiato il programma e invece essi sono rimasti fedeli alle loro idee e ai loro valori, non sia una cosa buona per la democrazia e forse che sia anche in contrasto - non formalmente, ma informalmente - con l'assenza di vincolo di mandato, previsto dalla nostra Costituzione. Per questo motivo, signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e della senatrice Bignami).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli allievi e le allieve, i docenti e accompagnatori dell'Istituto comprensivo «Luigi Settembrini» di Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento Il, n. 38**(ore 11,52)**

FALANGA *(ALA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA)*. Signor Presidente, signori senatori, il senatore Mazzoni, nell'intervento con cui ha illustrato gli emendamenti su questo tema ha ricordato quello che successe nel 1947, quando Saragat si dissociò dalle linee di Nenni e diede vita al Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), che andava in una direzione totalmente opposta e contraria alla linea politica di Nenni di quel tempo, nell'ambito dei rapporti internazionali. Con quell'operazione praticamente cambiò la storia del nostro Paese. Se quella scissione non fosse stata possibile, probabilmente la nostra storia sarebbe diversa.

Il senatore Calderoli, quando il senatore Mazzoni ha ricordato questa posizione di Saragat, era distratto e non ha a mio avviso ben compreso il senso di quello che chiedevamo. Il senatore Palma ne ha fatto una questione di libertà e di democrazia, di autonomia del mandato e molti in quest'Aula la pensano in questo modo; cosa diversa è il trasformismo. Qui si parla di un gruppo di parlamentari che non condivide più le linee politiche della *leadership* del partito e lo abbiamo visto a destra come a sinistra. Vogliamo impedire tutto questo, vogliamo bloccare e imbavagliare la politica che intende esprimere il proprio dissenso nei confronti delle linee politiche della *leadership* del partito? Credo che tutti siano d'accordo su questo emendamento.

Penso che anche il senatore Calderoli dovrebbe fare una riflessione sul parere contrario che ha espresso su questo emendamento. Non si parla del trasformismo del parlamentare che cambia Gruppo per il raggiungimento di scopi personali; si parla di un gruppo di parlamentari che non condividono le linee della politica del partito in cui sono stati eletti, peraltro, come si ricordava nell'ultimo intervento, in special modo quando vengono approvati provvedimenti che non rientrano nel programma che è stato presentato agli elettori. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

E allora chi tradisce, il parlamentare che rispetta il programma o il partito che non rispetta il programma? *(Applausi della senatrice Fucksia).* Chi è che si trasforma? Per queste ragioni, colleghi, vi invito ad una riflessione ed invito anche il senatore Calderoli perché noi abbiamo bisogno di una modifica del Regolamento, noi siamo d'accordo sulla modifica del Regolamento, siamo d'accordo che l'*iter* legislativo diventi più snello, più veloce. Siamo d'accordo che i tempi delle discussioni siano tali da consentire una maggior produzione legislativa; però, attenzione, se per fare questo dobbiamo comprimere la democrazia io non ci posso stare. Ed è per questo che rivolgo, per l'ennesima volta, un invito all'ancora distratto presidente Calderoli a riflettere su questa tematica. *(Applausi della senatrice Bignami).*

D'ANNA *(ALA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. È dello stesso Gruppo!

D'ANNA *(ALA)*. Signor Presidente, credo che in un sistema democratico che deve tener conto di quello che prevede la Costituzione vigente, visto che in questo Paese già per due volte il popolo italiano ha bocciato qualsiasi ipotesi di riforma della stessa, bisognerebbe stare con maggiore aderenza ai dettami e ai principi che sono dentro gli articoli della Costituzione. Se la Costituzione italiana chiaramente dice che il mandato del parlamentare è libero da ipoteche politiche e che il parlamentare risponde alla Nazione, noi non potremmo che inserire all'interno del Regolamento del Senato (o di qualsiasi altra camera elettiva), la salvaguardia di questo principio.

Solo che il dibattito politico, da qualche anno a questa parte, in Italia è fortemente influenzato da forze politiche che utilizzano i *social*, da giornali che interpretano una nuova morale che dovrebbe essere salvifica e rivoluzionaria per istituzioni vecchie e vetuste sia nella funzione, che nella composizione. In buona sostanza, si fanno passare dei principi illiberali come elementi di novità rivoluzionari, quando invece i principi della libertà sono eterni.

Karl Popper dice che in uno Stato democratico non è importante sapere chi comanda, cioè chi abbia vinto le elezioni; è importante sapere come controllare chi comanda e per controllare chi comanda senza essere succubo delle minacce o delle lusinghe di chi detiene il potere, va garantita al controllore la piena libertà di non sottostare ad altri vincoli che non siano quello della propria coscienza e del mandato parlamentare che è ricevuto nell'accezione più ampia del termine. Ogni condizionamento, ogni artifizio, ogni surrettizia norma che pieghi il parlamentare ad una disciplina eccessiva e ad un condizionamento comportamentale altera il rapporto che c'è tra controllato e il controllore. Per cui meglio il frazionismo che il marciare a tempo come se fossimo in una caserma.

Ho letto un bel libro che si intitola «L'elogio del voltagabbana», la cui lettura consiglierei agli antesignani di questa nuova etica rivoluzionaria. Parliamoci chiaro, che cosa significa «voltagabbana»? Significa non sottostare ai *Diktat* di un partito che, guarda caso, non riesce neanche a celebrare un congresso, un partito che non ha uno statuto redatto democraticamente e che prende a calci nel sedere e butta fuori chiunque abbia l'ardire di chiedere che le decisioni siano democraticamente assunte? *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, le ho dato la parola, pur avendo già parlato il senatore Falanga.

D'ANNA *(ALA)*. Chiedo scusa, signor Presidente. È questo essere voltagabbana? E allora vivaddio, lasciamo ai senatori, ai parlamentari il massimo della libertà, perché quella è la massima espressione della garanzia di potersi opporre al potere e il liberalismo non è altro che il condizionamento del potere. *(Applausi dal Gruppo ALA e dei senatori Bignami, Fucksia e Pepe)*.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo brevemente, anche perché sono primo firmatario anche del successivo emendamento identico 1.15. Vorrei fare solo una considerazione riallacciandomi soprattutto a quella che ha formulato il presidente Palma, sul fatto che in questa legislatura abbiamo assistito ad azioni politiche legittime, alla nascita di Gruppi che poi sono diventati partiti anche radicati nel territorio. Se sommassimo a quei due esempi anche la nascita di altri Gruppi come ALA, il cui rappresentante ha parlato prima di me, o Federazione della Libertà o GAL e i 34 già presenti nel Gruppo Misto, avremmo un Gruppo Misto di 115 persone. Per carità, forse questa legislatura, la XVII, anche per il numero è un'eccezione, ma immagino che con questa regola sicuramente si avrà un Gruppo Misto da 100 persone e probabilmente nella prossima legislatura il più grande Gruppo parlamentare sarà proprio il gruppo Misto. Credo che, se sarà così, dovremo anche porci il problema di come gestire risorse e tempi di intervento delle varie, grandissime componenti di cui sarà composto, perché sono veramente convinto che certe azioni politiche che sono state fatte, a cominciare da quella forse più rilevante, che è stata la scissione del Gruppo riferito al presidente Alfano, si sarebbero fatte comunque. Non sono nate qui perché qui magari c'erano i soldi del Gruppo (alimentiamo sempre questa cultura del sospetto per cui le cose si fanno sempre per motivi molto

venali): sono state scelte politiche per mandare avanti una legislatura, poi si può essere d'accordo o meno, ma sono state fatte per mandare avanti un Governo. Lo stesso è stato fatto per un dissidio politico forte del Gruppo di Articolo 1-MDP Liberi e Uguali, perché queste situazioni si determinerebbero comunque. Gli stessi Gruppi che ho citato prima sono nati per motivi politici.

Vogliamo comprimere? Facciamolo, ma avremo un grande Gruppo Misto. Ne avremo un gigantesco vantaggio? Non credo che questo sarà un vantaggio per i lavori parlamentari e credo che alla fine ci dovremo porre il problema, anche ai massimi livelli di Consiglio di Presidenza, di mettere mano al regolamento interno del Gruppo Misto, perché quello attuale, ad esempio, non prevede mai il cambio, per tutta la legislatura, del suo Presidente. Non si può mai cambiare Capogruppo, mentre abbiamo visto che altri Gruppi, come quello di cui facevo parte io, lo cambiano ogni tre mesi. Se in Parlamento si sta andando verso il grande Gruppo Misto, che conterrà tante anime diverse, questo problema lo si dovrà porre. Più avanti, tra l'altro, c'è un emendamento presentato della senatrice Mussini che solleva proprio questo problema. Credo che ci dovremmo pensare.

Forse la cosa più semplice sarebbe approvare la modifica proposta dal senatore Barani e da me, che va nel senso di consentire la costituzione di nuovi Gruppi e non di limitarli in maniera più forte, oppure, in subordine, approvare anche i successivi emendamenti del senatore Barani, che propongono di prevedere un numero minimo di senatori per la costituzione del Gruppo, che ad inizio legislatura è minimo di 10, in quanto espressione dei Gruppi che si sono presentati alle elezioni, ma successivamente diventa almeno di 20 o 30 (il numero poi si può trovare). Credo tuttavia che operare un taglio così drastico sia inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e delle senatrici Bignami e Mussini)*.

TARQUINIO *(GAL (DI, GS, PpI, RI, SA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(GAL (DI, GS, PpI, RI, SA))*. Signor Presidente, personalmente sono favorevole all'emendamento, ma quello che più mi sgomenta, con riferimento all'articolo in esame, è il tentativo goffo e volgare di eludere i veri problemi.

La realtà qual è? Abbiamo una democrazia malata. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. Perché ci sono queste cose? Perché non ci sono più i partiti seri e veri, non c'è più un luogo di dibattimento, non c'è più nulla. Ci sono 1.000 personalismi. Ci sono partiti senza statuti. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e delle senatrici Bignami e Fucksia)*. C'è tutto questo. Qualcuno immagina di superare il tutto come? Dicendo trasformisti a chi ha idee diverse. Non mi risulta che in altre epoche ci fosse ciò.

La democrazia è malata e anziché correre a cercare di curarla rispetto a valori e idealità, noi che facciamo? Ammazziamo chi la pensa in maniera diversa, semmai fosse compreso. È inaccettabile, volgare e vergognoso solo aver proposto un articolo di questo tipo. *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) e delle senatrici Bignami e Fucksia)*.

Questo è il dato reale. Quando si sveglierà questo Paese? Mai? Assistiamo tutti alla deriva totale. Ovunque distruzione di tutto: valori, idealità, identità, tutto. Cosa vi aspettate? La fine di una democrazia? Non fatevi illusioni, può avvenire anche questo, la fine definitiva. Cosa vi aspettate se non ricostruite valori e idealità? Cosa vi aspettate se ognuno milita in un partito, perché crede in ciò che quel partito deve rappresentare e ha la libertà di esprimere le proprie opinioni? Non c'è più tutto questo. Non essendoci più tutto questo, viviamo quello che viviamo, dentro e fuori. Viviamo la politica dell'odio.

Pertanto, ben venga l'emendamento 1.14 come risposta vera a un problema che c'è e va risolto. E chi crede nella democrazia e nella Costituzione questo problema se lo deve porre, già durante la prossima campagna elettorale. Su questi temi costruiamo un vero Paese e usciamo fuori dalle nostre difficoltà. *(Applausi dal Gruppo (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) e della senatrice Bignami)*.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, desidero porre la firma agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Barani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.15, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.16.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nell'ascoltare gli interventi che si sono succeduti dopo il mio, mi sono sorte delle perplessità che vorrei fossero rappresentate all'Assemblea in un momento in cui si votano degli emendamenti che possono essere dei correttivi rispetto a una disposizione così *tranchant*. Abbiamo appurato che, dopo la costituzione di un Gruppo, non è possibile formarne un altro. Abbiamo respinto l'emendamento presentato dal senatore Barani.

Avete letto le modifiche che si intendono apportare al Regolamento? Avete capito bene quali sono i poteri del Capogruppo? Capite bene quello che il Capogruppo può fare in termini di calendario dei lavori, illustrazione degli emendamenti e inserimento di argomenti all'ordine del giorno? E, allora, io vorrei capire una cosa. Se, per ipotesi, il dissenso riguardasse la maggioranza più uno di un Gruppo parlamentare e non fosse possibile sfiduciare il Presidente del Gruppo, vi rendete conto che ci troveremmo di fronte a una minoranza che comanda sulla maggioranza? E, ancora, nel momento in cui tutti dovessero confluire nel Gruppo Misto e, come diceva il senatore Orellana, questo diventasse il primo Gruppo del Senato e non si potesse sfiduciare il suo Presidente, vi rendete conto quale potere il nuovo Regolamento gli consegnerebbe (attualmente tale incarico è ricoperto dalla senatrice De Petris)? Ma come potete consentire una cosa di questo genere? Sono veramente sbigottito. Vi è stato detto dal senatore Tarquinio e dal senatore Buemi. Cosa pensate, che nell'eventualità in cui io sia in dissenso dal mio Gruppo questa norma mi blocchi? Ma non lo fa nel modo più assoluto: me ne vado nel Gruppo Misto, con tutti quelli che la pensano come me e faccio politica lì. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Con queste norme non fermate il dissenso, quando esso si ancora a valori. E spiegatemi la ragione per la quale affermate che sia trasformismo se venti o trenta persone se ne vanno da un Gruppo e non invece una nuova e diversa linea politica *(Commenti)*, che secondo voi, per quello che avete votato prima, non ha diritto d'ingresso in quest'Assemblea.

Conseguentemente, vi inviterei a riflettere e quindi a votare uno degli emendamenti successivi presentati dal senatore Barani, per dire sostanzialmente che i senatori devono essere almeno dieci o venti, che è il numero che serve per costituire un Gruppo.

Vi faccio un altro esempio, anche perché, devo dire la verità, ne parlavo con il senatore Malan e non riuscivamo a darne una spiegazione: se trenta senatori si iscrivono al Gruppo Misto, molto probabilmente ne assumono il comando, com'è evidente, indipendentemente dall'essere di opposizione o di maggioranza, con tutto quello che ne consegue sulle nomine dei Presidenti delle Commissioni di garanzie e quant'altro. La domanda è la seguente. Il Gruppo Misto è un Gruppo, quindi da esso se ne può formare uno nuovo o no? Spiegatemi il complesso delle norme.

Conseguentemente, penso che, non avendo votato l'emendamento precedente del senatore Barani, sarebbe cosa buona e saggia, come si dice, votare quantomeno uno di quelli successivi, a vostra scelta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di voto segreto risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto della prima parte dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Barani e da altri senatori, fino alle parole «siano almeno».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Senatori presenti	217
Maggioranza	108
Favorevoli	49
Contrari	166
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
CRIMI. (M5S). Signor Presidente, è bloccato lo schermo.
PRESIDENTE. Aspettiamo un attimo, vediamo se si sblocca. Non essendo abituate a tutti questi voti segreti uno dietro l'altro, anche le macchine hanno un livello di sopportazione. *(Ilarità)*.
Convoco la Giunta per il Regolamento perché possa esprimere il proprio parere sulle richieste di riformulazione che sono state presentate.
Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà al termine della riunione della Giunta per il Regolamento.
(La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 12,53).
La seduta è ripresa.
Ricordo che eravamo giunti all'esame dell'emendamento 1.22. Chiedo al relatore se intende riferire sulla riunione della Giunta per il Regolamento.
CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, la Giunta ha inteso conformarsi all'atteggiamento che ha assunto nelle sedute passate, ovvero, anche a fronte di riformulazioni proposte in Assemblea, non essendoci una totale convergenza nella Giunta, si è deciso di ritirare le proposte di riformulazione e di tornare al parere espresso in prima battuta. Pertanto ricordo gli emendamenti di cui era stata proposta una riformulazione. Sull'emendamento 1.24, al posto della riformulazione, si invita ad una sua trasformazione in ordine del giorno in sede di esame del bilancio del Senato e anche sull'emendamento 1.26 il testo torna quello originario e quindi il parere è contrario. Anche sull'emendamento 2.4 il parere diventa contrario, perché non c'è più la riformulazione. C'è poi una variazione, riferita non ad una riformulazione, ma al parere giunto ieri su un emendamento, che è rimasto identico: mi riferisco all'emendamento 2.5, su cui il parere risulta essere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. *(La senatrice Fucksia fa cenno di voler intervenire).*
(La richiesta non risulta appoggiata).
SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate.
PRESIDENTE. È tardi, senatrice Fucksia, siamo già in fase di votazione. Doveva chiederlo prima.
FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Io ho alzato la mano prima. Lei non mi ha ascoltato.
PRESIDENTE. Il voto per parti separate si chiede prima anche per dare agli Uffici e alla Presidenza la possibilità di esaminare la richiesta.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta non risulta appoggiata).
SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Senatrice Bottici, accoglie l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 1.24 in ordine del giorno?
BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, non ho intenzione di trasformare l'emendamento 1.24 in ordine del giorno e ne chiedo la votazione per parti separate.
Vi spiego anche i due punti: il comma 10-*bis* serve a dare al Consiglio di Presidenza la possibilità di disciplinare la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la restituzione al bilancio del Senato della quota non spesa. Siccome i rimborsi sono forfetari, ossia significa che se io spendo ne ho diritto altrimenti non li posso ottenere, se fosse altrimenti sarebbe un pagamento in nero e anche, diciamo, una forma di evasione fiscale. Visto che qui parliamo tanto di contrasto all'evasione e siccome questi soldi non vengono tassati, allora devono essere restituiti. Se non li spendi, li restituisci. Questo riguarda il comma 10-*bis*.
Il comma 10-*ter* dà al Consiglio di Presidenza il potere di fissare i termini e le modalità sui compensi e la gestione dei collaboratori dei senatori. Noi abbiamo assistito agli scandali avvenuti in questa legislatura che non ci mettono in buona luce e non fanno riavvicinare i cittadini alla politica. E allora che il collaboratore del parlamentare sia assunto tramite gli apparati del Senato ma la spesa totale venga decurtata dai rimborsi forfetari. Questo è l'atteggiamento giusto, non cercare sempre di nascondere quello che facciamo con i soldi pubblici.
Chiedo pertanto un voto favorevole per parti separate sui due punti.
PRESIDENTE. Senatrice Bottici, volevo segnalarle che l'articolo 16-*bis*, su cui lei è competente come Questore, riguarda la gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari, mentre l'emendamento in questione riguarda le competenze del Consiglio di Presidenza. Vorrei conferma di questa discrasia rispetto all'articolo 16-*bis*. Forse lei intendeva riferirsi all'articolo 12?

BOTTICI *(M5S)*. Possiamo metterlo anche all'articolo 12. Su questo non ho problemi, ma fissare i principi è fondamentale.
PRESIDENTE. Quindi l'emendamento modificherebbe l'articolo 12.
BOTTICI *(M5S)*. Anziché l'articolo 16-*bis* si va a modificare l'articolo 12.
PRESIDENTE. Si aggiungono due commi all'articolo 12, giusto?
BOTTICI *(M5S)*. Sì, due commi.
PRESIDENTE. L'Assemblea deve quindi decidere per alzata di mano se ammettere il voto per parti separate.
Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate.
Non è approvata.
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.24 (testo corretto), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta non risulta appoggiata).
SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24 (testo 2), presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta non risulta appoggiata).
SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta non risulta appoggiata).
SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Battista e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Il senatore Tronti ha già accettato di trasformare l'emendamento 1.0.1 in ordine del giorno da presentare in sede di bilancio interno.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito il relatore a pronunciarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 (nella formulazione originaria), 2.20, 2.7 2.8, 2.11, 2.12 e 2.14. Invito inoltre al ritiro dell'emendamento 2.9. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.5, 2.6 (testo 2), 2.100 e 2.15 (con le correzioni di *drafting* già discusse nella seduta di ieri). L'emendamento 2.16 dovrebbe risultare assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.15.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le chiedo solo una precisazione a livello procedurale, perché come stiamo notando noi e come staranno notando anche gli altri colleghi, non si procede esattamente come nell'approvazione di un testo di legge, perché vengono votati gli emendamenti, ma non c'è il voto finale sul complesso.

Non c'è neanche un voto finale sull'articolo. Ci sarà dopo?

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Alla fine!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Su quello ci saranno le dichiarazioni di voto finali.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, prima di passare al voto sugli articoli, ci sarà la possibilità di svolgere delle dichiarazioni di voto complessive.

CANDIANI *(LN-Aut)*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta non appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Vuol dire che faremo valere l'appoggio per l'emendamento a prima firma della senatrice Mussini 2.2.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere un chiarimento al relatore, perché poc'anzi, nel corso della discussione che abbiamo avuto in sede di illustrazione dell'emendamento, egli ha proposto delle modifiche al testo dell'emendamento 2.4, che io ho accettato, mentre pochi minuti fa ha espresso parere contrario, cioè - alla fin fine - contrario a se stesso.
PRESIDENTE. Senatore Cociancich, è la Giunta per il Regolamento che esprime i pareri. Il relatore è colui che manifesta la deliberazione della Giunta per il Regolamento. La Giunta per il Regolamento è tornata sulle deliberazioni che già aveva assunto rispetto alla proposta di riformulazione avanzata dal relatore. Ripeto, decide la Giunta per il Regolamento e il relatore è un portavoce delle sue decisioni.
COCIANCICH *(PD)*. Grazie, signor Presidente, ma siccome c'è stata comunque una discussione, io chiedo cortesemente al relatore - o alla Giunta - qual è il motivo per cui c'è stato un cambiamento di opinione. Ne abbiamo discusso e credo che sia giusto che l'Assemblea conosca i motivi per cui c'è stato un cambiamento di opinione.
CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente. Evidentemente il senatore Cociancich non era in Aula quando ho motivato l'atteggiamento della Giunta per il Regolamento.
Visto che non si è raggiunta unanimità all'interno della stessa, la Giunta ha deciso di ritirare tutte le riformulazioni proposte, ritornando al testo base, su cui il parere è quello espresso ieri, cioè contrario.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto allieve, allievi, docenti e accompagnatori del Liceo scientifico, linguistico, classico statale «Enrico Medi» di Battipaglia, in provincia di Salerno, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento II, n. 38**(ore 13,10)**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Cociancich e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.30 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Poiché è stato approvato, informo che si renderà necessario un coordinamento: per cui avremo la necessità di votare una norma di coordinamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6 (testo 2), presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 2.9 è stato avanzato un invito ritiro, che chiedo al presentatore se intende accogliere.

BUCCARELLA *(M5S)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.10 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro insieme al successivo, il 2.12.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.13, 2.40 e 2.31 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15 (testo 2), presentato dal senatore Cociancich e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.16 è pertanto assorbito.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito il relatore a pronunziarsi.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

Per quanto concerne l'emendamento 3.2, colgo l'occasione, visto che la proposta è stata illustrata dal senatore Mario Mauro, per ricordare che abbiamo (o meglio, io personalmente l'ho fatto) votato contro una riforma costituzionale che prevedeva l'abolizione del CNEL. Ebbene, credo che l'unico punto per cui tutti gli italiani avrebbero votato sì alla riforma sarebbe stata l'abolizione del CNEL. Non avendolo ottenuto per via costituzionale, perlomeno il CNEL cessa di esistere nel nostro Regolamento, con l'indicazione di fare un passaggio successivo in sede di riforma costituzionale. Pertanto, il parere sull'emendamento 3.2, che lo reintrodurrebbe, è contrario.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 3.4.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7. Il parere è favorevole alla riformulazione dell'emendamento 3.8 contenuta nell'annesso.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.11, 3.10 e 3.12. Il parere è favorevole all'emendamento del relatore 3.100 (testo 3) e contrario al 3.13, al 3.15 e al 3.17.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.18 nella riformulazione proposta ieri dalla Giunta mentre il parere è contrario agli emendamenti 3.19 e 3.20.

Il parere è favorevole alla riformulazione del 3.21 e contrario sul 3.23.

Invito i proponenti al ritiro dell'emendamento 3.0.1 in quanto determina un coinvolgimento dell'altro

ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento per evitare di ottenere l'effetto opposto perché l'Assemblea evidentemente lo respingerebbe. In realtà, penso che l'articolo sarà interpretato come se ci fosse scritto «di norma», perché se lo si interpretasse in modo rigido, come prevede il testo attuale (ovvero senza la specifica «di norma»), vorrebbe dire che è impossibile, quandanche lo decidesse l'unanimità dei Gruppi o dei senatori, fare più di due settimane di lavoro d'Assemblea al mese.

Non mi sembra un approccio realistico, pertanto sono certo che comunque l'articolo verrà applicato come se ci fosse scritto «di norma». Visto che verrà fatto così, sarebbe bene che si ci fosse scritto, ma ritiro l'emendamento per evitare ulteriore contraddizione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di

senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.9 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8 (testo 3).

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io ero intervenuto su questo punto specifico e pare che il mio intervento poi sia stato a sua volta, come è legittimo che sia, criticato dal relatore nella replica.

In base a questo emendamento, per esigenze specifiche, anche annesse all'allattamento dei figli, il Consiglio di Presidenza può deliberare delle deroghe. In altri termini, in forma completamente diversa, si dice che i lattanti possono essere ammessi in Aula per consentire alle rispettive madri di procedere in Aula all'allattamento.

Personalmente, credo che la pubblicità di un atto così intimo da parte della donna forse dovrebbe essere evitato, specie poi se la donna non ne fa una specifica richiesta. Aggiungo che, ove si dovesse inserire nel Regolamento una norma di questo genere, inevitabilmente si porrebbe la mamma di fronte a una alternativa e cioè di procedere all'allattamento in Aula anche se la sua sensibilità, per ipotesi, non dovesse essere in tal senso ovvero di votare, perché ben può votare allattando in Aula.

Nella Giunta per il Regolamento, in maniera molto più saggia, si era immaginato che questa esigenza specifica della donna potesse essere soddisfatta attraverso la sospensione dei lavori per quanto basta.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Palma, credo lei non abbia presente il testo 3 dell'emendamento 3.8, che si trova nell'annesso, che ha già modificato questa dizione dell'emendamento. L'articolo 70 risulterebbe modificato come segue: «1. Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per esigenze specifiche, anche annesse all'allattamento dei figli, il Consiglio di Presidenza può deliberare deroghe"». Nelle deroghe generalizzate si può consentire anche l'interruzione dell'Aula per l'allattamento. È stato generalizzato così proprio per consentire una discrezionalità in relazione anche alla disponibilità delle madri o anche dei padri, perché si pone un problema di parità di diritti di allattamento.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Se non sbaglio, però, signor Presidente, il comma 1 non parla del divieto dei minori di accedere in Aula? Il comma 1 dell'articolo 70 parla di questo. Onde per cui, la deroga quale dovrebbe essere? Quella di consentire l'accesso in Aula del minore per esigenze specifiche, anche annesse all'allattamento. Quindi, se la vogliamo dire tutta, si è allargata la casistica per la quale è possibile l'ingresso dei minori in Aula. Personalmente, signor Presidente ritengo che si possa sospendere il lavoro e, conseguentemente, consentire alla mamma - o al papà, in caso di allattamento artificiale - di procedere all'allattamento in separata sede.

Signor Presidente, pongo però due problemi e lo faccio seriamente: siamo sicuri che corrisponda alle esigenze di salute del minore far entrare il minore in quest'Aula e procedere all'allattamento con senatori che, per ipotesi, possono essere raffreddati o avere altri problemi? *(Brusìo. Commenti del Gruppo M5S)*.

Scusate, colleghi, ve lo chiedo gentilmente, senatore Santangelo.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Pongo quindi il secondo problema e, come dicevo, lo pongo in termini molto seri. Dato che qualcuno si riempie molto la bocca di caste e privilegi. Signor Presidente, ma allattare il figlio nel corso dell'attività lavorativa in un'aula istituzionale è consentito, ad esempio, mentre è in corso la celebrazione di un processo penale? È consentito per qualsivoglia altro tipo di attività lavorativa? Non sarebbe questa, signor Presidente, una forte deroga? Immagini lei, che ha esperienze di quelle aule, se nell'ambito di un processo penale o, se si vuole, di criminalità, a un certo punto il presidente del collegio o il pubblico ministero procedessero all'allattamento. Con tutto il rispetto per la maternità, credo che sia più rispettoso della donna e della paternità sospendere i lavori e consentire che la donna, in separata sede, vada ad allattare o a soddisfare le specifiche esigenze.

Sotto questo profilo, non è necessario l'inserimento di questa norma nel Regolamento, perché questo, come è sempre stato, sarà affidato alla sensibilità del Presidente o del Vice Presidente di turno.

PRESIDENTE. Difatti nella discussione in Giunta si è anche valorizzata la possibilità per il Presidente, indipendentemente dalla possibilità di deroghe, di risolvere il problema con il buon senso, con l'accordo dei destinatari, quindi della mamma o del papà che abbia questa esigenza, soprattutto nel caso di votazioni che durino ininterrottamente, come quella che stiamo facendo.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, io non volevo intervenire, ma qui mi è d'obbligo, perché la pezza è ancora peggio del buco, come si suol dire.

Innanzitutto, vorrei fare una riflessione su che cos'è l'allattamento: è una cosa intima, dove primario non è chi deve votare, ma chi deve mangiare. *(Applausi del senatore Palma)*. Come si fa a mangiare in un ambiente del genere? Non esiste. Questa è una mancanza assoluta di rispetto nei confronti del poppante o del lattante (chiamatelo come volete, tanto ormai ho sdoganato tutto in questa legislatura). *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI))*.

In secondo luogo, con questa definizione, se io dovessi essere rieletta, dovrei avere qui accanto un posticino per mio figlio disabile, perché qui si apre uno scenario: per cui dovrebbe essere ammessa anche la badante per chi ha più di 95 anni e non cammina. Ma stiamo scherzando? Ma di che cosa stiamo parlando? *(Applausi dal Gruppo Misto, LN-Aut e FL (Id-PL, PLI))*.

È veramente una mancanza assoluta di rispetto per due aspetti: in primo luogo dell'atto intimissimo che esiste tra la madre e il figlio durante l'allattamento, e in secondo luogo del diritto del figlio di avere cinque minuti con la mamma.

In più - perché voglio veramente farvi ridere - aggiungo che qui sembra che nessuno sia mai stato genitore: l'80 per cento dei bambini, dopo l'allattamento, fanno la pupù. E allora cosa facciamo, lasciamo il bambino con la pupù durante tutta la seduta o forse è meglio che la mamma esca a cambiare il bambino? *(Applausi dai Gruppi PD, Misto e LN-Aut)*.

BUEMI *(Misto-FdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Misto-FdV)*. Signor Presidente, la collega ha già trattato l'argomento in termini "organizzativi". Voglio invece porre un altro problema: a cosa serve questo emendamento? *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Questo emendamento serve ad attivare processi mediatici che devono valorizzare una posizione politica. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Visto che usiamo il politicamente corretto, si usa un minore, una situazione estremamente intima e naturale per fare campagna elettorale. Credo che invece sia più corretto dare la possibilità alla madre di assolvere alla sua funzione materna sospendendo per qualche minuto l'attività dell'Assemblea.

Ma c'è un'altra questione e mi riallaccio agli emendamenti precedenti. Voi avete messo le manette ai colleghi che vorrebbero uscire dal proprio Gruppo, impedite loro l'esercizio politico autonomo e vi ponete il problema dell'allattamento della singola collega e non le volete dare lo spazio di un quarto d'ora? *(Applausi delle senatrici Bignami e Fucksia)*. Vogliamo essere seri o dobbiamo continuare con questa ipocrisia che ha alimentato questi cinque anni di legislatura? *(Applausi della senatrice Fucksia)*.

Volete fare riforme che non sono tali, avremmo potuto fare la modifica di questo Regolamento all'inizio della legislatura e la facciamo alla fine, abbiamo modificato la nostra Costituzione per sottoporla al vaglio degli italiani e abbiamo ricevuto una solenne scoppola. *(Commenti del senatore Crimi)*. E vogliamo ancora continuare a prendere in giro gli italiani con queste manfrine, che non hanno niente di serio? *(Commenti del senatore Airola)*. Voi non potete trasformare l'Aula sacra del Senato o della Camera in una *nursery! (Applausi della senatrice Fucksia)*. Dobbiamo rimanere seri! L'avete già trasformata in una osteria, avete stappato *champagne*, avete mangiato mortadelle, avete tirato Regolamenti: ma non ci vergogniamo di arrivare a questi estremi?

Nessuno vuole impedire il giusto e naturale esercizio della maternità, ma non trasformiamo questa funzione nella solita manifestazione da saltimbanchi! *(Applausi dei Gruppi Misto e FL)*.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, mi permetto di intervenire su un punto solo. Non dimentichi che siamo arrivati alla fine perché c'è stata una riforma costituzionale che prevedeva tante di queste modifiche e che non ha avuto l'approvazione da parte del popolo, e quindi adesso stiamo cercando di provvedere a quelle parti su cui possiamo intervenire con la modifica del Regolamento.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, inizialmente questo emendamento mi era sembrato interessante perché, dopo aver votato in quest'Aula un po' di tutto - abbiamo detto che l'unione civile era un'altra cosa rispetto al matrimonio, con la *stepchild adoption* abbiamo quasi rischiato di legiferare su quella che ho chiamato la compravendita di bambini e abbiamo votato una legge discutibile sul fine vita, che io ritengo abbia una deriva eutanasia - di fronte a una proposta che riguarda l'allattamento di un bambino, che è esattamente il contrario delle cose che abbiamo votato, ero quasi tentato di votare a favore, perché è una cosa per la vita: cosa c'è di più naturale di una mamma che allatta il bambino? L'allattamento al *biberon* non si può fare, perché in base alla legge sul fine vita la idratazione e la nutrizione artificiali sono un trattamento sanitario. *(Commenti)*.

È così. Questo avete votato.

PRESIDENTE. Senatore, si attenga al tema.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Più attinente al tema di questo!

PRESIDENTE. Stava trattando del fine vita. Noi siamo per la vita, per allattare i bambini, non per il fine vita.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Sarei stato tentato di appoggiare questa proposta perché in fondo si tratta dell'allattamento, al di là del luogo, e il senatore Buemi ha un po' esagerato, perché fare il paragone dell'allattamento con la mortadella non è congruo (me lo faccia dire).

Quella manifestazione, anche se avvenne su banchi da me frequentati, non è la stessa cosa. Tuttavia, siccome l'intento diventa strumentalizzato e si trasforma, personalmente ho riflettuto e quindi non parteciperò al voto. Dico, però: meglio la vita che l'eutanasia, meglio l'allattamento che la compravendita dei bambini! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che ci sono deroghe più generiche: nel corso della discussione - per dare atto di quella che è stata la discussione in Giunta - si è pensato anche ai disabili che possono avere necessità di un accompagnamento o di un'uscita dall'Assemblea mentre sono in corso i lavori. Quindi le deroghe riguardano non solo quella ipotesi, ma anche altre di questo genere. Adesso non voglio esprimere alcuna opinione, solo dare atto di una discussione che c'è stata in Giunta.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, non trovo niente di male nel fatto che si possa allattare un bimbo. Il punto però che mi fa riflettere è che non è consentito agli altri semplici lavoratori, anche della pubblica amministrazione, durante il loro orario di lavoro poter portare un bimbo e allattarlo. Io lavoro in sala operatoria e non mi è consentito mettermi in una stanza, durante l'orario di lavoro, ad allattare bambini. Ho avuto due figli e li ho allattati nei primi tre mesi di maternità obbligatoria. Quando sono tornata a lavoro, per quanto prendessero il latte, non ne avevo la possibilità. Mi è stato concesso, però, come a molte donne lavoratrici, di entrare un'ora dopo e uscire un'ora prima dal lavoro perché c'è l'allattamento. Già qui siamo in autodichia, siamo comunque considerati «molto privilegiati» per una serie di prerogative che noi abbiamo e altri lavoratori non hanno, non mi pare corretto che qui la mamma si debba portare, nel momento del lavoro, in Aula il bambino. *(Applausi delle senatrici Bignami e Rizzotti)*.

Si può tranquillamente allattare il bimbo, sottraendo quel tempo al lavoro, senza necessariamente sospendere l'Assemblea o altro e si può decidere di organizzare l'allattamento, come fanno le altre lavoratrici, un'ora prima e un'ora dopo. Insomma ci si organizza. Questo per rispetto di chi lavora e non ha questa possibilità, perché i bambini sono tutti uguali, nati dall'operaia e nati dalla senatrice. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e Misto)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.8 (testo 3), presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, quello che è accaduto poco fa, quando l'Assemblea ha espresso un voto contrario su una norma di buon senso, che non era così stravolgente per quanto riguarda il Regolamento del Senato, mi lascia un po' perplesso. Finora abbiamo lavorato verso una condivisione di intenti, con un gruppo di lavoro che ha lavorato bene, con una Giunta per il Regolamento che ha trovato la massima condivisione, evitando di affrontare argomenti divisivi. Siamo invece arrivati al momento di votare una questione che era semplice e che era stata anche annacquata, per consentire la massima flessibilità e soddisfare una necessità che ha una mamma perché, purtroppo, al padre questo bel momento del rapporto col proprio figlio non è concesso, e non viene concesso perché si dice che deve essere sospesa la seduta d'Aula.

Ma neanche questo è stato messo! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

CANTINI *(PD)*. È stato già votato!

PRESIDENTE. Senatore Crimi, questa è una prerogativa del Presidente: tutte le emergenze vengono valutate dal Presidente. Abbiamo già votato l'emendamento in questione. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, le dico con molta franchezza che questo per me è stato il momento di rottura di un equilibrio che era stato raggiunto sulla proposta di modifica al Regolamento al nostro esame. Per questo dico - e lo dico palesemente a tutti quelli che hanno votato contro l'emendamento - che era forse una delle cose di maggior buonsenso e condivisione che poteva esserci là dentro, rispetto a tante altre modifiche sulle quali abbiamo dovuto accettare punti di caduta pur di andare avanti su una riforma ed efficientare i lavori del Senato. Lo dico alla luce del lavoro che è stato fatto fino adesso. *(Applausi della senatrice Moronese)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto

dell'emendamento 3.100 (testo 3), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.13 e 3.14 sono stati ritirati.

L'emendamento 3.30 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.16 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18, nel testo riformulato, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, se possibile, vorrei conoscere la riformulazione.

PRESIDENTE. Leggo per intero il testo della riformulazione dell'emendamento 3.18: «*Al comma 1, capoverso* «Art. 100.», comma *9, sostituire le parole da*: «Gli emendamenti presentati » *fino alle parole*: «non più di dieci minuti» *con le seguenti*: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, incluso quelli che propongono di inserire uno nuovo dopo di esso o di premetterne uno al primo, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di un solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti».

Invito quindi il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.18 (testo 2), presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.19, presentato dai senatori Battista e Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Barani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.21 (testo 2), presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento è stato presentato solo per questioni di logica formulazione del testo. Sono del parere che dire che il Presidente, se vuole, «di regola» può, ha poco senso: o vuole o non vuole. Se il Presidente ritiene che sia conveniente effettuare la votazione con procedimento elettronico, lo fa; se non lo ritiene, non lo fa. Aggiungere «di regola», mi sembra davvero superfluo, tanto più che non c'era nella norma originaria. Sottopongo questo punto. Non cambia nulla, sia che l'emendamento passi, sia che non passi: il Presidente se vuole, lo fa; se non vuole, non lo fa.

Propongo semplicemente di togliere due parole che non hanno senso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento, come sappiamo, non ha avuto la possibilità di avere il consenso univoco della Giunta perché c'era la problematica del necessario coordinamento della disposizione con analoga normativa regolamentare della Camera.

Parliamo della necessità, da noi più volte rappresentata, dell'omogeneità dei disegni di legge in esame, sopratutto di quelli di conversione in legge dei decreti-legge. Più volte nel corso di questa legislatura, abbiamo sofferto e l'Assemblea e il Parlamento hanno dovuto ingoiare produzioni normative di provenienza governativa con decreti-legge del tutto disomogenei. Ciascuno di noi ha la memoria di queste votazioni strozzate e della modalità con cui il Parlamento è stato costretto, magari con l'apposizione di un voto di fiducia, a dover approvare normative assolutamente diverse e non omogenee.

Prendiamo atto che non è stato possibile in questa tornata cercare di disciplinare questo *vulnus* dell'attività normativa, non già volendo fare dei dispetti a chi per Costituzione è colui che sottoscrive e firma e si assume la responsabilità politica dei decreti-legge (parlo della Presidenza della Repubblica). La nostra proposta emendativa prevedeva infatti lo stralcio delle parti non omogenee dove per stralcio intendevamo, recuperando il significato tecnico, l'autonoma composizione della parte stralciata di un apposito disegno di legge. Non si voleva bloccare un *iter* normativo, né tantomeno mettere il Presidente del Senato o della Camera, nel caso della Camera, in contrapposizione con il Presidente della Repubblica. Prendiamo atto che non è stato possibile. Ce ne rammarichiamo e, pertanto, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo completato l'esame degli emendamenti perché gli emendamenti all'articolo 4 sono aggiuntivi e vanno votati a maggioranza assoluta con gli articoli. Propongo, pertanto, una pausa.

Riprendiamo alle ore 15 con le dichiarazioni di voto complessive su tutti gli articoli e poi le votazioni.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,51, è ripresa alle ore 15,06).

Riprendiamo i nostri lavori.

Dovremo ora passare alla votazione degli articoli e degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi per i quali, ai sensi dell'articolo 167, comma 5 del Regolamento, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Ricordo però che le votazioni per le quali è richiesta la maggioranza assoluta costituiscono deliberazioni definitive; pertanto, esaurita la votazione, non si procederà al voto finale sul complesso del documento.

Come già preannunciato, prima di porre in votazione i singoli articoli e gli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi, passiamo alle dichiarazioni di voto complessive.

MAZZONI *(ALA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Anche se ha già anticipato la sua dichiarazione di voto, ha di nuovo la parola per poterla completare. Ha pertanto facoltà di intervenire.

MAZZONI *(ALA)*. Signor Presidente, sarò molto breve.

Voglio ricordare l'articolo 67 della Costituzione, che recita: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato». I Costituenti, quindi, stabilirono il divieto di mandato imperativo: un principio che viene notevolmente affievolito, se non proprio contraddetto, dal nuovo Regolamento del Senato. Ho fatto prima, nell'illustrazione degli emendamenti, cenno ad alcuni eventi politici che hanno determinato scissioni anche drammatiche, segnando in positivo e in negativo la storia del nostro Paese. Credo sia utile, però, proiettare per un attimo il nuovo Regolamento nella prossima legislatura, la XVIII.

Parto dalla considerazione che abbiamo una legge elettorale che prevede l'elezione dei senatori in parte

nelle liste di partito e in parte nei collegi uninominali in una coalizione. Poiché tutti i sondaggi indicano che sarà difficile che dalle urne esca una maggioranza omogenea rispetto ai tre grandi schieramenti che si presentano alle elezioni, mi chiedo cosa potrà accadere se un partito che si è presentato con un programma comune al centrodestra o al centrosinistra deciderà poi di aprire trattative e fare una coalizione con un partito o una coalizione avversa. In questo caso, se trenta o quaranta senatori non si troveranno d'accordo con le nuove determinazioni del loro partito, saranno tutti costretti a iscriversi a un partito che si è presentato con loro in coalizione o al Gruppo Misto. Mi chiedo se questo sia giusto e se sia legittimo che un Regolamento affievolisca il divieto di mandato imperativo, in spregio al dettato costituzionale che, invece, lo statuisce.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è con una certa soddisfazione che siamo oggi a partecipare alla votazione sostanzialmente finale, anche se non ci sarà un voto unico sull'intero provvedimento come fosse un disegno di legge ed è questa una circostanza che ritengo paradossale ma in sé stessa anche esemplare.

Il Senato, che era stato individuato dall'allora presidente del Consiglio dei ministri e attuale capo del PD Matteo Renzi come la parte vecchia del nostro ordinamento costituzionale, quella da sostituire perché lenta e farraginosa, non solo non lo era allora, ma lo è ancora meno dopo questa modifica del Regolamento che il Senato approva - credo di poter anticipare - con larghissima maggioranza. Questo significa che molta della realtà che viene descritta all'esterno non corrisponde poi alla realtà.

Signor Presidente, come lei potrà confermarmi, la media prevede già oggi che, dei sessanta giorni che la Costituzione assegna al Parlamento per la conversione in legge dei decreti-legge, quindici, venti giorni vengono mediamente usati dal Senato e tutti gli altri dalla Camera dei deputati. Adesso - mi riferisco alle ultime ore - con il disegno di legge di bilancio stiamo provando l'ebbrezza del passaggio parlamentare alla Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Che cosa occorre mettere in evidenza? Anzitutto, il lavoro fatto dalla Giunta per il Regolamento, che è stata mantenuta quiescente per un lungo periodo, ma che, in quest'ultima fase, ha dato dimostrazione di come ci siano non solo l'esperienza nelle persone che la compongono, ma anche la capacità di condurre in porto la modifica regolamentare - mi consenta di rivolgere, in questo senso, un apprezzamento particolare al senatore Calderoli, che è anche relatore - avendo ben presente la sollecitazione positiva fatta all'inizio della legislatura dal capogruppo Zanda in una seduta del Senato, allorquando mise in evidenza la sua particolare capacità di condurre per mano il Regolamento di questo ramo del Parlamento.

Signor Presidente, il fatto che si sia giunti alla fine della legislatura non è per me un *vulnus*, come invece qualcuno vorrebbe che fosse, ma è - anzi - il giusto approccio che deve avere questa Camera, che sta per terminare la legislatura, nel rapportarsi alla futura. Si lascerà un Regolamento innovativo, che prevede, nei propri passaggi, un accorciamento ulteriore delle modalità di definizione delle leggi, arrivando addirittura all'assegnazione, di norma, in sede deliberante in Commissione.

Non solo, sono ben contento che qui dentro alcuni passaggi siano stati da qualcuno contestati, perché corrispondono a una riduzione del rischio di trasformismo, che - purtroppo - ha caratterizzato gran parte del percorso di questa legislatura. Le regole previste garantiranno certamente ai cittadini che i Gruppi che vengono votati alle elezioni non potranno subire delle trasformazioni genetiche, fino ad arrivare a moltiplicarsi all'ennesima potenza in Parlamento, anche con una significativa riduzione e contenimento dei costi ad essi collegati. Non dimentichiamo mai che il partito politico nella sua istituzione è riconosciuto dalla Costituzione e che ciascuno di noi riceve dei voti per rappresentare il popolo all'interno di una compagine politica che non può essere tradita come niente fosse. Pertanto, è giusto che coloro che partecipano all'Ufficio di Presidenza e alle cariche delle Commissioni e dell'Assemblea del Senato decadono dalla loro funzione se, per loro volontà, decidono di cambiare opinione politica rispetto al Gruppo di appartenenza.

Signor Presidente, vorrei poi soffermarmi sulle novità che abbiamo approvato stamattina con riferimento al procedimento normativo. Oggi, con l'approvazione del nuovo Regolamento, avremo un Senato della Repubblica illuminante e in grado di essere da fungere esempio per l'altra Camera. Questo è un auspicio che lascio a lei, signor Presidente. Non rientrando nella nostra facoltà interferire sulla libertà dell'altra Camera, lascio a lei il compito di sensibilizzare opportunamente l'opinione pubblica in merito al percorso delle riforme e ai risultati raggiunti dal Senato, che anche nell'altra Camera devono essere un obiettivo.

Abbiamo approvato modifiche di Regolamento che rendono ancora più veloce l'approvazione dei provvedimenti, ma già oggi - lo sappiamo per esperienza - l'intero procedimento può concludersi nel giro di poche ore una volta posta la fiducia. Alla Camera dei deputati, nel momento in cui viene posta la questione di fiducia, i lavori si fermano per una giornata, neanche fossimo nel 1920, quando c'era bisogno del telegramma per avvisare i deputati che era stata posta la questione di fiducia sul provvedimento governativo.

Resta ancora un aspetto da mettere in evidenza. La certezza della qualità del risultato non sta solo nella qualità dei regolamenti. Occorre certamente un'applicazione degli stessi che sia sempre imparziale. E, soprattutto, chi sarà chiamato a ricoprire il ruolo che rivestiamo noi oggi in Senato deve avere la coscienza che il Regolamento non può essere mai usato come strumento nelle mani di una parte contro l'altra, ma deve essere sempre uno strumento di equilibrio e garanzia per tutte le parti politiche qui dentro rappresentate.

Esiste un passaggio che andrà ancora fatto, ma questo ovviamente fa parte della coscienza che ciascuno deve avere di rappresentare le istituzioni.

Qui dentro, Presidente, approviamo costantemente in Commissione mozioni, ordini del giorno e risoluzioni che restano puntualmente lettera morta, perché da parte del Governo la considerazione che viene data a questi atti è poco più quella di un foglio di carta straccia. Questo però non deve essere. Non ci sono peraltro modalità regolamentari per impedire la non considerazione, ma - ripeto - è una valutazione che deve essere fatta sulla base della coscienza che colui che qui dentro viene a ricoprire un ruolo, così come chi lo ricopre a livello governativo, lo fa nei confronti dei cittadini di cui rappresenta le istanze.

Lo stesso discorso varrebbe in merito agli atti di sindacato ispettivo: interpellanze e interrogazioni. Quante interpellanze e quante interrogazioni fatte dai senatori che stanno concludendo la legislatura resteranno senza una risposta? Non possono esserci modifiche regolamentari che tengono se, da parte di chi rappresenta le istituzioni, non c'è poi anche coscienza del fatto che il ruolo deve essere improntato innanzitutto alla serietà.

Sono stati riformati ben 66 articoli: la riforma costituzionale non aveva una portata così grande e così ampia. Ebbene, Presidente, questa è la giusta conclusione di una legislatura che è stata arenata per mesi, mesi e mesi su una riforma costituzionale snaturante, che avrebbe voluto addirittura l'abolizione del Senato.

Noi oggi saremo in grado invece, con l'approvazione di questa riforma, di dare ai nostri cittadini la certezza di avere in questa Camera uno degli esempi più efficienti ed efficaci di legislazione, non dico nella storia repubblicana, ma certamente sullo scenario del bicameralismo costituito.

Dichiarando il voto favorevole del nostro Gruppo, ovviamente anche sui successivi passaggi, completo e ribadisco l'apprezzamento per il lavoro fatto dalla Commissione e dal relatore, che ha saputo portare a termine una modifica regolamentare che certamente, quanto a portata, ha - se non di più - pari valore rispetto alle modifiche costituzionali che da tanti vengono auspicate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori D'Ambrosio Lettieri e Sposetti)*.

LO MORO *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, giustamente il documento oggi in esame viene intitolato: «Riforma organica del Regolamento del Senato» e - devo dire - una riforma che riguarda un

terzo degli articoli del Regolamento stesso è sicuramente di larga portata.

Voglio iniziare anch'io ringraziando i colleghi del Comitato ristretto, nonché della Giunta del Regolamento e lei, Presidente, perché so con quanta passione ha seguito questa vicenda per essere stata presente io stessa in una delle occasioni in cui si è discusso di questo. E mi riferisco alla riunione pubblica che ha segnato un po' l'avvio di questo percorso.

Certamente alcune delle modifiche presentate sono nate dall'esperienza che, se per alcuni di noi travalica i cinque anni di questa legislatura, per me fa riferimento invece a questa legislatura.

Non c'è dubbio che ci si meraviglia un po' a pensare che si potesse rimanere con norme del Regolamento che non contenevano un adeguamento corretto alla normativa in materia, per esempio, di Europa o di bilancio: da questo punto di vista era una modifica essenziale, ma anche un po' scontata.

Meno scontata, ma molto sofferta è stata per tutti noi la modifica della competenza dell'11a Commissione. Ricordo a tutti, soprattutto ai colleghi Bernini e Calderoli che, come me, fanno parte della 1a Commissione, quanto abbiamo sofferto sul piano delle competenze e della voglia di incidere sulle cose nei momenti in cui, mentre del lavoro pubblico si discuteva nell'aula di una Commissione, del lavoro privato si trattava in 11a Commissione. Non c'è dubbio che, soprattutto in una fase in cui c'è una forte privatizzazione del lavoro pubblico e dei relativi rapporti, questa storia non poteva continuare.

Allo stesso modo, penso che la 14a Commissione non potesse continuare a essere una Commissione a metà, mentre oggi viene "normalizzata" come Commissione permanente. Quindi, tutto questo è nato da un'esperienza comune.

Rispetto, poi, al valore dell'astensione, più volte ci siamo dilungati e molti di noi hanno anche fatto i conti con il non volere votare a favore o contro, volendosi esprimere con un voto che era significativo sul piano politico. Infatti, esprimere un'astensione non significa votare contro, ma è un non assumersi la responsabilità di un consenso che, specialmente in determinate situazioni, può essere un'assunzione di responsabilità che un soggetto - in questo caso un senatore - può non considerare confacente alle proprie idee e, quindi, alla propria posizione.

Vengo alla riduzione dei tempi. Vedo il collega Calderoli che mi sta guardando. Ho sorriso, per la verità, leggendo la relazione a sua firma quando, in più occasioni, ha rubricato come strumenti molto spesso utilizzati in maniera ostruzionistica dispositivi che abbiamo utilizzato in quest'Aula - che soprattutto ha utilizzato chi faceva parte della minoranza - quindi che lui ben conosce, così come i colleghi Bernini e Buccarella.

La riduzione dei tempi era nelle cose, perché oggi dire dieci o cinque minuti, a seconda delle circostanze, può sembrare poco, ma in realtà nessuno ha mai utilizzato appieno il tempo che aveva a disposizione.

Allo stesso modo, era nelle cose l'eliminazione del riferimento al CNEL così come codificare il fatto che finalmente si arriva direttamente alla pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea senza passare dal lavoro della Commissione, che poi, molto spesso - anche in questa legislatura - è stato portato in Assemblea per una valutazione finale.

Quindi, tutti questi fattori sono sicuramente una riforma, ma sono anche dettati da un'esperienza comune e, dal punto di vista di una valutazione non soggettiva ma spassionata, sono frutto di esperienza più che di grande innovazione.

Ci sono, invece, altre norme del Regolamento che subiscono mutazioni radicali, rispetto alle quali parlare di riforma in senso stretto è veramente appropriato.

Nella fase precedente, nei primi anni di questa legislatura, molto spesso, quando si parlava di riforma del Regolamento si è preso atto che intanto c'era una riforma costituzionale in corso in cui sembrava che dovessimo dettare regole anche di supplenza rispetto a norme regolamentari, della Camera e del Senato, a cui non si riusciva a mettere mano. In questa fase, anche dopo il fallimento della riforma, era invece necessario mettere mano a quelle norme; ragion per cui questo segna anche un modo di completare la legislatura - e per questo i ringraziamenti - sicuramente assolutamente positivo. E mi

rivolgo soprattutto ai colleghi che sono stati maggiormente coinvolti in questa vicenda dal punto di vista dei lavori preparatori e del merito. Molto spesso, molti di noi hanno sofferto fortemente del fatto che, quando si parla soprattutto in maniera mediatica, all'esterno, si dice che tutto giace al Senato, tutto è fermo al Senato. Al contrario, l'arcano che stiamo svelando anche in queste modifiche di Regolamento è che la politica spesso porta a compimento le sue decisioni dove tutto sembra più facile - salvo il fatto che oggi la Camera non è stata in grado di fare una modifica del Regolamento - dove, insomma, si lavora a colpi di maggioranza; ma poi tutto si arena al Senato perché non c'è volontà politica di andare avanti. Ebbene, credo che da alcuni punti di vista le modifiche del Regolamento porranno un forte argine a tutto questo per il futuro. Per esempio, per alcune procedure che mi stanno più a cuore, quale la disciplina dei disegni di legge di iniziativa popolare, tutto questo non sarà possibile, così come non sarà possibile per i disegni di legge dichiarati urgenti: non sarà, infatti, sufficiente la dichiarazione iniziale o il riconoscere la volontà popolare nell'avvio del procedimento perché bisognerà arrivare in tempi disciplinati o dal Regolamento o dalla Presidenza - ma comunque stretti - alla verifica dei lavori in Commissione e, quindi, in Assemblea. Da questo punto di vista credo che la riforma sia fortemente innovativa.

D'altra parte, tra le innovazioni introdotte sul piano procedurale, che soprattutto contrastano anche gli aspetti più ostruzionistici che abbiamo vissuto, c'è la seduta unica, la quale impedirà, a inizio di ogni seduta, tutte le procedure cui ci siamo tristemente abituati, perché essa le vedrà in qualche modo accantonare.

Passando, poi alla parte più innovativa e più discussa di questa vicenda, voglio fare riferimento in particolare a un aspetto. Lascio per ultimo il discorso dei Gruppi, che sicuramente è quello su cui più la visione diverge, e parlo per un attimo, soltanto *en passant*, perché il tempo è poco, delle Commissioni. Penso sia molto positivo il fatto di dedicare due settimane di lavoro alle Commissioni e, soprattutto, di privilegiare le sedi deliberante e redigente.

Passando ai Gruppi, esprimo una valutazione positiva sulla nuova normativa. Dico ai colleghi che prevedere che i Gruppi rispecchino le liste elettorali significa fotografare la situazione al momento delle elezioni, e non fermare la politica. La politica non ha bisogno sempre o solo di Gruppi parlamentari. Spesso ha bisogno anche di altri luoghi e ritengo che gli altri luoghi, dove si sono celebrate le scissioni che sono state citate e dove ovviamente la politica avrà il suo dominio, non sarà in grado di fermarle neanche un Regolamento parlamentare. Semmai, daranno luogo ovviamente a componenti politiche, che già sono previste nel Regolamento *en passant*, e che magari avrei voluto vedere in maniera più chiara e disciplinata in questo Regolamento. Ma le componenti politiche, magari del Gruppo Misto, potranno ovviamente ospitare tutte le istanze della politica che non possono essere irreggimentate da un Regolamento parlamentare.

Questo modo di vedere i Gruppi significa che la cittadinanza, che vede in questo luogo il luogo della casta e della lontananza, deve cominciare a fare i conti con il fatto che quello che c'è qua corrisponde alla sua visione del Parlamento e che dopo le elezioni ci saranno i Gruppi parlamentari, uniti o separati che siano, che sono stati però sottoposti al voto degli elettori. Da questo punto di vista, mi sembra che, con tutti i limiti che può avere e con tutti i riflessi anche negativi sull'esperienza da noi vissuta, questa sia una soluzione assolutamente compatibile e positiva.

Lo dico soprattutto come componente del Gruppo Articolo 1-MDP-LeU, come soggetto e come senatrice che ha vissuto una scissione, scissione nelle cui ragioni continua a credere. Ma, sinceramente, penso che quella scissione che ha dato adito alla nascita di un Gruppo sicuramente non sarebbe stata arrestata dalle irreggimentazioni in un Gruppo unico, perché ovviamente avrebbe avuto un'altra collocazione politica, un altro luogo istituzionale e politico per essere portata avanti, che era il Gruppo Misto e quindi la componente politica.

Nulla si ferma. Vengono salvaguardati l'esigenza e il diritto di vivere quest'esperienza senza vincolo di mandato, di cui all'articolo 67 della Costituzione, ma viene però offerta ai cittadini la garanzia che qui non ci saranno quei trasformismi e quei cambiacasacca che nulla hanno a che fare con la vera discussione politica cui stavo facendo riferimento. Hanno a che fare, invece, con quei fenomeni ed

alchimie che pure abbiamo visto vivere nelle passate legislature, e che spesso allontanano dalla politica.

I cittadini vogliono una politica dinamica, una politica che evolva e cambi, se è ritenuto necessario cambiare, ma non necessariamente cambi di casacca gratuiti e magari dettati da esigenze contingenti o che nulla hanno a che fare con i valori di cui la politica deve essere portatrice. Quindi, noi voteremo a favore della proposta di modifica in esame. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-LeU e della senatrice Bernini)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, la presente riforma del Regolamento del Senato è ampia e significativa in quanto innova e introduce regole e indirizzi che concorrono a un ruolo e a funzioni più efficaci del Senato.

Il fallimento della riforma costituzionale e il conseguente mantenimento del sistema bicamerale perfetto hanno imposto un processo di riforma il cui esito non era affatto scontato, considerata l'impossibilità di fare altrettanto alla Camera dei deputati per mancato raggiungimento di un consenso, anche minimo, tra i Gruppi parlamentari. Noi senatori possiamo, quindi, essere orgogliosi di essere riusciti nell'impresa.

Passo al testo della riforma. Di particolare rilevanza sono, innanzitutto, le modifiche relative al procedimento legislativo nelle Commissioni permanenti e in Aula, operate tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo in materia di bilancio e attraverso una codificazione delle migliori prassi già adottate per l'esame degli atti preparatori della legislazione europea.

La nuova disciplina della questione di fiducia, la decisione di non considerare più il voto di astensione come equivalente al voto contrario, il dimezzamento dei tempi di intervento in discussione generale o per richiami al Regolamento sono tutte scelte che rendono più snello ed efficace il ruolo dell'Assemblea. Contestualmente, si procede ad introdurre un diverso rapporto fra Assemblea e Commissioni permanenti, rafforzando l'attività legislativa di queste ultime.

Anche se, detto da noi, può sembrare paradossale, condividiamo anche la scelta di non consentire più il voto segreto su argomenti che riguardino le minoranze linguistiche. Questo perché l'attuale procedura, pensata per essere una garanzia per le minoranze linguistiche, è sempre più spesso utilizzata non solo a fini ostruzionistici, ma addirittura per facilitare l'approvazione di norme pregiudizievoli per le minoranze. Mi riferisco, in particolare, agli episodi accaduti recentemente nel corso dell'esame delle riforme costituzionali ed elettorali.

Fondamentale per noi autonomisti è, soprattutto, la nuova disciplina dei Gruppi parlamentari. Com'è noto, la presente riforma del Regolamento interviene là dove l'evoluzione del nostro sistema politico e parlamentare appare segnata da una crescente crisi di legittimità. L'introduzione di un vincolo di corrispondenza fra la costituzione del Gruppo parlamentare e l'obbligo di rappresentare un partito o movimento politico che abbia presentato alle elezioni del Senato una propria lista di candidati rappresenta per noi una innovazione fondamentale.

Le previsioni che limitano i cambi di casacca e la costituzione di nuovi Gruppi parlamentari, in relazione anche alle modalità con cui i partiti si sono presentati alle elezioni politiche, rafforzano i criteri di rappresentatività e di trasparenza, senza per questa ragione porre in discussione le ragioni costituzionali dell'assenza di vincolo del mandato. A ciò concorre anche la decadenza da alcune cariche del Consiglio di Presidenza e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni, in relazione a eventuali passaggi di Gruppo da parte dei titolari della carica.

In particolare, come Gruppo Per le Autonomie, giudichiamo storico e profondamente significativo che sia stata concessa alle minoranze linguistiche e ai parlamentari eletti nelle Regioni speciali una deroga passibile alla regola imperativa della soglia minima di dieci senatori per la costituzione di un Gruppo parlamentare. Il riconoscimento dell'importante ruolo del Gruppo Per le Autonomie, composto - come sappiamo - da rappresentanti delle minoranze linguistiche e dai senatori eletti nelle Regioni speciali, il

cui Statuto preveda la tutela di tali minoranze, non era affatto scontato. Ricordo che, all'incirca vent'anni fa, alla Camera dei deputati avevamo cercato di ottenere un analogo riconoscimento, ma non siamo riusciti a raggiungere la maggioranza assoluta nella votazione per uno scarto di pochi voti.

L'irrigidimento della disciplina attuale avrebbe peraltro comportato l'impossibilità di ricostituire in futuro il Gruppo Per le Autonomie nel numero di dieci senatori, perché i senatori appartenenti al nostro Gruppo sono espressione delle minoranze linguistiche francesi, tedesche e ladine, insieme ad altri senatori autonomisti che si candidano in Regioni diverse e con simboli diversi. In base al nuovo Regolamento, sarebbe stato impossibile costituire un Gruppo.

Ringraziamo, quindi, i colleghi di tutti i Gruppi parlamentari che si sono dimostrati sensibili alle esigenze delle minoranze linguistiche, consentendo di abbassare il numero minimo a cinque senatori, evitando la scomparsa di un Gruppo storico che esiste in Senato dal 2001 e, quindi, ininterrottamente da oltre sedici anni. Questo riconoscimento nel Regolamento del Senato costituisce per noi un traguardo storico.

Aggiungo, personalmente, che la modifica apportata costituisce un ulteriore motivo di nostra particolare soddisfazione: finalmente siamo riusciti, dopo tanti anni, a sensibilizzare quest'Assemblea e i colleghi di tutti i Gruppi sulla necessità della costituzione di questo Gruppo che non è paragonabile agli altri; in questo modo, le autonomie speciali e le minoranze linguistiche potranno organizzarsi autonomamente e dar voce ai loro territori, senza dover necessariamente aggregarsi ad altre componenti politiche per costituire un Gruppo.

Infine, riteniamo positivo che, in accoglimento di un emendamento da noi presentato in nome dei senatori a vita - i quali da sempre costituiscono una componente essenziale del nostro Gruppo - la presente riforma tenga conto anche del loro particolare *status*, prevedendo che d'ora in avanti possano anche scegliere di non aderire ad alcun Gruppo.

Concludo ringraziando, in particolare, il presidente Grasso, il presidente Zanda e il ministro Finocchiaro, ma soprattutto il relatore Calderoli, che si è speso tantissimo per far approvare questa importantissima riforma, ma anche tutto il Comitato ristretto della Giunta per il Regolamento per l'ottimo lavoro svolto. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Silvestro)*.

FALANGA *(ALA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per due minuti, perché per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Mazzoni.

FALANGA *(ALA)*. Signor Presidente, il senatore Mazzoni ha espresso un voto contrario sull'articolo 1, per via dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Faccia il suo intervento.

FALANGA *(ALA)*. Io la ringrazio, perché altrimenti avrei espresso un voto in dissenso dal mio Gruppo, per avere qualche minuto in più.

Sulla base dell'organizzazione che ci era stata annunciata, sarei dovuto intervenire sull'articolo 2, che in un primo momento aveva destato in me qualche perplessità di natura costituzionale. Tuttavia, leggendo attentamente la norma licenziata dalla Giunta e l'articolo 72 della Costituzione, mi sono reso conto che le mie perplessità di incostituzionalità erano tranquillamente superate. Se questa norma, che va ad accelerare l'*iter* legislativo, fosse stata in vigore già all'inizio dei nostri lavori, probabilmente non ci troveremmo oggi a lasciare senza un'approvazione definitiva provvedimenti già licenziati, approvati dalla Camera dei deputati. Mi riferisco alle disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia; alle disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale; alle modifiche al codice civile e al codice di procedura penale e alle disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici; alle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e dei trasferimenti d'ufficio. Tutti questi provvedimenti sono stati già approvati dall'altra Camera e purtroppo da noi non hanno avuto un esito conclusivo. Probabilmente, con questo Regolamento, con le disposizioni di cui all'articolo 2, avremmo potuto evitare siffatta situazione, dando ai nostri concittadini delle norme corrette e giuste.

Ritengo pertanto di poter esprimere un voto favorevole sulle modifiche in esame e non posso mancare di ringraziare per il lavoro svolto il presidente Calderoli, lei, signor Presidente, per la passione che ha messo in queste disposizioni, e tutti i colleghi. Mi dispiace dover dire che non abbiamo potuto offrire un contributo, per quanto modesto, in sede di Giunta per il Regolamento, perché, non avendo alcun componente in quel consesso, non abbiamo potuto dare un minimo di collaborazione.

La modifica è comunque importante. Condivido le perplessità del collega Mazzoni sull'articolo 1. Essendo la modifica dell'*iter* legislativo troppo importante, supero anche le citate perplessità del senatore Mazzoni, che condivido, e ritengo che alla fine, dovendo esprimere un parere conclusivo, il mio voto non può che essere favorevole, con un ringraziamento per chi ci ha lavorato.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signor Presidente, la riforma del Regolamento che ci apprestiamo a votare è molto significativa e riguarda - come è stato già detto da altri colleghi - anche un po' più di un terzo di tutti gli articoli del Regolamento. Pongo qui una questione che spero sia possibile affrontare in modo migliore nella prossima legislatura. Forse avremmo potuto inserire ulteriori elementi di modifica altrettanto significativi che - a mio avviso - ci avrebbero aiutato anche a riaffermare e ridare una forte centralità al Parlamento, che è poi il senso della riforma, almeno nelle sue intenzioni.

Mi rivolgo allora al relatore; avremmo potuto, per esempio - questo sarebbe stato sicuramente agevole per tutti noi, pur da punti di vista diversi - intervenire sull'articolo 161 - so che poi il Comitato ristretto ha fatto delle scelte - introducendo magari elementi che riguardavano in modo più coerente molte dichiarazioni fatte in questi mesi, anche di discussione politica, che avrebbero aiutato tutti. Avremmo potuto normare - ad esempio - anche nel Regolamento le questioni su cui non è possibile porre la fiducia. Magari avremmo potuto introdurre - a questo punto formalmente - la legge elettorale tra le materie su cui non è possibile porre la questione di fiducia. Dico questo come inciso per affermare il filone su cui in qualche modo abbiamo riflettuto negli ultimi anni.

Questa riforma, signor Presidente, è in qualche modo la realizzazione di quello che tutti coloro che si sono opposti alla riforma Renzi-Boschi hanno ripetuto non a fini di pura propaganda, ma perché conoscevano bene il lavoro parlamentare, così come conoscevano bene il valore della nostra Costituzione. Che cosa abbiamo sostenuto anche da punti di vista diversi? Abbiamo sostenuto, durante tutta la campagna referendaria e durante la discussione sulle riforme costituzionali - come lei sa, è stato un lavoro molto complesso e faticoso in quest'Assemblea - che, quando si affermava la necessità di imprimere velocità al procedimento legislativo, dandogli anche più efficienza, forse sarebbe stato più utile mettere mano a una riforma del Regolamento. Al presidente Calderoli dico che è una delle questioni su cui, pur da punti di vista diversi rispetto alla riforma costituzionale, in qualche modo ci eravamo concentrati, soffermandoci anche sull'idea di affermare che ciò era possibile. Se cioè noi vogliamo, possiamo mettere mano alla riforma dei Regolamenti parlamentari, e questo sarebbe molto più produttivo e significativo. In qualche modo ci siamo arrivati e voglio qui rivendicare che è significativo il fatto che lo faccia il Senato. Il Senato, la Camera destinata a perire, ha invece - questa sì - la capacità non solo di autoriformarsi, mettendo mano al Regolamento, ma anche di dire una cosa importante, su cui magari si può affinare meglio il lavoro: ribadire la centralità del Parlamento, del procedimento legislativo e della sua qualità. Quando infatti si fa la scelta - come avviene nella riforma del Regolamento al nostro esame e come si spera accadrà, dal momento che è l'intento della riforma - di valorizzare il lavoro delle Commissioni, cui sarà dedicata la metà del tempo, e quindi vi sarà un lavoro molto importante nelle sedi deliberanti e redigenti, non si dice solamente che il Parlamento nel procedimento legislativo è centrale. Si dice anche che abbiamo grande riguardo verso una questione fondamentale che è la qualità del nostro legiferare: la qualità, Presidente. Abbiamo sempre contestato, infatti, l'idea che fosse solo un problema di velocità; abbiamo sempre sostenuto invece che fosse certamente anche un problema di efficientare un sistema, ma soprattutto di dare qualità al nostro modo, non solo di lavorare, ma proprio di legiferare, perché è questo che ci chiedono i cittadini. Credo che stiamo mantenendo la parola: parlo per me ovviamente, come molti altri che si sono espressi per il

no a quella riforma costituzionale. E non era un dispetto, ma era un ridare valore e forza ai principi costituzionali. Contemporaneamente oggi, nell'approvare questa riforma del Regolamento, siamo coerenti con quanto abbiamo sostenuto allora e cioè che bisognasse usare strumenti diversi: non toccare la Costituzione in quel modo così pesante, ma metter mano seriamente ai Regolamenti. Quindi ci hanno fatto perdere molti anni, Presidente. Pertanto, il fatto che questo Senato, quasi alla fine o probabilmente alla fine di questa legislatura, ponga mano a questa riforma deve rendere onore alla nostra Assemblea.

C'è l'altro elemento su cui - come lei sa - sono anche intervenuta, così come altri senatori del mio o di altri Gruppi: parlo delle norme antitrasformismo. Ribadisco che, a mio avviso, erano norme giuste; molte le ho votate e certamente non bisognava confonderle con altro, ossia con il fatto che, vista la nuova legge elettorale, un partito che non riuscisse magari a raggiungere il numero prescritto non potesse costituire un Gruppo: questa a mio avviso è una questione su cui spero che nella prossima legislatura si possa riflettere in modo più compiuto. C'è infatti un problema di rapporto con gli elettori e della possibilità di esercitare pienamente il proprio mandato elettorale. Certamente avrei avuto più cura, Presidente, di questo aspetto. Il relatore ha compreso bene quali fossero le questioni in gioco. L'esperienza che abbiamo avuto in questa legislatura e in passato, appunto, non ci deve portare a confondere piani diversi: operazioni di puro e semplice cambio di casacca con altre vicende che invece si sono prodotte in questa legislatura. Comunque ciò non deve essere confuso con la possibilità - questo sì per rispetto verso chi ci ha votato - che senatori eletti con una lista possano svolgere pienamente il proprio mandato.

Avrei avuto più cura, perché sono norme di rango costituzionale: è il nostro Regolamento, come lei sa perfettamente, Presidente, e avrei forse evitato alcune sbavature. Proprio per ridare centralità al Parlamento, se fossi stata nel Comitato ristretto (mentre sono solo nella Giunta per il Regolamento, così come altri, come si è sentito dire anche in fase di discussione), pur tenendo conto della necessità, come si è fatto per le modifiche che riguardano le modalità di discussione, semplificazione e razionalizzazione dei lavori anche rispetto ai tempi, avrei avuto forse ancora più cura e riguardo nei confronti dei diritti dell'opposizione. Rafforzarli avrebbe aiutato a ristabilire la centralità del procedimento legislativo. Questi sono gli elementi cui avrei riservato più cura e una maggiore riflessione.

Detto questo, Presidente, siamo abituati, come senatori di Sinistra Italiana, a guardare il prevalente. Qual è il prevalente della riforma del Regolamento al nostro esame? Per noi il prevalente è positivo, proprio per quello che abbiamo detto e che portiamo a compimento dopo la battaglia per difendere la nostra Costituzione e per ridare centralità al procedimento legislativo e alla sua qualità. Per questo motivo, pur avendo espresso alcune riserve su alcuni punti, non certamente secondari, esprimeremo un voto favorevole al documento in esame. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, volge così al termine il complesso e talvolta complicato lavoro, iniziato poco prima dell'estate, di queste ultime tornate della Giunta per il Regolamento. A ben ricordare, già nel 2014 la Giunta e i singoli senatori erano stati interessati da una possibile riforma regolamentare del Senato. Il procedimento fu interrotto, com'è noto, per la sciagurata, ma fortunatamente sventata riforma costituzionale che avrebbe visto questo Senato diventare qualcos'altro. L'*iter* è ripreso questo anno con questa formula suggerita dalla Presidenza del Comitato ristretto, cui io, in nome e per conto del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ho cercato di dare il mio contributo mantenendo un approccio che fosse quello fissato negli intendimenti originali, ovvero quello di affrontare un argomento così delicato e importante dismettendo gli ordinari contrasti, che spesso ci sono tra forze politiche contrapposte di maggioranza e opposizione, ma avendo ben presente che eravamo tutti - e lo siamo tuttora - nella favorevole situazione di poterci approcciare a questa riforma senza un'appartenenza non dico politica - perché quella è ineliminabile probabilmente - ma senza sentirsi componente di un Gruppo di maggioranza o di opposizione.

Questa circostanza favorevole della non conoscenza del futuro e del non sapere chi domani potrà trovarsi in un ruolo o nell'altro oggettivamente ha favorito il lavoro, che ritengo complessivamente proficuo, del Comitato ristretto, della Giunta e adesso dell'Assemblea. Esprimo, quindi, un giudizio complessivamente favorevole nella consapevolezza che noi, come probabilmente anche altre forze politiche, avremmo ideato e immaginato un Regolamento del Senato non perfettamente coincidente con il testo che oggi andremo a licenziare. Parlandosi delle regole del gioco di chi verrà dalla prossima legislatura in poi credo però che gli aspetti positivi prevalgano sulle perplessità o sulla consapevolezza di non aver toccato tutti gli argomenti o non nella maniera migliore.

Salutiamo quelli che dal nostro punto di vista sono stati i risultati di maggior rilievo, quelli che sono nel DNA del Movimento 5 Stelle da quando ci siamo affacciati in questa prestigiosa istituzione. Mi riferisco, innanzitutto, all'obbligatorietà dell'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare. Già negli emendamenti dei miei colleghi nel 2014 questo era un argomento molto sentito e proposto che appartiene alla storia e alla sensibilità del Movimento e non possiamo che salutare con favore il principio secondo cui l'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare, dopo che almeno 50.000 cittadini hanno raccolto le firme per una legge, debba essere finalmente esaminato dal Senato in un periodo temporale ben determinato, che è di tre mesi. Questa è una risposta che iniziamo a dare ai cittadini rispetto agli impegni che anche noi avevamo assunto.

L'altra modifica che vede certamente il nostro favore riguarda il complesso della normativa volta a scoraggiare il trasformismo parlamentare e la nascita di Gruppi parlamentari che oggi qui vivono senza avere alcuna legittimazione elettorale. Noi abbiamo assistito in questa legislatura, più che nelle precedenti evidentemente, alla nascita di Gruppi parlamentari che sono lontani dal voler rappresentare il senso nobile del mandato parlamentare e dal rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione. Molto spesso abbiamo avuto l'impressione di vedere senatori che non si muovevano nell'ottica di una rappresentanza della Nazione. Pur nel rispetto del divieto del vincolo di mandato, abbiamo visto nascere Gruppi parlamentari spesso funzionali a contingenze e convenienze politiche, magari forti dell'arma di un ricatto politico.

Ebbene, la norma che vieterà la costituzione di nuovi Gruppi parlamentari, che non abbiano una rispondenza nelle schede elettorali che gli italiani si troveranno davanti da qui al futuro, non può che essere una norma da accogliere favorevolmente. La sanzione proposta per chi abbandonerà il Gruppo, sotto l'egida del quale è stato votato, come sappiamo sarà la decadenza dalle cariche assunte nel corso della legislatura: dunque, dai Vice Presidenti del Senato fino ai Segretari delle singole Commissioni, si perderà la carica nel momento in cui si dovesse abbandonare il Gruppo di appartenenza originaria.

Abbiamo anche ritenuto di approvare, in fase emendativa, nel corso dei lavori del Comitato ristretto della Giunta, una norma volta a tutelare il parlamentare, che non deve sottostare al giogo del proprio Capogruppo o del proprio padrone di partito. Pertanto abbiamo previsto che questo tipo di sanzione non scatti nel caso in cui il parlamentare sia allontanato contro la sua volontà dal Gruppo di appartenenza: ci sembra un ragionevole compromesso, che mantiene anche il rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo parlamentare, che non abbia motivi di allontanamento dal proprio Gruppo, ma sia espulso e allontanato dal Gruppo. Riteniamo sia un giusto compromesso e ci auspichiamo che dalla XVIII legislatura in poi il numero dei cosiddetti "cambiacasacca", coloro cioè che non lo hanno fatto per motivazioni ideali e morali, magari in astratto rispettabili, ma per convenienze personali, politiche o carrieristiche, diminuisca e tale fenomeno sia notevolmente scoraggiato.

Cambiando argomento, credo che appartenga all'esperienza di ciascuno noi il confronto con i nostri amici, che spesso ospitiamo nelle tribune, i quali, nella stragrande maggioranza dei casi, ci riferiscono che, dopo aver assistito ai lavori in Aula, sono per lo più sorpresi e talvolta anche mortificati nel vedere l'apparenza di un'Assemblea - sappiamo che questo accade soprattutto nel corso delle discussioni generali - in cui c'è un oratore che parla e il resto dei senatori, per la stragrande parte, è completamente distratto - accade a tutti: in questo tutti siamo evidentemente vittime e carnefici - preso a leggere sul proprio telefonino, *tablet* o giornale, esattamente come sta accadendo, in parte, anche in questo momento.

PRESIDENTE. Tranne il Presidente, e con tutti.

BUCCARELLA *(M5S)*. Tranne il Presidente, però abbiamo memoria di altre Presidenze che si intrattengono amabilmente con il proprio telefonino più che seguire i lavori dell'Assemblea. Sto facendo questo riferimento perché è la sensazione che anch'io da cittadino ho sempre avuto e l'avrei anche io, troppo spesso, se oggi mi affacciassi da quelle tribune. Questo è dovuto, a nostro parere, alle modalità con cui questo ramo del Parlamento - e probabilmente anche l'altro - è costretto a lavorare, cioè con una divisione dei lavori tra Commissione e Assemblea, che certamente non favorisce l'ottimizzazione dei lavori e a volte anche l'attenzione e la proficuità dell'attenzione ai lavori dell'Assemblea. Mi riferisco alle modifiche normative che separano temporalmente, nell'ambito mensile, due settimane di lavoro destinate alle Commissioni e altre due destinate all'Assemblea, così mutuando un principio organizzativo del Parlamento europeo. Questa separazione temporale si aggiunge alla nuova disposizione secondo cui, di regola, le Commissioni lavoreranno in sede non referente, fatta salva l'eccezione dell'articolo 35 del Regolamento, che prevede comunque la sede referente per alcuni tipi di disegni di legge particolarmente importanti. Questo consentirà, a nostro modo di vedere - o almeno questa è la nostra aspettativa - che nelle Commissioni si possano svolgere tutte le fasi della discussione, anche quelle emendative, di confronto e di scontro politico, che magari in Aula talvolta assumono livelli di spettacolarizzazione non sempre funzionali all'ottenimento del risultato, cosicché la Commissione possa approfondire, senza dover interessare l'Assemblea di tanti aspetti, che quando sono tecnici indubbiamente distolgono l'attenzione di alcuni senatori e fanno sì che l'apparenza percepita da chi ci guarda lavorare sia quella di una disattenzione quasi totale a ciò di cui si dibatte in Aula.

Lasciamo che nelle Commissioni si lavori, si esaminino e si sviscerino tutte le problematiche dei disegni di legge e che l'Assemblea sia chiamata a votare in maniera ponderata. Abbiamo anche approvato, da ultimo, un emendamento che prevede il voto dei singoli articoli e il voto finale: i disegni di legge in sede redigente - ovviamente quelli in sede deliberante finiranno il loro *iter* in Commissione - saranno oggetto d'esame in Assemblea, che ci aspettiamo sia in futuro più attenta e più partecipe anche ai minori interventi che saranno svolti in quella sede, così da poter lavorare meglio e dare anche l'impressione di lavorare meglio.

Un altro aspetto che abbiamo salutato con favore è la garanzia prevista per le minoranze, qualsiasi esse siano in futuro. Noi auspichiamo che la ruota giri e che in minoranza si trovino altre forze politiche (questa è una legittima aspettativa che ci dovete riconoscere). Bene, alle minoranze sarà garantito di poter inserire in calendario sia disegni di legge che atti di indirizzo al di là della disponibilità che oggi la maggioranza di turno ha in sede di calendarizzazione nella Conferenza dei Capigruppo. È una norma tendenzialmente a favore delle opposizioni.

Sul lavoro delle Commissioni c'è un altra parola che voglio spendere, anche qui in senso favorevole, Presidente, anche se non abbiamo raggiunto l'obiettivo che proponevamo. Siccome ci aspettiamo che il lavoro nelle Commissioni sarà prevalente, sarà molto più importante di quanto non lo sia oggi, la pubblicità del lavoro delle Commissioni, in maniera corrispondente, dovrebbe avere maggior vigore, maggior visibilità proprio per lasciar capire come si lavora e chi deve assumersi le responsabilità, positive o negative, in relazione ai lavori parlamentari. Bene, noi abbiamo ottenuto un obiettivo certamente lodevole, cioè quello di avere abrogato un comma di un articolo, l'articolo 33 del nostro Regolamento, che disponeva - e in questo momento ancora dispone - che le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non fossero pubbliche. Questo comma è stato abrogato, abbiamo ottenuto il risultato di poter avere la pubblicità dei lavori, per via telematica e televisiva, in Commissione anche in sede referente, lasciando alla valutazione di opportunità della Commissione, che lo richiederà al Presidente del Senato. Non è quello che magari ci aspettavamo per avere una pubblicità garantita e totale ma è un bel passo avanti verso quello che potrebbe essere un controllo totale e trasparente del lavoro parlamentare che sia percepibile anche all'esterno.

Per quanto riguarda il voto elettronico, che mi ricorda il mio vicino di banco, nonché delegato d'Aula Santangelo...

PRESIDENTE. Che è una vittima della richiesta di voto elettronico.

BUCCARELLA *(M5S)*. Sì, Presidente, però nel nostro piccolo vogliamo manifestare la fierezza di avere ottenuto un risultato che avevamo ottenuto nei fatti con la prassi della sistematica richiesta del voto elettronico, per rendere il voto espresso in quest'Aula trasparente a noi stessi e anche fuori. Quella del voto elettronico sarà auspicabilmente la norma senza questi barocchismi che prevedono la richiesta della verifica di un numero sufficiente di richiedenti. Anche questo è un piccolo risultato - che tanto piccolo non è - che contribuirà a modificare i lavori del Senato in maniera ottimale. Ripeto: ci sono anche degli aspetti su cui abbiamo delle perplessità e sui quali, evidentemente, poi l'esperienza ci dirà quanto e come abbiamo lavorato bene e quanto e come abbiamo sottovalutato alcuni aspetti, magari sopravvalutandone altri.

Noi siamo convintamente determinati a dare comunque un giudizio algebrico - basato su una somma algebrica tra gli argomenti che ci hanno convinto e quelli che non ci hanno convinto - in senso favorevole ed è il motivo per il quale dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei manifestare, a nome del mio Gruppo, altrettanta fierezza e soddisfazione.

Ritengo che la riforma del Regolamento sia sicuramente un'acquisizione importante per la fine di questa legislatura. Siamo alle battute finali, lo sappiamo, anche se, come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto e che hanno già anticipato molte delle cose che rappresenteranno un tratto di rivendicazione e di successo anche del mio intervento, questa riforma parte da più lontano di qualche mese fa. Parte sicuramente da interventi che sono stati fatti nella scorsa legislatura e sono stati reiterati in questa e che noi non stiamo ricordando in maniera casuale.

Ognuno di noi, ognuno dei nostri Gruppi parlamentari aveva contribuito *pro domo sua*, secondo la propria sensibilità e secondo la propria definizione di perimetro d'intervento, al tentativo di modificare un Regolamento che sicuramente su alcuni aspetti mostrava un'evidente necessità di essere riformato, in parte perché il tempo, gli interventi legislativi, alcune riforme costituzionali lo avevano fatto cadere in desuetudine, in parte perché le buone, le medio-cattive, le cattive e le cattivissime pratiche si erano manifestate in quest'Aula ed avevano reso chiaro agli occhi di tutti noi quali erano i rimedi da operare.

In questo caso, noi abbiamo lavorato insieme ed è questa la cosa che voglio rivendicare con maggiore soddisfazione. Come lei sa bene, signor Presidente, e come sanno tutti i nostri colleghi della Giunta - e abbiamo condiviso questo atteggiamento collaborativo anche con l'Assemblea a partire da oggi - questa riforma è stata fatta di comune accordo. Abbiamo evidentemente ristretto il perimetro di quello che avremmo voluto modificare o cancellare alle cose veramente condivise. Ognuno di noi avrebbe voluto - credetemi, colleghi, la mia non è una presa di distanza dal mio Gruppo - scrivere in maniera diversa una riforma complessiva del Regolamento, perché questa è una riforma che, come ricordava la senatrice Lo Moro, coinvolge una sessantina di articoli, quindi un terzo del Regolamento, dunque non è una riforma totale, ma una riforma organica di aspetti importanti di questo Regolamento. Dal momento in cui abbiamo deciso insieme - il relatore Calderoli, il presidente Zanda, il senatore Buccarella ed io - di definire l'ambito di operatività, abbiamo avuto ben chiare le linee d'intervento. Non è casuale quello che è stato ricordato oggi qui in Aula e che è stato oggetto di discussione anche in Giunta. Non è casuale che la principale patologia che si era evidenziata - devo dire, per onestà intellettuale, non solo in questa legislatura, ma anche nelle legislature precedenti - fosse un eccesso di frammentazione parlamentare sia con riferimento ai Gruppi sia con riferimento ai singoli senatori; e in questo caso più che di frammentazione si è parlato di transumanza o addirittura di trasformismo, senza che questo voglia dare alle singole scelte una valenza di stigma o dispregiativa: ciascuno, ovviamente, è responsabile delle proprie scelte politiche, che sono comunque rispettabili agli occhi di chi decide di fare delle modifiche regolamentari, ma le patologie di sistema non possono essere ignorate.

Noi sappiamo benissimo di dover tenere conto sia del profilo della nostra immagine esterna, che comunque ha un significato, quindi del modo in cui è stata definita questa legislatura, come altre, come una legislatura di passaggi veloci da un Gruppo parlamentare all'altro, sia dell'ottica interna di mantenimento di un assetto democratico, ossia della necessità che vi sia una rappresentatività tra il voto dato dagli elettori e il ruolo agito dagli eletti all'interno di questo Parlamento. Oltre al ruolo agito dagli eletti occorre anche un rispetto doveroso, in un'ottica di dinamiche democratiche parlamentari, del ruolo della maggioranza e del ruolo dell'opposizione, senza il quale il Parlamento rischia la paralisi sia a livello di Assemblea sia a livello di Commissione.

Per quanto riguarda i Gruppi, la nostra considerazione è stata molto semplice: i Gruppi parlamentari devono corrispondere ai partiti e ai movimenti politici che hanno chiesto, durante le elezioni, i voti ai cittadini, dai quali sono stati eletti. Questa è stata la linea guida, la stella polare che ha condotto le nostre modifiche.

Devo dire che su alcuni aspetti che sono stati portati all'attenzione di questa Assemblea anche oggi non ritengo sia necessario fare ulteriori precisazioni, perché già il relatore ha risposto su alcuni emendamenti che avrebbero approfondito ulteriormente il margine d'intervento oltre il perimetro che noi stessi ci eravamo dati.

Il secondo intervento che noi abbiamo ritenuto di dover operare con riferimento alle Commissioni è altrettanto rivolto a soddisfare l'esigenza di lasciare in questa modifica regolamentare un'impronta di velocizzazione, efficientamento e semplificazione dell'attività delle Commissioni. Il fatto di inserire come via prioritaria di esame del disegno di legge, quindi dell'*iter* di formazione della legge, la definizione in Commissione in sede deliberante e redigente del disegno di legge stesso dà la misura di quanto si voglia, non già aumentare il processo di formazione delle leggi, ma - semplicemente - precisarlo, definirlo e renderlo in un contesto maggiormente permeabile ai contributi di tutti i parlamentari. Ricordo che esiste lo scoglio - invalicabile - dell'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione, il quale elenca le materie per le quali deve essere adottata la procedura ordinaria di esame (oltre ovviamente alla possibilità di richiedere per altri provvedimenti l'esame da parte dell'Assemblea).

In questo passaggio in Assemblea abbiamo modificato un aspetto della sede redigente, ritenendo più opportuno, così come avviene alla Camera dei deputati, che essa prosegua in Assemblea attraverso la votazione articolo per articolo e con votazione finale del provvedimento. Francamente ritengo - su questo mi permetto un unico margine di distintività rispetto alla decisione sempre presa all'unanimità con i colleghi - che sarebbe stato opportuno mantenere il procedimento previsto in Senato, a mio avviso maggiormente efficiente e fruibile rispetto a quello della Camera, che peraltro non ha dato grande prova di sé, dal momento che non è mai stato attuato negli ultimi sessant'anni.

Anche con riferimento alla Camera dei deputati, molti hanno evocato la riforma costituzionale e il fatto che questa Camera alta sia stata particolarmente presa di mira e oggetto in questa infinita campagna elettorale, che peraltro ha paralizzato anche la riforma del Regolamento stesso, di una serie di attribuzioni di responsabilità a dir poco ingenerose. Questa definizione di posizioni e affermazione del principio della capacità di autoriformarsi che il Senato ha assunto nei confronti della Camera bassa - non si tratta di un'accelerazione - è un altro passaggio di cui questa Camera deve essere orgogliosa, perché sicuramente ciò che ora sta avvenendo qui avrà una valenza sistemica anche con riferimento alla Camera bassa.

Proprio perché su questo si sono concentrati gli interventi di alcuni dei colleghi oggi in Assemblea, sottolineo che nel momento in cui abbiamo ritenuto di dare una formula di sistema ai passaggi dei parlamentari dal momento dell'afferenza al Gruppo all'inizio della legislatura solo verso il Gruppo Misto, da parte del collega Buccarella si è parlato di sanzioni rispetto a un eventuale cambio di Gruppo parlamentare. In realtà, non abbiamo stabilito delle sanzioni, perché il nostro elemento imprescindibile è sempre stato l'articolo 67 della Costituzione, che prevede il divieto di mandato imperativo. Quindi, oltre a un'indicazione d'ordine e di appartenenza data al parlamentare, non si potevano stabilire sanzioni o punizioni che potessero alterare la previsione dell'articolo 67, secondo il quale il

parlamentare rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo. Ugualmente, esiste la possibilità di una mozione d'ordine, che è esattamente ciò che abbiamo attuato.

Vi erano anche - ne abbiamo discusso nel Comitato ristretto e anche in Giunta - proposte maggiormente incisive, come la possibilità di lasciare la dotazione del parlamentare solo al primo Gruppo di appartenenza, lasciandolo uscire privo di dotazione nel caso in cui il cambio fosse avvenuto. Ma qui - sì - la sanzione sarebbe stata punitiva, quindi un po' *borderline* con la previsione di cui all'articolo 67 della Costituzione. Invece la previsione della decadenza dei rappresentanti con cariche negli Uffici di Presidenza delle Commissioni, dei Vice Presidenti e dei Segretari d'Assemblea è indotta semplicemente dall'esigenza fondamentale e imprescindibile di garantire il rapporto tra maggioranza e opposizione e, quindi, la proporzionalità su cui si fonda l'intera operatività del Senato in sede sia di Commissione, che di Assemblea.

Lo stesso *test* di bilanciamento è stato attuato dal Comitato ristretto - e quindi dalla Giunta per il Regolamento e ora da tutti noi - con riferimento alla semplificazione e all'efficientamento dei lavori d'Aula. Anche in questo caso, a mio avviso, stiamo diventando portatori di buone pratiche che avranno - lo ripeto - una valenza sistemica *erga omnes*, anche con riferimento alla Camera bassa.

È altrettanto evidente che siamo stati molto rispettosi del diritto ugualmente imprescindibile alla libera manifestazione del pensiero e dell'opinione politica, che però deve essere sempre controbilanciato da un'evidente esigenza di economia procedimentale, perché questo è ciò che rende efficiente un Senato e ciò che lo rende comprensibile agli occhi dei nostri rappresentati.

Mi sia permessa solamente un'ultima notazione. Mi scuso, ma in tutto ciò che è oggetto di una mediazione - e uso il termine nell'accezione assolutamente positiva di transazione in cui qualcosa viene acquisito e qualcosa viene concesso; il famoso *aliquid datum, aliquid retentum* - qualcuno deve prendersi la responsabilità della transazione. Lo ha fatto il Comitato ristretto che, dopo aver ristretto il perimetro, ha ristretto anche l'ambito delle modalità di intervento. Mi scuso con tutti coloro che avrebbero desiderato - ad esempio, nel mio Gruppo parlamentare - che l'ambito di intervento fosse più ampio, come più ampio era l'ambito di intervento nelle nostre proposte primigenie.

Ringrazio tutti i colleghi del mio Gruppo parlamentare che hanno contribuito alla discussione - spero di non dimenticare nessuno - in particolare i colleghi Malan, Palma, Gasparri, Mario Mauro e i colleghi Caliendo e Floris per l'attività emendativa. Ringrazio, ma non si poteva fare diversamente. Questo provvedimento è stato l'oggetto importante di una mediazione, che io reputo di successo, che ha portato degli effetti migliorativi sul Regolamento - con questo ho iniziato il mio intervento e voglio ripeterlo ora in conclusione - di cui ritengo che il nostro Gruppo debba essere orgoglioso, così come questo Senato.

Ringrazio infine naturalmente il presidente Zanda, il collega Buccarella e il relatore Calderoli per il modo con il quale questa transazione al rialzo - sempre al rialzo - è stata condotta.

Come ho già detto, il voto del mio Gruppo alle modifiche del Regolamento del Senato sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto di astensione del mio Gruppo.

Quella che ci apprestiamo a votare è una modifica del Regolamento che giunge tardiva, dopo essere stata sollecitata tante volte in questa legislatura. Ha quasi, per certi verso, il suono di uno *spot* elettorale.

Alcune scelte, secondo me, porteranno una restrizione della democrazia; bene, però, la volontà di incidere nel miglioramento dell'*iter* legislativo, anche se più sulla quantità che sulla qualità e questa è un'altra osservazione che vorrei fare. Noi non dobbiamo assolutamente fare più leggi, ma leggi migliori.

Bene, quindi, la divisione sul modello del Parlamento europeo, ma speriamo che le audizioni, l'ascolto

e lo studio abbiamo sempre più importanza nel legiferare, perché tanti errori si fanno anche per la fretta di mettere la firma su un disegno di legge senza guardare poi il riscontro sul piano della qualità e, soprattutto, dell'applicazione concreta di quella legge nella realtà.

Apprezziamo la volontà che ci siano state comunque un'intesa e una buona collaborazione, però di sicuro si poteva fare di più e molto meglio; soprattutto, si poteva fare molto prima. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI))*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, dichiarando il voto favorevole delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico alle modifiche del Regolamento del Senato sulle quali ci esprimeremo tra poco, c'è qualcosa che voglio dire, anzi, che debbo dire subito.

Le nuove norme regolamentari sono per la nostra democrazia parlamentare e rappresentativa un investimento sul futuro. Serviranno a renderla più forte, più efficace, più capace nell'affrontare la sfida di un mondo che ci chiede di risolvere, nel più breve tempo possibile, problemi sempre più complessi e più difficili da governare.

Personalmente vedo troppa indifferenza di fronte agli evidenti problemi della nostra democrazia e alla crisi dello Stato. Lo dico pensando non solo alla nostra discussione interna, ma anche e soprattutto osservando il dibattito politico e culturale nel nostro Paese.

La questione della condizione dello Stato e l'adeguatezza della nostra struttura democratica alla domanda di rappresentanza e di governabilità, in un mondo che cambia con una velocità e una profondità mai viste, dovrebbe essere la prima preoccupazione di tutte le forze politiche e dei movimenti culturali e sociali del nostro Paese. Sappiamo tutti che nel mondo gran parte delle democrazie è in crisi; una crisi grave, per la quale dobbiamo avere molta attenzione. Sappiamo che alla tenuta della democrazia sono legati non solo i nostri diritti e le nostre libertà, ma anche le condizioni della nostra convivenza civile, del nostro benessere e della qualità della nostra cultura. Una democrazia in crisi disgrega lo Stato, rende fragile l'ordinamento giuridico e indebolisce la divisione dei poteri.

Come sappiamo, e come spesso è accaduto in passato e accade tuttora, quando si aggravano, le crisi delle democrazie possono produrre effetti molto gravi, fino a far prevalere forze antisistema, nazionalismi ottusi, istinti reazionari, Governi più o meno autoritari. È per evitare questi pericoli che l'Italia ha bisogno di rafforzare la sua democrazia con profonde riforme della struttura istituzionale.

Naturalmente, chi, come me, ha promosso e votato la riforma costituzionale in Parlamento e ha votato sì al*referendum*, è obbligato a tenere conto del risultato referendario molto più di chi ha votato no. Devo, però, ricordare che i problemi che la riforma tentava di risolvere rimangono tutti intatti, a cominciare dagli evidenti limiti di un bicameralismo paritario che è scomparso in tutta Europa e che produce alla nostra democrazia vistosi *deficit* in termini di efficienza e di efficacia. Da qui lo straordinario valore che hanno i Regolamenti parlamentari, che sono in grado di condizionare in modo molto rilevante la qualità dei lavori di Camera e Senato, e cioè la qualità delle leggi che governano la società italiana.

Forse non tutta l'opinione pubblica ha chiaro fino in fondo il peso dei Regolamenti nella vita istituzionale di una democrazia parlamentare. La loro natura di atti normativi interni li rende non facilmente decifrabili se non dagli addetti ai lavori. Sono, però, certo che in quest'Aula a nessuno sfugge lo straordinario rilievo del voto che esprimeremo a breve.

Nel nostro ordinamento i Regolamenti parlamentari hanno una forza e un valore molto vicini a quello delle norme costituzionali e completano, rendendole vive e vitali, le disposizioni della Costituzione sull'organizzazione del potere legislativo. Sono i Regolamenti a disciplinare l'*iter* delle leggi in Commissione e in Assemblea; sono i Regolamenti a definire l'architettura organizzativa di Camera e Senato; sono i Regolamenti che consentono un'equa distinzione dei ruoli fra maggioranza opposizione. Sono i Regolamenti a definire la posizione del Presidente dell'Assemblea, dei Presidenti di

Commissione e degli altri organi del Senato. Sono i Regolamenti, infine, a stabilire le rilevanti prerogative delle Giunte.

Le norme che, mi auguro, approveremo a breve aggiornano punti molto importanti del Regolamento del Senato ed entreranno in vigore soltanto nella prossima legislatura. Non sarà, quindi, il lavoro dei senatori in carica a poterne beneficiare, a conferma che l'unico obiettivo del nostro voto non deve essere il nostro particolare e personale interesse politico, ma la migliore efficienza del sistema parlamentare.

Nel Comitato ristretto costituito all'interno della Giunta per il Regolamento per l'elaborazione del testo che tra poco voteremo erano rappresentati i Gruppi del Partito Democratico, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega Nord.

La proposta di modifica, sulla quale questa mattina ad inizio di seduta ha preso la parola il relatore e che tra breve dovremmo votare, è frutto di una positiva collaborazione per la quale desidero ringraziare i senatori Anna Maria Bernini, Roberto Calderoli e Maurizio Buccarella.

Li ringrazio molto sinceramente, sottolineando che il lavoro comune non va interpretato come una convergenza politica fra maggioranza e opposizione, che restano politicamente molto distanti, quanto come una leale collaborazione tra senatori di ispirazione politica molto diversa, mossi dal comune intento di rendere più forte e incisiva l'azione del Senato.

Questo buon risultato, confortato anche dall'esito di tante votazioni a scrutinio segreto svoltesi questa mattina, è stata anche il frutto di un accordo che prevedeva che il testo finale avrebbe dovuto contenere (e così è stato) soltanto quelle norme sulle quali c'era un consenso unanime di tutti e quattro i senatori del Comitato ristretto. Questo metodo ha portato a sacrificare quelle modifiche che alcuni di noi avrebbero voluto, ma sulle quali non c'era il consenso degli altri. In compenso, però, è stato portato in Giunta e in Aula un testo tra noi largamente condiviso e per il quale, quindi, c'era una ragionevole aspettativa che sarebbe stato approvato dalla Giunta, come poi è avvenuto, e dall'Assemblea, come mi auguro possa accadere tra breve.

Io non voglio qui ripercorrere e ripetere il dettaglio della riforma del Regolamento. Ne hanno già dato conto il dibattito di ieri in discussione generale e le dichiarazioni di voto che abbiamo ascoltato pochi minuti fa. Dico solo che le modifiche proposte hanno un valore riformatore molto alto in termini di maggior rispetto della volontà popolare, di velocità dell'*iter* degli atti legislativi, di qualità e chiarezza dei lavori parlamentari.

Nel prevedere che i Gruppi parlamentari debbano corrispondere ai partiti o ai movimenti politici che alle elezioni hanno eletto i loro rappresentanti si rafforza il rispetto della volontà popolare e si pongono limiti alla frammentazione che spesso ci ha caratterizzato. Riducendo i tempi dei nostri interventi, dando un termine alle Commissioni per completare il loro lavoro, stabilendo che le questioni pregiudiziali debbano essere poste solo dai Gruppi o da un decimo dei senatori si imprime una maggiore velocità all'*iter* degli atti legislativi. Prevedendo che due settimane al mese vengono riservate al lavoro delle Commissioni e che quei giorni non potranno coincidere con quelli dedicati all'Assemblea si contribuisce sensibilmente a migliorare la qualità dei lavori parlamentari, perché i vantaggi di un esame approfondito in Commissione prima che il testo arrivi in Aula sono evidenti.

Dopo l'approvazione di questa riforma, arriveranno all'Aula solo testi più compiutamente definiti in Commissione, testi che l'Assemblea nel suo dibattito dovrà solo perfezionare, completare e infine definire. La riforma ha, infine, l'obiettivo di rendere quanto più ordinata possibile la disciplina dei nostri lavori, anche aumentando la chiarezza dell'espressione della volontà dei senatori. Serve anche a questo la previsione che il voto di astensione, che ora in Senato equivale a un voto contrario, torni ad essere un vero voto di astensione, ossia un voto neutro.

Signor Presidente, il lavoro sui Regolamenti, compiuto dal Comitato ristretto e dalla Giunta non partiva dal nulla ma aveva come base numerose proposte di modifica che diversi senatori dei vari Gruppi hanno presentato in questa legislatura e in quelle precedenti. Tra i tanti senatori che nel passato recente hanno dedicato tempo e fatica alla formulazione di proposte di modifica del Regolamento

voglio ricordare: Anna Finocchiaro, Massimo Brutti, Gaetano Quagliariello, Stefano Ceccanti e Renato Schifani.

Ricordo il lungo *iter* della riforma e do atto del lavoro di alcuni tra quanti in passato l'hanno promossa, soprattutto per sottolineare come nessuno di noi abbia il titolo ad attribuirsi il merito della riforma. Certamente non ne ho titolo io, né - mi scuseranno - ne hanno il relatore Calderoli, che vi ha tanto lavorato, o il presidente Grasso, al quale si deve - e di questo lo ringrazio - l'indicazione e la costituzione del Comitato ristretto.

Credo che noi dobbiamo avere l'ambizione di attribuire le responsabilità e il merito di questa riforma all'intera Assemblea. Dobbiamo saper dire a voce alta che, a conclusione di una legislatura molto difficile, caratterizzata e attraversata da pesanti tensioni politiche, il Senato della Repubblica ha saputo e voluto approvare - mi auguro a larga maggioranza - una incisiva riforma del suo Regolamento nel solo interesse di migliorare il lavoro della prossima legislatura. Per me, signor Presidente, questa è buona politica *(Applausi)*.

Accertamento del numero dei presenti

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione degli articoli del documento II, n. 38, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

(Segue l'accertamento del numero dei presenti).

Ripresa della discussione del documento II, n. 38(ore 16,31)

PRESIDENTE. Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, procediamo alle votazioni.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Senatori presenti	214
Senatori votanti	212
Maggioranza	160
Favorevoli	171
Contrari	37
Astenuti	4

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Prima di procedere alla votazione dell'articolo 2, avverto che da parte del relatore è stata presentata la proposta di coordinamento C1, di cui do lettura:

«Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.5

Al comma 1, capoverso "Art. 28" le parole "e la deliberazione dei singoli articoli di" sono sostituite dalla seguente "dei", e al capoverso "Art. 36", al comma 1, sopprimere le parole: "per la deliberazione dei singoli articoli" e alle parole «votazione degli articoli" è premessa la seguente: "sola".

Conseguentemente, inserire il seguente capoverso: "Art. 42", al comma 2, le parole "e approva" sono soppresse; al comma 4 la parola "l'approvazione" è sostituita dalla seguente: "l'esame"; al comma 5 alle parole: "l'approvazione finale" sono premesse le seguenti: "la sola votazione degli articoli e".

Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.15 (testo 2)
Al comma 1, capoverso "Art. 144", al comma 5-*ter* come modificato, sopprimere le parole: "Nel caso della deliberazione di cui al comma 5-*bis*"».
Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.
È approvata.
SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se possibile, chiedo a tutti i colleghi, soprattutto a quelli favorevoli alla riforma, la gentilezza di non appoggiare la richiesta di voto segreto, visto l'enorme lavoro fatto da tutti, quindi con un pizzico di attenzione si può anche evitare di votare in maniera segreta. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Senatore, ognuno è libero: del resto, la richiesta è stata avanzata da venti senatori, che si presume continuino a rimanere sulle loro posizioni.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Senatore Santangelo, il suo invito è stato accolto: la richiesta non risulta appoggiata, quindi qualcuno ascolta gli appelli.
Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. ***(v. Allegato B).***
Passiamo alla votazione dell'articolo 3, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. ***(v. Allegato B).***
L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 4, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. ***(v. Allegato B).***
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. ***(v. Allegato B).***

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.101, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 4.0.101, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Senatori presenti	218
Senatori votanti	217
Maggioranza	160
Favorevoli	182
Contrari	31
Astenuti	4

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

L'emendamento 4.0.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 4.0.101.

Si è concluso così l'esame del documento II, n. 38, recante «Riforma organica del Regolamento del Senato».

CALDEROLI *(Misto-LpSP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(Misto-LpSP)*. Signor Presidente, oltre che ringraziare i colleghi del Comitato ristretto e tutti i membri che hanno scritto quest'oggi una pagina importante del Senato, volevo ricordare, come è stato già fatto, una persona che ha lungamente lavorato a queste riforme, che è il rimpianto senatore Donato Bruno. *(Generali applausi. L'Assemblea si leva in piedi)*.

A seguire, Presidente, colleghi, molti di voi ricorderanno che, giusto un anno fa, in periodo di riforme, ci fu uno scontro piuttosto importante e pesante tra me e il presidente Napolitano in quest'Assemblea. Leggo, dopo aver ricevuto il permesso di poterlo fare, una lettera che mi è stata inviata poche ore fa.

«Caro Calderoli, non sono in grado di partecipare oggi ai lavori finali in Aula per l'approvazione della riforma del Regolamento, ma voglio complimentarmi con te per questa specie di insperato miracolo della riforma, tanto necessaria e per lungo tempo bloccata, e naturalmente mi congratulo per la qualità innovativa del testo, che molto deve alla tua antica e costante passione per il funzionamento dell'Istituzione parlamentare.

Con viva cordialità.

Giorgio Napolitano». *(Applausi)*.

Mi sia consentito, Presidente, anche un ringraziamento mio personale - lo dico in termini di battuta, quindi nessuno si risenta - all'ex presidente Renzi e all'ex ministro Boschi perché con la loro assenza hanno consentito che in questa legislatura una riforma si potesse realizzare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il Presidente si associa soltanto ai ringraziamenti, mettendo in risalto la maggiore velocità degli atti legislativi, i limiti al trasformismo e i termini brevi per la trattazione delle leggi di iniziativa parlamentare.

Ai senatori della XVIII legislatura consegniamo un Senato che potrà funzionare ancora meglio.

Grazie quindi a tutti voi e agli Uffici che hanno collaborato tanto con il Comitato e la Giunta. Gli Uffici del Senato, gli Uffici legislativi e l'Ufficio studi sono veramente di alta professionalità e hanno aiutato moltissimo per il raggiungimento di questo risultato. Un grazie quindi all'Amministrazione e agli Uffici del Senato.

Convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17,58).

Sui lavori del Senato Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, composizione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della settimana corrente.

Nelle sedute uniche di giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 dicembre, con inizio alle ore 9,30 e senza previsione di orario di chiusura, l'Aula esaminerà i seguenti punti: protezione dei testimoni di giustizia, orfani di crimini domestici, professioni sanitarie, elezioni Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, Corte dei conti e giustizia tributaria, limite rinnovo mandati CONI, legge di bilancio, norme in materia di cittadinanza e prevenzione estremismo violento jihadista.

Per le predette sedute la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La seduta di domani sarà sospesa alle ore 11,45 per consentire la partecipazione alla esequie del collega Altero Matteoli, la cui figura sarà commemorata dall'Assemblea alle ore 14.

Comunico infine che è stata confermata la composizione del Senato nella delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017

- Disegno di legge n. 361-B - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori della settimana corrente:

Giovedì	21	dicembre	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2740 - Protezione testimoni di giustizia *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2719 e connessi - Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1324-B - Professioni sanitarie *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* - Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria *(Votazioni a scrutinio segreto a*

Venerdì	22	"	ant.	h. 9,30	*maggioranza assoluta su liste bloccate)* - Disegno di legge n. 361-B - Limite rinnovo mandati CONI *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2960-B - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 *(Approvato dal Senato) (Ove modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Seguito disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2883 - Prevenzione estremismo violento jihadista *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Sabato	23	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 361-B (Limite rinnovo mandati CONI) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 dicembre.
Non appena trasmesso dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 2960-B sarà immediatamente deferito alla 5a Commissione permanente.
I termini per la presentazione dei rapporti alla Commissione bilancio da parte delle altre Commissioni permanenti e per la presentazione degli emendamenti per l'esame in Assemblea saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Per le sedute uniche in calendario la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.
Il calendario potrà essere integrato con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2960-B
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore di maggioranza	1 h.	
Relatore di minoranza	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	2 h.	
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		34'
M5S		30'
Misto		30'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
Art. 1-MDP-LeU		21'
ALA-SCCLP		20
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signor Presidente, la delegazione è stata confermata a maggioranza.

Noi abbiamo avanzato un'unica richiesta alla riunione dei Capigruppo perché riteniamo che sia un dovere morale e politico e per questo, ostinatamente, vogliamo riproporla qui con forza. Chiediamo pertanto, rispetto alle proposte di calendario che lei ha testé letto e che sono il frutto della maggioranza dei Capigruppo, una inversione mettendo come primo punto, per il prosieguo dei nostri lavori, per i quali sono rimasti ormai pochi giorni, il disegno di legge sulla cittadinanza. Vede, signor Presidente, io ho parlato di dovere politico e morale perché noi abbiamo in qualche modo la necessità - tra l'altro la legislatura si chiuderà probabilmente tra pochissimi giorni - di compiere quello che noi riteniamo un atto di responsabilità nei confronti del Paese e dei cittadini, che finalmente farebbe chiarezza; un atto di civiltà giuridica, un atto di giustizia. Per questo, signor Presidente, nei mesi e nei giorni scorsi questi ragazzi e queste ragazze ci hanno mandato delle cartoline che forse anche lei ha ricevuto: sono tutte delle piccole istantanee che raccontano le tante storie, come quella che adesso ho in mano, di Mohammed, di Treviso, di Assia di Palermo, dei tanti ragazzi che hanno creduto in noi, hanno creduto nel Senato, hanno creduto nei senatori, hanno creduto che potessimo finalmente approvare la legge sulla cittadinanza, ovvero la possibilità di essere a pieno titolo cittadini italiani e di essere riconosciuti come tali, perché loro si sentono italiani, lo sapete perfettamente, e sono italiani. Credo che sarebbe stato assolutamente un passaggio doveroso, semplice da compiere, quello di poter finalmente arrivare all'approvazione di questo provvedimento. È stata rinviata per mesi, ormai non si contano più le volte che abbiamo tentato, ogni volta c'era qualcosa di più importante, siamo arrivati a fine legislatura, non dobbiamo arrenderci. Chiediamo a tutti quanti voi di non arrendervi; il disegno di legge di bilancio tra l'altro arriverà più tardi, quindi abbiamo ancora una finestra, una possibilità: facciamolo per gli 800.000 ragazzi e ragazze che stanno aspettando da noi questo atto di giustizia e questo riconoscimento che lo Stato italiano in qualche modo deve loro.

Lo facciamo, appunto, per tutti coloro che ci hanno creduto e che ancora vogliono credere nella politica e in questo Senato.

Chiedo pertanto l'inversione dell'ordine dei lavori, ponendo al primo punto il disegno di legge sulla cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo PD Misto-SI-SEL-LeU)*.

GUERRA *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, siamo entrati in questa Conferenza dei Capigruppo in una situazione in cui il disegno di legge in materia di cittadinanza era calendarizzato prima del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018. Usciamo da questa Conferenza dei Capigruppo con l'ennesimo stravolgimento: le norme in materia di cittadinanza vengono poste dopo il disegno di legge di bilancio e questo senza che si abbia il coraggio di ammettere in modo chiaro che questo significa non approvarlo, perché tutti in quest'Aula sappiamo con certezza che dopo la legge di bilancio non ci sarà più niente in quest'Aula. La prima cosa che vorrei stigmatizzare è questa ipocrisia veramente gravissima, perché passa sulla pelle delle persone.

Vorrei chiedere la calendarizzazione immediata di questo disegno di legge e vorrei portare, a sostegno dell'importanza di questa proposta, le parole che in queste cartoline già ricordate dalla senatrice Loredana De Petris, ci hanno lasciato gli italiani senza cittadinanza e in particolare, nel mio caso, quella di Shehan e Naveen di Brescia, che dice: «Sono arrivato in Italia nel 2002, a undici anni, accompagnando mio fratello, che di anni ne aveva solo quattro, dopo un lungo periodo di separazione dai nostri genitori. Da allora, abbiamo trascorso tutta la nostra vita in Italia, che siamo fieri di chiamare il nostro Paese, dove abbiamo fatto le scuole come qualsiasi ragazzo o ragazza italiani. Malgrado ciò, una legge antiquata non ci riconosce cittadini di questo Stato, ma ci vuole estranei per legge nei luoghi dove siamo cresciuti e continuiamo a vivere. Spero che avrete il buonsenso di approvare una riforma che riconosca il nostro lungo percorso».

Spero che tutte le persone che in quest'Aula hanno preso questo impegno e si sono pronunciate a favore di questo disegno di legge abbiano il coraggio, oggi, di sostenere la nostro proposta. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vede l'importanza della richiesta che avevo anticipato e non ho potuto fare la scorsa settimana, cioè convocare la Conferenza dei capigruppo già prima del fine settimana? Avevamo del tempo da sfruttare bene. Proprio quando è poco, il tempo va sfruttato bene. E, invece, lunedì non si è lavorato, mentre ieri ci siamo convocati a mezzogiorno per chiudere poco dopo le ore 15 e se ne è andata un'altra giornata di lavoro. Avremmo potuto anticipare i tempi e trovare spazio per ogni argomento.

Malgrado ciò, abbiamo due giorni di lavoro a disposizione ancora, perché alla Camera dei deputati l'esame del disegno di legge di bilancio non si concluderà prima di venerdì in tarda serata e, dunque, rimangono a disposizione due giorni. Abbiamo chiesto e chiediamo ancora che nel calendario dei lavori sia inserito nella giornata di venerdì il disegno di legge n. 2888, sull'abolizione dei vitalizi. *(Commenti del senatore Buemi)*. Senatore Buemi, questa ironia da lei! Se la vedrà con i cittadini, non si preoccupi.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, si rivolga a me.

ENDRIZZI *(M5S)*. Chiedo scusa. *(Commenti del senatore Airola)*.

Il disegno di legge che è stato votato alla Camera dei deputati, che porta la prima firma di un parlamentare del Partito Democratico, è stato mandato al Senato con proclami, per poi essere tradito e insabbiato. Sappiamo benissimo come stanno le cose, ma è importante che ognuno si assuma le propria responsabilità. Non vogliamo togliere le pensioni ai parlamentari, vogliamo semplicemente che siano eque come quelle degli altri cittadini italiani. Chi ha votato la legge Fornero, va in pensione con la legge Fornero e chi ha goduto in passato di privilegi che oggi gli italiani non possono più permettersi - o, meglio, di privilegi che gli italiani non hanno mai avuto - non se li potrà più permettere. Abbiamo dunque fatto una proposta ragionevole e chiediamo che la giornata di venerdì sia dedicata a questo provvedimento. Il tempo c'è, quello che manca è il tempo delle ipocrisie. A quest'Assemblea il compito di votare e anticipare, forse, il voto dei cittadini alle prossime elezioni politiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la proposta che facciamo all'Assemblea è la medesima fatta in sede di Conferenza dei capigruppo. Come primo punto all'ordine del giorno chiediamo che venga calendarizzato il provvedimento sull'abolizione dei vitalizi. Anche in questo caso... *(Scambio di apostrofi tra i senatori Albertini e Santangelo)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, raggiunga il suo posto.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Siamo a fine legislatura e ci sono le risse in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine. *(Proteste del senatore Santangelo)*.

Non so cosa sia avvenuto che ha provocato la sua reazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Ci sono i senatori Questori che hanno sentito!

PRESIDENTE. Io vedo la sua reazione e la richiamo all'ordine.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto le allieve, gli allievi e i docenti del Liceo classico «Giosuè Carducci» di Cassino, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Non vi impressionate, sono cose che succedono. *(Reiterato scambio di apostrofi tra i senatori Albertini e Santangelo)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi butti fuori!

PRESIDENTE. Non sento cosa le viene detto.

SANTANGELO *(M5S)*. Io lo sento! Io lo sento!

PRESIDENTE. Lo so, ma io vedo le sue reazioni: alle volte il fallo di reazione è più grave della provocazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Io lo sento però! Allora lo richiami. Ci sono qui i senatori Questori, chieda a loro! *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, faccia proseguire i lavori dell'Assemblea.

Prego, senatore Centinaio.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Diciamo ai ragazzi che non siamo sempre così, per fortuna.

PRESIDENTE. Non sempre, ma spesso.

È la dialettica parlamentare, ragazzi, non vi impressionate.

CARDINALI *(PD)*. È la dinamica del Movimento 5 Stelle, non parlamentare! *(Commenti del senatore Cociancich)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Allora, come primo punto all'ordine del giorno... *(Brusio. Proteste del senatore Santangelo)*. È impossibile riuscire a parlare, signor Presidente. Come primo punto all'ordine del giorno chiediamo l'inserimento dell'abolizione dei vitalizi.

Visto e considerato che tutti ne parlano e che ovunque, nelle interviste, tutti dicono di essere d'accordo ad abolire i vitalizi, chiediamo che a fine legislatura questa proposta venga portata avanti e votata.

Come secondo punto chiediamo che venga discusso il disegno di legge sulle professioni sanitarie, perché ce lo stanno chiedendo e riteniamo che debba essere votato il più velocemente possibile.

Come terzo punto, Presidente, chiediamo che venga inserita nel calendario dei lavori la discussione del cosiddetto disegno di legge Molteni, come chiesto già in altre occasioni. In Commissione - ahimè - avevamo chiesto la deliberante, ma c'è chi non la vuole. *(Brusio)*. Presidente, così però è impossibile parlare.

Chiediamo inoltre che vengano trattati il disegno di legge per la *protezione* dei *testimoni* di*giustizia, nonché quelli* sugli orfani dei crimini domestici e per la prevenzione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Come ultimo punto c'è lo *ius soli*, di cui chiediamo l'inserimento nel calendario dei lavori della XXXVII legislatura, così almeno in questa legislatura non verrà mai discusso, né approvato. Contrariamente ai colleghi che hanno parlato prima di noi, riteniamo che di tutti i punti inseriti in calendario lo *ius soli* sia il meno importante e quello di cui gli italiani hanno meno bisogno.

Prima di concludere, signor Presidente, le chiedo un piacere personale. Dal momento che questo sarà il mio ultimo intervento come Capogruppo in questa legislatura, vorrei ringraziare i senatori del mio Gruppo e i nostri dipendenti che ci hanno sopportato e supportato nel corso di tutta questa legislatura: grazie ragazzi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, la richiamo all'ordine, dal momento che continuava a parlare durante l'intervento del senatore Centinaio. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Cardinali)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, prendo la parola per confermarle, intanto, l'approvazione del calendario che lei ha proposto, come ho già fatto in Conferenza dei Capigruppo. La prendo però anche perché, né nell'intervento della senatrice De Petris, né in quello della senatrice Guerra, ho ascoltato una risposta alle ragioni per le quali in Conferenza dei Capigruppo ho chiesto che il disegno di legge sulla cittadinanza venisse calendarizzata dopo l'approvazione della legge di bilancio. *(Commenti della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. Silenzio!

ZANDA *(PD)*. Mi trovo pertanto costretto a ripetere in Aula quel che ho già detto in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Il provvedimento sulla cittadinanza ha molte migliaia di emendamenti e non possiamo pensare che possa essere approvata senza il voto di fiducia. Mi auguro che il Governo voglia apporre la fiducia e, anzi, ho una forte aspettativa perché questo avvenga. Debbo però contemporaneamente dire che in questo momento non vedo in Aula una maggioranza in grado di dare il voto di fiducia sul disegno di legge di cittadinanza. Pertanto, poiché abbiamo ancora da approvare in terza lettura il disegno di legge di bilancio, e sapendo che, se non lo approveremo, il Paese andrà nell'esercizio provvisorio, con tutte le conseguenze politiche e - sottolineo - sociali che questo comporta *(Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD e della senatrice Repetti)* sarebbe stato da parte mia irresponsabile sottoporre a questo rischio non il Partito Democratico, non il Gruppo dei senatori del PD, ma l'Italia e l'equilibrio economico e sociale del Paese.

Abbiamo la possibilità di svolgere il nostro lavoro con tutta la rapidità possibile e, dopo di questo, portare all'esame dell'Assemblea - e spero approvare - il provvedimento in materia di cittadinanza.

Voglio dire anche che non so quando il Parlamento verrà sciolto - e immagino non lo sappia nessuno di noi perché lo scioglimento delle Camere non è nostra prerogativa - pertanto è giusto che il calendario che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato, e che il presidente Grasso ha letto in Aula, preveda prima l'approvazione del disegno di legge di bilancio e solo dopo lo *ius soli*. *(Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD e della senatrice Repetti).*

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, giudichiamo positivamente l'atto di realismo della maggioranza nelle parole del presidente Zanda: non c'era la possibilità di approvare il disegno di legge in materia di cittadinanza. Non c'era nei termini in cui quantomeno la maggioranza voleva approvarlo, ovvero non c'era la possibilità del voto di fiducia. Il fatto che sia stato inserito in calendario dopo il disegno di legge di bilancio significa e mi pare che anche le dichiarazioni pubbliche fatte pochi minuti fa lo certifichino e lo ratifichino - che ovviamente non c'è proprio la possibilità di approvarlo.

Immaginavo che durante la discussione in Capigruppo si riuscisse ad approvare un calendario che prevedesse un ordine di provvedimenti che fossero largamente condivisi, tanto è vero che avevamo chiesto che ci fossero, in quest'ordine, il provvedimento sui testimoni di giustizia, quello sull'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza in numero di sei e le nomine CONI. Anche rispetto al provvedimento sulla protezione degli orfani in seguito a delitti familiari è stata tentata una lunga mediazione. Su quel provvedimento era stato inserito per di più un emendamento nel disegno di legge di bilancio che sembrava in un primo momento aver risolto il problema. Successivamente, invece, la maggioranza si è resa conto che fosse comunque necessario il provvedimento che era in discussione. Ci è spiaciuto che in sede di Commissione non si sia riusciti a trovare una soluzione, che avevamo comunque espresso e che sembrava in un primo momento vedere la posizione favorevole dei Gruppi di maggioranza. Poi, qualcuno ha deciso che invece si voleva mantenere il testo nella sua versione originaria. Quindi, non so se quel provvedimento sarà di facile approvazione da parte di quest'Assemblea. Può darsi che nel giorno e mezzo che abbiamo a disposizione non sarà possibile fare altro che approvare il primo provvedimento in calendario, e non so se avrà successo il secondo. Comunque sia, sarebbe anche in questo caso un'occasione perduta perché, per quanto ci riguarda, eravamo d'accordo: bastava estendere la protezione dei minori a tutti i delitti, e cioè a tutti coloro che sono vittime di omicidi volontari. Mi sembrava una soluzione che potesse andare bene a tutti. Poi, per quelle logiche tipiche degli organismi parlamentari, non è stato possibile arrivare a una soluzione. Peccato, perché forse rischiamo di perdere anche un'occasione.

Ribadisco pertanto la mia richiesta, signor Presidente: provvedimento sui testimoni di giustizia, elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, Corte dei conti e giustizia tributaria e nomine CONI. Questo era l'ordine che le chiedevamo.

BARANI *(ALA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA)*. Signor Presidente, siamo d'accordo sul calendario che lei ha letto. La preghiamo solamente - sarò molto conciso - che già da questa sera, votato il calendario, si inizi la discussione generale sul disegno di legge in materia di protezione dei testimoni di giustizia, altrimenti qui si parla bene e si razzola male.

Si dice che non abbiamo tempo e dobbiamo fare alla svelta. Ma se poi andiamo tutti a casa, ciò significa che non vogliamo farlo. Noi vogliamo approvare sia il provvedimento sulla protezione dei testimoni di giustizia, sia quello sugli orfani di crimini domestici, sia quello sulle professioni sanitarie - ho visto che anche i colleghi della Lega lo condividono - che quello sull'elezione dei sei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, Corte dei conti e giustizia tributaria, come detto dal senatore Romani. Ovviamente, al quinto posto c'è il provvedimento sugli organi del CONI - come è stato detto - al sesto posto il bilancio e poi lo *ius soli*, al quale la maggioranza del nostro Gruppo è favorevole. Così come siamo a favore della prevenzione dell'estremismo violento jihadista.

Le chiediamo, quindi, signor Presidente, di non interrompere la seduta, ma di proseguire, fino alle ore 21 o 22, con la discussione generale, per riuscire a concludere almeno tutti i punti che abbiamo inserito in calendario.

PRESIDENTE. Senatore Barani, lei forse non è a conoscenza del fatto che alle ore 20 si terrà una messa per i senatori parlamentari, alla quale parecchi parlamentari hanno espresso l'esigenza di partecipare.

Quindi, intorno alle ore 19,30 concluderemo la seduta - questo posso anticiparlo - in maniera tale che ognuno potrà regolarsi di conseguenza.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, intervengo su alcuni punti.

Per quanto riguarda i vitalizi, io credo di essere uno di quelli che guadagnerà con il sistema retributivo, quando fra poco concluderò la mia attività parlamentare.

Il problema non è dei parlamentari, ma è degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, è di milioni di italiani. Se, infatti, passa il principio retroattivo di trasformazione del sistema retributivo in contributivo, si avrà la legittimazione del taglio drastico delle pensioni in essere per milioni di lavoratori. E lì si arriverà, perché è evidente che, se passa il principio retroattivo, milioni di persone saranno toccate da una iniziativa demagogica. Sono quindi a ciò assolutamente contrario.

Anche io poi insisto per esaminare il provvedimento sui testimoni di giustizia. E parliamo non dei pentiti, ma di persone che mettono a rischio la loro vita e quella della loro famiglia per testimoniare a favore della giustizia, essendo stati testimoni di crimini, ma ad essi estranei.

Ho molti dubbi, invece, sul provvedimento sugli orfani di crimini domestici in quanto il provvedimento non riguarda né i crimini domestici né gli orfani, ma riguarda altro. Se si vorrà fare il dibattito, ovviamente noi utilizzeremo tutto il tempo per spiegare che, se il provvedimento non viene esteso ai veri orfani, quelli che rimangono senza padre e senza madre, si tratta di un provvedimento assolutamente inutile.

Da ultimo, signor Presidente, le chiedo, nel tempo che rimane, di porre all'ordine del giorno la discussione di un caso che mi sembra veramente incredibile. Nell'agosto dell'anno scorso abbiamo deciso l'arresto del collega Antonio Caridi, il quale si trova da sedici mesi in carcere. Antonio Caridi, dopo sedici mesi, è in carcere senza che la magistratura abbia ancora deciso se è legittimo che egli resti in carcere: noi abbiamo votato prima del tribunale della libertà, il quale ha confermato la custodia cautelare. La Cassazione, sei mesi fa, ha annullato con rinvio la carcerazione in mancanza di indizi. Si è tornati in appello. L'appello ha rimandato il provvedimento in Cassazione e ora leggo che una settimana fa la sesta sezione penale ha nuovamente annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato il provvedimento.

Quindi, dopo sedici mesi di carcere, il nostro collega e noi non sappiamo ancora se la custodia cautelare sia o meno legittima. E non parlo del rinvio a giudizio. Si parla della Resistenza, della Liberazione e della democrazia. Ritengo, però, che la democrazia sia anche un sistema che non permette di tenere per sedici mesi in carcere una persona senza neanche decidere se ciò sia o meno legittimo. E già per due volte la Cassazione ha detto che non ci sono elementi.

È Natale. Voi avete la coscienza tranquilla e ve ne state tranquilli. Io sono meno tranquillo, sapendo che è stato questo Senato ad autorizzare l'arresto e che dopo sedici mesi è ancora questa la situazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Giovanardi, ma cosa c'entra questo con il calendario?

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Vorrei che l'Aula trovasse anche il momento per fare una riflessione sulla giustizia, visto che siamo stati noi ad autorizzare l'arresto; giustizia che dopo sedici mesi non è stata ancora in grado di dire se l'arresto sia o meno legittimo. E non parlo del merito delle accuse o del rinvio a giudizio, che chissà quando arriveranno.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, se ho ben capito, lei vuole eliminare dal calendario il provvedimento sugli orfani e crimini domestici? La sua richiesta di variazione del calendario è questa? Il provvedimento sui testimoni di giustizia è già al primo posto.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Il rischio è di non far passare disegni di legge largamente condivisi e su cui grande è l'aspettativa, come quello sui testimoni di giustizia.

PRESIDENTE. È già al primo posto.

MINEO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signor Presidente, ho incontrato i rappresentanti dei testimoni di giustizia e quindi, sento il dovere di confermare la richiesta che questo provvedimento sia al primo posto, perché possiamo vararlo subito ed è molto sentito. Ma, subito dopo la questione dei testimoni di giustizia, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno e l'inserimento del disegno di legge sulla cittadinanza.

Vorrei dire al presidente Zanda che questo Parlamento ha appena dimostrato di saper approvare molto rapidamente e senza bisogno di imposizioni - si è andati avanti a forza di imposizioni da parte del Governo della maggioranza per tutta la legislatura - di provvedimenti molto difficili, come quello sul testamento biologico e ora anche la riforma del Regolamento del Senato, per cui abbiamo avuto...

MIRABELLI *(PD)*. Loro non lo votano!

MINEO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Non ha importanza. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Mineo.

MINEO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Il punto di fondo è il seguente: quando si affrontano i problemi reali, questo Parlamento non ha bisogno di caproni che si muovono agli ordini di persone che spesso stanno fuori da qui, ma... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

SANGALLI *(PD)*. Caproni a chi?

MINEO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. ...può benissimo decidere - parlo anche per te, collega - con la sua testa. Allora io dico che si può approvare molto rapidamente una legge di civiltà.

Anch'io, signor Presidente, ho ricevuto quelle cartoline. C'è un ragazzo di Roma che dice: «È incredibile l'universo burocratico che mi separa dai compagni di scuola e di università». Questo ragazzo parla l'italiano meglio di me e noi non lo consideriamo italiano. Io ho fiducia in tutti i parlamentari, non come qualcuno che rumoreggiava. Pertanto, dico che possiamo affrontare il provvedimento sulla cittadinanza e decidere prima di correre il rischio di andare all'esercizio provvisorio. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

GATTI *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, anch'io penso che il provvedimento sulla protezione dei

testimoni di giustizia abbia un grande valore e vada, quindi, affrontato. Però durante tutta questa legislatura... *(Commenti del senatore Caleo)*.

PRESIDENTE. Senatore Caleo, la prego.

CALEO *(PD)*. Signor Presidente, non si è accorto che c'è stato dato dei caproni?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Vi dovete vergognare!

CALEO *(PD)*. Non ci dobbiamo vergognare.

PRESIDENTE. Non interrompiamo la senatrice Gatti.

GATTI *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, anch'io sono a chiedere che, subito dopo il provvedimento sulla protezione dei testimoni di giustizia, si affronti il provvedimento sulla cittadinanza.

Come voi, ho ricevuto le cartoline di vari ragazzi. L'*ashtag* è: «italiani senza cittadinanza». Quella che ho in mano in questo momento è la cartolina di Marwa, che ci ha mandato una foto della sua prima elementare, assieme tutti i suoi compagni, presso la scuola «Madre Teresa di Calcutta» a Massenzatico. Ci racconta che, per festeggiare il primo giorno da cittadina italiana, ha dovuto aspettare ventitre anni. Userò le sue parole: «Fino ad allora avevo provato spesso una strana sensazione: come se sostenessi ogni giorno un esame vitale, sempre rimandato. Una sensazione che ti aliena e ti rende diversa dai tuoi compagni, di scuola, di lavoro e di vita, finché non viene sancita ufficialmente l'appartenenza al tuo Paese, l'Italia».

Signor Presidente, penso che a queste persone bisogna dare una risposta. Sono consapevole che ci sono difficoltà e che il Governo, per far passare questo provvedimento in tempi così ristretti, avrebbe bisogno di porre la fiducia. Ma è questo che io chiedo e dichiaro la disponibilità, anche da parte di una forza di opposizione, a votare la fiducia su questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Misto e Art.1-MDP-LeU)*.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signor Presidente, anche io vorrei proporre un'inversione del calendario da lei proposto per chiedere subito la calendarizzazione del disegno di legge sulla cittadinanza e credo sia necessario e doveroso farlo anche alla luce del nervosismo che accompagna oggi quest'Assemblea e, in particolare, i colleghi del Partito Democratico, che evidentemente hanno difficoltà a giustificare all'esterno le proprie scelte. Può darsi, presidente Zanda, che non avremo i voti per votare la fiducia, che anche noi ci siamo dichiarati disponibili a votare. Tuttavia, facendo mie parole che spesso utilizzano gli amici e colleghi del Movimento 5 Stelle, credo sia talmente necessario, utile e prioritario approvare questo disegno di legge, che poi ognuno di noi ne risponderà ai cittadini fuori durante la campagna elettorale.

La vera Italia non è quella dei *social*, ma è quella che quotidianamente incontriamo sui luoghi di lavoro, nelle scuole. La vera Italia è di tutti quei ragazzi che ci stanno scrivendo in questi giorni. A me - per esempio - ha scritto Mohamed di Treviso, che vive in Italia da ventitre anni e viene considerato straniero, il quale alle ore 5 del mattino deve fare la fila per le impronte digitali per rinnovare il permesso soggiorno. Un po' di coraggio e votiamo l'inversione del calendario. *(Applausi dai Gruppi Misto e Art.1-MDP-LeU)*.

CAMPANELLA *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, in quest'Aula, negli ultimi anni, ho visto che spesso ci si fa carico di tesi per motivi squisitamente elettorali, al di là della valutazione etica che sì fa di quello che si dice.

Mi è capitato di vedere più volte dei filmati con bambini di nazionalità straniera che parlano l'italiano non solo bene, ma addirittura con la stessa inflessione dei loro compagni di classe, e quindi con inflessione napoletana, palermitana, milanese. Chiudendo gli occhi, è difficile distinguere, sentendolo

parlare, un ragazzino che viene dal Gambia e uno che viene dalla provincia di Sondrio. Se questo ci fosse chiaro, capiremmo il motivo della nostra insistenza su questo provvedimento.

Vorrei segnalare che sarebbe importante che noi fossimo capaci di dire quello che sappiamo essere vero. Poc'anzi ho visto un collega che ridacchiava di fronte all'affermazione di un altro per la quale il provvedimento sulla cittadinanza si può votare alla fine. Io so perché lo faceva, non è incomprensibile. Sappiamo infatti che, dopo la legge di bilancio, non si tratterà altro. Non è poi vero, collega Zanda, che noi non sappiamo quando finirà la legislatura. Nessuno lo ha messo per iscritto, perché la decisione è di competenza del Capo dello Stato. Ma sappiamo perfettamente - e lo sappiamo tutti - che, dopo la legge di bilancio, non ci sarà altro e proprio per questo motivo chiedo che il provvedimento sulla cittadinanza venga trattato immediatamente dopo quello sugli orfani di femminicidio.

Mi piace inoltre segnalare che tra le cartoline che abbiamo ricevuto c'è quella di un ragazzo che ha la cittadinanza. Si chiama Pablo e viene da lontanissimo, dall'America Latina, il quale, essendo figlio di vecchi migranti, si ritrova ad avere la cittadinanza quando suoi compagni che stanno nel nostro Paese da più tempo di lui non l'hanno.

Io credo che sia un fatto di giustizia, perché ancor prima di rispondere ai cittadini, dobbiamo rispondere alle nostre coscienze, perché da quelle non ci possiamo nascondere. *(Applausi dai Gruppi Misto e Art.1-MDP-LeU)*.

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signor Presidente, se il Parlamento è il luogo dove ci si parla, allora credo che valga la pena spendere le quarantotto ore che ci separano dal disegno di legge di bilancio, chiudendoci e incatenandoci qua dentro per discutere di un'autentica legge di civiltà, quella sulla cittadinanza, che - ricordiamolo - non ha nulla a che vedere con il fenomeno dell'immigrazione dei barconi, spettacolo a cui tristemente dobbiamo assistere ogni giorno. In questo modo smontiamo anche una narrazione falsa che mette in relazione i due eventi e mira a fare terra bruciata a quello che è un autentico disegno di legge di civiltà, ossia il provvedimento in materia di cittadinanza.

È un disegno di legge che ha a che fare invece con persone nate in Italia da genitori che vivono stabilmente e regolarmente nel nostro Paese o che sono arrivate e hanno completato il percorso di istruzione, proprio come Younes, attualmente residente a Reggio Emilia, che da otto anni vive qui in Italia: è arrivato a Napoli, ha frequentato l'ITIS «Ettore Majorana» del Comune di Somma Vesuviana e oggi parla il dialetto napoletano e frequenta l'università a Reggio Emilia. Younes dice che benché parli naturalmente l'italiano e il dialetto, non è ancora definito ufficialmente italiano e, anche se segue la politica, non ha ancora il diritto di voto. Ecco, questo è un provvedimento che riguarda persone che sono ormai italiane a tutti gli effetti tranne che per una legge antica e ingiusta.

Quindi, chiedo che l'esame del disegno di legge in materia di cittadinanza venga anticipato. Ci incateneremo qui dentro fin quando non troviamo le intese necessarie per approvarlo. In ogni caso, ognuno si assuma la responsabilità della propria scelta o non scelta riguardo questo provvedimento e ne risponda davanti agli elettori nella prossima campagna elettorale. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU)*.

LO MORO *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, non è la prima volta che chiedo che venga inserito in calendario il provvedimento sulla cittadinanza e ribadisco che ritengo doveroso approvarlo prima del disegno di legge di bilancio.

Approfitto anche per dire, fermo restando che tutti abbiamo ricevuto le cartoline e che queste sono state spedite da persone in carne e ossa, molte delle quali abbiamo conosciuto personalmente, che è inaccettabile concludere questa legislatura con un atto di ipocrisia. Il presidente Zanda probabilmente ci crede, anzi sono convinta che ci creda davvero, o meglio che ci credeva davvero un tempo che si potesse arrivare all'approvazione dello *ius soli*. È inaccettabile, però, la risposta che gli è stata data da

Forza Italia, dal presidente Romani, che già ha svelato il mistero che non si arriverà ad approvare nient'altro.

Io non penso che alla vigilia di Natale possiamo consegnare agli 800.000 ragazzi che aspettano questo provvedimento un atto di ipocrisia, per cui arriveremo a votare il disegno di legge di bilancio e poi a sciogliere le fila. Bisogna votare il provvedimento sugli orfani da femminicidio e anche quello sui testimoni di giustizia e preoccuparsi di avere i numeri e il numero legale per approvare il disegno di legge di bilancio, perché l'altro giorno la maggioranza non l'aveva. Penso fermamente che si debbano preoccupare di avere il numero legale, ma tutti noi abbiamo il dovere di non essere ipocriti e non possiamo millantare di aver votato il testamento biologico quando abbiamo avuto bisogno dei voti di altri, e invece adesso ci arrendiamo per non dire una semplice cosa, e cioè che dovremmo metterci alla prova se ci sono o meno questi voti.

Io sono sicura che i voti ci sarebbero, perché le persone che sono attaccate alla poltrona di questa maggioranza, i Ministri attaccati alla poltrona fino all'ultimo momento, dalla quale si staccheranno soltanto per andare alle elezioni, magari in file completamente diverse, non perderebbero l'occasione di fare la campagna elettorale da Ministri. Credo che dovremmo solo avere coraggio, oppure smetterla di essere ipocriti. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU)*.

TOCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOCCI *(PD)*. Signor Presidente, è un grave errore concludere la legislatura senza discutere in Assemblea la legge sulla cittadinanza e il disegno di legge Richetti sui vitalizi. Tengo a sottolineare che quest'ultimo disegno di legge è stato approvato alla Camera per un'iniziativa forte del nostro partito.

Entrambi i provvedimenti si potevano approvare prima, li si può ancora approvare in questa settimana o nella prossima, oppure si può prolungare il calendario dei lavori fino ai primi di gennaio, poiché sono provvedimenti di iniziativa parlamentare che non mettono in discussione la stabilità del Governo. Si discuta in Aula; si approvi o si respinga; ciascun Gruppo si assuma la responsabilità di fronte al Paese.

Chiedo, quindi, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge presentato dall'onorevole Richetti. Chiedo di inserire la legge sulla cittadinanza subito dopo il disegno di legge sugli orfani dei crimini domestici, prevedendo la legge di bilancio la prossima settimana, senza rischiare l'esercizio provvisorio. Sono due grandi questioni politiche: nello *ius soli* sono in gioco il grado di civiltà del Paese e la qualità della nostra scuola, che deve essere messa in grado di riconoscere tutti i suoi allievi come cittadini italiani. Ce lo hanno ricordato poco fa gli insegnanti in una bella fiaccolata davanti a Montecitorio. Sui vitalizi è in gioco il prestigio del Senato, che ha il dovere di esprimersi su una proposta rilevante, già approvata dalla Camera e - a mio avviso - da approvare anche qui. Entrambe le questioni sono all'attenzione dell'opinione pubblica. Se ne discute sugli autobus, nei luoghi di lavoro, nelle assemblee pubbliche e nelle chiacchiere tra gli amici, perfino nel desco familiare. Ne discute il Paese intero con l'eccezione di questa Aula. È una contraddizione che fa male al Parlamento e ai suoi membri.

Mi dispiace esprimere una posizione in dissenso, ma non è stato possibile neppure un confronto all'interno del Gruppo del Partito Democratico. Sullo *ius soli* e sui vitalizi non è mancato il tempo: è mancata finora la volontà. C'è stata una gestione politica autolesionista per il Partito Democratico e dannosa per il Paese. Spero sia ancora possibile correggere il calendario; altrimenti non mi rimarrebbe che aggiungere: *not in my name*. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU)*.

VACCIANO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(Misto)*. Signor Presidente, sembrerà una cosa minore, ma chiedo che si trovi una piccola finestra temporale tra oggi stesso e sabato per la discussione dell'Atto Senato 57-*bis* che - come dovrebbe essere noto - riguarda il contrasto al finanziamento delle mine antiuomo, rinviato alle

Camere con messaggio motivato dalla Presidenza della Repubblica.

La Commissione 6a in tempi rapidissimi ha approvato l'emendamento che sana questo provvedimento. È un qualcosa che ereditiamo dalla scorsa legislatura, che ha fatto già tre passaggi parlamentari e nasce da una collaborazione di tutte le forze politiche. È stato approvato in Commissione all'unanimità e, volendo, con un minimo di buona volontà, in un quarto d'ora il Senato è in grado di licenziarlo e passarlo all'altra Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non so se l'altra Camera avrà la possibilità di discuterlo, ma da parte nostra sarebbe un gesto molto significativo di civiltà approvare questo provvedimento che richiede un impegno e una finestra temporale minima, perché frutto di un'iniziativa del Partito Democratico, ma anche di tutto l'arco parlamentare, in un clima che meriterebbe il premio finale dell'approvazione entro la fine della legislatura. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

MANCONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, da quando mi interesso del tema dell'immigrazione - ormai un quarto di secolo, ahimè - mai ho fatto ricorso alla retorica della solidarietà o alla mistica dei buoni sentimenti. Ho sempre utilizzato categorie di economia e demografia come essenziali per affrontare con serietà e razionalità questa problematica.

Quindi, per sostenere l'opportunità di un mutamento dell'ordine dei lavori e del calendario, non ricorrerò certo ad alcune forma di sentimentalismo. Qui stiamo parlando esclusivamente di diritti e doveri. Proprio nelle ultime ore ho ricevuto un testo assai importante e significativo sia per i suoi contenuti che per le firme di coloro che l'hanno sottoscritto. I loro nomi sono quello di Rosa Russo Iervolino, Enzo Bianco, Annamaria Cancellieri, Beppe Pisanu: quattro ex Ministri dell'interno degli ultimi venti anni, che sostengono in quel testo come la legge sulla cittadinanza e la sua riforma costituiscano un contributo prezioso ed essenziale alla sicurezza collettiva; un contributo prezioso ed essenziale alla convivenza pacifica tra italiani e stranieri; un contributo prezioso ed essenziale all'integrazione e al rafforzamento del legame sociale.

L'opinione di questi, che sono stati uomini di Stato e responsabili dell'ordine pubblico, si aggiunge a quella dell'attuale ministro dell'interno, Marco Minniti, persona dalla quale mi dividono profondi motivi di dissenso, proprio a proposito del tema dell'immigrazione, ma che quarantotto ore fa, a proposito della riforma della cittadinanza, ha detto testualmente che non manca il tempo, manca il coraggio. Bene, in politica il coraggio non è una virtù eroica: è semplicemente la manifestazione di intelligenza politica e saggezza. In questa circostanza temo ci sia stato un grave *deficit* di saggezza e intelligenza politica nel rifiutare la calendarizzazione di questo provvedimento così ragionevole, saggio ed equilibrato *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU)*.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire come primo punto l'esame del disegno di legge recante norme in materia di cittadinanza.

Non è approvata.

GUERRA *(Art.1-MDP-LeU)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire nella giornata di venerdì l'esame del disegno di legge sull'abolizione dei vitalizi, avanzata dal senatore Endrizzi.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento

elettronico.

Non è approvata.

RUSSO *(PD)*. Non si possono fare foto in Aula. Le regole valgono per tutti!

PRESIDENTE. Passiamo all'articolata proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Centinaio, che ha invertito le varie priorità, inserendo come primo punto l'esame del provvedimento sull'abolizione dei vitalizi. Questa parte della proposta, però, è preclusa e non si può votare.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente lei ha posto in votazione la proposta del Gruppo del Movimento 5 Stelle di inserire la discussione del provvedimento nella giornata di venerdì. Io invece propongo di esaminarlo giovedì.

PRESIDENTE. Va bene. Lei propone di inserirlo come primo punto e, quindi, di esaminarlo già da domani.

Dunque, votiamo la sua proposta per intero: prima il disegno di legge sull'abolizione dei vitalizi, poi quello sulle professioni sanitarie, a seguire il disegno di legge Molteni, le norme in materia di prevenzione dell'estremismo violento jihadista e poi lo *ius soli*. È questa la sua proposta?

CENTINAIO *(LN-Aut)*. No!

PRESIDENTE. C'è qualcos'altro?

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, no perché lo *ius soli* è un po' in alto nell'ordine delle priorità.

PRESIDENTE. L'ha detto, però.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'avrei proposto come l'ultimo degli ultimi punti, alla XXXVII legislatura, e quindi il giorno del mai! L'ho detto, ma ha dimenticato un'altra serie di punti: ne ha elencati solo due o tre.

PRESIDENTE. Ho elencato esattamente quelli che ha detto lei. Comunque, se ne ha saltato qualcuno, li può ripetere.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Li ho segnati qua: l'abolizione vitalizi, il disegno di legge sulle professioni sanitarie, il disegno di legge Molteni...

PRESIDENTE. Fino a qua ci siamo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Il disegno di legge sui testimoni di giustizia, gli orfani dei crimini domestici, l'estremismo jihadista, eccetera.

PRESIDENTE Lo *ius soli* non lo dice più, però.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Certo, lo *ius soli* va alla fine, alla XXXVII legislatura, e cioè mai.

PRESIDENTE. D'accordo. Allora ha modificato le sue richieste.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Centinaio.

Non è approvata.

Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dopo di che c'è la proposta del senatore Romani di modificare l'ordine dei punti inseriti nel calendario secondo queste priorità: disegno di legge sulla protezione dei testimoni di giustizia, votazione per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, Corte dei conti e giustizia tributaria e il disegno di legge sul limite al rinnovo dei mandati CONI. Esatto, senatore Romani?

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Romani Paolo.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

CALDEROLI *(Misto-LpSP)*. Chi l'ha chiesta?

PRESIDENTE. La dispongo io.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame del disegno di legge n. 57*/bis* sulle mine antiuomo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica, avanzata dal senatore Giovanardi, volta a espungere dal calendario dei lavori dell'Assemblea il disegno di legge sugli orfani di crimini domestici.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BORIOLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI *(PD)*. Signor Presidente, nei giorni scorsi il tribunale di Alessandria ha respinto la richiesta di concordato preventivo presentato dall'attuale gestione della Borsalino, aprendo di fatto la procedura fallimentare affidata ora ai commissari liquidatori.

Ovviamente, la prima e più rilevante preoccupazione che questo scenario evoca riguarda il futuro dei 135 lavoratori attualmente occupati presso lo stabilimento che vivono la situazione paradossale di vedere messi in discussione i frutti dei sacrifici e degli sforzi sostenuti in questi anni per risollevare le sorti di un'azienda che la bancarotta fraudolenta del precedente *management* aveva portato sin dentro all'abisso.

Sembra inconcepibile, ma questa decisione interviene proprio ora in un momento in cui, con il lavoro di questi due anni, la nuova proprietà e i lavoratori dello stabilimento sono riusciti a risollevarne le sorti, determinando, solo quest'anno, un fatturato di oltre 17 milioni, riconquistando mercati e ordinativi. Ora tutto questo rischia di essere rimesso in discussione e di saltare per delle responsabilità pregresse.

Ora, perdo poco tempo per ricordare a tutti, se ce n'è bisogno, che oltre alle preoccupazioni per i lavoratori, che sono le prime, la Borsalino (e lo dico con un certo orgoglio come parlamentare del territorio) rappresenta un marchio i cui valori vanno molto oltre la sola, pure importante, realtà produttiva. La Borsalino non è solo la più famosa fabbrica di cappelli del mondo ma è un pezzo basilare della storia dell'industrializzazione italiana, è uno dei pilastri costitutivi del codice genetico di ciò che oggi chiamiamo *made in Italy*, di cui oggi andiamo fieri, è un nome che affolla l'iconografia moderna, nel cinema attraverso gli attori Bogart e Bergman, Belmondo e Delon.

Presidenza della vice presidente Lanzillotta (ore 18,55)

(*Segue* BORIOLI) Questo pezzo fondamentale della storia della società italiana non va disperso.

Io ho voluto fare quest'intervento in Aula verso la fine di questa legislatura certo prima di tutto per sollecitare chi può - e penso soprattutto al Ministero dello sviluppo economico - perché ogni iniziativa possibile venga messa in atto per salvare un'esperienza produttiva ed il lavoro di coloro che in questi anni hanno fatto molto per risollevare le sorti di un marchio che può ancora dire molto per il nostro sistema produttivo di eccellenza e anche - mi permetto di dire - per lasciare una breve testimonianza alla prossima legislatura, perché in qualche modo si individuino strumenti anche normativi che, in condizioni come questa, consentano di tutelare e salvare quei marchi che la storia della nostra industrializzazione ha prodotto e che non sono solo valori imprenditoriali, ma valori di una lunga cultura industriale che deve poter essere tutelata e rilanciata quando, come in questo caso, ce ne sono anche le condizioni produttive. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LAI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo in Aula soltanto per lasciare a verbale il fatto che il mio voto finale sul provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento non è, come è stato registrato, negativo, bensì positivo. Ho convintamente votato a favore di tutti gli articoli, ho votato contro tutti gli emendamenti, convinto dell'importanza di votare definitivamente la norma così come approvata dall'altro ramo del Parlamento. Considero il biotestamento un altro tassello, con le unioni civili, di questa difficile legislatura, nella direzione di una società più giusta e dignitosa, rispettosa dei diritti e della convivenza civile.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi di tutti i Gruppi, segnalo con questo mio intervento di fine seduta un fatto abnorme. Mi riferisco al sisma di ben nove anni fa, che ha distrutto l'Aquila e che doveva essere oggetto di indagini da parte della apposita Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione dell'Aquila da me richiesta, fatta approvare ma non ottenuta. Tutto ciò rappresenta un pericolosissimo precedente - per di più inedito - che mette a repentaglio per il futuro la possibilità di svolgere effettivamente le indagini di competenza delle Commissioni parlamentari di inchiesta.

Denuncio il comportamento di quanti, ostili alla Commissione, sono riusciti ad impedirne dolosamente l'attività di inchiesta, nonostante avessimo approvato una delibera dell'Assemblea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

I precedenti insegnano che il Senato ha sempre garantito la funzionalità delle Commissioni di inchiesta, prevedendo la sostituzione d'ufficio degli eventuali membri dimissionari per garantire il buon andamento dei lavori, nel rispetto del basilare principio della ragionevolezza, per garantire il buon andamento dei lavori e delle attività del Senato.

È quindi del tutto evidente che, insieme alla Costituzione, il Regolamento, che è stato proprio oggi oggetto dei nostri lavori, non sia stato fatto rispettare, violando un obbligo non solo politico ma anche soprattutto giuridico, distorcendo un principio basilare di ogni Stato di diritto.

Protesto per la grave offesa arrecata alle nostre prerogative e del Senato tutto perché, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, è il Presidente che ha l'onere e l'onore di regolare l'attività degli organi del Senato e assicurare «, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato.». Avrebbe dovuto quindi nominare d'ufficio i membri dei Gruppi latitanti a causa dell'ostruzionismo dimostrato; Gruppi che hanno intenzionalmente e dolosamente scelto di sabotare l'inchiesta. La Commissione avrebbe consentito di fare chiarezza anche sui gravissimi avvenimenti delittuosi accaduti in occasione della ricostruzione post sisma, come dimostrato anche oggi in sede di Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Sarebbe stata quindi fondamentale per L'Aquila, per il

Paese intero e le numerose città, i borghi e i Comuni che stanno conoscendo sulla propria pelle le medesime criminali dinamiche che noi, a L'Aquila, abbiamo già vissuto.

Avete fatto tutto ciò senza alcuna vergogna e pentimento: un comportamento che presto sarà giudicato col voto degli aquilani e degli italiani tutti, i quali sanno bene che la paura può avere un'utilità, ma la vigliaccheria non ne ha alcuna.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signora Presidente, nell'era del *jobs act* abbiamo dovuto assistere - dal mio punto di vista - a un degrado di civiltà senza precedenti, che ha ridotto il mondo del lavoro nel nostro Paese praticamente alla schiavitù.

Ormai si può licenziare se si è malati; si può licenziare se si assiste un figlio malato; si può licenziare se si rimane incinta; si può licenziare praticamente sempre e senza dare alcuna spiegazione. Si possono pagare e sottopagare i lavoratori; si possono pagare con i buoni pasto e si possono anche non pagare.

Ultimamente ho letto una notizia sulla quale non ho davvero commenti da fare. In un *call center* - in cui lavorano i giovani che vanno all'università, i nostri figli - una lavoratrice - se così si può definire - è stata pagata 33 centesimi l'ora.

Nel nostro Paese dunque, oltre a tutto quello che ho detto con riferimento a tutti i fautori del *jobs act*, della democrazia e dell'avanguardia, si può pagare una ragazza che ha studiato e è andata all'università 33 centesimi l'ora.

Questa è la vergogna che chi ha prodotto il *jobs act* consegna al Paese, una vergogna senza precedenti, di cui prima o poi dovrete dar conto, soprattutto ai lavoratori che purtroppo subiscono questo disastro. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL-LeU)*.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signora Presidente, in quest'Aula abbiamo affrontato, anche attraverso una mozione, il tema della principale azienda italiana di trasporto pubblico locale, la romana ATAC. Abbiamo lavorato in questi mesi - anzi, forse nell'ultimo anno e mezzo - offrendo la disponibilità, sia del Senato che del Governo, per un aiuto al risanamento dell'azienda stessa. Ricordo che abbiamo votato con ampia maggioranza una mozione che dava la possibilità all'amministrazione di Roma di chiedere l'utilizzo della legge Marzano.

Cito questo fatto perché purtroppo un'altra azienda importante, quella di Torino, la GTT, è in una condizione finanziaria difficile. Servono 130 milioni per evitare il fallimento, e anche in questa circostanza - non c'è più il tempo, purtroppo, Presidente, per poter fare il lavoro che facemmo in Commissione, prima, e in Aula, dopo, su ATAC - la soluzione dell'accesso alla legge Marzano, che garantirebbe il risanamento, il mantenimento dei posti di lavoro e il rilancio dell'azienda è nelle possibilità del socio unico di GTT, che è il Comune di Torino.

Voglio lasciare a verbale di questa Assemblea, per il lavoro che è stato fatto, che l'accesso alla legge Marzano è un'opportunità che, anche in questo caso, il Governo - mi è stato confermato dal ministro Calenda - è disponibile a valutare qualora la richiesta venisse fatta. Voglio dire anche che questa possibilità permane e sarà possibile - sempre, naturalmente, a discrezione del socio città di Torino - anche durante il periodo di scioglimento delle Camere.

Purtroppo, siccome in ballo ci sono migliaia di famiglie, è importante che rimanga traccia della disponibilità del Governo e del fatto che questa Assemblea già con ATAC aveva messo a disposizione questa possibilità, affinché nessuno dica che è stata negata eventualmente dal Governo per volontà o dal fatto che le Camere sono state sciolte.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 21 dicembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 21 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,07)*.

Allegato A

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Riforma organica del Regolamento del Senato (Doc. II, n. 38)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 1

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di Gruppi parlamentari)

1. Gli articoli 5, 13, 14, 15, 16-*bis*, 18 e 27 sono così modificati:

"Art. 5.

Il comma 2-quater *è soppresso*".

"Art. 13.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1- *bis*. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico»".

"Art. 14.

Al comma 4, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni speciali il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti»".

"Art. 15.

Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti»".

"Art. 16-*bis*.

Al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso.

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia più costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati»".

"Art. 18.

Al comma 1, dopo la parola: «Senatori» *sono inserite le seguenti:* «in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari».

Al comma 2, la parola: «quattro» *è sostituita dalla seguente:* «due».

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta»".

"Art. 27.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico»".

EMENDAMENTI

1.1

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 5.»*, premettere il seguente:*

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Caratteri della funzione di Senatore)

1. I Senatori esercitano le loro funzioni in rappresentanza della Nazione con disciplina ed onore.

2. Il Senato assicura trasparenza e pubblicità alle attività svolte dai Senatori, senza pregiudizio alcuno dell'autonomo esercizio del mandato parlamentare e della loro libertà di espressione».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 5.» *inserire il seguente:*

«Art. 12.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare. Il Codice reca in particolare:

a) norme finalizzate a garantire che i comportamenti dei Senatori risultino improntati a princìpi di onestà, integrità, trasparenza, responsabilità, diligenza ed esemplarità, a tutela del buon nome del Parlamento italiano e delle istituzioni repubblicane, nonché a criteri di serietà e di rispetto dell'altro e, nella gestione e nell'utilizzo di risorse pubbliche, di sobrietà, di trasparenza ed efficienza;

b) norme miranti a disciplinare l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei membri del Senato della Repubblica, intendendo con detta attività quella professionalmente diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti e richieste di incontri;

c) norme e procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità alle posizioni e alle attività finanziarie dei senatori ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;

d) le procedure di accertamento delle infrazioni al Codice e di erogazione delle sanzioni disciplinari, comprensive, oltre che delle sanzioni stabilite dal presente regolamento, anche di sanzioni pecuniarie, applicabili su deliberazione del Consiglio di Presidenza, e dell'ammonizione, direttamente applicabile dal Presidente del Senato;

e) l'istituzione di un apposito organo, denominato 'Comitato consultivo per l'attuazione del Codice di condotta', con il compito di esprimere pareri in materia di interpretazione e di applicazione del Codice stesso"».

1.1 (testo 2)

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Approvato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 5.»*, inserire il seguente:*

«Art. 12.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare.».

1.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso:* «Art. 13», *al comma 1,*-bis, *aggiungere infine il seguente periodo:* «Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».

Conseguentemente, all'articolo 27, al comma 3-bis *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».

b) *al capoverso:* «Art. 14»:

1) *al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo»;

2) *al comma 5, sostituire la parola:* «speciali» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione»;

3) *al comma 6, sostituire le parole:* «salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista» *con le seguenti:* «salvo quanto previsto».

c) *al capoverso:* «Art. 15» *al comma 2, dopo le parole:* «del Senato» *inserire le seguenti:* «la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché» *e al comma 3, premettere le seguenti parole:* «Salvo il caso previsto all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo e 5,»;

d) *dopo capoverso* «Art. 18», *inserire il seguente:*

«Art. 19.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenenti ai Gruppi di opposizione».

e) *al capoverso* «Art. 21», *al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «e il rapporto tra maggioranza e opposizione».

1.2

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», *comma 1*-bis*, aggiungere in fine, le seguenti parole:*«e vengono indette, nel più breve tempo possibile, nuove elezioni a cui possono partecipare anche i membri decaduti.».

1.3

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», *dopo il comma 1*-bis*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* non si applica ai Vice Presidenti e ai Senatori Segretari espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 27.», *dopo il comma 3*-bis *aggiungere il seguente:*

«3-*ter*. La disposizione di cui al comma 3-*bis* non si applica ai componenti dell'Ufficio di Presidenza espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza».

1.4 (testo 2)

ZELLER

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I senatori

di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun gruppo».

1.7

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 14»*, al comma 2 aggiungere il seguente periodo:* «È prerogativa esclusiva del singolo Senatore la scelta di aderire o non aderire più a un Gruppo e tale intenzione deve essere manifestata direttamente ed esclusivamente alla Presidenza del Senato dall'interessato.».

1.6

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 14.» *ovunque ricorrano, le parole:*«dieci Senatori»*, sono sostituite dalle seguenti:*«quattordici senatori».

1.9

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 14»*, al comma 4 sostituire le parole da:*«e deve rappresentare» *fino alla fine del comma con le seguenti:*«All'interno del Gruppo misto non è ammessa la costituzione di componenti autonome».

1.8

BUEMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 14», *comma 4, sostituire le parole:*«e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati» *con le seguenti:* «, i quali, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, devono versare in una delle seguenti condizioni:

a) appartenere al medesimo partito o movimento politico, nelle cui liste o sotto il cui contrassegno sono stati eletti;

b) appartenere a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti nella medesima lista elettorale o collegati sotto il medesimo contrassegno o nel medesimo riquadro della scheda;

c) coincidere, in tutto o in parte, con gli appartenenti a partiti o movimenti politici che, pur avendo presentato alle elezioni del Senato separatamente candidati con liste autonome o separati contrassegni, conseguendo l'elezione di senatori, dichiarino di valersi della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3;

d) aver cessato di appartenere ad una delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e costituire un gruppo parlamentare, composto da almeno altri nove senatori che versino nella medesima condizione».

1.5

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)

Al comma 1, capoverso: «Art. 14.», *ovunque ricorrano le parole:*«o movimento politico» *e:* «o movimenti politici», *sono soppresse.*

1.10

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», *comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da:* «, che abbia presentato» *fino alla fine del comma.*

1.13

DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 14.»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 sopprimere il periodo:* «È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»;

b)*al comma 5 premettere le parole:* «I senatori che rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese e che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati in almeno quindici regioni,».

1.11

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso: «Art. 14.»*, comma 4, ultimo periodo dopo le parole:*«presentati alle elezioni» *, inserire le seguenti:*«nazionali ovvero europee».

1.12

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 14.»*, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno 5 senatori. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi del Senato. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente del Senato avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione al Consiglio di Presidenza».

1.14

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI, FUCKSIA (*), BIGNAMI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15.», *comma 3, sopprimere le parole:*«solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.15

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI, BIGNAMI (*)

Id. em. 1.14

Al comma 1, capoverso: «Art. 15.»*, al comma 3 sopprimere le parole:*«solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.16

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Le parole da: «*Al comma*» a: «almeno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 15.»*, al comma 3, dopo le parole:*«già costituiti»*aggiungere le seguenti:* «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 40 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».

1.17

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Precluso

A comma 1, capoverso «Art. 15.»*, al comma 3, dopo le parole:*«già costituiti» *aggiungere le seguenti:* «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 30 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo»

1.18

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 15.»*, al comma 3, dopo le parole:*«già costituiti» *aggiungere le seguenti:* «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 20 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».

1.19

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 15» *al comma 3, dopo le parole:*«già costituiti» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 10 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».

1.21

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 15.» *inserire il seguente:*

«Art. 16.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente"».

1.22

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 16-*bis*» *con il seguente*:

«Art. 16-*bis*. - *1*. Le risorse necessarie per il funzionamento del Gruppo sono calcolate e attribuite direttamente ed esclusivamente ai senatori che ne fanno parte in una quota stabilita dal bilancio interno. Gli stessi, in base a quanto stabilito dallo Statuto del Gruppo, provvedono al suo finanziamento con quote mensili identiche per tutti i senatori. Le quote di finanziamento da parte di ciascun senatore non possono comunque eccedere i 6.000 euro mensili.

2. Il Gruppo parlamentare approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che

disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato ai parlamentari aderenti al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

4. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

5. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

6. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 16.

7. L'erogazione dei contributi ai parlamentari da devolvere al Gruppo è controllata dai Senatori Questori.

8. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

9. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, perde il diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16.

Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, perde il diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute tramite i senatori e non rendicontate.

10. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 2, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura. Qualora a fine legislatura i contributi di cui all'articolo 16, percepiti dal Gruppo, una volta saldati tutti gli impegni economici in essere, non siano stati interamente spesi, essi vengono ripartiti equamente tra tutti i senatori del gruppo che li devolvono in opere o servizi di interesse generale o di pubblica utilità. In nessun caso il vincolo di destinazione dei fondi può essere violato.

11. Le risorse del Gruppo non utilizzate vengono conguagliate nel periodo compreso tra lo scioglimento delle Camere e l'insediamento delle nuove.

12. Qualora un senatore abbandoni di propria volontà il Gruppo di appartenenza, lascia allo stesso la quota che si era impegnato a versare fino al termine della legislatura.

13. Qualora un senatore venga espulso dal Gruppo in violazione del divieto di mandato imperativo oppure contravvenendo allo Statuto del Gruppo parlamentare, come depositato in Senato, il Gruppo viene sciolto, condannato al pagamento di una sanzione corrispondente all'ammontare di 6.000 euro per ogni mese di permanenza del senatore espulso dal Gruppo che lo porta in dote al nuovo Gruppo d'appartenenza. Qualora un Gruppo espelli più di tre senatori componenti violando le norme sopra citate, il Gruppo è automaticamente sciolto e i suoi componenti sono iscritti d'ufficio al Gruppo misto».

1.23

BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA

Approvato

Al comma 1, al capoverso «Art. 16-*bis*», *al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, è tenuto, a cura del suo Presidente e del suo Tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura».

1.24

BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA

V. testo corretto

Al comma 1, al capoverso «Art. 16-*bis*», *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti*:

«10-*bis*. Il Consiglio di Presidenza approva la disciplina del trattamento economico delle tipologie di rimborsi spese spettanti ai Senatori prevedendo, in ogni caso, la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la restituzione al bilancio del Senato della quota non spesa.

10-*ter*. Per i Senatori che si avvalgono di collaboratori, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modalità affinché i compensi stabiliti in loro favore vengano versati direttamente dall'amministrazione del Senato, defalcandone l'importo dallo specifico rimborso spese spettante al Senatore».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 16-bis, *aggiungere le seguenti parole*: «e dei rimborsi spese spettanti ai Senatori».

1.24 (testo corretto)

BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, al capoverso «Art. 12», *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti*:

«1-*bis*. Il Consiglio di Presidenza approva la disciplina del trattamento economico delle tipologie di rimborsi spese spettanti ai Senatori prevedendo, in ogni caso, la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la restituzione al bilancio del Senato della quota non spesa.

1-*ter*. Per i Senatori che si avvalgono di collaboratori, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modalità affinché i compensi stabiliti in loro favore vengano versati direttamente dall'amministrazione del Senato, defalcandone l'importo dallo specifico rimborso spese spettante al Senatore».

1.25

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *al comma 1, sostituire le parole da:*«dopo le parole: "senatori"» *fino alla fine del comma con le seguenti:*«le parole: "di dieci Senatori" sono sostituite dalle seguenti: "da un rappresentante per Gruppo"».

Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

1.26

BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18.», *dopo il comma 3*-bis, *aggiungere il seguente:*

«3-*ter*. Spetta altresì alla Giunta l'individuazione delle regole al fine del monitoraggio delle presenze in Commissione e in Assemblea».

1.27

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 27», *al comma 3*-bis, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:*«e si indicono immediatamente nuove elezioni per l'attribuzione delle cariche vacanti».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

TRONTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. l'articolo 20 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I Regolamenti della biblioteca e dell'Archivio storico prevedono disposizioni volte a promuovere, nel rispetto dei criteri di efficienza, differenziazione ed economicità, l'integrazione e il coordinamento con gli omologhi uffici e servizi della Camera dei deputati, al fine di sviluppare le attività e i servizi del Polo bibliotecario parlamentare e di predisporre iniziative di condivisione e comune conservazione degli archivi storici";

b) alla Rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Polo bibliotecario parlamentare"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di Commissioni permanenti)

1. Gli articoli 21, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 40, 43, 46, 47 e 144 sono così modificati:

"Art. 21.

*Al comma 1, la parola: «*tredici*» è sostituita dalla seguente: «*quattordici*» e le parole:* «fatto salvo quanto previsto al comma 4-*bis*» *sono soppresse*.

Al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14ª Commissione» *sono soppresse*.

Il comma 4-bis *è soppresso*.

Al comma 5, le parole: « 2, 4 e 4-*bis*» *sono sostituite dalle seguenti*: « 2 e 4»".

"Art. 22.

Dopo le parole: «11ª - Lavoro» *sono inserite le seguenti:* «pubblico e privato»".

"Art. 23.

Al comma 1, la parola: «comunitari» *è sostituita dalla seguente*: «europei», *la parola:* «comunitario» *è sostituita dalle seguenti*: «dell'Unione europea» *e le parole*: «negli affari comunitari» *sono sostituite dalle seguenti:* «negli affari europei».

Al comma 2, la parola: «comunitaria» *è sostituita dalle seguenti:* «europea e di delegazione europea».

Al comma 3, le parole: «norme comunitarie» *sono sostituite dalle seguenti*: «norme dell'Unione europea» *e le parole:* «normativa comunitaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «normativa dell'Unione europea»".

"Art. 28.

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «ascoltare o discutere» *sono inserite le seguenti:* «informative o»".

"Art. 34.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell'articolo 36»".

"Art. 35.

Al comma 1, dopo le parole: «bilanci e consuntivi» *sono inserite le seguenti*: «nonché per quelli di cui all'articolo 126-*bis*».

Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione»".

"Art. 36.

Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione»".

"Art. 40.

Al comma 1, la parola: «comunitaria» *è sostituita dalle seguenti:* «dell'Unione europea».
Al comma 11, le parole: «annuale e pluriennale e nella legge finanziaria» *sono soppresse*.
Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, se la Commissione competente in sede referente introduce disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, prima della votazione per il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea deve trasmettere i testi delle disposizioni approvate alla 5ª Commissione permanente, che esprime il proprio parere nel termine di quindici giorni di cui all'articolo 39 e comunque prima dell'inizio della discussione in Assemblea. In caso di mancata espressione del parere, la 5ª Commissione si pronuncia sul testo in stato di relazione»".
"Art. 43.
Al comma 3-bis*, la parola:* «anche» *è soppressa e le parole:* «la 14a Commissione permanente» *sono sostituite dalle seguenti:* «tale Commissione»".
"Art. 46.
Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 105, comma 2, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento».
Al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Le Commissioni».
Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»".
"Art. 47.
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-*bis*. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»".
"Art. 144.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 14ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.»
Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-*bis*. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei. Il Presidente del Senato, nell'atto di assegnazione, indica i termini finali per la Commissione competente e per la 14ª Commissione, e ne dà comunicazione al Senato.
1-*ter*. Su richiesta della 14ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-*bis*.».
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-*bis*. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. »
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione

europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14ª Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.»

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 1-*bis*, la 14a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-*bis*, qualora sia decorso per l'esame assegnato alla Commissione competente il termine finale.

5-*ter*. Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o, nel caso della deliberazione di cui al comma 5-*bis*, il parere approvato dalla 14a Commissione permanente, abbiano riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo, o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.»

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.».

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-*ter*. In relazione agli atti di cui al comma 1-*bis*, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14a Commissione»".

EMENDAMENTI

2.1

FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

Ritirato

Al comma 1, sopprimere i capoversi «Art. 21.» *e* «Art. 43.».

2.2

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21.».

2.20 (già 1.20)

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 21.» *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Dopo tale assegnazione lo spostamento da una commissione permanente a un'altra avviene, nel rispetto della proporzionalità e dei criteri fissati dal precedente comma, esclusivamente su richiesta del singolo Senatore fatta pervenire alla Presidenza del Senato».

2.3

MALAN

Approvato

Al capoverso «Art. 21.»*, al termine del comma 3, è inserito il seguente periodo:* «Il Senatore componente del Governo, quando lo rappresenta in una Commissione, può sostituire uno dei senatori del suo gruppo, incluso quello che lo sostituisce».

2.4

COCIANCICH, FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23.» *inserire le seguenti parole:* «Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono avere accesso alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea.

1-*ter*. Specifici membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno titolo a partecipare in qualità di rappresentanti. Essi sono designati nella misura di uno per ciascun Gruppo parlamentare del Senato che ha rappresentanti al Parlamento europeo e sono nominati dal Presidente del Senato. La nomina produce effetti sino alla scadenza più ravvicinata tra il termine della legislatura e le successive elezioni europee.

1-*quater*. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di cui al comma 1-*ter* hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione, proponendo argomenti da inserire all'ordine del giorno e riferendo sulla propria attività al Parlamento europeo. Possono altresì formulare osservazioni con riguardo alle deliberazioni della Commissione.

1-*quinquies*. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"».

2.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso:* «Art. 23», *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo VI, sopprimere le parole: «, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE»*;*

b) *al capoverso:* «Art. 40», *sopprimere il comma 12*-bis;

c) *al capoverso:* «Art. 144», *al comma 5, ultimo periodo dopo le parole:* «alla 1» *inserire le seguenti:* «e alla 3» *e sopprimere le parole da:* «, nonché» *fino alla fine del periodo.*

2.30 (già 2.0.2)

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Improponibile

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 23.» *inserire il seguente:*

«Art. 25.

(Nomina di organi collegiali)

1. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Ogni volta che il Senato debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il ventunesimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione, il Presidente del Senato trasmette alla Commissione competente per materia i nominativi pervenuti e i curricula dei candidati, che sono immediatamente pubblicati sul sito *Internet* del Senato. La Commissione procede alle audizioni dei candidati e presenta all'Assemblea, entro il settimo giorno antecedente lo svolgimento dell'elezione, una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza"».

2.5

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 28»*, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «per la sola votazione finale», *con le seguenti:* «per la votazione degli articoli e la votazione finale».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 36.» *al comma 1 sostituire le parole:* «la

votazione finale», *con le seguenti:* «la votazione degli articoli e la votazione finale».

2.6

SANTANGELO, BUCCARELLA, CRIMI, BERTOROTTA

V. testo 2

Dopo il capoverso «Art. 28.»*, inserire il seguente:*

«Art. 33.

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative ad argomenti per i quali vige il vincolo del segreto.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la loro trasmissione sui canali digitali, sul sito *internet* del Senato, nonché attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa».

Conseguentemente, al comma 1, alinea, dopo la parola: «28»*, inserire la seguente:* «33».

2.6 (testo 2)

SANTANGELO, BUCCARELLA, CRIMI, BERTOROTTA

Approvato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 28»*, inserire il seguente:*

«Art. 33.

1. All'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) sostituire il comma 4, con il seguente:

"Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi"».

2.7

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 34.» *sopprimere il comma 1*-bis.

2.9

BUCCARELLA, SANTANGELO, CRIMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 34»*, sostituire il comma 1*-bis *con il seguente:*

«1-*bis*. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede redigente ai sensi dell'articolo 36».

2.8

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 34.»*, sostituire il comma 1*-bis *con il seguente:*

«1-*bis*. I disegni di legge possono essere assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o redigente ai sensi dell'articolo 36, solo in seguito a voto positivo dell'Assemblea».

2.10

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 35.»*, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, l'esame in Commissione è preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo»;

b) *al comma 2, le parole:* «il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se un terzo dei componenti del Senato o la maggioranza dei componenti della».

2.11

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 35.», *sostituire le parole da:* «Al comma 2» *al termine con la seguente:* «2. *Identico*».

2.12

MALAN

Ritirato

Sopprimere il capoverso «Art. 36.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la parola: «36».

2.13

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 36.», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Fatta eccezione per quelli in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, i disegni di legge sono assegnati direttamente in sede redigente alla competente Commissione per la formulazione degli articoli da sottoporre all'Assemblea. Dell'assegnazione il Presidente dà comunicazione al Senato. In tal caso l'Assemblea riserva a sé la discussione sulle linee generali, l'approvazione o il rigetto, senza emendamenti e con dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del disegno di legge, con dichiarazioni di voto»;

b) *al comma 2, secondo periodo, le parole:* «per alzata di mano» *sono sostituite dalle seguenti:* «con votazione nominale con scrutinio simultaneo con dispositivo elettronico»;

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti del Senato o la maggioranza dei componenti della Commissione o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione».

2.40 (già 2.0.1)

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il capoverso* «Art. 36» *inserire il seguente:*

«Art. 37.

La rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasferimento di un disegno di legge dalla sede redigente alla sede deliberante o referente)", e il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta all'unanimità la Commissione in sede redigente, trasferisce in sede deliberante o referente un disegno di legge precedentemente deferito alla stessa Commissione in sede redigente"».

b) dopo il capoverso «Art. 40.» inserire i seguenti:

«Art. 41.

(Procedura delle Commissioni in sede deliberante)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Tutti i Senatori devono essere avvertiti della convocazione della Commissione in sede deliberante. La Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione".

Art. 42.

(Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea)

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore, un rappresentante per ciascun gruppo e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti articolo per articolo, senza emendamenti, e per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proponibili nei limiti di cui all'articolo 93.

5-*bis*. L'Assemblea può altresì deliberare il rinvio in Commissione in sede redigente di uno o più articoli del disegno di legge ai fini di un nuovo esame, fissando con apposito ordine del giorno i tempi per il nuovo esame ed i criteri informatori cui la Commissione dovrà attenersi. In tal caso, 1'Assemblea riprende l'esame a conclusione dei lavori della Commissione e procede alla votazione degli articoli nel testo definito dalla Commissione nonché alla votazione finale ai sensi del presente articolo"».

c) *dopo il capoverso* «Art. 47.» *inserire i seguenti:*

«Art. 50.

(Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni)

Al comma 1, dopo la parola: "relazioni" è inserita la seguente: ", risoluzioni" e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "riferire al Senato" sono inserite le seguenti: "e comunque sulle materie di loro competenza".

Art. 139-*bis.*

(Pareri delle Commissioni su atti del Governo)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis.* In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione procede all'audizione del candidato proposto dal Governo. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito internet del Senato. Sono ammessi pareri di minoranza"».

2.31 (già 2.0.3)

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 36.» *inserire il seguente:*

«Art. 39.

(Procedura per l'espressione dei pareri)

Al comma 2, le parole: "a quello del termine originario" sono sostituite dalle seguenti: "a sette giorni".

I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il parere è espresso per iscritto. In casi di urgenza, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

Il parere scritto è stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea".

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I pareri delle Commissioni 1, 2, 5 e 14, ove specificamente formulati, si intendono presentati come emendamenti nella Commissione che procede all'esame in sede referente, redigente o deliberante. Ove da esse sia espresso un parere contrario su emendamenti, questi possono essere posti in votazione in Commissione soltanto ove ne faccia richiesta un quarto della Commissione medesima"».

2.14

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 47»*, con il seguente:*

«Art. 47. - *(Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni). - 1.* In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

2. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

3. Le medesime richieste, nonché domande di informazioni ed osservazioni nelle materie di loro competenza, possono essere rivolte alle società a partecipazione statale, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle Autorità indipendenti, alla Corte di cassazione, ai Commissari straordinari, ai soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati nonché ai rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni possono procedere all'audizione dei rappresentanti dei medesimi soggetti.

4. Delle audizioni informali si redige e si pubblica un riassunto. La documentazione lasciata dagli auditi è comunque pubblicata sul sito della Commissione».

2.15

COCIANCICH, FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 144.»*, capoverso* «5-*ter*.»*, premettere il seguente periodo:* «Nelle ipotesi di cui al comma 1-*bis*, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14 Commissione permanente.».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» *e sostituire le parole:* «il parere approvato dalla 14 Commissione permanente, abbiano», *con le seguenti:* «qualora il parere approvato dalla 14 Commissione permanente abbia».

2.15 (testo 2)

COCIANCICH, FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 144.»*, capoverso* «5-*ter*.»*, premettere il seguente periodo:* «Nelle ipotesi di cui al comma 1-*bis*, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14a Commissione permanente.».

Conseguentemente:

a) al capoverso «*1*-bis*» sopprimere le parole:* «Il Presidente del Senato, nell'atto di assegnazione, indica i termini finali per la Commissione competente e per la 14a Commissione, e ne dà comunicazione al Senato»;

b) al capoverso «5-bis*» sopprimere le parole:* «, qualora sia decorso per l'esame assegnato alla Commissione competente il termine finale»;

c) *al capoverso «5*-ter*» sopprimere le parole*: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» *e sostituire le parole*: «il parere approvato dalla 14a Commissione permanente, abbiano», *con le seguenti*: «qualora il parere approvato dalla 14a Commissione permanente abbia»;

d) *spostare dal comma 5*-ter*, come modificato, le parole:* «la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14a Commissione permanente.» *al comma 5*-bis*, prima delle seguenti*: «La 14a Commissione

permanente» *e al medesimo comma 5*-ter*, come modificato, sopprimere le parole*: «nelle ipotesi di cui al comma 1-*bis*».

2.16

FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art. 144.», *capoverso*«5-*ter.*»*, sopprimere le parole:* «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» *e sostituire le parole:*«il parere approvato dalla 14 Commissione permanente, abbiano», *con le seguenti:* «qualora il parere approvato dalla 14 Commissione permanente abbia».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 3

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori)

1. Gli articoli 49, 53, 55, 60, 74, 77, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 102-*bis*, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 119, 151-*bis* e 161 sono così modificati:

"Art. 49.

L'articolo 49 è soppresso".

"Art. 53.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati».

Al comma 3, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi»".

"Art. 55.

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta».

Al comma 3, la parola: «sulle» *è sostituita dalle seguenti:* «possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle».

Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione»".

"Art. 60.

Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non può essere richiesta la verifica del numero legale».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico»".

"Art. 74.

Al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo»".

"Art. 77.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso

dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato»".

"Art. 78.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal deferimento del disegno di legge. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive».

Il comma 4 è soppresso".

"Art. 89.

Al comma 1, la parola: «venti» *è sostituita dalla seguente:* «dieci» *e, ovunque ricorra, la parola* «sessanta» *è sostituita dalla seguente:* «trenta»".

"Art. 92.

Al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»".

"Art. 93.

Al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3,» *e dopo le parole:* «da un Senatore» *sono inserite le seguenti:* «per ciascun Gruppo parlamentare».

Al comma 5 le parole: «, che ha luogo per alzata di mano» *sono sostituite dalle seguenti:* «nominale con scrutinio simultaneo.».

Al comma 6 le parole: «; tuttavia,» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di una proposta di questione sospensiva.» *ed è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge»".

"Art. 96.

Al comma 1 le parole: «ciascun Senatore» *sono sostituite dalle seguenti*: «un Senatore per ciascun Gruppo».

Il comma 2 il primo periodo è soppresso".

"Art. 98.

L'articolo 98 è soppresso".

"Art. 99.

Al comma 3 la parola: «dieci» *è sostituita dalla seguente:* «tre»".

"Art. 100.

Al comma 3 le parole da: «almeno ventiquattro ore» *fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:* «nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari».

Il comma 4 è soppresso.

Al comma 9 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo sono illustrati nel loro complesso da parte di un Senatore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.». *Al secondo e al terzo periodo le parole :* «la discussione» *sono sostituite dalle seguenti* : «l'illustrazione».

Il comma 12 è soppresso".

"Art. 102.

Al comma 5 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La proposta può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che può illustrarla per non più di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione»".

"Art. 102-*bis*.

Al comma 1 la parola: «ultimo» *è sostituita dalla seguente:* «terzo».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5a Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5a Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate»".

"Art. 103.

Al comma 1 le parole: «ciascun senatore» *sono sostituite dalle seguenti:* «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare».

Al comma 5 le parole: «per alzata di mano» *sono sostituite dalle seguenti*: «con scrutinio nominale simultaneo».

Al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea»".

"Art. 105.

La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei Ministri)».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea»".

"Art. 107.

Al comma 1 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario».

Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale»".

"Art. 109.

Il comma 1 è soppresso.

Al comma 2, primo periodo, la parola: «dieci» *è sostituita dalla seguente*: «cinque» *e la parola:* «quindici» *è sostituita dalla seguente:* «dieci». *Al secondo periodo, le parole:* «Uguale facoltà è riconosciuta ai» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, possono intervenire per non più di tre minuti.».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto»".

"Art. 113.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione».

Al comma 4 le parole: «relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai» *sono sostituite dalle seguenti*: «che incidono sui».

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto».

Al comma 6, le parole: «finanziaria o» *sono soppresse"*.

"Art. 114.

Al comma 1 alla parola: «effettuate» *sono premesse le seguenti:* «di regola» *e la parola:* «per» *è sostituita dalle seguenti:* «al fine di»".

"Art. 119.

La rubrica è sostituita dalla seguente: « (Indizione delle votazioni nominali elettroniche)».

Al comma 1 le parole: «dal preavviso dato dal Presidente» *sono sostituite dalle seguenti* «dall'inizio della seduta».

Il comma 2 è soppresso".

"Art. 151-*bis*.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualità politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni

presentate.».
Il comma 3 è soppresso.
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà d'illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.».
Il comma 5 è soppresso.
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-*bis*. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi»".
"Art. 161.
Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-*bis*. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto del Senato è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.
3-*ter*. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-*bis*.
3-*quater*. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5a Commissione permanente»".
EMENDAMENTI
3.1
LUCIDI, BUCCARELLA, SANTANGELO
Improponibile
Al capoverso«Art. 49.»*, premettere il seguente:*

«Art. 48.

All'articolo 48 del Regolamento, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "e amministratori di Enti pubblici" con le seguenti: "nonché amministratori e rappresentanti di Enti pubblici e di società a partecipazione pubblica"».

Conseguentemente al comma 1, alinea, dopo le parole: «Gli articoli», inserire la seguente: «48».
3.2
Mario MAURO
Respinto
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49.».

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere il numero: «49».
3.4
MALAN
Ritirato
Al comma 1, al capoverso «Art. 53.», *comma 2, sostituire le parole:*«sono riservate» *con le seguenti:* «sono di norma riservate».

3.3

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 53.»*, sostituire le parole da:*«I disegni di legge» *fino alla fine del periodo con le seguenti:*«Alla discussione degli atti di sindacato ispettivo è dedicata una seduta ogni quindici giorni con orario continuato dalla mattina alla sera».

3.5

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, il capoverso: «Art. 53.», *al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi*: «Di norma i giorni dedicati ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, non devono essere coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea. A tal fine l'attività delle Commissioni deve essere svolta prioritariamente nei giorni in cui non è prevista attività dell'Assemblea.».

3.6

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 55.», *sostituire le parole da:*«Al comma 2» *a:*«una sola volta» *con le seguenti*: «2. *Identico*».

3.7

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, il capoverso: «Art. 60.», *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «*on line*».

3.9

SERRA

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «60», *inserire la seguente*: «70,».

Dopo il capoverso «Art. 60», *inserire il seguente*:

«Art. 70.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. È consentita la presenza in Aula dei figli delle Senatrici durante il periodo di allattamento"».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di Ingresso degli estranei nell'Aula. Ammissione dei figli delle Senatrici in Aula. Ammissione nelle tribune».

3.8

SERRA

V. testo 3

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «60», *inserire la seguente*: «70,».

Dopo il capoverso «Art. 60», *inserire il seguente*:

«Art. 70.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Presidente può consentire la presenza in Aula dei figli delle Senatrici durante il periodo di allattamento"».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula. Ammissione dei figli delle Senatrici in Aula. Ammissione nelle tribune».

3.8 (testo 3)

SERRA, LEZZI, BUCCARELLA, SANTANGELO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 60» *inserire il seguente:*

«Art. 70.

1. Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per esigenze specifiche, anche connesse all'allattamento dei figli, il Consiglio di Presidenza può deliberare deroghe"».

3.11

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74.», *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «tre mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

3.10

MALAN

Ritirato

Al comma 1, al capoverso «Art. 74», *comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole:* «secondo periodo».

3.12

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 77», *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

«2-*bis*. Ogni senatore ha diritto ad aver discusso in Commissione, per ogni legislatura, almeno un disegno di legge, a sua prima firma, se avallato dal Presidente del gruppo».

3.100 (testo 2)

Il Relatore

V. testo 3

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso:* «Art. 78» *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «possono presentare», *inserire le seguenti:* «in Assemblea»;

2) *al quarto periodo, premettere le parole:* «La discussione congiunta e» *e sostituire le parole da:* «entro il settimo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario»,

b) *al capoverso:* «Art. 105», *al comma 1*-bis *aggiungere il seguente periodo:* «Il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri».

c) *al capoverso:* «Art. 107», *comma 2*-bis, *aggiungere il seguente periodo:* «Ai senatori elettivi, ai senatori di diritto e a vita, nonché ai senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2».

3.100 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

0a) *al capoverso:* «Art. 55», *al comma 5, aggiungere le seguenti parole:* «o svolti»,

a) *al capoverso:* «Art. 78» *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «possono presentare», *inserire le seguenti:* «in Assemblea»;

2) *al quarto periodo, premettere le parole:* «La discussione congiunta e» *e sostituire le parole da:* «entro il settimo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario»,

b) *al capoverso:* «Art. 105», *al comma 1*-bis *aggiungere il seguente periodo:* «Il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri»,

c) *al capoverso:* «Art. 107», *comma 2*-bis, *aggiungere il seguente periodo:* «Ai senatori elettivi, ai senatori di diritto e a vita, nonché ai senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime

delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2».

3.13

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 89.», *comma 2, la parola*: «dieci» *è sostituita dalla seguente*: «cinque».

3.14

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 93», *al comma 7 è sostituito dal seguente*:

«7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva nei confronti degli articoli e, nel caso dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, degli emendamenti, sono poste in votazione come emendamenti soppressivi degli articoli e come reiezione degli emendamenti cui sono riferite».

3.30 (già 3.0.2)

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Improponibile

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 96», *inserire il seguente:*

«Art. 97. - *(Dichiarazioni di improponibilità o di inammissibilità) - 1*. Al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono improponibili, in sede di esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, emendamenti recanti deleghe legislative, ancorché riferiti al disegno di legge di conversione stesso"».

3.15

Mario MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 98.».

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere il numero «98».

3.16

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, il capoverso «Art. 100.»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a)*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati in formato elettronico e sottoscritti dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari»;

b)il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione. Nel caso in cui la Commissione si avvalga della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, purché strettamente nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti e corredati da relazione tecnica, il Presidente ne rinvia l'esame al fine di consentire l'esame della Commissione che ha esaminato il disegno di legge e comunque della Commissione competente per materia. In detta Commissione, nonché in Assemblea, è ammessa la presentazione di emendamenti a detti emendamenti nonché di emendamenti ad essi strettamente correlati, previa fissazione di un congruo termine».

3.17

MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 100.»*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Su ciascun provvedimento, ogni gruppo non può presentare un numero di emendamenti superiore a quello dei suoi componenti moltiplicato per venti, con un massimo di cinquecento. Non sono ammissibili articoli ed emendamenti che riassumano il contenuto di altri articoli».

3.18

MALAN

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 100.»*, comma 9, sostituire le parole da:*«Gli emendamenti presentati» *fino alle parole:* «non più di dieci minuti» *con le seguenti:* «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, incluso quelli che propongono di inserire uno nuovo dopo di esso o di premetterne uno al primo, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori, ciascuno dei quali può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti elevabili a dieci se è l'unico intervento del gruppo, e si conclude con l'intervento di non più un senatore per ogni gruppo per non più di cinque minuti».

Conseguentemente sopprimere le parole da «Al secondo e al terzo periodo» *fino alla fine.*

3.18 (testo 2)

MALAN

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 100.»*, comma 9, sostituire le parole da:*«Gli emendamenti presentati» *fino alle parole:* «non più di dieci minuti» *con le seguenti:* «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, incluso quelli che propongono di inserire uno nuovo dopo di esso o di premetterne uno al primo, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti».

3.19

BATTISTA, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 107.»*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. La rilevazione della presenza ai fini amministrativi (corresponsione della diaria) viene attestata solo dai senatori che esprimono un voto mediante procedimento elettronico».

3.20

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 109.»*, sopprimere il comma 2*-bis.

3.21

MALAN

V. testo 2

Al capoverso «Art. 109.»*, comma 2*-bis*, sostituire le parole:* «tale limite si applica anche al Gruppo misto», *con le seguenti:* «al Gruppo misto si applicano i limiti di tempo previsti, distribuibili tra più senatori».

3.21 (testo 2)

MALAN

Approvato

Al capoverso «Art. 109.»*, al comma 2*-bis*, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine può essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti senatori».

3.23

MALAN

Respinto

Al capoverso«Art. 114.»*, sopprimere le parole:* «, alla parola: "effettuate" *sono premesse le seguenti:* "di regola" e».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BUCCARELLA, SANTANGELO, CRIMI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni sul contenuto dei disegni di legge)

1. Dopo *l'articolo* **72**, è inserito il seguente:

"Art. 72-*bis*.

(Contenuto dei disegni di legge)

1. Il contenuto dei disegni di legge deve essere omogeneo e corrispondente al titolo.

2. Il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta se i disegni di legge rechino disposizioni estranee al loro oggetto. In tal caso, sentita, ove occorra, la 1 Commissione permanente il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 4

Approvato

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 40, comma 5, le parole: «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

2. Agli articoli 120, 125, 125-*bis*, 126, 126-*bis*, 127, 128 e 129, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza».

Conseguentemente, i predetti articoli risultano così modificati:

"Art. 120.

Al comma 3 le parole: «finanziaria e su quelli» *sono soppresse*".

"Art. 125.

Le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «di bilancio, il documento di economia e finanza»".

"Art. 125-*bis*.

Al comma 1 le parole: «programmazione economico-finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «economia e finanza».

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «programmazione economico-finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «economia e finanza»".

"Art. 126.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il disegno di legge di bilancio è deferito alla 5a Commissione permanente per l'esame generale, nonché alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.».

Al comma 3 la parola: «finanziaria» *è sostituita dalle seguenti:* «di bilancio».

Al comma 4 la parola: «finanziaria» *è sostituita dalle seguenti:* «di bilancio».

Al comma 5 le parole: «congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «del disegno di legge di bilancio».

Al comma 8 le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «di bilancio».

Al comma 9, primo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati» *sono sostituite dalle seguenti:* «di bilancio è presentato» *e le parole :* «del disegno di legge finanziaria» *sono soppresse.*

Al secondo periodo le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi» *sono sostituite dalle seguenti:* «di bilancio è trasmesso».
Al comma 10, la parola: «congiunto» *è soppressa e le parole:* «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «di bilancio».
Al comma 11 le parole: «del disegno di legge finanziaria» *sono soppresse e le parole:* «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «di bilancio».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» *con le seguenti:* «di bilancio»".
"Art. 126-*bis*.
Ai commi 1, 2-bis *e* 2-ter*, le parole:* «programmazione economico-finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «economia e finanza»".
"Art. 127.
Alla rubrica sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» *con le seguenti:* «di bilancio»".
"Art. 128.
Al comma 1 sostituire le parole: «al disegno di legge finanziaria» *con le seguenti:* «alla prima sezione del disegno di legge di bilancio».
Al comma 2 sostituire le parole: « al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» *con le seguenti:* « alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio».
Al comma 6 sostituire le parole da: «di approvazione» *fino a* «come definito alla» *con le seguenti:* «di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria» *con le seguenti:* «di bilancio»".
"Art. 129.
Al comma 1 sostituire le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica» *con le seguenti:* «bilancio si svolge una».
Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione» *e al secondo periodo dopo le parole: «*all'approvazione» *sono inserite le seguenti:* «della prima sezione» *e la parola: «*finanziaria» *è soppressa.*
Al terzo periodo, le parole:« del disegno di legge di approvazione di bilanci di previsione dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «della seconda sezione».
*Al quarto periodo, le parole: «*approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» *sono sostituite dalla seguente: «*bilancio».
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di leggedi bilancio così eventualmente modificato.».
Al comma 4, primo periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» *sono sostituite dalla seguente:* «bilancio».
Al secondo periodo, le parole: «del disegno di legge finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «della prima sezione».
Al comma 6 le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» *sono sostituite dalla seguente:* «bilancio».
Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del

disegno di legge finanziaria» *sono sostituite dalla seguente:* «bilancio»".

3. L'articolo 137 è soppresso.

4. All'articolo 144-*bis* le parole: «legge comunitaria» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «legge europea e di delegazione europea».

*Conseguentemente, l'articolo 144-*bis *risulta così modificato:*

"Art. 144-*bis*.

La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)».

Al comma 1 la parola: «comunitaria e la relazione annuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «europea, di delegazione europea e le relazioni annuali».

Al comma 2 primo periodo le parole: «scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14a Commissione permanente» sonosoppresse *e all'ultimo periodo le parole:* «del disegno» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei disegni»; *al quarto periodo le parole:* «della relazione annuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle relazioni annuali»; *al quinto periodo le parole*: «della relazione» *sono sostituite dalle seguenti*: «delle relazioni».

Al comma 3 primo periodo le parole: «del disegno di legge comunitaria» *sono sostituite dalle seguenti* : «dei disegni di legge europea e di delegazione europea».

Al comma 4 la parola: «comunitaria» *è sostituita dalle seguenti*: «europea e di delegazione europea».

Al comma 6, primo periodo, le parole: «comunitaria ha» *sono sostituite dalle seguenti*: «europea e di delegazione europea può avere» *e le parole*: «della relazione annuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle relazioni annuali*»; al secondo periodo le parole:* «sulla relazione annuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «sulle relazioni annuali»; *al terzo periodo le parole:* «del disegno di legge comunitaria» *sono sostituite dalle seguenti*: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea» *e le parole:* «della relazione annuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle relazioni annuali».

Al comma 7 la parola: «comunitaria» *è sostituita dalle seguenti*: «europea e di delegazione europea»".

5. All'articolo 144-*ter*, le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «dell'Unione europea».

EMENDAMENTO

4.1

BATTISTA, ORELLANA

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 125.»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tutti i predetti documenti relativi devono essere trasmessi al Senato esclusivamente in formato PDF, ove necessario mediante l'utilizzo della firma digitale, con testo ricercabile ed estraibile ai fini delle successive elaborazione da parte degli uffici parlamentari».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*

(Disposizioni finali)

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma».

4.0.101

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Entrata in vigore)

Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura.».

4.0.1

MALAN

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. La presente riforma del Regolamento del Senato entra in vigore con l'inizio della XVIII Legislatura».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.5

Al comma 1, capoverso "Art. 28" le parole: «e la deliberazione dei singoli articoli di» *sono sostituite dalla seguente:* «dei» *e al capoverso "Art. 36", al comma 1, sopprimere le parole:* «per la deliberazione dei singoli articoli» *e alle parole*: «votazione degli articoli» *è premessa la seguente:* «sola».

Conseguentemente, inserire il seguente capoverso:

«Art. 42»

Al comma 2, le parole: «e approva» *sono soppresse; al comma 4 la parola:* «l'approvazione» *è sostituita dalla seguente:* «l'esame»; *al comma 5 alle parole:* «l'approvazione finale» *sono premesse le seguenti:* «la sola votazione degli articoli e».

Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.15 (testo 2)

Al comma 1, capoverso "Art. 144", al comma 5-ter *come modificato, sopprimere le parole*: «Nel caso della deliberazione di cui al comma 5-*bis*» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Doc. II, n. 38:

sull'emendamento 1.27, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Casaletto, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti *(dalle ore 13.30)*, Compagnone, Della Vedova, De Poli, Fazzone, Formigoni, Gentile, Gotor Facello, Gualdani, Manassero, Marino Luigi, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valentini e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario *(dalle ore 10.30)*.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che, dal 21 dicembre 2017, risulta così composto:

Presidente: senatrice Vilma Moronese

Vice Presidente Vicario: senatrice Paola Taverna
Vice Presidente: senatrice Michela Montevecchi
Segretario: senatore Vito Claudio Crimi
Tesoriere: senatore Stefano Lucidi
Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), nella seduta del 13 dicembre 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale (*Doc*. XXIV, n. 89).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, la relazione: "La Cassa depositi e prestiti: il ruolo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese" (*Doc*. X, n. 2).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Fasiolo Laura
Istituzione del Giorno del ricordo delle vittime dell'amianto e concessione di un riconoscimento ai comuni maggiormente colpiti (2965)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 20/12/2017);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Lo Moro Doris
Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari (2983)
(assegnato in data 20/12/2017);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Lo Moro Doris ed altri
Modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e istituzione del referendum propositivo (2992)
(assegnato in data 20/12/2017);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Palermo Francesco
Modifiche alla disciplina dell'ordinamento forense in tema di materie oggetto della prova orale dell'esame di Stato (2984)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 20/12/2017);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Pagliari Giorgio
Interpretazione autentica delle disposizioni relative all'applicazione dell'aliquota IVA relativa ai servizi globali affidati a cooperative sociali o consorzi di cooperative (2964)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 20/12/2017);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Consiglio Nunziante
Requisiti relativi all'informazione sui prodotti alimentari preconfenzionati del termine minimo di conservazione o della data di scadenza (2973)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 20/12/2017);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Dep. Baldelli Simone ed altri
Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (2993)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.3792 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 20/12/2017);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Dep. Romanini Giuseppe ed altri
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (2996)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3265 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 20/12/2017);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Ichino Pietro ed altri
Disposizioni in materia di lavoro autonomo mediante piattaforma digitale (2934)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 20/12/2017);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Scilipoti Isgro' Domenico
Disposizioni per l'istituzione di un fondo vacanza per la promozione dello sviluppo psico-fisico del minore e la valorizzazione del rapporto affettivo con gli ascendenti (2945)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 20/12/2017).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 13 dicembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - lo schema di decreto ministeriale per la definizione della nuova classe dei corsi di laurea magistrale in scienze giuridiche (n. 487).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 gennaio 2018.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/844 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 488).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 gennaio

2018. La 5a e la 14a Commissione potranno formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 19 gennaio 2018.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2017, ha inviato la relazione predisposta ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sul decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 1147).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, la relazione - per l'anno 2016 - sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile, predisposta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche giovanili e al Servizio civile nazionale, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CLVI, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 588).

Interpellanze

PUPPATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'Italia e l'Unione europea riconoscono da tempo il diritto del popolo palestinese a costituire un proprio Stato entro i confini internazionalmente riconosciuti e garantiti, in condizioni tali da assicurare stabilità e sicurezza;

la risoluzione del conflitto con il popolo palestinese è, altresì, condizione fondamentale per garantire la sicurezza dello Stato di Israele;

è largamente condivisa a livello internazionale la convinzione che tale risultato debba essere perseguito senza il ricorso alla violenza o al terrorismo e possa essere conseguito esclusivamente tramite il dialogo fra le parti;

premesso, altresì, che:

ogni negoziazione fra Israele e Palestina non può prescindere da una definizione dello *status* della città di Gerusalemme;

Gerusalemme è una città unica, sacra per ebrei, cristiani e musulmani, che in essa venerano i Luoghi Santi delle rispettive religioni, ed ha una vocazione speciale alla pace, un'identità che va preservata e rafforzata a beneficio del mondo intero;

considerato che:

la recente dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, d'intesa con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, di trasferire a Gerusalemme l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America comporta un riconoscimento di fatto di Gerusalemme quale capitale dello Stato d'Israele;

la decisione dell'amministrazione Trump pare dettata, secondo l'interpellante, più che dall'interesse nel perseguire una soluzione pacifica del conflitto fra Israele e Palestina, dalla volontà di rispondere a pressioni di gruppi politico-religiosi estremisti negli Stati Uniti ed in Israele;

tale dichiarazione rappresenta agli occhi del popolo palestinese e degli Stati arabi una grave provocazione che compromette la soluzione diplomatica del conflitto, aumentando così il rischio di nuovi scontri;

considerato inoltre che:
l'occupazione di territori palestinesi da parte di Israele rappresenta una violazione del diritto internazionale;
con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 478/1980, le Nazioni Unite hanno condannato il tentativo di Israele di modificare lo *status* della Citta Santa, in quanto in contrasto col diritto internazionale, dichiarandola pertanto priva di valore;
la medesima risoluzione qualifica tale annessione quale "grave ostacolo nel raggiungere una completa, giusta e duratura pace in Medio Oriente";
considerato infine che nel 2015 la Camera dei deputati ha approvato una mozione che impegnava fra l'altro il Governo a "promuovere il riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, tenendo pienamente in considerazione le preoccupazioni e gli interessi legittimi dello Stato di Israele",
si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza, anche di concerto con l'Unione europea, presso il Governo americano e presso le competenti sedi internazionali, affinché venga garantito il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali del popolo palestinese;
quali azioni diplomatiche si intendano intraprendere per garantire il rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento allo *status* di Gerusalemme, quale capitale condivisa, e per sostenere gli sforzi della comunità internazionale per una pacifica risoluzione del conflitto Israelo-Palestinese, al fine di giungere al riconoscimento dello Stato di Palestina.
(2-00493)

Interrogazioni

FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, LAI, PAGLIARI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
da notizie di stampa si apprende che il gruppo Fedrigoni, società che comprende le cartiere di Arco e Varone e della controllata Arconvert di Arco in Trentino, la cartiera di Verona, le cartiere di Marche e Umbria e la cartiera di Bollate nel milanese, sarebbe in trattative per la cessione dell'intero gruppo al fondo statunitense di *private equity* "Bain Capital"; tale cessione sarebbe l'epilogo di una vendita iniziata ormai già 10 anni fa;
in tale contesto assume un carattere rilevante la decisione della BCE di spostare metà della produzione di banconote presso una cartiera statale francese e quella contemporanea dell'India di non rifornirsi più all'estero, per quanto riguarda la carta destinata alla stampa di banconote;
ad oggi nell'area umbro/marchigiana si parla di 150 potenziali esuberi, in un'area già martoriata dal terremoto, che ha distrutto lo stabilimento di Pioraco;
considerato che il potenziale acquirente è un fondo finanziario e non un soggetto industriale, si ha il ragionevole dubbio che l'operazione sia destinata a privilegiare il rendimento degli impianti con il conseguente ridimensionamento degli stessi che causerebbe una inevitabile riduzione dell'occupazione, soprattutto dove è attualmente prevista la produzione di carta per banconote,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale trattativa e se ne abbia valutato le possibili ripercussioni sul piano economico-produttivo del settore e su quello occupazionale in particolare.
(3-04166)

PUPPATO, CONTE, GIACOBBE, D'ADDA, SCALIA, ORELLANA, Stefano ESPOSITO, COMPAGNONE, LAI, PEZZOPANE, FAVERO, IDEM, ALBANO, Lucia ESPOSITO, BIGNAMI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha recentemente aperto un fascicolo attinente agli incendi, molti dei quali sospetti, che hanno colpito numerosi impianti di gestione e smaltimento di rifiuti. All'esame della Commissione è stata sottoposta anche la situazione riguardante l'azienda Vidori di Vidor (Treviso), società che opera nel settore del riciclo dei rifiuti speciali e pericolosi e che nel

mese di agosto 2017 è stata pressoché distrutta da un devastante incendio di origine quasi certamente dolosa. Allo stato, sono in corso accertamenti tecnici da parte dei periti assicurativi e dei Vigili del fuoco ed a breve dovremo si avrà contezza sulle cause dell'incendio;
considerato che:
l'incendio che ha interessato la Vidori non rappresenta un caso isolato, ma va ad aggiungersi a centinaia di altri casi verificatisi negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale;
tali casi generano profonda preoccupazione tra i cittadini residenti nelle aree interessate, in considerazione delle gravi ricadute di carattere sanitario e ambientale;
tali incendi risultano essere quasi sempre di natura dolosa, come testimoniato dalle numerose inchieste, che si sono susseguite negli anni; infatti, analizzando le modalità con cui si sono realizzati tali eventi, si evidenziano una serie di circostanze comuni, tra cui le più ricorrenti sono: a) gli incendi scoppiano durante i giorni feriali, oppure durante la notte o comunque nei momenti in cui i luoghi sono meno presidiati dal personale addetto alla sorveglianza; b) gli incendi si verificano quando i rifiuti accumulati nei depositi sono in eccesso rispetto alla capienza regolamentare degli impianti e non vengono salvaguardate le separazioni tra cumuli che contribuirebbero a ridimensionare il danno e il rischio da incendio; c) le inspiegabili difficoltà riscontrate nello spegnimento a causa di carenza d'acqua negli impianti antincendio e talvolta la presenza di progetti di modifica degli apparati in uso negli impianti stessi; d) il ripetersi di incendi in aziende con già precedenti danni da incendio; e) l'alta percentuale, nelle aziende dove si verificano gli incendi, di amministratori e dirigenti con precedenti penali per alterazioni dei codici CER o comunque aventi stretti legami familiari con imputati di analoghi reati;
considerato, inoltre, che:
come rilevato anche dal *report* "Scoasse" di Legambiente Veneto, il Veneto sarebbe la regione più colpita da tali gravi fenomeni, peraltro verificatisi proprio con le caratteristiche e nelle condizioni indicate;
come riportato anche dalla stampa locale, la diffusione di tale fenomeno in Veneto potrebbe ricondursi ad una certa disponibilità malavitosa locale, che sposa meccanismi fraudolenti tipici della 'ndrangheta calabrese, notoriamente e particolarmente attiva nel settore rifiuti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato in premessa in ordine alla preoccupante diffusione di tale grave fenomeno nel nostro Paese e, in particolare in Veneto e quali siano le valutazioni in merito;
quali urgenti interventi intendano attuare, ognuno per quanto di competenza, al fine di porre fine o comunque di contenere tale grave fenomeno per consentire lo sviluppo sano e sicuro di un settore industriale fondamentale per lo sviluppo di quell'economia circolare che il nostro Paese sta cercando di attuare, consapevole delle ricadute fortemente positive che essa produce sull'ambiente, sull'economia nazionale, sulla bilancia dei pagamenti e sull'occupazione;
se non si ritenga necessario, opportuno ed urgente interdire l'accesso alla "white list" a tutti quei soggetti che risultino legati da parentele sospette con chi ha precedenti penali in tale settore.
(3-04167)
VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti la Banca d'Italia ha definito "Tesori di un recente passato" gli oggetti e i documenti ad alto valore storico culturale chiusi nelle circa 2.000 bisacce di iuta stipate all'interno del proprio *caveau* della sede romana di via dei Mille. La storia di quei 419 plichi contenenti un tesoro storico di rilevante valore culturale, come spesso accade in Italia, è l'ennesima testimonianza della tendenza politica a sottostimare le potenzialità economiche inespresse di tutti i beni culturali, grandi e piccoli, ammassati in magazzini, scantinati e, in questo caso, addirittura nelle stanze corazzate di Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze risulta essere il proprietario di questi plichi e dalla sua volontà dipende il prosieguo dell'attività di ricognizione di questi plichi, interrotta nel 2006, il cui contenuto, in parte, è ancora ignoto;

considerato che:
il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno istituito per il 2018 l'anno europeo del patrimonio culturale, circostanza che ha fatto affiorare alla mente le parole del ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, «Mi sento chiamato a guidare il ministero dell'Economia», quando sottolineò il ruolo centrale della cultura nell'economia del Paese. A parere degli interroganti aveva ragione, visto che al sistema produttivo culturale e creativo (industrie culturali, industrie creative, patrimonio storico artistico, *performing arts* e arti visive, produzioni *creative-driven*) si deve il 6 per cento della ricchezza prodotta in Italia: 89,9 miliardi di euro, dato in crescita dell'1,8 per cento rispetto all'anno precedente;
come si legge nel rapporto "Io Sono Cultura - 2017" di Symbola e Unioncamere "la cultura ha sul resto dell'economia un effetto moltiplicatore pari a 1,8: in altri termini, per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori. Gli 89,9 miliardi, quindi, ne 'stimolano' altri 160 per arrivare a quei 250 miliardi prodotti dall'intera filiera culturale, il 16,7% del valore aggiunto nazionale, col turismo come primo beneficiario di questo effetto volano";
dunque, puntare sullo sviluppo dell'economia della cultura, in generale, come sulla valorizzazione delle circa 2.000 bisacce chiuse nelle stanze corazzate di via dei Mille a Roma, non è sicuramente un investimento improduttivo, soprattutto se ad essere coinvolte nella progettazione del rientro di questi beni alla fruizione collettiva saranno le università, con le quali può essere costruito un valido e, soprattutto, pubblico processo virtuoso di valorizzazione;
considerato inoltre che:
con questo quinto atto di sindacato ispettivo sul tema, preceduto da un'interpellanza (2-00358), un'interrogazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (3-03138) e due al Ministero dell'economia e delle finanze (3-02870 e 3-03422), si intende sollecitare il Ministero dell'economia e delle finanze circa l'impegno annunciato nel testo della risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-03422, depositato dal primo firmatario della presente interrogazione, replica in cui si legge: "Il Ministero dell'economia e delle finanze stesso ha, allo stato, già avviato la procedura di verifica dell'interesse storico e culturale presso il Ministero dei beni culturali, che ha previsto l'inoltro di una richiesta di accredito on-line la quale, dopo qualche difficoltà procedurale, che ne ha provocato un rallentamento di mero carattere burocratico, risulta ora perfezionata con una richiesta di formalizzazione di un accordo interistituzionale mirato, tra l'altro, a velocizzare le procedure. Già nel settembre 2016, rispondendo ad una interrogazione sul tema, il Governo ha, quindi, espresso la volontà di portare avanti le idonee iniziative per completare le procedure di verifica ai fini della definizione dell'inventario dei restanti beni, in modo da assicurare, a seconda della tipologia degli stessi, la loro fruizione e valorizzazione. Per quanto riguarda, altresì, la predisposizione di un modello procedurale ed organizzativo per valutare una definitiva collocazione dei beni in questione, richiesta dai senatori interroganti, gli uffici del Ministero hanno già enucleato proposte tecniche ora in fase di valutazione ed approfondimento. Per quanto riguarda, infine, l'eventuale richiesta della Banca d'Italia per la ripresa dell'attività di ricognizione, al momento non risulta pervenuta alcuna richiesta nel merito". In via informale, alla presenza del presidente della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, Mauro Maria Marino, in occasione dell'audizione del governatore della Banca d'Italia del 14 giugno 2017, lo stesso governatore Visco annunciò la costituzione di una nuova commissione interministeriale per la ricognizione delle bisacce non ancora investigate;
l'attività ispettiva relativa a questo caso specifico prodotta durante la XVII Legislatura ha come scopo quello di tenere accesi i riflettori su una vicenda, che non deve essere lasciata cadere di nuovo nel dimenticatoio, perché rappresenta l'opportunità di poter attivare un ciclo virtuoso di valorizzazione che potrebbe autosostenersi finanziariamente tramite la monetizzazione dei beni che, tra i tanti dei 419 plichi in questione, presentano un alto valore intrinseco e un più scarso prestigio culturale. È d'uopo, dunque, una concreta volontà del Ministero dell'economia per qualsiasi tipo di azione, che sia l'apertura, la ricognizione, la catalogazione, l'eventuale fruibilità espositoria o la possibilità di monetizzazione,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento dei lavori inerenti alla ripresa della ricognizione dei plichi ancora inesplorati, al netto di quelli già visionati tra il 2005 e il 2006.
(3-04169)

PEPE - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
il Comune di Arzano (Napoli), già sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2008 e nel 2015, è recentemente tornato agli onori delle cronache nel giugno 2017 per inosservanza di regole e carenza di controlli in un contesto, ben percepito dalle forze dell'ordine e raccontato dai *media*, che sembra immutato rispetto a quelli descritti dai precedenti provvedimenti di scioglimento;
decine sono stati gli arresti che, negli ultimi anni, hanno interessato personaggi, politici e non, a vario titolo coinvolti nelle amministrazioni locali, tra cui l'ex sindaco, dirigenti all'urbanistica e ai tributi, il comandante, nonché numerosi agenti di Polizia municipale, colpiti da ordinanze di sospensione dal servizio per depistaggio, falso ideologico, tentata concussione, corruzione e minacce e dei rapporti tra politica e criminalità organizzata, relativamente al *clan* egemone denominato del "167" e dall'edilizia in tutte le sue diramazioni:
considerato che secondo quanto risulta all'interrogante:
nonostante fosse già vigente il PDF (piano di fabbricazione) datato 1976, con una votazione unilaterale di Consiglio comunale avvenuta in data 6 dicembre 2017, la maggioranza consiliare, nonostante le proteste delle opposizioni sull'assenza degli atti prima della seduta di assise, ha ugualmente recepito il nuovo regolamento REC (regolamento edilizio comunale) con l'adozione di cambiamenti sostanziali, snaturando i pochi articoli a tutela di quei cittadini, che negli anni hanno rispettato la legge senza commettere abusi edilizi. Gli articoli inseriti, tra l'altro, non sarebbero contemplati nelle direttive regionali, che nemmeno avevano imposto termini perentori per la sua adozione. Snaturando sul nascere il PUC (piano urbano comunale) proteso alla sola realizzazione di infrastrutture e servizi in un comune come quello di Arzano, tra i più cementificati d'Europa e che nel merito con queste nuove norme, ne vede stravolgere l'assetto territoriale;
nella delibera di presa d'atto e dell'allegato regolamento, risulterebbero modificati i parametri in zona "A", dove si evidenziano acquisizioni al patrimonio comunale di immobili sequestrati in via Vittorio Emanuele (fabbricato già causa della gambizzazione dell'ex consigliere comunale nel 2008, Francesco Vitale, e di proprietà del fratello di una dipendente comunale). Il manufatto, di circa 5 piani, ha beneficiato anche dell'approvazione di una delibera consiliare votata il 24 novembre 2017, in cui l'ente invece di procedere all'abbattimento della struttura in assenza di titoli, ha votato per la sua destinazione ad uso sociale, nonostante l'assenza del propedeutico regolamento regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 65, della legge regionale Campania n. 5 del 2013. Delibera, allo stato, illegittima e che nel breve termine potrebbe determinare l'impugnazione da parte dei proprietari. Sempre in zona "A", risulterebbe la proprietà di tale Sorrentino, già citata nello scioglimento del 2008 per rapporti con ambienti controindicati. Risultano, altresì modificate, nel nuovo regolamento edilizio, le aree a verde in favore di insediamenti di maneggi e infrastrutture, la possibilità di collegare particelle diverse con *tunnel* e attraversamenti pedonali, la riconversione di strutture industriali dismesse in appartamenti e addirittura la possibilità di ottenere certificati di agibilità in presenza della sola istanza di condono. Condoni che, nonostante molti immobili siano ancora sotto sequestro della Procura dopo lo scioglimento per camorra, potrebbero essere facilitati da scappatoie amministrative con l'avallo delle procedure sull'autocertificazione e controlli a campione, voluta dalla maggioranza consiliare guidata dal sindaco Fiorella Esposito, e su *input* di un architetto vicino all'ex fabbrica denominata Benedetti, che già nel 2015 gravitava nell'amministrazione sciolta per camorra. Regolamento che sarebbe stato stilato da un geometra e un ingegnere oggi catapultato nel consorzio cimiteriale;
a proporre le nuove modifiche un gruppo facente capo alla stessa lista elettorale di maggiornza, con alcuni di loro imparentati e con forti interessi proprio sull'edilizia. Tant'è che diversi articoli di stampa hanno evidenziato la notizia dell'acquisto di una fabbrica dismessa sulla via Napoli denominata "ex Campanile" e sulla quale risulta presentata una pratica di riconversione in appartamenti, già bocciata

dalla gestione commissariale (in quanto il comune non ha recepito l'art. 7 sul Piano Casa) e sulla quale verte un ricorso in Consiglio di Stato e dalla quale emergerebbe che sia l'avvocato in difesa del Comune che quello della controparte per nome e per conto della società ARFLIX Srl, hanno entrambi lo studio legale in Napoli, in via Cesario Console n. 3,

si chiede di sapere quali azioni di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere in merito alle questioni esposte e quali provvedimenti intendano promuovere per contrastare la contiguità tra criminalità organizzata e politica nel Comune di Arzano (Napoli).

(3-04170)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, MASTRANGELI - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, reca disposizioni in materia di tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica;

ai commi da 17 a 19 dell'articolo, si stabilisce che le aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producano all'Agenzia italiana del farmaco l'autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute. Entro la medesima data le aziende farmaceutiche sono tenute a versare, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto;

il 50 per cento delle risorse del fondo sono destinate dall'Agenzia alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

il processo prevede che, a seguito di richiesta del centro di riferimento, le Regioni inoltrino all'AIFA un'istanza specifica tramite *mail* o direttamente dai singoli centri, che informano la Regione. La richiesta deve contenere una relazione che illustri il trattamento proposto, una relazione clinica del paziente, il piano terapeutico e la spesa derivante dal piano terapeutico;

i dati forniti dall'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), disponibili dal 2012, dimostrano lo scarso e insufficiente utilizzo del fondo. In termini percentuali, infatti, si è avuto un impiego da un minimo dello 0,97 per cento nel 2013 ad un massimo del 23,1 per cento nel 2016;

secondo la Commissione tecnico scientifica del progetto "La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere", coordinato dall'associazione pazienti "Salute Donna" *onlus*, la legge non tiene conto di alcune importanti scoperte nei meccanismi genetici e molecolari alla base dello sviluppo di un tumore, nella diagnostica e nelle terapie oncologiche sopravvenute negli ultimi anni. Gli enormi progressi di genetica oncologica e l'applicazione di *test* diagnostici molecolari nelle malattie tumorali hanno portato all'identificazione di numerosi marcatori molecolari, che sono stati valutati, sia come potenziali fattori prognostici, sia come bersaglio delle cosiddette terapie *target*. Esistono oggi farmaci a bersaglio molecolare sempre più efficaci anche nei casi di tumori particolarmente aggressivi. Queste terapie personalizzate sono un'arma importante in grado di prolungare la sopravvivenza libera da malattia e migliorare la sintomatologia e la qualità di vita;

inoltre, la sempre più precisa tipizzazione tumorale ha cambiato le modalità di classificazione delle neoplasie. Risulta infatti anacronistico parlare in modo generico di tumore del polmone, della mammella o del colon retto o del tipo istologico, ma piuttosto del tipo di mutazione/alterazione genetico-molecolare che lo caratterizza e che necessita di una specifica terapia *target*;

questo nuovo tipo di classificazione molecolare dei tumori, che identifica numerosi sottotipi tumorali, è caratterizzata quindi da valori di incidenza sovrapponibili a quelli delle malattie rare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda farsi promotore presso l'AIFA di una nuova interpretazione dei criteri di accesso al fondo, anche in considerazione dell'attuale e persistente scarso utilizzo dello stesso, al fine di estenderne l'impiego alle *target therapies* e ad alcune tipologie di tumori

particolarmente tipizzati da mutazioni e alterazioni genetico molecolari.
(3-04165)
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, MASTRANGELI, CONTE - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la diffusione delle *fake news* in ambito sanitario ha assunto negli ultimi anni una dimensione imponente. Le *fake news* vengono diffuse principalmente attraverso il *web*, divenendo in pochissimo tempo virali, soprattutto attraverso l'impiego dei *social network*;
i principali esperti di divulgazione e di percezione pubblica della scienza insistono nel porre la questione dei potenziali danni sugli utenti;
come noto, il caso Stamina per il trattamento di gravi malattie neurodegenerative, il metodo Hamer per la cura del cancro, basato sulla demonizzazione della chemioterapia, la correlazione vaccini/autismo e altre notizie di questo genere hanno generato effetti molto negativi con sviluppi, in diversi casi, drammatici;
la capillarità e la rapida diffusione delle *fake news* rendono il lavoro degli scienziati e degli esperti di comunicazione scientifica ancora più difficile, vista l'attrazione che molte persone nutrono verso teorie complottiste;
il 5 dicembre 2017 il professor Gilberto Corbellini, storico della medicina, ha pubblicato un articolo su una testata giornalistica nazionale, in cui si scagionavano gli scienziati dell'essere responsabili, a causa del loro isolamento culturale, del fenomeno delle *fake news*, sottolineando il problema dell'ampia diffusione dell'analfabetismo funzionale sulle materie scientifiche in buona parte della popolazione italiana;
l'Unione nazionale medico scientifica d'informazione (UNAMSI), che raggruppa i più accreditati giornalisti medico-scientifici italiani, ha stilato un decalogo a cui i professionisti dei *media* e gli utenti dovrebbero ispirarsi per selezionare e dare credito alle notizie tratte dai siti *web*;
il decalogo, chiamato "Salute in Internet" è stato condiviso in numerosi convegni e corsi di aggiornamento per giornalisti dal presidente dell'UNAMSI, Francesco Brancati. Oltre alla verifica della fonte, si suggerisce di controllare la data di aggiornamento del sito, che potrebbe contenere notizie vecchie di anni;
il decalogo esorta ad evitare drasticamente il fenomeno conosciuto come "il dottor Google", ovvero le cure fai da te, estrapolate dai siti *internet* e le conseguenti prescrizioni di farmaci attraverso il *web*; si chiede inoltre di verificare che i siti rispettino la *privacy* dei lettori, di diffidare di *blog* e *forum*, spesso non accurati, e di non dare troppa importanza ai motori di ricerca che, sovente, non mostrano i risultati in ordine di importanza ed autorevolezza;
il decalogo invita, infine, ad usare una certa cautela nell'acquisto di farmaci *on line*, a non cadere in forme presenti sul *web* di pubblicità occulta di farmaci e cure, e di dare poco credito alle teorie complottiste;
in Italia si è iniziato da poco a discutere di come porre un argine al fenomeno della *fake news*. In Australia, ad esempio, ha fatto scalpore la multa di 320.000 dollari inflitta a Belle Gibson, una *blogger* che si era inventata di avere il cancro al cervello, per vendere più copie del suo libro;
sarebbe opportuna ad avviso degli interroganti la predisposizione di strumenti volti a verificare e garantire la veridicità delle informazioni, cosa di fondamentale importanza, specie in ambito sanitario, visto e considerato il potenziale impatto negativo sulla salute degli utenti;
il progetto "La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere" coordinato dall'associazione di pazienti "Salute Donna Onlus" e finalizzato a migliorare la presa in carico e la cura dei pazienti oncologici, ha recentemente presentato un accordo di legislatura, in quindici punti, che rappresenta un autentico manifesto di politica sanitaria dedicata all'onco-ematologia e riservato agli addetti ai lavori, alle associazioni pazienti e ai politici nazionali e regionali;
l'ultimo punto dell'accordo fa riferimento all'impegno delle parti contraenti a lavorare con il Ministero della salute, attraverso l'Istituto superiore di sanità, con le società scientifiche e le aziende globali del *web* per combattere il fenomeno delle *fake news* sul cancro e diffondere un'informazione ai pazienti

certificata alla luce delle conoscenze scientifiche validate a tutela della salute dei pazienti,
si chiede di sapere:
quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per impedire la proliferazione delle *fake news* in campo sanitario;
se la questione delle *fake news* in campo scientifico possa entrare a far parte dei programmi di scuola media e superiore, al fine di dotare i giovani di strumenti culturali validi per riconoscere questo tipo di notizie;
se ritengano legittimo e realizzabile l'approccio suggerito dall'accordo di legislatura di "Salute Donna Onlus" e dalle altre associazioni dei pazienti onco-ematologici.
(3-04168)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOCCI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nell'area archeologica di Vigna Barberini, all'interno del Palatino, nel cuore del Foro Romano, è ancora in fase di smontaggio un palco, lungo 36 metri, che ha ospitato gli spettatori durante le repliche dello spettacolo «Divo Nerone - Opera Rock». La società Nero Divine Ventures SpA avrebbe dovuto completare lo smontaggio del palco entro il 28 ottobre 2017, ma il tempio di acciaio ha svettato sulla collina ben oltre il termine prefissato. L'installazione di una siffatta struttura, straniante e invasiva, unitamente alla preclusione per diversi mesi di una parte della vista nell'area archeologica, ha suscitato una viva polemica da parte della stampa internazionale. A parere dell'interrogante, gli spettacoli nelle aree storiche possono essere senz'altro previsti ed organizzati, purché si svolgano sempre nel rispetto e nella valorizzazione dei siti archeologici, mentre con il *musical* di Nerone la volgarità ha superato di gran lunga la responsabilità nel governo dei beni culturali;
dal 28 settembre il Palatino si sarebbe dovuto rinnovare con nuovi ambienti restaurati e aperti al pubblico, come annunciato il 13 luglio 2017 dal soprintendente *pro tempore* dell'area archeologica presentando il percorso "Palatino plus". La realtà, però, è ben diversa. La salita che porta alle arcate severiane e allo Stadio di Domiziano (fino a ieri teatro della mostra di arte contemporanea "Da Duchamp a Cattelan") è sbarrata a causa del perdurare, fuori tempo massimo, dei lavori di smantellamento del predetto palco. Per accedere allo Stadio resta una scalinata di epoca romana sull'esedra, ripidissima e inaccessibile ai disabili. A fronte dei ritardi nei lavori di allestimento nella Casa di Augusto e Livia rimane l'enigma sul perché sia interdetto l'accesso anche al Museo Palatino e ad altri importanti beni culturali. La direttrice del Parco del Colosseo, Federica Galloni, ha dichiarato alla stampa: "L'apertura era stata annunciata prima del mio insediamento, e ci sono stati rallentamenti. Per aprire i nuovi spazi servono ulteriori fondi e in quanto direttrice ad interim non posso prendere questo tipo di decisioni, devono passare per il Consiglio di Amministrazione";
nel mese di settembre 2 lastroni della piazza del Foro repubblicano, costruita da Augusto tra la Curia Julia e il Comizio, si sono staccati cadendo pericolosamente all'interno dello scavo del "Lapis Niger", uno dei luoghi più affascinanti dell'area centrale. La direttrice *ad interim* non ha ritenuto di dare notizia del crollo, che è stato reso noto per iniziativa autonoma della stampa, cosa di per sé molto incresciosa; dopo le rivelazioni giornalistiche l'incidente è stato ufficialmente definito come "scivolamento" con il chiaro intento di nasconderne la gravità. Le foto che si possono vedere nei giornali testimoniano come i due lastroni siano ancora nella posizione di pericolo, senza che il sito sia stato messo in sicurezza;
considerato che:
si tratta certo di un esordio a parere dell'interrogante non brillante per il neo istituito parco autonomo del Colosseo, dopo le numerose vicende di giustizia amministrativa che ne hanno segnato la nascita: a luglio due ricorsi al Tar annullavano l'istituzione del parco; poi, il 23 luglio, la decisione del Consiglio di Stato ne ribadiva la legittimità, ma chiarendo che le funzioni prioritarie del direttore del parco non riguardano la tutela dei beni, senza che il Ministero abbia chiarito a quale ufficio si debba attribuire tale delicata competenza;

le soprintendenze romane sono state sottoposte a una girandola di provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno messo in sofferenza le strutture già debilitate dalla lunga stagione dei tagli ai bilanci e agli organici;
la gestione dell'area dei fori e del Palatino in due anni è stata travolta da vorticosi cambiamenti con la successione di ben quattro assetti istituzionali (dalla Soprintendenza archeologica a quella delle Mura Aureliane, poi quella Speciale e infine il Parco del Colosseo) con enorme dispendio di energie organizzative, con frequenti avvicendamenti dirigenziali, con separazioni degli archivi e degli strumenti di lavoro, con interminabili revisioni della logistica e delle sedi, con evidente incertezza finanziaria e amministrativa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario favorire la completa rimozione del palco dello spettacolo del Divo Nerone, verificando eventuali danni arrecati al sito archeologico e ai monumenti circostanti;
se non sia urgente prendere tutte le misure necessarie al fine di attivare il nuovo percorso "Palatino Plus";
se non ritenga indispensabile intervenire per rimuovere la situazione di pericolo nell'area dello scavo del "Lapis Niger" e per darne corretta e tempestiva informazione all'opinione pubblica;
se non ritenga autocriticamente che tali disfunzioni siano almeno in parte determinate dal vorticoso cambiamento degli assetti istituzionali delle soprintendenze.
(4-08708)
TOCCI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante è stato recentemente pubblicato uno studio dal titolo "White flight a Milano - La segregazione sociale ed etnica nelle scuole dell'obbligo", di Carolina Pacchi e Costanzo Ranci. Nel documento si analizza la presenza nella scuola dell'obbligo di studenti con *back-ground* migratorio, che in alcuni istituti raggiunge tassi molto alti, attorno e oltre il 30 per cento, di studenti stranieri. Il dato preoccupante dell'analisi, però, riguarda gli istituti che, pur situati in aree territoriali con popolazione "mista", sono frequentati invece da studenti solo italiani. È una seria minaccia, scrivono i ricercatori del Politecnico, alla funzione fondamentale della scuola dell'obbligo, quando, per esempio, nello stesso quartiere, a poche centinaia di metri l'una dall'altra, ci sono scuole con popolazioni scolastiche nettamente diverse. O quando nello stesso istituto scolastico ci sono sezioni differenti per estrazione sociale;
considerato che:
nella città di Milano, le scuole fortemente polarizzate sono assai più numerose delle concentrazioni sociali ed etniche dovute agli insediamenti residenziali. Le aree di forte concentrazione straniera, infatti, sono spesso adiacenti ad aree a composizione sociale mista, in cui talora la concentrazione etnica è addirittura sotto la media cittadina. Più in generale, la città presenta una notevole "mixité" socio-culturale, con segregazioni territoriali per lo più "molecolari e su piccola scala";
a incidere pesantemente sui processi di polarizzazione, sostiene lo studio del Politecnico che, collaborando con il Comune di Milano, ha analizzato i flussi delle iscrizioni, sono le scelte scolastiche compiute dalle famiglie. A Milano, il 56 per cento dei bambini delle primarie e il 58 per cento di quelli delle medie viene iscritto a scuole fuori del bacino di residenza. È questa la "fuga bianca" che dà il titolo allo studio. La fuga dalle scuole connotate da un alto tasso di figli di immigrati e di figli dei ceti sociali svantaggiati;
il fenomeno sembra connesso alla decisione di abolire i "bacini di utenza", compiuta nell'ambito della legge sull'autonomia scolastica. Una scelta forse appropriata, ma che non è stata governata in modo da contrastare la segregazione scolastica, sociale ed etnica, nella scuola dell'obbligo. L'esito è certamente negativo e senza paragoni con gli altri Paesi Europei, come riferisce lo studio del Politecnico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario approfondire l'analisi sull'intero territorio nazionale;
se non ritenga utile valutare misure adatte a impedire la segregazione sociale e a costituire un

contrappeso rispetto all'eliminazione dei bacini di utenza;
se non ritenga opportuno riferire al Parlamento sulle possibili soluzioni del problema.
(4-08709)
LUCIDI, MORONESE, PUGLIA, CASTALDI, PAGLINI, SANTANGELO, CAPPELLETTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il Comune di Spoleto (Perugia) risulta essere in possesso della certificazione di qualità ambientale secondo lo schema UNI EN ISO 14001:2004 a partire dall'anno 2010, nonché della certificazione EMAS (e*co-management* and *audit scheme*) a partire dal 2013. Quest'ultimo è un sistema di gestione a cui possono aderire volontariamente anche gli enti pubblici per valutare e migliorare la propria efficienza ambientale;
le competenze in materia sono rispettivamente di ACCREDIA (ente unico nazionale di accreditamento) per la norma UNI EN ISO 14001:2004, mentre ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) per la certificazione EMAS;
considerato che:
tra gli obblighi di legge per una amministrazione comunale, vi è quello di redigere il piano comunale di protezione civile ai sensi della legge n. 100 del 2012, che, all'art. 1, stabilisce "3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. 3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti";
risulta agli interroganti che nella dichiarazione ambientale viene asserito che "Il Comune di Spoleto si e? dotato di un proprio Piano di Protezione Civile che, aggiornato annualmente per alcune specifiche procedure, indica le misure necessarie alla salvaguardia e all'incolumità? della popolazione, nonché? le modalità? di intervento, al verificarsi di una situazione d'emergenza; Approvato con delibera di giunta comunale n. 384 del 30.12.2009";
sul sito istituzionale della Protezione civile, il Comune di Spoleto risulta inserito nell'elenco dei comuni per i quali è stato trasmesso (tramite la Regione Umbria) il piano in questione;
considerato inoltre che:
in data 18 e 19 maggio 2017 si è svolta una visita ispettiva di terza parte, secondo lo schema EMAS;
gli interroganti sono in possesso del verbale di ispezione a seguito di un accesso atti: prot. 60939 del 15 luglio 2017;
al termine dell'ispezione è stata rilevata la "Non conformità N.3" classificata come "MINORE" e descritta nel seguente modo: "L'iter di revisione del Piano Comunale di Protezione Civile non risulta ancora completato"; tra le evidenze a giustificazione della "Non conformità" rilevata risulta: "ultimo aggiornamento del 2009"; la "Non conformità" doveva essere gestita entro il 18 luglio 2017 seguendo lo schema di trattamento, causa e azione correttiva doveva essere la seguente: determinazione di un cronoprogramma per il completamento del piano comunale di protezione civile entro il 22 maggio 2017;
la "Non conformità" emersa è relativa ad un requisito cogente e che, a giudizio degli interroganti, dovrebbe essere classificata come "Non conformità MAGGIORE", in quanto, come si legge nel modulo di "Non Conformità" risulta essere "MAGGIORE" quando: "(1) requisito qualificante della norma del sistema in valutazione non applicato completamente, o comunque che pregiudica la validità del sistema di gestione (qualità, ambiente, ecc.). O che non garantisce il rispetto dei requisiti cogenti. Tale non conformità deve essere risolta prima di formulare la proposta di certificazione";
considerato altresì che in data 14 dicembre 2017 la non conformità non risulta essere verificata e chiusa; e infatti è disponibile sul sito *web* del Comune di Spoleto il documento piano comunale di Protezione civile nella prima versione risalente all'anno 2009;

considerato infine che:
il territorio del Comune di Spoleto è caratterizzato da particolari criticità ambientali, quali eventi sismici costanti e ciclici nel tempo, ma anche fenomeni di rischio idrogeologico, nonché la presenza di due impianti contemplati dalla cosiddetta "Direttiva Seveso";
in particolare, risulta agli interroganti che un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano *on line* "spoletonline" il 12 dicembre 2017, alle 20:18:42, riportava in conclusione la seguente frase: "Al lavoro i vigili del fuoco e, da qualche ora, anche il personale della protezione civile, per la veritàà apparso meno reattivo rispetto a quanto accadeva negli anni passati"; tale frase risulta essere stata corretta alle 21.31 dello stesso giorno con la seguente: "È doverosa una correzione rispetto a quanto riportato contrariamente a quanto risultava inizialmente, il gruppo comunale di Protezione civile non risulta attivo per l'emergenza maltempo, che vede Spoleto e gran parte dell'Umbria in regime di codice giallo. Con ogni probabilità a breve giungeranno comunicazioni da parte dell'Ente, che - come noto - da mesi ha affidato la gestione della Protezione civile direttamente alla dirigente Gentilini";
nel relativo piano datato 2009 è prevista l'allerta meteo tra le emergenze in capo alla Protezione civile,
si chiede di sapere:
se il Governo sia conoscenza dei fatti esposti;
se intenda verificare con ISPRA se sia conforme il fatto per cui un requisito cogente non rispettato determini una non conformità di tipo minore, anziché maggiore, considerando che la non conformità maggiore determina una sospensione della certificazione;
se intenda attivarsi affinché sia effettuato l'aggiornamento degli elenchi regionali dei piani di protezione civile, richiedendo per tutti che sia evidenziata la data di aggiornamento dei documenti.
(4-08710)
CATALFO, MORRA, GIARRUSSO, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;
fonti di stampa ("ilfoglietto" del 18 dicembre 2017) riferiscono che a Roma, nella sede del CNR alle ore 10 del 9 dicembre 2017, si è tenuto un consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno svariati punti di discussione;
il punto 4 all'ordine del giorno prevederebbe che i 4 membri superstiti del consiglio d'amministrazione (il professore Luigi Lagalla è infatti dimissionario per sopravvenuta incompatibilità, poiché eletto consigliere nella recente consultazione nell'Assemblea regionale siciliana e nominato assessore all'istruzione e alla formazione della Giunta siciliana) deliberino l'acquisizione di uno stabile da adibire a sede dell'area della ricerca di Catania;
l'immobile oggetto della deliberazione, ubicato in via Franco Gorgone n. 27, in zona industriale di Catania, a circa 10 chilometri dal centro della città, ha una superficie coperta lorda di circa 12.000 metri quadrati, suddivisa in due corpi di fabbrica tra loro collegati, e risulta essere di proprietà della Myrmex Srl, che tuttora svolge all'interno dello stabile attività di ricerca in ambito tossicologico, occupando 70 dipendenti. Secondo fonti di stampa, Myrmex Srl ha acquisito, con atto notarile il 26 settembre 2011, al prezzo di un euro dalla Wyeth Lederle SpA (gruppo Pfizer, *leader* mondiale del mercato farmaceutico) il ramo d'azienda avente ad oggetto il centro di ricerca tossicologica Edsm (European drug safety and methabolism), compreso i contratti e le convenzioni attive per diverse decine di milioni con il Ministero e la Regione Sicilia;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
le vicende di Myrmex e dei dipendenti si intrecciano con il destino dello stabilimento; i lavoratori sono attualmente in cassa integrazione e, stando a fonti sindacali, la cessione dell'immobile comporterebbe il loro licenziamento;
ad opporsi all'acquisizione sono anche i lavoratori del CNR di Catania che, in merito a tale scelta,

hanno più volte espresso la loro motivata contrarietà. La strenua resistenza, sia dei ricercatori ex Myrmex, che dei dipendenti del CNR, però, ha subìto un grave colpo quando lo stesso ente, dopo aver pubblicato il 17 agosto del 2016 un bando per la ricerca di un immobile dove allocare lavoratori e uffici dei propri istituti che afferiscono all'area della ricerca di Catania, incaricava in data 8 novembre 2016 una commissione di valutazione delle proposte di acquisto per individuare l'offerta o le offerte che meglio si adattavano alle esigenze e alle disponibilità finanziarie dello stesso CNR;

la procedura che ha portato alla definizione dell'immobile Myrex come immobile consono alle nuove attività del CNR è stata già oggetto di un atto di sindacato ispettivo del sen. Nicola Morra (4-07972 del 2 agosto 2017);

considerato inoltre che da una relazione tecnica, predisposta dal responsabile dell'Ufficio sviluppo e gestione patrimonio edilizio in occasione della riunione del Consiglio d'amministrazione del CNR del 27 giugno scorso, si apprende che, qualora lo stabile della Myrmex fosse acquistato dall'ente, occorrerebbe realizzare lavori di ristrutturazione, salvo ulteriori incrementi in corso d'opera, per un importo di circa 8,5 milioni di euro, IVA inclusa da sommare agli 11,3 milioni di euro per l'acquisto dell'immobile, per cui, alla fine, la spesa complessiva, al momento, sarebbe di oltre 20 milioni di euro;

considerato infine che:

per l'approvazione della suddetta acquisizione è necessario, oltre alla presenza della maggioranza dei componenti il consiglio d'amministrazione (3 su 5), il voto favorevole della metà più uno dei presenti. "In pratica, considerando che ad essere presenti saranno al massimo 4 membri, a seguito delle dimissioni del consigliere Lagalla, perché la delibera di acquisizione sia autorizzata basteranno due soli voti favorevoli, qualora tra questi ci sia anche quello del presidente Massimo Inguscio, il cui voto vale doppio in caso di parità. Alcun effetto pratico, se non di opportunità, determinerebbe l'astensione o il voto contrario degli altri componenti" ("ilfoglietto" del 18 dicembre 2017);

da quanto sostenuto dai rappresentanti sindacali durante un'intervista televisiva trasmessa da "Ultima TV" il 18 dicembre 2017, sembrerebbe che alla procedura di selezione per l'individuazione del complesso immobiliare avviata dal CNR, abbia preso parte personale alle dipendenze dell'ente che ha intrattenuto rapporti professionali con la stessa Myrmex,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se sia a conoscenza di un ruolo attivo dei dipendenti del CNR nel corso delle procedure propedeutiche all'individuazione e acquisto del complesso edilizio della Myrmex, in quanto avrebbero intrattenuto rapporti professionali con la società stessa e, pertanto, in palese conflitto con quanto previsto dalla normativa vigente;

quali iniziative intenda assumere al fine di verificare se il CNR abbia, comunque, verificato la reale disponibilità di cassa per la somma di 11,5 milioni di euro, impegnata per la descritta operazione immobiliare, oppure se debba ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva o di strumenti finanziari, quali mutui, nel caso in cui avesse speso le risorse previste per l'acquisto della sede dell'area di ricerca di Catania, già erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'Intesa di programma per il potenziamento delle infrastrutture del Mezzogiorno, per altre finalità;

se la descritta acquisizione non determini danno erariale, atteso che la spesa complessiva comprensiva della ristrutturazione dell'immobile identificato dal CNR ammonta ad almeno 20 milioni di euro, per uno stabile il cui valore è stato stimato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio Territorio per circa 15 milioni di euro;

se, comunque, l'acquisizione dello stabile identificato dal CNR sia idoneo a tutti i requisiti posti dai ricercatori del CNR per condurre proficuamente le attività di ricerca, considerato che, diversamente, l'operazione risulterebbe comunque inutile per il perseguimento dei fini istituzionali;

se non intenda attivarsi affinché sia differita l'acquisizione della nuova sede del CNR attraverso una nuova procedura atta a identificare o realizzare un complesso immobiliare da subito idoneo alle attività dell'ente senza ulteriori spese di ristrutturazione/adeguamento e, comunque, in attesa che il consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricerca sia nuovamente composto dal numero completo dei suoi

membri.
(4-08711)
CAMPANELLA, DIRINDIN, GRANAIOLA, GATTI, GOTOR, LO MORO, GUERRA, PEGORER, BAROZZINO, CERVELLINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in data 9 dicembre 2017 un incendio, di apparente natura dolosa, ha interessato il centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), ex centro di identificazione ed espulsione (CIE), di Pian del Lago, di Caltanissetta;
dalla ricostruzione dei fatti parrebbe che 5 dei 96 ospiti della struttura abbiano appiccato 3 distinti focolai d'incendio in 3 diversi padiglioni dormitorio, monitorati attraverso telecamere a circuito chiuso. Queste funzionavano, tanto che la Questura ha diramato un brevissimo spezzone di filmato su quanto accaduto quel sabato 9 dicembre;
secondo il personale del CPR, il fuoco è stato appiccato attraverso l'uso di alcuni indumenti, visto che materassi e lenzuola per legge dovevano risultare ignifughi;
in data 16 dicembre 2016, a seguito di una visita ispettiva al CPR da parte del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è stato possibile constatare lo stato dei padiglioni, oggi vuoti;
considerato che:
dalla visita espletata al CPR di Pian del Lago è emerso che il campo è dotato di sistema antincendio, che dovrebbe essere entrato in funzione, anche se non con piena efficacia nei confronti di un incendio, che, a dire dal personale, sarebbe stato provocato da alcuni capi di abbigliamento;
a parere degli interroganti, appare strana la circostanza che la combustione di alcuni capi di abbigliamento abbia potuto produrre temperature così alte all'interno dei capannoni da provocare lo scioglimento delle plafoniere di illuminazione e ridurre i locali visitati nelle condizioni, in cui si trovano oggi;
durante la visita non sono stati rinvenuti materassi, né effetti letterecci (ad esempio cuscini), che, sono stati spostati dai migranti ospiti della struttura, forse per impiegarli come combustibile per l'incendio, così come mostrano le immagini video diffuse dalla Questura;
tutti i 3 padiglioni visitati risultavano interessati da danni provocati non da fumo (come asserito da parte del personale del CPR), ma anche da fiamme che hanno sprigionato temperature inspiegabili, giacché nella struttura avrebbero dovuto insistere solo materiali ignifughi;
considerato inoltre che le immagini stesse, diramate a mezzo stampa, sono state tratte dal sistema di videosorveglianza presente all'interno del CPR nelle parti comuni; pur tuttavia, essendo le stesse telecamere collegate ad un sistema di videosorveglianza con *monitor* sequenziali, non si comprende come i presunti responsabili abbiano avuto il tempo di agire indisturbati in tre diversi capannoni senza un intervento inibitorio adeguatamente tempestivo da parte degli organi preposti;
a parere degli interroganti restano dei punti oscuri da chiarire, perché l'entità della devastazione sembra eccessiva rispetto ai focolai dell'incendio e considerata la recente ristrutturazione per un importo pari ad euro 300.000, che ha compreso la revisione dell'impianto antincendio automatico;
tenuto conto che:
a quanto risulta agli interroganti, diversi avvocati hanno dovuto inviare a mezzo PEC all'ufficio immigrazione di Caltanissetta richieste di protezione dei propri assistiti in quanto, a detta dei richiedenti, pur avendo gli stessi più volte rappresentato tale volontà verbalmente (unica maniera possibile), non veniva mai fissato alcun appuntamento con gli uffici, al fine di formalizzazione l'istanza di protezione;
alle sollecitazioni degli avvocati di voler raccogliere la richiesta (non consentita), l'ufficio immigrazione era solito rispondere che l'istanza non poteva essere accolta, perché la stessa doveva essere fatta personalmente dal richiedente;
tuttavia il richiedente non ha alcuno strumento, se non tramite avvocato, di attivare il procedimento di protezione internazionale;
a comprovare ulteriormente le circostanze anzidette si rappresenta che la campagna "Lasciateci

entrare", si è vista costretta ad inviare missive tramite PEC alla Prefettura di Caltanissetta per chiedere che fosse rispettato il diritto di un cittadino tunisino a richiedere protezione, considerato che lo stesso da diversi giorni manifestava tale volontà, senza tuttavia alcun riscontro da parte degli uffici preposti;
si aggiunga poi che con decorrenza dal 18 dicembre, il ricevimento degli avvocati da parte dell'ufficio immigrazione è limitato ad un solo giorno a settimana (il sabato mattina dalle 9 alle 12), giorno in cui normalmente gli uffici legali e i principali uffici di collegamento (tribunali, procure, eccetera) sono chiusi, con grave compromissione dell'attività espletata dai difensori a tutela dei propri assistiti;
nel mese di novembre diversi richiedenti asilo presenti al CPR di Caltanissetta sono stati trasferiti nottetempo al CPR di Bari Palese;
a quanto risulta agli interroganti, i difensori sono stati avvisati del trasferimento solo successivamente, con grave violazione del diritto di difesa, volontariamente compromesso dal mancato riscontro alle numerose PEC inviate alla Questura di Bari, che ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, non ha mai dato riscontro alle stesse;
tra i richiedenti era presente un sedicente minore, la cui audizione innanzi alla commissione per il riconoscimento della protezione internazionale era stata sospesa, al fine di acquisire la documentazione attestante la minore età e al fine di effettuare gli accertamenti radiografici;
dopo il trasferimento, taluni ospiti del CPR di Bari Palese sono stati ritrasferiti a Palermo e successivamente rimpatriati dall'aeroporto di Palermo, come rilevato, nel suo intervento, dal garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con un dispendio non indifferente per le casse dello Stato;
considerato infine che a parere degli interroganti, la volontà di appiccare l'incendio scaturisce dall'esasperazione dei migranti ospitati nel CPR di fronte alla gestione del campo ed alle difficoltà di attivare le procedure per la richiesta della protezione internazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quale sia la sua valutazione in merito;
se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di verificare la corretta gestione della struttura da parte di chi dovrebbe garantire l'incolumità dei migranti e del personale ospitati al suo interno;
quali iniziative voglia intraprendere per garantire la corretta gestione del CPR e di tutte le procedure utili alla richiesta della protezione internazionale da parte dei migranti.
(4-08712)
LUCIDI, GIARRUSSO, CASTALDI, SANTANGELO, PUGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
a causa di notevoli problematiche sussistenti nel tessuto sociale del territorio umbro, con delibera n. 78 dell'Assemblea legislativa dell'Umbria del 26 aprile 2016, viene istituita la Commissione d'inchiesta "Analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossico-dipendenze, sicurezza e qualità della vita";
l'art. 54, comma 3, dello statuto regionale della Regione Umbria afferma che "I responsabili degli uffici regionali, nonché di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio";
considerato che in data 14 dicembre 2017, alle ore 11, era in programma un'audizione presso la Commissione di inchiesta citata, avente a oggetto l'audizione dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
considerato, inoltre, che secondo quanto risulta agli interroganti:
in data 13 dicembre 2017 viene recapitata una missiva diretta al presidente dell'Assemblea legislativa Regionale dell'Umbria, al presidente della Commissione di inchiesta, al questore, ai comandanti provinciali del Carabinieri e della Guardia di finanza da parte del Prefetto di Perugia, Raffaele Cannizzaro, nella quale ritiene opportuno comunicare che" le materie oggetto di approfondimento da

parte della suddetta commissione rientrano nella precipua dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza nonché del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le richieste di audizione, pertanto, nel rispetto della ripartizione delle competenze effettuata a livello legislativo, devono essere indirizzate allo scrivente anche se relative ad organi di vertice delle Forze di Polizia Territoriali". Per poi proseguire asserendo che" si rappresenta che i diversi profili di analisi dei fenomeni criminali su cui si incentra l'attività della commissione attengono per lo più ad aspetti coperti da riservatezza e, in molti casi, concernono l'attività di Polizia Giudiziaria la cui divulgazione richiede anche un preventivo vaglio ed autorizzazione del Procuratore Distrettuale";
infine, il Prefetto Cannizzaro rimanda la possibilità di effettuare le audizioni in questione, qualora venisse reputato necessario dalla Commissione, previo parere del Gabinetto del Ministro dell'interno;
considerato, altresì, che:
si evince dal comunicato stampa del consigliere regionale Andrea Liberati, pubblicato dal quotidiano *on line* "umbriajournal" del 14 dicembre 2017, che la missiva del Prefetto "arriva a quattro mesi dalla prima richiesta di audizione degli stessi comandanti" ed inoltre che "i comandanti regionali e provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza sono già stati ascoltati in passato dalla Commissione regionale antimafia, senza che si registrasse problema alcuno";
il fondamento del potere d'inchiesta risiede nel fatto che il Consiglio regionale è un'assemblea politica elettiva che, in quanto organo di massima espressione rappresentativa della comunità regionale, deve avere la possibilità di dar vita a procedimenti specificamente diretti all'acquisizione di elementi di conoscenza e di valutazione al fine di poter esercitare le proprie competenze in modo del tutto autonomo dalla Giunta regionale: in tal senso, il potere d'inchiesta, è considerato di carattere strumentale rispetto alle funzioni consiliari, sia quelle legislative, sia quelle di controllo politico nei confronti dell'Esecutivo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, nei limiti delle proprie attribuzioni e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni regionali, come valuti la vicenda in questione;
se consideri conformi le affermazioni del Prefetto di Perugia, in virtù della ripartizione dei poteri e del rispetto fra istituzioni;
se ritenga appropriate le tempistiche della comunicazione del Prefetto di Perugia, con protocollo di uscita del 13 dicembre 2017, rispetto all'audizione in programma per la mattina del 14 dicembre 2017;
quali eventuali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
(4-08713)

GASPARRI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
in data 3 maggio 2016, con assemblea straordinaria dei soci la società mista Latina Ambiente SpA è stata posta in liquidazione;
successivamente, la nuova amministrazione del Comune di Latina, guidata dal sindaco Coletta, appena insediata, ha annullato la gara europea per la raccolta dei rifiuti predisposta dal commissario Barbato, scegliendo poi di lasciar fallire in data 7 dicembre 2016, con sentenza n. 105 del Tribunale di Latina, la Latina Ambiente, affidataria in proroga per il servizio di igiene urbana, società partecipata dal Comune e titolare del 51 per cento di Ecoambiente, le cui quote sono attualmente in vendita e acquistabili dai privati;
Ecoambiente è la società che gestisce la discarica di Borgo Montello, in cui conferiva i rifiuti il Comune di Latina, oggi chiusa, ma, secondo notizie di stampa, in attesa di nuove autorizzazioni da parte della Regione. Con due progetti in attesa del via libera, che possono far gola alle organizzazioni criminali e agli interessi dei privati, una volta sottratti al controllo pubblico dell'amministrazione comunale, causando, nella migliore delle ipotesi, un monopolio in mano al privato che potrà dettare così i prezzi di mercato;
in data 3 febbraio 2017, invece, il Comune di Latina senza attendere il parere dell'Anac, adottava una determina con cui conferiva l'incarico di consulenza per un importo di 39.000 euro per progettare la

"realizzazione e gestione di una società in house per l'igiene ambientale", il cui statuto risulta essere una copia esatta dello statuto dell'omonima società di Napoli ABC, gestore dell'acqua pubblica, fra l'altro in profonda crisi economica e in assenza del richiesto deposito dei bilanci dal 2014;
in data 7 aprile 2017 l'Autorità nazionale anticorruzione invitava il Comune di Latina ad affidare il servizio in oggetto con gara europea di evidenza pubblica;
in data 2 agosto 2017 veniva notificato al Comune di Latina il decreto del Presidente della Repubblica, che disponeva l'illegittimità della nomina a dirigente del settore Finanze e Ragioneria del dottor Giuseppe Manzi che, nel frattempo, aveva firmato tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell'azienda speciale ABC e tali atti venivano invece votati l'8 agosto 2017 in Consiglio comunale con la firma di un altro dirigente, che proprio in quei giorni risultava essere in ferie;
in data 21 settembre 2017, il Comune di Latina, attraverso una selezione a giudizio dell'interrogante discutibile avvenuta con un colloquio con il sindaco e senza una reale "verifica dei titoli e capacità tecnico professionali dei candidati", nominava Roberto Cupellaro e Linda Faiola, già membri del consiglio d'amministrazione di Acqualatina e Slm, membri del consiglio d'amministrazione, mentre sceglieva per il ruolo di presidente di Abc, Demetrio De Stefano: "già amministratore di una società con evidenti legami con la Cooperativa "29 Giugno" di Salvatore Buzzi, nota alle cronache per i fatti del processo Mafia Capitale e definita, all'epoca, dagli inquirenti "associazione per delinquere di tipo mafioso-politico-imprenditoriale", oltre che personaggio coinvolto anche nello scandalo di Ama Senegal il cui processo si è concluso solo grazie alla prescrizione";
il Consiglio comunale avrebbe proceduto alla deliberazione, senza un elemento essenziale della procedura di formazione dell'atto amministrativo;
tra i documenti messi a disposizione dei consiglieri comunali nel Consiglio dell'8 agosto 2017, nel quale è stata deliberata la costituzione della azienda speciale non figurava il parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti;
la società di revisione PKF, chiamata ad asseverare il piano economico finanziario dell'azienda speciale ABC si esprimeva in questi termini*:* "sono state verificate ipotesi, dati e documentazione relativa al piano come forniti dal comune, senza effettuare alcuna verifica indipendente di congruità al riguardo";
il decreto legislativo n. 175 del 2016 (cosiddetto Decreto Madia) all'art 14, comma 6, prevede che "nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita";
la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con delibera n. 143 del 25 luglio 2017 ha chiarito che il "fallimento" dell'intervento pubblico è sanzionato con l'obbligo di ricorrere al mercato;
a quanto si è appreso dalla stampa, il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale ha deciso di partecipare il prossimo 20 dicembre 2017 all'asta, con offerta minima pari a 840.000 euro, per l'acquisto del ramo d'azienda della fallita Latina Ambiente per trovare una soluzione disperata, tardiva quanto a parere dell'interrogante illegittima, per il reimpiego e la tutela dei lavoratori delle cui sorti l'amministrazione comunale si è ricordata solo dopo le innumerevoli pressioni esterne, acquisendo, tra l'altro, anche mezzi e macchinari obsoleti per garantire il servizio alla città;
invece la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 55 del 24 settembre 2014 ha già bocciato in precedenza questa ipotesi sancendo che "il compito della società pubblica affidataria del nuovo servizio pubblico locale e dello stesso Comune nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo, è piuttosto quello di adottare, tra quelle in concreto possibili, soluzioni alternative a quella dell'acquisto definitivo del complesso dei beni aziendali della società fallita",
si chiede di sapere:
se la scelta e la conseguente decisione dell'attuale amministrazione comunale di Latina di istituire una cosiddetta azienda speciale per il settore dei rifiuti non configuri una evidente violazione della lettera e

della *ratio* del cosiddetto Decreto Madia;
se tali determinazioni configurino un danno erariale per il Comune di Latina e se sia opportuna una valutazione dalla Corte dei conti per i seguiti di competenza;
se le nomine effettuate con relative formalità e adempimenti procedurali, che hanno portato alla costituzione dell'azienda speciale e degli atti conseguenti siano conformi al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
se sia legittimo che il Comune di Latina, proprietario al 51 per cento delle quote dalla fallita Latina Ambiente, possa successivamente acquisire, tramite la costituita azienda speciale ABC un ramo della stessa azienda fallita, sborsando altre somme che configurano ulteriore danno erariale aggiunto a quello già realizzatosi con la dichiarazione di fallimento di Latina Ambiente;
se sia opportuno, alla luce delle molteplici illegittimità riscontrate e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali richiamati, intervenire tempestivamente, al fine di scongiurare un gravoso danno erariale dell'ente con ripercussioni su tutta la cittadinanza, investendo, se del caso, anche le competenti autorità giudiziarie amministrativa, civile e penale.
(4-08714)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, LUCIDI, DONNO, MORONESE, GAETTI, SANTANGELO, MARTON, AIROLA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entrato in vigore il 7 luglio 2017, il personale non medico del settore "servizio sanitario" della Polizia di Stato risulta non essere stato correttamente inquadrato, in quanto ancora equiparato al personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
la citata disciplina non valorizzerebbe il profilo professionale di quei sanitari di Polizia, che continuano ad essere inquadrati nella carriera esecutiva, nonostante sia richiesto, per l'esercizio delle professioni sanitarie, il possesso della laurea e della relativa abilitazione; essa inoltre non prevede la possibilità per il personale laureato appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici, attualmente inquadrato nell'unico settore di supporto logistico (come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982), di accedere ai ruoli superiori;
il suddetto personale, più propriamente, avrebbe dovuto essere inquadrato tra i sanitari della Polizia di Stato, la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, anche al fine di riconoscere le medesime *chance* di progressione di carriera del personale che espleta funzioni di polizia, a cui lo stesso è equiparato;
l'attuale inquadramento impedisce, peraltro, al personale sanitario non medico di Polizia di accedere a regime alla carriera dei funzionari, in mancanza di una disciplina apposita nell'ambito del decreto legislativo n. 334 del 2000. L'unica previsione in tal senso è contenuta nella disposizione transitoria, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *nn)*n. 1), del decreto legislativo n. 95 del 2017, che prevede una aliquota di soli 40 posti, riservati ai soli ispettori superiori tecnici del settore sanitario, per l'accesso al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, istituito in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici;
considerato che, a parere degli interroganti:
il decreto legislativo n. 334 del 2000 contempla, in effetti, le sole carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, ma non prevede una carriera riservata al restante personale sanitario in possesso di titoli universitari. Per tale motivo, si rende necessario un intervento correttivo della disciplina in materia di riordino dei ruoli delle forze di Polizia, con la previsione, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982 e del decreto legislativo n. 334 del 2000, di una più ampia articolazione delle carriere professionali dei sanitari, in particolare prevedendo a regime una specifica carriera, oltre a quelle dei medici e dei medici veterinari, riservata al restante personale sanitario, da articolare nei profili professionali di infermiere, fisioterapista e negli ulteriori profili professionali da individuarsi con decreto del capo della Polizia e con l'indicazione di specifiche attribuzioni, regolando altresì l'accesso alla nuova carriera, la formazione iniziale e la promozione alle qualifiche superiori;

inoltre, ad integrazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, occorrerebbe valutare la previsione di una apposita disciplina transitoria, ovvero disposizioni di prima applicazione per l'accesso alla qualifica iniziale della predetta carriera direttiva, mediante concorsi interni, da riservare a chi attualmente appartiene ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica nel settore sanitario, purché in possesso di laurea triennale abilitante all'esercizio professionale o di titoli equipollenti e iscritto al relativo albo, regolando altresì la promozione alle qualifiche superiori e la durata del periodo di prima attuazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica descritta;

se non ritenga di doversi attivare, secondo le proprie competenze, affinché la posizione del personale sanitario non medico in servizio nella Polizia di Stato sia disciplinata correttamente, in conformità all'ordinamento statale e comunitario, tenendo eventualmente conto della possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, così come previsto dall'art. 8 della legge delega n. 124 del 2015.

(4-08715)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, LUCIDI, DONNO, MORONESE, GAETTI, SANTANGELO, MARTON, AIROLA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con decreto ministeriale 17 dicembre 2015 veniva indetto un concorso pubblico, per esami, per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato;

a notizia degli interroganti, tale bando risulta essere stato pubblicato quando il precedente concorso interno per 1.400 assunzioni in analogo ruolo, indetto con decreto del capo della Polizia del 24 settembre 2013, non solo era ancora in atto, ma affrontava un rilevante numero di ricorsi (complessivamente 253 ricorsi al TAR per il Lazio e 19 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica);

considerato che:

perché il citato rilevante numero dei ricorsi risultava di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha avviato nell'ottobre del 2016, con la costituzione di una commissione di verifica, un'attività di ricognizione delle procedure concorsuali;

la citata commissione ha tuttavia ritenuto che non sussistessero le condizioni di un riesame in autotutela, e la scelta dell'amministrazione è stata quella di non procedere all'adozione di atti in via di autotutela, compresi l'annullamento della prova scritta o dell'intera procedura concorsuale, che è stata portata a compimento con l'avvio dei vincitori del concorso al corso di formazione;

a giudizio degli interroganti, tale esito appare in evidente contraddizione con quanto espresso dal capo della Polizia, dottor Franco Gabrielli, che, parlando in pubblico del concorso in questione, lo ha definito, senza mezzi termini, "un papocchio", spingendosi ad affermare che ci sono temi ai cui autori "andrebbe tolta la qualifica di agente", aggiungendo "noi non possiamo essere credibili nel momento in cui andiamo fuori a far rispettare la legge e siamo noi stessi i primi a non rispettarla" (" il Manifesto", dell'8 settembre 2017);

l'indizione del concorso pubblico per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, mentre il precedente era ancora in atto e in pendenza della descritta mole di ricorsi, non risulterebbe, a giudizio degli interroganti, l'unica anomalia. Ad essa si aggiungerebbe l'esenzione del personale già in servizio dalle prove di efficienza fisica del concorso per 320 vice ispettori, nonché l'emanazione dei criteri generali di correzione della prova scritta prima della stessa e modifica di detti criteri a prova conclusa;

inoltre, mentre nel concorso per 1.400 vice ispettori venne concesso regolare accesso agli atti del concorso (fu proprio l'esercizio di tale diritto che consentì di portare in evidenza le palesi discrepanze nell'attribuzione del voto di prova scritta), nel concorso per 320 vice ispettori, a analoghe istanze, è stato opposto differimento, che si protrarrà oltre i termini per la tutela giurisdizionale, e questo disattenderebbe quanto raccomandato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adita all'uopo da numerosi ricorrenti;

risulta, infine, agli interroganti, che il Ministero dell'interno abbia ritenuto di non consegnare alcun

tema degli idonei, affermando che ciò assumerebbe un inammissibile carattere esplorativo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali siano i motivi a fondamento delle scelte poste in essere dall'amministrazione in merito alla citata sovrapposizione dei bandi, all'esclusione dei candidati interni da una prova selettiva in difformità da quanto avviene in concorsi per altri ruoli operativi della stessa amministrazione, alle modalità di correzione e alla contraddizione nel concedere accesso completo agli atti nel primo concorso e nel differirlo o negarlo in quello successivo;
se si possa escludere l'ipotesi, a parere degli interroganti grave, secondo la quale l'amministrazione abbia emanato un secondo concorso, al fine di fornire nuova opportunità a coloro che, esclusi dal concorso interno, avevano agito giudizialmente per la tutela dei loro diritti, al fine di evitare gravosi contenziosi.
(4-08716)
DONNO, LUCIDI, CASTALDI, MORONESE, PUGLIA, SANTANGELO, GIARRUSSO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 17581 del 10 agosto 2017, recante "Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico", in tema di fermo pesca sardine, è stabilita "Per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre al 30 dicembre";
all'uopo, taluni rappresentanti del settore, operanti quali armatori di pescherecci nelle zone interessate, presentavano una petizione indirizzata ai competenti organi con la richiesta di posticipare l'interruzione temporanea di 15 giorni per tutti i pescherecci interessati dal disposto della citata norma;
gli operatori del comparto ittico, infatti, lamentano forti perdite economiche, in un periodo, quale quello natalizio, in cui il prodotto incrementa il proprio valore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda adottare, al fine di mitigare le difficoltà registrate dagli operatori del settore, specie sotto il profilo delle sfavorevoli ricadute economiche;
quali iniziative intenda assumere al fine di armonizzare la tutela faunistico-ambientale e, nel contempo, la sostenibilità economica delle imprese operanti nel settore ittico, specie quelle di piccole dimensioni, messe a dura prova anche dalle importazioni e dalle frodi in commercio;
se non ritenga opportuno salvaguardare gli operatori della pesca tradizionale e stagionale, mediante attività multifunzionali legate al settore primario, alla sua produzione, nonché alla valorizzazione del pescato.
(4-08717)
LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, VACCIANO, BERTOROTTA, FUCKSIA, GIARRUSSO, CAMPANELLA, LEZZI, MORONESE, NUGNES, COTTI, CAPPELLETTI, BOCCHINO, GAETTI, BATTISTA, BOTTICI, MOLINARI, FATTORI, ENDRIZZI, DE PIETRO, CASALETTO, MUSSINI, MONTEVECCHI, GIROTTO, Maurizio ROMANI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-08718)
(*Già* 3-00227)
LUCIDI, FUCKSIA, LEZZI, MOLINARI, SERRA, SCIBONA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-08719)
(*Già* 3-00294)
LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, CAMPANELLA, CIOFFI, COTTI, ENDRIZZI, GAETTI, LEZZI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PEPE, Maurizio ROMANI, SCIBONA, VACCIANO

- *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(4-08720)
(*Già* 3-00408)
LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CAPPELLETTI, BLUNDO, GAETTI, BOTTICI, FATTORI, DONNO, Maurizio ROMANI, GAMBARO, ENDRIZZI, PAGLINI, PEPE, AIROLA, ORELLANA, CATALFO, MONTEVECCHI, MORRA, DE PIN, SCIBONA, DE PIETRO, PUGLIA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(4-08721)
(*Già* 3-00639)
LUCIDI, BLUNDO, NUGNES, CASTALDI, COTTI, MORONESE, MOLINARI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* -
(4-08722)
(*Già* 3-00804)
LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, FUCKSIA, BERTOROTTA, SCIBONA, NUGNES, MORONESE, CIOFFI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
(4-08723)
(*Già* 3-00861)
LUCIDI, MORRA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MOLINARI, SCIBONA, GAETTI, DE PIETRO, CAPPELLETTI, PAGLINI, PUGLIA, COTTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, SERRA, DONNO - *Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* -
(4-08724)
(*Già* 3-00890)
LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-08725)
(*Già* 3-01093)
LUCIDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, SCIBONA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-08726)
(*Già* 3-01413)
LUCIDI, SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, AIROLA - *Al Ministro della difesa* -
(4-08727)
(*Già* 3-01559)
LUCIDI, SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, AIROLA - *Al Ministro dell'interno* -
(4-08728)
(*Già* 3-01560)
LUCIDI, SERRA, BLUNDO, MORONESE, NUGNES, MONTEVECCHI, MARTELLI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
(4-08729)
(*Già* 3-01587)
LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BOTTICI, BERTOROTTA, AIROLA, LEZZI, PETROCELLI, BLUNDO, CAPPELLETTI, SERRA, DONNO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-08730)
(*Già* 3-01694)
LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(4-08731)
(*Già* 3-01790)
LUCIDI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'interno*

-
(4-08732)
(*Già* 3-01816)
LUCIDI, BERTOROTTA, MORONESE, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PAGLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-08733)
(*Già* 3-01856)
LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
(4-08734)
(*Già* 3-02091)
LUCIDI, TAVERNA, MORONESE, MARTELLI, NUGNES - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -
(4-08735)
(*Già* 3-02225)
LUCIDI, GAETTI, SERRA, FATTORI, BLUNDO, MORONESE, NUGNES, LEZZI, MONTEVECCHI, TAVERNA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* -
(4-08736)
(*Già* 3-02240)
LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, PUGLIA, GIARRUSSO, TAVERNA, CATALFO, PAGLINI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* -
(4-08737)
(*Già* 3-02269)
LUCIDI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA - *Al Ministro dell'interno* -
(4-08738)
(*Già* 3-02313)
LUCIDI, BERTOROTTA, CIOFFI, COTTI, SANTANGELO, MARTON, AIROLA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
(4-08739)
(*Già* 3-02632)
LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA, SANTANGELO, COTTI, MONTEVECCHI, BLUNDO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
(4-08740)
(*Già* 3-02642)
LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CATALFO, GAETTI, PAGLINI, TAVERNA, PUGLIA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della salute* -
(4-08741)
(*Già* 3-02690)
LUCIDI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, CRIMI, SERRA, BERTOROTTA, PUGLIA, SANTANGELO, MONTEVECCHI - *Al Ministro della giustizia* -
(4-08742)
(*Già* 3-03085)
LUCIDI, SCIBONA, CIOFFI, CAPPELLETTI, MORRA, SANTANGELO, GIARRUSSO, BERTOROTTA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-08743)
(*Già* 3-03507)
LUCIDI, GIARRUSSO, CASTALDI, MORONESE, SANTANGELO, CIAMPOLILLO, CAPPELLETTI, CATALFO, COTTI, PAGLINI, PUGLIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-08744)

(*Già* 3-03518)
LUCIDI, FATTORI, MANGILI, MARTON, MORRA, PAGLINI, CASTALDI, PUGLIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-08745)
(*Già* 3-03638)
LUCIDI, FATTORI, GIROTTO, CASTALDI, MORONESE, GAETTI, GIARRUSSO, BLUNDO, CAPPELLETTI, SANTANGELO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-08746)
(*Già* 3-03683)
LUCIDI, MARTON, GIARRUSSO, MANGILI, CAPPELLETTI, FATTORI, PAGLINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-08747)
(*Già* 3-03702)
LUCIDI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, MORONESE, PAGLINI, SANTANGELO, COTTI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-08748)
(*Già* 3-03715)
LUCIDI, GIARRUSSO, SERRA, MORRA, TAVERNA, DONNO, SCIBONA, NUGNES, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI, CATALFO, BLUNDO, CRIMI, BUCCARELLA, LEZZI, MARTELLI, ENDRIZZI, MARTON, BOTTICI, PAGLINI, MANGILI, SANTANGELO, CIAMPOLILLO - *Al Ministro dell'interno* -
(4-08749)
(*Già* 3-03717)
LUCIDI, MORONESE, CRIMI, SERRA, MARTELLI, GIARRUSSO, PUGLIA, PAGLINI, CAPPELLETTI - *Al Ministro dell'interno* -
(4-08750)
(*Già* 3-03751)
LUCIDI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, BLUNDO, GIARRUSSO, SANTANGELO, PUGLIA, SERRA, COTTI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
(4-08751)
(*Già* 3-03877)
LUCIDI, SCIBONA, CIOFFI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-08752)
(*Già* 3-03944)
LUCIDI, MONTEVECCHI, SERRA, CASTALDI, PAGLINI, PUGLIA, CAPPELLETTI, BLUNDO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(4-08753)
(*Già* 3-04059)
LUCIDI, MONTEVECCHI, SERRA, GIARRUSSO, GAETTI, NUGNES, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, TAVERNA, PETROCELLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
(4-08754)
(*Già* 3-04074)
LUCIDI, PAGLINI, GIARRUSSO, CASTALDI, NUGNES - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* -
(4-08755)
(*Già* 3-04077)
LUCIDI, PUGLIA, CAPPELLETTI, PAGLINI, MONTEVECCHI, AIROLA, GIARRUSSO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

(4-08756)
(*Già* 3-04096)
LUCIDI, GIARRUSSO, MORRA, CASTALDI, CAPPELLETTI, PAGLINI, DONNO, SANTANGELO, PUGLIA - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
(4-08757)
(*Già* 3-04122)
LUCIDI, GIARRUSSO, GAETTI, PAGLINI, PUGLIA, CAPPELLETTI - *Al Ministro della salute* -
(4-08758)
(*Già* 3-04128)
LUCIDI, GIROTTO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* -
(4-08759)
(*Già* 3-04138)
CRIMI, MARTON, BERTOROTTA, SCIBONA, MORRA, CAPPELLETTI, BULGARELLI, LUCIDI, LEZZI, SERRA, SANTANGELO, MONTEVECCHI, MORONESE, BOTTICI, PAGLINI, FATTORI, ENDRIZZI, CIOFFI, PUGLIA, FUCKSIA, GAETTI, MANGILI, TAVERNA, CASTALDI, DONNO, AIROLA, BLUNDO, CATALFO, BUCCARELLA, GIROTTO, NUGNES, MARTELLI, GIARRUSSO, PETROCELLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e della difesa* -
(4-08760)
(*Già* 2-00275)
CRIMI, BERTOROTTA, MORRA, DONNO, SANTANGELO, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, MORONESE, AIROLA, MARTON, MANGILI - *Al Ministro dell'interno* -
(4-08761)
(*Già* 2-00341)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, VACCIANO, LEZZI, SCIBONA, MORONESE, LUCIDI, CATALFO , SANTANGELO, FATTORI, SERRA, MOLINARI, CAPPELLETTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -
(4-08762)
(*Già* 3-01531)
CRIMI, MARTON, SANTANGELO, ENDRIZZI, MORRA, MORONESE, DONNO, PAGLINI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute* -
(4-08763)
(*Già* 3-02666)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MARTON, SANTANGELO, AIROLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, DONNO, MORONESE, SCIBONA, GAETTI, BULGARELLI, BUCCARELLA, SERRA, TAVERNA, PAGLINI, PUGLIA - *Al Ministro dell'interno* -
(4-08764)
(*Già* 3-02722)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, SERRA, PAGLINI, COTTI, GIARRUSSO, CASTALDI, MORONESE, DONNO, MARTON, AIROLA, SANTANGELO - *Al Ministro della giustizia* -
(4-08765)
(*Già* 3-02840)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MARTON, SANTANGELO, BOTTICI, DONNO, MORONESE, SCIBONA, BERTOROTTA, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI, AIROLA, LUCIDI, SERRA, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, COTTI, MANGILI, GAETTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* -

(4-08766)
(*Già* 3-03306)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MORONESE, CASTALDI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, DONNO, PUGLIA, BERTOROTTA, CIOFFI, BLUNDO, PAGLINI, MARTON, AIROLA, SANTANGELO - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-08767)
(*Già* 3-03637)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI, GIARRUSSO, MORONESE, BOTTICI, CASTALDI, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, BULGARELLI, LUCIDI, MARTON - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -
(4-08768)
(*Già* 3-03761)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, DONNO, PAGLINI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA, MARTON, AIROLA, SANTANGELO - *Al Ministro dell'interno* -
(4-08769)
(*Già* 3-04118)
PUGLIA, GIARRUSSO, DONNO, MORRA, SANTANGELO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in data 27 gennaio 2017 il Comune di Scafati (Salerno) è stato sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata; in data successiva stata nominata la Commissione straordinaria per guidare il comune stesso;
risulta agli interroganti che la comunità scafatese, dall'insediamento dei commissari, stia vivendo momenti di gravi disagi e difficoltà, in quanto ancora oggi non sarebbero state messe in atto adeguate soluzioni, né le necessarie risposte amministrative;
il 2 novembre 2017, con deliberazione del Consiglio dei ministri, il presidente della commissione straordinaria chiamata a guidare il comune di Scafati veniva designato come Prefetto della provincia di Pescara; è stato, dunque, a lui attribuito un doppio incarico in realtà territoriali che presentano particolari e proprie difficoltà. A giudizio degli interroganti, altro aspetto di peculiare criticità è rappresentato dalla spropositata distanza che intercorre tra i due luoghi d'incarico. A testimoniare le ulteriori problematicità createsi si sono evidenziati ulteriori rallentamenti nell'affrontare le vicende amministrative del Comune di Scafati;
considerato infine che:
risulta agli interroganti che una delle diverse vicende che attesterebbero le difficoltà e le lentezze a cui sono sottoposti i cittadini di Scafati, è la situazione inerente all'azienda Artecatra, sita nel comune di Scafati, che ha subìto un incendio doloso, ma il commissario straordinario non sarebbe intervenuto al proposito con l'attenzione che andrebbe impiegata in simili circostanze;
a parere degli interroganti, la suddetta dimostrazione di disinteresse è frutto del poco tempo che il commissario straordinario può dedicare all'incarico presso il Comune di Scafati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda tutelare le comunità che non sono adeguatamente amministrate, a causa della minor disponibilità derivante dalla gestione di un doppio incarico.
(4-08770)
CATALFO, TAVERNA, PUGLIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il signor P. O., nato ad Aragona, provincia di Agrigento, affetto da una grave forma di sclerosi multipla, è stato ricoverato in data 8 gennaio 2016 al reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania per essere sottoposto a intervento neurochirurgico, finalizzato alla risoluzione della patologia di "mielopatia compressiva in corrispondenza delle vertebre C3 e C4". Il signor P. O. è deceduto in data 5 marzo 2016 presso l'azienda ospedaliera "Gravina" di Caltagirone, dove era stato trasferito in data 21 gennaio 2016, dopo

essere stato sotto posto presso l'ospedale di Catania a due interventi, il secondo dei quali resosi necessario a causa di complicazioni;
l'atto di sindacato ispettivo 4-07030, presentato in Senato il 21 febbraio 2017, riporta che: "durante i sei mesi precedenti il ricovero del signor P., da agosto 2015 a gennaio 2016, nel solo reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico Vittorio Emanuele di Catania sono stati riscontrati, per stessa ammissione della direzione sanitaria, ben 14 casi, su 84 ricoveri, di contrazione di germi nosocomiali particolarmente resistenti, molti dei quali possono portare alla morte del paziente";
nella risposta del ministro Lorenzin, del 2 agosto 2017 si legge: a) "il Ministro si riserva di valutare, quando saranno disponibili maggiori e più certi elementi fattuali, di adottare iniziative, anche di natura ispettiva, al fine di garantire che nelle strutture ospedaliere menzionate siano assicurati gli standard igienico-sanitari a tutela della salute dei pazienti ivi ricoverati"; b) "durante i 6 mesi precedenti all'episodio, nel reparto di Rianimazione sono stati riscontrati 14 isolamenti in pazienti gravemente compromessi e un isolamento per "Pseudomonas Aeruginosa" in data 14 dicembre 2015. L'azienda di Catania ha precisato che l'isolamento di un germe non corrisponde all'infezione che il germe stesso può determinare, in quanto, in assenza di segni clinici o sintomi, è identificato come colonizzazione e non richiede terapia. Diverso è il caso in cui le alterazioni cliniche o di laboratorio sono segni identificativi di un'infezione conclamata, che deve essere prontamente ed adeguatamente trattata";
dalla relazione "Brevi osservazioni alla consulenza tecnica redatta su incarico del P.M. in relazione al decesso di P. O.", elaborata l'8 febbraio 2017, dalla dottoressa Antonella Milana (specialista, medico legale di Catania e consulente della parte offesa) si apprende che: "L'exitus è pertanto da ricondurre alle complicanze verificatesi a seguito dell'intervento di cui si tratta che ha visto dal punto di vista funzionale un grave peggioramento delle condizioni preoperatorie del Parla e al verificarsi di una grave infezione nosocomiale non opportunamente diagnosticata e trattata",
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per appurare i fatti descritti e le eventuali responsabilità dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania nel caso del decesso del signor P. O.;
se non ritenga di avviare tutte le iniziative, anche di natura ispettiva, per verificare quali siano state le cause che hanno fatto insorgere le infezioni nosocomiali verificatesi nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, tra il 2015 e il 2016.
(4-08771)
DE CRISTOFARO - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il 14 dicembre 2017 il direttore generale dell'azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta, dottor Mario De Biase, chiudeva, con un risibile a parere dell'interrogante preavviso di sole ventiquattr'ore, il reparto di Urgenza psichiatrica dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con contestuale trasferimento dei pazienti in regime di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) presso il reparto di Psichiatria del nosocomio di Sessa Aurunca ed in altre struttura della zona;
il motivo della chiusura sarebbe riconducibile all'inagibilità dei locali, che ospitano il reparto e alla conseguente necessità di una solerte ristrutturazione;
tenuto conto che:
i DEA (Dipartimenti di emergenza urgenza ed accettazione), quale è il suddetto reparto di Psichiatria, sono attivi 24 ore su 24, e forniscono cure a pazienti affetti da bipolarismo, schizofrenia, con doppia diagnosi (psicosi e poliabusatori di droghe ed alcool), oltre i delicatissimi casi di mancato suicidio. La repentina e improvvisa chiusura del reparto di Psichiatria dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, quindi, fa sorgere molteplici perplessità in merito alle modalità con le quali essa è avvenuta, in quanto potenzialmente una decisione di questo tipo, potrebbe portare a conseguenze fatali per i pazienti per la delicatezza di vissuti assai complessi;
la disorganizzazione susseguente alla repentina ed improvvisa chiusura del reparto lascia profondamente interdetti, oltre che i pazienti e le loro angosciate famiglie, anche gli operatori socio sanitari (OSS) e tutto il personale in servizio, che ad oggi non ha ricevuto alcuna indicazione in merito

ad eventuali trasferimenti o rinnovi contrattuali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, ipotizzando il momentaneo trasferimento del reparto in altri locali del medesimo ospedale, assicurando così continuità ad un servizio ritenuto indispensabile dai pazienti, dalle loro famiglie e dagli operatori.
(4-08772)
LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
a Palermo la lotta alla mafia ha fatto dei passi in avanti storici. Nelle scuole, nella cultura, nell'agire sociale ed istituzionale si è compreso quanto sia importante non negare o minimizzare il fenomeno mafioso in tutti i suoi aspetti, a partire da quelli più gravi e collusivi. Nonostante il cammino fatto, cosa nostra continua ad essere presente e radicata. Mantiene alcuni suoi profili tradizionali e nello stesso tempo, abilmente cambia pelle. *Racket* ed usura non sono mai stati abbandonati, nonostante che in città, per un breve momento, si sia ricorso alla denuncia, soprattutto grazie al lavoro prezioso delle associazioni *antiracket* e di "Addio Pizzo" e alle sistematiche operazioni delle forze dell'ordine e della Procura Antimafia. Come dichiara lo stesso Prefetto di Palermo, Antonella De Miro: "se in una condizione come quella odierna c'è chi continua a pagare, lo fa per un atto di compiacenza. Tutto ciò è offensivo nei confronti della memoria di Libero Grassi, un uomo che è morto per la libertà. Lo Stato c'è e chi non denuncia non ha alibi";
oggi i segnali di ripresa proprio nel settore delle estorsioni sono preoccupanti. Alcuni operatori economici non hanno mai smesso di pagare, altri, dopo avere rifiutato o mantenuto una distanza dalla pratica estorsiva, rischiano di sottomettersi e ritornare all'omertà;
anche in altri settori tradizionali, cosa nostra ha ripreso la sua antica attività, come il traffico di droga, per recuperare gradualmente una fonte di accumulazione economica sempre lucrosa, riprendendo direttamente le fila dell'antico rapporto con i grandi cartelli del narcotraffico, senza affidarsi più solo all'intermediazione e allo strapotere dell'ndrangheta. Non siamo naturalmente ai tempi della gestione del ciclo dell'eroina, ma il rischio di una ripresa del grande traffico e dello spaccio capillare è sotto gli occhi tutti e lo confermano diverse operazioni che l'autorità giudiziaria e le forze di polizia hanno portato avanti;
nella città persistono alcuni luoghi particolari su cui raramente si sono accesi i riflettori, sui quali non sono stati mai fatti i dovuti e continui controlli, come alcuni centri economico - sociali, che non sono mai così stati colpiti in modo sistematico, proprio perché non percepiti come una risorsa da liberare dalla presenza di diverse famiglie di cosa nostra. Basti pensare al mercato ortofrutticolo, al mercato ittico, al porto, alla gestione del sistema dei rifiuti e all'ippodromo. Come si apprende da notizie di stampa di questi giorni, proprio sull'ippodromo di Palermo, sempre il prefetto Antonella De Miro ha fatto scattare un'interdittiva antimafia per la Ires SpA, la società di gestione dell'ippodromo per la presenza di un sistema di condizionamenti e di infiltrazioni mafiose, purtroppo mai rilevate prima;
in sintesi, cosa nostra è stata colpita, ma la sua vera forza sta nel ruolo dell'associazione, ossia nell'organizzazione che continua ancora a dare identità e capacità di fornire motivazione, reddito alla fascia più bassa di cosa nostra e una serie di opportunità relazionali alla stessa borghesia mafiosa, che non ha smesso mai di giocare un ruolo collusivo e di guida dell'organizzazione;
ad avviso dell'interrogante bisogna prestare molta attenzione ad una realtà che rischia di ridare vigore e di rilanciare cosa nostra, dopo anni di repressione e avanzata culturale dell'antimafia, istituzionale e sociale. Come più volte evidenziato, con la stessa indicazione dei nomi dei *boss*, dallo stesso interrogante e dalle coraggiose e puntuali inchieste giornalistiche di Salvo Palazzolo, questo nuova ripresa è opera dei cosiddetti "fine pena", che, dopo aver scontato la propria condanna, appena rimettono piede sul territorio, riprendono il ruolo di guida avuto in precedenza. Allo stesso modo, è opportuno prestare la massima attenzione ai cosiddetti "nuovi boss " che alimentano il potere della mafia degli affari, quella che si arricchisce e vive di agi, quella che non si sporca le mani con omicidi, quella che sa colludere con l'economia e la politica e che frequenta i salotti buoni della borghesia professionale e di ambienti massonici, alla luce dell'inchiesta condotta dalla Commissione

parlamentare antimafia;
dal rapporto "fine pena" e "nuovi boss ", cosa nostra di Palermo sicuramente proverà a riorganizzare una nuova *leadership* su scala provinciale e regionale, dopo la fine della "dittatura" di Riina, che, attraverso il controllo di alcuni mandamenti presenti in città (Porta Nuova, Noce e Brancaccio), ha tenuto bloccata la dinamica interna di cosa nostra;
i colletti bianchi legati ai "fine pena" e ai "nuovi boss " proveranno, inoltre, ad aggredire lo strumento dell'interdittiva antimafia, che sta iniziando a colpire in modo sistematico la mafia degli affari. Una strategia portata avanti dalla parte più impegnata dello Stato, che comporta un rischio elevato per cosa nostra nell'essere individuata e bloccata nel momento degli affari e delle relazioni che contano;
cosa nostra proverà a mettere in discussione la legislazione antimafia, per quanto riguarda il sequestro e la confisca dei beni, approfittando di errori e reati consumati all'intero della stessa gestione antimafia di questo delicato settore;
Palermo è cambiata, ma la mafia è ancora forte. Minimizzare è un grave errore, come rimane un grave errore negare la presenza della mafia nelle grandi città italiane ed europee;
Palermo ha bisogno di un rilancio del progetto antimafia, che deve essere integrato e sistemico, in grado cioè di colpire le mafie sia sul versante militare, settore che non va mai sottovalutato, sia sul versante decisivo della mafia degli affari e dei colletti bianchi. È opportuno ricordare come proprio a casa del *boss* Guttadauro la mattina si decidevano tutti gli aspetti quotidiani della mafia operativa, come le minacce, i pestaggi, le estorsioni ed il pomeriggio, sempre a casa, nel salotto elegante, si intrattenevano rapporti con il ceto professionale e con i rappresentanti delle istituzioni per decidere le strategie collusive;
bisogna colpire con una più attrezzata capacità progettuale la mafia economico-finanziaria, riprendendo con diversi progetti - obiettivi l'impegno *antiracket*, antiusura, il controllo degli appalti e soprattutto la lotta al riciclaggio con un antimafia capace di coniugare legalità e sviluppo in settori decisivi della città, dal porto al cimitero, dal mercato ittico all'ippodromo, dalle società finanziare e dalle banche ai grandi centri commerciali e agli stessi centri scommesse. Lo stesso scrupoloso lavoro di verifica va fatto sul piano politico-istituzionale per evitare che il controllo del voto, nelle varie competizioni elettorali, prenda il sopravvento e ci sia un cedimento nelle varie formazioni politiche, nella scelta delle candidature e nella vita della rappresentanza istituzionale;
Palermo è cambiata e la città deve evitare di tornare indietro, ecco perché una lettura lucida della presenza delle mafie, deve ritornare ad essere messa al centro della strategia antimafia. Devono prevalere unità e cooperazione fra tutte le dimensioni politiche, istituzionali, sociali e culturali, per vincere questa sfida e colpire al cuore e alla testa l'organizzazione mafiosa in sé, oltre che i "nuovi *boss* " ed i "fine pena",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda definire una strategia mirata a colpire cosa nostra a Palermo per approfittare della morte di Riina e per impedire che i "fine pena" ed i "nuovi boss" possano riprendere il controllo verticale dell'organizzazione mafiosa per rilanciare i settori tradizionali e aprire nuovi percorsi affaristici - collusivi;
se si intenda avviare una verifica sui mancati controlli che hanno consentito in posti nevralgici, come l'ippodromo, la presenza di società colluse con la mafia;
se si intenda rafforzare ulteriormente lo strumento della prevenzione antimafia, a partire dalle interdittive, e promuovere l'immediata applicazione del codice antimafia, nella parte sia repressiva che di promozione del nuovo ruolo dell'Agenzia dei beni confiscati, mantenendo aperta la sede di Palermo;
se intenda rilanciare, attraverso progetti - obbiettivi, l'attività investigativa nel campo del grande riciclaggio, locale ed internazionale, ad opera degli esponenti di cosa nostr,a e sostenere il rilancio di una nuova azione *antiracket* ed antiusura, guidata dal commissario nazionale del Governo, impegnato nel settore;
se si intenda prestare la dovuta attenzione ai momenti elettorali, dalla formazione delle liste, alla scelta delle candidature e al controllo di tutte le fasi elettorali, utilizzando le indicazioni fornite dalla

Commissione parlamentare antimafia, maturata attraverso le inchieste sui cosiddetti "impresentabili".
(4-08773)

CANDIANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
sul sito *internet* del Ministero dell'interno è dedicato uno spazio di comunicazione importante sul *racket* dell'usura, dove, in estrema sintesi, si evidenzia come la lotta al fenomeno preveda da un lato azioni e misure repressive nei confronti di coloro che gestiscono le attività illegali e dall'altro il sostegno delle istituzioni e delle leggi dello Stato alle vittime;
l'usura è lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito. Nel rapporto usurario ci sono dunque la necessità di denaro e un'offerta che può apparire come un'immediata possibile soluzione per chi si trova in difficoltà;
lo Stato sostiene e incoraggia chi decide di opporsi al *racket*. Il Parlamento ha adottato una serie di norme basate sul principio del risarcimento per tutti coloro che abbiano subito danni, a causa di attività estorsive, per aver deciso di collaborare con le istituzioni;
si ricorda l'istituzione del fondo di solidarietà per le vittime del *racket* (poi unificato con quello per le vittime dell'usura), grazie al quale chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o alla propria impresa, può ricevere, a titolo di risarcimento, un'elargizione che gli consenta di riprendere l'attività. La materia è delegata al commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura, nominato, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. In ogni Prefettura è presente un referente, pronto a fornire informazioni e a dare un valido sostegno nella preparazione della domanda per accedere al fondo di solidarietà;
l'interrogante è venuto a conoscenza di un caso specifico riguardante il signor G. M. (Como) che dopo aver collaborato con la giustizia e visto il suo aguzzino condannato, dopo circa due anni e aver attivato in tutti i modi gli uffici della prefettura e fattosi seguire da una nota associazione contro l'usura, non è riuscito ad oggi ancora a beneficiare del sostegno economico di solidarietà previsto per questi casi;
è ovvio supporre che il caso citato non sia isolato. Come detto, l'usura fa leva sull'immediata necessità di denaro, è quindi logico pensare che, se le vittime decidono di collaborare con la giustizia, debbano essere prese in carico in tempi ragionevoli, permettendo loro di poter superare la crisi economica scatenante,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire nel dettaglio i dati medi nazionali rispetto ai tempi necessari per espletare le pratiche per la presa in carico ed il sostegno alle vittime dell'usura, che collaborano con la giustizia e qualora dovessero essere accertate le lungaggini denunciate in premessa, quali provvedimenti intenda adottare.
(4-08774)

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il dottorato di ricerca è un percorso professionalizzante per i docenti dell'Università, costituisce il titolo di formazione più alto ed è riconosciuto a livello internazionale;
all'interno del settore dell'insegnamento nella scuola secondaria tale titolo però non consente ai docenti, anche con diversi mesi di esperienza nel settore, di poter partecipare al concorso pubblico per cattedre al fine di ottenere il ruolo definitivo;
chi è titolare di un dottorato di ricerca è quindi costretto a sottoporsi ad un *iter* selettivo propedeutico al concorso, che di fatto li associa a dei "semplici" neo-laureati, o comunque a chi non ha alcuna esperienza di insegnamento;
considerato che:
il nuovo sistema di reclutamento del corpo docente (il cosiddetto "FIT") non aumenta la qualità della didattica, mentre costringe anche chi può insegnare negli atenei ad un triennio di formazione teorica e pratica, sia nelle discipline di insegnamento, conosciute già ad un livello superiore, che in quelle didattiche;
il sistema di inserimento nella scuola secondaria prevede una retribuzione crescente: nel primo anno,

pensato come tirocinio retribuito con un piccolo rimborso spese, negli ultimi due anni, invece, un graduale inserimento come supplenti, che però non si traduce automaticamente nell'immissione in ruolo;
tale percorso è psicologicamente demotivante ed economicamente dannoso, poiché si tratta di 3 anni di precariato e di stipendio ridotto, vista anche l'incompatibilità del percorso con qualsiasi altro lavoro;
valutato che sarebbe opportuno consentire ai dottori di ricerca un ingresso diretto, quindi senza il conseguimento dei 24 CFU (crediti formativi universitari) previsti dal decreto ministeriale n. 616 del 2017, all'ultimo anno del FIT,
si chiede di sapere:
per quali motivi manchi un adeguato riconoscimento del dottorato di ricerca quale titolo professionalizzante anche nella scuola secondaria;
se, anche per quanto esposto in premessa, si ritenga o meno di intervenire per salvaguardare e valorizzare in ambito scolastico le competenze conseguite attraverso il dottorato di ricerca anche e soprattutto a beneficio degli interessi degli studenti.
(4-08775)
DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, AIROLA, MORRA, CAPPELLETTI, GAETTI, CRIMI, MORONESE, CASTALDI, SANTANGELO, PAGLINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in data 17 dicembre 2017, l'agenzia "Ansa" rendeva noto che "L'aereo partito questa notte da Alessandria d'Egitto con le spoglie del re Vittorio Emanuele III, è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi. La salma del re verrà traslata al Santuario di Vicoforte, nei pressi di Mondovì, dove riposerà accanto alla moglie regina Elena di Savoia";
per il trasporto veniva utilizzato un volo di Stato mediante l'impiego del personale dell'Aeronautica militare;
in tema di dettagli sull'organizzazione e costi del volo, in data 17 dicembre 2017, "ilfattoquotidiano" specificava che i vertici militari avrebbero spiegato che il trasferimento del monarca sarebbe stato curato dalla più alta carica dello Stato;
sul punto, in data 18 dicembre 2017, interveniva, altresì, la presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), evidenziando: "La cosa che ci ha colpito e indignato è l'uso dell'aereo militare per la traslazione della salma, dal punto di vista dei costi pubblici naturalmente ma anche e soprattutto dal punto di vista simbolico. Lo Stato nato dalla Resistenza, lo Stato della Costituzione non ha niente a che fare con la monarchia e, nello specifico, con Vittorio Emanuele III",
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno chiarire le circostanze legate alla vicenda di cui in premessa e per quale ragione si sia stato fatto ricorso a unità pubbliche;
se non reputi imprescindibile divulgare ogni informazione utile circa le risorse impiegate e i costi sostenuti in riferimento a quanto esposto e se ritenga che tale intervento abbia comportato aggravi ricadenti sulla collettività.
(4-08776)
DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nel 2004, il Comune di Mondragone (Caserta), con delibera della Giunta del 16 aprile, n. 123, individuava un sito di trasferenza provvisorio per i rifiuti in un'area di grande interesse archeologico (il parco archeologico dell'Appia Antica) su un terreno preso in affitto dal Comune stesso. La necessità di tale trasferenza era stata causata da una serie di interruzioni nel servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani (r.s.u) dovute alla chiusura di vari centri di trasferenza dei rifiuti e che avevano interessato un numero ingente di Comuni del casertano;
precedentemente, in data 20 marzo 2004, veniva emanata l'ordinanza sindacale n. 12, con cui si ordinava l'occupazione di una cava dismessa sita in località Cantarella, per adibirla a deposito temporaneo di r.s.u;

la cava dismessa era stata individuata quale "sito di deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio del Comune di Mondragone predisposta ed attrezzata in modo da non permettere la penetrazione nel suolo di liquidi che potrebbero formarsi". Infatti, per quanto a conoscenza dell'interrogante, alla fine del periodo di locazione 2004-2009 (5 anni) della cava, di proprietà signori Palmieri e Gallo, si sarebbe dovuto provvedere al ripristino dell'originario stato dei luoghi;

il sito ricade nell'ambito dell'ex sito di interesse nazionale per le bonifiche (S.I.N.) "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", già individuato con legge n. 426 del 1998 e successivamente declassato a sito di interesse regionale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, reg. prot. n. 7 dell'11 gennaio 2013;

tenuto conto che:

in fase di esecuzione dei lavori finalizzati alla messa a punto del sito, le norme di sicurezza predisposte avevano previsto la realizzazione di una geo-membrana per difendere il terreno dal contatto con i rifiuti ed un sistema di aspirazione del percolato liquido scaturente dall'immondizia per dirigerlo verso delle cisterne. Il tutto al fine di evitare che penetrasse nel terreno, inquinandolo;

l'azienda sanitaria locale interessata e l'agenzia regionale protezione ambiente della Campania esprimevano parere negativo all'apertura del sito, ritenendolo inadeguato allo scopo. Ciononostante, l'amministrazione comunale decise di procedere ugualmente;

tenuto conto inoltre che secondo quanto risulta all'interrogante:

sin dal momento della sua apertura, la discarica veniva interessata da un cospicuo numero di incendi, che ad oggi, hanno prodotto, tra gli altri effetti nefasti, la lesione della membrana e buona parte dell'impianto di aspirazione;

gli sversamenti, tuttavia, sono proseguiti anche dopo gli incendi, ed infatti, è noto che in data 4 settembre 2004 l'area del sito di stoccaggio di r.s.u., veniva sottoposta a sequestro preventivo dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con decreto notificato il 4 settembre 2004 ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 7673/04, mod. 44 (più volte revocato al fine di consentire la mai avvenuta messa in sicurezza dell'area);

considerato che:

nel caso esposto si sarebbe dovuto agire in conformità all'art. 242, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, e per l'effetto mettere in atto le misure necessarie di prevenzione (messa in sicurezza), anche in considerazione delle preoccupanti risultanze espresse nel documento della società commissionata ("Geoproject") alla redazione del piano di indagini preliminari, dalla cui lettura è possibile evincere l'esistenza di un "elevato livello di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)";

la località Cantarella è inserita nel censimento dei siti potenzialmente contaminati (CSPC) con codice identificativo 1052A028 quale cava (nota trasmessa dalla Giunta regionale della Campania, Area generale di coordinamento ecologia al Comune di Mondragone in data 11 luglio 2013);

con deliberazione n. 129 del 27 maggio 2013 (Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 30 del 5 giugno 2013) la Regione Campania adottava il "Piano Regionale di Bonifica", ma nonostante fosse stata formalmente richiesta, in fase di consultazione, al Comune di Mondragone, la trasmissione delle analisi effettuate sul sito, l'ente non ha mai prodotto alcuna documentazione attestante il superamento delle CSC e/o delle CSR e inspiegabilmente la zona Cantarella, dopo tutte le analisi che ne avevano confermato la natura di sito gravemente inquinato, non veniva inserita nel piano regionale di bonifica;

considerato inoltre che:

l'area ad oggi denota la fuoriuscita di fumi, cosiddette fumarole, dal corpo rifiuti, generate dalla combustione interna degli stessi rifiuti alimentata dagli afflussi di ossigeno e dalle alte temperature atmosferiche e geo-ambientali, che caratterizzano il luogo;

è stata accertata la presenza *in loco* di alcune lastre di *eternit*/fibrocemento in parte combuste, rifiuti ingombranti, cumuli di rifiuti combusti, oltre che un sistema di chiusura del sito assolutamente inefficace;

l'ARPAC, investita della richiesta da parte della Regione Campania di effettuazione di indagini

preliminari sul sito di stoccaggio LSU (Cantarella), a seguito di relativo sopralluogo, con relazione tecnica n. 24/TF/I6, affermava che: "Il Comune di Mondragone aveva dato incarico alla Soc. Geoproject Srl di redigere il Piano di Indagini Preliminari che effettivamente lo ha redatto senza però mai attuarlo"; "La scrivente Agenzia, come già rappresentato nei tavoli tecnici tenutosi presso la Regione Campania - UOD l6 di Caserta, ritiene che i rifiuti debbano essere rimossi dal Comune di Mondragone, in qualità di soggetto obbligato, in quanto trattasi di un sito di stoccaggio provvisorio di RSU, che poteva essere autorizzato per una durata massima di 18 mesi e che pertanto allo stato si configura come una discarica incontrollata priva di qualsiasi titolo autorizzativo";
ritenuto altresì che attualmente il sito continua ad avere la presenza di pericolose fumarole oltre al fatto che l'intera area è accessibile a tutti, non essendo presente alcuna segnalazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano gli interventi programmati per la bonifica dell'area ed in particolar modo per il contenimento della precaria situazione igienico-sanitario in cui versa il sito di stoccaggio ormai non più qualificabile come provvisorio.
(4-08777)

MORRA, DONNO, ENDRIZZI, CRIMI, LUCIDI, CASTALDI, MORONESE, SANTANGELO, GIARRUSSO, BLUNDO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), con nota prot. 0013057 del 9 ottobre 2017, a firma del legale rappresentante *pro tempore*, professor Carlo Doglioni, indirizzata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai firmatari dell'interrogazione a risposta scritta 4-08069, presentata nel corso della seduta n. 877 del 19 settembre 2017, risponde all'interrogazione stessa, di fatto sostituendosi ai Ministri in indirizzo che, a tutt'oggi, invece, non risulta abbiano approfondito quanto contenuto nella predetta nota e neanche dato alcun riscontro all'atto di sindacato ispettivo;
ad avviso degli interroganti le argomentazioni addotte dal presidente dell'Ingv nella predetta nota si appalesano prive di pregio e non giustificano affatto l'operato dello stesso ente, sia per quanto attiene alle gravi carenze manifestate dall'ente in occasione del sisma che il 21 agosto 2017 ha colpito il comune di Casamicciola, coinvolgendo tutta l'isola di Ischia, sia sotto l'aspetto della veridicità e della correttezza dei bilanci consuntivi dello stesso ente;
da documenti ufficiali disponibili, non risulta vero che sarebbe stato comunicato "entro i tempi stabiliti" un "evento sismico a Ischia". Nessuna immediatezza e nessuna trasparenza: l'evento era stato localizzato altrove ed è stato comunicato con notevole ritardo;
considerato che, a parere degli interroganti:
non sembra avere alcun fondamento logico il tentativo di spiegare il macroscopico errore nella localizzazione. Infatti, l'errore viene giustificato affermando che lo stesso è dovuto all'assenza di sismografi nel fondo marino, ma, volutamente, si dimentica che a Ischia da anni opera, o dovrebbe, operare una rete sismica dedicata a monitorare in modo dettagliatissimo tutta l'isola, che, come noto, è un vulcano attivo. Tale rete, se funzionasse, sarebbe in grado di determinare rapidamente i parametri di qualunque sisma si verificasse nell'area;
sarebbe molto grave se i sensori della rete ischitana non funzionassero, ma non può essere sottaciuto che, in concomitanza con alcuni fenomeni verificatisi in prossimità di Casamicciola alla fine dell'agosto 2016, era già emerso che i sensori ischitani non erano attivi. L'Ingv avrebbe, perciò, lasciato un'isola vulcanica, densamente popolata e votata al turismo, senza monitoraggio per almeno un anno;
l'entità dell'incertezza proposta dall'Ingv nella nota del 9 ottobre 2017 appare priva di senso. Passare, come ha fatto l'Ingv, da una profondità focale iniziale di 10 chilometri a 1,7 chilometri, significa aver commesso errori gravi, che non hanno niente a che vedere con l'incertezza della misura. La locuzione "raggio di tot km" non appare degna del più grande istituto europeo di ricerca geofisica, uno dei più grandi e dei meglio finanziati al mondo, proprio per gli studi sismologici. Infatti, se è vero che tutte le

misure fisiche per definizione sono affette da incertezza, è altrettanto vero che le misure sismologiche nel nostro Paese hanno un'incertezza molto bassa. Ciò tanto per il gran numero di studi disponibili sulla sismicità italiana, quanto per la capillarità della rete sismica nazionale sviluppata a partire dagli anni '80;

risulta, in particolare, che i terremoti di Casamicciola siano stati oggetto di numerosi studi; tentare, come fa l'Ingv con la citata nota, di mettere in discussione conoscenze acquisite per giustificare errori sulla localizzazione, appare a giudizio degli interroganti inaccettabile oltre che improvvido. È bene ricordare che, dopo gli eventi del 2016, alcuni ricercatori dell'Osservatorio vesuviano hanno condotto nella zona campagne di misure geodetiche, evidenziando una forte deformazione, proprio nell'area epicentrale del 21 agosto 2017;

inoltre, l'affermazione contenuta nella nota Ingv del 9 ottobre 2017, per cui "le agenzie internazionali americane tuttora localizzano l'evento di Ischia del 21 agosto a mare", non rappresenta correttamente il funzionamento dei sistemi di monitoraggio internazionali. Le determinazioni americane, infatti, vengono fatte automaticamente in tempo reale per l'intero pianeta. Ogni anno, sulla Terra si verificano circa trentamila terremoti di *magnitudo* attorno a 3.6. Non ci si può certo aspettare che i sismologi americani facciano controlli per ognuno di essi per ottenere valutazioni più raffinate, peraltro per loro del tutto inutili, per sismi verificatisi addirittura a otto ore d'aereo di distanza dai propri confini. Per una rete sismica planetaria, possono essere accolte indeterminazioni inaccettabili per una rete locale, come quella dedicata esclusivamente a monitorare l'isola di Ischia, supportata anche da una rete nazionale di oltre 400 stazioni e con ben due sale di controllo (a Napoli e a Roma) in ognuna delle quali sono presenti ricercatori e tecnici, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con costi complessivi tutt'altro che trascurabili per i contribuenti;

è dovere dell'Ingv fornire rapidamente la grandezza e la localizzazione affidabili di ogni evento che si verifichi sul territorio nazionale. Il quadro di danneggiamento, le caratteristiche geologiche del suolo, l'amplificazione locale, eccetera, sono questioni non particolarmente urgenti, che vanno affrontate successivamente. I problemi di ingegneria inopportunamente evidenziati nella già citata nota Ingv sembrano finalizzati solo a tentare di distogliere l'attenzione dalle responsabilità nella sorveglianza e nella comunicazione, compiti esclusivi dello stesso Ingv;

alcun valore divulgativo può riconoscersi all'intervista rilasciata il giorno dopo il terremoto (22 agosto 2017) al Tg2 delle ore 13 dal presidente dell'Ingv, in cui lo stesso ebbe a mostrare la faglia con l'ipocentro in mare "per far comprendere la ragione del terremoto in modo semplice a chiunque", pur essendo ampiamente dimostrato che faglia e ipocentro non potevano essere e non erano quelli indicati. È evidente che spiegazioni erronee semmai confondono soltanto chi le ascolta;

peraltro, gli argomenti addotti dall'Ingv in risposta all'interrogazione parlamentare 4-08069 sono in evidente conflitto con quanto lo stesso ha ufficialmente rappresentato alla Commissione Grandi Rischi il 25 agosto 2017: il terremoto risulta localizzato immediatamente sotto Casamicciola ad una profondità inferiore a 2 chilometri;

non condivisibili appaiono il riferimento dell'Ingv ad "attacchi infondati, pretestuosi e preordinati" nei confronti dell'ente e gli auspici di "sostegno al fine di migliorare la ricerca (...) garantire l'implementazione (...) di nuove reti di monitoraggio per dare informazioni sempre più precise". Il tentativo di "battere cassa" si appalesa inopportuno, in quanto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dispone sia di finanziamenti importanti, che di alcune centinaia di ottimi ricercatori e tecnici. L'Osservatorio vesuviano, in particolare, possiede una gran quantità di strumenti di alto livello tecnologico, acquisiti per sviluppare il progetto denominato "Vulcamed". La Regione Campania ha finanziato in aggiunta un altro progetto, che ha consentito importanti acquisti di strumentazione per monitorare i vulcani partenopei. Da più di 18 mesi, inoltre, l'Ingv sarebbe in possesso di due OBS (sismografi per il fondo del mare) non ancora installati;

infine, non vi è stato alcun attacco pretestuoso nei confronti dell'Ingv, semmai critiche severe alle contraddittorie dichiarazioni dei vertici Ingv sul terremoto di Casamicciola, a seguito di errori palesi commessi in una delle zone più pericolose al mondo dal punto di vista vulcanologico. Errori che

determinano conseguenze sulla vita degli abitanti degli stessi luoghi;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
in merito alle problematiche connesse ai conti consuntivi dell'Ingv circa: a) disavanzo di competenza e b) entrata accertata di 4,1 milioni riportata nel rendiconto 2016, le giustificazioni fornite dal legale rappresentante dell'ente si appalesano anch'esse prive di pregio e non giustificano l'operato dello stesso Ingv sotto l'aspetto della veridicità e della correttezza dei bilanci. Infatti, è incontestabile che per ben quattro esercizi finanziari consecutivi (2012, 2013, 2014 e 2015), come riportato nell'atto di sindacato ispettivo 4-08069, l'Ingv ha registrato un disavanzo di competenza (entrate accertate meno spese impegnate) complessivo pari a circa 29 milioni di euro, così suddiviso: 1,6 milioni nel 2012; 6,8 nel 2013; 14,5 nel 2014 e 6 nel 2015. L'ente, tuttavia, afferma di averli "ripianati" utilizzando l'avanzo di amministrazione sia disponibile che vincolato, quest'ultimo riferito alle "gestioni speciali", ovvero a progetti con finanziamento esterno;
tale operazione, però, non appare, né corretta, né legittima, in quanto l'ente, per ciascuna delle suddette annualità, ha impegnato spese per la gestione ordinaria superiori alle entrate accertate. Pertanto avrebbe dovuto ripianare il disavanzo utilizzando risorse disponibili reali e non fittizie, come invece sono quelle da cui avrebbe concretamente attinto, ossia risorse vincolate a precise ed inderogabili attività (facenti parte di gestioni speciali) già deliberate dallo stesso ente, che in nessun caso possono essere destinate per altre finalità, men che meno per ripianare il disavanzo di bilancio;
quanto detto è chiaramente precisato dalla Corte dei conti nella nota 24, riportata in calce alla pagina 36 della "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per gli esercizi 2011-2012" (l'ultimo atto di controllo sull'Ingv pubblicato dalla magistratura contabile): "Le risorse finanziarie derivanti dai finanziamenti esterni, non impegnate entro l'esercizio, confluiscono nella quota dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per progetti commissionati dall'Istituto e contabilizzati nelle gestioni speciali, quota che viene destinata ad integrare, per l'esercizio successivo, la dotazione dei corrispondenti capitoli delle gestioni speciali";
appare, inoltre, fuorviante la risposta dell'Ingv alla richiesta di chiarimenti, avanzata dagli interroganti con il citato atto di sindacato ispettivo, in ordine alla somma di 4,1 milioni di euro, riportata nel consuntivo 2016, quale "quota parte delle assegnazioni premiali 2015 e 2016 destinate alla copertura delle spese di funzionamento per euro 2.050.000,00 (per totali euro 4.100.000,00)" che, secondo gli stessi interroganti, alla data del 31 dicembre 2016 risultavano del tutto prive di titolo giuridico, idoneo a giustificarne l'accertamento;
l'ente, infatti, afferma che il titolo giuridico che giustifica l'operazione contabile di accertamento è l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009, mentre il testo riporta, smentendo tale affermazione, che: "1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). 2. A decorrere dall'anno 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di cui al comma 1, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinate con decreto avente natura non regolamentare del Ministro";
la norma invocata, quindi, dispone una realtà assai diversa da quella assunta dall'Ingv. Ciò in quanto l'assegnazione della quota parte del fondo premiale, come noto, avviene annualmente, con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che rappresenta il titolo giuridico idoneo a giustificare l'accertamento della somma, l'ultimo dei quali, riguardante l'anno 2015, è stato trasmesso, sotto forma di schema, dal Ministero stesso al Parlamento il 13 settembre 2017, mentre per

quello riguardante l'anno 2016, ad oggi, non c'è stata alcuna comunicazione al Parlamento;
l'Ingv, invece, a giudizio degli interroganti illegittimamente, ha contabilizzato nel proprio consuntivo 2016, tanto la quota di Fondo premiale per 2015, che per il 2016, con ciò alterando le risultanze dello stesso consuntivo che, qualora fosse stato redatto in maniera regolare, avrebbe evidenziato un nuovo disavanzo di competenza;
considerato infine che a parere degli interroganti, se l'operato dell'Ingv fosse ritenuto legittimo, tutti gli altri enti di ricerca sarebbero facoltizzati ad autoconcedersi annualmente *ad libitum* una quota di fondo premiale, iscrivendo in bilancio il relativo importo, senza attendere, né la valutazione dell'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), né il decreto di riparto dello stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano esaustive e fondate le esposte indicazioni fornite dall'Ingv;
in caso contrario, quali iniziative urgenti e indifferibili intendano adottare, ognuno per le rispettive competenze, per garantire la sicurezza dei cittadini, che vivono in un Paese fortemente sismico e vulcanico, e per far sì che l'Ingv, ente strategico finanziato con circa 60 milioni di euro annui, riacquisti la credibilità e il prestigio scientifico, di cui ha goduto fino a qualche anno fa, sia a livello nazionale, che internazionale;
se non ritengano di trasferire, con la massima urgenza, sotto il diretto controllo della Protezione civile il servizio di monitoraggio sismico e vulcanico del Paese e l'analisi dei risultati, che sono le uniche armi di prevenzione utili in zone così densamente popolate;
se non vi siano i presupposti per adottare con urgenza, ai sensi dell'art. 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il decreto di decadenza degli organi di vertice dell'Ingv, con la nomina di un commissario.
(4-08778)
MORONESE, PUGLIA, CIOFFI, CAPPELLETTI, LUCIDI, DONNO, GIROTTO, SANTANGELO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
per adeguarsi alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Campania ha emanato la delibera della Giunta regionale (DGR) n. 81 del 9 marzo 2015, modificata e integrata successivamente dalla delibera della Giunta regionale n. 386 del 20 luglio 2016;
la parte quinta della DGR n. 81 del 9 marzo 2015 disciplina le "Garanzie Finanziarie", necessarie per l'*iter* amministrativo dei progetti di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti presentati in Campania, di cui si chiede autorizzazione all'esercizio, "Le garanzie finanziarie consistono in una polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata a favore del Presidente della Regione Campania per eventuali danni all'Ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'Attività svolta";
la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo aveva rappresentato i problemi relativi alle fideiussioni stipulate nei confronti degli enti in particolare con l'interrogazione 3-03931 del 1° agosto 2017, con la quale chiedeva ai Ministri in indirizzo di verificare l'esistenza di eventuali fideiussioni attive presso la Regione Campania e di attivarsi al fine della loro escussione, in relazione a un grave incendio accaduto presso il sito di stoccaggio rifiuti dell'ILSIDE Srl nel comune di Bellona, in provincia di Caserta; tale atto ad oggi non ha ricevuto risposta;
considerato che:
come risulta dal resoconto ufficiale, durante l'audizione che si è svolta il 21 luglio 2017 in Commissione Ambiente della Regione Campania, il presidente di Commissione Gennaro Oliviero avrebbe chiesto al dirigente della Giunta regionale Ambiente e Rifiuti di Caserta, Luca Scirman, di relazionare circa il lavoro che avrebbero dovuto svolgere gli uffici per ricercare la polizza fideiussoria stipulata dall'ILSIDE Srl, al fine, probabilmente, di procedere alla sua escussione, in quanto anche il

Comune di Bellona, sempre in quella sede, dichiarava di non avere fondi disponibili nemmeno per procedere alla caratterizzazione dei rifiuti combusti e non presenti nel sito di stoccaggio andato a fuoco l'11 luglio 2017 per la seconda volta. Nella stessa sede, il dirigente della Giunta regionale Ambiente e Rifiuti di Caserta, Luca Scirman, dichiarava che, nonostante avesse interpellato per iscritto l'Avvocatura della Regione Campania, non aveva ricevuto alcuna risposta;

durante una successiva audizione che si è tenuta il 31 agosto 2017 sempre in Commissione Ambiente della Regione Campania, dal resoconto ufficiale emergerebbe che il presidente di Commissione, Gennaro Oliviero, dichiara: "si doveva intervenire, quella polizza già allora doveva essere messa a garanzia, doveva essere attivata la garanzia, non è stata attivata, non so perché", riferendosi al primo incendio avvenuto nel sito di stoccaggio rifiuti dell'ILSIDE Srl di Bellona il 16 aprile 2012;

il 20 novembre 2017 da fonti stampa (agenzia "ANSA") si apprende di un'operazione della Guardia di finanza. La nota di agenzia riporta: "False fideiussioni per 250 mln, sequestri (...) Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato circa 650 mila euro, individuati nelle casse di 7 società riconducibili a 19 broker, alcuni abusivi, accusati di aver collocato fideiussioni prive di copertura finanziaria prevalentemente a enti pubblici come ministeri, università, regioni e comuni";

considerato, inoltre, che:

a giudizio degli interroganti quello delle fideiussioni false emesse nei confronti di enti come le Regioni e i Comuni, come si è potuto apprendere dalle operazioni di polizia, è un problema molto grave, che va affrontato con urgenza, soprattutto per quelle che risulterebbero essere state stipulate a garanzia degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti;

da un'analisi della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati emergerebbe che dal 2014 sino a settembre 2017 sarebbero state 250 le aziende di trattamento rifiuti a essere state interessate da incendi in tutta Italia, e la regione Campania sarebbe una delle più colpite dal fenomeno;

considerato, infine, che:

a parere degli interroganti risulta oltremodo inverosimile, nonché gravissimo, che in Regione Campania, durante un'audizione ufficiale, i funzionari regionali dichiarino che non si riesca a trovare un documento di così fondamentale importanza come una polizza fideiussoria, che nessuno si sia preoccupato di provvedere alla sua escussione, nemmeno a seguito del primo incendio del 2012 avvenuto all'ILSIDE, e che il Comune interessato sia privo delle risorse per provvedere agli adempimenti del caso;

l'azienda in questione, ovvero l'ILSIDE Srl, è stata dichiarata fallita il 1° dicembre 2017 dal Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, sezione fallimentare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano adottare i dovuti provvedimenti di competenza per verificare l'esistenza delle fideiussioni obbligatorie previste dalla normativa vigente per tutti gli impianti operanti nel settore di trattamento rifiuti nella Regione Campania, al fine di regolarizzare eventuali situazioni non a norma;

se ritengano opportuno attivare iniziative di competenza, considerato il lavoro della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, finalizzate al controllo e alla verifica di criticità simili a quelle evidenziate anche nelle altre regioni d'Italia;

se considerino siano attribuibili alla Regione Campania responsabilità circa la mancanza della polizza fideiussoria, obbligatoriamente prevista dalle stesse norme regionali, e, in caso affermativo, se non ritengano che l'ente stesso debba indennizzare (in virtù dell'articolo 308, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006) il Comune di Bellona e i cittadini per la suddetta inammissibile mancanza, nonché pervenire a una quantificazione economica del danno apportato dall'assenza della fideiussione stessa, che a giudizio degli interroganti poteva essere escussa per avviare le operazioni di caratterizzazione necessarie e imprescindibili, che ad oggi non sono state ancora effettuate;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda sostituirsi per il principio di sussidiarietà (art 3-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006) al Comune di

Bellona e alla Regione Campania, per avviare tutte le fasi necessarie sino ad arrivare al compimento delle operazioni di bonifica per il sito dell'ILSIDE.

(4-08779)

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

i suicidi presso gli appartenenti alle forze dell'ordine rappresentano un fenomeno noto ormai da diversi anni e, ad oggi, l'unico osservatorio esistente in Italia che diffonde i dati e attesta l'entità del fenomeno è l'"Onsfo", Osservatorio nazionale dei suicidi nelle forze dell'ordine, promosso dall'associazione *non profit* "Cerchio Blu";

all'analisi dei dati raccolti nell'intervallo temporale 2009-2014 emergono: 62 suicidi presso la Polizia di Stato; 92 nell'Arma dei Carabinieri; 45 nella Guardia di finanza; 47 nel Corpo di Polizia penitenziaria e 8 nel Corpo forestale dello Stato. La quasi totalità dei fenomeni ha interessato individui di sesso maschile e, nell'80 per cento dei casi, l'arma impiegata è stata la pistola d'ordinanza;

il dato è fortemente allarmante: nell'ultimo quinquennio il *trend* è apparso addirittura peggiorato ed in particolare desta seria preoccupazione il numero dei suicidi occorsi presso l'Arma dei Carabinieri, ove il tasso registrato supera di circa 4 volte la media italiana;

diversi rappresentanti del Governo e dei Dicasteri interessati sono stati reiteratamente interrogati sul fenomeno; nel settembre 2016, il sottosegretario di Stato Manzione ebbe a dichiarare, con riferimento al periodo in esame, che "Per quanto concerne la Polizia di Stato, nel periodo in esame, si sono registrati 62 suicidi, di cui tre hanno riguardato personale di sesso femminile. L'età media dei soggetti coinvolti è di quarantaquattro anni. Per quanto riguarda le modalità, in 50 casi è stata utilizzata la pistola di ordinanza, in quattro casi un altro tipo di arma, mentre i restanti otto eventi hanno avuto corso con altre dinamiche. Quanto all'Arma dei carabinieri, nello stesso periodo di riferimento, si sono registrati 92 eventi, di cui solo uno ha riguardato una donna. L'arma da fuoco è stata utilizzata in 80 casi. L'età media dei soggetti coinvolti oscilla tra i circa trentanove anni nel 2014 e i circa quarantaquattro anni del 2012. Il dato riferito alla Guardia di finanza è di 45 casi di suicidio riguardanti solo personale di sesso maschile, con un'età media di circa quarantaquattro anni. In 41 casi è stata utilizzata l'arma di ordinanza, in 4 casi l'evento si è verificato con modalità diverse. Nel Corpo di Polizia penitenziaria si sono registrati 47 eventi, tutti riguardanti personale di sesso maschile. In merito alle modalità, 30 suicidi sono avvenuti con arma di ordinanza e due con arma personale, mentre gli altri 15 casi hanno avuto dinamiche diverse. L'età media dei soggetti coinvolti è di circa quarantatré anni. Con riferimento al Corpo forestale dello Stato, sono stati accertati otto suicidi, di cui sei hanno riguardato uomini e due donne, tutti eseguiti con l'arma di ordinanza. L'età media dei soggetti coinvolti è ancora una volta di quarantaquattro anni"; aggiungendo altresì che il miglioramento delle condizioni lavorative e di vita del personale in forza al Corpo di Polizia avrebbe rappresentato uno degli obiettivi prioritari dei Dicasteri competenti, mediante l'attivazione di "numerose iniziative in materia di prevenzione e gestione del disagio psichico nel personale della Polizia di Stato e di sostegno in occasione di eventi critici e ad alto impatto emotivo anche non inerenti ad attività di servizio";

considerato che:

il fenomeno dei suicidi presso gli appartenenti alle forze dell'ordine, nonostante sia stato denunciato più e più volte, continua ad occupare le pagine di cronaca dei quotidiani e altri mezzi di informazione e nessuna misura di prevenzione è stata intrapresa per arginare concretamente una tragedia che si perpetra senza soluzione di continuità, in particolar modo in seno all'Arma dei Carabinieri;

si renderebbe, oltremodo desiderabile che lo stato psicologico di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine sia costantemente monitorato, e non solo all'atto dell'arruolamento, ma lungo tutta la loro carriera; monitoraggio che, tuttavia, al momento appare pressoché inesistente;

gli interventi delle forze dell'ordine spesso si affiancano ad episodi più o meno prolungati e costanti di *stress* da lavoro, accompagnati, inoltre, da problemi economici o familiari, alimentando in tal modo la percezione che lo Stato non si adoperi a sufficienza per proteggere la salute psicofisica di coloro che sono dediti alla sicurezza dei cittadini e del Paese;

invero, l'azione del personale votato ad intervenire sovente in situazioni ad alto contenuto emotivo non può che condurre lo stesso ad uno stato di *stress* cronico, nonché di logoramento emotivo. A riguardo, sono stati condotti numerosi studi scientifici che hanno evidenziato la sussistenza di una maggiore correlazione al fenomeno dei suicidi, proprio in quelle istituzioni caratterizzate da un elevato grado di controllo sul personale e, per contro, ridotta autonomia decisionale e libertà di movimento; peculiarità tipiche delle istituzioni militari, ovvero militarizzate quale potrebbe intendersi l'Arma dei Carabinieri. In base ai citati studi, in questo tipo di istituzioni rigidamente strutturate, il suicidio non avrebbe una vera valenza psicopatologica, ma rappresenterebbe piuttosto la rivendicazione di uno *status* di uomo libero ed autodeterminato;
da una parte, quindi, la rigidità dell'assetto strutturale e l'organizzazione gerarchica e dall'altra l'intervento in situazioni ad alto contenuto emotivo e l'omertà degli appartenenti alle forze dell'ordine in merito ad eventuali situazioni di disagio o sofferenza, perché considerate manifestazioni di debolezza o di inidoneità, sembrerebbero favorire l'insorgenza di atteggiamenti critici e di una valutazione negativa del proprio operato, che a sua volta si ripercuoterebbe sulla qualità del servizio reso, causando aumento del *turnover*, episodi di assenteismo e la comparsa di veri e propri sintomi depressivi;
dette condizioni, interfacciandosi con situazioni altamente emotive nell'esercizio delle funzioni, comporterebbero un logoramento emotivo, tale da innescare un percorso evolutivo talmente critico da condurre ad un'eventuale ideazione suicidaria,
si chiede di sapere:
quale sia l'incidenza del fenomeno per l'anno 2017 presso i diversi corpi delle forze dell'ordine;
quali siano e in che cosa consistano le "numerose iniziative in materia di prevenzione e gestione del disagio psichico" di cui ha parlato il Sottosegretario Manzione lo scorso 15 settembre 2016;
quali siano, ad oggi, gli interventi e le iniziative che i Ministri in indirizzo, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, hanno intrapreso per fornire adeguato sostegno psicologico agli operatori delle forze dell'ordine;
quali altre iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere, ciascuno per le proprie competenze, al fine di arginare il fenomeno, di cui in premessa;
se non intendano, ognuno per le rispettive competenze, promuovere uno studio, nonché un'analisi approfondita, anche mediante l'ausilio di esperti in materia, al fine di risalire alle eventuali cause, elaborare ed individuare percorsi di sostegno adeguati ed infine contenere, con il fine ultimo di debellare, il tragico fenomeno.
(4-08780)

MINEO, PETRAGLIA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in località Tomerello del comune di Campi Bisenzio, a poche centinaia di metri dal centro benessere «Asmana», dalla struttura ricettizia di «Villa Permoli» e da altri importanti edifici appartenenti alla comunità campigiana, sono iniziati i lavori per la costruzione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali liquidi. La proprietà dell'impianto e la futura gestione fanno riferimento alla società Cipeco Srl, la quale è amministrata dal dottor Paolo Ciervo;
sotto il profilo della compatibilità ambientale, la realizzazione del progetto ha avuto il via libera grazie al parere favorevole espresso dal sindaco metropolitano di Firenze, Dario Nardella, con atto n. 83 del 9 dicembre 2015;
è evidente che l'apertura di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali mal si concilia con un piano di rinascita urbanistica come quello promosso dalla comunità di Campi Bisenzio, soprattutto se il compito di inertizzare i rifiuti e di gestire il transito di 7.600 mezzi pesanti l'anno, pronti a movimentare 186.000 tonnellate di liquami provenienti da tutta Italia, viene affidato a società che non possiedono le adeguate credenziali e le necessarie competenze tecniche;
uno studio di impatto ha previsto che i liquami finiranno *in toto* nelle fogne pubbliche a seguito del trattamento. La stessa Cipeco ha assicurato che i miasmi saranno minimi, ma con un impatto sulla

qualità dell'aria appena uno scalino al di sotto del livello critico. Al contempo è bene ricordare come il comune di Campi non abbia più una centralina per misurare la qualità dell'aria. Si aggiunga che l'impianto per funzionare assorbirà dalla falda acquifera circa 9.600 metri cubi di acqua all'anno e il progetto verrà realizzato in una zona con una pericolosità idraulica media, vale a dire un'area che potrebbe essere "mediamente" allagata in caso di eventi atmosferici avversi, con uno spargimento di liquami in tutto il circondario;

il comune di Campi Bisenzio è una cittadina di quasi 50.000 abitanti, situata nella piana tra Firenze e Prato. Campi Bisenzio è un luogo di alta civiltà, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione. Il caratteristico tessuto artigianale e commerciale convive oramai con un'economia ricca di imprese che operano nel terziario avanzato e nella meccanica. Dal punto di vista urbanistico, Campi Bisenzio si presenta oggi come un aggregato cittadino compatto dal quale si articolano le diverse frazioni. Nelle ultime due decadi, le istituzioni e i cittadini hanno rivolto la propria attenzione alla valorizzazione del territorio. In questi anni l'amministrazione comunale ha recuperato e iniziato il restauro di importanti edifici quali il «teatro Dante», la «Villa Montalvo», la «Villa Rucellai», «la Rocca Strozzi» e decine di «tabernacoli» sparsi sul territorio, i quali costituiscono una muta testimonianza del tempo passato. Anche i privati hanno contribuito al recupero della storia campigiana: basti pensare a «Villa Permoli», a «Villa Il Palagio», alle parrocchie di «Santa Maria» e di «San Donnino» e ad altri rilevanti complessi. Una vera e propria lotta contro ogni forma di obsolescenza, sia fisica che mnemonica. La Toscana, d'altronde, nella sua qualità di incomparabile contesto culturale, vive del fascino che le conferisce sia la *natura naturalis*, con i suoi dolci paesaggi collinari, e sia la *natura correcta*, con i suoi edifici, che partendo dalla giustapposizione di elementi costruttivi semplici ha prodotto complessi unici e ineguagliabili. Sicché, la campagna fiorentina, chiamata ad un non facile confronto con gli insediamenti industriali, gli svincoli autostradali e le superstrade, è riuscita a custodire diversi edifici antichi grazie all'ingegno delle sue comunità. Tra questi edifici, si registra il recupero di alcune «dimore» in grado di offrire al viandante un luogo nel quale stabilire una relazione con l'ambiente a lui estraneo;

il restauro di «Villa Permoli di Tomerello» rappresenta un esempio paradigmatico di questo percorso di riqualificazione e di tutela del patrimonio edilizio. Ubicata nel territorio di Campi Bisenzio, «Villa Permoli» è un fabbricato d'epoca costruito intorno al Cinquecento. La storia della Villa è documentata a partire dal XV secolo, allorché è descritta dai capitani di parte Guelfa come un semplice edificio di tipo residenziale del popolo di S. Stefano appartenente alla famiglia Ganucci. Nel XVI secolo, lo stabile viene trasformato da casa colonica in orfanotrofio. La Villa diviene la fattoria campigiana dello «Spedale degli Innocenti», lo storico orfanotrofio fiorentino con sede nel maestoso edificio progettato dal Brunelleschi. Durante il XVII secolo, la Villa continua ad essere sede dell'orfanotrofio sotto la guida dei Frati discepoli di San Francesco di Paola. Nei primi anni del XIX secolo, il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, ispirato in campo ecclesiastico dai principi del giurisdizionalismo, scioglie i beni della Chiesa e la proprietà della Villa è alienata alla famiglia Permoli. L'intero edificio assume i caratteri tipici della Villa toscana legata all'attività rurale ed acquista il nuovo toponimo di «Villa Permoli». Nel 1935 la proprietà dell'edificio è ceduta alla famiglia Rucellai, che ne fa una delle proprie residenze di campagna. Dal secondo dopoguerra, il complesso immobiliare è stato progressivamente abbandonato per essere infine recuperato in anni recenti dalla famiglia Vaiani. I Vaiani compiono importanti interventi di conservazione e restauro, rinunziando alla realizzazione di un già pianificato investimento immobiliare finalizzato alla vendita di appartamenti. Dal 2010 gli antichi spazi di Villa Permoli ospitano l'elegante Hotel 500, tuttora fedele al canone architettonico originario;

considerato che:

nella «Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Puglia», approvata il 20 giugno 2012 dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti», emerge uno scenario inquietante sulla gestione dei rifiuti operata dalla società Vergine di Taranto, di cui il dottor Paolo Ciervo è stato amministratore per diversi anni. Ebbene, nella relazione si legge che:

1) nel settembre 2010 la Commissione ha ascoltato i sindaci di Fagiano, di Monteparano e di Lizzano, i quali hanno rappresentato alla Commissione la drammatica situazione del territorio tarantino per quanto riguarda la gestione delle discariche. «Le esalazioni che provengono dalla discarica Vergine - hanno asserito i sindaci - superano abbondantemente i limiti della normale tollerabilità». Gli abitanti dei paesi interessati sono costretti a vivere chiusi in casa, specialmente nei mesi estivi. Il condizionamento delle abitudini di vita dei cittadini è massimo. Le emissioni odorifere moleste costituiscono peraltro una fonte di danno per il settore turistico, essendo impensabile che i villeggianti «possano decidere di trascorrere le loro vacanze in una zona dove, sebbene vi siano ricchezze dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, l'aria è irrespirabile»;
2) in particolare, il sindaco di Fagiano ha evidenziato come spesso i responsabili delle discariche abbiano trasgredito l'obbligo di bonifica delle aree già esaurite. Conseguentemente, stando a quanto dichiarato dai sindaci, si sarebbe consolidata la biasimevole prassi in base a cui le autorizzazioni per lo sfruttamento delle aree in questione vengono concesse in deroga, favorendo talvolta il moltiplicarsi della produzione di eluato. Soltanto dopo molto tempo intervengono i provvedimenti amministrativi definitivi, che puntualmente sanano le situazioni più opache;
3) la Commissione ha riconosciuto la giustezza delle recriminazioni rappresentate dai sindaci delle aree interessate, denunziando le intollerabili esalazioni provenienti dalla discarica Vergine e la mancata bonifica delle aree già sfruttate, quantunque fossero state previste, ma non escusse le fideiussioni poste a garanzia della bonifica della medesima discarica;
4) la Commissione ha sentito sul punto anche i dirigenti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente della Regione Puglia (Arpa Puglia). I rappresentanti dell'Arpa hanno sottolineato come la discarica Vergine sia stata posta più volte sotto la lente di ingrandimento della magistratura. Nell'ambito di alcune indagini sarebbero stati raccolti elementi di prova circa l'esistenza di traffici transregionali di rifiuti, volti a conferire nella predetta discarica rifiuti diversi da quelli ivi autorizzati. Per i dirigenti dell'Agenzia «meraviglia» che il serrato monitoraggio da parte di Arpa abbia potuto lasciare aperte «maglie così larghe da consentire traffici di tal fatta per un periodo di tempo consistente». Tuttavia, l'Arpa Puglia ha ammesso la compatibilità della saturazione dell'aria con una gestione nefasta e perniciosa della discarica;
5) a parere dei dirigenti dell'Arpa pugliese l'attività di controllo nei confronti delle discariche risente di un forte limite normativo. La delegazione di Arpa Puglia ha dichiarato che in Italia non esiste una normativa che precisi i limiti delle emissioni olfattive. Pertanto, seppure in certi casi venga rilevato un significativo superamento delle ordinarie soglie olfattive per la presenza nell'aria di alcuni composti osmogeni, come l'idrogeno solforato e il limolene, non possono essere adottati atti amministrativi che consentano di giungere ad una soluzione concretamente risolutiva del problema;
6) i dirigenti di Arpa hanno altresì dichiarato di aver effettuato più di un sopralluogo presso la discarica Vergine. A seguito di questi interventi sollecitati dai vigili del fuoco per la presenza di aria irrespirabile nell'agro di Lizzano, l'Arpa ha accertato «la presenza di cumuli di rifiuti non coperti all'interno della discarica e più precisamente nell'area di prestoccaggio». La Commissione ha registrato che in occasione di tali episodi alcuni bambini hanno dovuto far ricorso a cure mediche immediate. Dinanzi a tali eventi, la Regione Puglia ha diffidato la società Vergine «al ripristino delle regolari condizioni di esercizio della discarica», sospendendo contestualmente l'autorizzazione integrata ambientale al fine di garantire «la migliore tutela delle matrici ambientali e della salute dei cittadini»;
7) la Commissione, preso nota delle dichiarazioni dei dirigenti di Arpa Puglia, ha ribadito il disagio sofferto dalle comunità locali. Insieme alla tutela dell'ambiente e al diritto alla salute, esiste per la Commissione il diritto di ciascuno a vivere in condizioni dignitose. Tuttavia, in questo caso, secondo il collegio parlamentare, «è la stessa dignità umana ad essere stata calpestata vergognosamente»;
8) la pediatra operante presso il Comune di Lizzano ha ipotizzato che l'esistenza di alcune rare patologie riscontrate nei bambini della cittadina tarantina possa effettivamente dipendere da una improvvida gestione della discarica Vergine. La specialista ha evidenziato una anomala concentrazione di casi di ipotiroidismo congenito e malattie respiratorie nei bambini sotto i cinque

anni. La pediatra ha quindi manifestato i propri timori sul fatto che nell'impianto di smaltimento possano essere stati riversati rifiuti non autorizzati e soprattutto pericolosi, i quali hanno potuto influire sulla genesi delle richiamate patologie;

9) la Commissione, allarmata dalla testimonianza della dottoressa, ha invitato a non sottovalutare le osservazioni di chi opera nel territorio, suggerendo agli organi competenti di svolgere ulteriori studi epidemiologici da condurre con particolare sollecitudine;

10) nel corso della missione a Taranto, la Commissione ha raccolto i rilievi anche di alcune associazioni ambientaliste. In particolare, l'associazione «Taranto Libera» ha auspicato per la discarica Vergine una «sorta di moratoria», in quanto, nonostante la contestatissima gestione dell'impianto, i responsabili della struttura avrebbero domandato alla Regione la possibilità di conferire una quantità di materiale maggiore, senza il necessario adeguamento dimensionale della discarica. I rappresentanti dell'associazione «Altamarea» hanno sottolineato invece la «sistematica violazione del principio di prossimità, nel senso che le discariche regionali vengono sistematicamente utilizzate per ricevere rifiuti provenienti da altre Regioni»;

11) la Commissione ha scrupolosamente ricostruito le vicende giudiziarie, che hanno coinvolto la discarica Vergine. In certi casi gli imputati sono stati assolti, in altri sono stati condannati in via definitiva. Ovviamente, i procedimenti penali ancora in corso necessitano delle dovute verifiche processuali. Allora quel che più interessa è accennare alle indagini per ciò che hanno fatto venire alla luce, ossia un laido mercato dei rifiuti che ha assunto negli anni dimensioni transregionali:

nel 2010, la società Vergine Srl (ora SpA), gestore dell'omonima discarica, è stata sottoposta dalla procura di Taranto ad accertamenti tesi a verificare la possibile violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la problematica attinente alle esalazioni provenienti dall'impianto in esame. Occorre aggiungere che il 10 febbraio 2014 la procura ionica ha posto sotto sequestro l'impianto per traffico illecito di rifiuti, violazione delle norme ambientali e getto pericoloso di cose. Nel gennaio 2016 la medesima procura ha disposto il sequestro per equivalente pari ad un ammontare di 6 milioni di euro, aggredendo danaro, beni ed azioni delle società di coloro che in questi anni hanno gestito la discarica di Lizzano. Secondo quanto riportato dal «il Fatto Quotidiano», i gestori «si limitavano a stoccare i rifiuti senza alcun trattamento, così ottenendo un consequenziale enorme risparmio nei costi di esercizio dell'attività»;

nel 2008, la Vergine SpA è stata sottoposta ad accertamenti dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Perugia, coordinati dalla procura di Lanciano (procedimento poi transitato per competenza alla procura di Perugia), per il presunto smaltimento illecito di rifiuti prodotti da un'azienda abruzzese di gestione di rifiuti speciali. Tali rifiuti, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbero recato un codice tipologico falso per ottenere una consistente riduzione dell'ecotassa. Successivamente i rifiuti in questione sarebbero stati trasportati in impianti di smaltimento compiacenti, tra i quali figurerebbe la discarica Vergine;

ancora prima delle indagini avviate dalla procura di Lanciano, la procura di Milano ha indagato in merito alla illecita commercializzazione di rifiuti sviluppatasi nell'ambito di un inverosimile rapporto triangolare. In sostanza, i rifiuti sarebbero partiti dalla Campania per essere trattati in Lombardia e infine smaltiti in Puglia, presso le discariche Ecolevante e Vergine;

12) in conclusione, la Commissione non ha considerato affatto peregrina l'ipotesi che le esalazioni moleste possano essere ricondotte al conferimento presso la discarica Vergine di rifiuti altamente nocivi, diversi da quelli ammessi nell'impianto di Lizzano,

si chiede di sapere se, attesi i turbolenti trascorsi professionali dell'attuale amministratore e proprietario della Cipeco Srl, proponente e futuro gestore dell'impianto di smaltimento rifiuti di Campi Bizenzio, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario promuovere un'approfondita indagine ministeriale circa l'opportunità di affidare la gestione della delicatissima attività di trattamento di rifiuti speciali a chi secondo gli interroganti si è maldestramente cimentato con la gestione di un analogo impianto nella provincia di Taranto e che si è sottratto dall'impegno di bonifica solennemente assunto dinanzi alla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, lasciando un'intera collettività a battersi da

sola con gravissimi problemi ambientali..
(4-08781)
FABBRI - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il comitato "Salute e Diritti" ha acquistato spazi pubblicitari nella città di Pesaro e per portare avanti la propria battaglia contro l'obbligo vaccinale;
nella cartellonistica, su sfondo nero, compariva l'immagine di una siringa e le parole: "Vaccini: 21.568 reazioni avverse segnalate nel periodo 2014-2016", seguite dal monito: "Se c'è rischio deve esserci scelta";
a seguito di detta campagna, il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Area Vasta 1 ha provveduto ad inviare la segnalazione con le fotografie dei cartelloni all'ufficio legale dell'Asur Marche;
lo stesso direttore, in un'intervista rilasciata in data 19 dicembre 2017 al "Corriere Adriatico", ha specificato: «Ho mandato tutto all'ufficio legale dell'Asur. Ci sono diverse cose che non tornano. Prima di tutto il comitato che ha acquistato lo spazio pubblicitario parla di reazioni avverse alle vaccinazioni ma non è esattamente così. Così l'informazione è incompleta. In seguito alle vaccinazioni, infatti, vanno segnalate tutte le reazioni avverse. Anche quelle non legate al vaccino. Non c'è corrispondenza tra reazione avversa segnalata e vaccino: c'è un nesso temporale ma non causale tra le due cose»;
cartelli simili sono comparsi anche in Piemonte;
considerato che:
le vaccinazioni sono tra gli interventi di maggiore efficacia per la prevenzione primaria delle malattie infettive, sono uno strumento essenziale per la salute della popolazione e soprattutto dell'infanzia;
raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali è il mezzo per garantire alla popolazione la scomparsa o il controllo di alcune importanti malattie;
in Italia ed anche nella regione Marche, a partire dal 2013, si è registrato una tendenza di progressiva diminuzione nel ricorso alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate;
tale fenomeno ha determinato il rischio di uno scostamento dalla soglia del 95 per cento di copertura vaccinale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il raggiungimento della cosiddetta "immunità di gregge" e da tempo obiettivo dei piani nazionali di prevenzione vaccinale (PNPV), incluso l'ultimo (PNPV 2017-2019), per proteggere indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati;
la legge sulle vaccinazioni, n. 119 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017, è stata adottata per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e per assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza relativamente alla circolazione di patogeni infettivi, garantendo i necessari livelli di copertura vaccinale;
la normativa estende da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie previste per l'iscrizione a scuola: tali vaccinazioni riguardano bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, come da allegato n. 2 della circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017;
finora erano obbligatorie le vaccinazioni per difterite, tetano, polio ed epatite B. Ora si aggiungono quelle per pertosse, Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, rosolia, parotite e varicella (quest'ultima obbligatoria solo per i nati dal 1º gennaio 2017);
tutte le 10 vaccinazioni obbligatorie sono gratuite, in quanto già inserite nei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA);
considerato, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:
l'Oms identifica nella Romania e nell'Italia i due Stati con i maggiori focolai a rischio epidemia di morbillo;
l'Italia ha registrato un forte aumento dei casi nelle prime settimane del 2017: con 238 casi segnalati finora a gennaio e almeno altrettanti a febbraio, il numero totale dei casi segnalati nel 2016 (circa 850) è stato già superato come evidenziano gli ultimi dati del Ministero e dell'Iss che segnalano 1.010 casi

dal 1° gennaio al 26 marzo 2017;
sempre secondo l'Oms,, per eliminare il morbillo, serve una copertura vaccinale di almeno il 95 per cento, ma nella Regione europea dell'Oms si è scesi ben al di sotto e a gennaio 2017 sono stati segnalati oltre 500 casi di morbillo;
la malattia, in questo modo, continua a diffondersi, con la possibilità di causare epidemie e questo anche se due terzi dei 53 Paesi della regione hanno bloccato la trasmissione endemica che resta tale però in altri 14 Paesi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, visto il grande impegno dimostrato a favore della promozione delle vaccinazioni anche e soprattutto attraverso l'approvazione della legge n. 119 del 2017, non intenda mettere in atto una ulteriore iniziativa utile a contrastare questa campagna di delegittimazione che mette a rischio la salute pubblica.
(4-08782)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-04169, del senatore Vacciano ed altri, sull'attività di ricognizione di 419 plichi depositati presso la Banca d'Italia;
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
3-04166, del senatore Fravezzi ed altri, sulla cessione delle cartiere del gruppo Fedrigoni al fondo statunitense Bain Capital;
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-04167, della senatrice Puppato ed altri, sulla diffusione di incendi dolosi in Veneto.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-04163 del senatore Fravezzi ed altri.

1.5.2.3. Seduta n. 920 (ant.) del 21/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

920a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 921, 923 e 1 del 22 dicembre 2017 e del 9 gennaio e 23 marzo 2018
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro: GAL-UDCeDC; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà - Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

MAURO Giovanni, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta

odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Toscana a seguito della scomparsa del senatore Altero Matteoli, ha riscontrato, nella seduta del 20 dicembre, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Franco Mugnai.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Franco Mugnai.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2740) ***Deputato BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2740, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lumia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, i colleghi sanno che stiamo per approvare la legge sui testimoni di giustizia e che questi sono diversi dai collaboratori di giustizia. I colleghi non sanno però che, pur avendo i testimoni di giustizia dato un contributo preziosissimo nella lotta alle mafie il più delle volte lo Stato non ha saputo apprezzarlo né accompagnare una scelta di vita che spesso ha causato molti guai e sofferenze sia a loro, che alle loro famiglie. La legislazione antimafia, infatti, all'origine non era stata concepita per i testimoni di giustizia, ma per i collaboratori di giustizia. Ricordo a tutti i colleghi che si era in una fase storica in cui lo Stato italiano per la prima volta decideva di sfidare le mafie, per cui il contributo dei collaboratori di giustizia era di inestimabile valore. La legislazione nasce appunto su di loro e si adatta poi sui testimoni di giustizia. Questo adattamento ha causato alla fine molti danni e, come dicevo prima, molti disagi per la vita reale dei testimoni di giustizia.

Colleghi, parliamo di persone oneste che fanno il loro lavoro, che vengono a conoscenza di fatti di mafia e che, piuttosto che girare le spalle, negare e far finta di non vedere, decidono di fare il loro dovere di cittadini, cioè denunciare e testimoniare. Il loro è quindi un contributo speciale e di grande qualità perché manda in bestia le mafie, che nei confronti di un cittadino onesto che testimonia non accettano l'idea che qualcuno possa inserirsi in un affare che non gli appartiene, dal momento che per le mafie l'omertà è il cardine della relazione con i cittadini onesti: «Fatti i fatti tuoi. Non ti

immischiare, non sono questioni che ti riguardano».

Questo è il motivo per cui la vita di queste persone è a rischio; il più delle volte devono abbandonare la loro condizione quotidiana, in alcuni casi addirittura tutto d'un tratto; per cui la mattina danno il loro contributo e già la sera devono abbandonare la loro vita reale e il loro lavoro: allontanarsi dalla propria abitazione, interrompere tutti i rapporti con gli amici, portare i loro figli via dalla scuola e cambiare località, nome e vita. Capite che in questo strappo violento dai propri affetti e dal proprio territorio si crea un disagio che lo Stato deve comprendere e saper accompagnare, e il più delle volte questo non è stato fatto. Ancora di più: c'è il passaggio successivo di consentire ai testimoni di giustizia di potersi reinserire nella vita reale, perché la testimonianza è un tratto della propria vita, non è la vita: la vita sono il lavoro, le relazioni, la famiglia e il territorio e tutto questo deve essere fatto in condizioni di anonimato, addirittura cambiando le proprie generalità. Immaginate una persona che, tutto ad un tratto, ha un altro nome e un altro cognome e noi sappiamo che l'identità è uno dei diritti essenziali dell'individuo, oltre che uno dei tratti distintivi della vita e del cammino di una persona e questo non c'è più. Pensate poi ai figli di queste persone, che improvvisamente devono subire questo trauma senza capire bene la portata di quella decisione e senza comprendere bene perché il loro papà e la loro mamma li hanno portati a fare quella scelta. Capite bene quindi anche il trauma, le difficoltà e i disagi che si moltiplicano quando dal testimone si passa alla sfera del congiunto e dei figli. Lo stesso vale anche per altri familiari che, il più delle volte, diventano oggetto di ritorsione e di vendetta, per cui è su costoro, che rimangono nella località di origine, che si scatenano la furia e la violenza mafiosa (e abbiamo avuto molti casi che ci mostrano che quella scelta è stata sottoposta poi ad un elevato sacrificio).

Quindi, cari colleghi, per la prima volta succede che interveniamo, in questo campo definendo un insieme di norme, una normativa sistemica riguardante esclusivamente i testimoni di giustizia, che parte sin dall'origine dall'idea che il testimone di giustizia è una risorsa e non un problema per lo Stato italiano ed è una risorsa preziosa. Per questo dobbiamo chiedere scusa ai testimoni di giustizia. Dobbiamo capire che abbiamo fatto degli errori gravi e che adesso possiamo finalmente compiere una scelta che ci consenta di guardarli negli occhi, come Stato che dà la mano al proprio cittadino ed insieme ad essi compie delle scelte serie, in grado di portare a degli impegni che possano essere mantenuti.

Tutto l'articolato cammina lungo questo itinerario. E c'è anche una novità assoluta: i testimoni di giustizia possono rimanere nel luogo d'origine. Questa è un'altra scelta dirompente, di rottura. Lo Stato, come prima opzione, deve consentire a chi fa il testimone di giustizia di non essere sradicato. Naturalmente va valutato il pericolo reale e, in proporzione al pericolo reale, lo Stato deve fare di tutto perché il testimone sia tutelato e la sua attività economica, sociale, affettiva e familiare possa esplicarsi lì dove egli ha vissuto, dove ha maturato questa scelta e dove deve diventare un esempio per tutta la comunità locale e per gli altri cittadini.

Oggi anche questa opzione che, normativamente, prima era secondaria - anzi era quasi bistrattata - diventa una opzione alla pari di quella che si consuma quando il testimone viene portato via dalla propria località. Quindi, gli articoli scorrono lungo questo filo: il testimone come risorsa, risorsa rimanendo nel luogo di origine, risorsa quando è costretto, per motivi di protezione, ad essere allontanato, risorsa, non solo quando testimonia, ma anche quando deve essere reinserito nella vita sociale; risorsa anche quando deve essere protetto con delle norme di sicurezza che non sono a fisarmonica: di grande rilievo quando si testimonia e poi, alla fine, sempre più ridotte, addirittura poi venendo meno quando si finisce di dare questa testimonianza. Abbiamo avuto dei casi gravissimi. Pensate al caso Lea Garofalo, casi in cui poi le mafie, che non dimenticano, sono intervenute e hanno causato lutti e dolori immani a quelle persone e ai loro familiari. Anche questo viene superato perché il sistema di sicurezza deve essere sempre allerta, proporzionato, vigile e non deve essere strumentale per usare testimoni e poi abbandonarli al loro destino.

Con queste scelte, cari colleghi, possiamo arricchire la legislazione antimafia di questo altro strumento. Signor Presidente, lei sa che questa è stata una legislatura molto ricca di interventi proprio

nel campo della lotta alle mafie. Non era mai successo che finalmente ci si spostasse dall'antimafia del giorno dopo (quella emergenziale, quella che rincorre gli atti spesso violenti e le stragi delle mafie) cercando di avanzare verso l'antimafia del giorno prima (quella che anticipa, quella che comprende, quella che finalmente dà allo Stato la possibilità di dettare i tempi). Certo, siamo ancora all'inizio dell'antimafia del giorno prima. Ancora c'è bisogno di ulteriori interventi e c'è bisogno ancora di migliorare il nostro sistema sia culturale sia giuridico, che operativo, ma è la strada che abbiamo imboccato in questa legislatura e ha bisogno, quindi, di andare avanti, di esplicare tutte le proprie potenzialità. Vi assicuro, però, che il disegno di legge sui testimoni di giustizia sarà una buona legge e mi auguro che esso passi nel testo approvato dalla Camera, anche perché è una legge che è stata caratterizzata da una condivisione e una preparazione molto forte. All'origine di questa legge c'è il lavoro della Commissione parlamentare antimafia, che ha svolto proprio un lavoro di "scavo" con i testimoni di giustizia e ha trovato una condivisione pressoché unanime.

Mi auguro che anche qui al Senato questa condizione si realizzi e che, quindi, possiamo tutti insieme approvare questo disegno di legge, anche in tempi ristretti. Non vi leggerò pertanto l'articolato e non vi tedierò con una presentazione tecnica, in modo da andare avanti per approvare il testo in tempi brevissimi. Chiedo quindi alla Presidenza di consentirmi di consegnare la relazione tecnica affinché sia allegata al Resoconto della seduta. *(Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP-LeU)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, ritengo che l'aspetto giuridico sia ovviamente importante, perché non si può discutere di un testo legislativo senza valorizzarne gli aspetti in diritto, però ritengo che l'aspetto politico sia addirittura preminente.

Parliamo dei due versanti sui quali occorre intrattenersi. Intanto vi è un versante soggettivo, ossia di individuazione dei soggetti ritenuti meritevoli dei criteri del sistema di protezione, delle tutele introdotte da questa legge. Da questo punto di vista c'è una dilatazione importante, perché non si comprendono soltanto i testimoni di giustizia, ossia coloro i quali hanno svolto un'attività testimoniale rendendo dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria, bensì si include nel novero dei soggetti che beneficiano di questa forma di tutela non soltanto i soggetti che stabilmente convivono con i testimoni di giustizia, ma anche i soggetti coinvolti nell'area del pericolo - potremmo dire - che pone a rischio la loro stessa sopravvivenza. Quindi vi è un'importante dilatazione.

Inoltre, c'è un'attenzione responsabile alla qualità delle dichiarazioni, perché c'era un problema costituito dalla necessità di individualizzare il trattamento riservato ai testimoni di giustizia a coloro i quali risultassero meritevoli. Qui l'obiettivo è perseguito su di un doppio versante. Per un verso, si dice che costoro debbano avere reso delle dichiarazioni attendibili in senso intrinseco, e per giunta fondatamente attendibili. C'è l'utilizzazione di un attributo che forse poteva ritenersi superfluo, quella della fondatezza dell'attendibilità, perché si sarebbe potuto obiettare che ciò che è attendibile lo è in quanto è fondatamente attendibile. Però l'uso, forse enfatico, plurimo, dell'attribuzione serve a sottolineare che non si può pretendere di beneficiare di un trattamento di questo genere solo per aver reso delle dichiarazioni che magari si collocano in un'area di dubbio.

Quindi parliamo di attendibilità per giunta oggettiva, perché l'altro attributo, quello dell'attendibilità intrinseca, è derivato da una collaudata giurisprudenza (ormai dal 1991, perlomeno con la prima sentenza a sezioni unite, quella relativa all'omicidio del commissario Calabresi) secondo la quale essa è quindi una connotazione intrinseca oggettiva della dichiarazione. Quindi essa viene dopo l'attendibilità soggettiva e costituisce un corredo rassicurante della circostanza che quel soggetto merita effettivamente la protezione che gli viene riservata.

Ora, lo diceva il relatore, vi è un aspetto di umanizzazione della tutela, perché la tutela non può spingersi, salvo il caso in cui vi siano delle prevalenti esigenze di sicurezza, fino al punto di allontanare questi soggetti dal luogo in cui essi vivono e dove esercitano quelle attività lavorative che

costituiscono il loro sostegno e della loro stessa famiglia. Quindi, in linea principale, vi è il diritto a rimanere nel posto dove si vive, dove si intrattengono le proprie relazioni lavorative, sociali e umane, salvo che non siano prevalenti quelle esigenze di sicurezza che eventualmente possano consigliare l'allontanamento da quei posti; e poi il diritto al mantenimento delle relazioni affettive che costituisce un necessario *pendant* rispetto al diritto a rimanere là dove si è sempre vissuti.

Dicevo, l'altro parametro a mezzo del quale si persegue l'obiettivo di garantire dichiarazioni attendibili è costituito dalla introduzione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, a corredo del delitto di calunnia, per coloro i quali abbiano, nel tentativo di ottenere ovvero di permanere sotto il regime di speciale protezione, reso dichiarazioni false nella consapevolezza della loro falsità, quindi attribuendo un fatto ad un soggetto il quale si sapeva prima ancora essere innocente.

Le misure ulteriori sono volte a garantire un sostegno economico che, avvedutamente, centra l'obiettivo del mantenimento di un tenore di vita corrispondente a quello al quale è si è rinunciato.

Dicevo in apertura (e sarei incompleto se non dessi conto di quest'altro versante) che la scelta politica è in un certo senso sovrastante dal punto di vista valoriale e di quelle ragioni che dirigono la decisione del legislatore in una direzione o in un'altra rispetto al pur cospicuo e altrettanto rilevante versante giuridico, ossia in cosa le scelte assiologiche del legislatore si sono poi concretizzate. Nel provvedimento in discussione interveniamo infatti su quello che potrei definire lo snodo essenziale di ogni buona democrazia, ossia i fatti regolativi del rapporto di fiducia tra Stato e cittadino. Questo è uno degli elementi fondamentali della democrazia, perché il cittadino rinuncia a determinate sue prerogative, anche di libertà, nei confronti di uno Stato il quale assolva a quegli obblighi strumentali minimi (così potrei definirli), che sono indicativi di un livello adeguato del rapporto di lealtà tra Stato e cittadino. Lo Stato si assume quindi obblighi di tutela nei confronti dei cittadini, consistenti nell'assicurare le migliori condizioni di vita, e si obbliga a mantenere la pace e la coesione sociale, in cambio di una cessione di diritti individuali del cittadino. Non era quindi pensabile che, in un contesto che costituisce l'in sé del rapporto di fiducia e quindi delle garanzie democratiche, lo Stato venisse meno ad un obbligo di solidarietà nei confronti di soggetti che rinunciano alla loro tranquillità familiare, al diritto di vivere laddove sono nati, ai rapporti affettivi, sociali, ai vantaggi economici conseguenti a un'attività che loro hanno liberamente esercitato da sempre. Non era ipotizzabile uno Stato renitente, omissivo e latitante nell'assolvere ai suoi doveri, non soltanto di protezione ma anche di garanzia, in ordine alla prosecuzione e al mantenimento di condizioni di vita precedenti l'assunzione di un obbligo importante da parte del cittadino nei confronti dello Stato, che si sostanzia nell'obbligo di rendere leale il proprio comportamento nei confronti dello Stato stesso e nell'assolvimento di un difficile ma doveroso obbligo di lealtà nei confronti dell'amministrazione della giustizia, rendendosi protagonisti di un comportamento assolutamente fedele ed osservante rispetto alle regole, con ciò assumendosi rischi non soltanto per sé ma soprattutto nei confronti della propria famiglia.

Ritengo quindi che forse l'aspetto più qualificante del provvedimento in esame sia l'espressione di principi fondamentali di democrazia regolativi di questo difficile rapporto tra Stato e cittadini, che questo testo normativo realizza in un contesto di realtà e di assolvimento reciproco di obblighi. In questa direzione credo che il testo meriti la massima considerazione e di essere votato, e mi permetto, per non ripetere quella esibizione inutile di chi dice le stesse cose in discussione generale e in dichiarazione di voto di anticipare in questo sia pur differenziato contesto il voto favorevole del Gruppo al quale sono iscritto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, sono passati sedici anni da quando è stata promulgata la legge n. 45 del 2001, che ha sostanzialmente esteso ai testimoni di giustizia le misure a favore dei cosiddetti pentiti e qualcuno potrebbe pensare che, essendoci già una legge, sia superfluo approvarne un'altra.

In questo tempo ci si è resi conto che molte situazioni andavano normate meglio, a partire dalla definizione di testimone che è stata indicata dal decreto-legge n. 8 del 1991 che ha esteso a loro alcuni ambiti di premialità dei collaboratori di giustizia.

Basandosi su un'analisi superficiale sembrerebbe che le due figure, avendo alcuni tratti in comune, non

necessitino di specifiche e che la normativa fosse più che sufficiente. Invece, analizzando lo stato attuale sono emerse diverse criticità che possiamo riassumere in un massiccio ricorso ai programmi di protezione in località protetta, in situazioni spesso degradate e in completo isolamento sociale, in un'insufficienza delle risorse economiche e in una disparità di trattamento tra testimoni di giustizia e, infine, in un'eccessiva rigidità delle procedure. Proprio per superare queste criticità che è stato predisposto e approvato alla Camera questo provvedimento, che oggi ci accingiamo a licenziare.

Tra i punti salienti di questo disegno di legge segnalo il riconoscimento della protezione delle persone conviventi ai testimoni e una migliore definizione giuridica. Si definiscono le tipologie delle speciali misure di protezione, che si sostanziano in misure di tutela fisica, economica e di inserimento sociale e lavorativo. Si precisa che le misure di protezione dovranno essere personalizzate, indipendentemente se adottate nella località di origine o in quella protetta.

Anche il sostegno economico viene articolato per andare incontro alle necessità del testimone e dei suoi familiari: gli viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute, come il diritto ad un alloggio di pari dignità, il diritto a un'assistenza legale e un indennizzo forfetario; nel caso di trasferimento in un luogo protetto, lo Stato acquisterà poi i suoi immobili, corrispondendo il denaro ai testimoni.

Altro aspetto innovativo consiste nell'individuazione delle misure di reinserimento sociale lavorativo, che prevedono la possibilità di accesso a un'attività lavorativa anche non retribuita, la possibilità di beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa e la possibilità di accesso alla gestione di beni confiscati.

Questa legge, oltre a tutelare gli interessi economici e sociali del testimone, si concentra anche sul versante istituzionale, innovando la composizione della commissione centrale, e del Servizio centrale di protezione, come anche in merito alle proposte di ammissione alle specifiche misure di protezione. Si semplifica inoltre la disciplina del piano provvisorio e definitivo di protezione.

Importante e forse la novità maggiore di questo provvedimento è l'articolo 16 che istituisce la figura del referente del testimone di giustizia: una persona di sua fiducia che l'assiste per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente fino al riacquisto dell'autonomia economica e quindi sociale. Va specificato che il referente ha compito esclusivamente assistenziale e che la titolarità della decisione resta comunque in capo al testimone.

Questo disegno di legge da un lato mette al centro il bisogno del testimone, tant'è vero che in stato di necessità potrà interloquire direttamente con la commissione centrale; dall'altro lato lo responsabilizza ulteriormente: in caso di dichiarazioni mendaci per ottenere illeciti benefici scatta un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia.

Concludo, Presidente, dicendo che questa sarà una buona legge che sanerà distorsioni del passato e ridarà fiducia a persone che hanno dato molto a tutti noi e che spesso non hanno ricevuto in proporzione. È una legge che per me assumerà un significato speciale: sentire con le proprie orecchie le emozioni, l'ansia e la fatica del vivere dei testimoni di giustizia resterà un ricordo indelebile.

Spero che sia data grande visibilità al provvedimento, perché la sua conoscenza potrà incoraggiare altri cittadini a denunciare. *(Applausi dal senatore Lucidi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con il disegno di legge al nostro esame che ci accingiamo a votare, sui testimoni di giustizia finalmente si affronta uno dei problemi seri del nostro Paese. E quando le proposte di legge riguardano problemi effettivi del nostro Paese e non si fa solo propaganda politica, queste sono votate - come mi auguro avverrà anche oggi - all'unanimità (lo testimoniano già i pochissimi emendamenti che sono stati presentati).

Si tratta di garantire non solo protezione, come giustamente previsto dal provvedimento, con un sistema di garanzie sia sotto il profilo della tutela personale sia sotto il profilo degli aiuti economici sia sotto il profilo del sostegno psicologico e altro ancora; quello che interessa di più è che questo disegno di legge finalmente riconosce il ruolo che i testimoni di giustizia hanno nel garantire, con le loro dichiarazioni, un contributo effettivo all'accertamento delle responsabilità. Vi è tutto un sistema di

garanzie che vengono attuate e, allo stesso tempo, come è stato appena ricordato dal collega del Movimento 5 Stelle, c'è la figura del referente del testimone di giustizia, che serve proprio ad individuare eventuali deficienze e problemi nell'ambito della tutela, in modo tale da offrire garanzie a queste persone, che offrono un aiuto e un contributo allo Stato mettendo a rischio la propria persona e a volte anche i propri familiari.

Per questa ragione il disegno di legge in esame, nel suo complesso, disegna un quadro di garanzie e di tutele, che servono a far sì che queste persone si sentano rassicurate del fatto che il loro contributo ad uno dei servizi allo Stato viene riconosciuto dalle autorità e dalle istituzioni. Per questa medesima ragione credo che il nostro intervento arrivi addirittura in ritardo, ma finalmente arriva. Occorre valutare con attenzione come questo provvedimento segni un discrimine tra la buona politica e la cattiva politica. La buona politica affronta infatti problemi individuali seri, che sono presenti nel nostro Paese, mentre la cattiva politica bada più a fare norme che servono ad alimentare un contrasto politico, anziché a risolvere problemi. La norma in esame, così come è scritta, ci viene sollecitata dagli stessi testimoni di giustizia, che temevano la nostra noncuranza rispetto a problemi di questo tipo, probabilmente pensando che avessimo più interesse verso altri problemi, al punto che in questi ultimi giorni hanno organizzato delle manifestazioni per sollecitare l'approvazione di tale normativa.

A nome del Gruppo di Forza Italia saluto dunque con grande soddisfazione il fatto che finalmente si sia arrivati a discutere e a votare il provvedimento in esame e lo testimonia anche il fatto che non abbiamo presentato emendamenti, né in Commissione né in Assemblea, proprio perché condividiamo completamente il provvedimento, fin dalla sua prima disposizione, dalla definizione del testimone di giustizia, alle varie misure che vengono adottate nel testo. Pertanto, per non perdere ulteriore tempo, garantisco che il Gruppo di Forza Italia condividerà, nel voto finale, la disciplina in esame, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, solo poche settimane fa abbiamo approvato il nuovo codice antimafia e, con l'approvazione oggi di questa nuova misura (mi auguro in via definitiva), poniamo un altro tassello importante del quadro disegnato dall'attuale legislatura, che sul tema del contrasto alla mafia ha segnato alcuni *goal* importanti.

L'approvazione del disegno di legge per la protezione dei testimoni di giustizia è un atto dovuto, non solo nei confronti del sistema del contrasto e della lotta alla mafia, che oggi ha bisogno di queste figure, ma anche come segno di attenzione a persone che, per un atto di altissimo valore civico, mettono in pericolo la propria vita, quella della propria famiglia, la tranquillità della loro esistenza e anche la struttura stessa della propria vita.

Innanzitutto occorre segnare la differenza tra costoro e la figura del collaboratore di giustizia, perché questa sovrapposizione troppo spesso, nel linguaggio comune, rischia di non aiutarci a mettere a fuoco di chi stiamo parlando. Il testimone di giustizia non è il pentito e non è persona che si sia macchiata di qualche crimine e abbia deciso di collaborare. Il testimone di giustizia è persona assolutamente innocente che decide di mettersi a disposizione dello Stato.

Quando parliamo del fenomeno dell'omertà in alcune zone del nostro Paese, dobbiamo avere sempre molto chiaro qual è il destino, qual è il contesto in cui si va ad inserire la persona che decide di sfidare il silenzio, che decide di denunciare. Questa persona si mette nelle mani di uno Stato che spesso non è in grado di difenderla. Con questa legge rendiamo più facile difendere la figura del testimone di giustizia a partire da una innovazione importante, una delle più importanti, credo, contenuta all'interno di questo provvedimento, cioè quella per cui la protezione del testimone di giustizia sempre di più, con questo disegno di legge, viene orientata a difesa della sua vita là dove lui la sta vivendo e non attraverso i programmi speciali di trasferimento in luogo protetto, che devono rimanere l'ultima *ratio* considerato l'impatto formidabile che hanno sulla vita di queste persone.

Segnalo poi le modificazioni che ci sono anche rispetto alle previsioni: la possibilità di assunzione nella pubblica amministrazione e le possibilità a favore delle persone che hanno un'impresa e penso alla figura importante di Pino Masciari che ancora oggi, da ex imprenditore, vive nelle mani dello

Stato in maniera protetta. Questo disegno di legge consente di aiutare chi ha un'impresa ad andare avanti, anche prevedendo l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia in questa direzione, per aiutare queste persone.

Ancora, è importante la possibilità di utilizzo dell'incidente probatorio e della videoconferenza per ascoltare queste persone, la cui sovraesposizione va assolutamente evitata proprio per il rispetto del pericolo cui stanno esponendo la propria vita.

Si tratta di veri e propri eroici civili che decidono di sfidare le mafie pagando un prezzo altissimo, rinunciando, cioè, alla normalità della loro esistenza e alla sicurezza della propria famiglia. Credo quindi che sia un atto dovuto, da parte di questo Parlamento, riuscire, in questo finale di legislatura, a portare a termine una promessa, che non è solamente nei confronti di queste persone, e non è solamente nei confronti di quelle organizzazioni della società civile che tanto hanno premuto in questa direzione, ma è anche e soprattutto volta ad impegnarsi a realizzare uno dei principi costituzionali più caratterizzanti, cioè il rispetto della legge. Il rispetto della legalità richiede sostegno a chi si faccia carico, mettendo in gioco la propria esperienza, la propria esistenza, la sicurezza della propria famiglia, di aiutare tutti e tutte noi a fare in modo che la piaga della criminalità organizzata possa trovare nelle leggi dello Stato, ma anche e soprattutto nella testimonianza civile delle persone in prima linea, una soluzione, fornendo una via di salvezza al nostro Paese dal crimine organizzato, per la riaffermazione della legalità dello Stato e della piena costituzionalità della vita di tutti i nostri concittadini e concittadine, anche quelli che vivono nelle zone maggiormente colpite da questa piaga. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo solo per dire che il Governo guarda con favore all'approvazione di questo disegno di legge per le ragioni già ampiamente esposte dal relatore e da tutti gli interventi che si sono succeduti dopo.

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che la 5a Commissione ha espresso sul testo del disegno di legge proposto dalla Commissione giustizia un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1.

Peraltro, come già rilevato dal senatore Tonini nel corso della seduta della 5a Commissione permanente del 13 dicembre scorso, l'emendamento del relatore 1.1, che incide proprio sul comma 2 dell'articolo 1, ripristina il testo approvato dalla Camera dei deputati sul quale la stessa Commissione bilancio aveva espresso un parere integralmente non ostativo. L'approvazione della proposta 1.1 potrebbe quindi superare il parere contrario sul testo espresso dalla 5a Commissione.

Chiedo pertanto al senatore Tonini, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, la conferma di tale interpretazione.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, confermo quanto da lei detto: è evidente che il nostro parere contrario sul comma deve intendersi come un parere di nulla osta condizionato all'approvazione dell'emendamento. Ove approvato l'emendamento, ovviamente, le obiezioni cadrebbero.

PRESIDENTE. Alla luce di quanto illustrato dal senatore Tonini, l'approvazione dell'emendamento 1.1 è necessaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 1.1,

presentato dal relatore, anche alla luce del parere della Commissione bilancio che abbiamo appena ascoltato. Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.1 il parere è favorevole.

Se me lo consente, signor Presidente, esprimerei il parere anche sugli altri due emendamenti: invito a ritirare gli emendamenti 2.1 e 8.1, altrimenti esprimo parere contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questo è un provvedimento particolarmente importante e delicato, che meriterebbe il voto di tutti i senatori. Poiché noto i banchi non particolarmente pieni, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PALMA *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, signor Presidente, mi complimento per la celerità e mi auguro che la stessa celerità, sia pure in questo scorcio di legislatura, accompagni anche le altre verifiche del numero legale.

PRESIDENTE. Penso sia l'augurio di tutti.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

ZIZZA *(GAL-UDC)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Zizza, ho già indetto la votazione per alzata di mano.

È approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

ZIZZA *(GAL-UDC)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Procediamo pertanto alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, sono inserite schede cui non corrispondono senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a estrarre tutte le schede che non corrispondono alla presenza di senatori.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Anche dall'altra parte!

PRESIDENTE. Anche dall'altra parte. Chiedo cortesemente ai colleghi di collaborare con i senatori Segretari. Possiamo procedere.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame mira a superare le criticità derivanti dall'attuale assetto normativo che inquadra la disciplina dei testimoni di giustizia nell'ambito della normativa in materia di collaboratori di giustizia, contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991.

Il disegno di legge dà seguito alle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato nella sua relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, presentata nell'ottobre 2014.

Va preliminarmente ricordato che la legge n. 45 del 2001, riformando appunto la disciplina contenuta nel decreto-legge del 1991 sui collaboratori di giustizia, ha avuto il merito di codificare la figura autonoma del testimone di giustizia, essendo tale categoria di soggetti, diversamente dai cosiddetti pentiti, normalmente estranea al circuito criminale. Prima del 2001, infatti, il trattamento del testimone, nella prassi, era indistintamente equiparato a quello del collaboratore di giustizia previsto dal decreto-legge del 1991 e solo con tale novella la sua posizione viene distinta per quanto riguarda sia la diversità dei presupposti che consentono l'ammissione alle speciali misure di protezione, sia il trattamento.

La disciplina sui testimoni è stata poi integrata per via regolamentare: soprattutto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno n. 161 dell'aprile 2004, nonostante il carattere di normativa secondaria, ha svolto un fondamentale ruolo integrativo della scarna disciplina sui testimoni di giustizia.

Credo sia importante ricordare che il rapporto dei collaboratori di giustizia con lo Stato è di natura premiale - in cambio di benefici di varia natura (penali, processuali, penitenziari ed economici), per sé e per i propri familiari - nonché di protezione fisica, per sé e per le proprie famiglie. I cosiddetti pentiti sottoscrivono un contratto con lo Stato basato sulla fornitura di informazioni sull'organizzazione criminale cui appartengono. I testimoni di giustizia, invece, sono cittadini che, di regola, nulla hanno a che fare con la criminalità e decidono di fornire il loro apporto alle indagini su un fatto reato, spesso rispondendo ad un dovere civico che nel nostro Paese sta sempre più venendo meno. Godono per questo di una protezione da parte dello Stato che, come per i pentiti, spazia dalle misure di tutela fisica allargate ai familiari a quelle economiche e di reinserimento sociolavorativo.

La prassi ha tuttavia dimostrato che spesso si tratta di soggetti la cui identità sociale è più sfumata:

imprenditori stanchi di pagare il pizzo, soggetti usurati, ma anche parenti e affini di mafiosi che intendono recidere i contatti con l'organizzazione criminale.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI**(ore 10,34)**

(*Segue* ARRIGONI). Secondo quanto emerge dalla prassi, le principali criticità dell'attuale legislazione risultano le seguenti: un'insufficiente definizione dello *status* di testimone; l'applicazione quasi generalizzata al testimone del solo programma di protezione, che comporta il suo sradicamento dal luogo di residenza; il *deficit* informativo sui suoi diritti e i suoi doveri; l'inadeguatezza delle diverse misure assistenziali e di reinserimento sociolavorativo; la condizione di isolamento del testimone derivante dalle mancanza di referenti certi; infine, la mancata previsione di un termine di durata delle misure.

Le numerose problematiche applicative, come si legge anche nella relazione illustrativa della proposta di legge, hanno fatto ritenere che il decreto-legge n. 8 del 1991 non potesse più costituire il substrato normativo entro cui inserire ulteriori modifiche alla disciplina dei testimoni di giustizia e che invece occorresse una specifica legge destinata a tale peculiare figura.

Tra le novità previste da questa riforma, si segnalano in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e la gradualità delle misure (e, in tale ambito, è data preferenza all'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato con programma di protezione); la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito; l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone. C'è poi l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità. Infine, è prevista l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

Quella che ci preme segnalare in questa sede è una delle novità più significative introdotte con questa proposta di legge che, come ho detto prima e ripeto, è il referente del testimone di giustizia. In particolare il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto diretto e personale con gli interessati che assiste per tutta la durata delle misure speciali e del programma di protezione, nonché successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica.

Tale previsione risponde all'esigenza, manifestata anche nel corso di numerose audizioni presso la Commissione antimafia, di fornire al testimone di giustizia un preciso punto di riferimento che, in particolare, funga da rapporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale per tutte le problematiche che si manifestino a seguito dell'adozione del programma di tutela.

Mi avvio alle conclusioni, cari colleghi, per dire che il Gruppo Lega Nord e Autonomie condivide questa proposta di legge che vuole riconoscere il testimone di giustizia come il cittadino che adempie ad un dovere civico e che garantisce e contribuisce con le proprie deposizioni all'individuazione di responsabilità nell'ambito della criminalità organizzata e non solo e che dunque, versando in una situazione di rischio e talvolta di elevato pericolo, ha diritto ad adeguate misure di tutela che uno Stato serio, per riconoscenza, deve garantirgli.

Per questo il Gruppo Lega Nord e Autonomie voterà a favore di questo disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e AP-CpE-NCD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo di Montelibretti, in provincia di Roma. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2740 (ore 10,39)

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signora Presidente, intervengo molto brevemente per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto. Avevamo chiesto ripetutamente che questo provvedimento fosse discusso in Aula e trovasse lo spazio per essere approvato prima della fine della legislatura, perché gli riconosciamo un'enorme, gigantesca importanza politica e sociale per combattere la criminalità organizzata.

In effetti credo che l'opinione pubblica facesse fatica a capire la serie, magari anche eccessiva, di privilegi dati ai cosiddetti pentiti, ai collaboratori di giustizia, che non sempre hanno dimostrato di meritare il trattamento privilegiato che lo Stato ha rivolto loro: stiamo parlando anche di personaggi che hanno alle spalle decine e decine di omicidi, efferati qualche volta, alcuni dei quali, dopo essere stati liberati, hanno continuato addirittura a delinquere e si sono macchiati di nuovi omicidi. Quella del pentito è sicuramente una figura importante nella lotta contro la mafia, la 'ndrangheta, la camorra o la criminalità organizzata, ma c'erano tutte queste ombre che pesavano sul sentimento popolare di giustizia.

I testimoni di giustizia sono tutt'altra cosa, siamo proprio sul versante opposto: parliamo di persone perbene, incensurate e che mettono a rischio la loro vita, la loro incolumità, i loro beni e la pace sociale, anche della loro famiglia, perché hanno il coraggio di essere testimoni contro la criminalità organizzata.

Siamo quindi particolarmente soddisfatti che questo provvedimento sia approdato in Aula e che possa essere approvato prima della fine della legislatura. Annuncio dunque il convinto voto favorevole del mio Gruppo.

FALANGA *(ALA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono passati ormai oltre vent'anni dal giorno in cui Pietro Nava, agente di commercio, mentre si trovava a viaggiare lungo la statale Canicattì-Agrigento si trovò ad assistere all'omicidio del giudice Livatino (poi divenuto famoso come il giudice ragazzino) e non esitò, appena giunto a destinazione, a chiamare le forze dell'ordine e a dare un contributo fondamentale per l'identificazione e la condanna degli assassini. In più occasioni il signor Nava ha avuto poi modo di affermare di non essere un eroe e di non sentirsi tale. Eppure, il suo gesto ha determinato lo stravolgimento della sua vita.

Da quel momento egli ha vissuto la sua vita nel contesto di un sistema di protezione che vedeva i suoi primi passi e che era stato, in realtà, pensato e strutturato per i cosiddetti collaboratori di giustizia. Sennonché, i collaboratori di giustizia, ai quali il legislatore ha riservato molta più attenzione, sono e devono essere, per poter fornire un contributo investigativo utile efferati criminali che, nella maggior parte dei casi, decidono di rendere dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie al solo scopo di sfuggire alle severe pene che, di fatto, meriterebbero.

Quindi, con soddisfazione, fermo restando il rammarico per il ritardo, licenziamo oggi il primo intervento normativo organico pensato espressamente per i testimoni di giustizia, che tenga conto della loro specificità e della necessità di evitare, anche a costo di un maggiore impegno economico e protettivo dello Stato, e salvo casi eccezionali, lo sradicamento dal territorio e l'interruzione delle attività professionali e imprenditoriali del testimone.

Certo, vi è il rischio che taluno, per convenienza economica, mitomania o altro (lo dico con cognizione di causa, per essere un fatto del genere avvenuto proprio nella mia città di Torre del Greco), voglia o possa simulare di essere stato vittima di gravi reati o di avere assistito alla loro consumazione. Tuttavia, la legge oggi licenziamo ha disegnato una commissione centrale, composta da soggetti

qualificati, cui vengono affidate le indagini, gli esami e la valutazione della veridicità dei fatti che denuncia il testimone, credo quindi che detto rischio possa essere adeguatamente emarginato e limitato.

Detto questo, l'intervento della Commissione giustizia qui in Senato è stato un intervento veramente minimo perché, così facendo, si sarebbe potuto licenziare oggi il testo senza modificazioni e quindi senza che dovesse passare ancora all'esame della Camera dei deputati e potesse, decorsi i termini della *vacatio legis*, diventare legge nel nostro Paese. Abbiamo dato un contributo in questa direzione e siamo orgogliosi di aver lavorato insieme a tutti i colleghi. Questo è oggi un successo di questo Senato, nel momento in cui il provvedimento passa all'unanimità, così come all'unanimità sono stati bocciati gli emendamenti.

Anticipo il voto del mio Gruppo, favorevole a questo testo. Con soddisfazione, questo stralcio di fine legislatura veramente acquista un significato valido nell'interesse del nostro Paese e nella lotta alla criminalità organizzata. *(Applausi dal Gruppo ALA)*.

RICCHIUTI *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(Art.1-MDP-LeU)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, Papa Francesco, quando ci ha ricevuti come Commissione antimafia all'udienza speciale, il 19 settembre, in Vaticano, disse: «Non si può dimenticare che la lotta alle mafie passa attraverso la tutela e la valorizzazione dei testimoni di giustizia, persone che si espongono a gravi rischi scegliendo di denunciare le violenze di cui sono state testimoni. Va trovata una via che permetta a una persona pulita di uscirne senza subire vendette e ritorsioni».

Finalmente allora arriva nella nostra Aula la legge sulla protezione dei testimoni di giustizia. È ancora molta la confusione che fanno i cittadini fra testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia. Come ha detto un testimone di giustizia, Rocco Mangiardi: «Ogni volta che qualcuno erroneamente o per incompetenza mi chiama collaboratore di giustizia, per chi come me non proviene da nessuna cosca mafiosa, bensì da una scelta di campo netta e precisa, è un vero pugno nello stomaco. Fosse per me, preferirei essere chiamato semplicemente per quello che in realtà mi sento da sempre di essere: cittadino responsabile».

Uno degli obiettivi di questa legge è proprio deliberare uno statuto evitando di confondere le due figure sul piano giuridico, amministrativo e culturale. Il testimone di giustizia vive una condizione di grave pericolo, tanto che necessita di una protezione speciale rispetto alla protezione ordinaria. Nella gran parte dei casi il testimone, con il suo apporto, mette in crisi il modello mafioso e per questo corre gravi pericoli.

Il testimone di giustizia deve avere, per essere tale, dei requisiti specifici: non deve avere benefici rispetto al reato che sta denunciando; non deve avere condanne per delitti non colposi o misure di prevenzione a suo carico; la testimonianza deve essere attendibile e rilevante ai fini dell'indagine o del giudizio.

Vedete, colleghi, resta sempre nella nostra mente la vicenda di Rita Atria, che stava offrendo alla giustizia un contributo importante e si era affidata a Paolo Borsellino. A seguito dell'eccidio di via D'Amelio, si sentì disperatamente sola e si tolse la vita. Quel suicidio s'impose all'attenzione degli osservatori e del legislatore come già era successo per un'altra vicenda tipica degli ultimi venticinque anni, quella dell'ingegnere bergamasco che aveva assistito al barbaro assassinio di Rosario Livatino, e in seguito alla quale fu emanato il decreto-legge n. 8 del 1991. Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (convertito nella legge n. 82 del 1991) e dei sistemi di tutela ivi previsti, è poi venuta la tragica storia di Domenico Noviello, commerciante di Casal di Principe, ucciso ben sei anni dopo il termine del programma di protezione.

Potrei continuare a lungo, citando il caso di Lea Garofalo, uccisa a Milano dall'ex convivente Carlo Cosco nel 2009, e di Orsola Fallara, dirigente dell'ufficio tributi di Reggio Calabria, morta misteriosamente nel 2010 a causa dell'ingerimento di dieci bicchieri di acido muriatico. E poi ancora la

terribile vicenda del costruttore Giuseppe Masciari, del commerciante Tiberio Bentivoglio di Reggio Calabria e di molti altri. Le storie dei testimoni in pericolo non sono *film* in prima visione, come quello con Harrison Ford, «Il testimone»; sono percorsi di rovina, di abbandono, di tradimento sottile e di burocratica solitudine.

La proposta di legge della Camera n. 3500 costituisce sicuramente un passo in avanti, ma altri ne dovranno essere fatti. Il vero problema dei testimoni di giustizia è la pubblicità della loro identità. Questa pubblicità sembrerebbe necessitata dalla regola processuale della formazione della prova in contradditorio. In realtà non è così. L'articolo 111, quinto comma, della Costituzione prevede che a questa regola si possa derogare per motivi di provata condotta illecita. Sicché nella proposta che oggi convintamente ci accingiamo ad approvare si poteva fare una scelta più coraggiosa, cioè stabilire che il caso dei testimoni di mafia è sicuramente di comprovata condotta illecita e quindi escludere la deposizione a processo dei testimoni di giustizia, in questo modo la sua identità potrebbe restare per sempre segreta.

Sui dettagli ci sarà modo e tempo di discutere e speriamo che nell'applicazione pratica non vi siano pigrizie e malafede. Oggi il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali vota a favore del provvedimento in esame, con soddisfazione e convinzione. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU)*.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, è con grande piacere che mi accingo a dichiarare il voto favorevole al disegno di legge in discussione, che ha visto la Commissione antimafia, di cui sono Vice Presidente, essere la protagonista assoluta. È stato un complesso e lungo lavoro della Commissione antimafia tutta (desidero sottolineare questo), coadiuvata dal quinto comitato coordinato dall'onorevole Mattiello. Sono stati auditi molti testimoni di giustizia, sono state raccolte le loro storie: come vivono la loro condizione, come sono stati aiutati dallo Stato. Naturalmente sono state audite anche le istituzioni, dalla magistratura alla Commissione centrale, ai vari attori del sistema che sovrintendono ai loro bisogni.

Dall'analisi delle situazioni riscontrate sono emerse numerose criticità, espresse nella relazione votata all'unanimità il 21 ottobre 2014. Tenendo conto delle considerazioni riportate dalla relazione, la Commissione antimafia ha predisposto un disegno di legge che è stato presentato alla Camera a prima firma dell'onorevole Bindi ed al Senato a mia prima firma (l'Atto Senato 2176).

Credo che oggi segniamo un punto molto importante nella civiltà giuridica del nostro Paese. Non era possibile continuare a disciplinare con la stessa legge, ispirandoci tutto sommato agli stessi principi e alle stesse modalità, persone che, per quanto siano entrambe preziose per la lotta alla criminalità organizzata, sono profondamente diverse. I collaboratori di giustizia sono persone che si sono macchiate anche di delitti efferati e hanno fatto parte integrante delle organizzazioni mafiose; i testimoni di giustizia sono cittadini normali, che hanno subito la violenza delle mafie o che hanno assistito alle estorsioni, ai ricatti, ai patti corruttivi delle mafie, li hanno denunciati e si sono recati nelle aule giudiziarie ad indicare i colpevoli di quei reati. Penso che anche solo i numeri siano indicativi: non era possibile che nella stessa legge e con gli stessi sistemi di protezione noi garantissimo i collaboratori di giustizia, che sono 1.277 con 4.915 familiari, e i testimoni, che sono 78, e i 255 loro familiari. Questa legge dà loro uno statuto autonomo e una dignità nel nostro sistema che essi meritavano, che meritano, e che attendono da troppo tempo. Credo che dobbiamo sottolineare questo aspetto con molta forza.

Il secondo aspetto del disegno di legge in discussione è il principio della personalizzazione: ciascun testimone di giustizia e la sua famiglia sono persone con la loro peculiarità, la loro originalità, la loro storia; non si poteva pretendere che per ciascuno di loro venissero applicate misure standardizzate. Il testimone di giustizia non può subire e continuare a subire quello che ha subito in questi anni, come lo sradicamento dal proprio territorio, il cambiamento del nome per sé e per la propria famiglia, l'abbandono del proprio lavoro, del proprio territorio, della propria impresa. Non sono loro che devono

abbandonare i loro territori, ma sono le mafie che, dalla loro testimonianza nel loro territorio, devono essere cacciate, laddove hanno fatto da padroni, hanno ucciso, hanno corrotto, hanno ricattato.

La normalità d'ora in poi sarà questa: un testimone di giustizia dovrà essere assicurato (lui e la sua famiglia) da un sistema di sicurezze a casa propria, dove potrà continuare il proprio lavoro e, se è un imprenditore, la propria impresa. Ritengo che abbiamo fatto bene anche a considerare residuale l'assunzione nella pubblica amministrazione, per ciascun testimone di giustizia o referente che lo accompagna, anche nell'autorizzazione delle risorse, che non sono state poche in questi anni, ma che spesso non hanno fruttato, proprio perché lo stesso testimone di giustizia ha dovuto fare i conti con turbamenti profondi della sua vita, del suo equilibrio e della sua famiglia.

Altro punto qualificante è l'istituzione della figura del referente del testimone di giustizia: una persona di sua fiducia che l'assiste per tutta la durata del programma di protezione ed anche successivamente fino al riacquisto dell'autonomia economica e quindi sociale.

Concludo signora Presidente, con le stesse parole pronunciate dalla presidente Bindi alla Camera, come segno di continuità della Commissione antimafia di Camera-Senato: «Dedichiamo questa legge a ciascun testimone di giustizia, speriamo che sia un po' riparatrice di tutte le sofferenze di questi anni, per ciascuno di loro e per le proprie famiglie. Ma non sentiamoci sollevati nella nostra coscienza di cittadini, perché di testimoni di giustizia potremo fare a meno il giorno nel quale ciascuno di noi sarà un testimone di giustizia e ciascuno di noi si sentirà un presidio di legalità e di cittadinanza contro ogni forma di criminalità.». *(Applausi dai Gruppi M5S e Art.1-MDP-LeU, e dei senatori Fucksia e Vacciano)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a essere stringenti nelle vostre dichiarazioni di voto, come peraltro già state facendo, al fine di concludere l'esame del provvedimento prima della sospensione dei nostri lavori.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signora Presidente, accolgo il suo invito.

È con grande soddisfazione che arriviamo oggi all'approvazione finale di questo importantissimo provvedimento. Per molti anni, signora Presidente, colleghi, il coraggio e il senso civico di tanti uomini e donne di questo Paese non sono stati ripagati, come sarebbe stato giusto fare. Non sono stati protetti, come sarebbe stato giusto fare. Imprenditori che hanno denunciato e semplici cittadini che hanno assistito a un reato sono spesso rimasti soli e a volte trattati, dal senso comune, come pentiti, proprio perché la legge regolamentava la loro collaborazione allo stesso modo. Hanno vissuto con pochi euro al mese. Alcuni con pacchi alimentari della Caritas, altri hanno dovuto affrontare processi senza le adeguate misure di sicurezza. Hanno vissuto e vivono nella paura per sé e per i propri familiari.

Tutte le audizioni e il lavoro svolto in Commissione antimafia, che ha consentito di approvare, nell'ottobre del 2014, una relazione sulla revisione del sistema di protezione per i testimoni di giustizia, ha reso un quadro chiaro che ci ha dato - credo - gli elementi per arrivare a una profonda revisione del sistema e a questo disegno di legge. Il decreto-legge n. 8 del 1991, con cui, a partire dal 2001, oltre ai collaboratori veniva normato il trattamento dei testimoni, come si è visto da questa relazione e da tutto quello che è accaduto nel quadro che ci è stato dato degli ultimi anni, si è dimostrato assolutamente insufficiente, se non addirittura ingiusto.

I testimoni hanno pagato spesso con l'isolamento geografico e sociale, perdendo il proprio lavoro e a volte le proprie case. Hanno assistito a disparità di trattamento economico tra loro, a una burocrazia farraginosa e dannosa, che spesso (basti guardare a molte testimonianze) li ha fatti pentire addirittura di aver denunciato.

Eppure le loro testimonianze sono state fondamentali per la giustizia italiana. Sono state fondamentali per la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Grazie a loro negli ultimi anni sono stati inferti duri colpi alla criminalità organizzata e alla criminalità in generale. Hanno fatto del senso della

giustizia una loro ragione di vita e non sono stati, appunto, adeguatamente protetti. Il loro aiuto è stato fondamentale e, oltre a ringraziarli per questo, possiamo finalmente, con questa proposta di legge che modifica il decreto-legge del 1991 e alcune parti del codice penale, definire finalmente una disciplina organica specifica.

Per questo motivo, come senatori di Sinistra Italiana-Libertà e Uguaglianza, voteremo a favore di questo provvedimento, come abbiamo votato a favore di tutti i provvedimenti che sono stati messi a disposizione del contrasto del fenomeno mafioso. Certamente eravamo in forte ritardo, ma finalmente, anche nelle ultime ore di questa legislatura, riusciamo a colmare questo vuoto che ci portavamo avanti da molti anni.

Certo non è un provvedimento perfetto, lo sappiamo bene, anche perché ancora una volta le risorse finanziarie non sono moltissime.

Quindi, da questo punto di vista, bisogna riconoscere che facciamo un enorme passo in avanti. Per questo motivo voteremo a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU, e del senatore Mirabelli)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, come ho già preannunciato in sede di discussione generale, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame e, nonostante siano stati avanzati alcuni suggerimenti per un suo miglioramento, riteniamo che esso abbia trovato un giusto equilibrio, sia nell'individuazione della definizione del testimone di giustizia, sia, essenzialmente, nel procedimento per applicare le misure di tutela. Tali misure sono state individuate correttamente, anche tenendo conto della necessità di garantire il reinserimento sociale del testimone di giustizia, non solo con un contributo economico, ma anche con un aiuto all'attività lavorativa.

La valutazione complessiva è certamente positiva, da un lato per il contributo che i testimoni di giustizia danno all'amministrazione della giustizia e all'accertamento delle responsabilità di coloro che si macchiano di delitti gravi e, dall'altro, perché abbiamo la necessità di garantire e mantenere il sistema di protezione, per tutto il periodo in cui dura l'attività di testimone di giustizia. Anche sotto questo aspetto, nel disegno di legge al nostro esame vi è un corretto equilibrio, sia rispetto alle misure, così come saranno applicate, e al relativo procedimento, sia rispetto alle condizioni in base alle quali vengono mantenute in essere le misure di tutela previste ed eventualmente revocate.

Credo che quello al nostro esame sia un provvedimento complessivamente positivo, che si aspettava da anni, e che quindi voteremo con soddisfazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico statale «Elio Vittorini» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2740 (ore 11,03)

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signora Presidente, voteremo a favore che del provvedimento in esame, che abbiamo fortemente voluto e che dà un messaggio chiaro al Paese: chi sceglie di mettersi al servizio

dello Stato, di essere cittadino fino in fondo deve trovare nello Stato - e lo troverà dopo l'approvazione del provvedimento in esame - un aiuto, un sostegno, un impegno riconoscente verso chi mette a repentaglio la propria sicurezza per combattere il crimine e favorire la legalità.

La sicurezza dei testimoni di giustizia - questo è l'altro messaggio - non può e non deve andare a scapito della qualità della loro vita e di quella delle loro famiglie. Facciamo di tutto perché scegliere di fare il testimone di giustizia non voglia dire una penalizzazione eccessiva, non voglia dire essere sradicato del proprio comune, dalla propria vita, dal proprio ambiente. Garantiamo reddito, casa e lavoro e, soprattutto, mettiamo in campo procedure chiare, trasparenti, efficaci ed efficienti per dare garanzie a chi decide di testimoniare.

Diamo certezza dei tempi. La legge dà strumenti per percorsi personalizzati, che tengano conto dei rischi che corre il testimone e tiene conto del contesto familiare.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 11,06)**

(*Segue* MIRABELLI). Questo è un altro punto importante perché troppe persone, in questi anni, troppi testimoni di giustizia hanno subìto troppi disagi per aver scelto di stare della parte dello Stato. Non deve più succedere e questo provvedimento va in questa direzione, nella direzione giusta: sostenere i testimoni, stabilire non solo il principio ma soprattutto prevedere misure concrete. A chi testimonia va riconosciuto il ruolo che ha svolto per sconfiggere le organizzazioni criminali. Questo è il senso di questa legge.

Fatemi dire che è l'ennesima legge costruita in un dialogo tra Parlamento, Commissione antimafia, associazioni e Governo. Con questo disegno di legge - e ci tenevamo a terminarne l'*iter* prima della fine della legislatura - concludiamo un percorso che ha prodotto, in questa legislatura, uno straordinario numero di norme che hanno migliorato la legislazione antimafia, dato più forza allo Stato contro le cosche, dato più strumenti alle Forze dell'ordine e alla magistratura per combattere le mafie.

Fatemi elencare alcuni dei provvedimenti. Sono 24 i provvedimenti importanti (come attestano Avviso Pubblico e Libera) che ha fatto questo Parlamento: dalla riforma dell'articolo 416-*ter* del codice penale alle norme sull'autoriciclaggio, a quelle sugli ecoreati, alla legge sul caporalato, alla legge anticorruzione, alla riforma del codice antimafia e dei beni confiscati.

Oggi votiamo un provvedimento importante e credo sia un bel messaggio, ancora più forte se tutto il Parlamento, come mi pare sarà, oggi lo voterà all'unanimità. Daremo un ulteriore segnale, tutti insieme, di un impegno comune di tutte le istituzioni di questo Paese contro le mafie. Questo è un messaggio che ha attraversato tutta la legislatura. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	180
Senatori votanti	179
Maggioranza	91
Favorevoli	179
Contrari	0
Astenuti	0

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. All'unanimità.

Discussione dei disegni di legge:

(2719) ***Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2358) ***URAS e D'ADDA. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore***

(2424) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio***

(Relazione orale) **(ore 11,10)**

Approvazione del disegno di legge n. 2719

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2719, già approvato dalla Camera dei deputati, 2358 e 2424.

La relatrice, senatrice Cirinnà, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, illustro l'Atto Senato 2719 già approvato alla Camera all'unanimità. Questo testo si rende necessario per garantire ulteriori tutele agli orfani di femminicidio o comunque a tutti gli orfani di crimini domestici.

Nel corso dei lavori di Commissione è stato rilevato come questi minori orfani normalmente, purtroppo, di uxoricidio siano di fatto bambini che subiscono un doppio trauma e nell'istante maledetto nel quale, nella maggioranza dei casi, la loro madre viene uccisa dall'uomo che questa donna amava, spesso dal padre dei bambini o comunque dall'uomo con cui questa donna conviveva, dall'altro *partner* della coppia dell'unione civile, dal convivente, questi bambini perdono di fatto entrambe le figure genitoriali di riferimento. In quel maledetto istante, questi bambini si trovano immediatamente soli, perdendo le due figure genitoriali con le quali erano cresciuti fino a quel momento. Di fatto, questi minori non sono equiparabili agli orfani di altri omicidi volontari, agli orfani di incidenti sul lavoro, agli orfani di crimini violenti (penso, ad esempio, a tutti i delitti della criminalità organizzata come la mafia, la 'ndrangheta o la camorra): di fatto, quegli orfani perdono un genitore, ma se ne ritrovano comunque vivo, accudente ed accogliente un altro, mentre l'orfano di crimini domestici, nel perdere la madre, automaticamente perde il padre che viene condannato all'ergastolo e comunque viene allontanato dalla vita famigliare.

Molto spesso questi bambini - ed è su questo che lavora molto bene questo testo - si sono trovati già a vivere in una condizione di violenza assistita, a coesistere con questa abnorme violenza domestica e ineluttabilmente hanno ritenuto che quella fosse la loro normalità. Questi piccoli crescono in condizioni di fortissimo disagio psicologico, in una condizione nella quale ritengono che la violenza sia normale, abituale, e quindi è necessario, con questo provvedimento, dare loro un sostegno.

Mi viene richiesta un'infinita celerità e io sarò celerissima, illustrando i punti salienti del provvedimento. Fra questi, il gratuito patrocinio assegnato a questi giovani, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, per tutto il tempo del procedimento legale; le circostanze aggravanti dell'omicidio, quindi un intervento sull'articolo 577 del codice penale; l'articolo 3, molto, importante sul sequestro conservativo dei beni dell'uxoricida, a garanzia del risarcimento dei danni civili che saranno poi liquidati nel corso del procedimento a vantaggio dei minori; l'articolo 4, che prevede una provvisionale, quindi una somma di denaro che viene in qualche modo riconosciuta ai figli della vittima che si sono costituiti parte civile e che viene liquidata dal giudice in favore, appunto, delle parte danneggiata; l'articolo 5, importantissimo, che prevede l'indegnità a succedere, con la finalità di rendere automatica l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio: ci troviamo spesso nel caso abnorme in cui l'uxoricida non solo è erede legittimo in quanto legittimato in primo grado sui beni della donna che ha ucciso, ma addirittura può fruire della pensione di reversibilità . Ebbene su questo

si interviene con una sospensione della chiamata all'eredità fin dal momento dell'indagine. Questa disciplina trova applicazione anche con riguardo ai soggetti indagati per omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella, perché ora noi parliamo di orfani di femminicidio per dare un titolo a questa norma, ma in realtà ci sono anche altri rapporti famigliari.

Molto importante, a nostro avviso, è anche l'articolo 6, che riguarda la quota di riserva nelle assunzioni, così come avviene per gli orfani o figli di invalidi di guerra o orfani per vittime di incidenti sul lavoro. L'articolo 7 esclude dal diritto alla pensione di reversibilità, quindi è direttamente collegato a quanto abbiamo detto in precedenza.

L'articolo 8 si riferisce a tutto quel lavoro sociale inclusivo e protettivo che bisogna costruire intorno agli orfani di crimini domestici. Si tratta di assistenza, consulenza, sostegno, aiuto psicologico e sostegno scolastico. Dobbiamo ricordarci che questi bambini sono particolarmente vulnerabili e che la direttiva europea del 25 ottobre 2012, n. 29, li ritiene soggetti che vanno gradualmente verso una vittimizzazione secondaria. Frenare e diminuire il livello di vittimizzazione secondaria è lo scopo dell'articolo 8, con cui si costruisce una rete sociale intorno a questi bambini.

Un'altra previsione importante è contenuta nell'articolo 9, recante disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore di questi minori, anche con lo sgravio assoluto di tutte le spese sanitarie e farmaceutiche.

A mio avviso, l'articolo più importante resta il 10, in tema di affidamento dei minori orfani per crimini domestici. Si rivolge un'attenzione fortissima alla continuità degli affetti e si snelliscono tutte quelle norme su affido e adozione che rendono questi istituti farraginosi e di difficile applicazione. Questi bambini (se sono più d'uno, si cercherà di tenerli insieme) verranno affidati agli zii, nonni e parenti più prossimi, con cui già hanno una relazione e che possono accoglierli e, in qualche modo, cercare di sanare la ferita che hanno nel cuore.

L'articolo 11 estende il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica, con l'obiettivo di fare in modo che siano direttamente i minori gli eredi ad avere diritto di abitazione e subentro all'interno degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

Quanto all'articolo 13, noi riteniamo opportuno prevedere, ovviamente con libera scelta quando la persona diventerà maggiorenne, addirittura il disconoscimento del cognome. Infatti, è probabile che quando si cresce sapendo che la propria madre è stata uccisa dal proprio padre, il cognome di quest'ultimo diventa un'ulteriore ferita sanguinante nella vita e nel proprio essere. Quindi, è prevista la modifica del cognome attraverso la normale procedura in prefettura.

Concludo rilevando che il disegno di legge n. 2719, già approvato all'unanimità alla Camera dei deputati, contiene le norme contenute nel disegno di legge n. 2358, a firma del senatore Uras, che ringrazio, le quali sono quindi da ritenersi assorbite.

Penso che sul provvedimento in esame ascolteremo interventi importanti in quest'Assemblea. Ricordo il lavoro fatto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, presieduta dalla senatrice Puglisi. Credo che portare a casa questo provvedimento dia un ulteriore segno di continuità rispetto a quei tanti atti importanti che abbiamo approvato in tema di diritti umani e civili. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Uras)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per una sottolineatura rispetto a quello che è stato detto dalla senatrice Cirinnà con riferimento alla platea dei minori cui noi ci rivolgiamo. Vorrei che rimanga agli atti un ragionamento importante fatto all'interno della Commissione giustizia, che non si è tradotto in un emendamento solo perché a fine legislatura sentiamo tutti la necessità di approvare in via definitiva quei provvedimenti per cui non esiste più la possibilità di un ulteriore

passaggio parlamentare.

La Camera ha deciso di indicare, come beneficiari delle nuove misure, quei figli minori o maggiorenni non autosufficienti che rimangano orfani a causa dell'omicidio di un genitore - naturalmente usiamo un termine neutro, ma sappiamo che, nella grandissima parte dei casi, stiamo parlando della genitrice, della madre - nel caso in cui la madre o, in casi più limitati, il padre vengano uccisi per mano del proprio marito o, eventualmente, della propria *partner* in unione civile o di persona che abbia intessuto con il genitore una relazione affettiva e una stabile convivenza.

Va da sé che il testo approvato dalla Camera ha puntato l'attenzione sui crimini domestici, quelli che avvengono all'interno del nucleo familiare. Ma non dobbiamo dimenticare che, quando parliamo di femminicidio, in tanti casi parliamo dell'uccisione di donne da parte di persone che non sono il marito, il *partner* stabile o un *ex* convivente ma, magari, persone che hanno avuto un rapporto occasionale o che semplicemente hanno avuto un rapporto solo nella loro fantasia malata, unidirezionale, non fondato su una vera comunione o addirittura su una convivenza.

Sarebbe stata molto importante una modifica di questo genere nel testo e sarà molto importante che, nell'interpretazione di questa legge, e poi - chissà - magari, in futuro, in un intervento legislativo normativo, si includa in questa previsione anche quella platea di bambini che rimangono orfani e che rientrano in una serie di casi, che poi sono fatti di cronaca conosciuti e - ahimè - tristementefortemente ripetuti in questo Paese.

Nei mesi scorsi, grazie anche all'iniziativa della senatrice Guerra, abbiamo tenuto viva l'attenzione di quest'Assemblea sulla continua uccisione di donne nel nostro Paese; ebbene, con questa misura noi facciamo in modo che le altre vittime di questa strage, quelle collaterali, vengano adeguatamente tutelate. Si tratta di bambini, di minori, a cui lo Stato oggi riconosce un'attenzione in più, proprio a suggello del riconoscimento del femminicidio e dei crimini domestici come di atti cui questo Parlamento e questo Stato assegnano un particolare disvalore, cercando di mettere in campo tutte le misure idonee per contrastarli finalmente in modo efficace.

Sappiamo tutti che non bastano l'azione penale e i risarcimenti. Occorre, per combattere questa piaga, un intervento forte e importante sul tema della relazione tra i generi. Esiste una questione maschile nel nostro Paese che non viene adeguatamente affrontata; esiste il tema di un rapporto tra uomini e donne che troppo spesso produce relazioni malate. Credo che sia molto importante che, a partire dall'azione culturale, dalle scuole, dall'educazione, riusciamo a intervenire su questo tema, facendo in modo che il rapporto tra le persone e, in particolare, il rapporto tra i generi riacquisti una dimensione fondata sul rispetto reciproco e mai sul senso di possesso o addirittura sull'atteggiamento violento. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ci apprestiamo ad affrontare in Assemblea una discussione generale su un tema, quello oggetto del disegno di legge al nostro esame, certamente molto atteso.

Dal 2000 a oggi 1.628 sono gli orfani di madre uccisa nelle liti domestiche, in famiglia. Nel 2015 ci sono stati 118 orfani in più rispetto al 2014.

Dispiace che il ritardo, spesso invocato da alcune parti politiche e imputato al mio Gruppo, sia stato strumentalizzato, su un argomento come questo, per attacchi vergognosi. Infatti, nel testo che ci è giunto dalla Camera si sono manifestati problemi legislativi che richiedevano un approfondimento.

Purtroppo però, in questi anni, troppo spesso abbiamo assistito a leggi licenziate in modo frettoloso, che daranno luogo a contenziosi. Basti considerare l'ultima, sulle disposizioni anticipate di trattamento: si è visto che già soltanto su uno dei punti su cui il mio Gruppo insisteva, ossia la mancanza dell'obiezione di coscienza, adesso - forse per motivi politici, perché altrimenti si sarebbe potuto prevedere prima, nella legge votata la settimana scorsa - il ministro Lorenzin ha detto che «vi saranno modifiche e che si aprirà all'obiezione di coscienza». Ora, sempre per motivi elettorali, probabilmente, si è attaccata alla posizione di Forza Italia.

Vorrei ricordare che il partito al quale appartengo è stato il primo - con una legge, quella sullo *stalking*, nel maggio 2009 - a prevedere la possibilità reale di colpire chi poteva commettere una violenza di genere. Da altre parti che adesso ci attaccano, invece, purtroppo, dal 2014 è stato eliminato il carcere preventivo per il reato di *stalking* e nel 2017, con la riforma del codice penale, addirittura era stata introdotta la possibilità di estinguere il reato pagando. Il tribunale di Torino aveva dato un indennizzo di 1.500 euro a una donna vittima da anni di uno *stalker*, la quale ovviamente l'ha rifiutato. Finalmente, da poco, ma con molto ritardo, il Ministro delle pari opportunità, dopo molte promesse, ha fatto sì che questa possibilità potesse essere cancellata.

Ora, il punto è che noi, come Forza Italia, volevamo che le disposizioni in esame fossero estese a tutti gli orfani: non dimentichiamo che gli orfani attualmente vengono risarciti con circa 8.000 euro, mentre uno stupro viene risarcito con circa 4.000. Questa era la nostra battaglia, perché i bambini che rimangono orfani è vero che vivono situazioni diverse, ma rimangono comunque senza un genitore - a volte entrambi - che magari è stato vittima di un incidente sul lavoro (basti pensare ai figli di appartenenti alle Forze dell'ordine). Gli orfani sono orfani e vivono comunque situazioni drammatiche: credo che il fatto di dire che ci sono pochi soldi non sia una giustificazione per distinguere tra orfani di serie A e di serie B. La nostra volontà di arrivare a una legge condivisa si è dimostrata fin da quando nella discussione alla Camera dei deputati fu approvato, a fatica, un emendamento dell'onorevole Carfagna per lo stanziamento di 2 milioni di euro, che adesso, con il provvedimento, è stato esteso a 2,5 milioni.

Certamente è un grandissimo dramma quello che colpisce questi bambini, da tre prospettive: subiscono il dramma di essere orfani perché hanno perso i loro genitori; subiscono quasi un dramma paragonabile alla guerra, perché spesso sono loro stessi ad assistere in casa a questa guerra violenta, con armi, spari o coltellate; subiscono poi un dramma simile a quello dei terremotati, quanto alle promesse, di cui siamo veramente stufi (e lo sono gli italiani, come pure delle scatole vuote: magari adesso, dopo due anni, i terremotati potessero avere le casette! La promessa ora è che arrivino a febbraio).

Questi bambini rivivono certamente ogni istante un fatto che però si vuole quasi far loro dimenticare. Della lettura di un libro che mi ha colpita moltissimo, «Orfani speciali», ricordo in particolare il racconto di una bambina, la quale riferiva che anche una sua compagna di classe era rimasta orfana, ma mentre all'altra stavano tutti vicino di lei non si parlava e si sentiva quasi come se creasse imbarazzo.

Il terrore e le violenze che subiscono questi bambini si concretizzano fisicamente, perché li portano ad avere forti tremori, pallori e occhi sbarrati; non dormono e alla sera sono assaliti da paure. Hanno disturbi psichici, grandi difficoltà di concentrazione e di memoria, vivono in condizioni di isolamento, di instabilità e di aggressività. In ogni caso, sono bambini che vengono strappati da un momento all'altro alle loro cose, perché devono giustamente essere dati in affido - in genere a parenti - e che nell'arco di poche ore non ritrovano più nulla di ciò che lasciano, dai giocattoli ai libri di scuola. Tutta quella che era la loro vita viene completamente cancellata, modificata, esattamente come si è detto poco fa per i testimoni di giustizia che, nell'arco di poche ore, vengono strappati a tutto il loro ambiente e l'ambiente è fatto di molte cose (di casa, di cose, di amici, di persone, di abitudini e di tranquillità). Questi bambini si trovano di colpo strappati a tutto questo e hanno certamente un grande bisogno di un supporto psicologico e di un lavoro costante di psicoterapia, tra famiglia affidataria e scuola.

La stessa famiglia affidataria vive certamente una rivoluzione nella propria casa, dal punto di vista della serenità, delle abitudini, del tempo libero, dei progetti, del clima, delle vacanze, dei progetti, delle relazioni sociali e delle possibilità economiche.

Questo dunque è un tema che si deve certamente trattare e tutelare e mi auguro che se ne possa parlare liberamente, perché poi la cosa paradossale è che su questi orfani cade il silenzio, mentre forse a livello mediatico c'è molto più tam-tam sull'omicida, quasi che al centro delle preoccupazioni dei *media* ci sia più l'omicida che la tragedia di chi rimane.

La morte già di per sé è un evento che ammutolisce e questi bambini hanno bisogno di rete, di competenze psicologiche, sociali, giuridiche, politiche e di servizi sul territorio e, a questo proposito, gli articoli 8 e 9 specificano le tutele che si vogliono dare.

Mi auguro davvero che, al di là delle speculazioni politiche, che vengono sfruttate forse per altri fini e non per la tragedia di cui si sta parlando, si possa arrivare a una serena discussione e approvazione dei nostri emendamenti per poter concordare un testo veramente utile, che sia qualcosa di importante per far sentire a quei bambini che lo Stato esiste. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, le allieve e gli allievi dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Filelfo» di Tolentino, in provincia di Macerata, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424 (ore 11,34)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, mi rivolgerò a lei un po' in maniera atipica come Presidente, ma anche come *leader* di una forza politica naturalmente preoccupata anche per le prossime elezioni.

PRESIDENTE. La pregherei di distinguere tali funzioni nell'ambito di questa Assemblea.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Distinguo, ma devo manifestare tutta la mia preoccupazione e anche la mia soddisfazione...

FORNARO *(Art.1-MDP-LeU)*. Devi sempre finire in bellezza!

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Sei un provocatore professionale. Stattene zitto un po' qualche volta e prova ad ascoltare.

FORNARO *(Art.1-MDP-LeU)*. Sei un provocatore!

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Sono contentissimo che passino provvedimenti che, essendo falsi sin dal titolo, alla fine portano forza allo schieramento di centrodestra, perché le bugie hanno le gambe corte.

Nel titolo del disegno di legge in esame si parla di crimini domestici e di orfani, ma questo provvedimento non riguarda né gli orfani - e vi dimostrerò perché - né i crimini domestici. Basta infatti leggere il testo per rendersi conto delle castronerie che andiamo a fare, se non vengono accolti gli emendamenti presentati.

Chi è destinatario allora di questa norma? Il bambino, innanzitutto, e sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto la collega. Nel caso in cui il padre ammazza la madre, per cui la mamma è morta e il padre finisce in carcere, è ovvio che il bambino deve avere assistenza e non ci piove che è giusto che sia così. Ma nel testo non è scritto così: è scritto che l'assassino deve essere una persona sposata, anche se legalmente separata o divorziata; deve essere una parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o una persona che è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. Questi sono i soggetti.

Facciamo allora alcuni esempi.

Se il molestatore, o lo *stalker*, ammazza padre e madre, perché la donna lo rifiuta, oppure la ammazza un'amante, perché si sente tradito, e i bambini rimangono orfani, questi casi non rientrano nell'ambito

della legge. Questo perché l'assassino non era sposato. L'assassino non faceva parte di una unione civile. L'assassino non ha mai avuto una stabile convivenza affettiva. Anzi, era un molestatore che voleva avere la donna e, essendo stato rifiutato, l'ha ammazzata.

Vogliamo fare un altro esempio? Si prenda il caso di una persona che è stata sposata, poi si è separata e da vent'anni si è fatta un'altra famiglia e vive con un'altra donna. Mettiamo che vent'anni dopo, per una serie di questioni, magari di interesse, uccida o il padre o la madre dei bambini. Questo caso rientra perfettamente nella legge, perché vent'anni prima questi era stato sposato, anche se non è stato commesso alcun crimine domestico, perché magari egli vive con un'altra famiglia e ha altri figli, e quel bambino non è affatto orfano perché, se muore uno dei due genitori, gli rimane l'altro. Quindi, non è il caso giusto che si è detto in cui il bambino rimanga senza padre e senza madre. Ma lì il diritto c'è.

Se si verifica un omicidio stradale - lo definiamo omicidio stradale, perché così lo abbiamo chiamato per legge - nel quale muoiono il padre e la madre e il bambino rimane orfano, questi non ha diritto all'assistenza legale, perché chi ha causato l'omicidio stradale non è sposato, né è parte di unione civile, né ha avuto in passato una relazione stabile con una delle due persone facenti parte della coppia rimaste uccise.

Noi cosa abbiamo cercato di fare in Commissione tra mille polemiche? Si è detto che Forza Italia e il movimento Idea-Popolo e Libertà avrebbero bloccato questo provvedimento? Abbiamo cercato di dire una cosa semplicissima: quando un bambino, a causa di un omicidio compiuto da un molestatore o da qualcuno che faceva parte della famiglia o a causa di un omicidio stradale o compiuto da un rapinatore rimane orfano, gli viene garantita l'assistenza legale perché è rimasto traumaticamente privato del padre e della madre. Invece non è così, perché qui il soggetto della legge non è l'orfano: il soggetto della legge sono le persone sposate o separate sono quelle in unioni civili, anche se cessate; sono quelle che hanno avuto una relazione stabile. Quindi, noi andiamo ad assistere bambini che, pur nella tragedia che hanno vissuto, hanno ancora uno dei genitori in vita, che li può assistere, e non andiamo ad assistere, invece, bambini che rimangono orfani di padre e di madre essendo stati sì uccisi, ma non da una delle categorie indicate nella legge.

Ora, se voi mi dite che questo ha senso, vi dico di andare avanti. Ma la gente sa anche leggere e scrivere. La prima volta che un molestatore o uno *stalker* ammazzerà una donna o due coniugi e si scoprirà che la legge non tutela gli orfani, la gente si chiederà per quale motivo. Perché non si era avuta una relazione stabile?

Nel caso l'amante di una donna vuole riallacciare la relazione dopo vent'anni, ma lei non vuole e quindi la uccide - sono tutti casi di cronaca! - che succede?

Ulteriore riflessione: noi diciamo che tuteliamo i bambini orfani, e giustamente. Ma anche sulla seconda parte andrebbe compiuta una riflessione. Se al signore che vent'anni fa ha avuto una relazione sentimentale oppure al marito separato da vent'anni (o alla moglie) capita, vent'anni dopo, di commettere l'efferato crimine, giustamente si dà assistenza legale ai bambini, ma poi viene tolta loro la casa popolare e c'è la confisca. E se questo signore che ha commesso l'omicidio ha bambini minori dalla sua nuova famiglia, una volta che gli viene tolta la casa e gli viene confiscato tutto, i bambini minori di costui che tipo di tutela hanno?

Colleghi, se parliamo di omicidio domestico perché si tratta di persone conviventi, c'è una logica. Se parliamo di padre e madre, di padre che uccide la madre o viceversa, e quindi uno va in carcere e l'altro è morto e i bambini rimangono soli, questo ha una logica. Se diciamo di estendere la norma anche ai bambini che rimangono orfani, vittime di omicidi - sto parlando di quelli che tecnicamente il codice definisce omicidi - diamo loro lo stesso trattamento che diamo agli altri bambini.

Abbiamo fatto una discussione, anche in occasione della legge di bilancio, sulle molestie e sullo *stalking*. So che è difficile il dialogo in quest'Aula, ma vorrei che qualcuno si alzasse in piedi e mi dicesse perché, se un molestatore uccide una donna perché questa donna non vuole avere alcun rapporto con lui, per questa legge il bambino non è un orfano. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Se invece l'assassino è uno che fa vent'anni ha avuto una relazione stabile con questa donna oppure è stato l'ex marito, il bambino riceve assistenza. Qualcuno me lo spiega? Perché il Parlamento dovrebbe

servire per convincerci, dialetticamente, della bontà di un provvedimento.

Questo provvedimento - leggo parte del titolo perché viene chiesto alla fine anche di cambiarlo - reca «disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici». Il crimine molte volte non è domestico e non c'entra affatto con la convivenza di uomini e donne della loro famiglia: non è un crimine familiare nell'ambito della famiglia; gli orfani, in qualche caso sono orfani, in qualche altro caso non sono affatto orfani, perché rimane loro un genitore per assisterli (magari, nell'unione civile, è il genitore biologico, cioè il vero padre, perché la madre è da un'altra parte con chi non c'entra niente, quindi gli rimane un genitore), poi c'è il caso di orfani che non sono considerati perché è una persona esterna ad aver ammazzato il padre e la madre. Dov'è l'orfano?

L'aspetto ideologico sta nel fatto che la questione viene vista dal punto di vista delle categorie che sono state segnate: quelli sposati, quelli delle unioni civili, quelli che hanno avuto una relazione sentimentale stabile in passato. Ma non si parte dal punto di vista dei bambini: i bambini che sono rimasti orfani a seguito di omicidio hanno diritto a una tutela legale, perché hanno lo stesso trauma e gli stessi problemi, le stesse tragedie psicologiche, vivono lo stesso dramma. Perché non devono essere trattati tutti allo stesso modo? Non c'è l'articolo 3 della Costituzione? Non c'è un sentimento popolare che si indigna pensando che un bambino non abbia il supporto delle istituzioni nel momento in cui traumaticamente si vede eliminare i genitori, e il contesto familiare in cui vive e da cui viene allontanato?

Non si tratta dei casi che ho menzionato prima, perché, torno a ripeterlo, se una persona che vent'anni fa ha avuto una relazione con uno dei coniugi lo ammazza, il bambino rimane nella stessa casa e il bambino ha uno dei genitori. Viceversa, se ammazzano sia il padre che la madre ma l'assassino non ha avuto una relazione stabile con uno dei due, il bambino rimane totalmente da solo, senza nessuna tutela. Capisco che la casistica va messa in fila, ma quando vedremo gli emendamenti vi accorgerete che le cose sono esattamente così.

Capisco che ci sono le questioni di bilancio. Si dice che dobbiamo dare un segnale. Ma i segnali si danno con equità: non si dà un segnale discriminando fra bambini che sono nella stessa situazione. Si troveranno quelle poche risorse in più per dare assistenza legale anche a quei bambini che rimangono orfani perché in un omicidio stradale la famiglia è stata sterminata, con la morte del padre e della madre; si troveranno anche quelle poche risorse in più per dare assistenza legale ai bambini quando un molestatore ha ammazzato loro il padre, la madre o entrambi. E daremmo assistenza legale a tutti quelli che voi dite devono avere assistenza legale, perché non ho nulla da obiettare a quanto la relatrice ha esposto. Mi sta benissimo, basta scriverlo, però bisogna riscrivere la casistica, perché quella prevista non ha né capo né coda.

Nel caso di un individuo separato o divorziato da vent'anni e che si è fatto un'altra famiglia, perché si parla di crimine domestico? Sarà un assassino che ha condotto quei bambini nella situazione di diventare orfani e bisognosi. Viceversa, se non ha avuto una relazione sentimentale stabile con uno dei coniugi ma ammazza i genitori, perché questo bambino non ha diritto a nulla? Quindi viene discriminato rispetto ad altri bambini e minorenni che sono nella stessa situazione.

Io chiedo un piccolo sforzo, nell'interesse del Senato in generale e della credibilità delle forze politiche. Domani i giornali diranno: è stato approvato il femminicidio! Tra l'altro, qui il femminicidio non c'entra niente, perché può essere ammazzato anche il padre, non solo la madre, o possono essere uccisi entrambi. Non è una norma riguardante il femminicidio. Dovrebbe essere una norma sugli orfani; dovrebbe essere fissato il sacrosanto diritto per tutti bambini che a causa di un omicidio perdono i genitori.

La collega ha parlato anche dei poliziotti e dei carabinieri: certo, quando un poliziotto o un carabiniere viene ucciso in servizio e un bambino perde traumaticamente il padre, anche questo dovrebbe essere preso in qualche modo in considerazione. Tuttavia in questo caso allarghiamo il discorso, mentre io lo vorrei restringere a un principio molto semplice e veramente di civiltà: quello di trattare allo stesso modo tutti i bambini che hanno questo traumatico incontro con la realtà, che li priva di uno o di entrambi i genitori, di non fare figli e figliastri e di dare una dignità alla legge, facendo in modo che

intervenga per tutti, e di tirar via questa casistica che non ha alcun significato. Se andate a consultare i resoconti della Commissione giustizia noterete che, quando i colleghi di Forza Italia hanno tentato una composizione, si è opposto un rifiuto, sostenendo che il termine «unione civile» era sacro e non lo si poteva togliere dal disegno di legge. Questo però non è un provvedimento sulle unioni civili o sul divorzio, è un provvedimento sui bambini che perdono i genitori ed è quindi evidente che i soggetti non sono gli adulti, i loro interessi, le loro aspirazioni o il fatto di compiere un altro passo avanti sui diritti civili: è un passo di civiltà per tutelare i minorenni.

Noi chiederemo questo con gli emendamenti presentati; è evidente che se non vengono accolti, motivatamente non potrò votare a favore del provvedimento in esame, in nome di tutti i bambini che verranno discriminati ingiustamente. Inoltre, nel caso in cui tali emendamenti non vengano accolti, giustamente, l'opinione pubblica deve sapere che il provvedimento non è fatto né per gli orfani, né per i crimini domestici, ma è l'ennesimo manifesto ideologico per imporre non so quale visione, calpestando i diritti dei bambini e l'articolo 3 della Costituzione, nonché creando una situazione insostenibile.

Se volessi fare polemica, chiederei per quale ragione esimete i molestatori o gli *stalker* che ammazzano una donna o un uomo, o sterminano una famiglia, per quale ragione quei bambini non hanno diritto ad avere assistenza, soltanto perché il molestatore non è mai stato sposato o non è mai riuscito ad avere una relazione stabile con quella donna (anzi la molestava perché la voleva e lei lo rifiutava). In quei casi i bambini hanno assistenza? No, mancano i presupposti: i genitori non erano sposati, non avevano avuto una convivenza stabile, non avevano stipulato un'unione civile e quindi quel bambino non ha alcuna assistenza.

Insisteremo, signor Presidente, anche in sede di esame degli emendamenti, sperando che emerga il buon senso e che questo provvedimento sia fatto veramente a favore dei bambini che rimangono orfani, in qualsiasi situazione ciò accada, a causa di un omicidio, in maniera traumatica, e non sia invece l'ennesimo manifesto ideologico da sbandierare in giro per il Paese *(Applausi dei senatori Compagna e Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 14,05).

Commemorazione di Altero Matteoli

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, l'improvvisa scomparsa del collega senatore Altero Matteoli, avvenuta a seguito di un tragico incidente stradale sulla via Aurelia, nei pressi di Capalbio, lo scorso 18 dicembre, oltre a gettare nello sgomento la famiglia e gli amici, ha fatto venir meno un'importante figura di riferimento per il mondo politico e istituzionale. I fiori sul posto da lui occupato dimostrano che lui è e rimarrà ancora con noi.

Nel corso della sua lunga esperienza parlamentare e istituzionale, Altero Matteoli ha ricoperto tante cariche che saranno certamente illustrate, ma a me premeva ricordare che è stato un uomo profondamente legato ai valori dell'istituzione parlamentare. Indiscutibile la sua abilità nel perseguire soluzioni di mediazione politica, sostenuta da una profonda capacità di ascolto e del rispetto delle posizioni altrui. Con lui perdiamo, come unanimemente riconosciuto dagli amici ma anche dagli avversari, non solo un uomo politico di alto spessore ma anche un parlamentare leale, dal tratto affabile e cortese, che abbiamo avuto il privilegio di notare - almeno io personalmente, essendo questa la mia unica esperienza parlamentare - anche in questa legislatura. Tutte doti che gli hanno permesso, peraltro, di condurre in questi anni, con grande equilibrio ed autorevolezza, le sedute della Commissione lavori pubblici.

Desidero pertanto esprimere il commosso cordoglio del Senato della Repubblica alla famiglia di Altero Matteoli, nonché agli amici e alla comunità politica, colpita dalla scomparsa di un uomo delle istituzioni e di un importante esponente della destra italiana.

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, permettetemi innanzitutto di rivolgere un saluto alla famiglia di Altero, la famiglia del presidente Matteoli. Sono seduti nelle tribune la moglie Ginevra e i figli Federico e Federica. *(Generali applausi all'indirizzo delle tribune)*. Rivolgo loro un saluto a nome di tutti i senatori di Forza Italia e ringrazio anche gli altri Gruppi.

Vorrei spendere alcune parole più per l'amico Altero che per il politico, per l'uomo delle istituzioni che tutti, in quest'Aula ma anche fuori, hanno avuto modo di conoscere, di apprezzare e stimare. Gli attestati di stima e di affetto di questi giorni sono stati veramente tanti, a partire dai tanti colleghi senatori di tutti gli schieramenti, di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in quest'Aula. Lascerò poi la parola al vice presidente Gasparri che ha condiviso con Altero tanti anni di battaglie politiche, di militanza di partito, di amicizia e di vita, ma se il legame che ho avuto modo di stringere con Altero è stato sicuramente più recente di quello che lo ha legato al presidente Gasparri non è stato però meno intenso. I nostri percorsi politici ci hanno consentito di incontrarci tantissime volte nel corso degli ultimi vent'anni. Siamo stati anche al Governo insieme, ma è stata soprattutto la condivisione di questi banchi al Senato che ci ha consentito di stringere ancora di più un rapporto di amicizia straordinario. Un rapporto che è andato oltre all'appartenenza allo stesso partito politico e allo stesso Gruppo parlamentare. Io, colleghi, quel 18 dicembre ho perso un amico, un caro amico, un uomo che stimavo, cui ho voluto molto bene. *(Applausi)*. Un uomo di cui ascoltavo i consigli, con cui ho condiviso opinioni, riflessioni, con il quale mi sono sempre consultato prima di assumere decisioni politiche e con il quale ho amato fare politica, perché la passione politica per Altero era indiscutibile ed era capace di trasmetterla anche nei momenti in cui noi perdevamo l'entusiasmo, la sentivamo o la vedevamo svilita.

Di Altero ho apprezzato sempre la forza, la determinazione, ma anche e soprattutto - lo hanno detto in tanti - la straordinaria capacità di mediazione. Avrei voluto soffermarmi solo sulle qualità umane di Altero, ma non posso non rilevare, al fondo di questo mio breve intervento, che la politica italiana ha perso in lui un uomo di grande, straordinaria esperienza, di grande e straordinario valore, di grande e straordinaria qualità.

La perdita di Altero, del presidente Matteoli, lascia in tutti noi e in me un vuoto veramente incolmabile. *(Generali applausi. Congratulazioni)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, martedì, quando ero di turno alla Presidenza dell'Assemblea, con grande difficoltà e fatica ho dovuto dare l'annuncio di una notizia che ha colto tutti in maniera improvvisa e dolorosa, non solo chi come me ed altri ha condiviso con Altero decenni - perché di questo si tratta - di vita comune, ma direi più vastamente la comunità politica, il mondo delle istituzioni, come l'abbiamo visto anche in queste ore, salutando con affetto i familiari, i figli e Ginevra (che Altero ha conosciuto in Parlamento, perché Ginevra era una giornalista parlamentare, quindi anche questo legame è nato nella pratica e nella frequentazione dei luoghi della democrazia e delle istituzioni).

Altero Matteoli, secondo alcuni stereotipi sarebbe, come me e come altri, un professionista della politica. Colgo questa occasione per respingere questa definizione, perché secondo me è vero il contrario: sono dei professionisti della politica quelli che ad un certo punto della vita lasciano un'altra attività e vanno a fare il candidato momentaneo. Altero Matteoli è stato un militante politico, come

tanti altri di noi lo sono in quest'Aula e rivendicano con orgoglio questa definizione della militanza, dell'appartenenza ad uno schieramento, della testimonianza delle idee: una cosa che oggi non so se sia intesa come lo era un tempo.

Altero non amava la retorica; lo avete conosciuto, la sua sobrietà e la sua concretezza ci impongono di evitare discorsi di maniera, ma cerco invece di dare spazio a poche considerazioni sentite.

Altero è stato un uomo d'azione, nei nostri partiti, nella realtà del centrodestra, si è sempre occupato di organizzazione, di trovare intese, di preparare elezioni; delle cose concrete della politica, perché poi tutti parlano ma ci vuole qualcuno che organizzi gli strumenti per rappresentare le idee. Tuttavia, questa sua forte attitudine, mostrata poi anche nei Governi, alle infrastrutture e all'ambiente, lo ha sempre visto impegnato nel gestire, anche a volte tra le polemiche, ma sempre con il rispetto di tutti e senza rinunciare alle sue idee, cose concrete ed operative.

Ma è stato anche un uomo di pensiero, quindi un po' pensiero e un po' azione, una dicotomia che ci porta al Risorgimento, cui anche tanti segni di quest'Aula ci richiamano. Riviste, fondazione, convegni, dibattiti: Altero non è stato solo un infaticabile organizzatore, ma anche un promotore di pensiero capace di ascolto e di affermazioni, e anche nelle ultime settimane con la sua fondazione, oltre con l'azione politica in Forza Italia, ha promosso incontri e convegni per tenere unite le fila di una coalizione (e tutti sappiamo, nei rispettivi ambiti, quanto sia difficile e quanto sia faticoso).

Altero ha anche tenuto una linea coerente. A me è capitato di condividere questo percorso. Siamo venuti da una destra politica di cui siamo orgogliosi, quella del Movimento Sociale Italiano, della svolta di Fiuggi, di Alleanza Nazionale e del Popolo della Libertà (un grande schieramento, che poi si è frantumato), e oggi siamo in Forza Italia e con Berlusconi per ripercorrere un tentativo di unità del centrodestra. Quindi, c'è un filo in questo percorso, per creare un'Italia in cui dei grandi schieramenti - oggi, ahimè, tutti con le loro fatiche - si possano democraticamente confrontare e contendersi pacificamente il governo del Paese. Anche in questi giorni, Altero ha testimoniato questa scelta.

Colleghi, Altero Matteoli è stato l'unico Ministro in tutti i Governi guidati da Silvio Berlusconi (quello del 1994 e gli altri) e non perché scalpitasse dietro delle poltrone, ma perché la sua affidabilità e solidità evidentemente lo avevano portato ad essere sempre accanto al nostro *leader* del centrodestra, in posizioni di primo piano sia nel partito e nella coalizione, che nei Governi.

Oggi erano presenti non solo il presidente Gentiloni Silveri, Matteo Renzi, il sottosegretario Boschi e altri Ministri, ma anche Presidenti di Regione, come Roberto Maroni, Giovanni Toti e Nello Musumeci, e i colleghi del Senato (alcuni come Maroni, che ha condiviso anni di Governo con Altero): li abbiamo visti testimoniare con sincera partecipazione e vero cordoglio.

Avviandomi a concludere, voglio sottolineare che, come sappiamo tutti, Altero ha vissuto anche qualche amarezza negli ultimi mesi. La sua reputazione non ne ha risentito. Non voglio qui aprire polemiche su altre questioni, ma solo ricordare che egli ha vissuto con compostezza vicende anche amare e che i colleghi, di qualsiasi schieramento e anche quelli più antagonisti, gli hanno portato grande rispetto. Matteoli è stato rieletto a metà legislatura Presidente di Commissione, nonostante il suo Gruppo fosse in minoranza, all'opposizione. Per la stima alla persona e non per sotterfugi parlamentari, i colleghi di altri schieramenti hanno ritenuto che la sua esperienza sarebbe stata più utile di un cambio in corsa, che pure sarebbe stato legittimo, come la politica - tutti lo sanno bene - può comportare.

Concludo dicendo che, in suo ricordo, si potrebbe dire che l'esperienza e la saggezza che tutti hanno lodato - mi rivolgo anche ai colleghi più giovani - contano più della foga "rottamatrice": rottamiamo, sfasciamo, ricambiamo. Per carità, il ricambio fa parte della vita e della politica, ma l'esperienza e la saggezza, in epoche di frammentazione, sono risorse fondamentali, che Altero ha regalato a tutti noi. A volte, una sentenza e una decisione ingiusta contano meno della reputazione che ha accompagnato Altero fino all'ultimo momento.

Non voglio cedere alla commozione, ma ringrazio tutti coloro che gli stanno rendendo onore. C'è chi, come me, ha avuto la possibilità di condividere decenni con lui. Non so neanche quando ci siamo

conosciuti. Essendo dei militanti di generazioni diverse ci siamo incontrati a un certo punto della nostra vita e abbiamo condiviso la nostra esperienza fino all'ultimo momento. Ricordo l'ultima telefonata di lunedì scorso, durante la quale abbiamo parlato delle cose correnti. Voglio dire a chi ci considera una casta che Matteoli è morto da solo, guidando la sua macchina, come un militante, non come un uomo della casta. *(Generali applausi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, signori senatori, a nome del Governo e mio personale, desidero anzitutto esprimere ai familiari e, poi, agli amici, ai colleghi parlamentari e a coloro che hanno convissuto con Altero Matteoli la passione politica, il sincero cordoglio del Governo e il sentimento di vicinanza in un momento di così grande dolore.

La tragica e improvvisa scomparsa del senatore Altero Matteoli ha suscitato costernazione in tutto il mondo politico, ben oltre i confini del suo schieramento, a testimonianza di una personalità che ha saputo distinguersi per coerenza, passione e dedizione alle istituzioni. Ho detto oggi al figlio che deve essere orgoglioso dell'eredità di suo padre, perché ha sempre dimostrato, nella relazione con il Governo, una grande dedizione e un grande senso istituzionale. Ho avuto modo di apprezzare personalmente la competenza, la lealtà e la professionalità che il presidente Matteoli ha dimostrato nella sua qualità di Presidente della Commissione lavori pubblici, comunicazioni. Questo è successo varie volte: in questi tre anni abbiamo portato a successo diverse riforme insieme. A dimostrazione di un senso istituzionale elevatissimo, non ha mai chiesto, per poter far procedere i provvedimenti, alcuna azione da parte del Governo, alcuno scambio politico: ha sempre chiesto e ottenuto di discutere nel merito delle questioni. Questo credo sia un esempio di grande lealtà, verso i bisogni dei cittadini, prima di tutto, perché noi facciamo le leggi per i cittadini.

È entrato in Parlamento, alla Camera dei deputati, nel 1983, nelle fila del Movimento Sociale Italiano. Era un uomo di destra, quindi lontanissimo dalle mie idee; un uomo che era orgoglioso di saper prendere parte, ma posso dire che sapeva prendere parte senza essere di parte, senza essere sordo alle ragioni degli avversari. È questo un elemento di grande qualità, una testimonianza e un'eredità che credo dobbiamo raccogliere e conservare gelosamente in questa fase di transizione della Repubblica.

Ha avuto al suo attivo un'intensa attività ministeriale: è stato chiamato a ricoprire l'incarico di Ministro dell'ambiente e di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; nel Ministero che ho ora l'onore di presiedere ha avuto anche un ruolo importantissimo per la definizione del collegamento dell'Alta velocità Torino-Lione; in momenti molto difficili, ha siglato l'intesa con gli enti locali; ha saputo, in quegli anni, dare vita a un piano casa importante e rilevante per il Paese.

L'attenzione agli enti locali si è rivelata anche quando ha deciso di accettare l'incarico a sindaco di Orbetello, tra il 2006 e il 2011, a dimostrazione di uno sguardo "strabico", che credo sia un'altra eredità importante che dovremmo tenere presente: lo "sguardo strabico" di chi sa guardare all'interesse nazionale, all'interesse del Paese, senza dimenticare il suo radicamento nella comunità locale, senza dimenticare l'intelligenza e la vicinanza alle comunità locali.

Con Altero Matteoli viene a mancare una personalità politica che, in particolare nella stagione che si è aperta ormai più di vent'anni fa, ha contribuito con determinazione e - credo - scrupolo, al tentativo di modernizzare il nostro Paese e il nostro sistema, perché senza mai tradirne la natura parlamentare si indirizzasse verso una più matura capacità di governo e una più matura capacità decisionale.

Rinnovo ai suoi familiari e a tutti noi, che gli abbiamo voluto bene, il sincero cordoglio e l'impegno a conservare vivo il ricordo della sua azione. *(Generali applausi)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, questa mattina abbiamo reso omaggio ad Altero Matteoli alla camera ardente qui in Senato e abbiamo salutato con commozione i suoi familiari, ai quali rinnovo il saluto, anche a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico. Ora lo onoriamo qui in Aula.

Io, se di lui dovessi dire una sola parola, direi che era un uomo e, se potessi aggiungere un solo aggettivo, direi che era un uomo serio.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 14,23)**

(*Segue* ZANDA). Con Altero Matteoli per tanti anni ci siamo osservati da lontano, dalle due sponde del Senato, lui dal centrodestra dell'emiciclo e io dal centrosinistra. Ma in Parlamento succede anche questo, che ci si osserva a distanza e, da lontano, ci si riconosce. Così è successo tra Altero Matteoli e me e credo di poter dire che, nonostante le distanze, ci conoscessimo bene e ci stimassimo vicendevolmente.

Dicendo che era un uomo serio intendo dire non solo che ha diretto con molta serietà ed equilibrio la Commissione che presiedeva, ma anche che l'ho visto seguire le vicende, talvolta complicate, della sua parte politica, senza mai tradire il suo pensiero e le sue posizioni e senza mai rinnegare la sua storia. È successo, lo ricordava prima il presidente Gasparri, quando Alleanza Nazionale, di cui era uno dei massimi dirigenti, si è fusa con Forza Italia nel Popolo della Libertà; è successo quando il Popolo della Libertà, per via della scissione, è tornato ad essere Forza Italia ed è successo ancora negli ultimi mesi, quando l'intero centrodestra è stato attraversato da un dibattito, in parte pre-elettorale, ma in parte consistente e anche di riorganizzazione politica. In tutte queste fasi, Altero Matteoli è rimasto se stesso. Anche se stare dall'altra parte dell'emiciclo, da dove lo seguivo, può spesso segnare una forte lontananza, ne ho sempre colto e rispettato la coerenza e l'equilibrio.

Aveva un tratto tranquillo, qualche volta burbero e a volte quasi sereno. L'ho visto accendersi in Aula o nelle conversazioni che spesso facciamo durante i lavori solo quando il dibattito diventava politico: la sua natura prendeva allora il sopravvento, quasi non volesse lasciare dubbi sul suo essere schierato con la sua parte da cui stava.

L'ho visto tornare sereno il 2 aprile 2015, quando ha preso la parola in Aula, non per difendersi dalle accuse sulla vicenda veneziana del MOSE, ma per chiedere che il Senato lo lasciasse giudicare dalla magistratura, perché rifiutava lo scudo dell'immunità, così come l'ipotesi del patteggiamento. *(Generali applausi)*. Dichiarava la sua innocenza e voleva che venisse dichiarata da una sentenza dei giudici, senza aggirare la giustizia, di cui pure denunciava gli errori, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Quel 2 aprile ho ascoltato con attenzione Altero Matteoli e ne ho ammirato la dignità, la compostezza e anche il decoro istituzionale. In un tempo in cui è frequente la tentazione di sfuggire il giudizio penale, Altero Matteoli, a testa alta e con voce ferma, quel giudizio lo chiedeva e quasi lo esigeva. Ripensando a quella mattina e alla sua richiesta di essere giudicato dalla magistratura come un comune cittadino, mi pento - e lo debbo dire oggi - di non aver applaudito e di non averlo fatto solo per ragioni di schieramento, lui di destra e io di sinistra.

Non l'ho fatto allora, ma lo faccio simbolicamente oggi, applaudendolo e salutandolo con tanta considerazione e rispetto, a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico e mio personale. *(Generali applausi)*.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signora Presidente, prendo la parola a nome del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle per porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del senatore Altero Matteoli, Presidente della Commissione 8ª, lavori pubblici e comunicazioni, per quest'improvvisa e tragica perdita.

Notoriamente, le rispettive posizioni politiche ci hanno visto su fronti contrapposti, ma vi è l'aspetto umano che va sempre rispettato. Possiamo senz'altro testimoniare che, in qualità di Presidente della Commissione, ha sempre onorato il suo ruolo istituzionale, con imparzialità verso tutti i senatori, di maggioranza e di opposizione. Ciò ha sempre permesso di lavorare in modo organizzato e proficuo, seppur nella radicale differenza di opinioni sulle varie questioni sollevate nel corso della legislatura.

A nome di tutti i senatori del Movimento 5 Stelle, rinnovo le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia. *(Generali applausi)*.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signora Presidente, la mia personale conoscenza col senatore Matteoli diretta è relativamente recente. Inizia, infatti, con questa legislatura, la XVII, con l'elezione di Altero a Presidente della 8a Commissione, dove vengo designato come Vice Presidente di opposizione.

È evidente, quindi, il confronto nel merito dei principali provvedimenti, che è stato sempre netto e schietto. Ma è proprio questo il punto, che senza alcuna retorica definisco straordinario: l'assoluto rispetto istituzionale delle prerogative e responsabilità che derivano dalla carica svolta e l'esercizio libero delle idee e delle proposte che si ritengono di sostenere ed affermare. Questo si è visto attraverso la qualità e quantità del lavoro svolto dalla 8a Commissione, spesso unitario e schietto, autonomo nel rapporto con il Governo.

È stato un determinato sostenitore della realizzazione, da circa venti anni, dell'autostrada tirrenica; io sono stato, e resto, fieramente contrario a questo progetto, ma una cosa la voglio assolutamente dire: non ha mai esercitato in maniera impropria il suo ruolo e, inoltre (cosa ancora più importante), sulla necessità di avere interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di messa in sicurezza dei tratti più critici, sia nelle sedi ufficiali di Commissione che nelle numerose chiacchierate informali che caratterizzavano i minuti prima e dopo delle sedute, ha sempre manifestato l'esigenza di procedere per le parti che non avrebbero compromesso le soluzioni alternative bensì, rapidamente, avrebbero assicurato subito le popolazioni e i territori interessati.

Recentemente, prima di una seduta in 8a Commissione, disse ad alta voce: «Avete sentito che intervento duro, ma anche bello ha svolto il senatore Cervellini in Aula?». Io, nel ringraziarlo, gli risposi: «Presidente, ma lei non era in Aula. Come può dire questo?». Mi rispose: «Ero in ufficio a lavorare, per predisporre gli atti e parlare con gli auditi che convochiamo in Commissione, ma seguo sempre il dibattito dell'Aula. Rispetto e ascolto quello che viene detto dentro l'Aula». Ed era assolutamente vero, perché interveniva nel merito delle cose che avevo detto in quell'occasione.

L'ho ricordato perché questo mette in luce una caratteristica di cui spesso discutevamo: quella di un rigore della politica che spesso non c'è più, dello studio e dell'ascolto che, anche nel confronto aspro, anzi tanto più, non deve venire meno. Oggi è raro trovare queste figure e non è assolutamente nostalgia canaglia quella che mi muove a svolgere queste considerazioni, niente affatto: è la necessità, tutta proiettata nel futuro, di ricostruire nel confronto anche duro, fatto di visioni e proposte nettamente alternative, il rispetto delle idee dell'avversario, della lealtà di fondo, figlia della profondità dell'essenza della conoscenza, non dell'improvvisazione e di una battuta più o meno indovinata. E sì che non gli mancava l'ironia. Anzi, ricordo innumerevoli punteggiature esilaranti e straordinarie per tempistica e profondità.

Tempo addietro gli dissi, in una di queste chiacchierate in libertà: «Sai, Altero, nel 1984 ero molto giovane. Ero un giovane comunista. La morte di Enrico Berlinguer mi segnò profondamente così come, il giorno prima dei funerali, vedere in fila, come un comune cittadino e insieme a migliaia di compagni e compagne, Giorgio Almirante che andava ad onorare la figura dell'avversario nella camera ardente allestita in via delle Botteghe Oscure. Lo faceva lui, Almirante, il più netto dei suoi avversari. Oggi dobbiamo uscire dal maledetto pendolo della nostra attuale quotidianità che oscilla fra odio fazioso e inciucio spregiudicato».

Ricevetti, perciò in quell'occasione, una lezione di vita e per questo, con assoluta modestia, senza voler fare alcun paragone diretto, porgo le più sentite e sincere condoglianze ai suoi cari, ai familiari, agli amici di vita e di partito, che hanno avuto la fortuna di poter ammirare e di essere accanto tanti anni ad Altero Matteoli. Lo faccio a nome mio personale e del Gruppo Sinistra Italiana-Liberi e Uguali. *(Generali applausi)*.

BIANCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signora Presidente, colleghi, ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Altero Matteoli, un'uscita di scena resa più dolorosa per la maniera drammatica con cui è avvenuta: una vita spezzata, tanti progetti e iniziative lasciate sospese.

Con lui senza dubbio viene meno uno dei grandi protagonisti della politica italiana degli ultimi venti anni e in particolare del centrodestra; di quel centrodestra, il cui ricordo porto nel cuore, nel quale varie tradizioni politiche erano riuscite a trovare una felice amalgama attorno alla figura di Silvio Berlusconi, *leadership* moderata e popolare a cui vanno riconosciuti il merito e addirittura la capacità di inserire nell'alveo repubblicano il Movimento Sociale Italiano.

Altero Matteoli, anche se proveniva da una formazione culturale e politica diversa dalla mia, non l'ho mai sentito lontano e distante e, quando all'inizio di questa legislatura abbiamo intrapreso strade diverse, il suo comportamento è stato sempre improntato alla correttezza e al rispetto reciproco; questo perché era un uomo delle istituzioni, capace di fare politica senza urlare, ponendo sempre innanzi questioni di merito che non tracimassero o scadessero nel personale o nell'offesa.

Nel 2015 è stato un gigante in quest'Aula: ha dato a tutti noi una lezione da vero uomo di Stato. Mi piace ricordare oggi proprio questo di lui, del suo essere politico, e mi spiace che non potrà essere un protagonista impegnato in questa difficile e delicata tornata elettorale: nel momento in cui il Paese rischia di scivolare lungo il piano inclinato del populismo, dell'esasperazione e della intolleranza, la sua saggezza, il suo realismo ma soprattutto il suo essere una persona perbene sarebbero state qualità preziose.

Signora Presidente, sono profondamente cristiana e cattolica e so che Altero è già nel paradiso dei giusti. Da lì saprà ancora essere l'uomo delle istituzioni e sarà punto di riferimento per chiunque lo ha conosciuto e amato.

Signora Presidente, mi lasci esternare alla famiglia e a tutto il Gruppo di Forza Italia del Senato il cordoglio di tutto il Gruppo di Alternativa Popolare. *(Applausi)*.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL-UDC)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, Altero se ne è andato lasciandoci sgomenti, attoniti, increduli, lasciando un senso di profondo turbamento, ma anche di grande solitudine. Indipendentemente dai colori politici, le parole che ho ascoltato qui in Aula e che non sono frutto della circostanza, attesa l'autorevolezza di chi le ha pronunziate, mi convincono del fatto che il riconoscimento tributato al collega Matteoli è frutto di una profonda convinzione della qualità che ha accompagnato questo nostro amico nel corso della sua storia politica e umana.

Siamo stati tutti testimoni - io con tanti di voi in queste legislature - della qualità di Altero, nella sobrietà espressa in modo straordinario, una sobrietà nel linguaggio che era asciutto. Era un uomo che amava più ascoltare che parlare, dotato di un grande senso di equilibrio, di pacatezza, di competenza, di talento, ma anche di una profonda fede valoriale. Sono le doti che accompagnano un politico e ne fanno un uomo delle istituzioni che merita di essere ricordato. Ma dietro quello sguardo apparentemente severo o burbero - come ha detto l'amico Zanda - c'era di fatto la pacatezza del linguaggio e il suo volto si illuminava ogni qualvolta ci si intratteneva a parlare, dentro e fuori le Aule del Parlamento.

Dopo Pinuccio Tatarella, credo che in effetti bene è stato definito come il «Ministro dell'armonia», perché con Altero non si poteva non andare d'accordo, perché era l'uomo dell'accordo. Era l'uomo che riconosceva alla politica il valore del dialogo come condizione irrinunciabile per costruire un progetto oltre gli schieramenti, oltre le faziosità politiche; una prospettiva che consegnasse al Paese la qualità del lavoro che si svolge qui. Aveva detto più volte che, nella politica, il momento più bello è quando un avversario ti cerca per riconoscere il tuo valore. E ancora, aveva detto che in politica nessuno vince mai completamente e nessuno perde mai completamente, a significare che in politica devono sempre prevalere il buon senso e la strada della mediazione per trovare i punti di equilibrio.

Credo che questo sia il lascito di Altero che resta nel nostro cuore e nel nostro ricordo. Quelli che trattano di grandi cose testimoniano che «gloria dona al prode uomo una seconda vita», cioè a dire che, dopo la morte, la nominanza che rimane di buone opere mostra che si vive ancora dopo la morte. Queste parole, che il sommo poeta consegna sulla bocca di Brunetto Latini, mi inducono a dire che il modo migliore per onorare il nostro illustre collega e amico carissimo sta nella nostra capacità di conservarne il lascito e di trasformarlo in quotidiano esempio per restituire sempre di più dignità alla politica.

Concludo rivolgendo alla famiglia il pensiero affettuoso di vicinanza e cordoglio del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, ricordando quanto ho detto alla sua diletta moglie e ai figli: lascia a loro una grande eredità, ma lascia anche a noi un'eredità che si unisce all'orgoglio e al piacere di averlo conosciuto. *(Applausi).*

SONEGO *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONEGO *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con sentimento mi rivolgo alla famiglia, al Gruppo parlamentare e al partito di appartenenza per esprimere il cordoglio del Gruppo parlamentare Articolo 1-MDP-Liberi e Uguali. E desidero associare al tributo politico e umano anche un mio personale cordoglio, che deriva da una frequentazione non proprio recentissima del senatore Matteoli.

Ho conosciuto Matteoli tanti anni fa, entrambi nello svolgimento di funzioni istituzionali, e in quelle plurime occasioni ho avuto modo di constatare che, pur partendo da posizioni politiche molto distanti, il senatore Matteoli, il ministro Matteoli, non ha mai fatto mancare la capacità di esprimere lo spirito costituzionale della leale collaborazione. E questa è sempre stata presente, anche quando chi vi parla e il ministro Matteoli erano portatori di opzioni programmatiche politiche divergenti. Già questo è un primo, importante riconoscimento a una figura umana e istituzionale.

Il senatore Matteoli è stato un uomo delle istituzioni ma, per introdurre una riflessione politica alla quale assegno una qualche importanza, vorrei aggiungere che il senatore Matteoli è stato anche un uomo della Repubblica. La storia del secondo dopoguerra della destra italiana ci dice che, per un fase non breve della vita nazionale, la destra italiana ha agito nelle istituzioni, pur non riconoscendosi fino in fondo nella Costituzione e nella Repubblica.

Poi c'è stata una fase importante, che è stata richiamata - e a me pare molto bello che quel richiamo sia stato fatto - dal vice presidente Gasparri: c'è stata una fase nella quale la destra italiana, con la svolta di Fiuggi, ha deciso di stringere un patto con la Nazione, volendo condividere in fondo i valori della Repubblica e della Costituzione. Quello fu un passo importante per la destra italiana, ma fu un passo importante per la Repubblica e fu un passo importante per tutti gli italiani; un passo che ha consentito di superare una - non l'unica - delle anomalie politiche italiane del secondo dopoguerra.

Nel dire queste cose voglio rammentare anche che il senatore Altero Matteoli è stato protagonista di quella stagione e, proprio per il fatto di essere stato parte così rilevante in quella pagina della storia italiana, egli non è stato soltanto - come dicevo poc'anzi - un uomo delle istituzioni, ma è stato fino in fondo un uomo della Repubblica.

Per questo suo contributo all'Italia e alla democrazia italiana credo che dobbiamo un grande riconoscimento democratico al senatore Matteoli. Con queste espressioni, che sono il frutto sicuramente di un riflessione politica, ma sono anche il portato di una mia personale esperienza umana, rinnovo il cordoglio del mio Gruppo parlamentare e mio personale alla famiglia, al Gruppo parlamentare di appartenenza e alla forza politica del nostro amico Matteoli. *(Applausi)*.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghi, voglio pronunciare solo qualche parola e mi scuso per la brevità del mio intervento, che non deve essere interpretata come mancanza di rispetto per la figura del collega, ma sono stato sinceramente incerto se

intervenire fino all'ultimo minuto.

L'ho conosciuto poco, ma nei mesi in cui ho partecipato ai lavori dell'8a Commissione ho potuto apprezzare le sue doti di Presidente: un Presidente equilibrato, una persona molto attenta al suo ruolo e credo una delle migliori interpretazioni del ruolo di Presidente. E lo posso affermare senza temere di dire qualcosa di fallace, essendo anzi profondamente vero.

Mi è capitato di partecipare con lui a una missione, in sede di sopralluogo al traforo del Terzo valico in Liguria, e anche in quella occasione ho potuto apprezzare le sue capacità di dialogo con le autorità locali e con chi si stava occupando dell'opera. E il mio apprezzamento è aumentato anche in quella occasione.

Ricordo in lui un collega molto capace di mediazione e molto disponibile all'ascolto. Con me in particolare credo avesse un buon rapporto personale, per quelle poche parole che si scambiano qualche volta al di fuori dei temi specifici della Commissione.

Faccio le mie personali e sentite condoglianze alla famiglia per la perdita grave e a tutti coloro che, nel Gruppo di appartenenza e nel partito in cui ha tanto lungamente militato, ne stanno sentendo la mancanza e stanno soffrendo per la sua assenza. Mi unisco al dolore di tutta l'Assemblea e credo di tutta la Nazione per la perdita di un collega, di un ex Ministro, di una persona che rimpiangeremo tutti e lo faccio ovviamente a nome del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE. *(Applausi)*.

BARANI *(ALA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA)*. Caro Ministro, come ero solito chiamarti, l'ultima cosa che avrei mai pensato di fare, da parlamentare, è di essere io a portare a nome del Gruppo il tuo ricordo, rivolgendo ovviamente un pensiero anche ai tuoi familiari. Lo avrebbe dovuto fare il tuo amico Denis Verdini, ma la commozione, le lacrime, il dolore avrebbero sopraffatto le sue parole e, quindi, ha chiesto a me di farlo, ma il tuo amico è qui, dietro di me. Al mio fianco c'è un altro tuo grande e antico amico, che per molti anni ha condiviso con te una lunga militanza, ovvero Francesco Amoruso.

Cari colleghi, la storia del ministro Matteoli è quella di una carriera politica di altissimo profilo e di lungo corso, in cui ha percorso la strada della destra italiana e del Movimento Sociale Italiano, dove ha ricoperto l'importante incarico di responsabile dell'organizzazione, poi con Fiuggi e la nascita di Alleanza Nazionale, vivendo la genesi del PdL e poi nel partito di Forza Italia, in cui è approdato. Era uno dei pochi politici veri che, al di là del colore politico, davvero piaceva a tutti. Lo hanno dimostrato i membri dell'8a Commissione permanente che, anche grazie alla nostra partecipazione determinante, lo hanno eletto Presidente alla prima votazione, come ha già ricordato qualche collega. Trasversalmente abbiamo ritenuto che fosse la persona giusta al posto giusto.

Questo sentimento, caro Altero, lo ha bene interpretato il ministro Delrio, che ha portato le parole e la vicinanza del Governo, nel ricordo della dialettica che c'è stata, con te Presidente di Commissione e con lui rappresentante del Ministero che avevi in precedenza occupato con le tue grandi capacità. Le tue grandi capacità, riconosciute da tutti, credo le abbia ben espresse questa mattina in Chiesa il cardinale Re, dicendo che eri un politico onesto e capace. Credo che questa sia la testimonianza più importante che si sarebbe potuta fare su di te, perché davvero sulle tue capacità e sulla tua onestà in effetti nessuno avrebbe potuto dire altro.

Colleghi, amava la politica, la riteneva importante e non comprendeva la deriva populista e dell'improvvisazione, che la stessa ha avuto in questi anni. Era l'uomo delle istituzioni, era l'uomo della politica ed era accanto alla gente. Lo ricordo giovane consigliere in una terra a me vicina, quella di Aulla, dove ho fatto il sindaco - vedo presente in Aula il sottosegretario Ferri - e spesso, da consigliere di Castelnuovo di Garfagnana, un piccolo paesino, veniva da noi sindaci - da me ad Aulla - per mettersi a disposizione per tutto quello di cui avevamo bisogno.

Ci è stato veramente sempre vicino, come è stato vicino alla gente durante l'alluvione di Aulla, scendendo in mezzo alle persone per capire quali fossero i loro bisogni. E lo stesso ha fatto dopo il terremoto dell'Aquila. Era veramente un uomo in mezzo alla gente, della gente e con la gente.

Ha fatto il corso degli onori: è partito da consigliere comunale di un piccolo Comune, poi della grande Livorno per arrivare a fare il sindaco. Ha capito l'importanza del dialogo tra gli amministratori, i sindaci e i parlamentari. E poi ha ricoperto in maniera egregia e nobile, con grandi capacità unanimemente riconosciute, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente.

Stiamo ricordando un uomo che ha veramente portato le istituzioni ad altissimi livelli in ogni sua occasione. È per questo che a nome mio, a nome del nostro presidente Denis Verdini, del suo amico Amoruso e di tutti i colleghi del Gruppo, abbracciamo la moglie Ginevra e i figli. Siamo orgogliosi di averlo conosciuto, di essergli stati vicini e di averne condiviso molte battaglie. A voi il suo ricordo e il nostro abbraccio perché avete avuto la fortuna di averlo a fianco in tutti questi anni. Vi abbracciamo caldamente e calorosamente, perché riteniamo che in questo momento voi abbiate perduto veramente la cosa più preziosa e importante. *(Applausi)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mai avrei pensato e mai avrei voluto commemorare Altero Matteoli, un amico. Molti di noi, oggi, ricordano non solo un collega, ma soprattutto un caro amico.

Personalmente ho conosciuto e ho apprezzato il suo lavoro nel non facile ruolo di Ministro, ruolo che ha svolto con grande competenza e capacità, riuscendo con abilità a circoscrivere le pressioni politiche, favorendo la reale necessità dell'opera e delle opere.

Altero ha avuto il coraggio di promuovere e sostenere opere infrastrutturali attese nel nostro Paese da oltre trent'anni in quei territori che, per la loro marginalità, hanno sempre sofferto la fredda contrattazione politica.

L'esempio di Altero è un insegnamento: la sua storia, la sua passione politica, la sua passione per il Governo. Alla fine, fare politica vuol dire sempre appassionarsi del Governo, dei problemi delle comunità, piccole o grandi che siano. Ed è stato non solo Ministro ma anche sindaco, che forse è il ruolo che più esalta le qualità di un uomo.

Cari colleghi, in quest'Aula spesso la passione politica ci divide, la lotta a volte è aspra e priva di scrupoli; ma si creano anche rapporti di straordinaria intensità umana, basati su regole difficili da spiegare, favoriti della capacità di chi, come Altero, con autorevolezza e grande intelligenza riesce, appunto, a indirizzare la politica quotidiana su un terreno più nobile. A tale proposito, credo di poter affermare che, in questa legislatura in modo particolare, nel ruolo di Presidente della Commissione lavori pubblici, Altero sia riuscito a sorprenderci. Conciliare la sua importante funzione politica con quella di Presidente di Commissione non era semplice e per nulla scontato. Grazie alla sua saggia conduzione, ci ha messi in condizione di dare il meglio di noi stessi, maggioranza e opposizione.

Grazie soprattutto a lui, abbiamo fatto, cari colleghi dell'8a Commissione, un buon lavoro. Siamo riusciti ad armonizzare le differenze, favorendo il buon senso nelle scelte. La sua riconferma alla Presidenza di questa Commissione parla da sé.

In questo momento in cui l'antipolitica è sempre più forte e tutto sembra accanirsi contro di noi, l'esempio di Altero, ancora di più in questa legislatura, cari colleghi, ci insegna che, se vogliamo riconciliarci con il Paese, la strada è questa. Non c'è nulla di nuovo da inventare, se non riscoprire il servizio alla comunità e l'umiltà del contatto con la gente e la ricerca della concordanza, proprio come Altero ha perseguito nella sua lunga carriera politica.

Cari colleghi, signora Presidente, a nome della Lega Nord voglio esprimere la nostra vicinanza ai familiari in questo momento di grande tristezza, sperando che il tempo possa in parte colmare il vuoto che Altero ci ha lasciato. *(Applausi)*.

*QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signora Presidente, colleghi senatori, sono qui oggi per un compito al quale mai avrei voluto adempiere e che mai avrei pensato di dover assolvere. Lo dico

innanzitutto ai famigliari, ai collaboratori di Altero, al Gruppo di Forza Italia, ai quali vanno le mie personali condoglianze e quelle del Gruppo della Federazione della Libertà.

In circostanze come questa si rischia sempre un po' di scivolare nella retorica, e so perfettamente di correre questo pericolo nel dire che se alcuni di noi hanno perso un amico fraterno, tutti abbiamo perso un collega stimato e benvoluto, le istituzioni della Repubblica hanno perso un servitore di valore e la politica ha perso un interprete appassionato e leale. Soprattutto, non credo che sia un esercizio di mera apologetica affermare che la figura di Altero ha incarnato la politica nel suo significato più nobile. La sua vicenda biografica ha attraversato le generazioni e le epoche; ha seguito le evoluzioni del quadro politico fin dai tempi del Movimento Sociale, senza mai smarrire il senso della militanza come cifra di un impegno; ha sdoganato molto più di altre biografie, che pure hanno avuto opportunità ancora maggiori, quei fattori di rettitudine, *gentilhommerie,* conciliante rigore che erano propri della sua cultura di origine e che sarebbe il momento che tutti nel Paese, anche coloro che ne sono fieri avversari ideologici, riconoscessero.

Altero è caduto da militante, su quella strada maledetta che aveva battuto mille volte e che, dopo un periodo di ingiuste amarezze, lunedì era felice di tornare a percorrere per lanciarsi in una nuova campagna elettorale. E da militante ha vissuto i tanti ruoli che la vita lo ha portato a ricoprire, dall'era del Movimento Sociale all'avvento del centrodestra di governo che lo ha visto indiscusso protagonista, fino a questa tormentata legislatura che ancora una volta lui ha attraversato con il suo tratto al tempo stesso identitario e mediatore.

Il punto è che Altero amava la politica; la viveva con istintuale passione ma ne conosceva le regole e le sapeva rispettare. Per questo godeva del rispetto di tutti, amici e avversari, al punto - è stato detto - di essere riconfermato Presidente di un'importante Commissione del Senato pur essendo un esponente dell'opposizione. Sempre per questo, nei momenti più difficili per la nostra parte politica, scendeva in campo con la sua attitudine alla composizione delle controversie senza cedimenti sul piano ideale, aiutato in ciò da una carica umana di rara intensità.

In questa legislatura lo si ricorda ad esempio impegnato con gli amici Paolo Romani e Maurizio Gasparri a cercare di evitare in ogni modo la dolorosa separazione in seno a quel Popolo della Libertà che considerava, a mio avviso a ragione, una delle più felici intuizioni politiche del nostro tempo. E più di recente, quando la diaspora sembrava irreversibile e il centrodestra avviato a una inesorabile deflagrazione, era lì a coltivare un sogno unitario, considerato allora un esercizio di non lucida follia; era una sorta di Tatarella in versione livornese, ancora più concreto e proiettato sul presente, che non ha avuto paura di passare per visionario e a quel sogno ha creduto quando in pochi lo consideravano realizzabile.

Ho avuto la fortuna di esserne testimone diretto, perché nelle iniziative pubbliche messe in campo per agevolare questo percorso Altero mi ha dato l'onore di essere al suo fianco, consentendo alla mia fondazione di collaborare con la sua, che era per lui motivo di grande orgoglio, stimolo di pensiero politico e fucina di calore umano, e che saprà andare avanti in suo nome.

Altero ci mancherà, tanto. Ci mancheranno la sua passione, la sua saggezza la sua autorevolezza. Ci mancherà l'irrefrenabile ironia con cui sapeva condire anche i passaggi più duri e che, per lui che aveva un profondo rispetto degli avversari in politica, diventava prorompente quando si trattava di infierire sugli avversari nel campo del calcio. Lui juventino fino al midollo, io tifoso accanito del Napoli, eravamo soliti sfotterci a vicenda a ogni giornata di campionato. In occasione dell'ultimo rovescio inflitto dalla sua Juventus al mio Napoli, egli ha avuto invece pietà. Si è astenuto dallo sfottere, e il giorno dopo mi ha chiesto se avessi apprezzato il gesto. Ovviamente ho capito che era solo un modo diverso di sfottere; un modo lieve e affettuoso, come Altero sapeva essere in politica e nella vita e come lo ricorderemo per ogni giorno a venire. *(Applausi)*.

*MANCONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI *(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, senatrici e senatori, non ho avuto con Altero

Matteoli quella familiarità e quella consuetudine che consentono il ricorso a un termine così impegnativo come amico.

Tuttavia, ho chiesto di parlare per ricordare in questa sede due episodi della nostra pur esile relazione, che ritengo essere non semplicemente due dettagli, bensì fatti rivelatori di elementi significativi e profondi della sua personalità. Il primo appartiene alla cronaca politica nazionale di questo Paese e risale al 2006, quando, nel mese di luglio, il Parlamento approvò una legge controversa e, tuttavia - a mio avviso - così importante e sacrosanta come il provvedimento di indulto. Altero Matteoli fu l'unico - sottolineo l'unico - dell'intero schieramento di centro destra che votò a favore del provvedimento e che, solitario e fiero, ne rivendicò la saggezza nei mesi e anni seguenti. E fu tra i pochissimi che non ne sconfessarono il valore, anche tra coloro che pure lo votarono, ma poi rapidamente lo rifiutarono, lo rigettarono e lo disconobbero.

Quell'episodio - a mio avviso - è significativo di una concezione delle libertà individuali e di una attenzione per i diritti della persona che non sono così diffusi all'interno del suo stesso schieramento.

Il secondo episodio è più recente. Ritornato in Parlamento dopo molti anni, in questa legislatura venni da lui interpellato per avermi sentito sviluppare, attraverso Radio Radicale, una sorta di elogio della militanza. Ci incontrammo a pranzo ed egli mi parlò, con grande intensità, della sua concezione della politica. E, con un atteggiamento fatto anche di una certa audacia nel superare d'uno balzo solo antichi confini e perimetri, parlò di quella generazione - così la definiva - fatta di coloro che avevano attaccato i manifesti sui muri, e cioè di coloro che avevano interpretato la militanza come una sorta di relazione stretta tra vita privata ed esistenza pubblica. E con ciò rivelava una sorta di solidarietà con quanti, non solo diversi da lui per posizioni culturali e politiche, ma spesso a lui contrapposti - e negli anni precedenti, in anni ormai lontani, la contrapposizione non era solo drastica e radicale, ma spesso, com'è noto, era contrapposizione aggressiva - rivelavano, ai suoi occhi, questa sorta di comunanza nella medesima idea della politica come pienezza dell'agire umano, e cioè come passione, termine che ricorreva nelle sue parole, pur abitualmente così sobrie, addirittura asciutte e spesso intenzionalmente e volutamente disadorne e disincantate.

In quella conversazione (che ricordo con precisione, anche se sono passati ormai alcuni anni) volle, appunto, illustrarmi questa idea della militanza che sapeva che io condividevo; una militanza fatta di quella passione e - vorrei dire - di qualcosa che si può definire un istinto, una relazione stretta tra vita privata e vita pubblica, dedizione e sacrificio: la politica come qualcosa di terribilmente serio.

Bene: questa concezione della militanza, in un tempo che vede la politica così denigrata, così frammentata, così mortificata, penso che resti un'importantissima lezione, che vale per tutti noi, al di là di ogni schieramento, al di là di ogni contrapposizione, al di là di ogni divergenza. Penso che di questo tutti possiamo essergli grati. *(Applausi)*.

SCHIFANI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, sarò breve, anche perché il presidente del mio Gruppo, Gasparri, ha già commemorato doverosamente l'amico Altero. Non potevo, però, sottrarmi, anche per mia storia personale, dal rassegnare qualche mia riflessione e ricordo nei confronti dell'amico; un amico che considerava la politica una politica dei valori solidi: lo spirito dell'abnegazione, del confronto, del rispetto.

Era un politico di alta scuola, che mi ha visto al suo fianco, nella XV legislatura, da Presidente del mio Gruppo (lui Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale, seduto in questi banchi), in un'azione di contrasto politico, a volte acceso, ma sempre corretto, nei confronti di un Governo politicamente debole per i numeri parlamentari. Sono stati anni di confronto, anni di collaborazione; anni in cui si poteva, con gli atteggiamenti che non sono mai mancati ad Altero, quelli del confronto e della responsabilità, trovare punti di sintesi, in una logica di convergenze, per fare emergere le contraddizioni di un'azione di Governo che lamentava una propria eterogeneità di forze politiche.

Con Altero ci siamo confrontati spesso, da lui ho appreso la logica della riflessione e, a volte, anche

della comprensione nei momenti di forte dialettica politica parlamentare.

Altero ci mancherà, a tutti noi, e mancherà come esempio di persona alla quale guardare come insegnamento della politica della ragione, della comprensione, della mediazione e dell'amore nei confronti della propria gente.

È caduto sul campo, come ha detto l'amico Maurizio Gasparri, lavorando per il territorio, guidando la sua autovettura, mentre girava la sua terra. Si sarebbe incontrato con i suoi militanti, con la sua gente. Ecco, l'esempio che lascia a noi e anche alle nuove leve è quello della responsabilità, della capacità di riflessione e del rispetto nei confronti dell'avversario.

Altero era un uomo di destra, ma la destra non significa necessariamente estremismo: affatto. È una destra di valori, per la quale si è parlato del dopo Fiuggi, da parte del collega Manconi e altri; è composta anche da uomini come Maurizio e Altero, grandi amici, che hanno onorato - e continuano a farlo - i valori di unità della coalizione, per la quale Altero si è sempre battuto. Quante volte ho assistito a riunioni ristrette del mio partito in cui la parola di Altero Matteoli era quella del saggio, dell'uomo ascoltato dal *premier* Silvio Berlusconi, della quale occorreva sempre tenere conto con estrema attenzione, perché era quella della composizione, della mediazione, mai dello scontro.

Altero ci mancherà, mi mancherà e penso che mancherà alla politica italiana. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Esprimo ancora una volta alla famiglia il saluto e l'abbraccio del Senato. *(Applausi)*.

Si conclude qui la commemorazione del senatore Altero Matteoli. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea. Generali applausi all'indirizzo delle tribune)*.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,25.

(La seduta, sospesa alle ore 15,18, è ripresa alle ore 15,28).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando è nato da una riflessione molto condivisibile. Si parla spesso del fenomeno delle donne che vengono uccise dai loro mariti, compagni, *ex* mariti ed *ex* compagni, creando non soltanto una evidente tragedia in sé per la donna che viene uccisa, ma lasciando anche degli orfani in condizioni particolarmente difficili, in quanto hanno perso la madre in un modo e il padre in un altro.

Di conseguenza, si è deciso di istituire delle misure, tutte condivisibili, per i bambini che si trovano in questa situazione. L'esigenza che ho descritto ha la sua piena giustificazione. Quante volte una legge, del tutto giusta e del tutto doverosa, è partita anche solo per un singolo caso che ha evidenziato qualche carenza nella legislazione o, comunque, l'esigenza di rinnovarla, di introdurre nuovi provvedimenti o di cancellarne di vecchi?

Però il provvedimento, anche se nasce in questo modo, deve essere poi studiato in modo che abbia il suo equilibrio, il suo senso, i suoi criteri di costituzionalità, e non deve fermarsi al caso singolo. Certo, in questo caso non è singolo, perché si tratta di una serie di casi - lo sappiamo - che hanno fatto sentire questa esigenza, ma devono far percepire una serie di casi analoghi che possono presentare le stesse condizioni che hanno suscitato la necessità di approvare questa legge.

Noi abbiamo sostenuto - e sembra una cosa palese - che certamente la legge deve occuparsi del caso di quei bambini che si trovano ad aver perso, come ho detto, la madre in un modo e il padre in un altro; la madre purtroppo per sempre mentre il padre non sempre è in vita, perché sono frequenti i casi in cui, dopo avere perpetrato un uxoricidio - ci sono anche tanti casi in cui non si tratta di uxoricidio, ma dell'uccisione della ex *partner* - queste persone si suicidano. Diversamente, costui va giustamente in carcere, anche a lungo, e spesso gli viene tolta la potestà genitoriale, per cui questi bambini si trovano in una situazione particolare.

Tuttavia, non possiamo ritenere meno meritevoli di tutela tutti i bambini che vengono a trovarsi, a seguito di reati violenti, in una situazione analoga, improvvisamente, con la possibilità non infrequente, né per quanto riguarda il cosiddetto femminicidio né per quanto riguarda altri tipi di reati violenti, che possano anche aver subìto essi stessi direttamente un trauma, quindi non solo la perdita del genitore o dei genitori, ma anche traumi per essere stati forse presenti o avere percepito in modo comunque diretto lo *shock* di questo atto violento.

Le nostre richieste sono state molto semplici. C'è chi addirittura chi ha parlato di ostruzionismo. No, noi abbiamo semplicemente difeso un criterio che ci sembra incontrovertibile e cioè che, se si dà una particolare tutela ai bambini che hanno perso i genitori in questo modo, bisogna dare la tutela a tutti gli orfani che sono stati privati dei genitori a seguito di reato violento. Al momento in cui un bambino perde il padre e la madre, che l'uccisore sia stato l'ex *partner* della madre o un rapinatore o un terrorista, davvero non riusciamo a percepirne la differenza, ed è davvero difficile sostenerla.

L'unica spiegazione purtroppo residuale a questa - ahimè - ostinazione nel mantenere la legge riservata a quel particolare gruppo di bambini, è che si voglia fare una norma che va dietro alla cronaca. Noi sappiamo che molti fenomeni, in particolare di crimine, sono ritenuti particolarmente urgenti e pressanti non sempre in relazione alla effettiva frequenza, ma in relazione alla frequenza con la quale ne viene data notizia con grande rilievo dai mezzi di informazione.

Noi sappiamo che qualunque omicidio è un fatto gravissimo, particolarmente esecrabile; è particolarmente esecrabile quello di una donna, per di più ad opera della persona che ha o ha avuto il suo affetto; anche se si parla molto di questo che è un fenomeno certamente grave e che va prevenuto, combattuto e si deve andare incontro alle esigenze dei bambini che ne subiscono per primi e in modo gravissimo le conseguenze, non possiamo però dire, per il fatto che questo fenomeno suscita in modo particolare l'attenzione dei mezzi di informazione, i quali per vari motivi danno più rilievo a questo che ad altri fenomeni, che i bambini i quali si trovano nell'identica situazione (quella cioè di avere perso i genitori a seguito di reati violenti) non c'entrano perché la notizia che li riguarda non ha avuto la prima pagina, ma magari la quinta o la settima o la cronaca locale, allora non importa.

Ricordiamoci anche che la Costituzione afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, quindi non possiamo adottare lo stesso criterio con cui i giornalisti compongono i loro strumenti informativi; naturalmente ci sono notizie che colpiscono di più e altre di meno, al di là dei dati statistici. Si può benissimo fare un telegiornale o un quotidiano in questo modo, ma non una legge. La legge deve tutelare tutti.

Noi siamo pienamente d'accordo, anzi quest'idea nasce da un'iniziativa di Forza Italia; siamo pienamente d'accordo, siamo sostenitori, iniziatori di norme che diano adeguato sostegno e prendano le misure opportune per proteggere i bambini che si sono trovati privati dei genitori a causa di femminicidio di donne che vengono uccise dal *partner* o dall'ex *partner*. Non possiamo però per questo chiudere gli occhi; anzi deve essere l'occasione per prenderci cura anche di situazioni che hanno una conseguenza del tutto uguale, sia pure con cause diverse. Come si può fare differenza tra l'orfano la cui madre è stata uccisa dall'ex *partner* e quello la cui madre è stata uccisa da un rapinatore? Non si capisce come si possa sostenere ciò e noi sosteniamo proprio questo, perché riteniamo che i bambini debbano avere sempre la massima attenzione.

Il problema è stato sollevato proprio da deputate di Forza Italia, allora facciamo una norma che funzioni e sia adeguata. Visto che il problema è stato suscitato, non possiamo lasciare che un domani degli orfani diventati tali a seguito di crimini violenti, ma che non rientrano negli stretti parametri previsti dalla norma che stiamo discutendo, debbano fare ricorso alla Corte costituzionale, la quale dovrà affermare ciò che è assolutamente ovvio, cioè che non si può fare differenza tra il soggetto che ha ucciso la madre di una persona, per stabilire se quest'orfano è meritevole di attenzione da parte della legge. Questo non deve affermarlo la Corte costituzionale, lo capiamo facilmente noi, basta avere la buona volontà.

Noi siamo per fare tutto il possibile perché ciò venga fatto. C'è lo spazio per approvare il provvedimento anche alla Camera, certo che però bisogna farlo. Bisogna volerlo, altrimenti

approviamo una legge monca, per cui un atto di giustizia diventa un atto di ingiustizia nei confronti dei bambini che si trovano nelle stesse situazioni, sia pur non con i parametri che in quel momento sono stati decisi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Compagna. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha facoltà.

FATTORINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, per rispondere con agio alle obiezioni del collega Malan, vorrei tornare alla ragione di fondo, alla *ratio* di questo provvedimento, sottolineando il fatto che sul tema della violenza alle donne e ai minori chiudiamo la legislatura con un provvedimento come questo, che invece io ritengo molto significativo proprio per la sua natura e che onora quella Convenzione di Istanbul con la cui ratifica aprimmo sostanzialmente cinque anni fa la legislatura, nel giugno 2013.

Questa Convenzione è molto importante per due ragioni.

La prima è perché vincola giuridicamente gli Stati - ed è la prima volta che accade - a integrare prevenzione, protezione, azione penale e politiche. Non si limita cioè a quell'ammonimento e a una generica minaccia di sanzioni che spesso accompagnano queste denunce, ma è una Convenzione che vincola.

La seconda è che, per la prima volta, la violenza alle donne e ai minori (per questo non è un reato generico) finalmente rientra nella trasgressione dei diritti umani, in quanto viola il principio di uguaglianza. È un cambio di passo culturale e giuridico.

Il nostro Parlamento è stato tra i primi in Europa a ratificare la Convenzione. Ricordo l'emozione di averlo fatto qui in Senato, per conto della Commissione esteri in quel mese di giugno, con un voto espresso - lo ricordo al senatore Malan - all'unanimità: tutti lo votammo. A quella ratifica seguirono importanti provvedimenti legislativi che non sto qui a ricordare, alcuni dei quali prevedevano incrementi delle risorse stanziate per i centri antiviolenza e, da ultimo, la stessa Commissione sul femminicidio. Stiamo compiendo uno sforzo congiunto per istituire una cabina di regia, al fine di coordinare prevenzione e sostegno, dalla scuola di polizia, al pronto soccorso, al controllo della pubblicità.

Dicevo che l'Italia - mi interessa questa dimensione internazionale che spesso non valorizziamo abbastanza - è il primo Paese in Europa ad affrontare con questa ampiezza e natura la questione.

Qual è la *ratio*, qual è il punto morale e simbolico di questo provvedimento? Il fatto che il reato sia molto più grave quando il crimine avviene nel cuore delle relazioni affettive: è un discorso complicato, ma vado a specificarlo meglio. Parlo cioè di quelle relazioni intime che non sono solo legate alla consanguineità, ma a un'idea profonda di relazionalità affettiva che, per definizione, richiede e chiama affidamento, fiducia, rispetto e protezione, cioè tutto quello che dovrebbe procurare rassicurazione: ciò rende particolarmente odioso questo crimine e connota la qualità di questi orfani che non sono orfani accidentalmente. In altri termini, ribalta concettualmente e giuridicamente - questo è molto importante per il nostro sviluppo giuridico - la logica del delitto d'onore.

Lo spirito e la ragione che ci muovono sono infatti quelli di archiviare quella cultura del delitto d'onore che cancellammo tardivamente nel 1981, ma che riemerge con odiosa forza, in qualche modo subliminale, quando si afferma da tutte le parti, anche da parte di chi condanna questi crimini, come la stampa che li denuncia, che sarebbero la passione, la gelosia e il possesso le cause di questi crimini e quindi sempre una motivazione d'amore. Con ciò si finisce oggettivamente e indirettamente per alimentare questa cultura: non è una condizione esplicita (ovviamente nessuno ammetterebbe questa posizione), ma è un messaggio subliminale. Non è solo una cultura residuale e punitiva e non si manifesta solo in contesti arretrati, ma anche in contesti moderni, perché apre esattamente a quella cultura di cui dicevo prima.

Per terminare vorrei ricordare il nostro contributo internazionale, di cui abbiamo potuto verificare l'efficacia quando abbiamo partecipato con la collega Puglisi e la collega Fabrizia Giuliani della Camera al dibattito voluto dal Parlamento europeo su questo tema. Vi dico solo questo: stiamo tornate sconfortate da Bruxelles per le resistenze dei Paesi dell'Est, in *primis* della Polonia, a ratificare la Convenzione. Infatti, a loro avviso, le leggi contro la violenza domestica e familiare intaccherebbero le

radici dei princìpi cattolici e la tradizione.
Questi sono argomenti che sono all'ordine del giorno nelle sedi internazionali: il conservatorismo misogino e xenofobo di quelle culture si alimenta di queste motivazioni. Ebbene, abbiamo detto loro che la difesa della famiglia può avvenire solo se si rafforzano le relazioni affettive basate sulla libertà e la dignità.
Quindi concludo dicendo che dobbiamo fare attenzione anche a queste radici quando parliamo del pericolo del populismo europeo che avanza e minaccia l'Europa, usando questi temi e facendo leva su queste paure.
Vorrei ricordare a tutti - e questo è un discorso che non conosce partiti o appartenenze - che noi, tutti noi, anche per il lavoro svolto in questi cinque anni, non solo aiutiamo le donne italiane e i loro bambini, questi specialissimi due volte orfani, ma siamo - e concludo davvero - all'avanguardia e alla testa della difesa delle donne europee su questi temi. Di questo siamo orgogliose e, come donne, concludiamo molto volentieri la legislatura con il provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve anche alla luce del fatto che è importante che il nostro Parlamento completi, nel corso di questa legislatura, un percorso di attenzione davvero molto particolare al tema dei diritti umani e civili. Va detto che con il provvedimento in esame completiamo e andiamo ulteriormente a rafforzare quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione di Istanbul e, insieme, andiamo ad avvalorare e rendere legislativamente concreta e fattivamente supportata una norma, che abbiamo visto nella recente legge di bilancio. In questo senso tranquillizziamo il collega senatore Malan, che accennava alla necessità di ampliare la quantità dei soggetti minori che devono essere tutelati dallo Stato. Ricordo infatti al Senato che proprio uno degli emendamenti, a prima firma della collega Puglisi, ha determinato l'aumento del Fondo di rotazione per ulteriori 2,5 milioni di euro, portandolo quindi a circa 4,5 milioni di euro per tre anni. Tale Fondo è disponibile per le vittime, in particolari minori, dei reati mafiosi, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti, e in esso si inserisce, grazie a questo emendamento, un'ulteriore e importantissima categoria, che ha visto negli ultimi quindici anni 1.628 bambini o ragazzi, perdere la madre e anche il padre, a seguito di un femminicidio o di un femminicidio e di un ulteriore suicidio. Nel primo caso si è perso il padre perché carcerato e nel secondo caso lo si è perso anche fisicamente. Mi riferisco dunque agli orfani di crimini domestici e di femminicidio, ovvero a 1.628 bambini o ragazzi nel corso degli ultimi quindici anni.
Ho voluto fare questo intervento, perché ho seguito l'*iter* di questo disegno di legge molto importante, ma ho voluto soprattutto rincuorare due persone. La prima è Nancy Mensa, la figlia oggi maggiorenne di Antonella Russo, uccisa il 13 agosto del 2013 di fronte ai tre figli, bambini e ragazzi, tra cui la più grande, Nancy, che da allora si mantiene con una borsa di studio e ha deciso, invece di procedere come immaginava di poter fare, con una laurea in infermieristica, di studiare giurisprudenza, perché vuole, come dice lei stessa, come magistrato, come avvocato o come appartenente alle Forze dell'ordine, poter difendere le donne come sua madre, che lo Stato non ha saputo difendere abbastanza. La ragione per cui è stato costituito questo fondo è un'ammissione di responsabilità, perché molto spesso non si è riusciti a prevenire e ad intervenire in tempo ed ecco perché ce ne occupiamo anche con un fondo ulteriore e con una volontà di inserimento di un progetto legislativo.
Voglio farlo, poi, per Stefania Mattioli, la mamma di Claudia Ferrari, uccisa non da un marito, ma da un compagno ed ecco perché abbiamo previsto nella norma anche i figli delle unioni civili - e ci mancherebbe che non li avessimo previsti - visto che il papà, Massimo Di Giovanni, ha commesso il femminicidio e poi si è ucciso, lasciando la nonna di sessant'anni, Stefania Mattioli, a prendersi cura di due bambine di quattro e sei anni. Da due anni a questa parte le sta accudendo come una madre, da sola, rinunciando a una parte fondamentale del proprio reddito, perché doveva lavorare e così facendo ha dovuto, almeno parzialmente, interrompere la propria attività lavorativa.
Dunque questo Fondo, insieme con questo disegno di legge, dovrebbero andare finalmente a lenire le

sofferenze gravi, anche di tipo economico, che hanno subìto, purtroppo, ancora a maggior danno di quanto già subìto psicologicamente, questi orfani di femminicidio.

Voglio ringraziare particolarmente coloro che hanno contribuito alla stesura di questo disegno di legge che contiene due aspetti che rappresentano un cambio di paradigma che io credo sia il fiore all'occhiello di questa legislatura. In ben due articoli di questo disegno di legge si dice una cosa importante, cioè che i pubblici ministeri, oltre naturalmente alla provvisionale e oltre a rendere impossibile, finalmente, la successione per il padre o comunque il soggetto che si è reso responsabile del femminicidio, oggi prevede una maggiore tutela per il semplice fatto che abbiamo inserito come immediatamente applicabile - quindi ancora prima della prima sentenza di primo grado - il fatto che vi sia una sospensione degli aspetti successori a favore dei figli minori che vanno tutelati e vanno difesi da padri che spesso fanno persino atti privati presso notai e avvocati per togliere ai propri figli le possibilità di successione rispetto alla pensione della madre o alle proprietà immobiliari della famiglia.

In conclusione, questo provvedimento è importante perché in due punti specifici indica un'obbligatorietà a favore dei minori tale per cui con un'innovazione dal punto di vista del procedimento penale, nel nostro codice penale si inserisce un meccanismo che obbliga i pubblici ministeri a procedere celermente, comunicando immediatamente all'INPS e all'ufficio delle entrate, ovverosia al responsabile del procedimento, tutto quello che ha a che fare sia con gli elementi successori sia con l'eventuale necessità di trasferimento della pensione, affinché ne abbiano a valere i figli minori.

Io penso che stiamo facendo una cosa che è attesa fuori da quest'Aula da un numero per fortuna relativamente limitato di persone, ma troppo alto e che è il compimento di un percorso di cui andare davvero orgogliosi per l'attenzione che abbiamo saputo dare al tema del femminicidio e degli orfani di femminicidio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, so perfettamente che questo provvedimento di qui a breve sarà varato esattamente così com'è, perché questa è l'obiezione che ci è stata posta in Commissione e molto probabilmente ci verrà detto, ove mai dovessimo essere particolarmente incidenti nella discussione, che, sì, è vero, ci sono degli errori ma intanto variamo questa legge e che agli errori si porrà rimedio successivamente. Quello che ci è stato detto tante e tante volte in quest'Aula, ogni qual volta abbiamo varato una legge costretti dai tempi.

Se questo disegno di legge dicesse che viene data tutela, come previsto dalla legge stessa, a tutti i minori il cui genitore viene ucciso dall'altro genitore, ovvero dalla persona con cui il genitore minore stesso convive sicché, in ragione di questo fatto omicidiario, il minore viene a perdere completamente il suo ambiente familiare - l'ha detto la relatrice e l'ha detto da ultimo la senatrice Puppato - noi non avremmo avuto alcuna obiezione al varo di questo disegno di legge. Il problema di fondo è che esso dice cosa molto diversa e siccome nell'ascoltare, sia qui in Aula che fuori, qualche intervento o qualche notazione, ho il forte sospetto che molti non conoscono il testo e si apprestino a dare il proprio voto basandosi sulla suggestione giornalistica o propagandistica politica, utilizzerò quel poco di tempo che ho a disposizione per cercare di spiegare bene il concetto.

L'articolo 1 di questo disegno di legge afferma che viene dato il gratuito patrocinio in deroga rispetto alla disciplina vigente al minore il cui genitore - e qui vi pregherei di voler prestare un po' di attenzione - viene ucciso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato, dal *partner* dell'unione civile anche se l'unione civile è cessata, dal convivente anche se la convivenza è cessata. Abbiamo provato a dire, in Commissione, che c'è una lacuna di non poco conto e cioè quella relativa al genitore che non è coniuge e che non è convivente, ben potendosi verificare il caso di un genitore che non abbia sposato l'altra parte o non abbia convissuto con l'altra parte, quindi il minore il cui genitore viene ucciso dall'altro genitore non coniuge e non convivente non potrebbe godere dei benefici - corretti e giusti - di questo disegno di legge.

La seconda obiezione che abbiamo fatto in Commissione è che il riferimento è al minore il cui genitore viene ucciso dal coniuge, dal convivente o dal *partner* dell'unione civile, ma in maniera del tutto

sganciato, da un rapporto di convivenza che l'assassino ha con il minore. Farò degli esempi, così siamo tutti più contenti. Poniamo il caso che io abbia convissuto con una persona dal 1980 al 1990 e con un'altra persona dal 1990 al 2000, che nel 2005 mi sia sposato ed abbia avuto un figlio e che nel 2007 la mia convivente o il mio convivente (attesi i tempi) degli anni Ottanta mi abbia ucciso. Quell'assassino non ha mai avuto alcun rapporto con mio figlio, il quale vive tranquillamente con sua madre; in altri termini il genitore di quel bambino (cioè io) sarebbe stato ucciso da un perfetto estraneo. *(Applausi ironici della senatrice Fattorini)*. Leggetevi la legge, è inutile che congiungete le mani in modo cinese, perché è esattamente questo quello che c'è scritto nel testo.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Non gliene frega niente.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Lo so, non gliene frega niente ma ho intenzione di parlarne.

PRESIDENTE. Senatore Palma, parli nel microfono. Lei ha avuto cinque minuti dal Gruppo, ne mancano un paio. Ha chiesto di intervenire anche il senatore Caliendo, dobbiamo regolare i tempi. *(Commenti della senatrice Cardinali)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Comunque sia, questo è quello che dice il disegno di legge, tant'è vero che in Commissione avevamo detto che allora avremmo potuto scrivere «dal convivente o dal *partner* dell'unione civile che abbia avuto convivenza con il minore». Se però il minore non ha mai avuto alcuna forma di convivenza o di contatto con l'assassino del genitore, mi spiegate la ragione di questa tutela, dal momento che l'ambiente famigliare, a cui qualcuno ha fatto riferimento, sostanzialmente non si è rotto nella sua completezza?

Dato che il tempo è quello che mi è stato appena detto, mi avvio rapidamente alla conclusione rivolgendo una domanda a tutti quanti voi.

La senatrice Puppato diceva prima che all'articolo 3 e all'articolo 4 è previsto che il pubblico ministero possa sequestrare i beni dell'assassino a tutela delle pretese risarcitorie del minore e che il giudice possa liquidare una provvisionale a tutela del risarcimento definitivo. Benissimo, noi siamo d'accordo. Abbiamo chiesto, siccome questa norma non costa nulla, che almeno queste due norme venissero estese a tutti i minori il cui genitore o i cui genitori vengono meno a seguito di un fatto delittuoso.

Mi volete voi spiegare la ragione per la quale il pubblico ministero è obbligato a sequestrare i beni nei casi di cui all'articolo 1 e invece può non sequestrarli nel caso in cui i genitori siano morti per un qualsiasi altro fatto delittuoso? Quel minore, i cui genitori sono morti al di fuori di un contesto familiare, non costando nulla la norma, ha o no diritto ad avere un minimo di tutela simile a quella degli altri minori? Stiamo creando, per problemi propagandistici e bandieristici, un'incredibile disparità di trattamento tra i minori? E quando questa posizione verrà prospettata all'interno di un procedimento penale, non pensate voi che a qualcuno potrà venire in testa di sollevare - correttamente, a mio avviso - un'eccezione di illegittimità costituzionale?

Quanto poi all'indegnità a succedere per l'assassino, mi permetto di dire che essa è ampiamente prevista nel nostro codice civile.

Voi scrivete una norma che creerà maggiori difficoltà per le ragioni che, di qui a poco, vi spiegherà il senatore Caliendo. *(Applausi del senatore Giovanardi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, è talmente tardi che è necessario sveltire le operazioni e, quindi, chiedo alla Presidenza di poter consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta. Un intervento certamente più articolato delle poche parole che mi sento in obbligo di dire.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

FASIOLO *(PD)*. In questa legislatura è stato affrontato con determinazione il tema del contrasto alla violenza di genere, la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e domestica. Direi che si tratta di un cambio culturale e di passo assolutamente importante. Le tematiche affrontate poc'anzi da tutti, anche dalle colleghe, sono state approfondite nella Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che ha dato un contributo veramente significativo al tema.

L'uccisione di un genitore da parte del *partner* è un evento traumatico, in quanto nega il diritto all'infanzia e all'adolescenza e condiziona fortemente la crescita armonica verso la vita adulta. Per questo motivo, è necessaria tutta una serie di tutele. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anzitutto devo dire che ho avuto pochissimo tempo per esaminare il provvedimento, in quanto avrebbe dovuto essere illustrato da chi ne ha seguito l'*iter* di esame, ossia dalla nostra collega Erika Stefani, che ha dovuto lasciare i lavori anzitempo per un delicato intervento e a cui auguriamo tutto il bene possibile. Credo a nome di tutti i colleghi, formulo gli auguri di una pronta e totale ripresa. *(Applausi)*.

Abbiamo sentito il senatore Palma poc'anzi e il collega Giovanardi stamattina e, probabilmente, i colleghi hanno buone ragioni. La norma lascia un po' di aree grigie. Si è indubbiamente concentrata su alcuni tipi di minori; noi auspichiamo che si possa ragionare, in quanto alcuni emendamenti sistemerebbero e completerebbero il quadro. È chiaro che apporre emendamenti adesso, in seconda lettura, in questo momento della legislatura, può creare qualche problema.

Basta però guardare i pasticci che stanno combinando i colleghi alla Camera dei deputati, dove non sono in grado di chiudere una manovra, che è non solo di bilancio, ma anche elettorale, per i capricci dell'uno, piuttosto che dell'altro, di una forza politica, piuttosto che dell'altra, con la conseguenza che noi rischiamo, in terza lettura, di non finire neanche l'*iter* di esame e di trovarci qui domenica prossima, vigilia del Santo Natale, con un provvedimento che ha la necessità di essere vagliato dalle Commissioni e dagli Uffici per cui i tempi, probabilmente, si allungheranno anche dopo Natale.

Bene. A questo punto, potremmo pensare anche di modificare, di rendere più completa e definitiva questa proposta di legge, tanto, se dobbiamo ritrovarci il 27 o il 28 dicembre, comunque prima di Capodanno, la Camera potrà rimodellare e ridefinire questo provvedimento e noi definiremo, invece, la manovra di bilancio.

Noi, ancorché imperfetto, voteremo questo provvedimento e non perché sia stato votato dai nostri colleghi della Camera; è il discorso del piatto della bilancia: mettendo sulla bilancia, da una parte e dall'altra, ciò che c'è di positivo e ciò che ancora manca o che c'è di negativo, la bilancia ci sembra che penda dalla parte della positività.

Abbiamo fatto delle analisi e delle ricerche su quante donne siano rimaste uccise negli ultimi dieci anni. Le vittime sono più di 1.700; non è tanto il numero, quanto il fatto che più del 70 per cento di queste donne è vittima di reati consumati all'interno della famiglia e, il più delle volte, all'interno della stessa coppia.

Non c'è dubbio che questo tipo di reato crea un problema indissolubile legato agli orfani, che il provvedimento che stiamo esaminando dovrebbe tentare di tutelare maggiormente. Spesso sono minori, si trovano senza madre e, nel caso dell'omicidio domestico, con un padre in carcere, per cui sono le vere vittime: si definiscono vittime secondarie, ma sono le vere vittime di questo tipo di reato. Era necessario un provvedimento che andasse in questa direzione, che tutelasse proprio questo tipo di orfani.

Cosa si prevede? Lo avete elencato bene, in modo abbastanza articolato: innanzitutto il gratuito patrocinio, per tutti i figli di vittime di uxoricidio. Rispetto al fatto che essi possano accedere, a prescindere dalle situazioni di reddito, al gratuito patrocinio c'è forse qualcosa da limare. Il gratuito patrocinio dovrà coprire tutti i costi del procedimento e del processo, sia in sede penale che nelle sedi civili conseguenti, fino ad arrivare ai procedimenti di esecuzione forzata.

Anche in questo caso, dovrebbe essere detto che, se il reato è compiuto da un ex marito, oppure se il padre della vittima, del minore, è un ex marito, vivente, estraneo al contesto della famiglia e magari anche benestante, questo padre - che a questo punto non c'entra niente con il reato, perché consumato da un altro marito - potrebbe anche pagare tranquillamente delle spese. Pertanto, non si è definita tutta la casistica; capisco che la casistica è infinita, ma si poteva aggiungere qualche «salvo il caso in cui» il minore abbia ancora un genitore vivo, in grado di supportare, per questioni di capacità reddituale, i costi di un processo.

Condividiamo che si siano rese più severe le pene: si interviene, infatti, su alcuni articoli del codice penale, come l'articolo 577, che riguarda l'omicidio aggravato dalle relazioni personali: la norma vigente prevede la reclusione da ventiquattro a trent'anni e la proposta di legge porterebbe alla pena dell'ergastolo. In quali situazioni? Qualora il reato sia commesso dal coniuge, contro l'altro coniuge, ancorché separato legalmente, da una delle parti civili o dalla persona legata da relazione stabile o affettiva, ovvero il compagno convivente.

Dal punto di vista processuale, la proposta intende dare maggiore tutela ai figli delle vittime di questi reati. Diciamo che si prevede innanzitutto un diritto al risarcimento del danno, si rafforza, in questo caso, la tutela dei figli e si stabilisce che il pubblico ministero avrà l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni, anche nel caso in cui l'indagato sia soltanto tale e il processo non sia definito, in ogni stato e grado.

Viene modificato l'istituto della provvisionale, nel senso che verrà liquidato il danno patito dalla vittima, ancorché il processo non sia finito, e alla fine verrà liquidato l'altro cinquanta per cento del danno «presumibile».

La proposta interviene su un altro istituto, quello dell'indegnità a succedere, che è stato ben puntualizzato dal collega Palma. Andrebbe detto, però, che il marito, ancorché reo di uxoricidio, diventerebbe l'erede universale: sarebbe un paradosso, pertanto è giusto dire e scrivere - *ad abundantiam*, in questo caso - che è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato. Si eviterebbe così che gli altri eredi dovessero promuovere un'azione civile per arrivare a questo risultato.

Ci pare anche corretto che si parifichino questi orfani ad altri, già disciplinati dalla legge n. 68 del 1999, con riferimento alle quote di riserva delle assunzioni sia presso datori pubblici, del pubblico impiego, sia presso i privati, qualora abbiano più di cinquanta dipendenti. Gli orfani che oggi beneficiano di questi privilegi sono i figli di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio, come i grandi invalidi per cause di guerra. Bene: anche i figli di chi ha commesso il tipo di reato di cui sopra verranno parificati a questi altri orfani, che sono gli unici ad avere una tutela maggiore e più spinta.

È giusto scrivere che l'omicida viene escluso anche dal godimento della pensione di reversibilità: sarebbe ugualmente un paradosso che il marito che ha ucciso la moglie possa poi beneficiare anche dei diritti di lei, che non c'è più.

Alle Regioni e alle autonomie viene demandato il compito di promuovere servizi informativi e assistenziali. A questi ragazzi vengono garantiti il diritto allo studio e l'avviamento al lavoro e si prevede anche un'assistenza medico-psicologica per tutto il periodo che serve per il pieno recupero del loro equilibrio psicologico.

È corretto parlare di affidamento, perché con il padre in carcere e la madre magari deceduta, è bene dare un contesto familiare idoneo a questi ragazzi, per cui il tribunale dovrà provvedere a un affidamento, privilegiando la continuità delle relazioni affettive: e infatti, si prevede che, in caso di affidamento, vengano privilegiati i parenti fino al terzo grado.

Viene prevista anche la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. È una norma pleonastica, perché fa un po' sorridere pensare che l'omicida, che per quel reato ha avuto l'ergastolo, passerà la sua vita in carcere e dunque non gli servirà più la casa. Giustamente, però, adesso si è aggiustato un po' il tiro, definendo che questa decadenza toccherà a tutte le violazioni dei diritti in caso di violenza domestica: si parla di incesto, maltrattamenti ai familiari, infanticidio, lesioni personali e via dicendo. E infatti, alla fine si prevede anche che gli orfani avranno la facoltà di richiedere la modifica del proprio cognome, nel caso in cui coincida con quello del genitore che viene condannato in via definitiva.

Ribadisco che ci pare una buona legge, ancorché con qualche difetto, con la possibilità di essere aggiustata. Secondo il nostro modo di vedere, finalmente si fa un dibattito su questioni giuridiche e penali in cui si parla delle vittime. In quest'Aula, infatti, abbiamo parlato per una legislatura di sconti di pena e di reati condannati con minore severità soltanto in quello che abbiamo definito lo svuota carceri, perché non si riusciva a gestire la situazione carceraria: finalmente parliamo delle vittime del

reato e si va nella direzione che abbiamo sempre auspicato.

Speriamo prevalga il buon senso e che si superino steccati politici. Noi auspichiamo, dunque, l'approvazione di questo provvedimento, possibilmente anche con qualche miglioria. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, il 18 dicembre scorso a Parabiago, in provincia di Milano, Simona Forelli, una donna di trentatre anni, è stata uccisa a coltellate dal proprio compagno davanti ai suoi due figli, rispettivamente di diciassette e cinque mesi. Si tratta della ottantesima donna vittima di femminicidio che ricordiamo in quest'Aula a conclusione di una staffetta durata un anno e mezzo, che io ho promosso e alla quale hanno partecipato una cinquantina di altre senatrici e senatori, che ringrazio.

Ricordando queste donne tante volte abbiamo visto che lasciavano dei figli, e ci siamo preoccupati del loro vissuto e della loro situazione dopo l'uccisione violenta della madre. Di questo tema comincia, meritoriamente, ad occuparsi questo disegno di legge.

Le donne che subiscono violenza dal proprio *partner* spesso temono per la sicurezza dei loro figli, durante la relazione e anche dopo la separazione, quando non sono più presenti a mediare per loro. È la paura per il destino dei figli che rende ancora più angosciosa e difficile la loro situazione.

Le loro paure non sono infondate. La ricerca, anche accademica, ha da tempo mostrato che i padri che usano violenza sulle madri dei loro figli tendono ad utilizzare l'abuso e altre tecniche di controllo anche nei confronti dei bambini. Con riferimento agli studi effettuati negli Stati Uniti, in media, entrambe le forme di violenza sulla donna e sui figli sono state riscontrate nel 40 per cento delle famiglie studiate. Anche la probabilità di essere vittime di incesto è risultata 6,5 volte maggiore per le figlie degli uomini maltrattanti.

Ma non è necessario che vi sia violenza diretta, fisica o sessuale, sui bimbi, perché questi riportino un danno dalla esposizione alla violenza domestica. I bambini vittime della cosiddetta violenza assistita possono mostrare problemi, emotivi e comportamentali, analoghi a quelli dei bambini vittime di violenza diretta. Per questo è molto importante che l'articolo 9 del disegno di legge che stiamo esaminando rechi disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica per tutto il periodo necessario per il pieno riequilibrio psicologico degli orfani di femminicidio.

Così come è stato importante che il reato di violenza domestica, introdotto con il decreto-legge n. 93 del 2013, veda come circostanza aggravante il fatto che la violenza sia esercitata in presenza o in danno di un minore. La violenza assistita è aumentata nel nostro Paese. La percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre, secondo l'indagine dell'Istat, è passata da 60,3 del 2006 ha 65,2 per cento del 2014.

Vi è poi un'importante e noto fenomeno: la trasmissione intergenerazionale della violenza. Sempre secondo l'Istat, il figlio che ha assistito alla violenza tra i genitori diventa autore di violenza a sua volta nel 22 per cento dei casi e lo diventa nel 35,9 per cento dei casi se ha subito lui stesso, da piccolo, violenza fisica.

Oggi parliamo di riparazione dei danni subiti dagli orfani di femminicidio, ma ancora più importante è la prevenzione che dobbiamo mettere in atto. Dobbiamo combattere perché le donne che temono per i propri figli siano credute e non succedano più fatti come il figlicidio di cui è stato vittima Federico Barakat, ucciso a 8 anni nel 2009 dal padre nelle stanze dei servizi sociali a San Donato Milanese, durante un incontro protetto. La madre aveva chiesto disperatamente la sospensione di quegli incontri che esponevano il figlio a un grave pericolo, ma le si era risposto con la minaccia di allontanare il figlio anche da lei, accusata di voler ledere la figura genitoriale paterna, la cui difesa è stata quindi anteposta alla difesa della stessa vita di Federico. Il caso è ora all'attenzione della Corte di giustizia europea, in un ricorso reso procedibile nel novembre scorso, in cui il Governo dovrà rispondere su indagini chiuse forse troppo frettolosamente, su errori di valutazione, sul risarcimento da riconoscere.

Ma ancora più importante, in un'ottica di prevenzione, è mettere in conto misure non solo di formazione degli operatori, ma anche di revisione normativa, in particolare evitando il ricorso

all'adozione condivisa in tutti i casi in cui un genitore - sappiamo che si tratta generalmente del padre - si sia reso responsabile di violenza nei confronti dell'altro genitore. E questo è già programma per la prossima legislatura. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-LeU).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, quando ci troviamo in quest'Aula per discutere di provvedimenti che tutelano i più deboli, provo sempre un grande orgoglio e una grande soddisfazione. La soddisfazione è tanto maggiore quando ci accorgiamo che la classe politica, spesso additata anche a ragione di eccessiva conflittualità, dimostra, come nel caso della Camera, di saper parlare con una voce sola e di saper approvare all'unanimità un provvedimento che la società civile reclamava e attendeva da parecchio tempo.

Per questioni di tempo preannuncio che consegnerò il testo scritto del mio intervento, ma voglio ricordare le tante novità positive, che già tanti hanno menzionato in Aula. Penso innanzitutto all'introduzione del gratuito patrocinio; penso all'annullamento del diritto alla pensione di reversibilità per il colpevole di uxoricidio; penso al congelamento dei beni di chi ha commesso il delitto e all'obbligo in sede penale per il giudice di riconoscere ai figli della vittima il 50 per cento del risarcimento presunto già con la sentenza di primo grado.

Come anticipato all'inizio del mio intervento è con grande soddisfazione che plaudo ai lavori del Parlamento per aver deciso di intervenire, in modo omogeneo e duraturo, al fine di sostenere queste giovani vittime, non soltanto a livello economico, ma anche con misure di sostegno psicologico, per affrontare con maggiori strumenti il percorso di riabilitazione e di uscita dal trauma che si trovano costretti ad affrontare.

Non riusciremo mai a riconoscere la gravità delle conseguenze di questi crimini, ma oggi mettiamo un importante tassello per costruire una società più giusta e più vicina ai deboli e ai meno fortunati.

Come preannunciato, chiedo di allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo alla relatrice un attimo di attenzione. Credo di rubare qualche minuto in più, ma lo faccio per ragionare insieme a voi su che cosa fare. La senatrice mi ha chiesto qualche giorno fa, in una intervista radiofonica, come avrei votato (perché questo è il vostro modo di ragionare). Glielo dico ora: forse a favore; forse non partecipo; forse voto contro. Perché? A favore, in quanto certamente ci sono alcune situazioni che vengono disciplinate; ci sono errori, perciò dovrei votare contro; ci sono possibilità di correzione, perciò potrei astenermi.

Quando abbiamo votato la legge sulla violenza sulle donne, tutti i Gruppi hanno riconosciuto tre errori in ambito penale ed abbiamo assunto l'impegno di correggerli: sono passati tre anni e non sono stati corretti. Io non appartengo a questa logica.

Questa mattina abbiamo votato la cosiddetta legge Bindi sui testimoni di giustizia: non ho presentato emendamenti e l'ho sostenuta fino in fondo, perché questo è il modo di fare politica.

Allora, verifichiamo che cos'è che non va in questa legge. Abbiamo cambiato qualcosa con i nostri emendamenti? Abbiamo tolto qualcosa ai minori che si volevano tutelare? No, con i nostri emendamenti venivano tutelati questi minori e anche gli altri. Quali altri? Ad esempio, il figlio del vedovo, il quale sposa una donna che non ha nessun rapporto con il figlio, ma poi ammazza il marito: in questo caso, il figlio ha diritto, in base a questa legge, al gratuito patrocinio. E perché, se Tizia è un'estranea per lui? Allora, per quale motivo gli altri orfani, vittime di estranei, non devono avere la stessa tutela?

È ridicolo l'articolo 1, con una copertura di 10.000 euro per il gratuito patrocinio. Sapete tutti che non è così: è stato ricordato questa mattina dalla senatrice Rizzotti il dato di 1.600 ipotesi di femminicidio in dieci anni; in questo caso non parliamo di femminicidio, quindi i casi sono molti di più, perché chiunque di voi conosce le cronache giudiziarie sa che ci sono anche uomini ammazzati dalla compagna, dal marito di lei e così via. Questa prima norma, così come l'avevamo scritta con

l'emendamento, cioè aumentando la dotazione, copriva tutto. Ci è stato detto di no e sapete perché? Perché scomparivano le parole «parte dell'unione civile» e «convivenza». Volevano addirittura elaborare una norma speciale che diventava principale (l'attuale testo) e poi mettere, alla fine, che tale norma si applica anche a tutti gli altri, cioè alla norma generale anche se la regola è che la specie viene dopo il genere e non viceversa.

Volete sapere perché questa norma è contraria ai minori? Io mi sono battuto per quarant'anni per i minori, quindi non lo posso sopportare, ma oggi forse il dato è che dovrò votare a favore del provvedimento. Invito la relatrice a dirmi che vuole che io trasformi in ordini del giorno tutti i miei emendamenti; voglio che me lo dica, perché ci sia un impegno, nel futuro, a correggere il testo.

Chiedo questo perché, tanto per fare un esempio per chi non lo sa, all'articolo 5, quando si parla dell'indegnità a succedere, si afferma che la persona che ha ammazzato è sospesa della successione e siamo tutti d'accordo; ma poi si stabilisce che in caso di sospensione della successione verrà nominato un curatore, ai sensi dell'articolo 528 del codice civile. Questo è il curatore dell'eredità giacente. Avete capito questo cosa vuol dire? Vuol dire che i bambini non avranno la disponibilità dei loro beni per tutto il tempo del processo penale. Abbiamo presentato un emendamento che correggeva questa ipotesi e dava la possibilità di nominare un curatore all'eredità giacente solo per la parte dell'assassino, perché attualmente la giurisprudenza e la dottrina non consentono di tener conto di una separata parte dell'eredità ai fini della curatela.

Il punto è il seguente: volete mantenere ferme le altre questioni? Fate quello che volete, ma intervenite almeno su questo per salvare i minori. Mi rendo conto che non c'è tempo, ma che ci sia almeno un impegno per una modifica!

Relatrice, lei parla con il senatore Lo Giudice che forse le sta suggerendo cosa fare, però mi deve ascoltare e rispondere *(Commenti della senatrice Cirinnà)*. Io le sto chiedendo se è disposta ad accettare la trasformazione di tutti i miei emendamenti in ordini del giorno, semplicemente perché sto ponendo delle questioni serie.

Nominare il curatore dell'eredità giacente significa sottrarre al minore beni che possono essere utili per il suo studio, perché cresca e voi volete bloccarli finché non ci sarà il processo penale. Siano bloccati solo i beni dell'assassino! Mi rendo conto che non abbiamo tempo, ma allora vorrei una risposta. Vorrei sapere: c'è un impegno, sperando che nella prossima legislatura, che anche se non ci fossimo noi, chiunque sarà presente in quest'Aula avrà la sensibilità di porsi il problema? In primo luogo, si tratterà di garantire parità di diritti a tutti i minori, siano essi figli di parti di unione civile, di estranei o di coniugi il cui genitore è ammazzato, ha subito un omicidio. Questa è una cosa gravissima, per cui al minore vengono sottratti gli affetti con la violenza; ciò lo segnerà a vita, quindi non possiamo dire che di due minori uno è più fortunato dell'altro. Questa è la prima questione. La seconda questione è quella dell'eredità giacente: tutto il resto sono conseguenze, ma non c'entrano nulla.

Non c'è nessuna opposizione al disegno di legge approvato alla Camera, si trattava di migliorarlo e di renderlo coerente con le norme e con l'ordinamento per garantire parità di diritti. Abbiamo tentato di spiegarlo in tutte le salse. Addirittura, la relatrice nel corso dell'esame in Commissione aveva detto che era d'accordo; poi, semplicemente perché, nella forma, come ho detto prima, non si potevano mantenere le due cose, ha detto che volevamo togliere le unioni civili. Ma che importanza ha? Chi le voleva togliere? Ma se addirittura le prerogative spettano anche al di fuori dell'unione civile, è evidente che copra anche quella. Che senso ha?

Ascolterò con attenzione la replica che la relatrice farà: sono disponibile a ritirare tutti gli emendamenti a mia firma e a trasformarli in ordini del giorno, purché ci sia un impegno a correggere gli aspetti relativi alla parità rispetto agli altri minori e alla copertura di bilancio, che non c'è. Infatti, anche se viene previsto - come si dice - un aumento delle coperture nella nuova legge di bilancio, che ci arriverà domani o dopodomani, sarà necessario - mi insegnate - fare una correzione dell'articolo 1, che destina soltanto 10.000 euro. Occorrerà fare una correzione. A questo punto, non sarà nemmeno possibile fare la correzione al bilancio, se non è stata fatta specificamente sul disegno di legge al nostro esame. Dopodiché si faccia anche la correzione sulla questione dell'indegnità a succedere.

Io personalmente, senza sentire il mio Gruppo, voterò a favore del provvedimento nel momento in cui mi dite che garantirete in futuro, con le correzioni dovute, la parità di tutti i minori e che i beni dei minori non vengono sequestrati e lasciati alla disponibilità del curatore dell'eredità giacente. Se non si vuole accogliere la tesi del mio emendamento, che si studi una soluzione, si studi la possibilità di sequestrare esclusivamente i beni dell'assassino. *(Applausi delle senatrici Rizzotti e Fucksia)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato in modo appassionato a questo utile dibattito.

Sappiamo che i tempi sono tiranni su questo provvedimento, ma nel corso dell'esame degli emendamenti sono pronta a valutare la possibilità di esprimere parere favorevole a ordini del giorno integrativi o migliorativi, rispetto a quelli già presentati, sui quali anticipo che, per la maggior parte, esprimerò parere favorevole.

Sono pronta comunque ad accogliere proposte di riformulazioni e sono aperta al dialogo e anche a ciò che ha sollecitato il collega Caliendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2719, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, a questo punto ho un ulteriore problema: la relatrice si è resa conto del problema - e lo apprezzo - e ha detto che è d'accordo a esprimere parere favorevole sui miei ordini del giorno, che formalizzo.

Credo che anche la senatrice Lo Moro potrà dire la stessa cosa, perché quello che ho detto è corretto dal punto di vista tecnico-giuridico. Quindi la relatrice esprimerebbe parere favorevole sugli ordini del giorno, ma il Governo dice di no. Per quale motivo?

CIRINNA', *relatrice*. Non ha detto di no.

PRESIDENTE. Il Governo ha rinunciato a replicare.

Lei presenti gli ordini del giorno, anche perché la Presidenza ha bisogno di acquisirli. Dobbiamo andare rapidamente, ma dobbiamo seguire un procedimento corretto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Allora ritiro tutti i miei emendamenti e li trasformo in ordini del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti e anche farli votare, per sottolineare che quello in esame è un disegno di legge che discrimina gli orfani, è punitivo nei confronti di tutta una serie di bambini che si trovano senza genitori ed è tale per una ragione ideologica. Rileggo infatti che cosa dice il testo del disegno di legge, secondo cui è previsto il gratuito patrocinio soltanto quando l'omicidio è «commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata» e qui il femminicidio non c'entra nulla, se permettete «o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza» in passato. Naturalmente la relazione affettiva e la stabile convivenza sono tutte da dimostrare.

Da ciò ricaviamo, come ho detto, che se un molestatore o uno *stalker* ammazzano una donna o ammazzano padre e madre, gli orfani di quella coppia non avranno il gratuito patrocinio, perché lo *stalker* che insidiava la donna non è stato né marito, né parte dell'unione civile, né ha avuto con lei una relazione in passato. Dunque quegli orfani rimangono senza nessuna assistenza e questo è un obbrobrio e un'offesa, perché i soggetti di questa legge avrebbero dovuto essere gli orfani. Anche nel

caso di un omicidio stradale, se rimangono due bambini piccoli che perdono il padre e la madre, essi dovrebbero avere assistenza, perché sono rimasti orfani a causa di un reato, che abbiamo qualificato come omicidio.

Il soggetto di questa legge, però, non sono gli orfani, ma l'idea ideologica che una certa categoria di persone, che ha dei figli, possa avere più diritti degli altri.

Si arriva addirittura al punto, come è stato spiegato bene dal senatore Palma, che se una persona ha avuto un rapporto di *coniugio* venti o trenta anni prima e poi, per una serie di ragioni, arriva ad uccidere uno dei coniugi - fra le altre cose avendo egli stesso dei figli, figli che non si capisce poi, quando va in carcere, come quei figli possano essere tutelati - viene tutelato quel bambino, che non è orfano di padre e di madre, perché è evidente che uno dei due genitori rimane. Invece, il bambino che perde tutti e due i genitori, che vengono uccisi, non ne ha diritto, perché, magari venti anni prima, non c'è stata una relazione sentimentale stabile.

L'emendamento che abbiamo presentato è scritto in maniera molto semplice e lo rileggo, perché, come giustamente diceva l'amico e collega della Lega, queste cose andranno anche a far parte della campagna elettorale. Certo che sarà così, visto che la legge viene fatta come un manifesto propagandistico, tanto che nel titolo si parla di «crimini domestici» e non è vero, perché questo provvedimento non riguarda i crimini domestici, e si parla di «orfani», ma non è vero, perché esso non riguarda gli orfani, ma riguarda queste discriminazioni. Abbiamo dunque presentato un emendamento molto semplice, che dice: «I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore (...)». È quello che tutti avete detto e siamo tutti d'accordo: se un padre uccide la madre e il bambino si trova senza madre, con il padre in carcere, è certo che ha bisogno di tutta l'assistenza possibile e immaginabile. Secondo il mio emendamento, chi si trova con i genitori uccisi, da chiunque, essendo dunque senza padre e senza madre, e chiunque ha la madre che è stata uccisa dal padre, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si attiva semplicemente l'articolo 3 della Costituzione.

Invece voi cosa proponete? L'esimente molestia? Esiste forse l'esimente *stalking*? La maggioranza dice che se è un molestatore ad uccidere, i bambini non hanno diritto al gratuito patrocinio? Questo è quello che avete scritto! C'è l'esimente molestia? In questi giorni ho soltanto sentito parlare, giustamente, contro le molestie, contro lo *stalking e* contro queste cose che vengono fatte nei confronti delle donne, ma se un molestatore uccide i due genitori, il bambino non ha diritto a tutela: dal momento che le vittime e l'assassino non erano sposati, non avevano fatto l'unione civile e non avevano avuto una convivenza in passato, quel bambino è fuori dalla previsione della legge.

Allora, chi vuole, si assuma pure la responsabilità politica di votare questa legge, ma è chiaro che se l'emendamento che ho presentato non verrà accettato, nascerà una legge falsa, incostituzionale, bugiarda, che non difende gli orfani e certamente io non la voterò.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti. Vorrei chiarire un concetto: l'obiezione che noi formuliamo a questo disegno di legge è solo ed esclusivamente di carattere tecnico. Siamo assolutamente consapevoli che questo disegno di legge prevede la tutela dei minori cosiddetti vittime del femminicidio e cioè, sostanzialmente, minori il cui genitore viene ucciso dal convivente, ex convivente o quant'altro. Cosa contestiamo con gli emendamenti? Taluni errori tecnici. Contestiamo principalmente un metodo, signor Presidente, perché quando ciò si poteva fare, cioè tre mesi fa, ci è stato detto che il testo sarebbe stato varato esattamente così com'è, e vi era il tempo per cambiarlo.

Gli emendamenti presentati all'articolo 1 non solo non toccavano il testo ma, dal nostro personale punto di vista, lo miglioravano ed evitavano, se possibile, taluni sospetti di incostituzionalità che questo testo, a nostro modesto avviso, presenta. Comunque sia, Presidente, si vedrà poi in dichiarazione di voto.

Una cosa però va detta: questo testo è sbagliato ed è dannoso per il minore con riferimento proprio all'articolo 5, relativo al tema dell'indegnità a succedere. Ve l'ha spiegato il senatore Caliendo. Con

questo testo, l'eredità verrà bloccata e sostanzialmente, in ragione di tale blocco, verranno meno i beni a sostegno del minore. Noi volevamo dire solo questo, ma poiché dall'altra parte continuiamo a registrare il silenzio, Presidente, siamo a fine legislatura, siamo tutti grandi e vaccinati, io mantengo i miei emendamenti, poi l'Assemblea voterà contro di essi. Per quanto mi riguarda, non parteciperò a nessuna delle votazioni.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il motivo per cui ho presentato gli ordini del giorno è esattamente figlio delle considerazioni svolte da chi mi ha preceduto - il senatore Palma e il senatore Caliendo - cioè l'impossibilità reale di migliorare un testo di cui comprendiamo l'importanza e la necessità. Tale reale impossibilità di portare a compimento un buon lavoro per i nostri cittadini, mi ha fatto optare per la necessità di presentare almeno qualche ordine del giorno nel quale testimoniare la volontà positiva di un cambiamento, la volontà di essere davvero utili per le vittime, per gli orfani di femminicidio, e quindi per cercare davvero di risolvere un problema e non riproporlo.

Il tema relativo al blocco dell'eredità, affrontato in maniera così brillante dai colleghi che mi hanno preceduto, è uno dei paradigmi sui quali si fonda il nostro parere di negatività su questo testo. Il tentativo è almeno quello di lasciare traccia di una volontà di cambiamento con degli ordini del giorno che non hanno grande rilevanza (lo sappiamo; siamo a fine legislatura e quindi abbiamo ancora meno possibilità di incidere), ma sicuramente testimoniano l'azione dei senatori di Forza Italia a sostegno di un provvedimento sicuramente giusto e importante ma che viene affrontato in maniera sbagliata. Con questi atti di indirizzo provo a tracciare un'idea di come potevano essere visti i cambiamenti che c'era il tempo di fare ma che non si sono voluti fare e che, in questo momento di attesa che ritorni la legge di bilancio, lo spazio dell'Assemblea consente fortunatamente di affrontare. Se lo avessimo fatto per tempo, avremmo potuto dare un buon risultato ai cittadini della Repubblica e invece così ci dobbiamo accontentare, come al solito, come per gli ultimi provvedimenti esaminati, di un risultato molto scarso, modesto, come per molti dei provvedimenti che avete portato in Aula in questi cinque anni, che sono stati abbozzati ma non finiti. Si affrontano i temi ma non si danno le soluzioni, si aprono nuove situazioni che forse in certi casi, sono anche peggiori rispetto a quelle che si volevano affrontare. Spero quindi, per lo meno, nel recepimento dei miei ordini del giorno come testimonianza ed impegno che si poteva fare di più e meglio e quindi auspico il parere favorevole della relatrice e del Governo. *(Applausi dal GruppoFI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame, tenendo presente che l'ordine del giorno G1.200 del senatore Caliendo sostituirebbe tutta una serie di emendamenti, esclusi quelli all'articolo 5, nel testo che è nelle mie mani e che immagino la relatrice ed i Gruppi abbiano, perché occorreva procedere a una riscrittura dell'emendamento anche con riferimento a termini riguardanti il titolo e le coperture. Immagino che il senatore Caliendo, essendone il presentatore, sia d'accordo.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.200 a condizione che sia inserita la formula «a valutare l'opportunità di», mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.1, 1.3 e 1.100.

Sull'ordine del giorno G1.1, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione nel dispositivo finale: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di svolgere indagini statistiche sulla condizione e qualità della vita dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario». Sull'ordine del giorno G1.2 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di implementare le valutazioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per la riduzione dei casi di crimini domestici». Sull'ordine del giorno G1.3 esprimo parere favorevole. Sull'ordine del giorno G1.4, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di monitorare (…)».

Sull'ordine del giorno G1.5 esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.6 e G1.7, a condizione che il dispositivo venga riformulato, come per gli altri, con la formula «a valutare la possibilità di». Sull'ordine del giorno G1.8

(testo corretto) il parere è favorevole, così come sull'ordine del giorno G1.9.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, Governo si conforma ai pareri espressi dalla relatrice.

Quanto all'ordine del giorno G1.5, invito i senatori proponenti a ritirarlo e a convergere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Caliendo, su cui la relatrice ha dato parere favorevole, perché i due ordini del giorno hanno, in sostanza, lo stesso obiettivo.

PRESIDENTE. Mi pare ci sia un orientamento favorevole, ma insistendo per la votazione dell'ordine del giorno, nel testo riformulato.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione, ma chiedo che l'ordine del giorno venga votato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Sì, lo abbiamo detto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Non si tratta di un impegno del Governo. Siccome è un errore tecnico, dal punto di vista della volontà politica, per il futuro, credo di aver offerto la possibilità di votare insieme un impegno a correggere nell'interesse di tutti i minori, piuttosto che votare contro un provvedimento sbagliato.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) del senatore Caliendo e anche quelli presentati dal collega Mandelli perché, essendo per me il provvedimento totalmente deficitario, con il loro accoglimento posso rivedere la mia posizione sul voto.

PRESIDENTE. Vedo che i senatori Serafini, Zuffada e Fucksia fanno cenno di voler apporre la firma. Invito tutti i colleghi a comunicarlo agli Uffici.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.200 (testo 2).

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, poiché questo sarà oggetto di un dibattito nel Paese, ribadisco il punto.

Se il provvedimento prevedesse che, in qualunque situazione di crimine domestico dove ci sono degli orfani e un femminicidio, si interviene, io sarei perfettamente d'accordo. I soggetti sarebbero gli orfani, in qualunque modo diventino tali, per effetto di un crimine domestico, soprattutto quando viene ammazzata la madre.

Voi, invece, non avete fatto soggetto di questa legge gli orfani, ma avete stabilito una graduatoria di intervento sulla base di chi sia l'assassino. Se l'assassino è un soggetto che è stato coniuge o membro di unione civile o ha avuto un rapporto sentimentale, anche quarant'anni fa, lo definite crimine domestico e intervenite a favore degli orfani; se invece l'assassino è uno *stalker*, un molestatore, una persona che comunque non ha quelle qualifiche, l'orfano non ha nessun tipo di assistenza. Dovreste spiegarmi perché succede questo, a prescindere dal fatto che occorre verificare se e come l'assassino venti o trent'anni prima abbia avuto una convivenza stabile o un rapporto affettivo con la vittima.

Ma la prova non è sul bambino, che sarebbe oggettiva (i bambini sono rimasti orfani); se c'è un omicidio stradale in cui sono morti il papà e la mamma e rimangono due bambini orfani, io dico: assistiamoli; se c'è uno *stalker* che ammazza padre e madre e i figli sono rimasti orfani, assistiamoli. No, non assistiamo quelli, ma assistiamo il bambino che ha ancora il padre o ancora la madre, che rientra in questa categoria e in questa classifica.

È, quindi, una legge discriminatoria, assolutamente e ideologicamente discriminatoria. L'importanza - avete detto voi in Commissione - è che comunque si tratti di coniugi o di unioni civili o di rapporto sentimentale; non sono i bambini i soggetti, come invece avrebbero dovuto essere.

Quindi boccerete il mio emendamento, che dice che tutti i bambini che rimangono orfani a causa di un omicidio devono essere trattati esattamente in maniera uguale, e farete passare la vostra classifica ideologica, per cui gli orfani hanno diritto a essere assistiti a seconda della qualifica dell'assassino: è un'aberrazione. E, se permettete, una volta bocciato questo emendamento, io di aberrazioni non ne voto, perché poi ci sarà, come sempre, giustamente, un dibattito nel Paese e, quando leggeranno questa norma e capiteranno i primi casi, in cui i bambini orfani non avranno alcuna assistenza, questo vostro manifesto ideologico, come al solito, si rivolgerà contro di voi.

Andate avanti così. Io, per certi aspetti, sono anche contento: è chiaro che il centrodestra prenderà sempre più voti. Davanti a misure totalmente irrazionali e illogiche, che discriminano tra bambini, tra orfani, stabilendo differenze veramente odiose, che non volete correggere (e cinque mesi fa erano correggibili), non si può far altro che prenderne atto e votare contro.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi pare che abbiamo proceduto con un'importante trasversalità nell'affrontare questo disegno di legge. È comune opinione che si voglia tutelare il minore, si vogliano tutelare i figli traumatizzati da qualcosa di importante, negativo, avvenuto in famiglia, nell'ambito domestico.

Provo a spiegare, in modo forse più pacato rispetto all'enfasi che ha messo il collega Giovanardi. Se uno dei coniugi sopprime l'altro, dobbiamo dire che il figlio ha bisogno di tutele e di attenzioni particolari; ma non è possibile pensare che, se un ex coniuge ammazzasse entrambi i genitori, in quel caso il figlio non avrebbe le stesse tutele. Quindi, se perde un genitore, per causa dell'altro genitore, rientra in questa fattispecie, ma se li perde entrambi a causa non di un suo genitore, ma di un ex marito, un ex compagno o una ex compagna, in questo caso è privo di tutela.

Ho letto una, due, tre, quattro, cinque volte per capire. Se non approviamo questo emendamento commettiamo una sciocchezza, un'ingiustizia, mostriamo una irrazionalità incredibile. Il cerchio non chiude. Noi voteremo a favore, ma auspichiamo che vi sia un minimo di buon senso e che si possa approvare questo emendamento.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL-UDC)*. Signor Presidente, mi sono deciso ad intervenire perché tanto il collega Giovanardi quanto il collega Divina hanno svolto riflessioni che ripropongono un tema centrale anche nella qualità della produzione legislativa che consegniamo al Paese.

Oggi ho letto sui quotidiani qualche riflessione di resipiscenza da parte del Ministro della salute, in relazione alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), che lascia aperta la porta a quel dibattito che avevamo promosso finanche in Commissione, ancor prima che in Aula, per correggere storture

evidenti, relative all'obiezione.

Il senatore Nitto Palma ha fatto un intervento puntuale e preciso: ci stiamo accontentando del meno peggio, cioè della possibilità di approvare una legge esclusivamente perché c'è la tagliola del tempo e quindi sostanzialmente di approvarla purché sia, nella consapevolezza che stiamo facendo un errore grossolano. Mi stupisce ancora di più - me lo permetteranno i colleghi della maggioranza e, in particolare, il Governo e la collega relatrice - una parola di riflessione e di commento rispetto a quanto è stato oggettivamente e obiettivamente osservato come punto di criticità.

Ora vorrei chiedere questo: è vero, fra qualche ora finisce questa legislatura; siamo alle prese con una legge di bilancio che con un continuo *stop and go* ci consegna agli isterismi di un Governo che le fa fare una staffetta fra l'Aula e la Commissione alla Camera per cui non sappiamo quando arriverà qui; nel frattempo, sulla base del *countdown* della legislatura, spingiamo per l'approvazione di provvedimenti che entrano già vulnerati e che potrebbero essere corretti, anche con una parola o un ordine del giorno d'impegno, chiaro, puntuale e preciso.

Non mi pare un buon modo di legiferare e comunque, in relazione a ciò, chiedo al collega Giovanardi che autorizzi l'apposizione della mia firma a quest'emendamento, che introduce un po' di buonsenso in una legge frettolosa e fatta male.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei portare un attimo di realtà in questo dibattito che vedo spaziare tra i massimi sistemi, dimenticando che stiamo parlando dell'articolo 1 del disegno di legge in parola, che prevede l'assegnazione e il riconoscimento del cosiddetto beneficio del patrocinio a spese dello Stato per le categorie dei minorenni o dei figli economicamente non autosufficienti che si vogliono proteggere.

Mi corre l'obbligo di puntualizzare quest'aspetto, anche per ricordare o magari rappresentare all'Assemblea e a tanti colleghi che potrebbero non saperlo che questo beneficio - cioè il fatto che le spese legali nell'assistenza nei giudizi penali o civili da incardinare a tutela di questi soggetti deboli o comunque che si trovino in situazioni di grande debolezza - è in parte solo apparente. Noi non siamo contrari alla disposizione e voteremo favorevolmente all'articolo, che questo sia chiaro da subito; vi chiedo però di avere la cortesia di informarvi presso gli operatori del diritto, nella fattispecie gli avvocati, che sono iscritti negli albi del patrocinio a spese dello Stato. Io ne posso parlare, perché ne ho conoscenza diretta e un ricordo molto recente: è uno strazio, perché i pagamenti ai legali sono disposti in misura inferiore alla metà dei parametri, che pure sono acqua fresca; sono corrisposti con notevole ritardo, quando lo sono, e talvolta a distanza di anni (altro che a sessanta o novanta giorni fattura!), in tutti i tribunali italiani. E quindi ricordiamoci tutti che questo beneficio che si vuole concedere - lo dico anche al rappresentante del Governo ovviamente, che mi sta ascoltando - è solo apparente e nella sua disfunzione concreta fa sì che molti legali preferiscano non difendere né assistere i soggetti che noi, con tutte le buone intenzioni, vorremmo difendere. Teniamo presente questo punto.

Sull'emendamento che stiamo discutendo c'è un aspetto che mi pare sfiorare la follia. Dico bene, collega Cappelletti? Senatore Giovanardi, io comprendo che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, secondo la sua proposta emendativa, debba essere concesso nel caso di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ma, francamente, non capisco l'ipotesi alternativa, che prevede che il beneficio sia concesso in caso di omicidio commesso in danno di uno dei genitori dell'altro genitore.

Evidentemente per la mia incapacità di comprendere, io non riesco a comprendere che significa un omicidio commesso in danno di uno dei genitori dell'altro genitore. Perché solo uno? Se fossero due il beneficio non sarebbe concedibile? Qui non si comprende, poi, chi sia l'altro genitore. Se però stiamo parlando di un uomo che uccide il suocero (stiamo parlando del suocero, sostanzialmente), non capisco perché si abbia il beneficio se si uccide solo uno dei due; a questo punto, mi si scusi lo *humor* nero, dovrebbe approfittarne e sterminare entrambi i suoceri così da poter godere di questo, seppur parzialmente, ipotetico beneficio. Motivo per il quale il mio Gruppo voterà contro questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LO MORO *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo non tanto e non solo per dire che voteremo contro questo emendamento 1.5, ma anche per dare delle spiegazioni. Si stanno, infatti, introducendo in questa nostra conversazione elementi completamente fuori dalla realtà.

Un conto, infatti, sono le osservazioni tecniche, che non necessariamente dobbiamo definire errori, ma che possono denunciare il fatto che una legge possa essere scritta meglio e che nel futuro possa anche essere, dopo un corretto monitoraggio, corretta ed integrata. Un conto, invece, è scrivere un emendamento come questo, a firma del senatore Giovanardi, che dice tutt'altra cosa.

L'emendamento 1.5 è ideologicamente viziato, perché introduce il concetto, che sembrerebbe apparentemente e ovviamente pacifico, che gli orfani siano tutti uguali. Ma questa legge parte dal presupposto, che noi condividiamo, che ci siano orfani particolari, cioè bambini o minori che, poiché orfani perché uno dei due genitori è stato ucciso dall'altro, vittime quindi di un femminicidio (normalmente vengono uccise le donne e per questo parliamo di femminicidio), hanno bisogno di una particolare tutela. Questa storia non la inventiamo qui oggi in Aula ma è una tesi fondata anche su dati.

Chi ha seguito i lavori della Commissione sul femminicidio, ma anche chi ha un po' di pratica di questi argomenti, sa bene che gli orfani di femminicidio sono a loro volta vittime di queste storie e che molto spesso la loro vita è da questa segnata, non solo sul piano economico e delle condizioni di vita, ma anche rispetto all'approccio ai temi della violenza e della tranquillità familiare. Quindi, l'assunto di questa legge è che bisogna intervenire in maniera specifica a tutela degli orfani di femminicidio. Questo è l'assunto che noi condividiamo profondamente. *(Applausi della senatrice Gatti. Commenti del senatore Giovanardi)*.

Quindi, non ha senso esemplificare sul caso di eventuale omicidio di entrambi i genitori. Altra cosa sono le osservazioni dei colleghi Caliendo e Palma, che introducono elementi di discussione dal punto di vista tecnico, non politico. Io spero, infatti, che tali osservazioni non portino a un voto contrario, che non siano ideologizzate ma che rimangano tali, siano cioè assorbibili in un ordine del giorno.

Lì si fa riferimento ad altre carenze che possono esservi e, guardate, che io stessa potrei citarne altre. In Commissione, infatti, come Gruppo avevamo presentato un emendamento che voleva eliminare l'elemento della convivenza. Una volta, infatti, che la legge definisce la violenza domestica e questo elemento della convivenza non c'è, non sarebbe stato il caso di inserirlo in una legge successiva. Questo per dire che le leggi sono sempre perfettibili.

Apprezzo molto l'atteggiamento della collega relatrice e dei colleghi che difendono questa legge rispetto al fatto che a fine legislatura non c'è spazio per ragionamenti e aggiornamenti di questo genere. Anche io non ho presentato l'emendamento sulla convivenza in Aula, benché continui a pensare che sia un errore e che il legislatore del futuro dovrà rimediare.

Continuo però anche a ritenere che sia un passo avanti apprezzabile definire, non sul piano dei principi soltanto, ma sul piano giuridico e legislativo la tutela, anche dal punto di vista del gratuito patrocinio, degli orfani di femminicidio, che diventa un valore fondante per il nostro Stato.

Che poi il gratuito patrocinio sia una questione da discutere, questo lo dice il Buccarella e l'ho vissuto anch'io e so bene che ha ragione. Un'altra cosa che in questo articolo non va bene, a mio modo di vedere, è l'importo: 10.000 euro per il 2017 banalmente oggi possono andare bene, ma per gli anni a venire non vanno bene; però stabiliscono un principio, quello del gratuito patrocinio, anche in deroga al reddito.

Siamo nella condizione di fare un passo in avanti e non possiamo consentirci il lusso di accettare semplificazioni che allontanano dal percorso, introducono elementi di ideologia che alla fine poi a cosa mirano? Apparentemente vogliono eliminare discriminazioni, ma sostanzialmente non riconoscono alla base, sul piano culturale e quindi giuridico, l'opportunità, e io dico la necessità, di tutelare gli orfani di femminicidio. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-LeU)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Giovanardi e D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 1.1 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dai senatori Palma e Malan, fino alla parola «forzata».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.3.

Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Palma e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Mandelli, abbiamo una serie di ordini del giorno, che sono accolti se riformulati.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accetto le riformulazioni ma chiedo che vengano posti in votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.4 (testo 2).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi naturalmente voteremo questo ordine del giorno, però faccio notare che mentre posso comprendere la riformulazione degli altri ordini del giorno, perché chiedono una cosa più complessa, nel senso di renderli un po' più ampi inserendo l'espressione «valutare la possibilità», qui c'è una richiesta di monitorare l'effettiva destinazione di risorse finanziarie stanziate per le strutture che si occupano della violenza di genere. Per di più, il testo parlava di «prevedere la possibilità», che non era una dizione particolarmente coercitiva. E tuttavia, prevedere la possibilità è ritenuto troppo obbligante, quindi bisogna «valutare la possibilità».

In questo caso si chiede di monitorare l'uso di risorse pubbliche che dovrebbero garantire questo

beneficio. Noi speriamo che tutte queste risorse siano state usate nel modo migliore possibile, ma il Governo per primo dovrebbe chiedere di monitorare l'uso di queste risorse per quella destinazione e, se non lo volesse fare il Governo, dovrebbe essere il Senato a chiederlo.

PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, conferma il parere sulla riformulazione?

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, confermo il parere favorevole sull'ordine del giorno G1.4 solo se riformulato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.4 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.5.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accolgo l'invito del Sottosegretario: ritiro l'ordine del giorno G1.5 e confluisco su quello già votato del senatore Caliendo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.5 è quindi ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.6 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.7 (testo 2).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con la stessa brevità di prima (e forse anche di più), anche in questo caso rilevo che fornire dati sul Piano straordinario contro la violenza sessuale di genere approvato nel 2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento, dovrebbe essere una cosa che il Governo fa spontaneamente; dovrebbe cioè essere il Governo a chiederci di farlo, se non fosse che non avrebbe alcun bisogno di chiedercela rientrando pienamente nelle sue facoltà. Non vedo perché ci si dovrebbe accontentare del fatto che il Governo eventualmente valuti, forse, la possibilità che magari un giorno (ma magari no) ci spieghi come vengono usate le risorse previste per finalità molto simili a quelle del provvedimento in esame, cioè prevenire quel tipo di violenza.

Prendo atto che alla precedente richiesta la relatrice ha detto che in assenza della riformulazione richiesta non se ne faceva niente, ma un tempo si dava anche una giustificazione di contenuto oltre che di forma. Questo però avveniva un tempo, adesso bisogna andare veloci, senza spiegare; tuttavia, francamente, non riesco a capire perché non dobbiamo fare la richiesta al Governo o perché non è il Governo stesso a farlo: anziché dichiarare sempre parere conforme a quello della relatrice, dovrebbe dire che desidera dare questi dati. Io personalmente vorrei sapere come vengono usati questi fondi. Conto che siano usati bene (non sono alla ricerca dello scandalo), ma da membro del Parlamento il fatto che ci si periti di chiederlo francamente mi disturba.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con molta correttezza chiedo alla relatrice di valutare la necessità di questa correzione per ciò che significa prevedere la possibilità. Non devo insegnare a nessuno la differenza tra possibile e probabile: la possibilità è che vi sia anche una sola possibilità che il Governo lo faccia, quindi la formulazione corretta sarebbe quella di prevedere la possibilità. Se si valuta l'opportunità di qualcosa che ha una sola possibilità, diventa qualcosa che non ha senso. Quindi, il fatto di prevedere la possibilità mi sembra preveda che ci sia anche una sola possibilità di farlo, di dare i dati. Questo è tutto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.7

(testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei precisare che il voto del Gruppo Movimento 5 Stelle sull'ordine del giorno G1.7 (testo 2) è favorevole.
PRESIDENTE. Ne prendiamo nota.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.8 (testo corretto), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.9, presentato dal senatori Mandelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, mi dispiace dover smentire pubblicamente la senatrice Lo Moro che ha detto cose assolutamente difformi dal testo del disegno di legge, perché nell'articolo che stiamo votando si dice che il soggetto sono i bambini che rimangono orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore, dal coniuge, anche legalmente separato, dal *partner* dell'unione civile o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, ma non è affatto detto che sia il padre del bambino. Anzi: il soggetto è l'assassino che ammazza un genitore, ma non c'è scritto da nessuna parte che sia un genitore che ammazza l'altro, perché non si è proprio voluto collegare l'omicidio domestico al fatto che uno sia il padre e l'altro sia la madre.
Quindi, può darsi benissimo che una persona risposata, con figli, vada ad ammazzare uno dei due genitori, nel qual caso scatta la norma, anche se non è il padre o la madre, mentre se la stessa cosa la fa il molestatore e ammazza tutti e due i genitori non scatta la norma e non c'è il patrocinio. Ripeto: il soggetto non sono gli orfani. Mi rivolgo anche al collega del Movimento 5 Stelle Buccarella: ma cosa sta dicendo? Lo avete ripetuto un milione di volte ed è evidente: questa legge nasce, nella sensibilità dell'opinione pubblica, per affrontare il tema delle tragedie familiari, cioè quando un padre uccide la madre, la madre è morta, il padre finisce in carcere e i bambini rimangono soli. Nel mio emendamento c'era scritto che andava bene il patrocinio quando un genitore uccide l'altro, ma deve essere garantito anche quando i bambini rimangono orfani a seguito di un omicidio, ogni tipo di omicidio.
Quindi, il mio discorso allargava il ragionamento. Smentendo totalmente quanto detto dalla senatrice Lo Moro, prendo atto che quanto da lei affermato è assolutamente diverso da quello che c'è scritto qui, e cioè che i soggetti sono quelli là: non i genitori, perché basta che sia ammazzato il genitore del figlio. Dipende dalla qualifica giuridica dell'assassino se gli orfani avranno o non avranno assistenza; questa è una cosa assolutamente inaccettabile e quindi voteremo contro l'articolo 1.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, per non far perdere ulteriore tempo tutti gli altri emendamenti sono sempre una variazione sul tema e, per quanto riguarda anche altre fattispecie della legge, tentavano di inserire il concetto della tutela degli orfani dei crimini domestici, anziché la tutela

degli adulti in queste variegate situazioni.
Ribadisco che la rottura con Forza Italia è stata sulle unioni civili, che era l'unica cosa che da questo disegno di legge non poteva sparire, e non sulla tutela degli orfani, perché è evidente che vogliamo tutelare gli orfani da qualunque parte e da qualsiasi relazione provengano. È prevalsa l'ideologia. Prendo atto che questi emendamenti verranno bocciati e prendo atto che oggi viene fatta un'odiosa discriminazione tra orfano e orfano.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno si intende illustrato. Ricordo che gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono stati ritirati.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento e sull'ordine del giorno in esame.
CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.
Quanto all'ordine del giorno G2.1, sono favorevole a condizione che sia accolta la seguente riformulazione del dispositivo: impegna il Governo «a valutare la possibilità» e alla fine, dopo le parole «unione civile» aggiungere le parole «e della persona che è stata legata alla vittima da relazione affettiva e stabile convivenza».
CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Il senatore Mandelli accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.1, avanzata dalla relatrice?
MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avrei anche voluto illustrare l'ordine del giorno G2.1, ma è arrivato prima il parere della relatrice.
Ritengo che si tratti di un fatto importante, perché le modifiche apportate dall'articolo 2 generano una disparità di trattamento evidente sotto il profilo della punibilità tra le due fattispecie considerate nella lettera *a)* e nella lettera *b)*. Ritenendo dunque importante che ci sia questa segnalazione, accetto la riformulazione proposta dalla relatrice e chiedo comunque la votazione dell'ordine del giorno così riformulato.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.1 (testo 2).
BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.1 (testo 2), presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Non essendovi sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.1, presentato dal senatore Giovanardi, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, interverrò brevemente. Anche in questo caso succede che, quando il magistrato, appurato che ci sono figli minorenni, economicamente non autosufficienti, dovrebbe arrivare ad un sequestro conservativo per risarcire dei danni, in tutte le fattispecie che ho citato prima, il pubblico ministero non potrà intervenire in base a questa legge, per assistere gli orfani della violenza di uno *stalker*, di un omicida stradale o di chi non ha le qualifiche che il disegno di legge in esame prevede. Anche se essi rimangono disperatamente soli ed entrambi i genitori sono vittime di un omicidio, il pubblico ministero non può intervenire, poiché la fattispecie

non rientra nell'ambito delle categorie che avete fissato. È un altro strappo incomprensibile al sentimento comune di giustizia.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente con l'emendamento 3.3 e anche con l'ordine del giorno G3.1 - che illustro simultaneamente, essendo contigui - si cerca di allargare l'orizzonte di un provvedimento, che riteniamo sicuramente giusto, ma che meriterebbe quell'approfondimento necessario per estenderlo ad altre categorie e ad altre fattispecie. Questo è il fine dell'emendamento 3.3, il cui contenuto viene recepito anche dall'ordine del giorno G3.1, di cui perlomeno auspico l'accoglimento, proprio per lasciare un segnale su un provvedimento che riteniamo giusto, ma che anche sul tema del sequestro conservativo non ci può vedere d'accordo, per come la norma viene formulata.

La mia idea è dunque quella di cercare di allargare al massimo la previsione normativa, valutando la possibilità di estendere anche a minori o maggiorenni, economicamente non autosufficienti, orfani di genitori vittime di omicidio, la possibilità di essere tutelati mediante un sequestro conservativo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.3 ed esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.1.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.2 è stato ritirato. *(Il senatore Mandelli fa cenno di voler intervenire)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avrei voluto ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Mandelli, ma abbiamo già effettuato la votazione e l'emendamento è stato respinto. È stato un errore mio.

L'ordine del giorno G3.1 è stato accolto dal Governo. Senatore Mandelli, insiste per la votazione?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.1, presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, in questo caso avete sganciato la questione degli orfani dal contesto familiare e dall'attualità della convivenza tra due persone nel caso in cui una

sopprima l'altra. Avendo fatto questa operazione e avendo scritto che la legge scatta anche se l'omicida aveva un rapporto con la vittima magari vent'anni prima, può accadere che magari tale soggetto si sia risposato e abbia figli piccoli. In tal caso noi arriveremmo a far pagare il provvedimento della provvisionale ad una persona che magari ha dei figli rispetto ad una situazione nella quale il bambino ha ancora un genitore. Quindi, avendo eliminato la condizione che l'omicida sia il padre o la madre - caso in cui saremmo all'interno di un contesto in cui il bambino è figlio di entrambi - e avendo allargato la casistica, è evidente che nel momento in cui si fa la provvisionale a danno di questo signore che ha dei figli, nasce il problema dei figli di questo signore che è in carcere e magari è anche vedovo. Vi è quindi il problema dell'assistenza ai suoi figli e si crea un ulteriore guazzabuglio per avere sganciato il principio fondamentale di tutelare gli orfani di due genitori piuttosto che correre dietro a questa casistica ideologica che non ha nulla a che fare con gli orfani come soggetti. Quindi anche nell'articolo 4 troviamo un gravissimo errore.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.3 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4,1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Immagino che il senatore Giovanardi insista per la sua votazione.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Sì, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

L'emendamento 5.3, presentato dal senatore Caliendo, che non rientra fra quelli assorbiti dal precedente ordine del giorno G1.200 (testo 2), è stato trasformato in un apposito ordine del giorno. Invito pertanto la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno presentati.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 5.1. Circa l'ordine del giorno G5.300 il parere è favorevole ove nel dispositivo si adotti la formula «invita il Governo a valutare l'opportunità di (…)».

PRESIDENTE. Invece che «impegna», com'è scritto attualmente, «invita» a valutare?

CIRINNA', *relatrice*. Sì, la formula di rito.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi rimetto alla vostra decisione. A me interessa che votiamo tutti quanti, perché ci sia la volontà di fare quella correzione, altrimenti i beni dei minori saranno bloccati ed essi non avranno la possibilità di essere aiutati negli studi e nella loro crescita da quei beni. Si può prevedere un invito a valutare o altra formulazione, ma basta che vi sia un impegno nella prossima legislatura a fare questa correzione.

PRESIDENTE. Nel testo c'è scritto «impegna». La relatrice insiste a condizionare il suo parere favorevole alla riformulazione con la parola «invita»?

CIRINNA', *relatrice*. Sì.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore Caliendo?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente. Più che l'impegno del Governo, mi interessa l'impegno delle forze politiche a correggere.

PRESIDENTE. Ho capito, ma questo è un fatto morale. Lei insiste per la votazione?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Sì.

FALANGA *(ALA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA)*. Signor Presidente, io vorrei, perché resti agli atti del Senato, fare una considerazione che dovrebbe tranquillizzare anche il senatore Caliendo. Il rilievo che il testo debba prevedere la sospensione del procedimento di successione è corretto perché, come dice il senatore Caliendo, si possono danneggiare gli altri legittimati. Io ritengo, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 512 del codice civile, senatore Caliendo, sia possibile per l'autorità giudiziaria accedere all'istituto della separazione dei beni della successione.

Come orientamento giurisprudenziale, quindi, mi permetto di lasciare agli atti di questa discussione questa nostra volontà che vi sia la sospensione della successione relativamente alla posizione dell'assassino, ma non già degli altri soggetti interessati alla successione. E ben può l'autorità giudiziaria procedere alla separazione dei beni e sospendere la successione relativamente alla quota spettante all'assassino. L'obiettivo è quello di dare, fin da ora, un'interpretazione giurisprudenziale della norma che può essere utile all'operatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.300 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 (testo 2) riguarda la quota di riserva e il principio è sempre lo stesso. Inoltre, a seguito di questa modifica del comma 1, dell'articolo 6, propongo anche di sostituire il titolo dell'articolo 6 con il seguente: «Diritto alla quota di riserva in favore dei figli orfani». Ovviamente si fa riferimento a figli rimasti orfani a seguito di omicidio. Mi sembra di aver capito che, invece, la maggioranza ritiene che i figli orfani di omicidio non vadano tutelati, se non nelle casistiche dette prima. Con la votazione di questo emendamento rimarrà il segno di questa contraddizione.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.1 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 6.2 (testo 2).
CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2 (testo 2).
BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2 (testo 2), presentato dal senatore Giovanardi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.
L'emendamento 7.4 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento.
CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 7.1.
CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.
BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Giovanardi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, i miei emendamenti sono precisazioni per quanto riguarda l'articolo 8, ossia norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza.
Con l'emendamento 8.3 penso sia opportuno inserire, all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, oltre alle misure di sostegno, anche misure che possano agevolare gli orfani. È quindi un'aggiunta, come d'altronde l'emendamento 8.4: quando si parla di acquisire dati, penso si tratti di dati statistici; non è un testo molto chiaro e in questo senso volevo migliorarlo.
Immaginando che saranno espressi pareri contrari, chiederei, tralasciando l'emendamento 8.4, che almeno si valuti la possibilità di inserire, oltre a misure di sostegno, anche misure agevolative. Chiedo, quindi, la trasformazione dell'emendamento 8.3 in un ordine del giorno, prevedendo nel dispositivo le parole «a valutare la possibilità di», e mantengo l'8.4 come emendamento.
Per quanto riguarda l'emendamento 8.5 credo, anche in questo caso, che il fine sia chiaro. L'idea è quella di riuscire a predisporre realizzazioni di campagne istituzionali. È un atto informativo che credo chiunque in quest'Aula non possa che approvare. Tuttavia, considerando che probabilmente anche in

questo caso riceverei un parere negativo, chiedo la trasformazione dell'emendamento 8.5 in un ordine del giorno, per prevedere davvero che vi sia l'impegno a fare delle campagne informative. Non credo sia indispensabile una spiegazione delle motivazioni e pertanto confido nell'accoglimento della mia richiesta.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, accolgo le richieste di trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno, sempre a condizione che nel dispositivo sia presente la formulazione «a valutare l'opportunità di».

In merito all'emendamento 8.4, se il senatore Mandelli è disponibile a farne un unico ordine del giorno, lo includiamo in quello precedente. La stessa cosa vale per l'emendamento 8.5.

PRESIDENTE. Vi sarà, quindi, il testo di un unico ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5, che nel dispositivo impegnerà il Governo «a valutare l'opportunità di».

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sicuramente possiamo unire gli emendamenti 8.3 e 8.4 in un unico ordine del giorno, ma l'emendamento 8.5 ha una dignità diversa.

CIRINNA', *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA', *relatrice*. Facciamo, quindi, due ordini del giorno diversi, entrambi con la dicitura «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Pertanto, per chiarezza, vi sono due ordini del giorno, su cui il Governo esprime parere favorevole. Il primo è l'ordine del giorno G8.300, che nasce dai testi degli emendamenti 8.3 e 8.4, che nel dispositivo recherà la formula «a valutare l'opportunità di». Ci sarà, poi, un ulteriore ordine del giorno tratto dall'emendamento 8.5, sempre con la medesima formula valutativa, che gli Uffici conoscono, e sempre con il parere favorevole della relatrice.

CIRINNA', *relatrice*. Sì, signor Presidente.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.6.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo gentilmente che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Senatore Mandelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.300?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.300, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, debbo segnalare il malfunzionamento del dispositivo elettronico della mia postazione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che il senatore Carraro avrebbe voluto chiaramente votare a favore

dell'ordine del giorno, come l'intera Assemblea.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.500, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Giovanardi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.
PRESIDENTE. Senatore Mandelli, cosa intende fare con questo emendamento? *(Commenti dal Gruppo PD)*.
MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi pare difficile trasformare quest'emendamento in un ordine del giorno, come ho fatto con altri. Poiché non c'è alternativa, votiamolo.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.100, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui è stato presentato un emendamento, successivamente ritirato.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 9.
BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, qui siamo veramente al capolavoro, perché, per quanto riguarda l'affidamento dei minori orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 10, il nostro emendamento è molto chiaro: per chi è rimasto orfano di entrambi i genitori perché sono stati uccisi o a seguito dell'omicidio commesso da un genitore ai danni dell'altro il tribunale competente può privilegiare le relazioni affettive che rimangono con altri componenti familiari. E invece no: la maggioranza invece come restringe questo caso? Soltanto alla circostanza in cui sia stata cagionata la morte dal coniuge (anche legalmente separato o divorziato), dall'altra parte dell'unione civile (anche se è cessata), dal convivente o da persona legata al genitore stesso (anche in passato) da relazione affettiva. Adesso spiegatemi, anche qui, se non si vuole sfiorare il ridicolo, perché la continuazione dei rapporti affettivi degli orfani deve avvenire solo se i genitori sono stati uccisi da soggetti di questo tipo e che magari da vent'anni non avevano più nessun rapporto con loro; se invece i genitori vengono invece uccisi dallo *stalker*, dal molestatore o da qualsiasi altra persona o in un omicidio stradale, il giudice non deve privilegiare l'affidamento nell'ambito degli affetti familiari.
Chiedo se qualcuno mi può spiegare questa cosa. Il problema è che è inspiegabile e, come al solito,

votate cose che non stanno né in cielo né in terra, pur di portare avanti un provvedimento, ma anche di questo parleremo al Paese.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.2 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.1 (testo 2).

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1 (testo 2).

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1 (testo 2), presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati.

L'emendamento 11.2 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento e sugli ordini del giorno.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.4.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G11.1, qualora sia introdotta la solita riformulazione del dispositivo «impegna il Governo a valutare l'opportunità». Sull'ordine del giorno G11.2 il parere è contrario.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo al senatore Mandelli se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G11.1.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente, e chiedo che l'ordine del giorno venga posto in votazione. Contestualmente, annuncio il ritiro dell'ordine del giorno G11.2.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.1 (testo 2).

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G11.2 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, gli atti parlamentari rimangono; quindi, per chi andrà a leggere come è nata una certa legge e qual è stata la reazione essi sono indispensabili. Il lavoro parlamentare, per fortuna, serve a questo. Io ero assolutamente d'accordo con l'articolo 12, che prevede che si possa procedere alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, come prevede la norma, quando i delitti sono commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare. Non capisco cosa c'entrino le persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio, unione civile o rapporto sentimentale. In quel caso infatti andiamo a scontrarci con realtà nelle quali magari si fanno decadere diritti di altre famiglie e di altri bambini, che non hanno nulla a che fare con responsabilità avvenute fuori da quel nucleo familiare. Quindi, anche questa mi sembra una misura assolutamente eccentrica, sempre per voler ripetere in tutti gli articoli questa casistica. Ripeto che questa legge non nasce per gli orfani ma serve solo ad accreditare questa casistica. E gli orfani ne fanno le spese.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.1 è stato ritirato.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento.

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.2.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2.

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui è stato presentato un emendamento, successivamente ritirato.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 13.

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Calma. Vi pregherei di ascoltarlo. Magari vi convince. Si parla per convincere, non per urlare.

Senatore Giovanardi, ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, questo mi ricorda i vecchi luna park, quando si

sparava all'orso. In questo caso quello che noi colpiamo è un bersaglio grosso, quando le battaglie si fanno in difesa dei principi costituzionali, dell'articolo 3 della Costituzione, dei diritti dei bambini, degli orfani, del buon senso e per smascherare le mistificazioni. Ripeto che, fin dal titolo, c'è una truffa. Questo provvedimento non riguarda gli omicidi domestici, in ambito domestico. Non riguarda gli orfani, se non parzialmente. Non riguarda il femminicidio. Se vogliamo allargare a tutti, come è stata allargata la fattispecie, il *partner* uomo di un'unione civile che ammazza un altro uomo rientra in questa legge e, quindi, non è femminicidio; o, viceversa, anche una donna che ammazza il marito.

Il problema è che qui si è usciti totalmente dall'ambito familiare, nel momento in cui l'omicidio non avviene più fra il padre e la madre del bambino. Si è voluta rifiutare anche l'idea che chi commette un omicidio nei confronti dei genitori, e quindi lascia i bambini orfani, possa godere di questo provvedimento. Si è usciti dall'articolo 3 della Costituzione, si è usciti dal buon senso e ci si è impantanati in una surreale casistica.

Che uno sia stato sposato e poi abbia divorziato è facile appurarlo; che uno abbia fatto un'unione civile e poi sia uscito dall'unione, è facile da appurare. Mi sapete dire chi sa appurare se una persona trent'anni fa ha avuto una relazione sentimentale stabile? Chi è che stabilisce se la relazione sentimentale è stabile o meno? Non è una relazione da cui è nato il figlio: il figlio che rimane orfano sarà quasi sempre figlio di altre persone, e quindi non è il frutto di quella relazione sentimentale stabile.

In più - come ho dimostrato - c'è anche il caso che si pone in una fattispecie odiosa come la molestia e lo *stalking*, cioè quando una persona uccide una donna perché non riesce da lei ad avere quello che pretende. Ebbene, se da quell'omicidio purtroppo rimangono dei bambini orfani - mi rivolgo a voi, colleghi che voterete questo provvedimento - quelli non avranno alcuna assistenza; non avranno alcuno dei benefici di questa legge e ciò perché l'assassino è un molestatore e non un individuo che trent'anni prima aveva avuto una supposta relazione sentimentale, che non c'è più. Come non c'è più la convivenza; non c'è più l'ambito domestico; non c'è più nulla di quello che andrete a raccontare, e cioè che avete fatto questo provvedimento per tutelare le fattispecie in cui il marito uccide la moglie e i bambini, essendo rimasti soli, senza padre - è in carcere - e senza madre, hanno bisogno di tutela. Peccato che ci avete aggiunto tutto il resto, per dare una bella connotazione ideologica, ed avete escluso tutto il resto, e cioè gli orfani veri, ossia quelli che lo diventano per un omicidio. Quelli non sono stati assolutamente presi in considerazione.

In ogni caso noi, come Gruppo, abbiamo fatto la nostra battaglia. Abbiamo presentato i nostri emendamenti e sono stati bocciati. Naturalmente porteremo queste contraddizioni in tutte le sedi: quelle giuridiche, quelle dei giuristi, quelle degli operatori di diritto, delle associazioni dei familiari e a quelli di piazza San Giovanni, ossia a tutti coloro che si interessano della famiglia. E lo faremo con un rammarico, perché sarebbe bastato adottare alcuni piccoli accorgimenti tre mesi fa in Commissione.

Avviandomi alla conclusione, rimango anche un po' sorpreso. Si dirà che il senatore Giovanardi è di lungo corso, ma non è un magistrato. In Commissione giustizia, però, abbiamo due magistrati, uno dei quali ha quarant'anni di esperienza proprio in questa materia, mentre l'altro è stato in prima linea contro la criminalità organizzata ed è stato Ministro della giustizia. Vi assicuro che mi fa impressione il fatto che, quando in Commissione due persone di raffinata qualità giuridica danno - o tentano di dare - il loro contributo tecnico, si scontrano sempre con un muro di no. Sinceramente, quando ero Ministro per i rapporti con il Parlamento e Vice Presidente della Camera, ed ero in maggioranza, se dall'opposizione arrivavano contributi costruttivi che miglioravano i provvedimenti, non avevo altro da fare che ringraziare l'opposizione per il contributo dato alla qualità amministrativa. Io e la senatrice Cirinnà abbiamo conflitti, ma sicuramente lei non ha molta duttilità nel momento in cui si affrontano siffatte questioni, perché costruisce un muro ma non verso Giovanardi, bensì verso i miglioramenti tecnici avanzati da illustri magistrati.

Inoltre, miglioramenti che potrebbero venire apportati finiscono in ordini del giorno che, come un sigaro e una croce da cavaliere, non si negano a nessuno. Alla fine con qualche ordine del giorno ci rivolgiamo al Governo perché eventualmente, in futuro, valuti la possibilità di correggere errori

macroscopici del provvedimento in esame. Dal mio punto di vista l'ordine del giorno non risolve assolutamente niente; anzi, per certi aspetti, ha anche il sapore della beffa nel momento in cui non vengono accettati il miglioramento e la correzione di errori tecnici.

Per tutte queste ragioni, il nostro voto sarà contrario.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo parzialmente soddisfatti perché un provvedimento come quello in discussione probabilmente serviva, ma è un peccato non aver centrato a pieno l'obiettivo.

Se l'obiettivo era quello di tutelare tutti gli orfani di crimini domestici, bisognava saper gestire la seduta in altro modo e non quasi a preclusione. Gli ordini del giorno sono stati approvati a seconda delle simpatie. Mi dispiace per il collega Giovanardi, che probabilmente non gode di molta simpatia. Da parte nostra, non avendo un giudizio di questo tipo, abbiamo detto che erano proposte intelligenti che andavano a colmare una grande lacuna. Se in una famiglia infatti rimane un coniuge, i figli avranno una certa tutela; se invece in quella famiglia non rimane nessuno, per via di una vera strage, non c'è alcuna tutela. Mi spiace. La relatrice avrebbe fatto bene a fare un piccolo sforzo in più per recepire almeno ciò che di buono è stato formulato in quest'Aula.

Torniamo a dire che, tutto sommato, finalmente si mettono al centro del nostro dibattito le vittime dei reati, mentre per anni in questa sede abbiamo parlato solo di depenalizzazione, di sconti di pena, di svuota carceri, di pene alternative. Sostanzialmente abbiamo fatto di tutto, tutelato delinquenti e comunque chi aveva commesso i reati e chi era già in prigione lo abbiamo scarcerato. Finalmente, però, a forza di predicare, si va nella direzione da noi sempre auspicata di pensare ogni tanto anche alle vittime e non soltanto a chi commette reati.

C'è stata abbastanza trasversalità nel valutare le situazioni. Ci siamo augurati che si applicasse il maggior buon senso possibile, e qualcosa di buono ne è uscito.

Volevamo evitare ciò che è già avvenuto. Avremmo tamponato la situazione con il nostro disegno di legge che parlava di inapplicabilità del rito abbreviato per determinati reati, tra cui avevamo inserito anche il femminicidio. Peccato che voi non lo avete voluto trattare in questa legislatura. Avremmo infatti già colmato una parte di questioni che abbiamo anche discusso in questo frangente. Concedendo infatti il rito abbreviato, su chi si macchia di reati, ad esempio di omicidio o uxoricidio, potrebbe arrivare una condanna, derivante dagli sconti di pena, a dodici, tredici o quattordici anni. Se a essa aggiungiamo gli sconti di pena per buona condotta - quelli che vengono concessi in fase di esecuzione della pena - queste persone sostanzialmente sconterebbero molto poco.

Si deve quindi provvedere dicendo che, per il femminicidio e i reati in ambito domestico, si parte dalla pena più grave, e cioè l'ergastolo. Non possiamo però non ricordare che vi avevamo già sottoposto queste proposte e voi, non approvando quella sull'inapplicabilità dei riti abbreviati per questi reati gravi, l'avete praticamente lasciata passare.

Il Gruppo della Lega Nord si dichiara favorevole al provvedimento in esame, con un po' di rammarico, perché poteva essere migliorato con una maggiore disponibilità ad accettare poche, ma significative, correzioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

LO MORO *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, spero che non sia l'ultimo provvedimento che votiamo in questa legislatura, perché sapete che vi sono ancora altri provvedimenti che dobbiamo discutere. È certo, però, che ci avviamo a una conclusione positiva, visti gli ultimi provvedimenti che abbiamo votato, peraltro a larga maggioranza.

Vorrei cominciare proprio dal titolo del provvedimento in esame, dicendo quanto sia importante che una legge dello Stato, tra l'altro di iniziativa parlamentare, si occupi degli orfani di crimini domestici. È importante, e quest'Assemblea ne ha già sancito l'importanza. Ricordo a tutti che, quando abbiamo istituito la Commissione sul femminicidio, di cui tanto mi sono occupata, nella fase di istituzione e preparazione del testo del documento istitutivo, avevamo previsto espressamente che si dovesse

occupare - come sicuramente sta facendo - della tutela dei minori; delle vittime che stanno tanto a cuore anche a noi e in particolare dei minori. Quando c'è un crimine domestico, le vittime finiscono per essere più di una: non solo quella che direttamente perde la vita, ma sono vittime anche i figli che restano senza madre, quando si tratta di femminicidio, che è il caso più frequente. Quindi, è un lavoro importante.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, credo che molto sia stato fatto in questa legislatura per migliorarla, ma ancora non ci siamo. Una cosa che il legislatore deve imparare e assumere come abitudine è definire concetti e mantenerli poi nella loro definizione. Qualcuno prima ha detto che i primi atti che abbiamo votato sono stati la ratifica della Convenzione di Istanbul e poi la legge n. 119 del 2013, su cui tanto ha lavorato all'epoca la collega Guerra, che allora era Vice Ministro, e concludiamo adesso sul piano legislativo con il disegno di legge in esame che riguarda il tema delle donne. Ebbene, il concetto di crimine e violenza domestica era ben definito. Lo richiamo solo per dire che non dobbiamo ritornare sempre sui concetti. Anche con quel documento istitutivo abbiamo voluto definire il femminicidio, anche su stimolo di qualcuno dell'opposizione, perché su argomenti così innovativi dobbiamo avere il coraggio di dare definizioni e di seguirle.

Il disegno di legge in esame apparentemente segue un percorso culturale unico, ma si è contestato che si occupi degli orfani. Vorrei dire che non condivido siffatta impostazione. Semmai nel disegno di legge ci sono norme che - a ben vedere - hanno un destinatario diretto: parliamo, ad esempio, dell'articolo 2, recante modifica all'articolo 577 del codice penale, che prevede l'ergastolo per ipotesi di omicidio domestico. In questo caso è innegabile che ci sia un destinatario, che è evidentemente l'omicida. E ciò riguarda anche altri articoli, che si occupano dell'indegnità a succedere o della pensione di reversibilità. A ben vedere, però, a proposito di questi articoli che introducono norme di buonsenso, da quanto tempo si urlava allo scandalo perché il marito o la moglie che uccideva il coniuge finiva addirittura per ereditare e, soprattutto, per avere la pensione di reversibilità? E questo finalmente si interrompe grazie alla normativa in esame.

Ma a ben vedere, i veri destinatari della normativa non sono solo quelli diretti, dichiarati dalla legge, perché si tratta complessivamente di una situazione che si riverbera sulla serenità dei figli. Parlo con cognizione di causa, per aver vissuto certe situazioni. I figli, quando sono vittime di certe storie, hanno bisogno anche di una giustizia che restituisca dignità alla persona che viene a mancare. E ciò si realizza non soltanto con pene esemplari, già previste all'articolo 577 del codice penale, in alcuni casi, e che qui si estendono, ma soprattutto con istituti come quello dell'indegnità a succedere e della pensione di reversibilità. Su tali norme sono state svolte riflessioni, che abbiamo assunto come impegno e su cui non mi dilungo, ma dal punto di vista dell'impostazione sono assolutamente condivisibili.

Voglio spendere una parola sola sull'articolo 577 del codice penale e cioè sull'ergastolo, per dire che il titolo di domani non può essere «L'ergastolo per il femminicidio». Non stiamo stabilendo che, per questo, tipo di reato e soltanto per esso, da domani ci sarà l'ergastolo. Stiamo intervenendo su una norma che già prevede un'aggravante e, quindi, che la pena sia l'ergastolo per l'ascendente e il discendente e a tale previsione si aggiungono il coniuge e tutti i soggetti assimilati al coniuge. Ciò deve essere chiaro, perché c'è stato anche nel mondo femminile un dibattito, piuttosto serio, su quale sia questa specificità che si coglie. Riportando la norma nell'alveo corretto, e cioè nell'aggravante speciale già prevista nel codice penale, si capisce che si vuole ci sia un aggravante quando l'omicidio o il femminicidio maturano in un contesto di vincoli parentali e di relazioni affettive che aggravano la situazione.

Per quanto riguarda invece le altre norme, che pure sono tante e non intendo illustrarle compiutamente, essendo state già illustrate in tanti interventi, i destinatari diretti sono proprio i figli. Mi riferisco - ad esempio - al gratuito patrocinio, su cui sono già intervenuta. Sembra che si intervenga con una norma di tipo economico, ma non è così: assicurare assistenza legale è un fatto non economico, ma di possibilità e chi conosce questi fenomeni sa bene che, molto spesso, è proprio la mancanza di libertà economica che impedisce a tante donne, a tante persone di lasciare l'alveo familiare e di rifarsi una

vita, magari perché preferisce tentare di mantenere una convivenza che consenta un pasto ai propri figli. Allora, in questa situazione si interviene assicurando l'assistenza legale e non secondo i canoni tradizionali che prevedono la discrezionalità e la mancanza di reddito, ma anche in deroga.

Altre norme intervengono a tutela dei minori: parliamo del sequestro conservativo della provvisionale, che è un istituto che prevede ? e non soltanto "consente", perché il pubblico ministero, in presenza di alcune condizioni, deve chiedere il sequestro e, dunque, ci sono un obbligo e una previsione automatica a seguito di tale richiesta - di aggredire il patrimonio dell'omicida già dall'inizio. Quindi non si deve arrivare a sentenza, ma quando si procede per uno di questi delitti si interviene con il sequestro conservativo e, come conseguenza logica, anche con la provvisionale.

La parte che reputo più importante, di cui hanno parlato tanti colleghi e sulla quale abbiamo insistito molto in tutti questi anni, è quella relativa alla tutela. Quando si parla di tutela non si parla sempre di tutela penale o soltanto di tutela economica, ma si parla soprattutto di assistenza, si parla di servizi.

Chi ha ascoltato le cose che sono state raccontate, per esempio, dalla dottoressa Sabatini qualche giorno fa in audizione, ha potuto fare i conti con dati statistici che ci consegnano una povertà di condizioni dei minori vittime di femminicidi alla quale bisogna dare una qualche soluzione. Chi è vittima all'interno di una famiglia di un reato - e non solo di uno molto grave, ma anche di reati minori - vive in una condizione di vita dalla quale difficilmente esce senza alcun sostegno. E sostegno significa servizi, significa assistenza medico-psicologica: tutte cose che talvolta vengono organizzate a macchia di leopardo in questa nostra strana Nazione in cui in alcune Regioni c'è più sensibilità che in altre. In questo caso, invece, sono previste e disciplinate come servizi da apprezzare sul territorio in maniera gratuita.

Certo, quando diciamo in maniera gratuita, sia per il gratuito patrocinio che per l'assistenza medico-psicologica, dobbiamo fare i conti con le somme che sono state messe a disposizione, che sono soltanto simboliche. Noi non abbiamo presentato emendamenti - lo dicevo prima parlando del gratuito patrocinio - perché ci rendiamo conto che dobbiamo approvare oggi un disegno di legge che non è una legge bandiera, dato che introduce principi per noi fondamentali. Ci rendiamo conto, però, che non possiamo procedere a modifiche.

L'altro aspetto è quello relativo all'affidamento. I parenti più vicini della persona che viene a mancare, cioè della vittima, si trovano talvolta con minori da mantenere che vengono affidati non in maniera formale e sostanziale, con un sostegno, ma con un problema in più. Quei bambini, ovviamente, non hanno quel sostegno economico e psicologico che invece la legge deve garantire.

Il cambio di nome, poi, e cioè la norma contenuta nell'articolo 13, è previsto come possibilità - lo rimarcava la relatrice che è solo una possibilità - ed è bene che sia così. Non è detto, infatti, che una persona voglia uscire da una famiglia in cui magari è solo il padre o la madre - normalmente, ahimè, il padre - l'elemento che degenera rispetto a un contesto familiare che, per altri versi, è assolutamente normale e accettabile.

Ci sono anche altre norme come il fondo di rotazione. Complessivamente la struttura del disegno di legge è sicuramente perfettibile, ma garantisce un'assunzione di responsabilità dello Stato rispetto agli orfani di crimini domestici.

In conclusione, vorrei dire che abbiamo votato a favore di ordini del giorno che avevano parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, perché ci sembra corretto che vi sia monitoraggio di tutta questa situazione e che, se ci sono lacune, si colmino, non tanto errori ma lacune.

Il riferimento che è stato fatto, invece, al testamento biologico mi sembra assolutamente improprio. I Ministri della Repubblica giurano sulla Costituzione e sono tenuti a osservare e a rispettare - rispettare - i risultati delle votazioni del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU)*.

Non esistono i Ministri volitivi, alla vigilia delle elezioni, che si fanno campagna elettorale. La ministra Lorenzin ha sbagliato l'approccio, anche culturale. Tra qualche giorno questo Governo non ci sarà più, ma noi ci saremo, invece, a testimoniare che volevamo altre cose e non vogliamo che anche sul testamento biologico nascano situazioni come quelle che sono nate sull'aborto. *(Applausi dai*

Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU).

La Ministra, quindi, deve sapere che c'è una cittadinanza e ci sono forze politiche che vigilano su tutto questo.

Complessivamente voglio solo aggiungere che sul tema in esame abbiamo collaborato fin dall'inizio della legislatura in maniera trasversale e ci siamo trovati soprattutto in perfetta sintonia con i colleghi di Sinistra Italiana. Per questo ho l'orgoglio di esprimere il voto favorevole a nome non soltanto del Gruppo MDP- Articolo 1, ma anche di tutti i senatori che aderiscono a Liberi e Uguali. Abbiamo l'orgoglio di dire insieme un sì a questo provvedimento sul quale abbiamo lavorato e che si basa su principi per i quali ci siamo spesi in tanti momenti di questa legislatura, in tanti ruoli, che ci vedranno, come cittadini e come politici, vigili anche nella fase successiva e futura. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU e della senatrice Puglisi)*.

FALANGA *(ALA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA)*. Signor Presidente, devo dire che il senatore Giovanardi, distratto al telefono, è un parlamentare e un uomo fondamentalmente onesto intellettualmente e, quindi, una risposta alle sue osservazioni cerco di darla, anche se mi rendo conto che convincerlo è impresa alquanto ardua. Ma a me le imprese ardue non hanno mai spaventato.

Il primo punto che vorrei che il senatore Giovanardi considerasse è che vi è una differenza sostanziale - come diceva anche la senatrice Lo Moro nel suo intervento in discussione generale - tra la condizione del minore che rimane orfano per effetto di un omicidio consumato dall'altro coniuge o comunque da un soggetto con il quale la mamma ha avuto una relazione e la condizione del minore che rimane orfano per effetto di una eventuale altra causa, come l'omicidio stradale o la rapina. Vi è una differenza sostanziale perché nel secondo caso, e cioè quello dell'omicidio stradale o della rapina, vi è l'elemento della fatalità che interviene e determina l'evento luttuoso. Nel primo caso, invece, il minore si trova a vivere una condizione psicologica completamente diversa, perché ha un legame affettivo con l'assassino e, nel momento in cui viene uccisa la mamma, pensate nella sua mente quale terremoto sentimentale si scatena; quel legame affettivo con l'altro genitore, il padre e cioè l'assassino, si trasforma in un sentimento di odio, di rancore, di violenza. La condizione psicologica è completamente diversa e il disegno di legge in esame ha come destinataria la categoria di minori che ha subito e subisce un trauma fortissimo. *(Commenti del senatore Giovanardi)*. E quello che dice il senatore Giovanardi, quando fa riferimento al caso in cui il minore non ha alcuna relazione con l'assassino, essendo un soggetto che ha avuto una relazione pregressa con la madre e che comunque lui non conosce, riguarda una condizione psicologica diversa. L'assassino è una persona con la quale la propria madre ha avuto una relazione.

Mi rendo conto - come ho detto pocanzi - che è difficile convincere il senatore Giovanardi di questo. Io ci ho provato e ci provo, ma credo con scarsissimi risultati.

Per quanto riguarda tutti gli altri argomenti del sequestro conservativo, vorrei far notare ai colleghi che pure hanno mosso siffatte questioni che, nel momento in cui c'è la costituzione di parte civile nel processo penale, si realizza un innesto del procedimento civile regolamentato dalle norme del codice di procedura civile nell'ambito del processo penale. Non è esclusa la possibilità dal nostro codice, per la parte civile, di chiedere il sequestro conservativo dei beni del soggetto che si sta processando.

Che cosa si è fatto? Si è attribuita al pubblico ministero la stessa facoltà che già appartiene alla parte offesa, la quale, nel momento in cui si costituisce nel procedimento penale, ben può chiedere il sequestro conservativo e, sussistendone i presupposti, è il giudice penale che, nel rispetto delle regole del processo civile, concede la misura cautelare. Si è detto che lo può fare anche il pubblico ministero, ma quest'ultimo già può farlo anche autonomamente, a prescindere dalla previsione normativa che quest'oggi stiamo per approvare.

Per quanto riguarda la sospensione della successione, ribadisco quanto detto poc'anzi. Anche in quel caso è possibile la separazione dei beni della successione per consentire, poi, eventualmente, il congelamento di quella quota di successione spettante all'assassino che, in caso ovviamente di

condanna definitiva - sarà ovviamente per indegnità a succedere - viene devoluta agli altri soggetti della successione. Anche in questo caso, le osservazioni si vanificano, perché ben possono il curatore e il giudice della successione procedere alla separazione, ai sensi dell'articolo 512 del codice civile.

A questo punto, rimane un testo che vuole in qualche modo esprimere la sensibilità del Parlamento nei confronti di minori che vivono una condizione psicologica drammatica. E, badate, c'è una grande differenza. È stato scientificamente accertato - per esempio - che il minore adottato va alla ricerca dei suoi genitori biologici perché vuole capire e superare quel senso di colpa derivante dal ritenere che è stato abbandonato probabilmente anche per una qualche sua colpa. Anche nel caso del femminicidio, si può verificare questa condizione psicologica nel minore. Il minore - è stato accertato scientificamente - prova la sensazione della colpa, ritenendosi in qualche modo responsabile, all'interno della famiglia, di ciò che è accaduto, quasi come se nell'assassinio abbia avuto anche lui delle responsabilità e delle colpe.

Pensate alla differenza: sensi di colpa in questa direzione e legame con il genitore assassino che ha ucciso, o comunque con il soggetto con cui la madre, che non c'è più, aveva un legame affettivo. Io penso che con riferimento a questo bambino non vi siano norme della Costituzione che vengono richiamate (articolo 3 e quant'altro), perché le due posizioni soggettive sono completamente differenti. Io sfido chiunque ad avanzare ipotesi di illegittimità costituzionale. Sfido chiunque a ritenere che la Corte costituzionale non potrà non operare la corretta distinzione tra le due posizioni e ritenere la norma legittimamente aderente al dettato costituzionale.

Per queste ragioni, noi, apprezzando il lavoro della relatrice, che ha aderito con ordini del giorno alle osservazioni, puntuali e perfette, del senatore Caliendo - le osservazioni dei senatori Caliendo e Palma non erano del tutto vane - e il lavoro di tutti quanti noi in Commissione giustizia, con soddisfazione, possiamo licenziare in quest'Aula un testo che fa onore alla politica. *(Applausi del senatore Barani)*.

ANITORI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, senatrici, senatori, il Gruppo parlamentare di Alternativa Popolare voterà a favore del disegno di legge in esame, recante disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

Innanzitutto, vorrei fare un'importante riflessione, che tutti hanno già fatto. Si tratta di orfani che sono vittime due volte: la prima, perché si trovano improvvisamente senza punti di riferimento, sia la propria madre, sia il proprio padre; la seconda, perché devono trovare da soli il modo di affrontare una nuova, inimmaginabile e improvvisa situazione e andare avanti con la propria vita, indipendentemente dall'età e dalla possibilità economica.

Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a licenziare ha l'obiettivo, quindi, di rafforzare e anticipare soprattutto le tutele, rispetto alla condanna definitiva del reo, per i figli rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori, a seguito di un crimine domestico, commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, o da un convivente nei confronti dell'altro.

Negli ultimi dieci anni, gli orfani dei crimini domestici sono stati circa 1.600. Nel 30 per cento dei casi, oltre alla madre, gli orfani hanno perso anche il padre, o perché suicida o perché recluso, e sono stati affidati ai nonni materni, agli zii, o spesso dati in adozione. Negli ultimi trent'anni, si ritiene che siano stati almeno 1.500 gli orfani di femminicidio, di crimini domestici, che non hanno trovato - per così dire - attenzione nelle famiglie parentali, in quanto in difficoltà economiche.

La violenza domestica, gli omicidi domestici e i femminicidi sono un fenomeno diffuso, ormai strutturale, che lo Stato ha il dovere di contrastare, sui piani culturale e giudiziario. Al contempo, le istituzioni devono farsi carico delle conseguenze che tali crimini determinano sui figli delle vittime, aggiornando il proprio quadro giuridico e definendo interventi in grado di dare risposte puntuali e celeri, affinché questi figli non siano orfani tre volte, per la perdita di entrambi i genitori e per l'indifferenza dello Stato.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 18,38)**

(*Segue* ANITORI). Gli interventi tendono, appunto, a dare sostegno alle vittime, senza aspettare la fase

di conclusione del processo penale.

Come è stato più volte ricordato, si introduce il gratuito patrocinio alle vittime, sia in sede penale che civile, a prescindere dalla capacità di reddito. Si è intervenuti, inoltre, a equiparare l'aggravante, per l'omicidio, delle relazioni personali, anche ai coniugi. E riteniamo questo un elemento qualificante, criticato da alcuni. Riteniamo che debba essere affermata la responsabilità piena degli autori di reato.

Non capiamo perché, se esiste un'aggravante per la qualità delle relazioni oggi per gli ascendenti e discendenti, cioè a carico dei genitori o dei figli, questa non debba essere riconosciuta anche nei confronti del coniuge, come se - diciamo in un retaggio culturale - l'uccisione del coniuge venisse ritenuto un omicidio di serie B, e quindi meno grave dell'uccisione di un genitore o di un figlio, come se ci fosse una corresponsabilità della vittima dell'omicidio.

La legge introduce l'obbligo di sequestro conservativo dei beni dell'autore di reato in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti; l'assegnazione di una provvisionale senza aspettare la fine del processo penale a favore degli orfani di crimine domestico, anticipando quindi un sostegno economico agli orfani, sempre in attesa della conclusione del processo penale; la sospensione della successione ereditaria in pendenza di giudizio penale; la dichiarazione automatica di indegnità alla successione in caso di condanna definitiva. Sono state previste anche la sospensione di indegnità a succedere verso i figli che uccidono i propri genitori per accedere alla eredità; la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità; la titolarità delle quote del genitore autore di reato rinviato a giudizio a favore dei figli delle vittime, senza aspettare la conclusione del processo.

Sono state introdotte nuove norme a sostegno delle vittime e delle famiglie che se ne fanno carico, e in particolare: l'assistenza medico-psicologica gratuita; l'accesso gratuito alle spese sanitarie farmaceutiche; la possibilità di garantire la continuità della relaziona affettiva e quindi, in caso di affidi o adozioni, di privilegiare l'affido e l'adozione verso le famiglie parentali o verso quelle famiglie presso le quali c'è comunque una relazione forte da parte dei ragazzi, che già hanno subito un grave danno e hanno, nella maggior parte dei casi, assistito alla violenza e all'uccisione del proprio genitore.

Altre misure significative riguardano la decadenza dell'autore di crimini domestici dall'assegnazione di alloggio pubblico e la possibilità di accedere a una procedura agevolata per il cambio del cognome.

Questa norma, che può sembrare banale, ma che in realtà in molti casi consente agli orfani di femminicidio di poter chiudere una pagina veramente dolorosa - se veramente si possa mai dire che possa essere chiusa - e ricostituirsi anche una vita con nuova dignità, con una nuova identità anche attraverso il cambio del cognome.

Con la presente proposta di legge ci si pone quindi l'obiettivo di anticipare, a favore dei figli della vittima di omicidio, una serie di tutele che attualmente il nostro ordinamento riconosce solo a seguito di condanna penale in via definitiva e solo a seguito dell'avvio di ulteriori procedimenti in sede civile, con grave penalizzazione degli orfani della vittima, che si vedono riconosciuti pienamente i propri diritti solo a distanza di decenni dal tragico evento che ha cambiato loro radicalmente la vita sia sul piano affettivo che sul piano delle prospettive di vita, anche economica.

Si intende inoltre brevemente sottolineare come comunque in questa legislatura siano stati fatti grandi passi in avanti per mettere al centro le vittime nel nostro ordinamento: la ratifica della Convenzione di Istanbul, che è stato il primo provvedimento approvato nel 2013, il decreto legislativo n. 212 del 2015, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 29 del 2012 in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attraverso norme minime, che assicurano adeguati livelli di tutela e assistenza sia nelle fasi di processo e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso. La stessa direttiva prevede inoltre, agli articoli 8 e 9, il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime, nonché l'assistenza prestata dai servizi appunto di informazione, orientamento e consulenza e accesso ai servizi per le vittime di reati intenzionali violenti.

Altri provvedimenti sono legati sempre all'attuazione di direttive europee, tra cui l'indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti, a cui noi oggi ci agganciamo anche per sostenere il fondo e le spese di questa proposta di legge.

Noi riteniamo che appunto questo provvedimento sia di particolare importanza. È un aggiornamento

del quadro normativo che consente una tutela immediata del minore che deve essere tutelato in tutti i molteplici aspetti evidenziati nel mio breve intervento. Pertanto, non posso che ribadire il pieno sostegno e il voto favorevole da parte del Gruppo di Alternativa Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE)*.

URAS *(Misto-Misto-CP-S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-Misto-CP-S)*. Signora Presidente, colleghi, intanto fatemi dire che mi dichiaro soddisfatto, molto contento, del fatto che questo provvedimento arrivi alla fine di questa legislatura ad essere approvato con una grande partecipazione da parte del Senato. Questo testo di legge è importante sul piano giuridico ma, soprattutto, dal punto di vista etico.

È un dovere che oggi lo Stato decide di assumere, impegnandosi, anche con tanti ordini del giorno, per qualificare, monitorare e migliorare l'operatività di una legge necessaria a tutela dei minori vittime delle più intollerabili violenze verso la propria madre e nell'ambito dei rapporti familiari.

È stata una battaglia lunga e sofferta affinché questo disegno di legge sui crimini domestici venisse incardinato in Aula. Veniva dall'approvazione unanime alla Camera. Aveva avuto assegnata la sede deliberante in Commissione e gli era stata tolta. Ora, finalmente, nell'ultimo scorcio di legislatura riusciamo ad approvare questa legge, un provvedimento che è di civiltà e di difesa dei più deboli.

Un percorso partito, fatemelo ricordare, dalla Sardegna, fatto di tante tappe: dalla predisposizione del testo del proponente alla Camera, il collega ed amico Roberto Cappelli, al quale ha lavorato sin dall'inizio l'avvocato Anna Maria Busia; un testo diffuso e difeso nel nostro territorio dalle avvocate Margherita Zurru e Loredana Violi, che tanto si sono impegnate con i centri anti violenza in Sardegna e in Italia, fino ad arrivare alla presentazione in Senato di una analoga proposta a mia firma e al dibattito in Senato sul libro «Carezze di sangue» di Maria Francesca Chiappe, una nostra giornalista impegnata sul quotidiano più diffuso in Sardegna. Il libro racconta la triste vicenda di Dina Dore, vittima di femminicidio, che lascia una figlia, allora neonata, accolta dalla sorella Graziella.

Ancora, ringrazio per il lavoro incessante tutte le senatrici, dalla mia capogruppo, Loredana De Petris, alle colleghe della Commissione di merito, delle Commissioni giustizia e bilancio, alla relatrice Cirinnà; tutte le senatrici che hanno svolto in Assemblea un lavoro comune, di discussione e ai fini dell'approvazione: le ringrazio tutte.

Ringrazio il Governo, il presidente Grasso, che ha sostenuto l'esigenza di completare l'*iter* legislativo oggi; il Presidente della Repubblica, al quale rivolgo un deferente ringraziamento, perché ha saputo manifestare sempre grande sensibilità sull'argomento, dimostrandola concretamente ai parenti delle vittime, alcuni dei quali voglio citare a titolo d'esempio: Graziella Dore, sorella di Dina, Mariangela Sedda, sorella di Maria Pina, e Agostino Mele, fratello di Annamaria.

Oggi si scrive una bellissima pagina parlamentare, una delle tante bellissime pagine parlamentari che si sono scritte in questa legislatura in termini di diritti e tutele. Questo è stato possibile perché in questa legislatura, in questo tempo, si è deciso finalmente di andare con grande determinazione a contrastare uno dei crimini più intollerabili, quello del femminicidio, perché questo disegno di legge - è vero - ha un titolo: è un provvedimento sui crimini domestici, ma è un provvedimento contro il femminicidio, contro quella cultura di violenza dell'uomo verso la donna, che passa anche sopra i propri figli, che passa anche sui diritti dei minori.

Ringrazio tutti per questo risultato, un regalo bellissimo che credo il Senato abbia voluto rivolgere alla società italiana alla vigilia del Natale. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e PD)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, la presente proposta di legge è volta, da un lato, a introdurre misure per tutelare direttamente gli orfani del genitore ucciso per mano del suo *partner* o ex e, dall'altro, a escludere il reo da qualsiasi beneficio successorio o previdenziale che possa derivargli dall'evento mortale che ha causato: obiettivi che sono da noi ampiamente condivisi. In particolare, apprezziamo il fatto che la tutela non sia stata limitata agli orfani del coniuge vittima dell'altro

coniuge, ma sia stata estesa anche agli orfani del genitore vittima dell'unito civilmente o del convivente di fatto, cosa che nel testo originario non era presente e che, anche mediante emendamenti del Movimento 5 Stelle, si è riusciti a inserire durante i lavori alla Camera.

Di particolare interesse risulta la norma che prevede la sospensione dell'eredità dell'indagato per l'omicidio del *partner* e l'indegnità a succedere in caso di condanna, anche nell'ipotesi di patteggiamento della pena; indegnità fino a oggi riconosciuta soltanto in sede civile per iniziativa di un altro erede.

Condivisibile è anche la norma che introduce la sospensione della pensione di reversibilità dell'indagato per uxoricidio, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio, e il riconoscimento di essa agli orfani minorenni oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Purtroppo - dobbiamo dirlo - l'intervento legislativo prevede solo una forma di tutela *ex post*, ad omicidio già commesso, naturalmente. Questo ci lascia in qualche modo non completamente soddisfatti, perché il legislatore dovrebbe intervenire preventivamente, con un'educazione volta ad arginare siffatti fenomeni e a tutelare maggiormente tutte quelle donne che invano denunciano episodi di violenza domestica posti in essere dalle stesse persone, per mano delle quali verranno poi uccise. Dico questo perché anche se il provvedimento è trasversale - cioè non fa differenza se la vittima di crimini domestici sia uomo o donna - non possiamo non evidenziare che nel maggior numero dei casi vittima del proprio *partner* è proprio la donna.

Il Governo all'inizio di questa legislatura, ad agosto del 2013, ha varato un decreto-legge per il contrasto della violenza di genere con l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. Come era prevedibile, quel provvedimento non ha dato i risultati sperati. I dati del Ministero dell'interno sono impressionanti: negli ultimi cinque anni si registrano 774 casi di omicidio di donne, una media di circa 150 all'anno. Significa che in Italia, ogni due giorni circa, viene uccisa una donna da parte del *partner*.

La violenza di genere, purtroppo, provoca vittime anche tra chi resta: un dramma nel dramma. Nel 2014, il 65 per cento dei figli di coppie all'interno delle quali è avvenuta una violenza avrebbe assistito all'atto ed è stato stimato che, dal 2000 ad oggi, gli orfani di femminicidio sono 1.628, di cui 417 solo nel corso degli ultimi tre anni.

Tornando al provvedimento in oggetto, riteniamo che, seppur migliorabile in taluni punti, nel complesso esso sia da considerarsi condivisibile ed il testo licenziato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento ci è sembrato tutto sommato buono.

Certo, avremmo voluto fare di più per tutelare le vittime delle violenze. Avremmo voluto, innanzitutto, mettere una toppa al disastro targato PD nell'approvazione della norma sulle condotte riparatorie, all'interno della riforma del processo penale. Mi riferisco alla norma che prevede che i reati perseguibili a querela soggetta a remissione possano essere estinti tramite un ristoro offerto dall'imputato; ristoro la cui congruità viene valutata dal magistrato ed a cui la vittima non ha alcuna possibilità di opporsi. In questa norma rientravano anche il reato di *stalking* e altri reati contro la persona. Il magistrato può valutare di estinguere il reato quando il reo si attivi per risarcire la vittima, senza che la vittima possa fare alcunché per ottenere che sia fatta giustizia.

Tuttavia, abbiamo condiviso l'opportunità di non presentare alcuna proposta emendativa che andasse a riparare i danni causati dalla maggioranza, per non rischiare che il presente provvedimento, costretto a tornare alla Camera a fine legislatura, finisse in un binario morto. Questo perché riteniamo che l'approvazione di un provvedimento che tuteli i figli della vittima di omicidio per mano del *partner* sia, in questo momento, un atto doveroso e di civiltà dal quale non possiamo sottrarci.

Comunque, prendiamo atto del fatto che Governo e maggioranza hanno riconosciuto il *vulnus* normativo cui facevo riferimento creatosi con l'entrata in vigore della norma sulle condotte riparatorie e della loro volontà di porvi rimedio, inserendo un apposito emendamento nel decreto fiscale che di recente ha escluso espressamente l'applicabilità dell'articolo 162-*ter* del codice penale al reato di atti persecutori. Fortunatamente si è dunque fatto in tempo a porre rimedio a quel *vulnus* cui facevo riferimento.

In virtù di tutte queste considerazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, sin dall'inizio, quando abbiamo visto questo disegno di legge della Camera dei deputati, il Presidente del mio Gruppo, il senatore Paolo Romani, aveva colto immediatamente un problema di parità di trattamento e ci chiese per quale motivo gli orfani che sono figli di persone uccise da terzi non avevano gli stessi diritti. Io non sapevo rispondere quale fosse la ragione di questa disparità di trattamento. Certo, se quel lavoro che abbiamo fatto oggi, quantomeno come raccomandazione per il futuro, fossimo riusciti a farlo in Commissione, forse avremmo potuto varare una legge perfetta, senza alcune sbavature, come abbiamo fatto per i testimoni di giustizia.

Mi auguro che, dopo aver approvato il nuovo Regolamento del Senato, vi sia una indicazione di comportamento alle Commissioni su come si deve lavorare e in che modo si deve arrivare alla conclusione di un provvedimento. Infatti, mi sono sentito dire più volte in questi giorni - lo avrete sentito anche voi - che nello scorso esame da parte del Senato del disegno di legge di bilancio, la senatrice Puglisi aveva garantito una copertura seria della legge attraverso un emendamento votato da quest'Assemblea. Parlo della copertura che avevo indicato negli emendamenti, trasformati in ordini del giorno, che abbiamo votato, negli stessi termini, perché c'erano alcune cose che gridavano vendetta.

Senatrice Puglisi, credo che lei avrà letto l'*e-mail* delle 16,38 di oggi. Mentre parlavo è stato eliminato il Fondo per l'indennizzo degli orfani di femminicidio e dei crimini domestici: lo stabilisce un emendamento del relatore Francesco Boccia, approvato in Commissione bilancio alla Camera, dove è stato rinviato il disegno di legge di bilancio stamattina - lo avrete letto tutti - per il riesame di alcune disposizioni. Il Fondo, istituito con l'approvazione in Senato della manovra, è stato eliminato. La motivazione alla base dell'emendamento Boccia è che il Fondo è stato eliminato in quanto già contenuto in un provvedimento approvato dal Senato.

Il problema è che quella copertura ridicola, prevista dalla Camera, ci viene oggi attribuita come fosse una nostra copertura sufficiente e quindi il suo emendamento era inutile e la modifica poteva essere respinta. Questo è un modo abbastanza assurdo di lavorare. Dovremmo essere tutti consapevoli che le cose o si fanno con un minimo di calma, attenzione e precisione, altrimenti corriamo questo rischio, perché quell'emendamento incontrava un consenso non formale, ma sostanziale, ed era necessario finanziare quel Fondo.

Stiamo votando una legge - e la voteremo - con la consapevolezza degli errori a cui ho fatto riferimento, ma in particolare, per quanto riguarda il bilancio, la copertura del gratuito patrocinio di cui all'articolo 1 è veramente ridicola, perché si parla di 10.000 euro. Vi rendete conto? Abbiamo detto che la media negli ultimi dieci anni delle vittime di femminicidio è di oltre 120 casi all'anno, quindi 10.000 euro non servono a nulla. A ciò si aggiungono i problemi evidenziati dal senatore Buccarella sotto il profilo dei ritardi del pagamento.

Questo è l'impegno che dovremmo assumere. Badate che è sempre una battaglia. Ricordo bene nella scorsa legislatura la battaglia fatta per le norme di contrasto alla violenza sulle donne. Vi rendete conto che ci sono voluti quasi tre mesi per far passare, nella scorsa legislatura, un'idea che avevamo avuto durante il governo Berlusconi: togliamo il gratuito patrocinio agli imputati di mafia e quei soldi diamoli alle donne - come per questo disegno di legge, senza badare al reddito - vittime di violenza sessuale. Questa era la logica.

La logica è sempre la stessa: ci sono determinati fatti che meritano l'attenzione e il sostegno dello Stato e il sostegno non è a parole, perché a parole tutti possono farlo, ma nei fatti, quando cioè si approvano le norme, si stabiliscono le modalità di funzionamento e si garantisce la copertura economica, grazie alle quali quell'attività può essere svolta con cognizione di causa e nell'interesse dei soggetti che si vogliono tutelare.

Noi vogliamo tutelare i minori e con questa norma in parte lo facciamo, ma essa necessita di alcune correzioni e mi auguro che la prossima legislatura vi provveda in modo che possono essere tutti tutelati

di fronte a reati come l'omicidio volontario, che certamente, da chiunque commesso, determina gravi problemi nella crescita e nella vita del minore, o anche dell'adolescente o del maggiorenne non economicamente indipendente, perché significa, per quelli che ancora credono nella famiglia, non solo quella di sangue, ma la famiglia degli affetti, che è quella che conta, togliergli un pezzo di se stesso, cioè il genitore al quale fa riferimento. Però di fatto, molte volte, da una parte diciamo le cose e dall'altra operiamo diversamente. Né ci attardiamo sulle formule come «il diritto» o «valutare l'opportunità di»; consentitemi di dire che aveva ragione l'emendamento a firma del senatore Mandelli, in cui si usava l'espressione: «prevedere la possibilità», perché tra questa formula e quella di «valutare l'opportunità» c'è un abisso. Quest'ultima dicitura, infatti, presuppone una discrezionalità e una possibilità di scelta tra più fatti, mentre utilizzando l'espressione «prevedere la possibilità» si fa riferimento ad un'unica possibilità. In quel caso il Governo deve dare - responsabilmente e politicamente, avendo la responsabilità politica - la motivazione del perché non si fornisce quell'organizzazione nella comunicazione e nella conoscenza, agli orfani delle possibilità che hanno.

Concludo dicendo che voteremo insieme il disegno di legge in esame, ma con l'impegno a garantire, per questa e per altre leggi, il massimo della tutela possibile ai minori, indipendentemente da coloro da cui sono nati e da come vivono. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Puglisi)*.

PUGLISI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI *(PD)*. Signora Presidente, senatrici e senatori, siamo i primi in Europa a dare, con la legge che stiamo per approvare, una tutela a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che hanno avuto la vita sconvolta dal dramma dell'uccisione della propria madre per mano del padre, poi suicida nel 30 per cento dei casi o successivamente detenuto. Sono i cosiddetti orfani speciali, 1.600 circa dal 2000 al 2014, come rivelato dalla ricerca «Switch off», coordinata dalla professoressa Anna Costanza Baldry, che saluto, perché ci sta seguendo. *(Applausi delle senatrici Puppato e Idem)*.Si tratta di una ricerca importante, in cui, incontrando 123 orfani e le loro famiglie affidatarie, si sono analizzati i loro bisogni a cui noi, con questo provvedimento, intendiamo dare risposta.

Dopo tanti anni di silenzio, essi hanno bisogno di attenzioni speciali, di risposte speciali, di tutele speciali e diritti violati da ripristinare. Sono spettatori silenziosi di crimini efferati, nascondono nella mente gli ultimi istanti di vita della donna che ha donato loro la vita, spesso ricordano le sue grida, le richieste di aiuto, il terrore, il silenzio di quando tutto è finito. Le conseguenze di ciò che vivono sono sia di natura fisica che psicologica e psichiatrica, dipendono dall'età dei bambini e da quanta violenza hanno dovuto vivere prima dell'omicidio. L'80 per cento di queste morti, infatti, arriva dopo molta violenza assistita pregressa. Le reazioni possono essere costruttive o distruttive, cambiano in base al loro carattere. Vivono un trauma nel trauma e il danno che subiscono è esponenziale. Questo provvedimento di civiltà assicura loro assistenza medica psicologica, borse di studio e percorsi di avviamento al lavoro, grazie all'accesso al Fondo, assistenza legale già dalle prima fasi del processo con il gratuito patrocinio. È stabilito inoltre il sequestro conservativo dei beni delle vittime, per rafforzare la tutela degli orfani rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. Si mette fine al godimento dell'eredità e della pensione di reversibilità per i colpevoli di omicidi in famiglia.

È una legge perfetta? No, non lo è. Condivido alcune osservazioni del senatore Caliendo, riprese anche dagli interventi in Assemblea del senatore Lo Giudice e della senatrice Lo Moro, ma meglio una legge imperfetta, che nessuna legge, visto che siamo al termine della legislatura. È poi risuonato in quest'Aula un quesito: perché questi orfani meritano una protezione speciale? Perché abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul - questa è la risposta - che riconosce nell'uccisione di una donna in quanto donna una grave violazione dei diritti umani. Essa è giuridicamente vincolante e prevede all'articolo 5 il risarcimento alle vittime, all'articolo 26 protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza e all'articolo 46 le circostanze aggravanti. Dal punto di vista penale il delitto di uxoricidio attualmente determina l'applicazione di una pena aggravata, con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Con l'approvazione del disegno di legge in esame sarà disposta l'aggravante speciale dell'ergastolo, come già disposto nei confronti dell'uccisione dell'ascendente o del discendente, nel

caso in cui il colpevole sia il coniuge, anche separato, l'altra parte dell'unione civile, la persona legata alla vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 19,06)**

(*Segue* PUGLISI). Con il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, quindi, non si apporta solo un intervento di ordine sistemico, piuttosto si supera definitivamente l'impostazione del codice Rocco e la sua visione della cittadinanza femminile.

Nella prossima legislatura, come chiesto da molti di voi, dovremo estendere questa aggravante anche al coniuge divorziato, alla parte dell'unione civile, ove cessata, per superare questa differenziazione di pena tra coniugi e parti dell'unione civile e divorziati da un lato ed ex conviventi dall'altro.

Nella legge di bilancio ho verificato, senatore Caliendo, che in realtà il contenuto di quell'emendamento che abbiamo approvato all'unanimità è rimasto intatto. Ne hanno soltanto cambiato il titolo, purtroppo, non so per quale impeto e zelo. Con quell'emendamento, che abbiamo approvato all'unanimità, estendiamo a tutti gli orfani di femminicidio, ovvero anche a quelli la cui madre sia stata uccisa in quanto donna da uno stupratore o da uno *stalker*, come purtroppo è accaduto la scorsa estate ad Ester Pasqualoni la dottoressa oncologa di Teramo madre di due figli.

Voglio dire anche al senatore Buccarella che quella norma sulla giustizia riparativa e lo *stalking* in realtà l'abbiamo già corretta nel decreto fiscale, quindi siamo già intervenuti riconoscendo un errore che aveva fatto il Parlamento con un intervento del Governo.

In questa legislatura abbiamo cercato di affrontare con grande determinazione il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Abbiamo, come dicevo, ratificato subito la Convenzione di Istanbul, subito dopo abbiamo convertito il decreto-legge n. 93 del 2013 contro il femminicidio e la violenza di genere che inserisce nel nostro ordinamento misure importanti di protezione e repressione dei reati come il gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza a prescindere dalle condizioni di reddito, l'ammonimento e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, l'arresto in flagranza di reato del maltrattante, l'aggravante per violenza assistita da minori.

Per promuovere un vero cambiamento culturale, nella riforma della scuola abbiamo introdotto l'obbligo per le scuole di ogni ordine e grado di inserire nei piani triennali dell'offerta formativa azioni di educazione alla parità tra i sessi e di prevenzione alla violenza di genere rivolto non solo a studenti e studentesse ma anche alle famiglie e agli insegnanti. Recentemente la ministra Fedeli ha emanato le linee guida per l'educazione al rispetto.

Nel 2015 è stato presentato dal Governo il Piano nazionale straordinario contro la violenza di genere che istituisce la cabina di regia fra Ministeri, Regioni e istituzioni coinvolte nella rete di prevenzione, protezione e repressione dei reati ed un osservatorio cui partecipano anche centri antiviolenza e le forze della società civile.

Infine, il 19 aprile il Senato ha istituito la Commissione di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, che ho l'onore di presiedere e che a gennaio depositerà, come definito ieri in Commissione, le proprie conclusioni per lasciare indicazioni utili al prossimo Parlamento e al prossimo Governo sulla strada da intraprendere.

Voglio cogliere questa occasione per ringraziare sia la maggioranza che l'opposizione per l'armonia, la serietà e la collaborazione con cui ciascuno sta offrendo il proprio apporto, fatto non scontato con l'avvicinarsi della campagna elettorale e la leale collaborazione anche di tutte le istituzioni al lavoro della nostra inchiesta.

Come è emerso dalle indagini ISTAT del 2014, gli autori delle violenze più gravi - violenza fisica o sessuale - sono prevalentemente i *partner* attuali o gli ex *partner* 2.800.000 donne sono state vittime delle loro violenze. Se sono diminuite lievemente le denunce di violenza sessuale (il che non significa che siano diminuiti i reati) sono però senz'altro aumentate le denunce di *stalking* e di maltrattamenti in famiglia.

La violenza sulle donne è un fenomeno complesso che sfugge alle statistiche e che va ben al di là dei casi di cronaca. È quell'onda di *hashtag*, quella volta in cui i giovani e meno giovani hanno fatto emergere il mare di molestie e di violenze subite nei luoghi di lavoro, in famiglia, sul bus, in strada,

dal marito della migliore amica, come denunciato da Asia Argento e altre donne dello spettacolo, un quotidiano fatto di mancanza di rispetto e di sopraffazione.

Mentre il numero di omicidi cala in modo drastico nel nostro Paese e si è ridotto del 39 per cento, la riduzione di vittime di sesso femminile è solo del 14 per cento, quindi, come sottolineato dal generale Tullio Del Sette in audizione in Commissione d'inchiesta, questo determina un innalzamento in termini relativi del numero degli omicidi con vittime di sesso femminile. Non solo, ma i dati ci dicono che i delitti sono sempre più efferati.

Ma se abbiamo una normativa tra le più avanzate d'Europa, inclusa la legge che oggi stiamo votando, allora perché le donne non denunciano le violenze subite?

È questo il grande tema politico che ci dobbiamo porre, sforzandoci di dare le risposte che le donne meritano. Senz'altro occorre offrire percorsi di autonomia abitativa e lavorativa alle donne che vogliamo far uscire dalla violenza domestica, come si è iniziato a fare con il piano straordinario. Occorre la presenza diffusa di centri antiviolenza e case rifugio e la vicinanza delle istituzioni, perché quelle donne con figli possano decidere subito di uscire dalla casa prima che accada il fatto irreparabile.

E ancora, come ha ricordato la senatrice Lo Moro nel suo intervento, c'è molto da fare per coordinare il lavoro di magistrati, avvocati e psicologi, assicurando che queste professionalità abbiano un'adeguata formazione e dunque è fondamentale anche il lavoro dell'università in questo senso.

Voglio ricordare qui, perché non fanno parte, purtroppo, di questo provvedimento, anche i 46 bambini uccisi insieme alla madre, 18 uccisi per vendetta verso la ex, fra cui Federico Barakat, ucciso dal padre in un incontro protetto e Andrea Talpis, per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte europea di giustizia per non aver ascoltato le denunce di violenza domestica della madre.

È proprio per questo che una delle indicazioni che darà al Parlamento, una raccomandazione che presenterà la Commissione di inchiesta sul femminicidio, è quella di rispettare la Convenzione di Istanbul anche nel caso dell'affido condiviso, che non può essere dato nel momento in cui un giudice ha riconosciuto la violenza domestica subita dalla madre e dai suoi figli.

Oggi compiamo un passo importante. Sappiamo che forse non è la legge perfetta che avremmo tutti voluto, ma noi la voteremo con grande determinazione perché siamo convinti che quei bambini e quelle bambine, quei ragazzi e quelle ragazze oggi hanno dei diritti in più e quindi è a loro che è dedicata, nella prossimità del Natale. *(Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP-LeU).*

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2719, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	172
Senatori votanti	171
Maggioranza	87
Favorevoli	165
Contrari	5
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Applausi)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2358 e 2424.

Discussione del disegno di legge:

(1324-B) ***Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 19,13)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1324-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice De Biasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, la 12a Commissione che mi onoro di presiedere mi ha incaricato di riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione senza modifica del disegno di legge in esame.

Nel prosieguo dell'esposizione riferirò, dunque, sul provvedimento, come risultato dopo l'esame da parte della Camera ed evidenzierò le modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

Per agevolare il lavoro di tutti, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DE BIASI, *relatrice*. Vorrei soltanto soffermarmi su alcuni argomenti che mi sembrano di particolare rilievo e interesse.

Colleghi, sapete che il provvedimento contiene una delega al Governo su cui abbiamo lavorato a lungo sia noi, che i colleghi della Camera dei deputati. È evidente che, essendo durato molto l'esame, c'è stato bisogno di un aggiornamento successivo, perché, nel frattempo, si sono fatte nuove scelte e innestati nuovi problemi. Pertanto, è ovvio che il testo risulti modificato.

Anzitutto, la prima novità che trovo di grandissima importanza è l'allargamento, nell'articolo 1, della revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, anche ai fini dell'introduzione di uno specifico riferimento alla medicina di genere, nonché all'età pediatrica. Si tratta di un punto molto importante, di cui abbiamo discusso diverse volte in quest'Assemblea e molte altre in Commissione. Sono temi seri che riguardano norme sulla trasparenza del lavoro nel campo della ricerca e tra i principi e i criteri direttivi della delega sono state introdotte alcune norme in via diretta.

In particolare, le norme di cui all'articolo 2 concernono i comitati etici. Permettetemi di dire che questo è un punto di grande rilievo, perché i comitati etici sono la garanzia dell'appropriatezza e del corretto svolgimento delle sperimentazioni cliniche. Non mi soffermo su questo perché tutti in quest'Assemblea abbiamo vissuto Stamina. Mi pare, quindi, particolarmente importante segnalare che i comitati etici sono, appunto, comitati etici al plurale e non ciò che si era paventato originariamente, ossia un unico comitato etico. Ci sono comitati etici territoriali, in grado di assolvere alla funzione, che è davvero propria e rilevante.

L'articolo 3, che è stato inserito dalla Camera dei deputati (nel testo licenziato dal Senato la previsione era contenuta nell'articolo 1), riguarda disposizioni concernenti la medicina di genere. Su questo vorrei essere chiara. Quando parliamo di medicina di genere, ci riferiamo non alla medicina delle donne, ma alla medicina per uomini e donne, cioè rispettosa dei corpi e delle menti di uomini e donne, molto importante per quanto riguarda proprio i farmaci. Pensiamo ai *trials* clinici, fatti prevalentemente su una popolazione maschile. Pensiamo, quindi, a farmaci che non sempre hanno lo stesso effetto - anzi, quasi mai - sugli uomini e sulle donne. Ciò dovrebbe essere normale, ma non lo è, tanto è vero che inserire la medicina di genere significa esattamente questo, cioè consentire l'immissione nel mercato di farmaci rispettosi.

Faccio solo l'esempio delle malattie cardiovascolari. Di solito si tende a pensare che si tratti di malattie prevalentemente maschili, ma non è più così. Tuttavia, sappiamo che i farmaci sono testati prevalentemente sui maschi. L'osteoporosi viene considerata normalmente una malattia tipicamente femminile. Sappiamo che non è così, eppure i farmaci per l'osteoporosi sono testati fondamentalmente sulle donne.

Si tratta, quindi, di una norma - quella sulla medicina di genere - che ristabilisce quella differenza così importante, anche come valore della medicina, dal punto di vista della formazione, in un'ottica *mainstream* (quindi non facoltà specifiche, ma la possibilità di un approccio di genere in tutta la disciplina medica e nella disciplina scientifica).

L'articolo 4 reca una revisione della disciplina degli ordini e delle professioni sanitarie, che in parte è stata modificata; in particolare, si parla della strutturazione degli ordini professionali e degli ordini sul territorio, delle relazioni tra le federazioni e dei codici deontologici.

L'articolo 5 inserisce all'interno del sistema sanitario nazionale l'area delle professioni sociosanitarie (operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo, educatore professionale), fermo restando che sono di carattere sociosanitario, cioè attengono a quell'area che tende a occuparsi di una disciplina integrata, che contempla i due aspetti, sia sociale che sanitario.

L'articolo 6, inserito dalla Camera, modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Sappiamo che è un problema, perché molte professioni premono ed era giusto dare un protocollo che consentisse, nel tempo, un percorso lineare per l'eventuale inserimento di professioni all'interno del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle professioni sanitarie, siano individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, altra cosa di straordinario rilievo per il nostro Paese. Voglio solo ricordare che, da una recente ricerca, le persone che si curano con l'osteopatia in Italia sono circa 10 milioni, quindi parliamo di un fenomeno molto ampio. È importante che, accanto all'individuazione della professione, vi sia tutto il normale percorso di validazione da parte del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato?Regioni, nonché, poi, la predisposizione del percorso formativo e delle eventuali equipollenze. Le altre grandi professioni rimangono inalterate.

Voglio ricordare che la novità di questo disegno di legge di delega sta in un articolo che noi abbiamo già approvato (non dovrei parlarne, ma lo cito affinché sia chiaro ai colleghi, perché è passato tanto tempo). Mi riferisco al riconoscimento di un ordine professionale in particolare, oltre a infermieri, biologi e altri: quello dei tecnici di radiologia medica, entro cui saranno collocati gli albi delle professioni che contengono meno professionisti, ossia che sono minori nel senso che sono più piccole, ma non per questo meno importanti. Penso, ad esempio, ai fisioterapisti, ai podologi, agli igienisti dentali, ai logopedisti. Tutte queste professioni potranno avere finalmente un albo e, se supereranno i 50.000 iscritti, potranno diventare un ordine separato, autonomo.

Proseguo velocemente, perché le cose sono davvero tante.

L'articolo 11 reca la novella rispetto al Comitato strategico del Sistema nazionale delle linea guida, cosa importante relativamente alla legge sulla responsabilità professionale.

L'articolo 12 parla del reato di esercizio abusivo della professione ed è di straordinaria importanza perché l'abusivismo professionale è veramente una delle piaghe che dobbiamo combattere, soprattutto nel campo della sanità.

Permettetemi soltanto di citare un articolo prima di concludere, sapendo che ci sono, poi, gli articoli che parlano della dirigenza del Ministero della salute e della disciplina del punteggio massimo dei titoli relativi all'esercizio professionale nell'ambito dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche. C'è un articolo - a cui penso tutti dobbiamo tenere molto - che è l'inasprimento delle pene per tutti coloro che non chiamerei professionisti, ma personale che in modo scellerato agisce violenza nei confronti delle persone anziane, dei bambini, dei disabili e delle persone più deboli all'interno delle strutture. *(Applausi della senatrice Bianconi)*. Tengo molto a questo argomento e penso che questo sia un disegno di legge delega molto importante e mi auguro possa essere condiviso,

perché davvero consentirà al massimo di poter lavorare meglio nel Servizio sanitario e di rispondere a più di un milione di professionisti che da dodici anni aspettano di essere riconosciuti nella loro qualità professionale. *(Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame, detto anche disegno di legge Lorenzin, come ha detto anche la relatrice, al Capo II, precisamente all'articolo 4, si occupa delle professioni sanitarie, il che mi fa molto piacere in quanto anche io rientro in quelle professioni. L'articolo rimanda, poi, all'attuazione di decreti ministeriali che spero possano essere emanati nei prossimi sei mesi perché, anche se le Camere si scioglieranno, il Governo potrà continuare a lavorare e quindi dare atto al riordino delle discipline degli ordini delle professioni sanitarie tanto atteso.

È indispensabile che gli Ordini abbiano regole di rappresentanza certe, democratiche e condivise. Bene, quindi, il limite dei mandati alla presidenza dei vari ordini.

Per quanto mi riguarda, in questi anni di vita dei vari collegi c'è stata una sorta di monopolio delle presidenze e dei consigli, oltre a una modalità di espletare le elezioni all'interno di questi ultimi molto discutibile. Quindi, la possibilità di diventare Ordini e di dare regole più precise comporterà probabilmente una modalità di azione nel tempo migliore di quanto forse sia stata fino a oggi.

Nel disegno di legge è normato anche l'abusivismo delle professioni sanitarie, che purtroppo ancora oggi permane in tutto il nostro Paese in maniera diffusa, su vari tipi di professioni sanitarie, a danno delle persone che ne usufruiscono e in generale del nostro sistema, perché è comunque un danno sociale. Rimane, però, qualche perplessità, che la relatrice ha sottolineato, per quanto riguarda l'aver messo insieme le professioni tecniche con alcune professioni sanitarie: forse, come ha detto la relatrice, questo aspetto, in futuro, si potrà cambiare.

Dopodiché, mi viene da dire che il disegno di legge, che si dice essere atteso da dieci anni, va a completare la legge n. 43 del 2006, che riguardava, anch'essa, la riorganizzazione delle professione sanitarie, chiudendo in qualche modo un cerchio. Ne sono contenta.

Vorrei ringraziare chi, in questi anni, prima di me, si è speso per arrivare a ottenere il riconoscimento degli Ordini, tra cui la vecchia presidente del collegio IPASVI, Annalisa Silvestro, che oggi è qui presente, e l'attuale presidente del collegio IPASVI, Barbara Mangiacavalli, che è fuori da qui: entrambe probabilmente si sono spese per ottenere questo risultato. Ringrazio anche un collega, Luca Benci, un infermiere ma anche un giurista, perché anche lui in questi anni ha portato avanti una battaglia politica, seppur fuori da qui. In questi ultimi anni, in cui questo provvedimento è stato in gestazione, Benci ha spiegato la bontà e la necessità di arrivare a conclusione del suo *iter*.

Sono pertanto contenta che oggi si possa portare in votazione questo disegno di legge. Voterò a favore e ringrazio ancora. *(Applausi dei senatori Molinari, De Biasi e Orellana)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, ministra Lorenzin, sono anch'io soddisfatto che questo disegno di legge delega sia finalmente giunto in Aula in "zona Cesarini". Chiaramente, potevamo fare di più, potevamo fare meglio; questo è vero e, lo abbiamo detto anche in Commissione sanità.

Devo dire che ritengo il testo che avevamo mandato alla Camera sicuramente migliore di quello che la Camera ci ha rispedito.

È chiaro che c'era la necessità di normare la sperimentazione clinica dei medicinali, l'applicazione e la diffusione della medicina di genere. Mi concentrerò, però, sui due o tre punti che, tutto sommato, a me interessano maggiormente, soprattutto relativamente all'articolo 4, quello riguardante il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, che ne favorisce sia l'equilibrio di genere che il ricambio generazionale nella rappresentanza.

È vero che su questo argomento non tutti gli Ordini dei medici sono stati concordi, ma vi sono alcuni

punti che a me hanno interessato molto, che sono l'individuazione e l'istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico. Nella mia attività professionale sono stato sempre molto vicino a queste due categorie e devo dire che sono due categorie che sembrano quasi dei fantasmi, però poi molti pazienti si rivolgono a questi professionisti e molti di questi pazienti riferiscono al proprio medico che da questi professionisti hanno ottenuto benefici: dei notevoli benefici.

I motivi, quindi, per cui l'osteopatia deve essere riconosciuta ormai sono abbastanza chiari per tutti. Innanzitutto, per la tutela del professionista osteopata e anche, però, per la tutela del cittadino, che ha bisogno di un diritto alla salute, come dichiarato dalla stessa Costituzione italiana all'articolo 32 e come richiesto dall'Europa.

L'osteopatia ha dei modelli di riferimento che la rendono una professione con adeguate evidenze scientifiche a supporto della sua efficacia. E il costante utilizzo che ne fanno i cittadini per curarsi ne è la conferma. Pertanto, ormai la partita è esclusivamente politica perché documenti ed evidenze di riferimento sono noti a tutti. Ho sentito dire che questo è importante perché con l'osteopatia si curano circa dieci milioni di persone. È vero: sono gli stessi dieci milioni di persone che si rivolgono anche all'agopuntura e all'omeopatia. Quindi, io spero che, prima o poi, anche queste figure professionali, che sono sicuramente delle figure professionali di sostegno e di integrazione a livello medico, vengano finalmente riconosciute e accettate anche da questo Parlamento.

Ricordiamo che solo nel 1994 viene riconosciuto da parte del Ministero della salute il profilo professionale del fisioterapista. Perché parlo di questo? Perché, fino ad allora, molti fisioterapisti hanno lavorato in una sorta di abusivismo della professione sanitaria. Molti fisioterapisti che ora si pregiano del titolo di professionisti sanitari si sono forse dimenticati che anche la fisioterapia è passata per lo stesso percorso che ora sta impegnando l'osteopatia.

La necessità di regolamentare nuove professioni sanitarie, quali l'osteopatia, nasce dall'esigenza di tutelare i cittadini che, in numero sempre maggiore, da venticinque anni ormai la scelgono come sistema di cura.

L'osteopatia trova la sua legittimazione in quanto già riconosciuta come professione sanitaria sia dell'Organizzazione mondiale della sanità che dal CEM ed è approvata nel marzo del 2015 dall'Unione europea in linea e a sostegno del percorso intrapreso dal Ministero della salute, che inquadra l'osteopatia tra le professioni sanitarie con una formazione universitaria.

Ho lavorato e sostenuto questa scelta in Commissione perché credo che, in modo illuminato e competente, dobbiamo sostenere le giuste cause che tutelano il cittadino e aprono la strada verso una possibile e auspicabile integrazione tra le professioni sanitarie, avendo come fine ultimo la salute del paziente all'interno di un sistema integrato fra ruoli diversi e complementari.

Al disegno di legge sono stati approvati in Commissione anche due ordini del giorno da me presentati per il riconoscimento del laureato in scienze motorie tra le professioni sanitarie. Conosciamo tutti il valore degli ordini del giorno, ma credo sia venuto il momento di non ignorare più la figura del dottore in scienze motorie, che, con le sue diverse specializzazioni, è da sempre impegnata nella promozione della prevenzione della salute nei diversi ambiti, senza nessun riconoscimento professionale da parte dello Stato. Pensiamo quindi non solo all'educazione motoria a scuola (che a mio avviso deve raggiungere i livelli dei sistemi scolastici del Nord Europa), ma anche ai centri *fitness*, alle palestre, alle strutture sanitarie, alle associazioni sportive.

Quando si parla di salute non possiamo affidarci a personale non qualificato e questo è un problema serio, perché, soprattutto nelle prime fasce d'età, l'educazione motoria svolta in maniera scorretta influisce gravemente sullo sviluppo e sulla salute del bambino e di conseguenza dell'adulto. Inoltre ci viene detto che ogni euro speso in prevenzione tramite una corretta educazione motoria consente di risparmiare oltre quattro euro di spese sanitarie.

Nonostante il fatto che i laureati in scienze motorie impiegati sul mercato del lavoro continuano a vantare un tasso di occupazione superiore alla media, uno dei punti più critici è rappresentato dall'elevatissima quota di lavoro sommerso. La percentuale di laureati con contratto a tempo

indeterminato è infatti molto bassa. A complicare la situazione c'è poi il problema della condivisione degli spazi con fisioterapisti, una storica guerriglia fatta di invasioni di campo e gelosie professionali: laureati in scienze motorie da una parte, fisioterapisti dall'altra. Anni fa il Parlamento approvò una legge che mise sullo stesso piano le due professioni, ma l'equivalenza scontentò troppi e il Senato la cancellò senza sanare in alcun modo la disparità di trattamento di questi professionisti. Se infatti al dottore di scienze motorie è negata la possibilità di operare come fisioterapista (come ritengo giusto), a quest'ultimo è concesso di operare in ambiti propri del laureato in scienze motorie ed è questo che fanno tanti operatori spesso con competenze tecniche acquisite, ma privi della qualificazione universitaria indispensabile per interventi che riguardano la salute, la prevenzione, i processi educativi e l'equilibrio psicofisico.

Detto questo, in parole spicciole e facendo un po' di interpretazione su quanto scritto dal legislatore, il laureato in scienze motorie avrebbe competenze non esclusive e possibilità nelle palestre, nei centri *fitness*, nell'intervento rieducativo, nella preparazione atletica e nell'ambito manageriale. Questa interpretazione è resa necessaria dal fatto che nel decreto legislativo citato non si parla di cosa il laureato in scienze motorie faccia o possa fare, ma in realtà solo delle conoscenze che dovrebbe possedere. È una distinzione che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà non lo è affatto, poiché vi è differenza tra il possedere delle conoscenze e l'essere l'esecutore unico deputato a mettere in pratica le stesse. Da qui si viene a creare l'equivoco di fondo del laureato in scienze motorie, custode di conoscenze messe poi in atto da chiunque. Pertanto, l'inserimento e la pratica dell'educazione fisica all'interno delle scuole non deve essere più un mero ideale, ma un fatto concreto, vista l'importanza fondamentale che il movimento riveste per l'armonico sviluppo psicocorporeo nell'età evolutiva.

Devo dire che ho contribuito a questo percorso, sono contento che il disegno di legge sia arrivato all'esame dell'Assemblea e che venga approvato dalla maggior parte di noi, ma sarei molto contento che anche quest'ordine del giorno si trasformasse in una cosa reale e non solo in parole scritte su un foglio. *(Applausi dei senatori Molinari e Orellana).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare le migliaia di cittadini che mi hanno scritto le loro idee sul disegno di legge in esame. Essendo un provvedimento ampio e trattando molti aspetti, mi hanno evidenziato molte considerazioni e segnalazioni, ma una in particolare, quella del signor Antonio, la considero molto interessante e motivata e ve la vorrei leggere: «Il disegno di legge Lorenzin è un'ennesima proposta di legge inutile, anzi dannosa, infatti non rappresenta uno strumento per rinnovare le professioni sanitarie e nemmeno configura in Ordine le dette professioni sanitarie.

Continua con il consueto atteggiamento clientelare a proporre contentini per quella o quell'altra *lobby*.

Non c'è nessuna attenzione concreta alla tutela della salute pubblica, non si affrontano i veri problemi della sanità italiana.

Come al solito il metodo della Lorenzin è coercitivo senza alcun coinvolgimento delle professioni sanitarie.

In chiusura di legislatura non è corretto portare avanti norme finalizzate ad agevolare le solite categorie, per non parlare della disgustosa norma dei medici del Ministero della salute (articolo 17) nominati di colpo dirigenti. Articolo che è stato più volte dichiarato incostituzionale e da ultimo dalla 1a Commissione, affari costituzionali, della Camera.

La Lorenzin non ricorda che varie trasmissioni televisive (la trasmissione «Report» del 2 dicembre 2013 che parla del famoso emendamento Polverini sonoramente bocciato non è bastata! (…)) e testate giornalistiche hanno già denunciato la vergogna di tale iniziativa che altro non è che un ricatto elettorale».

Vediamo cosa dice questo articolo 17, che alla prima lettura del Senato era entrato come 13 ed è uscito come 14 e alla Camera è entrato come 14 ed è uscito come 17. Innanzitutto, è interessante notare come il primo *dossier* del Servizio studi del Senato, con riferimento a questo articolo, dicesse che: «Sembrerebbe opportuno valutare il rapporto del presente articolo 13 con la disciplina di delega in

materia di dirigenza pubblica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la creazione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Di questa valutazione non sono al corrente, però è veramente interessante vedere come è stato tradotto l'emendamento Polverini in questo articolo 17 ed è veramente un capolavoro: il comma 2 dell'emendamento Polverini è diventato il comma 1 dell'articolo 17; il comma 3 dell'emendamento Polverini è diventato il comma 2 dell'articolo 17; il comma 1 dell'emendamento Polverini (primo e quarto periodo) è diventato il comma 3 dell'articolo 17; il comma 1 dell'emendamento Polverini (secondo e terzo periodo) è diventato il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4 dell'emendamento Polverini è diventato il comma 5 dell'articolo 17; il comma 6 dell'emendamento Polverini è rimasto il comma 6 dell'articolo 17 e indovinate un po' di cosa si tratta? È la formula di rito: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Qui sorge la domanda spontanea: come fa a non determinare una maggior spesa se aumentano lo stipendio a 400 dirigenti?

Ma vediamo cosa diceva la trasmissione «Report» di cui autore è il giornalista Mottola: nel settembre 2013, dopo essere entrata in Parlamento, la Polverini scrisse l'emendamento 4-*ter*.09 al disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», che riguardava circa 400 medici, farmacisti, biologi e psicologi che lavoravano al Ministero della salute come dirigenti sanitari e che guadagnavano circa 100.000 euro l'anno. La Polverini propone, con questo emendamento, che vengano posti sullo stesso livello dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale arrivando a guadagnare fino a 180.000 euro l'anno.

Cosimo Arnone, responsabile della funzione pubblica della CGIL, afferma che, dal punto di vista concreto, per la salute dei cittadini, questo intervento non migliora la funzionalità del Ministero della salute e non ci sarà alcun cambiamento per i cittadini. Inoltre, afferma che sarà il prossimo contratto nazionale di lavoro che dovrà pagare il costo di questo emendamento, che quindi è a carico della collettività.

Quest'emendamento ha però un percorso assai tormentato e nel settembre 2013, dopo essere stato infilato del decreto per la razionalizzazione, viene giudicato inammissibile. A questo punto l'emendamento viene presentato al Senato, questa volta però dal Partito Democratico. Ma viene di nuovo bocciato, perché giudicato incostituzionale. Dopodiché, ritorna per la terza volta grazie al PdL che lo infila nella legge di stabilità e per la terza volta viene respinto.

Interessante anche notare che un comma di questo articolo determinerà un vantaggio per un gruppo ristretto di funzionari, che lo stesso Cosimo Arnone della funzione pubblica della CGIL quantifica in meno di cinque persone: un comma *ad personas*. Finalmente oggi, dopo una gestazione di quattro anni, questo emendamento sarà partorito. Complimenti per la caparbietà!

Vorrei dire che di cose opinabili ce ne sono molte, in questo disegno di legge, anche il fatto, per esempio, che si dà la possibilità a un Albo, su richiesta del suo rappresentante legale, di diventare Ordine. Questo ritengo che dovrebbe essere la maggioranza degli iscritti a richiederlo, perché comporterà una maggiore spesa (spese di segreteria, strutturali e quant'altro). Questo è un altro elemento.

Abbiamo già sentito molti Ordini, presenti da alcuni anni, lamentarsi di questo fatto, come, in audizione, l'ordine dei veterinari. Era poi già presente una legge: l'articolo 5 della legge n. 43 disciplinava in maniera chiara come istituire le professioni sanitarie. Perché non è stato applicato? Perché con questo disegno di legge si è sentita la necessità di sostituirlo? Perché in questo disegno di legge si sono create solamente due figure professionali, l'osteopata e chiropratico, e non l'esperto in scienze motorie, come diceva prima il collega? Non è stata fatta neanche chiarezza sulle professioni sociosanitarie e ne condividiamo la segnalazione.

Secondo noi si doveva anche evitare di incidere… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Gaetti.

GAETTI *(M5S)*. ... su tutte quelle che preparano i nostri giovani, i quali vengono illusi e spendono soldi per avere delle scorciatoie per conseguire delle professionalità, che in realtà non hanno. Crediamo quindi che il provvedimento in esame avrebbe dovuto incidere su molte altre criticità, che invece non prende neanche in considerazione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. Colleghi, sono iscritti a parlare in discussione generale il senatore Zuffada e la senatrice Silvestro. Il seguito della discussione generale è rinviato alla seduta di domani, ma resta inteso che le iscrizioni per intervenire in questa sede rimangono chiuse.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, TAP (Trans-Adriatic Pipeline) non smette mai di stupirci, in senso negativo, ovviamente, perché, dopo aver messo in atto una distruzione indiscriminata del nostro territorio, estirpando ulivi, distruggendo campagne dell'intera costa salentina, ora ha iniziato a comprare spazi sulle riviste per farsi pubblicità. L'ultima assurdità, infatti, la vediamo stampata con caratteri bianchi su sfondo verde, sul periodico mensile ufficiale del Sindacato italiano appartenenti polizia (SIAP). La rivista è questa e questa è la pubblicità: si tratta di due pagine intere, infarcite di una retorica becera, sul fatto che il gasdotto TAP non avrà conseguenze sull'ambiente. *(La senatrice Donno mostra la rivista all'Assemblea)*. Ma che *film* si sono visti questi signori?

Si legge su queste pagine che TAP non inquina, perché si limita a trasportare il gas ed è a impatto zero. E ancora, si legge che l'inquinamento dell'aria e le emissioni in Puglia diminuiranno. Hanno pure la sfera magica per prevedere quello che succederà!

Queste sono cose che non esistono, perché questi gasdotti sono bombe ad orologeria, pronte a sterminare non solo l'ecosistema, ma anche le vite umane e lo abbiamo visto anche con l'incidente in Austria. Queste persone hanno letto i giornali di meno di dieci giorni fa, quando si è verificata la pericolosa esplosione all'interno di una stazione di compressione e distribuzione gas? Evidentemente no. Lo sanno che è morta una persona e decine di persone sono rimaste ferite? Evidentemente no. Qui i giornali non li leggono? Lo sanno che quello che è accaduto nel gasdotto austriaco rappresenta un potenziale rischio che potrebbe colpire anche i pugliesi e, più in generale, l'Italia?

TAP, diffondendo questi contenuti, comprando spazi pubblicitari ed elargendo corsi di inglese e di cucina, per di più pubblicando su riviste del sindacato di polizia, sta attuando un'opera di disinformazione. Quindi, attenzione! Non cadiamo nella trappola delle bufale di TAP.

Se continuano ad avvalersi di pubblicità a pagamento, significa che hanno un disperato bisogno di diffondere delle notizie, delle vere e proprie *fake news*, che gratuitamente non pubblicherebbe nessuno: è evidente! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BATTISTA *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, questo pomeriggio abbiamo ricordato il collega scomparso, Altero Matteoli. Oggi, con stupore e anche con contrarietà, ho letto un articolo su «Libero», a firma di Renato Farina, che riporta una serie di insulti, che sono stati rivolti sul *web* nei confronti di Altero Matteoli. Chi scrive, l'autore di questo articolo, il signor Farina, si rivolge allo stile della sinistra, che esulta per la morte di Matteoli e riporta certi commenti spregevoli. Colgo l'occasione per ricordare che anche in risposta al *tweet*, che è stato fatto dall'*account* del Senato, abbiamo letto degli insulti.

Quello che avviene in rete e se ne è parlato non ancora abbastanza, è un fenomeno che non ha un colore politico.

C'è una parte del nostro elettorato (non saprei neanche se definirlo così), una parte dei cittadini, una parte della popolazione che pensa che questi commenti non lascino alcun segno e invece non è vero.

Proprio con il presidente Matteoli abbiamo incardinato un disegno di legge in Commissione 8a a mia prima firma che ha portato la Commissione ad approfondire un discorso sulla tracciabilità degli autori sulle piattaforme sociali. Abbiamo notato come tale ricerca investigativa sia complessa e difficile. Anche quando il giornalista scrive che sono partite le denunce, non è assolutamente automatico che l'attività investigativa fatta dalle nostre Forze dell'ordine possa portare ad un risultato. Quindi invito tutti ad approfondire questo argomento.

Mi piacerebbe che chi riporta commenti che vengono scritti sul *web* approfondisse quello che avviene nella rete. Ci sono audizioni molto importanti, del responsabile dei carabinieri, del dottor Giustozzi, del responsabile dei *service provider,* che ci hanno dato elementi importanti.

Purtroppo la legislatura è alla sua scadenza e mi dispiace che non siamo riusciti a portare a compimento questo disegno di legge. Io sono sicuro che sia un argomento attuale e che sin dalla prossima legislatura dovrà essere approfondito, perché quello che avviene sul *web,* fatto dai *top player,* è qualcosa di aberrante. Facebook è nato per mettere in comunicazione degli studenti all'interno di un *campus*. Adesso ciò avviene in un altro contesto, ci sono altre regole e soprattutto ci sono altri effetti, quindi *in primis* deve partire da noi politici anche l'avere un tono corretto e a tale proposito ho sostenuto anche l'iniziativa della scorsa settimana sulle parole non ostili, poi però, quello che avviene sul *web* deve essere regolamentato. Si può mantenere anche il diritto all'anonimato, però persone che scrivono con questi toni sul *web* devono poter essere identificate facilmente dalle Forze dell'ordine. *(Applausi del senatore Orellana)*.

PRESIDENTE. C'era forse qualche precisazione sull'articolo di Farina.

BATTISTA *(Art.1-MDP-LeU)*. Sì, l'ho citato all'inizio: si rivolge ad un solo colore politico quando invece, secondo me, questi commenti vengono fatti da tutte le parti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 22 dicembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 22 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,54)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (**2740**)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Ambito di applicazione)

1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.

2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

1.1

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «altresì applicate,» *inserire le seguenti:* «se ritenute necessarie,».

G1.1

GIARRUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge 2740-A;

considerato che:

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione antimafia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia ed appare pertanto necessario procedere alla sua approvazione prima dello scadere della Legislatura in corso,

impegna il Governo, in sede di applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché le speciali misure di protezione, come ridefinite dal testo in esame, siano applicate altresì a tutela a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizione di testimone di giustizia)

1. È testimone di giustizia colui che:

a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;

b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;

c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;

d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;

e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

EMENDAMENTO

2.1

MINEO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, BAROZZINO, PETRAGLIA

Ritirato

AI comma 1, sopprimere la lettera d).

Capo II

SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI

ARTICOLI DA 3 A 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Tipologia delle misure)

1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.
2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.

Art. 4.

Approvato

(Criteri di scelta delle misure di protezione)

1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.
2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.
3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'esistenza dignitosa.

Art. 5.

Approvato

(Misure di tutela)

1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:
a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;
d) il trasferimento in luoghi protetti;
e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

f) l'utilizzazione di documenti di copertura;
g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.

Approvato

(Misure di sostegno economico)

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:
a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;
b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;
c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato;
d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subìto a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;
g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività

lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.

Art. 7.

Approvato

(Misure di reinserimento sociale e lavorativo)

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:

a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;

b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;

c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;

f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;

g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;

h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione,

con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;

i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

Art. 8.

Approvato

(Durata delle speciali misure di protezione)

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g)* o lettera *h)*.

EMENDAMENTO

8.1

MINEO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, BAROZZINO, PETRAGLIA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1*. Le misure di tutela, di cui all'articolo 5, sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica».

ARTICOLI DA 9 A 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Composizione della commissione centrale e della segreteria)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;

b) al comma 2-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

Art. 10.

Approvato

(Rinvio)

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere *a), g)* e *h)*, e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

Art. 11.

Approvato

(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione)

1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì

al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.

Art. 12.

Approvato

(Piano provvisorio per la protezione)

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.
2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 16.
3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.
4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.
5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione centrale.

Art. 13.

Approvato

(Programma definitivo per la protezione)

1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.
2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.
3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla

gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.
5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 14.

Approvato

(Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela)

1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo è soppresso.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

Approvato

(Norma in materia di collaboratori di giustizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 16.

Approvato

(Referente del testimone di giustizia)

1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.
2. Il referente deve:
a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;
e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g)*;
g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione.
3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.
4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

Art. 17.

Approvato

(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti)

1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.

Art. 18.

Approvato

(Misure urgenti)

1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge.
2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».

Art. 19.

Approvato

(Interventi finanziari)

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Approvato

(Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Art. 21.

Approvato

(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'esame dei testimoni di giustizia».

Art. 22.

Approvato

(Aggravanti per il reato di calunnia)

1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

Art. 23.

Approvato

(Norme transitorie)

1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 24.

Approvato

*(Modifica all'articolo 147-*bis *delle norme di attuazione del codice di procedura penale)*

1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:

«a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».

Art. 25.

Approvato

(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet *del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia)*

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

Art. 26.

Approvato

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.

Art. 27.

Approvato

(Relazione del Ministro dell'interno)

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.
2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

Art. 28.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (**2719**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Gratuito patrocinio)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«*4-quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-*quater*» *con il seguente:*

«4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

Conseguentemente, sostituire il titolo della legge con il seguente: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore dei figli minori o dei figli

maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

Conseguentemente:

- *al comma 2 sostituire le parole:* «10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017» *con le seguenti:* «50.000 euro per il 2017 e in 100.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

- *all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole:* «2.074.000 euro» *con le seguenti:* «2.114.000 euro per il 2017 e a 2.164.000 euro a decorrere dal 2018» *e le parole:* «quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017»*, con le seguenti:* «quanto a 2.064.000 euro per il 2017 e a 2.114.000 euro a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 50.000 euro annui a decorrere dal 2017».

G1.200 (già emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1)

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti presentati al disegno di legge, valutando la possibilità di comprendere nella disciplina prevista per gli orfani di crimini domestici anche tutti gli orfani a causa di omicidio volontario commesso nei confronti di uno o entrambi i genitori.

G1.200 (testo 2)

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN (*)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti presentati al disegno di legge, valutando la possibilità di comprendere nella disciplina prevista per gli orfani di crimini domestici anche tutti gli orfani a causa di omicidio volontario commesso nei confronti di uno o entrambi i genitori.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Mandelli, Serafini, Floris, Fucksia e Zuffada

1.5

GIOVANARDI, D'AMBROSIO LETTIERI (*)

Respinto

Sostituire il capoverso «4-*quater*» *con il seguente:*

«4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non auto sufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.1 (testo 2)

PALMA, MALAN (*)

Le parole da: «*Al comma*» a: «esecuzione forzata» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-*quater*» con i seguenti:

«4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsto applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

4-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 4-*quater* si applica anche quando per l'omicidio del

genitore sia imputato il coniuge non genitore ovvero, in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona a lui legata da relazione affettiva e stabile convivenza, a condizione che con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.3

PALMA

Precluso

Sostituire il capoverso «4-*quater*» *con il seguente:*

«4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

1.100

PALMA, CALIENDO

Respinto

Al comma 1, capoverso«4-*quater*», *dopo le parole:* «commesso in danno dello stesso genitore», *inserire le seguenti:* «dall'altro genitore ovvero».

G1.1

MANDELLI, RIZZOTTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del fenomeno dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G1.1 (testo 2)

MANDELLI, RIZZOTTI (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di svolgere indagini statistiche sulla condizione e qualità della vita dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

G1.2

MANDELLI, RIZZOTTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio dei fenomeni che investono la quotidianità dei cittadini è uno strumento efficace e di aiuto alla prevenzione,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di implementare le valutazioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per la riduzione dei casi di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G1.2 (testo 2)

MANDELLI, RIZZOTTI (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio dei fenomeni che investono la quotidianità dei cittadini è uno strumento efficace e di aiuto alla prevenzione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di implementare le valutazioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per la riduzione dei casi di crimini domestici.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

G1.3

MANDELLI, RIZZOTTI (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo dì supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di monitorare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013 n. 77 - e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

G1.4

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di monitorare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dalle leggi a decorrere dall'anno 2011, alle strutture che si occupano della violenza di genere.

G1.4 (testo 2)

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di monitorare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dalle leggi a decorrere dall'anno 2011, alle strutture che si occupano della violenza di genere.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

G1.5

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN (*)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di monitorare l'efficacia delle disposizioni del disegno di legge in esame, una volta che verrà approvato in via definitiva, al fine di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa con lo scopo di tutelare la vittima della violenza e eventuali minori coinvolti.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

G1.6

MANDELLI, RIZZOTTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di istituire un tavolo di confronto tra le istituzioni e i maggiori operatori e operatrici delle Associazioni coinvolte sul tema dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G1.6 (testo 2)

MANDELLI, RIZZOTTI (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a valutare la possibilità di istituire un tavolo di confronto tra le istituzioni e i maggiori operatori e operatrici delle Associazioni coinvolte sul tema dei figli minori o dei figli

maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

G1.7

MANDELLI, RIZZOTTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di fornire i dati sul «Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere», approvato nel 2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento e l'utilizzo dei poteri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione all'intero sistema.

G1.7 (testo 2)

MANDELLI, RIZZOTTI (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a valutare la possibilità di fornire i dati sul «Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere», approvato nel 2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento e l'utilizzo dei poteri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione all'intero sistema.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

G1.8 (testo corretto)

MANDELLI, RIZZOTTI (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di sviluppare sistemi per l'accertamento del livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

G1.9

MANDELLI, RIZZOTTI (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

la prevenzione è un ottimo strumento di educazione utile a prevenire azioni lesive per la sicurezza personale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una campagna di informazione sul diritto al patrocinio gratuito rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

GIOVANARDI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

2.7

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.8

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, alla fine della lettera b)*, dopo le parole:* «ove cessata»*, aggiungere le seguenti:* «, ovvero la persona che è stata legata al colpevole da relazione affettiva e stabile convivenza».

G2.1

MANDELLI, RIZZOTTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge apporta modifiche all'articolo 577 del Codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio;

rispetto alla norma vigente, che punisce l'uccisione del coniuge con la reclusione da 24 a 30 anni, la modifica del primo comma dell'articolo 577 del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera *a)* del citato articolo 2 - estende l'applicazione della pena dell'ergastolo anche al coniuge, anche

legalmente separato, all'altra parte dell'unione civile e alla persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

la modifica del secondo comma dell'articolo 577 del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 2 - punisce, con la reclusione da 24 a 30 anni, l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile;

le modifiche citate rischiano di generare una disparità di trattamento sotto il profilo della punibilità, tra le due fattispecie considerate (lettera *a)* e *b)*),

impegna il Governo a prevedere la possibilità, in diversa sede normativa, di applicare la pena dell'ergastolo anche alla fattispecie dell'omicidio per mano di coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile.

G2.1 (testo 2)

MANDELLI, RIZZOTTI

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge apporta modifiche all'articolo 577 del Codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio;

rispetto alla norma vigente, che punisce l'uccisione del coniuge con la reclusione da 24 a 30 anni, la modifica del primo comma dell'articolo 577 del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera *a)* del citato articolo 2 - estende l'applicazione della pena dell'ergastolo anche al coniuge, anche legalmente separato, all'altra parte dell'unione civile e alla persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

la modifica del secondo comma dell'articolo 577 del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 2 - punisce, con la reclusione da 24 a 30 anni, l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile;

le modifiche citate rischiano di generare una disparità di trattamento sotto il profilo della punibilità, tra le due fattispecie considerate (lettera *a)* e *b)*),

impegna il Governo a valutare la possibilità, in diversa sede normativa, di applicare la pena dell'ergastolo anche alla fattispecie dell'omicidio per mano di coniuge divorziato, della parte cessata dell'unione civile, e della persona che è stata legata alla vittima da relazione affettiva e stabile convivenza.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Sequestro conservativo)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*1-bis.* Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

GIOVANARDI

Respinto

Sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:*

«Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in

danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

3.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, capoverso «1-*bis*» *sostituire le parole da:* «Quando procede» *fino alle parole:* «stabile convivenza» *con le seguenti:* «Quando procede per il delitto di omicidio volontario,».

3.3

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sopprimere le seguenti parole:* «commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza».

G3.1

MANDELLI, RIZZOTTI

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, al fine di alleggerire gli oneri processuali dei figli, vittime indirette dell'uxoricidio, inserendovi il comma 1-*bis* per porre a carico del pubblico ministero l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando proceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente della vittima, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti;

tutti gli orfani per omicidio volontario hanno diritto a vedersi riconosciuta la garanzia del risarcimento dei danni civili subiti, attraverso l'istituto del sequestro conservativo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di estendere anche ai minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di genitori vittime di omicidio per fatti esterni ai crimini domestici, quanto previsto all'articolo 3 del disegno di legge in titolo che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale in ordine all'istituto del sequestro conservativo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Provvisionale)

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis*. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata».

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 539».

EMENDAMENTI

4.1

GIOVANARDI

Respinto

Sostituire il capoverso «2-*bis*» *con il seguente:*

«Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320 comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado nei limiti della provvisionale accordata».

4.3

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, capoverso «2-*bis*»*, sostituire le parole da:* «Nel caso di cui» *fino alle seguenti:* «stabile convivenza» *con le parole:* «nel caso di cui al comma 1, quando si procede per il reato di omicidio volontario,».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Indegnità a succedere)

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 463-*bis*. - *(Sospensione dalla successione)*. -- Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».

2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 537-*bis*. -- *(Indegnità a succedere)*. -- *1.* Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere».

3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si l'applica l'articolo 537-*bis*».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

GIOVANARDI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 463-*bis*»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. Il genitore indagato per omicidio volontario consumato o tentato nei confronti dell'altro genitore è sospeso dalla successione fino al decreto di archiviazione, alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice».

5.3

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato nell'odg G5.300

Al comma 1, capoverso «Art. 463-*bis*» *primo comma sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In tal caso, anche se il soggetto sospeso dalla successione è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore della quota di eredità di sua spettanza. Il curatore, anche in concorso con altri legittimari e/o coeredi procede all'inventario dell'eredità, provvede ad ogni altra attività prevista dalla legge, compresa la divisione dell'eredità, e cura l'amministrazione dei beni rientranti nella quota fino alta sentenza di assoluzione o di condanna».

G5.300 (già em. 5.3)

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.3, prevedendo che sia nominato un curatore anche se il soggetto sospeso è nel possesso dei beni ereditari e solo per la quota di eredità di sua spettanza.

G5.300 (testo 2)

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

invita il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.3, prevedendo che sia nominato un curatore anche se il soggetto sospeso è nel possesso dei beni ereditari e solo per la quota di eredità di sua spettanza.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

EMENDAMENTI

6.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non auto sufficienti rimasti orfani o i un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario ed ammessi al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 1.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «figli orfani per crimini

domestici» *con le seguenti:* «figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

6.2 (testo 2)

GIOVANARDI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, condannati ai sensi dell'articolo 517, primo comma, numero 1) ovvero secondo comma, del codice penale».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Diritto alla quota di riserva in favore dei figli orfani».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Pensione di reversibilità)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-*ter*.

1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-*bis*, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-*ter* nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum*.

1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-*ter*, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-*bis*».

EMENDAMENTI

7.1

GIOVANARDI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis*, con il seguente:*

«1-*bis*. In caso di omicidio commesso in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, quest'ultimo è sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero alla indennità *una tantum* qualora nei suoi confronti sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura

penale, fino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tali ultime ipotesi sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*».

7.4

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1-*quater*» *sopprimere le seguenti parole:* «ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale»;

b) al capoverso «1-*quinquies*», *sopprimere le seguenti parole:* «aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale,».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici)

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

a) possono promuovere e sviluppare presìdi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subìto, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;

e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), *sostituire le parole:* «degli orfani per crimini domestici», *con le seguenti:* «dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario»;

b) alla lettera d), *sostituire le parole:* «per gli orfani per crimini domestici», *con le seguenti:* «per i figli minori o per i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» *con le seguenti:* «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

8.3

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.4, nell'odg G8.300

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «misure di sostegno» *inserire le seguenti:* «e agevolazione».

8.4

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.3, nell'odg G8.300

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «dati» *inserire la seguente:* «statistici».

G8.300 (già emm. 8.3 e 8.4)

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 8.3 e 8.4.

8.5

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI

Ritirato e trasformato nell'odg G8.500

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le amministrazioni di cui al precedente comma predispongono la realizzazione di campagne istituzionali di informazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui diritti di accesso al patrocinio gratuito rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

G8.500 (già em. 8.5)

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.5.

8.6

GIOVANARDI

Respinto

Nella rubrica, sopprimere le parole: «per crimini domestici».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100 (già 8.7)

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Norma in materia di categorie protette)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «per causa di guerra, di servizio e di lavoro» aggiungere le seguenti: «, per i figli minori o per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica)

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato

di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTO
9.1
CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200
Al comma 1, sostituire le parole da: «In favore dei figli», *fino a:* «e secondo comma» *con le seguenti:* «In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575».

Conseguentemente:

- *al comma 2, sostituire le parole:* «64.000 euro annui», *con le seguenti:* «320.000 euro per il 2017 e in 640.000 euro annui a decorrere dal 2018»;
- *al comma 3 sostituire le parole:* «64.000 euro annui» *con le seguenti:* «320.000 euro per il 2017 e di 640.000 euro annui a decorrere dal 2018»;
- *all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole:* «2.074.000 euro», *con le seguenti:* «2.330.000 euro per il 2017 e a 2.650.000 euro a decorrere dal 2018» *e le parole:* «quanto a 2.064.000 euro annui», *con le seguenti:* «quanto a 2.320.000 euro per il 2017 e a 2.640.000 a decorrere dal 2018.».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici)

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti: «*5-quinquies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-*quinquies* un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa».
EMENDAMENTI
10.1 (testo 2)
GIOVANARDI
Respinto
Sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:

«5-*quinquies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la

continuità affettiva tra gli stessi.».

Conseguentmente, nella rubrica sopprimere le parole: «per crimini domestici».

10.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, capoverso «5-*quinquies*» *sostituire le parole da:* «Nel caso di minore» *fino alle parole:* «relazione affettiva» *con le seguenti:* «Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo per la morte di un genitore a seguito di omicidio volontario,».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: «domestici» *con la seguente:* «volontari».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «degli orfani per crimini domestici», *con le seguenti:* «dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «agli orfani per crimini domestici», *con le seguenti:* «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» *con le seguenti:* «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

11.4

GIOVANARDI

Respinto

Nella rubrica sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «agli orfani a causa di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore».

G11.1

MANDELLI, RIZZOTTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli verificatisi per colpa del coniuge (o del convivente) assassino, negli ultimi dieci anni è salito fino a quota 1.628 casi;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di forme di agevolazione per l'inserimento nel mondo del lavoro a favore dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G11.1 (testo 2)

MANDELLI, RIZZOTTI

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli verificatisi per colpa del coniuge (o del convivente) assassino, negli ultimi dieci anni è salito fino a quota 1.628 casi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere forme di agevolazione per l'inserimento nel mondo del lavoro a favore dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G11.2

MANDELLI, RIZZOTTI

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

gli orfani a seguito di omicidio volontario hanno diritto a un'assistenza legale gratuita pagata dallo Stato. Il fine previsto dalla normativa è la rimozione di ogni possibile ostacolo, anche

economico, che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di rivedere la normativa 68/69 in materia di categorie protette con il fine di valutare l'inserimento della categoria dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica)*. -- *1*. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies*, 609-*sexies* e 609-*octies* del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione».

EMENDAMENTI

12.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2 e 13.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, capoverso «Art. 3-*bis*» *sopprimere le parole:* «, anche non».

12.2

GIOVANARDI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole da: «o tra persone legate» *fino a:* «con la vittima».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici)

1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare

dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.
4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

EMENDAMENTO

13.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2 e 12.1, nell'odg G1.200

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma,».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore (**2358**)

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Gratuito patrocinio)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-*quater*. I figli del coniuge vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale, siano essi minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicandosi l'ammissibilità in deroga non solo al relativo procedimento penale, ma anche a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

Art. 2.

(Sequestro conservativo)

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-*bis*. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero accerta la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, e conseguentemente, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

Art. 3.

(Provvisionale)

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-*bis*. Nel caso previsto dal comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, il giudice, accertata la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, costituiti parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno da

liquidarsi in separato giudizio civile e, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, del codice di procedura penale, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata».

2. All'articolo 320, comma 1, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 539,».

Art. 4.

(Indegnità a succedere)

1. Nel codice civile, dopo l'articolo 463 è inserito il seguente:

«Art. 463-*bis*. - *(Sospensione della successione)*. -- È sospeso dalla successione il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o dalla sentenza definitiva di proscioglimento. Si applica l'articolo 528.

In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463».

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 537 è inserito il seguente:

«Art. 537-*bis*. - *(Indegnità a succedere)*. -- Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere».

3. Nel codice di procedura penale, all'articolo 444, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-*bis*».

Art. 5.

(Pensione di reversibilità)

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. È sospeso dal diritto di cui al comma 1 il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

1-*ter*. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione della pensione di reversibilità o indiretta».

_____

(*) Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2719.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio (**2424**)

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Modifica al codice civile in materia di indegnità a succedere)

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 463-*bis*. - *(Casi di sospensione dalla successione ereditaria)*. -- *1.* È sospeso dalla successione il coniuge o la parte dell'unione civile, indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tali casi il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle parti o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di indegnità)

1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 533-*bis*. - *(Indegnità a succedere)*. -- *1.* Quando pronuncia sentenza di condanna per una delle

ipotesi previste dall'articolo 463-*bis* del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità a succedere».
2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: «51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,» sono inserite le seguenti: «le fattispecie di cui all'articolo 463-*bis* del codice civile».

_____

(*) Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2719 .

Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2740 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo sul testo a eccezione dell'articolo 1, comma 2, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 8.1.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2719 e sui relativi emendamenti

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminati il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 11.2 e 1.100.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Integrazione alla relazione orale del senatore Lumia sul disegno di legge n. 2740

Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione antimafia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia.
Il provvedimento si compone di 28 articoli ripartiti in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-2) disciplina le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia; il Capo II (articoli 3-9) concerne le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti; il Capo III (articoli 10-19) delinea il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione; il Capo IV (articoli 20-28) reca disposizioni finali e transitorie.
Passando all'esame delle singole disposizioni l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione delle misure di tutela che sono applicate ai testimoni di giustizia e, se ritenute, salvo dissenso, anche agli «altri protetti». Quest'ultima categoria viene introdotta *ex novo* e richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo.
L'articolo 2 detta una nuova definizione del testimone di giustizia ai fini delle condizioni di applicabilità delle misure di tutela. In particolare, è testimone di giustizia colui che: rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (attualmente basta la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio; assume rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni la qualità di persona offesa ovvero informata sui fatti o di testimone; non è stato condannato per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha tratto profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia; non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è in corso un procedimento di applicazione di detta misura (condizione già prevista dalla normativa vigente) da cui - *quid novum* - si desuma la persistente

attualità della pericolosità sociale del soggetto e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale; si trova in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di P.S..

L'articolo 3 indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei testimoni, le quali possono consistere in misure di tutela (fisica); misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 4 del provvedimento detta i criteri di scelta delle misure di protezione, che vanno personalizzate ed adeguate al caso specifico. Tali misure - se non in via temporanea ed eccezionale - non possono comportare diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiarazioni. Salvo motivate eccezioni di sicurezza, devono essere garantite al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività finora svolte. Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone restano, invece, ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

L'articolo 5 indica una serie di misure di tutela volte a garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e dei loro beni, da graduare in base all'attualità e gravità del pericolo. L'articolo unifica in una sola disposizione le misure già previste a legislazione vigente, eliminando la distinzione tra misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta.

L'articolo 6 disciplina le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia e agli altri protetti. Tali misure, in base alla normativa vigente, riguardano il solo testimone sottoposto al programma di protezione con trasferimento in località protetta. La disposizione elimina il riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Rispetto alla legislazione vigente le nuove misure di sostegno economico sono: l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone o dagli altri protetti come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione; il diritto ad un alloggio che si precisa debba essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni e degli altri protetti; l'estensione al testimone dell'assistenza legale nel processo penale in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte civile; un indennizzo forfetario ed onnicomprensivo determinato in via regolamentare a titolo di ristoro per il pregiudizio subito con l'applicazione delle misure di protezione conseguenti alla testimonianza resa; l'acquisizione dei beni immobili dei quali sono proprietari il testimone o gli altri protetti al patrimonio dello Stato se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località.

L'articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia (e degli altri protetti) che, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Le misure previste, salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia.

Tra le nuove prerogative in tale ambito si segnala il diritto del testimone: a svolgere, dopo il trasferimento in località, un'attività lavorativa, anche non retribuita, in base alle proprie inclinazioni (la previsione mira allo sviluppo della persona e alla prosecuzione della sua partecipazione sociale); a beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa, da determinare in via di attuazione; ad un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, con mansioni e posizione equivalenti a quelle che il testimone di giustizia (o gli altri protetti) ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni; la possibile assegnazione di beni da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

L'articolo 8 introduce un termine massimo di durata di sei anni delle speciali misure di protezione fissato dalla Commissione centrale, fatte salve le periodiche verifiche sulla gravità e attualità del pericolo e sull'idoneità delle misure. Le misure potranno, tuttavia, protrarsi oltre tale limite su richiesta

motivata dell'autorità giudiziaria che le ha proposte.

L'articolo 9 innova la composizione della Commissione centrale presso il Ministero dell'interno cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria, compete decidere sull'adozione delle diverse misure di protezione nonché sulle eventuali vicende modificative. La composizione della Commissione è integrata da un avvocato dello Stato ed è prevista la nomina di un vice presidente.

Per quanto riguarda il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, l'articolo 10 rinvia, in quanto compatibili, alla normativa vigente (decreto-legge n. 8 del 1991) per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure e l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dal disegno di legge.

L'articolo 11 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione al nuovo status del testimone. La proposta alla Commissione centrale, infatti, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia. Sulla proposta di ammissione - ove la testimonianza riguardi delitti di mafia, terrorismo ed altri delitti di particolare allarme sociale - è resa obbligatoria la richiesta di parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, attualmente solo eventuale. Si prevede inoltre che la Commissione richieda informazioni, oltre che al Servizio centrale di protezione, anche al prefetto del luogo di dimora del testimone. Infine, la disposizione impone la trasmissione al tribunale per i minorenni, per le eventuali determinazioni di competenza, della proposta di misure di protezione che riguardi minori in condizioni di disagio familiare e/o sociale.

Gli articoli 12 e 13 apportano modifiche all'attuale disciplina rispettivamente del piano provvisorio di protezione e del programma definitivo per la protezione.

L'articolo 14 conferma l'affidamento delle modalità esecutive delle misure di protezione al Servizio centrale di protezione, che, come è noto, è la struttura interforze deputata all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale del Ministero dell'interno. Le novità principali della nuova disciplina sono sostanzialmente: il coinvolgimento del Servizio centrale anche in relazione all'esecuzione del piano provvisorio di protezione (ora si occupa dell'esecuzione del solo programma speciale di protezione; le misure di protezione, provvisorie e definitive, nel luogo di residenza del testimone sono, invece eseguite dagli organi di polizia sul territorio); l'individuazione, nell'ambito della sezione dell'ufficio che si occupa dei testimoni, del referente del testimone di giustizia.

L'articolo 15 prevede che le disposizioni per le quali il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia.

L'istituzione, ai sensi dell'articolo 16, della figura del referente del testimone di giustizia costituisce le novità di maggior rilievo della riforma in esame. Al referente sono assegnati sostanzialmente compiti di assistenza del testimone per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica.

L'articolo 17 prevede la possibilità in qualunque momento del programma, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio, di essere sentiti personalmente dalla commissione centrale o dal Servizio centrale di protezione. Alla richiesta di audizione si deve dare corso entro il termine di trenta giorni.

L'articolo 18 ridelinea la disciplina della somma urgenza.

L'articolo 19 prevede che gli interventi finanziari relativi alle misure di protezione non siano soggetti alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla fatturazione elettronica.

L'articolo 20 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991; mentre, l'articolo 21 modifica l'articolo 392 del codice di procedura penale estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari.

L'articolo 22 introduce nell'ordinamento un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia. L'aggravante, che consiste nell'avere commesso il reato per usufruire o continuare a

fruire delle speciali misure di protezione previste dalla legge in esame, comporta un aumento da un terzo alla metà della pena base (reclusione da due a sei anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l'aumento è dalla metà ai due terzi.

L'articolo 23 detta una norma transitoria; mentre l'articolo 24 integra l'articolo 147-*bis*, comma 3, delle norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo anche le persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia tra i soggetti il cui esame in dibattimento avviene, di regola, a distanza.

L'articolo 25 prevede l'istituzione nell'ambito del sito internet del Ministero dell'interno di una sezione relativa ai testimoni di giustizia.

L'articolo 26 demanda l'attuazione della legge in esame ad uno o più regolamenti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con quello della giustizia, sentita la Commissione centrale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 27 del disegno di legge conferma l'obbligo (già previsto a legislazione vigente) del Ministro dell'interno di relazione semestrale al Parlamento sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimento nominativi. Oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede precisate, rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni.

L'articolo 28 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424

Cari colleghi, Presidente, in questa legislatura è stato affrontato con determinazione il contrasto alla violenza di genere, la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ratificando la Convenzione di Istanbul entrata in vigore nell'agosto 2014. Un atto importante in quanto il primo strumento internazionale vincolante sul profilo giuridico finalizzato alla protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza maschile, una grave violazione dei diritti umani. Dopo l'approvazione della legge n. 93 del 2013 contro il femminicidio e la violenza di genere, che rafforza nel nostro ordinamento le misure di protezione e repressione, introduce il patrocinio gratuito per le donne vittime di violenza, l'ammonimento, l'allontanamento dalla casa familiare, l'arresto in fragranza di reato del maltrattante e l'aggravante in caso di violenza assistita da minori, oggi si affronta con il delicatissimo tema della garanzia della tutela giuridica ed economica a favore degli orfani per crimini domestici.

Abbiamo affrontato il tema più volte in Commissione di inchiesta sul femminicidio evidenziando come la famiglia, luogo-simbolo dell'amore e della cura, si trasformi in questi casi drammatici in luogo di sofferenza dei figli, di bambini e bambine orfani di crimini domestici.

La morte di un genitore è sempre un evento traumatico ma in questi casi nega un diritto che mai andrebbe negato, quello all'infanzia, all'adolescenza, la tragica conseguenza quando a uccidere uno dei due genitori sia l'altro *partner*, un trauma che condiziona fortemente la crescita armonica verso una vita adulta.

Il provvedimento mette in luce un aspetto a volte trascurato in queste fattispecie di reato, i figli, a cui viene attribuito lo *status* di orfani anche per la parte di colui che commette il delitto; spesso si tratta di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge anche se separato o divorziato, o dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da una persona che è o è stata legata alla vittima da relazioni affettive e convivenza stabile.

L'orfano, non necessariamente figlio anche dell'omicida, necessita di strumenti e forme di tutela da parte dello Stato.

Ecco dunque la *ratio* dei provvedimenti. I disegni di legge pongono al centro il tema della tutela. Tutela nella fase processuale con il patrocinio da parte dello Stato per i figli per potersi costituire parte civile (articolo 1). Gli orfani di crimini domestici potranno inoltre accedere al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito. Lo Stato, infatti, si farà carico delle spese sia nel processo penale

quanto in quello civile, compresi i procedimenti di esecuzione forzata. Mi pare importante che il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti venga esteso anche agli orfani di crimini domestici con una apposita dotazione aggiuntiva di 4 milioni di euro all'anno per borse di studio e reinserimento lavorativo. Ai figli delle vittime è assicurata assistenza medico-psicologica gratuita fino al pieno recupero psicologico ed è attribuita la quota di riserva prevista per l'assunzione di categorie protette. Se il cognome è quello del genitore condannato in via definitiva, il figlio può chiedere di cambiarlo.

Mi pare opportuno sottolineare la rilevanza dell'articolo 8 in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani, di informazione, di consulenza, in cui le organizzazioni di volontariato rivestono una parte significativa che va coordinata con i servizi pubblici.

Prevista la tutela del patrimonio nel garantire l'indisponibilità al coniuge reo di risorse economiche a discapito dei figli, tutela psicologica per i figli nel percorso di elaborazione e superamento del lutto e nel reinserimento nella quotidianità, nella vita scolastica e lavorativa (articolo 9). Su questo aspetto mi preme rilevare il raccordo tra quest'ultimo aspetto del disegno di legge n. 2719 in discussione e il disegno di legge Atto Senato n. 2338 "Istituzione della figura professionale di Psicologo scolastico", che mi vede come prima firmataria, quale è stato recepito in prima lettura dal Bilancio. Ritengo importante prefiggersi di mettere in campo strumenti in grado di dare supporto e tutela a coloro che vivono situazioni di grande difficoltà.

Si tratta di strumenti di civiltà sui quali lo Stato deve investire, creando un sistema a rete di tutele e supporti che oggi prendono avvio dalle modifiche al codice civile e di procedura penale ma che necessitano nella pratica di azioni e interventi ad opera delle istituzioni centrali e, soprattutto, periferiche dello Stato che costituiscono il *front office* al quale i cittadini si rivolgono per richiedere assistenza per i piccoli e grandi problemi di ogni giorno. Comunque, un importante strumento di civiltà.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Albano nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424

Onorevoli colleghi Senatori, quando ci troviamo in quest'Aula per discutere di provvedimenti che tutelano i più deboli, provo sempre un grande orgoglio e una grande soddisfazione. E la soddisfazione è tanto maggiore quando ci accorgiamo che la classe politica, spesso additata anche a ragione di eccessiva conflittualità, dimostra, come nel caso della Camera, di saper parlare con una voce sola e di saper approvare all'unanimità un provvedimento che la società civile reclamava, e attendeva, da parecchio tempo.

Lo scorso anno, infatti, il Parlamento ha incontrato associazioni, esperti e vittime di violenza domestica, che ci hanno fatto aprire gli occhi su un fenomeno molto particolare e, purtroppo, in forte crescita negli ultimi anni nel nostro Paese, quello delle vittime collaterali dell'omicidio domestico.

Vittime collaterali... oppure orfani particolari domestici, secondari... sono tante le dizioni, i modi di dire, le circonlocuzioni utilizzate per definire una categoria sociale, quella di ragazzi e ragazze, bambini e bambine oggi diventati uomini e donne, cui la vita ha destinato una sorte doppiamente crudele: veder morire un genitore per mano dell'altro genitore. Perdere il primo per sempre, piangendone la morte; e perdere il secondo, per tramite della giustizia, restando soli a domandarsi il perché di un gesto tanto disumano.

Storie di dolore, di paure, di ansie, affrontate senza il supporto di una famiglia che si è sgretolata, ed è scomparsa, per colpa di un terribile atto di violenza generatosi al suo interno, e che rischia di causare, in queste vittime innocenti, conseguenze psicologiche devastanti.

Secondo gli ultimi studi, sui quali si sono basati i lavori del Parlamento, a partire dal 2000 sono oltre 1600 i figli di questi drammi familiari, che improvvisamente si ritrovano a dover fare i conti non solo con il dolore, ma anche con le difficoltà di ritrovarsi senza una famiglia, senza il sostegno delle istituzioni, sia economico che socio-assistenziale. Vittime due volte, testimoni diretti o indiretti della morte di uno o di entrambi i genitori e soggetti alla perdita di ogni riferimento familiare o affettivo. Se minorenni, infatti, quando non vi sono dei nonni a potersi prendere cura di loro, essi si ritrovano

improvvisamente alle prese con gli ostacoli burocratici di adozioni e case famiglia. Se maggiorenni, invece, rischiano sorte ben peggiore, mancando del tutto un sostegno psicologico o economico da parte dello Stato.

Il trauma di vedere la propria famiglia distrutta dall'interno è devastante. In Italia, negli ultimi anni, abbiamo parlato tanto di femminicidio, e altrettanto abbiamo fatto, introducendo una legge che è oggi all'avanguardia nella tutela delle donne. Negli ultimi dieci anni, dal 2006 al 2016, sono state assassinate 1.740 donne, di cui 1.251, il 72 per cento dei casi, vittime di contesti familiari: 846 uccise all'interno della coppia, 224 per mano di un ex compagno. Mentre secondo i dati ISTAT, nel 15 per cento dei casi la vittima di crimine domestico è l'uomo.

Quindi oggi, senza limitarci alla difesa, seppur importante, di genere, siamo qui per proteggere e difendere la famiglia e le mura domestiche, ove sempre più spesso, per ragioni note e non note, sono sempre più frequenti i casi di violenza.

Noi, come Stato e come rappresentanti delle istituzioni, dobbiamo offrire a queste vittime innocenti, rimaste senza punti di riferimento, un sostegno, una barriera protettiva, un percorso a livello terapeutico, socioeconomico e giuridico, per consentirgli di affrontare, con il minor disagio possibile, la nuova, triste situazione nella quale improvvisamente si trovano catapultati. Con il disegno di legge che ci troviamo oggi ad approvare, aggiorniamo il nostro quadro giuridico e finalmente introduciamo delle regole e dei miglioramenti, che equiparano questi orfani speciali ad altre categorie che lo Stato già protegge, come ad esempio le vittime di mafia o del terrorismo.

Come sempre, nella nostra attività legislativa, ci troviamo ad affrontare difficoltà e ostacoli di ogni genere. Se devo essere sincera non ho gradito, ad esempio, nonostante l'approvazione all'unanimità avvenuta alla Camera dei Deputati, la frenata imposta da alcuni colleghi senatori che, pur nell'esercitare un loro diritto, rischiano di rallentare l'*iter* di approvazione della legge. Né ci rassicura la continua ricerca di risorse che, tra Commissione Bilancio, Ragioneria dello Stato, Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti, rischia di veder svuotate le principali previsioni di sostegno economico inserite nel provvedimento. Questa legge, infatti, per funzionare, deve essere accompagnata da fondi adeguati e perciò mi appello al Governo affinché comprenda quanto siano importati dei finanziamenti certi, e consistenti, per fornire il necessario supporto alla categoria cui questo provvedimento è rivolto.

Consegnerò il testo ma voglio ricordare le tante novità positive che questa legge vuole introdurre, già ricordate in quest'Aula: penso anzitutto all'introduzione del gratuito patrocinio e dell'assistenza legale a spese dello Stato, sia per il processo penale che civile, a prescindere dal reddito.

Penso all'annullamento del diritto alla pensione di reversibilità per il colpevole di uxoricidio, una situazione paradossale e odiosa, oppure alle modifiche al diritto al godimento dell'eredità e all'introduzione dell'indegnità a succedere, a tutela dei figli delle vittime.

Penso al congelamento dei beni di chi ha commesso il delitto e all'obbligo in sede penale per il giudice di riconoscere ai figli della vittima il 50 per cento del risarcimento presunto già con la sentenza di primo grado.

Mi auguro, poi, che non solo lo Stato ma anche le Regioni e le Autonomie locali possano, come previsto dal provvedimento, promuovere e organizzare puntuali ed efficaci forme di assistenza delle vittime, servizi informativi, assistenziali e di consulenza e che possano predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per le vittime, anche grazie ai fondi di cui ho accennato prima.

Preferisco non entrare nel merito dell'innalzamento delle pene fino all'ergastolo, ora previsto anche per chi si macchia dell'omicidio del coniuge e all'interno di unioni civili e rapporti di convivenza, poiché nel nostro Paese il dibattito sull'ergastolo e sul fine rieducativo delle pene è fermo da troppo tempo. Mi limito però a segnalare che forse la differenza di pena tra l'uccisione di un genitore e di un coniuge era un retaggio del delitto di onore ed è un bene, quantomeno, che si sia giunti ad un'equiparazione della pena prevista per tutti i delitti che avvengono all'interno del nucleo familiare.

E allora, come anticipato all'inizio del mio intervento, è con grande soddisfazione e orgoglio che

plaudo ai lavori del Parlamento, per aver deciso di intervenire, in modo omogeneo e duraturo, per sostenere queste giovani vittime, non soltanto a livello economico, ma anche con misure dì sostegno psicologico, per affrontare con maggiori strumenti il percorso di riabilitazione e di uscita dal trauma, che si trovano costretti ad affrontare.

Non riusciremo mai a riconoscere la gravità delle conseguenze di questi crimini, ma oggi mettiamo un importante tassello per costruire una società più giusta e più vicina ai deboli e ai meno fortunati.

Testo integrale della relazione orale della senatrice De Biasi sul disegno di legge n. 1324-B

La 12a Commissione, che mi onoro di presiedere, mi ha incaricato di riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione, senza modifiche, del disegno di legge in esame. Nel prosieguo dell'esposizione riferirò dunque sul provvedimento quale risultante dopo la lettura della Camera, evidenziando le modificazioni apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, anche ai fini dell'introduzione di uno specifico riferimento alla medicina di genere nonché - come aggiunto dalla Camera - all'età pediatrica.

Durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento sono state inserite diverse modificazioni puntuali ai principii e criteri direttivi della delega suddetta e inoltre, nella medesima materia, sono state introdotte alcune norme in via diretta (anziché in forma di principi e criteri direttivi di delega) con il successivo articolo 2 (inserito dalla Camera).

Le norme di cui all'articolo 2 concernono: i comitati etici, il centro di coordinamento dei medesimi comitati - istituito dal medesimo articolo -, la tariffa a carico del promotore della sperimentazione; il contenuto minimo del contratto tra il promotore ed il centro clinico di ricerca.

L'articolo 3, del pari inserito dalla Camera, reca disposizioni concernenti la medicina di genere.

L'articolo 2 del testo approvato dal Senato in prima lettura - che recava procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - è stato soppresso dalla Camera, in base alla considerazione che nel frattempo è stato definito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, un nuovo quadro complessivo dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

L'articolo 4 reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, in parte modificata durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Una norma inserita dalla Camera (lettera *d)* del comma 9) prevede che, nel caso in cui il numero degli iscritti ad uno degli albi (di cui al comma 9) sia superiore a 50.000 unità, il rappresentante legale dell'albo possa richiedere al Ministero della salute l'istituzione (secondo la procedura ivi stabilita) di un nuovo ordine, che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta.

Inoltre, la Camera ha apportato all'articolo in esame alcune ulteriori modifiche ed integrazioni specifiche, tra le quali quelle relative: alla procedura ed ai presupposti (comma 1, capoverso articolo 1, comma 1) per l'eventuale accorpamento territoriale degli ordini - anche su scala regionale o interregionale, come specificato sempre dalla Camera -; all'introduzione di una norma (capoverso articolo 1, comma 2) che consente al Ministero della salute di disporre, secondo la procedura ivi stabilita, il ricorso, per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, a forme di avvalimento degli ordini o di associazione tra i medesimi; alle specificazioni che gli ordini e le relative Federazioni nazionali non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale e che la vigilanza dei medesimi sugli iscritti tiene conto degli obblighi a carico di questi ultimi, derivanti dalla normativa nazionale e regionale e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro (capoverso articolo 1, comma 3, lettere *e)* ed *1)*); alla disciplina della composizione,, elezione e costituzione degli organi degli ordini territoriali e delle Federazioni nazionali (disciplina di cui ai capoversi articoli 2 e 8 e di cui al successivo comma 5, lettera *a)*, del presente articolo 4); alla specificazione che l'eventuale diversificazione della misura della tassa annuale a carico degli iscritti all'ordine tenga conto delle condizioni economiche e lavorative degli stessi (capoverso articolo 3, comma 1, lettera *g)*); ad alcune riformulazioni della disciplina sullo scioglimento degli organi degli ordini e degli organi delle Federazioni nazionali (disciplina di cui al capoverso articolo 4 e al capoverso articolo 8, comma 20) e

della disciplina sul codice deontologico (di cui al capoverso articolo 7, comma 3); alla prescrizione che le sanzioni disciplinari contemplate dai futuri regolamenti attuativi siano opportunamente graduate (comma 5, lettera *f)*, del presente articolo 4).

L'articolo 5 inserito dalla Camera, anzitutto richiama e conferma le norme già vigenti che prevedono l'istituzione, all'interno del Servizio nazionale, dell'area delle professioni sociosanitarie - con riferimento sia alle figure professionali di livello non dirigenziale sia a quelle di livello dirigenziale - (comma 1); a tale area sono ricondotti i profili professionali attualmente esistenti, di cui al comma 5 (operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale), fermo restando che essi afferiscono agli ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti. In secondo luogo, si demanda ad uno o più accordi, conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'individuazione di nuovi profili professionali sociosanitari, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3. Il successivo comma 4 definisce le procedure per la definizione della disciplina sul riconoscimento dei titoli equipollenti per i nuovi profili suddetti nonché dell'ordinamento didattico per i profili professionali sociosanitari.

L'articolo 6, inserito dalla Camera, modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie.

Le modifiche sono le seguenti: si prevede che una proposta in merito possa essere presentata anche dalle associazioni professionali rappresentative dei soggetti interessati, mediante invio di istanza motivata al Ministero della salute (comma 1, capoverso 1), ferma restando la procedura successiva; quest'ultima (capoverso 2) resta immutata, ad eccezione della fase del parere tecnico-scientifico, il quale viene demandato direttamente al Consiglio superiore di sanità - anziché, come nella disciplina vigente, ad apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio medesimo e di volta in volta nominate dal Ministero della salute -; si specifica che i provvedimenti istitutivi devono disciplinare anche i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e quelli per il riconoscimento dei titoli equipollenti (capoverso 3); riguardo alla procedura per l'emanazione dei decreti ministeriali relativi agli ordinamenti didattici universitari per le nuove professioni in oggetto, si prevede il previo parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità (capoverso 3 citato). Resta fermo il principio secondo cui l'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione (ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, articolo richiamato dal capoverso 1 della novella in esame).

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle professioni sanitarie, siano individuate le professioni dell'osteopatia e del chiropratico e che le medesime siano istituite secondo la procedura (relativa all'istituzione di nuove professioni sanitarie) posta dalla novella di cui al precedente articolo 6 e siano disciplinate secondo le medesime procedure contemplate da quest'ultima (procedure per le quali il comma 2 del presente articolo 7 pone termini temporali specifici, con riferimento alle due professioni in oggetto). La Camera ha in tali termini modificato il testo approvato dal Senato in prima lettura, nel quale (articoli 4 e 5) si stabiliva in via diretta l'istituzione delle due professioni sanitarie in esame - con la previsione di alcuni provvedimenti attuativi - e si introduceva per la professione di osteopata un relativo albo e per la professione di chiropratico un registro.

Gli articoli da 8 a 10 - concernenti le professioni di chimico, di fisico, di biologo, di psicologo, nonché l'istituzione di un elenco degli ingegneri biomedici e clinici - non sono stati modificati dalla Camera.

L'articolo 11 inserito dalla Camera, reca al comma 1 alcune novelle alla legge 8 marzo 2017, n. 24, mentre il comma 2 reca una norma di abrogazione esplicita, in considerazione della disciplina già introdotta dalla stessa legge n. 24.

La novella di cui alla lettera *a)* del comma 1 sopprime la fase della proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida nell'ambito della procedura di riordino dei compiti e delle funzioni del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) nel settore diagnostico e terapeutico.

Le novelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)* recano alcune precisazioni (correggendo errori materiali) nella formulazione letterale delle norme sui limiti quantitativi della responsabilità civile o

amministrativa degli esercenti una professione sanitaria.
La novella di cui alla lettera *d)* eleva da dieci a quarantacinque giorni il termine per la comunicazione all'esercente una professione sanitaria, da parte della struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) e dell'impresa di assicurazione, circa l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato o l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato. Si ricorda che, nella prima fattispecie, il termine decorre dalla ricezione della notifica dell'arto introduttivo del giudizio.
La novella di cui alla lettera *e)* inserisce tra le funzioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 14 della citata legge n. 24 quella di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgano la propria attività in regime libero-professionale.
Il comma dell'articolo 12 è stato riformulato per intero dalla Camera, in sostituzione dei commi 1 e 2 del testo approvato dal Senato in prima lettura. Le norme in oggetto concernono il reato di esercizio abusivo di una professione.
Nella nuova formulazione si elevano (capoverso articolo 348, primo comma), per la fattispecie generale di esercizio abusivo di una professione (anche non sanitaria) per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, le sanzioni penali, stabilendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro (mentre la disciplina vigente commina la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro). Il testo approvato dal Senato in prima lettura prevedeva invece (articolo 9, comma 1) l'elevamento (da un terzo alla metà) delle pene per la sola ipotesi in cui l'esercizio abusivo riguardasse una professione sanitaria.
Si introducono inoltre pene specifiche (più elevate) nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto ovvero abbia diretto l'attività delle persone che siano concorse nel reato medesimo (capoverso articolo 348, terzo comma). Tali pene consistono nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da 15.000 a 75.000 euro.
Si individua quindi una circostanza aggravante nella "direzione" delle persone, mentre per le ipotesi di promozione ed organizzazione delle persone resterebbe l'aggravante generale di cui all'articolo 112 del codice penale.
Si prevede infine che la condanna (per le fattispecie suddette, di cui al capoverso articolo 348, primo e terzo comma, della presente novella) comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che abbia commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o registro, ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata (capoverso articolo 348, secondo comma). La confisca obbligatoria dei beni suddetti era prevista anche dal testo approvato dal Senato in prima lettura (articolo 9, comma 2), con esclusivo riferimento all'ipotesi di esercizio abusivo di una professione sanitaria.
I commi 2 e 3 dell'articolo 12 sono stati inseriti dalla Camera.
Essi introducono la qualificazione di circostanza aggravante (con pene specifiche più elevate) per i casi in cui i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime, siano stati commessi nell'esercizio abusivo di una professione (per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato) o di un'arte sanitaria. Le novelle in esame riguardano i casi di esercizio abusivo anche delle professioni diverse da quelle sanitarie.
Il comma 4, sul quale si è soffermata problematicamente la Commissione giustizia nel proprio parere (è stata rilevata la mancanza di una disciplina transitoria), è stato inserito dalla Camera. Esso esclude dall'ambito penale, prevedendo invece per esse una sanzione amministrativa pecuniaria, alcune ipotesi specifiche di detenzione in farmacia di medicinali scaduti, guasti o imperfetti. L'esclusione riguarda i casi in cui risulti, in relazione alla modesta quantità di tali medicinali, alle modalità di conservazione e all'ammontare complessivo delle riserve, che si possa concretamente escludere la destinazione al commercio degli stessi. I limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria così introdotta sono pari, rispettivamente, a 1.500 e a 3.000 euro.
Il comma 5 è stato inserito dalla Camera. Esso eleva i limiti minimi e massimi della sanzione

amministrativa pecuniaria per i casi di esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie da parte di soggetti non in possesso della relativa licenza o abilitazione.

Il comma 6 è stato anch'esso inserito dalla Camera. Esso modifica la disciplina sui casi di esercizio dell'attività di mediatore da parte di soggetti non iscritti negli appositi ruoli. La norma vigente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (oltre all'obbligo di restituzione delle provvigioni percepite dalle parti contraenti), ma riconduce al delitto di esercizio abusivo di professione, nonché agli effetti di cui all'articolo 2231 del codice civile, i casi in cui si commetta l'illecito dopo essere incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa suddetta. La novella di cui al comma 6 riduce tale soglia, prevedendo i suddetti effetti penali e civili per tutti i casi successivi ad una prima sanzione amministrativa.

I commi 7 e 8, relativi, rispettivamente, alla destinazione dei beni immobili confiscati per i casi di esercizio abusivo di una professione sanitaria ed alla disciplina in materia di professioni non organizzate, non sono stati modificati dalla Camera.

L'articolo 13, concernente il commercio di sostante dopanti, non è stato modificato dalla Camera.

L'articolo 14 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali ovvero, come aggiunto dalla Camera, presso strutture socioeducative. La Camera ha esplicitato che le strutture in oggetto sono sia quelle pubbliche sia quelle private.

Il comma 1, dell'articolo 15, relativo all'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale, non è stato modificato dalla Camera.

Il comma 2 è stato inserito dalla Camera. Esso prevede che gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi), in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possano essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore ai due anni. Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione degli specifici requisiti di professionalità dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento delle iniziative in oggetto, nonché dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso.

Il comma 3 reca, con riferimento ai commi 1 e 2, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica - clausole di cui la Camera ha operato una riformulazione -.

L'articolo 13 del testo approvato dal Senato in prima lettura - che recava una modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie - è stato soppresso dalla Camera.

L'articolo 16, inserito dalla Camera, concerne la disciplina del punteggio massimo dei titoli relativi all'esercizio professionale, nell'ambito dei concorsi per assegnazioni di sedi farmaceutiche. Si specifica che il valore massimo di tale punteggio - pari a 7 punti, per ciascun commissario - è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione (pari al 40 per cento del medesimo punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale) prevista per i farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori.

Infine, all'articolo 17, relativo alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, e l'articolo 18, recante norme di coordinamento con riguardo alle competenze legislative delle Regioni a Statuto ordinario, di quelle a statuto Speciale e delle Province autonome, non sono stati modificati dalla Camera.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2801:
sulla votazione finale, la senatrice De Pietro avrebbe voluto non partecipare al voto.
Disegno di legge n. 2740:
sull'articolo 26, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 2719:
sulla votazione finale, i senatori Amidei e Bocchino avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Broglia, Calderoli, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Chiti, Della Vedova, De Poli, Gentile, Gualdani, Latorre, Manassero, Mangili, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rubbia, Sibilia, Stefani, Stucchi, Valentini, Vicari e Volpi.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario *(dalle ore 10.30)*.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Buemi ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP,UV,PATT,UPT)-PSI-MAIE.
Il Presidente del Gruppo Per le Autonomie (SVP,UV,PATT,UPT)-PSI-MAIE ha accettato tale adesione.
Conseguentemente la componente "Federazione dei Verdi" all'interno del Gruppo Misto cessa di esistere.
I senatori Riccardo Conti, Antonio De Poli, Giuseppe Esposito e Giuseppe Ruvolo hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà.
Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.
Conseguentemente la componente "UDC" all'interno del Gruppo Misto cessa di esistere.
La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la senatrice Bencini cessa di far parte della componente "Italia dei valori" all'interno del Gruppo Misto.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Zin;
3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Zin;
4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Buemi, in qualità di sostituto del senatore Nencini, membro del Governo; cessa di farne parte il senatore Fausto Guilherme Longo, in qualità di sostituto del senatore Nencini, membro del Governo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 15 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 13 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012" (n. COM (2016) 850 definitivo), sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento" (n. COM (2016) 851 definitivo), sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/C" (n. COM (2016) 852 definitivo), sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza" (n. COM (2016) 853 definitivo), sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale" (n. COM (2016) 854 definitivo) e sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365" (n. COM (2016) 856 definitivo) (Doc. XVIII, n. 227).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 13 dicembre 2017, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2018.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1148).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni:

dalla senatrice Filippin, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (Doc. IV, n. 17-A);

dalla senatrice Filippin, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (Doc. IV, n. 18-A).

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è stata presentata la seguente relazione:

dal senatore Alicata, sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Esposito (Doc. IV-*ter*, n. 14-A).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Petris Loredana, Bocchino Fabrizio

Delega al Governo per la disciplina delle monete complementari locali (3002)

(presentato in data 19/12/2017)

Disegni di Legge, nuova assegnazione

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

in sede deliberante

Sen. Vaccari Stefano ed altri

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (1451)

previ pareri delle Commissioni 1 ª (Affari Costituzionali), 5 ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione

parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori pubblici)
(assegnato in data 21/12/2017)
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
in sede deliberante
Sen. Consiglio Nunziante
Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili (2462)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori pubblici)
(assegnato in data 21/12/2017)
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
in sede deliberante
Dep. Decaro Antonio ed altri
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2977)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2305 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.73, C.111, C.2566, C.2827, C.3166)
Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori pubblici)
(assegnato in data 21/12/2017)

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 dicembre 2017, ha inviato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2018, aggiornato a novembre 2017.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1149).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente nell'anno 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc.* LII, n. 5).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo semestre 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. LXXI, n. 8).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al secondo semestre 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. LXXI, n. 9).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, per l'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. LXXXI, n. 5).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. CLXXII, n. 5).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 12 dicembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina della professoressa Sonia Ferrari a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila (n. 95).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 14 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione n. 2017/2124, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificata l'8 dicembre 2017 - sulla non corretta applicazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare".

La predetta documentazione è stata trasmessa alla 8a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 173).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 15 dicembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ Società a responsabilità limitata per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 589);

della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azioni (MEFOP S.p.A.) per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 590);

della Fondazione Casa Buonarroti per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 591).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 20 dicembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (COM (2017) 769 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 10a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 1° febbraio 2018.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 10a Commissione permanente entro il 25 gennaio 2018.

La Commissione europea, in data 20 dicembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la

proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione l'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima (COM (2017) 783 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 1° febbraio 2018.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6a Commissione entro il 25 gennaio 2018.

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), trasmissione di documenti

Il Segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha inviato, in data 21 settembre 2017, i testi della Dichiarazione finale di Minsk, approvate nel corso della 26a Sessione annuale, svoltasi a Minsk il 9 luglio 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

risoluzione della Prima Commissione: affari politici e sicurezza (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 77). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione della Seconda Commissione: affari economici, scienza, tecnologia e ambiente (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 78). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 13a Commissione permanente;

risoluzione della Terza Commissione: democrazia, diritti umani e questioni umanitarie (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 79). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

risoluzione sull'azione a favore di una gestione coerente, condivisa e responsabile dei flussi di migranti e di rifugiati (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 80). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione sulle migrazioni (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 81). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione sulla promozione della mediazione non sessista e attenta alle specificità di genere (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 82). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione sul ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale in Ucraina (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 83). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento del ruolo dell'OSCE nella lotta al terrorismo (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 84). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento della sicurezza energetica nella regione dell'OSCE (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 85). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente;

risoluzione sulla definizione di misure legislative, normative e amministrative tempestive ed efficaci per rispondere alla comparsa di nuove sostanze psicoattive (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 86). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente;

risoluzione sull'acqua potabile: promuovere la cooperazione per tutelare una risorsa limitata che risente dei cambiamenti climatici (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 87). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente;

risoluzione sull'osservazione delle nuove tecnologie di voto (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 88). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente;
risoluzione sulla prevenzione dello sfruttamento sessuale dei bambini online grazie ai progressi della tecnologia (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 89). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente;
risoluzione sull'abolizione della pena capitale (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 90). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente;
risoluzione sul multiculturalismo - Il ruolo dei valori culturali nello sviluppo della democrazia nel contesto della globalizzazione (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 91). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;
risoluzione sull'inaccettabilità della discriminazione e dell'intolleranza nei confronti di cristiani, musulmani e seguaci di altre religioni (*Doc*. XII-*quinquies*, n. 92). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Mussini e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04164 del senatore Maurizio Romani e della senatrice Bencini.
Il senatore Berger ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04165 della senatrice Bisinella ed altri.
Il senatore Astorre ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04168 della senatrice Bisinella ed altri.
I senatori Molinari, Bignami, Bencin e Bellot hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04169 del senatore Vacciano ed altri.
I senatori Lucidi, Buccarella, Cappelletti e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08711 della senatrice Catalfo ed altri.
La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08770 del senatore Puglia ed altri.
Il senatore Castaldi e la senatrice Nugnes hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08779 della senatrice Moronese ed altri.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta alle interroganti:
in termini di presenza sul territorio di *slot machine*, il nostro Paese vanta un triste primato europeo, con la presenza di un apparecchio ogni 143 abitanti, una cifra ben distante da quelle di Spagna e Francia;
i diversi settori del gioco d'azzardo, nel solo 2016, hanno garantito una raccolta di 96 miliardi di euro;
la geografia del fenomeno, come recentemente confermato da alcune importanti inchieste, vede la Regione Veneto al terzo posto in quanto a numero di apparecchi e raccolta, dietro a Lombardia e Lazio. In Veneto i giocatori problematici sono 32.500 e i potenziali malati di gioco patologico sono stimabili tra i 3.200 e i 3.700;
in ambito regionale la provincia che, subito dopo quella di Rovigo, risente maggiormente dei devastanti effetti del gioco d'azzardo è quella di Belluno, con 1728 euro a testa giocati in *slot machine* . Nella stessa provincia, nel 2016 si è giocato d'azzardo per 267.379.596 euro. La spesa delle famiglie bellunesi è stata di 2.840 euro (236 mensili), 1.299 quella *pro capite*. In *slot* sono stati letteralmente bruciati 102 milioni di euro, 71,2 milioni in VLT e 27 milioni *on line*;
il movimento Fare con Tosi! è molto attivo anche a livello regionale nella ricerca di soluzioni a quella che è da considerarsi, senza alcun dubbio, una delle emergenze del nostro tempo, in molti casi conseguenza di disagio sociale. Poche settimane fa è stata depositata in Consiglio regionale una proposta di legge incentrata sull'importanza delle azioni preventive come la formazione e

l'informazione dei cittadini più giovani e quindi più esposti al rischio;
nelle intenzioni del Governo il gioco d'azzardo e le patologie ad esso collegate sono da contrastare e combattere. Negli ultimi anni gli sforzi in tal senso si sono in effetti moltiplicati, segno di una non più procrastinabile presa di coscienza della pericolosità del fenomeno;
in un simile contesto appare pertanto incomprensibile, tra le altre cose, l'approvazione di un emendamento, in sede di esame della legge di bilancio alla Camera, che proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non potranno più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi noti come *new slot*;
ad avviso delle interroganti la problematica necessita di sforzi ulteriori e ben più incisivi, che tengano in maggiore considerazione la salute dei soggetti patologicamente coinvolti e delle loro famiglie,
si chiede di sapere:
quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di combattere concretamente il gioco d'azzardo legato alle *slot machine* e fornire ai soggetti maggiormente esposti mezzi adeguati in termine di formazione, informazione e rischi del gioco;
in che modo intenda sostenere e incentivare l'operato di centri e associazioni, che combattono e cercano di arginare il gioco d'azzardo patologico, specie nelle regioni del nostro Paese maggiormente interessate dal fenomeno, come il Veneto e la provincia di Belluno, in particolare.
(3-04171)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'ANNA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta plenaria pomeridiana del 23 luglio 2014, ha deliberato il richiamo nel ruolo organico della magistratura del dottor Nicolò Marino e la destinazione del medesimo al Tribunale di Roma con funzioni di giudice (posto vacante e non pubblicato);
lo stesso magistrato è stato, fino al 13 aprile 2014, assessore ai servizi di pubblica utilità nella Giunta della Regione Sicilia;
il magistrato, mentre era assessore, si è candidato al Senato nel 2013, risultando non eletto con la lista "Megafono" di Crocetta;
egli era già stato candidato alle elezioni europee del 2004, non risultando eletto ed in tutte e due i casi si è candidato in luoghi in cui esercitava la funzione di magistrato presso la Procura distrettuale e in cui, dopo le elezioni europee, è ritornato ad esercitare la funzione inquirente;
secondo quanto denunciato con l'atto di sindacato ispettivo (4-03887) dell'on. Rotondi in data 18 settembre 2002, a cui a tutt'oggi non è stata data risposta, il citato magistrato si sarebbe reso autore di comportamenti gravi per un magistrato, nell'ambito del procedimento relativo all'infame omicidio del brigadiere della polizia penitenziaria, Luigi Bodenza, procedimento nel quale si è registrata l'avocazione del procedimento penale n. 94/99 N.R presso il Tribunale di Catania, avocazione che si è resa necessaria a seguito dell'inerzia, protrattasi per oltre 5 anni, del sostituto procuratore Nicolò Marino, titolare dell'indagine, che ha arrecato grave nocumento ai familiari della parte offesa e della Polizia penitenziaria tutta;
Nicolò Marino, magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma (incarico - giudice Sezione civile), in atto risulta assegnato in applicazione extra distrettuale al Tribunale di Reggio Calabria, ruolo da ultimo prorogato per un ulteriore periodo di 6 mesi a decorrere dall'11 ottobre 2017 (Bollettino del Ministero della giustizia 22/2017 - pag. 14);
nel Tribunale di Reggio Calabria, il citato magistrato risulta giudice in applicazione alla Sezione penale GIP-GUP;
per la campagna elettorale del 2013, Nicolò Marino si sarebbe fatto finanziare da un imprenditore, Concetto Bosco, già oggetto di indagine, "Secondo l'accusa la società avrebbe fraudolentemente percepito, nell'ambito del Patto territoriale delle Aci, contributi e agevolazioni pubbliche di oltre 4,5 milioni di euro erogati dal Ministero delle Attività Produttive" come riportato dal giornale "lasicilia" dell'11 luglio 2015;
il citato imprenditore Concetto Bosco è stato altresì tratto in arresto per fatti corruttivi nell'ambito

dell'operazione "Dama nera" della Procura di Roma;
la circostanza relativa al finanziamento della campagna elettorale del magistrato Nicolò Marino si legge a pag. 21 del mensile "S - LIVESICILIA", nel quale si riporta la relativa circostanza non smentita dal magistrato;
il giorno prima della revoca del mandato assessoriale, come si legge nel decreto del Presidente della Regione Sicilia del 14 aprile 2014, sul conto dello stesso magistrato (che è stato revocato dalle funzioni di assessore) sono comparsi su più giornali notizie circa il tenore di vita dello stesso, nonché allusioni a sfondo massonico, circostanze tutte non smentite;
con riferimento al tenore di vita del medesimo, si rileva che lo stesso disporrebbe di un parco auto e moto di tutto riguardo: una Ferrari gialla, una Porche, una Fiat Uno Abarth, una moto, nonché una casa-fronte mare- in via De Gasperi a Catania (una delle vie della città dove gli immobili sono tra i più costosi);
lo stipendio nel tempo erogato al citato magistrato non consentirebbe, oggettivamente, tale tenore di vita;
sulla stampa è stato altresì rilevato ("ilmoderatore" del 14 aprile 2014) che "un mafioso-massone intercettato telefonicamente, parlando con altro interlocutore suo sodale, si riferiva a Marino ricordando che anche lui era e quindi andava difeso. Che volesse dire massone? Marino non ha mai sporto denuncia contro quei mafiosi che dicevano di doverlo difendere perché appunto lui come loro era un ";
il magistrato risulterebbe inoltre, mentre era assessore, in rapporti fiduciari con l'avvocato W. Virga, imputato in procedimenti per gravi reati (si tratta del figlio del magistrato T. Virga, già componente del CSM, anch'esso sotto processo nell'ambito del grave scandalo dei beni confiscati);
il citato rapporto fiduciario tra Marino e l'avvocato W. Virga sarebbe consistito, tra l'altro, nella nomina diretta e senza alcuna procedura, del medesimo quale segretario di commissione aggiudicatrice di appalti milionari nel settore delle opere relative a discariche per oltre 100 milioni;
le gare, di cui si è occupato il W. Virga, sarebbero state definite scandalose dalla Commissione Ecomafia (Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essa correlate), con la relazione dello scorso 19 luglio 2016, che, a pag 55 e 56, scrive "si sono svolte in deroga all'obbligo di farle celebrare all'Urega (…) e sono state aggiudicate da commissioni composte anche da soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Va dato altresì atto che tra le imprese che si sono aggiudicati i lavori della gara in deroga per Bellolampo, indetta nel 2013, vi è anche la Sogeri spa le cui quote sociali sono state sequestrate nell'ambito dell'operazione "mafia capitale" anche per la gara di Bellolampo";
alle gare milionarie in deroga avrebbe partecipato la società TECNIS, riconducibile all'imprenditore Concetto Bosco, che avrebbe finanziato la campagna elettorale di Marino candidato al Senato nel 2013;
il magistrato ha denunciato a mezzo stampa (mentre è in servizio quale giudice per le indagini preliminari a Reggio Calabria) condotte anomale attribuite ad altra autorità giudiziaria, ovvero alla Procura della Corte dei conti di Palermo, che indaga lo stesso per i danni milionari arrecati alla pubblica amministrazione;
lo stesso a mezzo stampa ("la Repubblica", edizione di Palermo del 4 dicembre 2017), ha denunciato "metodi che non condivido. (…) ho saputo di essere coinvolto dai giornali. E così non va bene", ed ancora ha denunciato a mezzo stampa il magistrato della Corte dei conti dottor Albo "che (…) sembra cercare solo protagonismo nelle investigazioni contabili. Atteggiandosi a fustigatore di costumi. Il criterio adottato è quello dell'inversione dell'onere della prova: ti accusa e ti invita a dedurre così gli produci tu gli atti che eventualmente gli potranno servire per sostenere l'accusa. Devo amaramente dare ragione al mio difensore che più volte mi ha detto dell'assoluta inutilità di difendersi davanti alla procura della Corte dei conti in questa fase, tanto per questa procura il rinvio a giudizio è sempre automatico";
Marino denuncia che un ramo della magistratura agisce per protagonismo ed ancora dichiara l'assoluta

inutilità di difendersi davanti alla Procura della Corte dei conti;
la gravità di tali dichiarazioni non meritano commento alcuno, se si pensa che il magistrato Marino è in servizio alla Sezione GIP-GUP di Reggio Calabria e in quanto magistrato conosce la gravità e gli effetti delle sue pubbliche denunce: infatti un magistrato in servizio denuncerebbe che alla stampa, a cura di altri magistrati, vengono consegnati provvedimenti giudiziari per denigrare i destinatari dei provvedimenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi delle prerogative ispettive e istruttorie conferitegli dall'ordinamento, per verificare la fondatezza dei fatti esposti nelle premesse.
(4-08783)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:
con sempre maggiore frequenza, nelle città si avverte un problema di degrado e mancato decoro del contesto urbano, in quanto sono tantissime le persone senza fissa dimora, costrette a passare la notte in strada, che utilizzano in modo improprio il territorio, i parchi e le vie;
a Roma tale problema sussiste con particolare gravità e numerosi sono i casi che vengono segnalati e denunciati, anche perché in talune circostanze si verificano episodi spiacevoli causati dai senzatetto, o *clochard* che dir si voglia, che passano il tempo a bere alcolici e disturbare i passanti con pesanti insulti, utilizzando aree pubbliche come bagno a cielo aperto, procurando insopportabili maleodoranze e attingendo dai cassonetti della spazzatura, disperdendone poi il contenuto per strada, fonte di cibo per ratti. Questa presenza crea notevole disagio non solo ai passanti e ai turisti, ma anche ai residenti;
considerato che:
se l'Italia, soprattutto l'universo giovanile, ha accusato perduranti ferite a causa della lunga crisi, Roma è anche in questo 'capitale'. Infatti, la Caritas di Roma, nel suo rapporto sulla povertà nella città, ha riferito che il popolo dei senza dimora, e dunque "in povertà estrema", arriva secondo alcune stime fino a 16.000 persone. Ma la povertà può assumere anche sembianze imprevedibili: forme di vero e proprio 'barbonismo domestico', cioè persone in abbandono totale pur essendo proprietari di una casa";
la povertà a Roma cresce e si è creata anche "una classe di nuovi poveri, nelle periferie e nelle classi sociali meno abbienti, ma pure nella classe media" a causa di servizi pubblici non sufficienti che scaricano sulla famiglia una spesa sociale sempre crescente. Lo denuncia sempre la Caritas di Roma, che evidenzia come la crisi interessi soprattutto gli anziani (uno su tre nella Capitale è a rischio povertà) e i giovani senza lavoro o precari. I cosiddetti "nuovi poveri" sono anche nelle fasce del disagio più marcato: tra le persone che vivono in strada il 45 per cento sono italiani ed il 33,5 per cento possiede un diploma di scuola superiore. Si tratta di "persone che fino a poco tempo fa, si spiega nel Rapporto, seppure in maniera borderline, risultavano inclusi, capaci di condurre un'esistenza economicamente dignitosa e che all'improvviso (la crisi dell'azienda per cui lavoravano, un licenziamento, una mobilità, una malattia gravosa, una separazione) si trovano ai margini";
una così massiccia presenza di *clochard* nella Capitale non rappresenta solo un problema per la sicurezza pubblica, ma evidenzia anche il totale disinteresse, sia dell'amministrazione locale che dello Stato, verso queste persone "sfortunate";
tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato i trattati internazionali e le convenzioni che riconoscono e proteggono esplicitamente il diritto all'abitazione: la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 25), il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (articolo 11), la convenzione sui diritti dell'infanzia (articolo 27), la convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (articoli 14 e 15) e la carta sociale europea, nel testo riveduto (in specie articoli 16, 30 e 31), la convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la più recente carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la cosiddetta Carta di Nizza), che ha acquisito piena efficacia con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
la Corte di cassazione ha stabilito che il «diritto all'abitazione» va annoverato fra i «beni primari collegati alla personalità» che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona e quindi tutelati dall'articolo 2 della Costituzione;

a parere degli interroganti le istituzioni non devono e non possono più voltare le spalle a questa problematica, che invece necessiterebbe di un urgente intervento volto non solo a ridare dignità alle persone, che si trovano in una situazione degrado e di esclusione sociale, ma anche a salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica,

si chiede di sapere:

in che modo si stia gestendo il problema dell'emergenza freddo e dei rischi ad esso connesso per i «senza tetto» della Capitale e se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non ritengano di sensibilizzare il sindaco di Roma soprattutto nella ricorrenza delle festività del Natale, affinché vengano reperiti dei ricoveri, anche utilizzando in emergenza caserme dismesse o altri siti simili, dove possano dormire e mangiare un piatto caldo, così come fanno tante associazioni di volontariato e le chiese;

se ed in che modo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intervenire in maniera rapida e con coraggio per la salvaguardia della città e per la sicurezza delle persone;

quali mirate misure si intendano mettere in atto al fine di ristabilire le garanzie sancite dalla nostra Costituzione e i valori annoverati come diritti fondamentali della persona, quali il diritto all'abitazione.

(4-08784)

D'ADDA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in data 2 febbraio 2007 la trentacinquenne Tamara Monti, addestratrice di delfini del parco oltremare di Riccione, viene aggredita e uccisa con 25 coltellate, di cui alcune al volto, in via Po all'ingresso della sua abitazione, mentre rientrava dal lavoro;

l'omicida, Alessandro Doto, un disoccupato di trentacinque anni e suo vicino di casa, ha dichiarato di aver compiuto tale delitto, perché infastidito dal continuo abbaiare dei cani della Monti;

la motivazione di tale terribile gesto resa da Doto non può a parere dell'interrogante essere accettata, in quanto la Monti e il suo compagno erano in procinto di lasciare l'abitazione di via Po per trasferirsi in una nuova a San Clemente;

rilevato che:

l'omicidio della Monti, come risulta anche dagli atti del processo, è un omicidio di rara ferocia e di violenza inaudita così come si evince anche dall'autopsia da cui risulta che i colpi sono stati inferti al solo scopo di uccidere;

l'omicida al processo ha scelto la formula del rito abbreviato, è stato riconosciuto seminfermo di mente e condannato a 14 anni di carcere e a 3 di manicomio criminale;

il giudice nella condanna ha definito il Doto "un individuo pericoloso e in grado di agire ancora";

considerato che:

tra pochi mesi, a 10 anni dall'omicidio, Doto, dopo 4 anni di carcere e sei di OPG (ospedale psichiatrico giudiziario), usufruendo di una serie di sconti di pena, sarà di nuovo libero;

tale notizia sconvolge e preoccupa tutti, in particolare la famiglia di Tamara Monti, che da anni si batte affinché non vi siano più persone vittime di crimini così violenti;

inoltre, agli stessi famigliari della Monti, non solo non è stato riconosciuto alcun risarcimento da parte dello Stato per la morte di Tamara, ma si sono visti obbligati a pagare la tassa del deposito della sentenza anche per la parte spettante all'assassino, poiché quest'ultimo risulterebbe nullatenente; oltre al dolore della perdita, anche la beffa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

se sia a conoscenza dei percorsi riabilitativi, a cui è stato sottoposto l'omicida durante la sua permanenza in carcere e in OPG, stante l'accertata pericolosità e la possibilità di reiterare atti criminosi;

se non ritenga che la liberazione di un criminale di siffatta portata sia inaccettabile, non solo perché espone a seri rischi la sicurezza dei cittadini, ma anche perché lascerebbe passare un messaggio errato nell'opinione pubblica, considerata la non congruenza della pena effettivamente scontata rispetto all'atto commesso;

se si stia attivando affinché venga garantito l'indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento, stante la mancata adeguatezza della legge 7 luglio 2016 n. 122.
(4-08785)
D'ANNA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
a seguito della chiusura dell'indagine su alcune coop e sull'imprenditore Romeo, si appalesano questioni penali di grande rilevanza, come sostenuto dai pubblici ministeri Paolo Ielo e Mario Palazzi, circa la gara di "Facility Management 4" del valore di 2 miliardi e 692 milioni, in cui le aziende si sarebbero accordate, non solo per il FM4, ma anche per altre gare di appalto, al fine di impedire l'ingresso di nuovi *competitor* nel settore, secondo lo schema di offerta a scacchiera, tali da non realizzare sovrapposizioni competitive sui singoli lotti, con offerte di appoggio, finalizzate ad alterare la media dei punteggi di gara;
per quanto attiene all'ambito della medicina del lavoro in Consip, le stesse identiche strategie sembrano riguardare le società Igeam e Sintesi SpA, che per anni si sono sempre aggiudicate gli appalti, per poi dividerseli;
la società Sintesi SpA sarebbe in rapporti stretti con Romeo e ultimamente la società Sintesi SpA avrebbe vinto gare all'INPS, all'Enel, alle Poste, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e a Consip stessa;
secondo quanto risulta all'interrogante Sintesi SpA avrebbe partecipato alle gare bandite dall'Inps, sebbene sprovvista dei requisiti richiesti dal bando e, dunque, fornendo autocertificazioni mendaci;
la gravità delle azioni poste in essere hanno provocato seri danni al mercato e alle altre aziende *competitor* di quelle aggiudicatarie dei bandi anche più qualificate,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti in premessa e come li valutino;
se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, per bloccare le gare non ancora assegnate, escludendo dalle gare vinte la società Sintesi SpA;
se ritengano di attivare le proprie prerogative ispettive e i propri poteri di vigilanza, al fine di fare emergere eventuali responsabilità collettive o individuali circa tutto l'*iter* di progettazione, partecipazione e aggiudicazione delle gare in questione;
se risulti quante e quali decisioni siano deliberate da INPS, Enel, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Poste italiane e Consip al fine di escludere società così chiacchierate.
(4-08786)
CAMPANELLA, CORSINI, DE PETRIS, BAROZZINO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
secondo gli ultimi dati dell'Ispra, in Italia al 2016 risultano cementificati oltre 23.000 chilometri quadrati (pari alla dimensione di Campania, Molise e Liguria messe insieme), il 7,6 per cento del territorio nazionale;
il consumo di suolo procede a un ritmo di 3 metri quadri al secondo, senza risparmiare aree di grande valore paesaggistico e naturalistico, o di estrema vulnerabilità a rischi ambientali, come alluvioni, frane e terremoti;
il Club de la Mediterranée di Cefalù (Palermo) era noto, nel mondo, per la caratteristica organizzazione a capanne di canna e giunco immerse nello scenario roccioso, ricco di vegetazione rupestre autoctona del promontorio di S. Lucia a Cefalù;
dopo anni, prima di decadenza, poi di chiusura definitiva della struttura, la società Club Med ha deciso di procedere al rinnovo e al rilancio della struttura, ottenendo la concessione per un progetto che, in tutte le occasioni pubbliche in cui è stato esibito, appariva rispettoso dei criteri più attuali dell'architettura/edilizia a basso impatto ambientale e a contenuto dispendio energetico;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
i lavori attualmente in corso, tuttavia, mostrano, da alcune vedute dall'alto, uno scenario del tutto diverso che pare manifestare un processo di cementificazione pesante ed un'irreversibile modificazione

dei luoghi e del pregevole paesaggio naturale preesistente, solo minimamente intaccato dalla precedente struttura ricettiva;
a quanto risulta all'interrogante, sono in corso alcune varianti che porterebbero ad un ampliamento della ricettività prevista e alla realizzazione di corpi accessori di servizio che, verosimilmente, hanno portato quello che doveva essere un intervento di qualificata architettura sostenibile integrata nel paesaggio, alla effettiva generazione di un nuovo ecomostro, anzi ad un'accozzaglia di nuovi ecomostri, che, né il paesaggio costiero di Cefalù, né qualunque altra parte delle coste del Paese sono in condizione di tollerare, in un momento storico e culturale che ne dovrebbe vedere, anzi, l'avvio di una decisiva fase di recupero e almeno, di parziale risarcimento, stante che i danni all'ecosistema e al paesaggio appaiono, in più casi, irreversibili;
a parere dell'interrogante, in una Sicilia aggredita dal cemento degli speculatori e dall'abusivismo, dove esistono decine di manufatti turistici costruiti ed abbandonati a loro stessi, la tutela delle pochissime aree paesaggistiche di pregio rimaste risulta quanto mai prioritaria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze, al fine di verificare che, per il rilascio delle autorizzazioni, siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge e se i criteri per la realizzazione della struttura della società Club Med non si pongano in contrasto con le esigenze di tutela ambientale della macchia mediterranea e delle aree marine connesse;
se intenda adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze, al fine di verificare se l'impatto del processo di cementificazione sia stato effettivamente considerato nella valutazione d'impatto ambientale propedeutica al rilascio della concessione edilizia da parte del Comune e se effettivamente gli uffici comunali e regionali preposti stiano esercitando i doverosi compiti di vigilanza sul cantiere.
(4-08787)
LUCIDI, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA, CASTALDI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" dovrà intervenire con uno o più decreti legislativi volti a modificare la legge fallimentare, riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, e il sistema dei privilegi e delle garanzie;
è stata istituita, con decreto del Ministro della giustizia del 28 gennaio 2015, una commissione di esperti incaricata di valutare la necessità di ulteriori interventi normativi di riordino della disciplina delle procedure concorsuali. La commissione, composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, è presieduta dal dottor Renato Rordorf, presidente della 1ª sezione civile della Corte di cassazione ed è supportata da un comitato scientifico;
fra le linee guida che il Governo dovrà osservare nell'attuazione della suddetta delega, vi sono i risultati dei lavori della "Commissione Rordorf", la quale evidenzia l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio in base alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore";
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
dai quotidiani *on line* "tuttoggi.info" del 18 dicembre 2017 e "umbria24" del 14 dicembre 2017 si evincono le forti preoccupazioni di ordini professionali degli avvocati di Spoleto e Terni, e dei commercialisti, i quali condividono le fortissime preoccupazioni legate al riordino delle sezioni fallimentari dei Tribunali di Spoleto e Terni;
secondo questi ultimi la suddetta soppressione priverebbe il territorio di un'importante competenza giudiziaria, che invece, proprio per la sua rilevanza strategica, deve essere il più possibile vicina alle imprese, specialmente in una fase così delicata per il rilancio dell'economia;
considerato, inoltre, che:
il territorio ternano insiste nell'area di crisi complessa "Terni-Narni-Amelia", istituita proprio a causa delle diffuse difficoltà riscontrate nel tessuto aziendale, che ha coinvolto negli ultimi anni moltissime realtà del territorio; il progetto si prefigge la riconversione e la riqualificazione industriale dell'area di

crisi;
il territorio di Spoleto negli ultimi anni, complice la crisi economica, ha subìto forti sofferenze sotto il profilo dello sviluppo economico, e il tessuto aziendale del territorio ha subìto forti perdite tanto da essere molto discusso l'inserimento di quest'ultima zona nell'area di crisi complessa "Terni-Narni-Amelia";
fra le aziende colpite nel tessuto spoletino vi sono: Alimentitaliani (ex Novelli), IMS (ex Pozzi) e Panetto e Petrelli, le quali comprendono svariate centinaia di lavoratori;
considerato infine che, a parere degli interroganti la soppressione delle sezioni fallimentari di Terni e Spoleto aggraverebbe ulteriormente un'area già fortemente provata dalla crisi e dagli eventi sismici, che hanno interessato lo stesso territorio e le aziende nel corso del 2016,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo, di concerto con la Regione Umbria e gli enti locali interessati, al fine di scongiurare la soppressione della sezione fallimentare del Tribunale di Spoleto e della sezione fallimentare del Tribunale di Terni;
se non intenda rivedere i criteri di specializzazione delle sedi, permettendo il mantenimento delle sezioni attualmente esistenti.
(4-08788)
PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI, GIARRUSSO, DONNO, CASTALDI, CAPPELLETTI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la Jet Airways è una compagnia indiana con sede a Mumbai in India, operante sia nei voli nazionali della federazione indiana, che in quelli internazionali;
la sede principale della compagnia aerea è l'aeroporto Chhatrapati Shivaji di Mumbai. Gli *hub* secondari della Jet Airways si trovano in altri aeroporti indiani, tra cui l'aeroporto Indira Gandhi di Delhi e l'aeroporto Netaji Subhash Chandra Bose di Calcutta; nell'Unione europea la Jet Airways fa scalo all'aeroporto Internazionale di Bruxelles (Zaventem) e all'Heathrow Airport di Londra;
considerato che, risulta agli interroganti:
alcuni piloti dell'aviazione civile di cittadinanza italiana, certuni abilitati alla guida dei velivoli Boeing 737-800, hanno risposto a un annuncio di lavoro della compagnia aerea Jet Airways. Dopo aver superato tutte le selezioni attitudinali predisposte, i suddetti piloti hanno sottoscritto un regolare contratto, il 1° maggio 2007, presso l'agenzia selezionatrice Randhem Aviation in Goteborg (Svezia), che si occupava della selezione dei piloti per conto di Jet Airways. Come previsto dall'*agreement* sottoscritto regolarmente dai piloti italiani, gli stessi hanno dovuto inviare euro 5.000 all'agenzia Randhem Aviation come *bond* di adesione;
nonostante il superamento positivo delle selezioni e il contratto regolarmente stipulato la Jet Airways, dopo numerosi solleciti, affinché ottemperasse al contratto sottoscritto da suddetti piloti, ha inviato in data 27 marzo 2009 una lettera alla DGAC (Directorate general of civil aviation) India, l'ente governativo che certifica le abilitazioni dei piloti indiani, chiedendo di avere riscontro sulla circolare FATA (Foreign aircrew temp auth), dove veniva riportato un limite da parte delle compagnie aeree indiane relativo l'utilizzazione di "expat pilots" (cioè piloti europei o di altri Paesi) su territorio indiano. A seguito di tale comunicazione uno dei piloti assegnatari ha chiesto, senza aver ricevuto risposta, delucidazioni sull'*agreement*, al fine di verificare se lui stesso fosse in forza "FATA rule";
i piloti coinvolti hanno sottoscritto l'accordo e pagato il *bond* previsto dall'*agreement* per dare attuazione al citato contratto, che, tra l'altro, risulta essere stato firmato prima dell'eventuale entrata in vigore della restrizione prevista dalla circolare FATA; la restrizione in questione, sulla base di quanto indicato da Jet Airways, sarebbe entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2008, data posteriore alla loro assunzione;
i suddetti piloti non sono mai entrati in servizio presso la compagnia aerea Jet Airways,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda attivarsi, attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche nella Repubblica dell'India, per fare luce sulla situazione descritta.

(4-08789)
MORONESE, DONNO, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO, MORRA, BUCCARELLA, CASTALDI, NUGNES - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nell'ambito della legislazione contro la mafia le misure riguardanti il sequestro dei beni delle organizzazioni mafiose rivestono una notevolissima importanza perché volte a colpire il patrimonio accumulato illecitamente dalle organizzazioni criminali. Soggetti destinatari dei provvedimenti di sequestro e confisca sono, tra gli altri, gli indiziati di appartenere ad associazione mafiose, coloro che sono dediti abitualmente a traffici delittuosi ovvero che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose;
secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sono 12.480 i beni sottratti alla mafia e restituiti alla collettività. Il patrimonio è costituito da 11.604 immobili e 876 imprese;
il Comune di Pulsano, in Provincia di Taranto, come si evince tra l'altro dall'articolo del quotidiano *on line* "tarantobuonasera" del 20 giugno 2016, dal titolo "Otto colpi di pistola. Nuovo attentato contro il boss", è teatro di una lotta tra *clan* per il controllo del traffico di stupefacenti;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
il Comune di Pulsano risulterebbe destinatario di 9 immobili confiscati alla criminalità organizzata;
con decreto n. 16/99 della Corte d'appello di Lecce è stata disposta nei confronti di Sannino Antonio la confisca della quota di 4/5 del complesso aziendale costituito da terreno in contrada Capparone denominato "Hotel il Girasole" e di un complesso aziendale, denominato "Residence Girasole", situato in contrada Montedarena;
questi due immobili sono destinati a "fini istituzionali" come si evince dal sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
con decreto n. 30245 del 22 agosto 2003 il direttore centrale dell'Agenzia del demanio ha disposto che una quota pari a 4/5 della ditta individuale Sannino Antonio costituita dall'*hotel* Girasole e dal *residence* Girasole venisse conservata al patrimonio indisponibile dello Stato per essere destinata alla vendita;
la Prefettura di Taranto, con nota Prot. 18411/SCGF dell'8 maggio 2017, ha emanato un avviso con il quale intendeva verificare la possibilità di assumere in locazione locali da destinare a nuova sede della stazione Carabinieri di Pulsano. La decorrenza dell'eventuale rapporto contrattuale, della durata di 6 anni eventualmente rinnovabili, era prevista dalla data di stipula del contratto. L'indagine rivestiva soltanto carattere di analisi preliminare finalizzata all'individuazione di uno o più immobili da proporre in locazione;
ad avviso degli interroganti sarebbe importante che tutti gli immobili confiscati fossero destinati ad usi collettivi, anche al fine di realizzare un contenimento delle spese di locazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute a sostenere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti illustrati in premessa e se intenda rendere pubblico l'esito dell'indagine avviata dalla Prefettura di Taranto per l'individuazione dell'immobile da assumere in locazione quale nuova sede della stazione Carabinieri di Pulsano;
se l'immobile denominato *residence* Girasole, sito in contrada Montedarena, destinato a "fini istituzionali", sia stato posto in vendita dal Tribunale di Taranto;
se non ritenga opportuno sollecitare la Prefettura di Taranto, affinché avvii le opportune indagini volte a verificare se tra gli immobili sequestrati alla criminalità organizzata, ricadenti nel territorio del Comune di Pulsano, vi siano immobili idonei ad ospitare la nuova stazione Carabinieri di Pulsano, evitando ulteriori costi di locazione.
(4-08790)
ASTORRE, ANGIONI, PEZZOPANE, D'ADDA, PAGLIARI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in località La Montagnola, nel parco regionale dei Castelli Romani, nel Comune di Monte Compatri, sono presenti due tralicci per impianti radiotelevisivi di altezza pari a circa 35 metri;
in riferimento all'installazione dei due manufatti, posizionati su di un terreno di proprietà del comune, il rapporto tra l'ente e i titolari dei tralicci è regolato da un contratto di affitto del 1° dicembre 1980;
l'art. 2 del medesimo contratto riporta che "la durata del contratto viene stabilita in anni nove, a partire del 1 dicembre 1980 e si intenderà rinnovato tacitamente, salvo disdetta da una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza prevista";
nella delibera di Giunta comunale del Comune di Monte Compatri n. 62 del 5 maggio 2016, l'amministrazione comunale rileva che "la scadenza annuale è fissata al 30 novembre 2016 e che non è intenzione di questa amministrazione procedere ulteriormente a concedere in affitto il terreno stesso";
il Comune di Monte Compatri ha esercitato il diritto di disdetta (nota prot. 11797 del 18 maggio 2016) nei confronti delle società stesse e di tutti gli altri soggetti che fossero succeduti nel frattempo al godimento delle aree oggetto di occupazione;
l'art. 12 del contratto di affitto prevede, inoltre, che, entro i 90 giorni dalla risoluzione del contratto, gli affittuari si impegnano a smantellare le attrezzature installate ed al ripristino dei luoghi allo stato naturale;
l'attribuzione a privati di beni del demanio o del patrimonio indisponibile, qualunque sia la terminologia adottata nella convenzione, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene solo mediante una procedura amministrativa;
le "Attribuzioni dei consigli" sono regolate dall'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
considerato che:
allo stato dei fatti risultano ancora installate tutte le strutture, immobili e tralicci, con le relative apparecchiature;
il procedimento amministrativo del Comune di Monte Compatri, ordinanza di demolizione n. 7 e ripristino dell'originario stato dei luoghi, prot. 20528 dell'8 settembre 2016, in cui si attesta che su uno dei due tralicci di cui è proprietaria la società Sidis Vision SpA si riscontrano antenne e parabole installate, in aggiunta a quelle presenti nella documentazione fotografica allegata all'istanza di condono edilizio n. 842/85;
in data 4 ottobre 2017 è stata inoltrata la richiesta, prot. 22958, all'ufficio patrimonio avente come oggetto: "Notizie in merito all'uso del terreno nel comune di Monte Compatri identificato al Catasto al foglio 25 mappale 76/pp particella 386 sub 1, da parte dei Consiglieri Comunali Francesco Ferri, Serena Gara e Fausto Bassani";
il giorno 29 settembre 2017, con prot. 22578, previa richiesta degli uffici, secondo quanto previsto dal procedimento amministrativo inerente alle possibili opere abusive presenti nei lotti di cui sopra, il Ministero dello sviluppo economico comunicava il numero e il nome delle emittenti che ad oggi risultano operare dalla postazione, tra cui risultano: Radio Maria - Associazione Radio Maria, RAM - Finradio srl, RETE SPORT - Rete Sport Srl, RADIO CRIC CROC - CPS Srl, Radio Onda Libera - TV RADIO Palestrina Srl, Europa 7 - Europa Way Srl;
considerato, inoltre, che:
allo stato dei fatti, oltre alle utenze autorizzate dallo stesso Ministero, risulterebbero agli interroganti altre utenze operanti sui tralicci esistenti e mai autorizzate dall'ente;
l'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio, in data 16 giugno 2017 ha effettuato misure selettive in frequenza del campo elettrico presso l'abitazione del signor W. T. in Via Sirio;
dette misurazioni sono state eseguite a seguito di una richiesta della ASL Roma 6 - prot. 15744 del 1° marzo 2017 e riportano che dal "punto 2" Via Sirio, in Monte Compatri, al lato dell'abitazione del signor T., risulta un campo elettrico totale pari a 10,57 V/m e dal "punto 3", sempre su Via Sirio, in Monte Compatri, l'abitazione del signor T. risulta avere un campo elettrico totale pari a 6,85 V/m;
nella medesima relazione dell'ARPA si riporta testualmente che "i valori ottenuti effettuando l'estrapolazione delle misure in banda stretta nell'arco delle 24 ore, riportati nella sezione risultati, sono

superiori ai valori di attenzione cui all'art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003";
l'ASL, con lettera prot. 59707 del 27 ottobre 2017, richiede al sindaco del Comune di Monte Compatri di conoscere con urgenza, dovendo relazionare al procuratore della Repubblica del Tribunale di Velletri, se la situazione è invariata e quali provvedimenti sono stati intrapresi nei confronti delle società elencate, che non sono ancora in regola con il permesso di costruire;
con ulteriore nota indirizzata al Comune di Monte Compatri, alla Regione Lazio e al Ministero dello sviluppo economico, l'ASL chiede di conoscere quali provvedimenti di competenza siano stati intrapresi nei confronti dei tralicci, sui quali sono installate le antenne responsabili dei superamenti, non in regola con le pratiche edilizie come risulta dalla tabella allegata alla nota prot. 10353 del 4 maggio 2017;
il Ministero, in riferimento all'occupazione dei terreni di proprietà del Comune di Monte Compatri, ha palesato con nota n. 11797 del 18 maggio 2016 di esercitare con diritto di disdetta la concessione dei terreni come da contratto di affitto,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza del fatto che ad oggi sul sito medesimo sono ancora presenti i tralicci con rispettive installazioni e infrastrutture;
se sia a conoscenza del fatto che sui rispettivi tralicci sono presenti numerose utenze abusive;
se, in caso affermativo, non ritenga di porre in essere accertamenti o provvedimenti al fine di relazionare alla Procura della Repubblica di Velletri circa abusi, inadempienze, omissioni sull'autorizzazione del medesimo per l'installazione di emittenti e frequenze presenti sui tralicci;
se sia a conoscenza che dagli stessi tralicci, come da rilevazioni dell'ARPA e come da note della ASL RM6, ci sono frequenze eccedenti il limite massimo consentito per legge;
se sia a conoscenza di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco di Monte Compatri in qualità di autorità sanitaria locale;
se e quali provvedimenti ritenga di sollecitare al fine di tutelare la salute dei cittadini dall'esposizione ai numerosi campi elettromagnetici e, al contempo, salvaguardare il patrimonio naturalistico dell'ente.
(4-08791)
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PAGLINI, MORONESE, BUCCARELLA, DONNO, MARTON, AIROLA, SANTANGELO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
con il D.p.g.r. (Decreto del presidente della Giunta regionale) 1° agosto 2017, n. 754, il presidente della Regione Lombardia ha definitivamente approvato l'accordo di programma (AdP) per la "trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano";
parti dell'accordo sono, oltre al Comune di Milano e alla Regione Lombardia, le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, e la Savills Investment Management SpA, che agisce in nome e per conto di "Olimpia Investment Fund - Fondo Comune di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato";
il programma dell'AdP comprende le ultime aree libere presenti all'interno del tessuto urbano cittadino e rappresenta, per le sue dimensioni (circa un milione e duecentomila metri quadrati), il più importante intervento urbanistico del Paese;
la proprietà delle aree in capo a FS Sistemi Urbani costituisce l'assioma dell'operazione con la quale il Comune consegna a soggetti privati il potere di immaginare e determinare lo sviluppo futuro della città, creando in capo al Gruppo Ferrovie dello Stato una posizione di monopolio dei diritti edificatori, sicché l'intera edificabilità in Milano, ora e per i prossimi 30 anni, verrebbe assorbita da quella correlata agli ex scali ferroviari;
a parere degli interroganti il procedimento seguito, nonché l'oggetto e le finalità degli atti di cui si tratta, portano a escludere, radicalmente, che gli stessi possano essere ricondotti all'istituto dell'AdP, comportante di per sé l'effetto di variante urbanistica semplificata,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire la regia

pubblica dell'intera operazione e il rispetto del regime giuridico dei beni pubblici.
(4-08792)
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PAGLINI, MORONESE, BUCCARELLA, DONNO, MARTON, AIROLA, SANTANGELO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il 3 agosto 2017, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia l'accordo di programma (AdP) per la "trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano";
l'accordo, incentrato sulla "valorizzazione" patrimoniale di alcune aree che risultano strategiche per loro collocazione, trascura clamorosamente l'impatto delle prospettate operazioni immobiliari sul paesaggio urbano e sul disegno della città e dei suoi confini, tanto che alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) non risultano convocate la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano e la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, figure che, a parere degli interroganti, sarebbe stato necessario coinvolgere, in quanto diretti gestori della tutela sul territorio;
il rapporto ambientale della VAS (valutazione ambientale strategica) dell'AdP Scali Ferroviari (doc. n. 9) contiene analisi relative allo stato attuale dell'ambiente e prospettazioni modellistiche degli effetti sull'ambiente dei carichi insediativi previsti dall'AdP stesso e, nonostante diverse omissioni, evidenzia un incremento delle emissioni e stima di conseguenza un peggioramento della qualità dell'aria sia medio sia più marcatamente locale, in particolare nell'area intorno allo scalo Farini;
la dichiarazione di sintesi finale (doc. n. 11, pagg. 17-18), a giudizio degli interroganti, pretende di giustificare genericamente le criticità riconosciute dell'intervento, compreso il peggioramento ambientale, con i vantaggi che si conseguirebbero in altri campi, come ad esempio la dotazione di nuove infrastrutture,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire la salvaguardia degli interessi paesaggistico-ambientali, così pesantemente toccati dalla variante semplificata veicolata dall'accordo di programma.
(4-08793)
CENTINAIO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
la cantina "La Versa" di Santa Maria della Versa (Pavia), storica realtà vitivinicola dell'Oltrepò Pavese, fondata nel 1905 e simbolo dell'enologia lombarda, a febbraio 2017 è stata acquisita, con un'asta telematica, dopo varie ed animate vicende, per un valore di 4,2 milioni di euro, dalla cordata composta da Terre d'Oltrepò e Cavit;
formalmente la cantina La Versa se l'è aggiudicata la società "Valle della Versa" (*newco* partecipata da Terre d'Oltrepò e da Cavit con una quota di minoranza) associazione di imprese creata con lo scopo di rilanciare un *brand* del patrimonio vitivinicolo italiano. Terre D'Oltrepò è una cantina vitivinicola cooperativata dell'Oltrepò Pavese, mentre Cavit è una nota cooperativa trentina che, come è noto agli operatori oltrepadani, controlla commercialmente Terre d'Oltepò, essendo il maggiore acquirente di vini e mosti sfusi;
all'acquisizione de La Versa era interessata anche la Cantina Soave, importante realtà veronese, che, già nei primi giorni di gennaio, aveva presentato un'offerta irrevocabile di acquisto del valore di 4,150 milioni di euro, dopo che il primo bando era andato deserto. Questa offerta avrebbe consentito alla cantina veronese di aggiudicarsi la cantina La Versa, se non si fossero presentati altri contendenti;
successivamente all'offerta della Cantina Soave, infatti, si è fatto avanti il gruppo Terre d'Oltrepò e Cavit. Su queste due offerte, si erano create 2 correnti di pensiero: coloro che consideravano positivo l'arrivo di più offerte per l'acquisizione della Cantina La Versa, dopo la delusione della prima asta che era andata deserta, e coloro che, invece, vedevano nella "riservatezza" con cui veniva condotta l'operazione un rischio di speculazione ai danni della cantina stessa;
ad offuscare la vicenda sembra, come anche riportato da notizie stampa, che si siano verificate delle

pressioni durante l'asta di vendita dell'azienda vinicola "La Versa" fatte dal gruppo Terre di Oltrepò, in associazione con il gruppo Cavit, sul curatore fallimentare e sui vertici della cantina sociale di Soave, altro *competitor* che poi al momento dell'asta ha deciso di non rilanciare, lasciando campo libero alla cordata lombardo-trentina;
da un articolo di stampa si possono leggere delle dichiarazioni del direttore generale di cantina di Soave che ha dichiarato sulla vicenda: "purtroppo secondo me interessi esterni e contrari al territorio Oltrepò con l'operazione La Versa hanno messo una grossa pietra sulla possibilità di rinascita della zona. Ci vuole poco a capire chi ha interesse a continuare ad approvvigionarsi a basso costo. Broni si è prestata", e infine aggiunge "la politica e Martina ci hanno messo del loro";
da un'intervista al ministro Martina rilasciata durante una visita al Canneto Pavese (pubblicata su un articolo di stampa locale il 30 agosto 2016) si evince l'idea programmatica dello stesso sull'Oltrepò. Secondo il ministro: "Terre d'Oltrepò ha una forza incredibile che va sfruttata al meglio. Il compito del Ministero, nei limiti delle sue responsabilità, è quello di aiutare la cantina a superare questo momento difficile." Diverso è il discorso per la cantina "La Versa", alla ricerca di una nuova *leadership*, infatti, sempre secondo il ministro: "La leadership non dovrà essere extraterritoriale, ma deve esserci una maturazione della classe dirigente in casa";
sembra, infatti, a quanto risulta all'interrogante sempre come riportato da organi di stampa, che nei giorni precedenti alla rinuncia "forzata" di Cantina Soave vi fu un incontro tra il ministro Martina e i vertici di Terre d'Oltrepò oltre che un incontro tra il mondo della cooperazione oltrepadana e nazionale con esponenti del Partito democratico per trovare una soluzione territoriale della vicenda e che La Versa, quindi, rimanesse nella loro sfera di influenza e questo, sembra aver portato, alla discesa in campo della cordata Terre-Cavit, frenando le ambizioni della cantina veronese di Soave, alla quale un consistente numero di ex soci conferitori La Versa, distribuiti nella valle omonima, avevano fatto recapitare una raccolta di firme per sostenere l'acquisto e dare fiducia all'azienda veronese;
per il territorio dell'Oltrepò pavese è strategico che l'impianto della cantina La Versa riparta, indipendentemente da chi abbia vinto la competizione. La cantina La Versa è l'incarnazione di una filosofia che punta a far sì che il mercato del vino concentri maggiormente l'attenzione verso produzioni di alto valore, in quanto si ha bisogno di valore e non di quantità e che le uve vengano remunerate in modo adeguato. Dal rilancio della cantina "La Versa" ci si aspetta un rilancio generale dell'area e del territorio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intenda chiarire con la massima urgenza la sua posizione in merito al ruolo assunto nella vicenda e il reale svolgimento dei fatti che hanno visto la cantina Soave fare una prima offerta per aggiudicarsi la cantina La Versa, successivamente non rilanciata, così permettendone l'acquisizione da parte dell'altro concorrente.
(4-08794)
CATALFO, TAVERNA, PUGLIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il signor P. O., nato ad Aragona, provincia di Agrigento, è stato ricoverato in data 8 gennaio 2016 al reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania per essere sottoposto a intervento neurochirurgico, finalizzato alla risoluzione della patologia di "mielopatia compressiva in corrispondenza delle vertebre C3 e C4". Il signor P. O. è deceduto in data 5 marzo 2016 presso l'azienda ospedaliera "Gravina" di Caltagirone, dove era stato trasferito in data 21 gennaio 2016, dopo essere stato sotto posto presso l'ospedale di Catania a due interventi, il secondo dei quali resosi necessario a causa di complicazioni;
l'atto di sindacato ispettivo 4-07030, presentato in Senato il 21 febbraio 2017, riporta che: "durante i sei mesi precedenti il ricovero del signor P., da agosto 2015 a gennaio 2016, nel solo reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico Vittorio Emanuele di Catania sono stati riscontrati, per stessa ammissione della direzione sanitaria, ben 14 casi, su 84 ricoveri, di contrazione di germi nosocomiali particolarmente resistenti, molti dei quali possono portare alla morte del paziente";
nella risposta del ministro Lorenzin, del 2 agosto 2017, all'interrogazione sopra citata si legge: a) "il

Ministro si riserva di valutare, quando saranno disponibili maggiori e più certi elementi fattuali, di adottare iniziative, anche di natura ispettiva, al fine di garantire che nelle strutture ospedaliere menzionate siano assicurati gli standard igienico-sanitari a tutela della salute dei pazienti ivi ricoverati"; b) "durante i 6 mesi precedenti all'episodio, nel reparto di Rianimazione sono stati riscontrati 14 isolamenti in pazienti gravemente compromessi e un isolamento per "Pseudomonas Aeruginosa" in data 14 dicembre 2015. L'azienda di Catania ha precisato che l'isolamento di un germe non corrisponde all'infezione che il germe stesso può determinare, in quanto, in assenza di segni clinici o sintomi, è identificato come colonizzazione e non richiede terapia. Diverso è il caso in cui le alterazioni cliniche o di laboratorio sono segni identificativi di un'infezione conclamata, che deve essere prontamente ed adeguatamente trattata";

dalla relazione "Brevi osservazioni alla consulenza tecnica redatta su incarico del P.M. in relazione al decesso di P. O.", elaborata l'8 febbraio 2017, dalla dottoressa Antonella Milana (specialista, medico legale di Catania e consulente della parte offesa) si apprende che: "L'exitus è pertanto da ricondurre alle complicanze verificatesi a seguito dell'intervento di cui si tratta che ha visto dal punto di vista funzionale un grave peggioramento delle condizioni preoperatorie del Parla e al verificarsi di una grave infezione nosocomiale non opportunamente diagnosticata e trattata",

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per appurare i fatti descritti e le eventuali responsabilità dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania nel caso del decesso del signor P. O.;

se non ritenga di avviare tutte le iniziative, anche di natura ispettiva, per verificare quali siano state le cause che hanno fatto insorgere le infezioni nosocomiali verificatesi nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, tra il 2015 e il 2016.

(4-08795)

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Cociancich ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-08554, del senatore Chiti ed altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-08771 della senatrice Catalfo ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 919a seduta pubblica del 20 dicembre 2017, a pagina 191, sotto il titolo "Commissioni permanenti, approvazione di documenti", al quarto rigo del primo capoverso, sostituire le parole: "sull'attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge 13 luglio 2016, n. 150" con le seguenti: "relativo alla ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.